REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LIV | BARI, 17 AGOSTO 2023 | **n. 76**

Corte Costituzionale
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazione degli Enti Locali
Concorsi - Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 8 agosto 2023 (depositato 9 agosto 2023), n. 24
Ricorso per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1, 2 e 3 della L.R. n.12/2023 ("Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali").....52092

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1213
MareAsinistra. Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia. Approvazione del documento preliminare, attivazione del processo partecipativo e linee di indirizzo. 52100

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2023, n. 379
L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. Fondazione "Giovan Battista Imperiali" con sede in Francavilla Fontana (BR). Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione......52162

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA 10 agosto 2023, n. 618
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 16 "Cooperazione" - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". Avviso approvato con DAG n. 175 del 22/12/2022 (BURP n. 140 del 29/12/2022) e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa e dell'elenco delle Domande di Sostegno non ammissibili......52164

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 2 agosto 2023, n. 521
Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386.- Aggiornamento del Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03......52174

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 2 agosto 2023, n. 522
Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Rettifica alle DDS n. 51 del 3/1/2023 e DDS N. 391 del 12/06/2023. 52181

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 3 agosto 2023, n. 526
“Scuola in bosco - edizione 2023” - Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.ii., Determinazioni del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.269 del 20 aprile 2023, n. 358 del 29 maggio 2023, e n.466 del 12 luglio 2023, . Approvazione graduatorie definitive. 52185

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 agosto 2023, n. 91
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE AGRARIE 2023 - Autorizzazione in deroga all’impiego del prodotto fitosanitario denominato Goltix, a base della sostanza attiva metamitron, per il diserbo pre-emergenza dello spinacio. 52192

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 agosto 2023, n. 137
Autorizzazione allo scarico dell’effluente del depuratore consortile a servizio dell’agglomerato di Corsano nel “C.le Torrente Ricco”. - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017. 52195

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 agosto 2023, n. 138
Autorizzazione al riutilizzo per usi irrigui delle acque reflue affinate dall’impianto di depurazione/affinamento a servizio dell’agglomerato di Corsano. Reg (UE) 2020/741, D.lgs. n.152/2006, DL 39/2023. 52203

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 10 agosto 2023, n. 139
Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue ed al riutilizzo irriguo ed ambientale dei reflui affinati rivenienti dalla configurazione temporanea dell’impianto di depurazione/affinamento a servizio dell’agglomerato di Fasano. D.Lgs. n.152/2006, RR n. 13/2017 DM 185/2003, RR. 8/2012, DL 39/2023. 52281

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 23 giugno 2023, n. 197
Valutazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per gli anni 2020-2021 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato. 52292

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 luglio 2023, n. 211
ELIDE SRL - Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2/05/2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell’accreditamento ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata “San Domenico” ubicata in Cavallino (LE) alla Via Montegrappa snc con dotazione di 40 pl ai fini dell’autorizzazione e n. 20 pl ai fini dell’accreditamento 52300

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 luglio 2023, n. 212
Cooperativa Sociale Nuove Risposte arl_ Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell’accreditamento ai sensi ai sensi dell’art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Cooperativa Sociale Nuove Risposte arl con dotazione di 21 posti letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e 20 pl ai fini dell’accreditamento denominata “Villa Rosa” ubicata in Copertino (LE) alla Via S. Botticelli Contrada Li Tuni. 52310

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 213
Cooperativa Sociale Don Bosco (P. IVA 04402840757) Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Cooperativa Sociale Don Bosco denominato "PantaKala'" con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato in Martano (LE) alla Giovanni XXIII angolo via Persia. 52321

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 luglio 2023, n. 218
"San Francesco Hospital s.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena Nuova San Francesco S.r.l.").
Mantenimento dell'accreditamento per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle attività sanitarie della Casa di Cura "Villa Serena" - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura "Nuova San Francesco" - Viale degli Aviatori n. 125 e degli ambulatori "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." e "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.", precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137.
Accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il nuovo plesso di Foggia in Viale degli Aviatori n. 128.
Conferma dell'accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento. 52333

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 220
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Grumo Appula, Putignano, Adelfia, Gioia del Colle, Conversano, Monopoli e Bari nell'arco temporale 1 - 10° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalle società "SRP S.r.l.s.", "Mask S.r.l.", "Centro Medico New Life S.r.l.s.", "Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.", "New Medica S.r.l.", "L.3 Srl", "La Madonnina Life & Care S.r.l.", per le branche di AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA, CHIRURGIA PLASTICA E OCULISTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Bari. 52364

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 221
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Foggia e Cerignola (FG) nell'arco temporale I - XIII bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalla società "G.M.F. S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA, CHIRURGIA PLASTICA e OCULISTICA e dal dott. "D'Aprile Osvaldo" per la branca di OCULISTICA nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia. 52372

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 222
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Specchia, Cavallino, Martignano, Lecce, Racale, Tricase, Cutrofiano e Squinzano nell'arco temporale del I bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalle società "Specchiapharm S.r.l.", "Polilab Calabrese S.r.l.", "Santa Chiara Martignano S.r.l.", "Sorimed S.r.l.", "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", "Centro Medico San Sebastiano S.r.l.", "Villa Immacolata S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA E CHIRURGIA PLASTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce. 52379

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 223
Parere favorevole di compatibilità con riferimento alla richiesta del Comune di Conversano ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cardiologia e ortopedia presso la struttura sanitaria denominata "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13...... 52387

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 224
ALBANOVA Cooperativa Sociale (part. IVA 03637880752) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8,comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R.n.4/2019 con dotazione di 24 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accreditamento denominata "RESIDENZA PROTETTA ALBANOVA" ubicata in Corigliano d'Otranto (LE), in via G. Mazzini, snc...... 52393

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 10 agosto 2023 n. 217
CUP: B39I23000550002 -L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Bando per l'erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco - D.D. n.129/2023 (B.U.R.Puglia n.54/2023). Nomina Commissione...... 52403

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 10 agosto 2023 n. 218
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica pro loco "Ulivo Vivo" di Pezze di Greco (Fasano) all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia. 52408

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA/RIR 7 agosto 2023, n. 312
D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Riconoscimento conformità e validità di n. 4 corsi di aggiornamento riguardanti la professione di tecnico competente in acustica, proposti dall'Ente di formazione Formedil CPT di Foggia, della durata di n. 6 ore ciascuno e da svolgersi con frequenza a distanza (FaD)...... 52411

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA/RIR 7 agosto 2023, n. 313
ID AIA 2582 - Azienda Zootecnica Sant'Antonio - Società Agricola Semplice - Contrada Lomuscio/Porcili - Minervino Murge (BT). IPPC 6.6 b). Aggiornamento AIA ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio AIA Regione Puglia con D.D. n. 199 del 08.06.2022. 52417

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 3 agosto 2023, n. 310
ID 6498 Fasc. 3178- PNRR M1C3I2.2. - Progetto di "Manutenzione straordinaria al fabbricato rurale localizzato in agro di Altamura alla c.da CERASO - Mass. CERASUOLO" nel comune di Altamura - Proponente Forte Vincenzo _ Pratica SUAP Altamura n. 47278 - Procedura di VINCA Fase I Screening ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.- 52458

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 - 2022 8 agosto 2023, n. 134
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Misura 3 - "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". Sottomisura 3.2 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno". Avviso approvato con DAdG n. 133/2023: modifica penultimo capoverso paragrafo 9. 52465

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto D.D. 31 luglio 2023, n. 1204

PARERE SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER "Progetto di piattaforma di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi nella Zona Industriale e Artigianale di Cerignola (FG)".
Cod. Prat.: 2022/00105/VER.
PROPONENTE: Laveco S.r.l di Aucello Vincenzo. 52470

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto D.D. 8 agosto 2023, n. 1254
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI CUI ALL'ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006, RELATIVO A: PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE PER INCREMENTO CAPACITÀ PRODUTTIVA DI IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO PER TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI INERTI (RIF. DET 2018/0000994 DEL 12/06/2018).
COMUNE: ORTA NOVA (FG)
PROPONENTE: RECUPERI GERVASIO SRL
(COD.PRAT.: 2020/00157/VIA-PAUR). 52471

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 255
Avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'elenco degli psicologi di base della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 11 "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base". 52472

ASL BR
AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 752 E 753 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30.12.2021 IN FAVORE DEI MEDICI EX CONDOTTI CHE PRESTAVANO SERVIZIO A PARTIRE DALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1988. 52481

ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA SANITA' - DISCIPLINA DI SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE. 52489

ASL BT
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA SANITA' - DISCIPLINA DI ONCOLOGIA. 52504

ASL FG
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Medico - Area Sanità - disciplina Malattie dell'apparato respiratorio. 52524

POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la mobilità volontaria a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Biologo/ Biotecnologo per la P.M.A. con esperienza in medicina della riproduzione e con esperienza di laboratorio di embriologia per almeno due anni nell'ultimo quinquennio. 52537

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 agosto 2023, n. 1033
APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI DEL «CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO ISTRUTTORE CONTABILE». 52552

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 agosto 2023, n. 1034
APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORE DEL «CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE». 52560

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 agosto 2023, n. 1039
RETTIFICA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1031 DEL 07/08/2023 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI DEL «CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA B3 - POSIZIONE ECONOMICA B3 - DI CUI N. 1 POSTO CON RISERVA, PROFILO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO». 52568

GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 70 del 11 agosto 2023
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"
AZIONE 6 "INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO"
INTERVENTO 6.3 "SOSTEGNO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE (START UP) CHE ATTUANO PRODOTTI O SERVIZI DI INNOVAZIONE SOCIALE CONNESSE ALLA GESTIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO"
INTERVENTO 6.4 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO D'IMPRESA RIVOLTO ALL'INNOVAZIONE SOCIALE"
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento. 52577

GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 20/2023 dell'11 agosto 2023
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese" e 1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento. 52580

Avvisi

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 562 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Lesina (FG), area denominata "Lesina 2". 52583

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 563 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Giovinazzo (BA), zona periurbana nei pressi della "Strada Vicinale Patierno". 52588

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 564 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Salve (LE), zone interne e costiere...... 52593

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 565 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di San Vito dei Normanni (BR), varie località del territorio comunale. 52598

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 566 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Squinzano (LE) - aree costiere. 52603

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 567 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Taurisano (LE), varie località del territorio comunale...... 52608

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 568 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Carovigno (BR), area a sud-est del centro abitato...... 52613

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 569 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Massafra (TA), area a sud-est del centro abitato. 52618

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 570 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Salve (LE), intero territorio comunale. 52623

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 571 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Vieste (FG), località Pantanello. 52628

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Decreto del Segretario Generale n. 589 del 4 agosto 2023
Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Brindisi, zona costiera denominata "Costa Morena". 52633

SOCIETA' DIFESA WIND
Pubblicazione D.D. n. 604 del 2 agosto 2023 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche.
Soggetto proponente: Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura, 1. Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,3 MWe, e potenza elettrica complessiva pari a 16,10 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi", un cavidotto esterno a 30 kV di connessione, ampliamento della Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenere" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., nonché delle opere ed infrastrutture connesse, nell'ambito del Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale di cui alla Autorizzazione Unica n. 178 del 27.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi del D.lgs. 387 del 29 dicembre 2003. Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento, di esproprio e di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., da corrispondere in favore delle ditte non concordatarie. 52638

SOCIETA' SEROS INVEST ENERGY
Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011. REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI LIZZANELLO (LE) IN AREA IDONEA ENTRO 3 KM DALLA ZONA COMMERCIALE DEL COMUNE DI LECCE (LE) - POTENZA DC 1.200,64 kW - AC 1.000 kVA - DENOMINATO "TONDO". 52643

SOCIETA' GRM GROUP
Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare su capannone industriale sito nel Comune di Trani (BT), potenza nominale pari a 696,150 kW in DC e potenza in immissione pari a 640 kW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN. 52673

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 8 agosto 2023 (depositato 9 agosto 2023), n. 24

Ricorso per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1, 2 e 3 della L.R. n.12/2023 ("Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali").

Reg. Ric. n. 24/2023

CT 29921/2023

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

ricorrente

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica

resistente

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia 15 giugno 2023 n. 12, pubblicata sul B.U.R. n. 58 del 20 giugno 2023, avente ad oggetto "Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali".

* * *

La Regione Puglia ha approvato la legge n. 32/2023 con la quale in soli tre articoli ha dettato disposizioni atte a favorire nel territorio l'erogazione di prestazioni specialistiche odontoiatriche in favore di pa-

prot 522924/23

zienti fragili, definiti tali coloro che presentano disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento.

Alle prestazioni in questione, caratterizzate da invasività e dall'avere un periodo di osservazione per complicanze post intervento non superiore a 24 ore, sono tenute le aziende sanitarie regionali in possesso di strutture abilitate, e devono farvi fronte con l'incremento del monte ore delle prestazioni territoriali attraverso la riconversione della dotazione aziendale per la specialistica ambulatoriale o attraverso l'assegnazione di ore dedicate e vincolate alla branca odontoiatrica.

Ad avviso del Governo, questa legge non è conforme al principio costituzionale del necessario coordinamento con la finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione, e pertanto essa deve essere impugnata per il seguente

MOTIVO

Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Puglia 15 giugno 2023 n. 36 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione

La norma in questione introduce un ulteriore livello di assistenza sanitaria rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni posti a carico del servizio sanitario regionale, e di conseguenza si pone in violazione della disciplina relativa ai piani di rientro dal disavanzo finanziario al quale la Regione Puglia si è sottoposta (piani che costituiscono elementi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica) e del connesso divieto di spese non obbligatorie.

La Regione Puglia si è impegnata nel piano di rientro dall'anno 2010 e pertanto è tenuta a realizzare solo interventi tesi al recupero del disavanzo sanitario, e a sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti i propri interventi, come previsto nell'accordo del 29 novembre 2010 tra Regione e i Ministeri della Salute e dell'Economia.

L'ambito dei beneficiari delle prestazioni odontoiatriche, come individuato dall'art. 1 della legge regionale qui censurata, è più esteso rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e quindi comporta una maggiore spesa sanitaria non obbligatoria, che non può essere sostenuta da una regione sottoposta al piano di rientro dal deficit sanitario.

La normativa nazionale in tema di assistenza odontoiatrica (D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 241", e DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza") prevedono che l'assistenza odontoiatrica coperta dal SSN sia limitata ai programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e all'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

Tali condizioni di vulnerabilità sono individuate dal successivo DPCM 12 gennaio 2017 che all'allegato C detta i criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche. Secondo queste norme, proprio in considerazione della genericità della definizione di "vulnerabilità" contenuta nel DPCM 29 novembre 2001, sono specificate le condizioni che rispondono a due tipologie: la "vulnerabilità sanitaria" e la "vulnerabilità sociale".

La vulnerabilità sanitaria, ossia la condizione che rende indispensabile o necessaria la cura odontoiatrica, è riconosciuta in capo alle persone affette da gravi patologie, le cui già precarie condizioni di salute potrebbero essere ulteriormente pregiudicate da una concomitante patologia odontoiatrica, al punto che il mancato accesso alle cure odontoiatriche potrebbe metterne a repentaglio la sopravvivenza.

Tale è il caso, riferisce il Governo, dei pazienti in attesa di trapianto e post trapianto, di pazienti in stato di immunodeficienza grave, di pazienti con cardiopatie congenite cianogene, di pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia e chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive, di pazienti con emofilia grave o altre patologie dell'emocoagulazione congenite, acquisite o latrogene.

Ale persone che si trovano in condizione di vulnerabilità sanitaria devono essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, con l'esclusione delle protesi e degli interventi di tipo estetico.

Coloro che invece sono affetti da altre patologie o da condizioni alle quali sono frequentemente associate complicanze di natura odontoiatrica, invece, possono accedere alle cure odontoiatriche solo se versano anche in situazione di vulnerabilità sociale, ossia se sono in condizione di svantaggio sociale (basso reddito e/o marginalità e/o esclusione sociale).

Questo essendo il quadro disegnato dalla normativa statale, la legge regionale in esame se ne discosta in modo illegittimo.

L'art. 1 della legge regionale infatti non associa, come criterio di accesso alle cure odontoiatriche erogate dalle strutture regionali, la condizione patologica (diversa da quella prevista dalla normativa statale) alla condizione di vulnerabilità sociale. E così finisce per estendere il diritto alla prestazione ad una platea di beneficiari più ampia, e per introdurre un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli obbligatori.

Peraltro, la regione ha gli strumenti per definire gli indici rivelatori delle condizioni di svantaggio economico e sociale che possono integrare gli estremi della vulnerabilità sociale, e quindi ben potrebbe individuare coloro che hanno i requisiti per poter accedere al beneficio.

Ma oltre al profilo soggettivo, la norma regionale si presta a censura – per i medesimi motivi di indebito ampliamento – anche sotto il profilo oggettivo.

Infatti, le prestazioni odontoiatriche assicurate dall'art. 1 della legge regionale n. 12/2023 (quelle a invasività minore, media e maggiore il cui periodo di osservazione per complicanze post intervento sono inferiori a 24 ore) sono diverse rispetto a quelle garantire dalla norma statale alle categorie vulnerabili.

Queste ultime, come riportate nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017, sono: la visita odontoiatrica, le estrazioni dentarie, le otturazioni e terapie canalari, l'ablazione del tartaro, l'applicazione di protesi rimovibili, l'applicazione di apparecchi ortodontici a soggetti da 0 a 14 anni con indice IOTN = 4° e 5°, l'apicificazione a soggetti da 0 a 14 anni.

A tutti i cittadini, indipendentemente dal ricorrere del requisito della vulnerabilità, sono garantiti la sola visita odontoiatrica ed il trattamento im-

mediato delle urgenze odontostomatologiche per il trattamento delle infezioni acute, delle emorragie, del dolore acuto.

È quindi evidente come la norma regionale introduca nuovi ed ulteriori livelli di assistenza rispetto al contesto delineato dalle norme statali, prevedendo un ampliamento della sfera dei destinatari delle prestazioni sanitarie odontoiatriche. Cosa che la regione Puglia non può assolutamente fare come da costante giurisprudenza costituzionale, né utilizzando risorse proprie, essendo soggetta alla disciplina dei piani di rientro, né utilizzando risorse afferenti alla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale.

Peraltro, fa notare il Governo, l'effettuazione di altre spese in una situazione di risorse contingentate pone l'ulteriore criticità dell'adeguata copertura della spesa pubblica, dal momento che l'impiego di risorse per prestazioni non essenziali verrebbe a corrispondentemente ridurre le risorse per quelle essenziali.

Come ovvio corollario di quanto sopra, sono da ritenersi costituzionalmente viziati da illegittimità proprie e derivata i successivi articoli 2 e 3 della medesima legge regionale, in quanto attuativi delle previsioni qui censurate e contenenti previsioni conseguenzialmente pure viziate..

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentata e difesa

Conclude

Affinché la Corte Costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023 n. 12 per la violazione

dell'art. 117, comma 3, della Costituzione con riferimento al coordinamento con la finanza pubblica.

Roma, 8 agosto 2023

Marco Corsini

Avvocato dello Stato

Depositato il 09/08/2023

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1213

MareAsinistra. Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia. Approvazione del documento preliminare, attivazione del processo partecipativo e linee di indirizzo.

L'Assessore allo Sviluppo economico, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dipartimento Sviluppo Economico confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Puglia si presenta come una regione con un'economia moderna e diversificata, che punta a un alto livello di innovazione, incentrata su specializzazioni intelligenti e si distingue tra le altre regioni italiane per il significativo impegno negli investimenti in ricerca e innovazione. Nel territorio regionale, idee innovative e lungimiranti possono tradursi in un'impresa di successo, grazie alla cooperazione tra imprese locali, università e centri di ricerca pubblici e privati, facilitata da 6 poli tecnologici regionali che mirano a favorire la competitività, stimolando e sostenendo la R&I, il trasferimento tecnologico e la formazione specializzata, nonché ad un'ampia rete di organizzazioni pubbliche e private che sostengono attivamente i giovani imprenditori e la creazione di nuove imprese, tra cui incubatori e acceleratori di imprese, Innovation HUB, Laboratori di contaminazione;
- la Regione crede in un Sud quale motore del Paese. Per questo ha sviluppato un programma di valorizzazione delle risorse locali, che l'ha portata a contare 90mila imprese femminili, circa 40mila giovanili, 21mila imprese avviate da stranieri, e circa 700 startup – il 4,75% del totale nazionale;
- secondo i dati elaborati da InfoCamere per l'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere, nel settembre 2022 le startup innovative gestite da donne in Puglia erano 103 e rappresentavano il 5,15% del totale nazionale delle startup femminili (sono in tutto 2mila) e il 14,8% del totale delle startup innovative pugliesi. Rispetto allo stesso mese del 2019, anno precedente alla pandemia, le imprese femminili pugliesi sono dunque aumentate del 45,6% (in termini assoluti si tratta di 47 imprese in più). Una crescita che colloca la Puglia al quinto posto in Italia dopo Lombardia, Lazio, Campania e Toscana;
- la Giunta Regionale, attraverso l'ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, ha recentemente avviato tre iniziative integrate a sostegno di aspiranti imprenditori innovativi e startup, volte a supportare il trasferimento tecnologico attraverso il quale le nuove invenzioni e altre innovazioni create nei laboratori di tali istituzioni vengono trasformate in prodotti e commercializzate:
  a) l'iniziativa di Talent Mining ("Estrazione dei Talenti") che prevede il finanziamento di corsi di tutoraggio e accelerazione per team di potenziali imprenditori in aree strategiche dell'innovazione, tra cui la manifattura sostenibile;
  b) l'iniziativa FACTORY che ha selezionato 25 "fabbriche" regionali, partenariati pubblico-privati, che riuniscono investitori e incubatori privati con università e istituti di formazione, nonché cluster aziendali e tecnologici, per fornire tutoraggio e supporto allo sviluppo del business ai team di potenziali imprenditori, selezionato attraverso l'iniziativa di estrazione di talenti;
  c) l'iniziativa PIN – Pugliesi Innovativi -attraverso cui si sostengono i giovani pugliesi nella realizzazione di progetti imprenditoriali di innovazione culturale, tecnologica e sociale, che abbiano un potenziale impatto positivo sullo sviluppo locale;
- grazie alla strategia di politica industriale attivata e racchiusa nella nuova strategia SmartPuglia 2030, la Regione Puglia ha costruito un vero e proprio ecosistema dell'innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente integrato con il sistema delle imprese e orientato

all'offerta e alla produzione scientifica e tecnologica. Un ecosistema complesso che conta numerosi protagonisti tra Agenzie regionali, Società in house, Università, Centri e istituti di ricerca, Distretti tecnologici, Aggregazioni pubblico-private per la ricerca, Startup e Spin Off;

- la Regione Puglia ha sviluppato un ampio ventaglio di strumenti agevolativi, gestiti da Puglia Sviluppo S.p.A, società finanziaria della Regione che opera in qualità di organismo intermedio per la gestione degli aiuti agli investimenti e all'innovazione delle imprese e, in qualità di gestore degli strumenti finanziari, per favorire l'accesso al credito e alla finanza innovativa. Tra le finalità delle misure attivate:
  a. facilitare e ridurre i costi degli investimenti in Puglia;
  b. sostenere la crescita aziendale e l'innovazione;
  c. rafforzare la competitività aziendale, anche attraverso l'accesso a nuovi mercati;
- tra le misure regionali attivate giova richiamare:
  a. TecnoNidi, iniziativa dedicata alle start-up tecnologiche o innovative che offre un pacchetto di incentivi (parte prestito a rimborso/parte a fondo perduto) finalizzati alla copertura dei costi di avvio e di lancio di una nuova impresa nella regione per sviluppare piani di investimento in ambito tecnologico nelle seguenti aree di innovazione: manifattura sostenibile; salute dell'uomo e dell'ambiente; comunità digitali, creative e inclusive;
  b. Nidi, un fondo che eroga un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile per le iniziative proposte da microimprese di nuova costituzione;
- linfa per lo sviluppo delle PMI innovative e delle *startup* tecnologie è data altresì dal fondo "*Equity Puglia*", un intervento di ingegneria finanziaria finalizzato a dare la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati;
- in campo artistico e culturale, vanno menzionate iniziative come il bando per le Residenze Artistiche e le Community Library, preordinate alla attrazione dei talenti artistici chiamati a valorizzare in Puglia quelle emergenze caratteristiche ed identitarie del patrimonio pugliese in chiave, tuttavia, di innovazione e di internazionalizzazione.

Premesso altresì che:

- secondo gli ultimi dati ISTAT, la Puglia perde ogni anno poco più di 20mila abitanti, un trend che andrà ad accentuarsi. Secondo alcune proiezioni, da qui al 2030 la Puglia perderà tra i 220mila e 240mila abitanti. mettendo in crisi un sistema che, oggi, è tarato sugli stessi numeri di un decennio fa;
- a tale dato si affianca una forte mobilità passiva di cittadini, lavoratori, studenti, laureati. La migrazione contrasta anche con la presenza in Puglia di numerosi distretti tecnologici (meccatronico, aerospazio, per citarne alcuni), distretti produttivi, multinazionali, PMI che richiedono laureati, artisti, creativi, dottori di ricerca in numerosi settori strategici per la Puglia;
- da ultime rilevazioni del Registro delle Imprese risulta come in Puglia vi sia un maggiore apporto di donne e giovani allo sviluppo delle startup innovative rispetto a quanto registrato dalla media nazionale: le startup con prevalenza femminile sono oltre il 14% del totale (cfr. dati di gennaio 2023, elaborati da InfoCamere per l'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere), mentre i giovani sono prevalenti nella conduzione di startup innovative in Puglia in quasi un caso su 5 (cfr. Comunicazione ARTI di novembre 2022);
- secondo l'ultimo rapporto dello Svimez, nel Mezzogiorno appena il 35,3% delle madri con figli in età prescolare lavora rispetto al 64% del Centro-Nord, anche a causa della carenza di posti disponibili negli asili nido, degli elevati costi di accesso al servizio, della scarsa diffusione del tempo pieno nelle scuole dell'infanzia nel Sud. Tale dato emerge anche dalle ultime rilevazioni Eurosat sull'occupazione nel 2022: il tasso di occupazione femminile, pur crescendo anche al Sud, rimane in fondo alla classifica europea. In tale classifica la regione Puglia, e occupa il quart'ultimo piazzamento con il 35,4% delle donne occupate (33,8% nel 2021).

Dato atto che:

- è divenuto improcrastinabile attivare una serie di misure finalizzate da un lato a contrastare il calo demografico e, dall'altro, a formare capitale umano altamente qualificato, fornire opportunità occupazionali per trattenere il capitale umano già formato in Regione, valorizzare i talenti femminili, attrarre capitale umano da fuori Regione, sostenere le idee più brillanti di coloro che vogliano investire il proprio talento nel territorio pugliese. Quindi è fondamentale attivare strumenti che rendano la Puglia più attrattiva per contrastare il calo demografico e promuovere una nuova mobilità sociale nella quale la giusta valorizzazione del talento anche sotto i profili della retribuzione e del merito contribuisca a rendere lo sviluppo del territorio sostenibile anche dal punto di vista sociale;
- la Puglia vanta significativi punti di forza su cui fare affidamento:
    a. il particolare fattore geomorfologico, che si compone di una posizione geografica al centro del mediterraneo, di una particolare ricchezza delle risorse naturali come sole e vento, della bellezza delle coste e dei paesaggi, della qualità del tessuto umano;
    b. l'elevato livello accademico e scientifico;
    c. l'urgenza di valorizzare lo stile di vita regionale, coniugandolo con l'attivazione sociale;
- la Regione si propone di intensificare le relazioni con i Paesi che si affacciano sui nostri mari e lo dimostra, in primo luogo, attraverso la rimodulazione della governance del nostro posizionamento nel Mediterraneo, avvenuta con Delibera n. 1044 del 24/07/2023, che ha istituito la Struttura Speciale "Cooperazione Euro-Mediterranea" cui è affidato il compito di creare le condizioni per uno scambio efficace di competenze che passi anche attraverso una gestione dei flussi di persone che sia fattore vincente sia per i luoghi di arrivo che di partenza;
- ciò che è ora necessario è "unire questi punti" fra loro e migliorarne la conoscibilità all'esterno per convincere gli ultimi indecisi al passo. Quello della permanenza, dell'arrivo, del rientro, del trasferimento di persone, in grado di farsi leve esse stesse di un processo di trasformazione in metodo dell'attitudine e dell'inclinazione pugliese.

Atteso che:

- durante la riunione del Management Board di cui all'art.10 del DPGR n.22/2021 svoltasi nel giugno scorso, il Presidente della Giunta Regionale ha espresso la volontà di disegnare una strategia regionale volta a valorizzare i talenti presenti nel territorio, a favorire il ritorno dei pugliesi nonché ad attivare misure per attrarre studenti, lavoratori, startuppers, top scientist internazionali, affidando alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico la redazione di un documento preliminare di progettazione che tenesse conto però di tutte le competenze che si intrecciano sul tema facenti capo ai vari dipartimenti ed enti strumentali della Regione;
- nei mesi di giugno e luglio 2023 è stato formato un gruppo di lavoro interno al dipartimento, coordinato dalla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, che, partendo dal portfolio di azioni già in essere sul territorio pugliese che hanno avuto ricadute positive sul territorio, ha cercato di farne sistema, ascoltando il territorio anche attraverso l'attivazione di percorsi informali di raccolta di primissimi spunti:
    a. di bisogni e proposte dei giovani e delle giovani pugliesi per comprendere le ragioni che spingono all'esodo, analizzare come le condizioni di vita dei giovani influiscano sulla loro capacità di acquisire, mantenere e sostenere un buon stato di salute e di benessere psicofisico, valutare altresì i livelli di performance e attrattività del territorio verso i giovani turisti;
    b. delle proposte dei vari stakeholders, di innovatori ed esperti con differenti competenze (imprenditori, investitori, startuppers, business angel, università) e nazionalità, per individuare macro aree di intervento per potenziare e sviluppare la spinta imprenditoriale e per iniziare ad affrontare le sfide legate allo sviluppo locale;
- nel mese di luglio 2023 il gruppo di lavoro sopra richiamato, ha redatto il documento preliminare *#mareAsinistra,* "*Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti il Puglia*", con la supervisione politica dell'Assessore allo Sviluppo Economico, con l'obiettivo di definire una vision unica, una

strategia integrata condivisa regionale che, partendo dalle competenze ed esperienze acquisite negli anni nei vari temi della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) da parte di tutti gli apparati amministrativi regionali, ascoltando il territorio, possa fungere da moltiplicatore di crescita e innovazione, per strutturare l'azione regionale con le seguenti finalità:

a. rafforzare l'evoluzione della condizione dei giovani della Regione Puglia, quali portatori di competenze, valori, energie e talento,
b. attrarre sul territorio talenti tecnologici e creativi internazionali, tra cui i nomadi digitali, pugliesi di ritorno, nuovi investitori;
c. coinvolgere gli stakeholders (tra cui le università, le istituzioni, le imprese, i fondi di investimento);
d. sostenere le attività di ricerca e innovazione degli attori regionali, con un focus sullo sviluppo di nuove competenze e soluzioni tecnologiche per i mercati nazionali ed internazionali;
e. ampliare le opportunità di sviluppo nei settori altamente innovativi richiamati nella s3, quali la produzione sostenibile (la meccanica avanzata, elettronica e automazione, il settore automobilistico e quelli aerospaziale e agroalimentare, il sistema domestico e il sistema moda), la salute umana e ambientale (l'industria della salute e del benessere, i sistemi energetici e ambientali), nonché le comunità digitali creative ed inclusive (le industrie culturali, creative e turistiche, i servizi avanzati, nonché prodotti e servizi nel settore digitale);
f. fare della Puglia territorio di accoglienza, luogo in cui permanere, vivere o semplicemente trascorrere una parte importante della propria esperienza lavorativa, umana, professionale:

- la strategia diviene, pertanto, bussola per orientare l'attrazione dei talenti e rievoca l'immagine del suo mare: quello che si ha alla sinistra quando si è in viaggio per raggiungere la Puglia o tornare in Puglia. Vuol per attivare una narrazione dell'ecosistema pugliese -- un sistema naturale costituito proprio dall'insieme delle relazioni che connettono le persone fra loro, e queste ultime con l'ambiente fisico --, di una realtà regionale brulicante, in cui forze ed energie lavorano per produrre cambiamento il cui obiettivo primario è pertanto quello di portare o riportare valore in Puglia;
- il documento preliminare sopra richiamato si struttura in cinque linee di intervento:
  a. tre *primery activities* si parte dunque dalle PERSONE: per attirarle, attivarle o riattivarle, per restituirle ai luoghi pugliesi nella forma di una costellazione lampeggiante. Si procede con le IMPRESE, terreno fertile per la *talent attraction*; perché non c'è permanenza dove non c'è lavoro e non c'è presenza dove, pur essendoci occasioni, non viene favorito il *matching* tra competenze e opportunità di impiego o di investimento. Si opera poi sul BRAND, per creare un marchio Puglia, segno identitario del territorio;
  b. due *support activities:* con la linea di intervento NETWORKING, la Regione guarda alla collaborazione e all'interconnessione quale drivers di crescita e sviluppo del territorio, per sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, anche attraverso strumenti di pianificazione, di interconnessione – tematica o telematica – per facilitare l'incontro la le competenze dei talenti e le esigenze del territorio. Con la linea MANAGEMENT, sono individuate azioni quali la progettazione di un sistema di monitoraggio, lo sviluppo di un piano di comunicazione, l'implementazione di un processo partecipativo, e l'individuazione di bandi europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia

  ed ha, quale l'obiettivo ultimo, quello di rafforzare la comunità pugliese: una comunità *cool*, che vive e lavora, godendo dello stile di vita pugliese, che riempie tutto il territorio, a sua volta composto da spazi e da fatti sociali; espressione, quindi, di materialità tanto quanto di dinamiche e pratiche immateriali, contaminate dalle relazioni e contaminanti il contesto.
- per ogni linea sono individuati
  a. gli obiettivi specifici;
  b. la cassetta degli attrezzi, cioè le azioni in essere e le proposte di sviluppo, tanto quali nuove iniziative quanto come innovazione e *restyling* di iniziative già avviate in precedenti programmazioni;

c. le misure di finanziamento attivabili;
d. l'orizzonte temporale di sviluppo (breve, medio o lungo termine).

Atteso altresì che:

- ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettagliati nel documento preliminare, secondo le modalità previste dalla legge, è necessario costituire un presidio della Governance attraverso una Alleanza per lo sviluppo della Strategia, un soggetto collettivo (che potrà assumere la forma giuridica di associazione/fondazione o evolvere nel tempo), finalizzato ad implementare le proposte strategiche illustrate in questo documento per attrarre investimenti e promuovere un fiorente ecosistema di innovazione nella regione, un luogo di incontro tra varie parti interessate, inclusi enti governativi, soggetti del Terzo Settore, Università, Centri di Ricerca esperti del settore, nomadi digitali, università, startup, imprese(siano esse startup, micro, piccole, medie o grandi imprese), pugliesi e/o localizzate in Puglia, investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, per collaborare assieme verso la crescita guidata dell'innovazione;
- nelle more della costituzione del soggetto collettivo, le funzioni ad esso ascritte potranno essere svolte dal Nucleo tecnico regionale istituito con deliberazione di Giunta regionale composto da tutti i dipartimenti regionali e gli enti strumentali interessati, che rimarrà comunque a fungere da interfaccia fra la Regione ed il soggetto collettivo anche dopo la sua istituzione;
- al fine di costruire una cornice normativa entro la quale contribuire all'attrattività, all'innovazione e alla competitività del sistema della Puglia promuovendo l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti, nel documento preliminare, si promuove l'approvazione di una legge regionale sull'attrazione dei talenti, che individui finalità, strumenti e risorse, che declini meccanismi di monitoraggio, di comunicazione e di revisione periodica.

Rilevato che:

- con la seguente deliberazione si procede nello sviluppo selle seguenti attività, secondo la pianificazione di seguito dettagliata:
  a. approvazione, con la presente deliberazione, del documento preliminare *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*";
  b. progettazione del processo partecipativo sul portale "Puglia Partecipa" e avvio della consultazione pubblica, dal 20 agosto 2023 al 20 novembre 2023;
  c. approvazione, entro dicembre 2023, con successiva delibera di Giunta regionale, del documento strategico integrato dalle valutazioni a valle del sopra richiamato processo partecipativo. Con il medesimo provvedimento si procederà all'istituzione del Nucleo tecnico regionale, all'espressione dell'indirizzo sul soggetto collettivo e all'approvazione del disegno di legge sull'attrazione dei talenti;
- parallelamente allo sviluppo del processo partecipativo, saranno implementate azioni già pianificate o in celere attuazione, quali progetti pilota della strategia stessa.

Rilevato altresì che:

- la Strategia è, per sua stessa natura e per impianto metodologico, un documento dinamico che necessita di una forma continuativa e costante di *restyling*, in grado di restituire coerenza tra i suoi contenuti e il momento storico in cui essa si situa;
- la Regione Puglia, con L.R. n.28/2017 "*Legge sulla partecipazione*" e s.m.i., promuove come suo principio fondamentale la partecipazione che diventa, quindi, la bussola del programma di governo e della sua azione in tutti i settori. In particolare, all'art.2, comma 1, lettera j) della predetta legge,

è cosi disposto *"[…]la Regione Puglia, attraverso i processi partecipativi […], promuove la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico";*

- il processo di miglioramento dell'efficienza della P.A. e della governance multilivello passa anche da un rafforzamento delle modalità di intervento condivise, basate sul coinvolgimento dei territori e dei networks di attori strategici che su questo agiscono. Per tal motivo il documento preliminare sarà sottoposto ad un processo partecipativo per il tramite della piattaforma istituzionale PugliaPartecipa oltre che di incontri conoscitivi, di approfondimento e di discussione**,** coinvolgendo, da un lato le Strutture Regionali, le Agenzie Strategiche e le Società in house, dall'altro ascoltando i principali *stakeholders* del territorio e non, nonché i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni, le imprese e gli attori sociali, e i principali beneficiari della strategia quali, lo si ripete, i talenti, i pugliesi di ritorno, gli startuppers, i nomadi digitali, i *top scientists*, ecc.

Alla luce delle risultanze istruttorie si propone alla Giunta Regionale:

- di **approvare** il documento preliminare *#mareAsinistra* – "*Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", Allegato 1 al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo per l'avvio del processo di definizione della Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti;
- di **avviare** un percorso di consultazione pubblica del predetto documento al fine di acquisire ulteriori e più estesi contributi utili alla definizione del documento di Strategia definitivo;
- di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta regionale l'approvazione del documento finale #mareAsinistra-*"Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", integrato con gli esiti della consultazione pubblica, quali primi indirizzi di attuazione della Strategia stessa.;
- di **dare atto** che, parallelamente allo sviluppo del processo partecipativo, saranno implementate azioni già pianificate o in celere attuazione, quali progetti pilota della strategia stessa;
- di **dare atto** della necessità di istituire un presidio di Governance della Strategia per il raggiungimento degli obiettivi dettagliati nel documento preliminare, secondo le modalità previste dalla legge;
- di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta Regionale, anche a valle delle indicazioni espresse nel percorso di consultazione pubblica sopra richiamato, la definizione della forma giuridica più consona alle specifiche finalità della strategia per costituire una Alleanza per lo sviluppo della Strategia;
- di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta regionale la costituzione del Nucleo tecnico regionale;
- di **demandare** a successiva deliberazione l'approvazione del disegno di legge sull'attrazione e valorizzazione dei talenti.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato è:
❏ diretto
x **indiretto**
❏ neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera d) e k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento.
2. di **approvare** il documento preliminare *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", Allegato 1 al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo per l'avvio del processo di definizione della Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti.
3. di **avviare** un percorso di consultazione pubblica del documento preliminare *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", al fine di acquisire ulteriori e più estesi contributi utili alla definizione del documento di Strategia definitivo, attraverso il portale PugliaPartecipa oltre che di incontri conoscitivi, di approfondimento e di discussione coinvolgendo, da un lato le Strutture Regionali, le Agenzie Strategiche e le Società in house, dall'altro ascoltando i principali *stakeholders* del territorio e non, nonché i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni, le imprese e gli attori sociali, e i principali beneficiari della strategia quali i talenti, i pugliesi di ritorno, gli startuppers, i nomadi digitali, i *top scientists*, ecc.
4. di **demandare** alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del sopra richiamato percorso di consultazione pubblica che sarà attivato dal 20 agosto 2023 al 20 novembre 2023.
5. di **dare atto** che, parallelamente allo sviluppo del processo partecipativo, saranno implementate azioni già pianificate o in celere attuazione, quali progetti pilota della Strategia stessa.
6. di **dare atto** che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettagliati nel documento preliminare, secondo le modalità previste dalla legge, è necessario costituire un presidio della Governance attraverso una Alleanza per lo sviluppo della Strategia, un soggetto collettivo (che potrà assumere la forma giuridica di associazione/fondazione o evolvere nel tempo), finalizzato ad implementare le proposte strategiche illustrate in questo documento per attrarre investimenti e promuovere un fiorente ecosistema di innovazione nella regione, un luogo di incontro tra varie parti interessate, inclusi enti governativi, soggetti del Terzo Settore, Università, Centri di Ricerca esperti del settore, nomadi digitali, università, startup, imprese(siano esse startup, micro, piccole, medie o grandi imprese), pugliesi e/o localizzate in Puglia, investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, per collaborare assieme verso la crescita guidata dell'innovazione.
7. di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta regionale l'approvazione del documento finale *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", integrato con gli esiti della consultazione pubblica, quali primi indirizzi di attuazione della Strategia stessa.
8. di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta Regionale, anche a valle delle indicazioni espresse nel percorso di consultazione pubblica sopra richiamato, la definizione della forma giuridica più consona alle specifiche finalità della strategia per costituire una Alleanza per lo sviluppo della

Strategia, , cui attribuire i seguenti compiti:

a. redazione dell'Agenda strategica annuale finalizzata ad indirizzare e favorire le azioni per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti in Puglia;
b. osservatorio sui talenti, anche in collegamento con altri osservatori regionali già costituiti o comitati tecnici scientifici, finalizzato all'analisi dei fenomeni della mobilità e circolazione dei talenti, nonché alla semplificazione dei processi;
c. periodico aggiornamento della Strategia per adeguarla ai cambiamenti di contesto e ai nuovi fabbisogni di innovazione, sia pubblici che delle imprese;
d. supporto sulle politiche di promozione dell'attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti in Puglia;
e. individuazione di bandi Europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia;
f. sviluppo di un piano per la gestione di servizi avanzati.

9. di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta regionale la costituzione del Nucleo tecnico regionale.
10. di **demandare** al Nucleo tecnico regionale sopra richiamato le funzioni ascritte all'Alleanza per lo sviluppo della Strategia oltre ai seguenti compiti specifici:
    a. la progettazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio della Strategia;
    b. l'istituzione del soggetto collettivo, su mandato della Giunta Regionale;
    c. l'interfaccia tra Regione ed il soggetto collettivo, una volta costituito;
    d. il supporto tecnico al soggetto collettivo;
    e. le azioni e i servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le proprie agenzie strumentali e società in house;
    f. il raccordo della Strategia con i diversi ambiti e settori delle politiche regionali;
    g. l'interfaccia con le strutture regionali e gli enti strumentali responsabili a vario titolo della programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio delle stesse politiche;
    h. il coordinamento tra le varie iniziative di trasferimento tecnologico attivate nei settori altamente innovativi richiamati della Strategia Regionale di Specializzazione intelligente, quali la produzione sostenibile, la salute umana e ambientale, nonché le comunità digitali creative ed inclusive.
    i. tutti i compiti del soggetto collettivo fino a quando lo stesso non sarà operativo.
11. di **demandare** alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, in qualità di proponente del documento strategico preliminare più volte richiamato, il coordinamento della Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia e del costituendo Nucleo tecnico regionale.
12. di **demandare** al Responsabile della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale del Piano di Comunicazione dell'iniziativa, nonché la più ampia diffusione della presente deliberazione e dell'avvio del processo partecipativo sopra richiamato su stampa, audiovisivi e strumenti telematici.
13. di **demandare** a successiva deliberazione l'approvazione del disegno di legge sull'attrazione e valorizzazione dei talenti.
14. di **disporre** la notifica del presente provvedimento, a cura del Gabinetto del Presidente al management delle Agenzie regionali strategiche e delle Società in house, al Segretario Generale della Presidenza, ai Direttori dei Dipartimenti, alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi.
15. di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.
16. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria istruttrice
Daniela Manuela Di Dio

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

Il Capo di Gabinetto del Presidente
Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

Sottoscrizioni del soggetto politico proponente
L'Assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Delli Noci

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dall'Assessore allo Sviluppo economico, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento.
2. di **approvare** il documento preliminare *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", Allegato 1 al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo per l'avvio del processo di definizione della Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti.
3. di **avviare** un percorso di consultazione pubblica del documento preliminare *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", al fine di acquisire ulteriori e più estesi contributi utili alla definizione del documento di Strategia definitivo, attraverso il portale PugliaPartecipa oltre che di incontri conoscitivi, di approfondimento e di discussione, coinvolgendo, da un lato le Strutture Regionali, le Agenzie Strategiche e le Società in house, dall'altro ascoltando i principali *stakeholders* del territorio e non, nonché i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private, le associazioni, le imprese e gli attori sociali, e i principali beneficiari della strategia quali i talenti, i pugliesi di ritorno, gli startuppers, i nomadi digitali, i *top scientists*, ecc.
4. di **demandare** alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del sopra richiamato percorso di consultazione pubblica che sarà attivato dal 20 agosto 2023 al 20 novembre 2023.
5. di **dare atto** che, parallelamente allo sviluppo del processo partecipativo, saranno implementate azioni già pianificate o in celere attuazione, quali progetti pilota della Strategia stessa.
6. di **dare atto** che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettagliati nel documento preliminare, secondo le modalità previste dalla legge, è necessario costituire un presidio della Governance attraverso una Alleanza per lo sviluppo della Strategia, un soggetto collettivo (che potrà assumere la forma giuridica di associazione/fondazione o evolvere nel tempo), finalizzato ad implementare

le proposte strategiche illustrate in questo documento per attrarre investimenti e promuovere un fiorente ecosistema di innovazione nella regione, un luogo di incontro tra varie parti interessate, inclusi enti governativi, soggetti del Terzo Settore, Università, Centri di Ricerca esperti del settore, nomadi digitali, università, startup, imprese(siano esse startup, micro, piccole, medie o grandi imprese), pugliesi e/o localizzate in Puglia, investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, per collaborare assieme verso la crescita guidata dell'innovazione.

7. di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta regionale l'approvazione del documento finale *#mareAsinistra - "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*", integrato con gli esiti della consultazione pubblica, quali primi indirizzi di attuazione della Strategia stessa.
8. di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta Regionale, anche a valle delle indicazioni espresse nel percorso di consultazione pubblica sopra richiamato, la definizione della forma giuridica più consona alle specifiche finalità della strategia per costituire una Alleanza per lo sviluppo della Strategia, , cui attribuire i seguenti compiti:
    a. redazione dell'Agenda strategica annuale finalizzata ad indirizzare e favorire le azioni per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti in Puglia;
    b. osservatorio sui talenti, anche in collegamento con altri osservatori regionali già costituiti o comitati tecnici scientifici, finalizzato all'analisi dei fenomeni della mobilità e circolazione dei talenti, nonché alla semplificazione dei processi;
    c. periodico aggiornamento della Strategia per adeguarla ai cambiamenti di contesto e ai nuovi fabbisogni di innovazione, sia pubblici che delle imprese;
    d. supporto sulle politiche di promozione dell'attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti in Puglia;
    e. individuazione di bandi Europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia;
    f. sviluppo di un piano per la gestione di servizi avanzati.
9. di **demandare** a successiva deliberazione di Giunta regionale la costituzione del Nucleo tecnico regionale.
10. di **demandare** al Nucleo tecnico regionale sopra richiamato le funzioni ascritte all'Alleanza per lo sviluppo della Strategia oltre ai seguenti compiti specifici:
    a. la progettazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio della Strategia;
    b. l'istituzione del soggetto collettivo , su mandato della Giunta Regionale;
    c. l'interfaccia tra Regione ed il soggetto collettivo , una volta costituito;
    d. il supporto tecnico al soggetto collettivo;
    e. le azioni e i servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le proprie agenzie strumentali e società in house;
    f. il raccordo della Strategia con i diversi ambiti e settori delle politiche regionali;
    g. l'interfaccia con le strutture regionali e gli enti strumentali responsabili a vario titolo della programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio delle stesse politiche;
    h. il coordinamento tra le varie iniziative di trasferimento tecnologico attivate nei settori altamente innovativi richiamati della Strategia Regionale di Specializzazione intelligente, quali la produzione sostenibile, la salute umana e ambientale, nonché le comunità digitali creative ed inclusive.
    i. tutti i compiti del soggetto collettivo fino a quando lo stesso non sarà operativo.
11. di **demandare** alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, in qualità di proponente del documento strategico preliminare più volte richiamato, il coordinamento della Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia e del costituendo Nucleo tecnico regionale.
12. di **demandare** al Responsabile della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale del Piano di Comunicazione dell'iniziativa, nonché la più ampia diffusione della presente deliberazione e dell'avvio del processo partecipativo sopra richiamato su stampa, audiovisivi e strumenti telematici.
13. di **demandare** a successiva deliberazione l'approvazione del disegno di legge sull'attrazione e valorizzazione dei talenti.

14. di **disporre** la notifica del presente provvedimento, a cura del Gabinetto del Presidente al management delle Agenzie regionali strategiche e delle Società in house, al Segretario Generale della Presidenza, ai Direttori dei Dipartimenti, alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi.
15. di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.
16. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, lettera d) del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii..

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Gianna Elisa
Berlingerio
07.08.2023
12:39:43
GMT+01:00

#mareAsinistra

Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia

Documento preliminare

Dipartimento Sviluppo Economico

SOMMARIO

1. IL CONCEPT 4
2. ANALISI DI CONTESTO 7
3. I DESTINATARI DELLA STRATEGIA 11
4. LE LINEE DI INTERVENTO 12
4.1 PERSONE 12
4.1.1 Vision 12
4.1.2 Target 12
4.1.3 Obiettivi 12
4.1.4 Uno sguardo al presente 13
4.1.5 Uno sguardo al futuro 14
4.1.6 Proposte di sviluppo 19
4.2 IMPRESE 28
4.2.1 Vision 28
4.2.2 Target 28
4.2.3 Obiettivi 28
4.2.4 Uno sguardo al presente 28
4.2.5 Uno sguardo al futuro 30
4.2.6 Proposte di sviluppo 31
4.3 BRAND 34
4.3.1 Vision 34
4.3.2 Target 34
4.3.3 Obiettivi 34
4.3.4 Uno sguardo al presente 34
4.3.5 Uno sguardo al futuro 34
4.3.6 Proposte di sviluppo 36
4.4 NETWORKING 37
4.4.1 Vision 37
4.4.2 Target 37
4.4.3 Obiettivi 37
4.4.4 Uno sguardo al presente 38
4.4.5 Uno sguardo al futuro 39
4.4.6 Proposte di sviluppo 40
4.5 MANAGEMENT 42

4.5.1 Candidatura delle proposte facenti parte della strategia ... 43
4.5.2 Sistema di monitoraggio ... 43
4.5.3 Piano di comunicazione ... 44
4.5.4 I processi partecipativi ... 46
4.5.5 Proposte di sviluppo ... 47
5. LA GOVERNANCE DELLA STRATEGIA ... 48
5.1 ALLEANZA PER LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA ... 48
5.2 NUCLEO TECNICO REGIONALE ... 49
6. UNA STRATEGIA IN CAMMINO ... 50

1. IL CONCEPT

Obiettivi del documento e genesi della nuova strategia regionale

Ogni potenzialità umana ha bisogno di specifiche condizioni per potersi esprimere e il **talento** è un prodotto -- uno dei più dirompenti ed originali, dei più complessi e preziosi -- dell'ambiente in cui gemma.

In un simile contesto, la Puglia è a tutti gli effetti la madre di alcuni tra i talenti migliori: **persone** nate e cresciute in questa terra; poi affermatesi lontano da essa e, in alcuni casi, rientrate. In altri casi, rimaste fuori, ma sempre con una "*regional legacy*" in grado di irradiare intelligenza e creatività, bellezza e capacità.

Non solo. La Puglia, con le sue persone, è luogo di accoglienza, di produzione delle esperienze, di costruzione della conoscenza. Col suo capitale, umano e sociale, è invito alla sosta tanto quanto alla più duratura permanenza. La Regione si sostanzia per **risorse**, per **idee**, per **strumenti**.

Favorire l'attrazione di talenti, idee e capitali e collegare il territorio ad altri ecosistemi dell'innovazione è fondamentale per affermare la Regione Puglia come uno dei principali luoghi di sviluppo in Europa e nell'area mediterranea estesa, con un particolare sguardo verso il **Nord Africa**, i **Balcani** e il **Vicino Oriente**. Già si contano **esperienze pilota**, in particolare con l'Albania e il Montenegro, di costruzione congiunta di competenze attraverso l'*open innovation*; progetti che nella programmazione che si sta aprendo potranno essere scalati come dimensione al fine di assicurare a tutti i territori di riferimento la giusta forza intellettuale per perseguire uno sviluppo smart ma anche socialmente sostenibile.

A queste evidenze, del resto corroborate dall'incidenza di giovani sulla popolazione, dalla visita di grandi *brand* della moda, dai numeri crescenti registrati in materia di turismo, dal contributo che la regione dà al valore aggiunto nazionale dell'industria, dall'interessante tasso di natalità delle imprese e dal numero in costante aumento delle start up innovative, fa però da contraltare il dato relativo alla perdita progressiva di abitanti. Si tratta di poco più di ventimila persone ogni anno e il trend tenderà ad accentuarsi in ragione del calo delle nascite, del progressivo invecchiamento della popolazione e dell'emigrazione.

Eppure, il desiderio di rimanere, di tornare, di venire a vivere in Puglia è palpabile. Questo desiderio fa da controtendenza al progetto di migrazione che riorganizza, spesso dolorosamente, il mondo delle origini e lo obbliga al distacco.

Le politiche sinora messe in campo hanno permesso a chi opera nel settore dello sviluppo economico di girare il mondo, di ospitare visitatori, di incontrare possibili investitori, di dialogare con attori pubblici e privati, di rappresentare l'identità pugliese e le qualità specifiche del territorio. Quello che torna indietro da questa esperienza è un'immagine della Puglia che cambia, che evolve, che attira l'attenzione di target diversi da quelli tradizionali, che si schiude ai nomadi digitali, che richiama a sé energie locali esplose nel mondo, che attiva processi di valorizzazione del contesto, che si fa apprezzare per la qualità della vita e lo stile dell'accoglienza nel quotidiano.

Se è evidente che il fine ultimo delle politiche regionali di sviluppo è il **benessere delle persone che vivono, studiano e lavorano in Puglia**, lo è altrettanto il fatto che **gli investimenti produttivi sono guidati dalla quantità e dalla qualità delle persone presenti sul territorio**. Questo fattore pone le basi per l'emersione dei talenti del luogo, per il rientro di questi ultimi, ove essi siano partiti, o per l'attrazione di nuovi. Perché sono le donne e gli uomini, aggregati in comunità, a disegnare la dinamica del contesto e a farla evolvere ulteriormente, così come sono decisive le rispettive capacità collettive.

I valori sui quali puntare sono quelli di una nuova **mobilità sociale**: compito delle Istituzioni, dei privati e della società civile è quello di creare le condizioni perché il lavoro in Puglia non punti solo alla quantità, ma anche alla qualità della domanda. I lavoratori in Puglia devono sapere di poter contare su una giusta remunerazione, ovviamente in linea con il costo della vita, su possibilità di crescere professionalmente e umanamente su un metodo di selezione basato sul merito.

Sul tema la Puglia vanta significativi punti di forza su cui fare affidamento: il particolare fattore geomorfologico, che si compone di una posizione geografica al centro del mediterraneo, di una particolare ricchezza delle risorse naturali come sole e vento, della bellezza delle coste e dei paesaggi, della qualità del tessuto umano, dell'elevato livello accademico e scientifico. D'altro canto, le caratteristiche della **produzione artistica** pugliese meritano di essere ulteriormente valorizzate attraverso un processo circolare di scambio di idee e passioni supportato da misure *ad hoc* che rappresentino, per i multiformi talenti artistici, una imperdibile occasione di crescita. E l'urgenza di valorizzare lo stile di vita regionale, coniugandolo con l'attivazione sociale.

Si tratta allora di "unire questi punti" fra loro e migliorarne la conoscibilità all'esterno per convincere gli ultimi indecisi al passo. Quello della permanenza, dell'arrivo, del rientro, del trasferimento di persone, in grado di farsi leve esse stesse di un processo di trasformazione in metodo dell'attitudine e dell'inclinazione pugliese.

Per farlo, la Regione Puglia lancia allora una **strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti**, quale bussola per orientare l'attrazione dei talenti e rievoca l'immagine del suo mare: quello che hai alla tua sinistra, quando sei in viaggio per raggiungere la Puglia. Vuol farlo per attivare una narrazione dell'ecosistema pugliese -- un sistema naturale costituito proprio dall'insieme delle relazioni che connettono le persone fra loro, e queste ultime con l'ambiente fisico --, di una realtà regionale brulicante, in cui forze ed energie lavorano per produrre cambiamento.

La Strategia pugliese di attrazione e valorizzazione dei talenti parte allora dall'illustrazione del **portfolio di azioni** già in essere sul territorio pugliese, che hanno ricadute positive sull'attrazione dei talenti e che spesso ne orientano o riorientano gli obiettivi, e coltiva l'ambizione di una loro messa a sistema per arricchirsi di proposte e di nuove azioni ad opera di tutti i soggetti presenti sul territorio. Tali azioni, come riferito già esistenti, prevedranno una adeguata riserva a favore delle donne, che spesso risulta necessario attrarre nella modalità dell'attivazione, giacché preziose e già presenti sul territorio, benché non sempre intercettate e valorizzate.

Si vuol dunque una strategia coraggiosa e circolare, che parta dal territorio e vi ritorni, che valorizzi i "fattori *pull*" di quest'ultimo, che attivi percorsi virtuosi di interazione, che accompagni le trasformazioni su scala di prossimità tramite la pratica dell'ascolto attivo e mediante il prezioso apporto tanto degli enti locali quanto del Terzo Settore, poli ineludibili di sussidiarietà.

Uno dei temi più rilevanti che la strategia intende affrontare è quello dell'**alleanza tra i soggetti, pubblici e privati, che hanno a cuore l'attrattività del territorio verso le persone**. Per questo nella strategia propone l'istituzione di Ente, con forma giuridica da definire (ad esempio, una associazione o una fondazione pubblico-privata), all'interno della quale ciascuno faccia la sua parte. La Regione sarà tra i soci fondatori. Potranno poi aderire Amministrazioni pubbliche, imprese (siano esse *startup*s, micro, piccole, medie o grandi imprese), pugliesi e/o localizzate in Puglia, soggetti del Terzo Settore, Università, Centri di Ricerca. E potranno aderirvi persone fisiche: pugliesi che sono in Puglia o che si trovano nel

mondo. Si tratterà di "ambasciatori" della nostra terra, siano essi residenti, non più o non ancora. Ciascun soggetto aderente sarà quindi coinvolto; potrà portare esigenze, proposte, esperienze, risorse; potrà raccontare le azioni in corso, così come le intenzioni di attivazione per l'attrazione dei talenti. Anche a questo scopo il governo regionale promuoverà l'approvazione di una **legge regionale sull'attrazione dei talenti**, che individui finalità, strumenti e risorse ulteriori, che declini meccanismi di monitoraggio, di comunicazione e di revisione periodica.

La strategia, il cui obiettivo primario è quello di portare o riportare valore in Puglia, si compone di cinque ambiti di intervento, tre le **attività primarie**, le persone, le imprese, il brand **- e due *linee di supporto* -**il networking e il management**.**

Partiamo dunque dalle persone: per attirarle, attivarle o riattivarle, per restituirle ai luoghi pugliesi nella forma di una costellazione lampeggiante. Procediamo con le imprese, terreno fertile per la *talent attraction*; perché non c'è permanenza dove non c'è lavoro e non c'è presenza dove, pur essendoci occasioni, non viene favorito il *matching* tra competenze e opportunità di impiego o di investimento.

Operiamo poi sul **marchio Puglia**, sul segno identitario della nostra terra regionale, e offriamo supporto e reti. L'obiettivo ultimo è quello di rafforzamento della **comunità pugliese**: una comunità *cool*, che vive e lavora, godendo dello stile di vita pugliese, che riempie tutto il territorio, a sua volta composto da spazi e da fatti sociali; espressione, quindi, di materialità tanto quanto di dinamiche e pratiche immateriali, contaminate dalle relazioni e contaminanti il contesto.

2. ANALISI DI CONTESTO

La Puglia è una regione con un'economia moderna e diversificata, che punta ad un alto livello di innovazione incentrata su specializzazioni intelligenti.
Il Governo regionale pone al centro della sua azione gli strumenti della pianificazione strategica e della Programmazione -- a partire dalla predisposizione del Piano di Sviluppo Regionale 2020-2030, da realizzarsi attraverso modalità partecipative che coinvolgano i territori --, con l'obiettivo di fare della Puglia una regione del Mezzogiorno competitiva, coesa e sostenibile, e integra questo processo con le strategie e piani regionali di settore, quali la **Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile**, l'**Agenda di Genere**, la **Strategia Regionale per l'Idrogeno**, la **Strategia di digitalizzazione Regionale**, la **Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente 2030**, la strategia **Blue Vision 2030**, la **Strategia Digitale**, l'**Agenda per il lavoro Puglia-"Il futuro è un capolavoro"**, il piano strategico **Puglia365**, il **Programma delle Politiche Giovanili**, il **PiiiL Cultura in Puglia**, il programma "**Invest in Puglia**"**,** sol per citarne alcuni.
La visione che guida gli interventi della Giunta regionale è coerente con quanto espresso nel Programma del Presidente, deliberato nel 2020 a valle delle consultazioni elettorali amministrative. In esso sono state evidenziate 9 priorità politiche dell'azione regionale:

1. *Un patto per il clima e per l'economia verde e sostenibile*
2. *Più competitivi con la Puglia nel Mondo*
3. *Una regione dove nessuno resta indietro*
4. *Voglio andare a vivere in Puglia*
5. *Diritti al futuro partendo dalla conoscenza*
6. *Una meta culturale sempre in evoluzione*
7. *Puglia 4.0 pronti alla Sfida*
8. *Tutti per la salute, la salute per tutti*
9. *L'importante è partecipare, alla pari.*

Tale coerenza mostra e dimostra una **visione olistica**, in cui gli obiettivi di sviluppo sono parte integrante degli orientamenti politici e sono al centro dell'elaborazione delle politiche in materia di azione interna ed esterna in tutti i settori.

Diversi sono gli strumenti finanziari messi a sistema dall'Amministrazione regionale con risorse europee (FESR, FSE, Programmi Europei, Interreg, ecc.), nazionali e regionali, per attivare e per costruire un'economia evoluta, competitiva e sostenibile, in grado di creare a sua volta opportunità di crescita.

La Puglia è la prima regione in Europa per capacità di spesa dei fondi europei, trainata dalle misure messe in campo dall'Assessorato allo Sviluppo Economico, che sovrintende agli aiuti alle imprese e detta la linea in tema di prospettive di sviluppo del territorio.

Nel 2022 ha registrato un incremento del Pil doppio rispetto alla media italiana che passa da 67,078 miliardi del 2020 ai 71,533 del 2021. Si tratta di un aumento di ben 4,455 miliardi di euro, superiore in termini percentuali a quello del Mezzogiorno (+6,0%) e in linea con la crescita registrata a livello nazionale (+6,7%).

Il territorio regionale si colloca al primo posto nel Mezzogiorno e al quarto posto in Italia dopo Toscana, Veneto e Lombardia per l'occupazione, che nel terzo trimestre del 2022 è aumentata di 27mila unità

rispetto allo stesso trimestre del 2021, totalizzando 1,272 milioni di occupati rispetto a 1,245 milioni del periodo giugno-settembre dell'anno precedente (*dati Istat*). Pertanto, il tasso di occupazione è passato dal 45,5 % del 2018 al 49,6% del 2022.

La Puglia mostra anche un buon posizionamento in Europa rispetto alle regioni "sue pari" per quanto riguarda la **specializzazione** in settori ad alto potenziale, evidenziando un vantaggio relativo in termini di pervasitivà dell'innovazione dal lato del sistema produttivo (numero di PMI innovative, fatturato derivante da innovazioni, innovazioni di tipo strategico), sia della ricerca (pubblicazioni scientifiche e spese in ricerca e sviluppo).
La Regione crede in un **Sud quale motore del Paese**. Per questo ha sviluppato un programma di valorizzazione delle risorse locali, che l'ha portata a contare 90mila imprese femminili, circa 40mila giovanili, 21mila imprese avviate da stranieri, e circa 700 startup – il 4,75% del totale nazionale. Questo, del resto, è il ritratto pugliese, relativo all'anno 2022, secondo il report pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Emerge, pertanto, l'attenzione per l'innovazione; colpisce ancor più il grado di innovazione femminile, intervenuta particolarmente durante la crisi pandemica, così dimostrando un enorme, resiliente potenziale. Secondo i dati elaborati da InfoCamere per l'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere, nel settembre 2022 le startup innovative gestite da donne in Puglia erano 103 e rappresentavano il 5,15% del totale nazionale delle startup femminili (sono in tutto 2mila) e il 14,8% del totale delle startup innovative pugliesi. Rispetto allo stesso mese del 2019, anno precedente alla pandemia, le imprese femminili pugliesi sono dunque aumentate del 45,6% (in termini assoluti si tratta di 47 imprese in più). Una crescita che colloca la Puglia al quinto posto in Italia dopo Lombardia, Lazio, Campania e Toscana.

Una regione di "talenti" che mira a crescere coinvolgendo e ispirando ulteriormente; ascoltando il territorio anche attraverso percorsi di raccolta di bisogni e proposte dei giovani e delle giovani pugliesi (si pensi a "Puglia ti vorrei – Giovani Protagonisti", percorso avviato dalla Regione Puglia per innescare un grande dibattito pubblico per la definizione di un nuovo Programma delle Politiche Giovanili) comprendere i "fattori push", analizzare come le condizioni di vita dei giovani influiscano sulla loro capacità di acquisire, mantenere e sostenere un buono stato di salute e di benessere psicofisico (si consideri l'analisi IPRES – Osservatorio Giovanile), valutare altresì i livelli di performance e attrattività del territorio verso i giovani turisti (si veda la ricerca realizzata da IPSOS per conto di Pugliapromozione).

Una regione che promuove nuove modalità di lavoro partendo dai territori, ascoltando gli attori (si fa rimando, ad esempio, alle valutazioni sul tema effettuate dall'Associazione "South Working - Lavorare dal Sud") individuando gli elementi critici e abilitando un nuovo equilibrio tra vita personale e professionale agendo su tre direttrici:

- infrastruttura digitale: una connessione con alta velocità che garantisca la possibilità di lavorare in maniera efficiente e sicura;
- infrastruttura di mobilità: una connessione "continua" con aeroporti, ferrovie, complesso viario, per definire un modello di mobilità circolare che permetta alle persone di lavorare nel luogo più consono per un periodo breve/medio/lungo.
- infrastruttura sociale: predisporre un presidio di comunità, uno spazio di aggregazione sociale e partecipazione dal basso per il lavoro collaborativo e il dialogo intergenerazionale.

Una regione che identifica e ricalibra le priorità di intervento secondo le effettive esigenze, facendo germogliare il sentimento dell'appartenenza e contribuendo a creare un affresco di una Puglia sempre più

proiettata al futuro, terra che valorizza le risorse autoctone ma che, al contempo attiva percorsi virtuosi di circolarità e prosperità economica, diventa magnete di attrazione del talento.

Accanto a questi dati "positivi", ve ne sono altri meno. Secondo gli ultimi dati ISTAT, la Puglia perde ogni anno poco più di 20mila abitanti, un trend che andrà ad accentuarsi. Secondo alcune proiezioni, da qui al 2030 la Puglia perderà tra i 220mila e 240mila abitanti. mettendo in crisi un sistema che, oggi, è tarato sugli stessi numeri di un decennio fa.

A tale dato si affianca una forte mobilità passiva di cittadini, lavoratori, studenti, laureati. La migrazione contrasta anche con la presenza in Puglia di numerosi distretti tecnologici (meccatronico, aerospazio, per citarne alcuni), distretti produttivi, multinazionali, PMI che richiedono laureati, artisti, creativi, dottori di ricerca in numerosi settori strategici per la Puglia.

In aggiunta, secondo l'ultimo rapporto dello Svimez, nel Mezzogiorno appena il 35,3% delle madri con figli in età prescolare lavora rispetto al 64% del Centro-Nord, anche a causa della carenza di posti disponibili negli asili nido, degli elevati costi di accesso al servizio, della scarsa diffusione del tempo pieno nelle scuole dell'infanzia nel Sud. Tale dato emerge anche dalle ultime rilevazioni Eurosat sull'occupazione nel 2022: il tasso di occupazione femminile, pur crescendo anche al Sud, rimane in fondo alla classifica europea. In tale classifica la regione Puglia, e occupa il quart'ultimo piazzamento con il 35,4% delle donne occupate (33,8% nel 2021).
Pertanto, è divenuto improcrastinabile attivare una serie di misure finalizzate da un lato a contrastare il calo demografico e, dall'altro, a formare capitale umano altamente qualificato, fornire opportunità occupazionali per trattenere il capitale umano già formato in Regione, valorizzare i talenti femminili, attrarre capitale umano da fuori Regione, sostenere le idee più brillanti di coloro che vogliano investire il proprio talento nel territorio pugliese. Quindi è fondamentale attivare strumenti che rendano la Puglia più attrattiva per contrastare il calo demografico.

In tale contesto si colloca la *#mareAsinistra – "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia*" finalizzata ad attrarre i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale, che intende rafforzare l'evoluzione della condizione dei giovani della Regione Puglia, quali portatori di competenze, valori, energie e talento, coinvolgere gli *stakeholders* (tra cui le università, le istituzioni e i fondi di investimento) e attrarre nomadi digitali, *startuppers*, pugliesi di ritorno, nuovi investitori per ampliare le opportunità di sviluppo nei **settori altamente innovativi** richiamati nella Strategia Regionale di Specializzazione intelligente (S3), quali la produzione sostenibile (la meccanica avanzata, elettronica e automazione, il settore automobilistico e quelli aerospaziale e agroalimentare, il sistema domestico e il sistema moda), la salute umana e ambientale (l'industria della salute e del benessere, i sistemi energetici e ambientali), nonché le comunità digitali creative ed inclusive (le industrie culturali, creative e turistiche, i servizi avanzati).

La Strategia così elaborata si pone l'obiettivo di definire una vision unica, una strategia integrata condivisa regionale che, partendo dalle competenze ed esperienze acquisite negli anni nei vari temi della S3 da parte di tutti gli apparati amministrativi regionali, ascoltando il territorio, possa fungere da moltiplicatore di crescita e innovazione, per strutturare l'azione regionale con le seguenti finalità:

a. rafforzare l'evoluzione della condizione dei giovani della Regione Puglia, quali portatori di competenze, valori, energie e talento,

b. attrarre sul territorio talenti tecnologici e creativi internazionali, tra cui i nomadi digitali, pugliesi di ritorno, nuovi investitori;
c. coinvolgere gli stakeholders (tra cui le università, le istituzioni, le imprese e i fondi di investimento);
d. sostenere le attività di ricerca e innovazione degli attori regionali, con un focus sullo sviluppo di nuove competenze e soluzioni tecnologiche per i mercati nazionali ed internazionali;
e. ampliare le opportunità di sviluppo nei settori altamente innovativi richiamati nella s3, quali la produzione sostenibile (la meccanica avanzata, elettronica e automazione, il settore automobilistico e quelli aerospaziale e agroalimentare, il sistema domestico e il sistema moda), la salute umana e ambientale (l'industria della salute e del benessere, i sistemi energetici e ambientali), nonché le comunità digitali creative ed inclusive (le industrie culturali, creative e turistiche, i servizi avanzati, nonché prodotti e servizi nel settore digitale);
f. fare della Puglia territorio di accoglienza, luogo in cui permanere, vivere o semplicemente trascorrere una parte importante della propria esperienza lavorativa, umana, professionale.

La Puglia quale territorio di accoglienza, luogo in cui permanere, vivere o semplicemente trascorrere una parte importante della propria esperienza lavorativa, umana, professionale: la Strategia così formulata non si pone come ostacolo alla mobilità internazionale, invero mira a valorizzarla, divenendo ingrediente chiave per permettere al talento creativo di raggiungere la fase di pieno sviluppo.

La Strategia di attrazione dei talenti si pone altresì l'obiettivo di costituirsi quale lo strumento di indirizzo e di connessione, con orizzonte 2030, tra le programmazioni strategiche regionali a valere su diverse e più fonti di finanziamento come il PR FESR FSE+ 2021-2027, il Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027, il Programma Interreg Europe 2021-2027, il PNRR, per citarne alcuni. Proprio per questo richiede un intervento di sistema – articolato, multidisciplinare, coordinato --, teso ad orientare le direttrici dello sviluppo dei prossimi anni attraverso l'integrazione degli obiettivi illustrati nella Strategia con tutti i documenti di programmazione e le *policies* di intervento prioritarie.

3. I DESTINATARI DELLA STRATEGIA

Gli orizzonti e i destinatari della proposta strategica

La Strategia si rivolge direttamente ai talenti, per essi individuandosi gli studenti (18-35 anni), i lavoratori (occupati o in cerca di lavoro), i pugliesi di ritorno, i nomadi digitali, i *top scientists*, gli *ERC grant* che decidono di portare la sede di svolgimento della loro attività in una università pugliese La Regione intende infatti supportarli e mettere al centro i loro bisogni.

Trattandosi di persone che hanno acquisito, o stanno maturando, conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza negli ambiti della formazione, della ricerca, dell'innovazione, e sui verticali della Strategia S3 su appena delineati, si intende da un lato predisporre e attuare per essi misure specifiche; dall'altro, si prevede un attivo coinvolgimento di queste preziose risorse le quali, integrate con le loro idee e i loro bisogni all'interno della Strategia, lungi dall'essere mera forza lavoro, siano *prosumers*, contemporaneamente **destinatari** delle azioni messe in campo e **partecipatori** proattivi dei processi, dunque **cooperanti** nella creazione di nuove opportunità e nella sua narrazione sul territorio e fuori da esso.

Un simile circuito mostra sin dalla sua prima descrizione l'elevato potenziale della Strategia la quale vuol fungere da *booster* di processo: a partire dall'autonomo talento, già individualmente coltivato, e dalla sua intercettazione, l'istituzione regionale intende offrire concrete **azioni di accompagnamento**, **occasioni reali di abilitazione** (si pensi all'accoglienza, all'accesso ai servizi primari e di sostegno alla residenzialità, all'accesso ai servizi educativi e di fruizione dei servizi culturali, alle azioni di *reskilling* e *upskilling*) che da un lato rendano progressivamente attrattivo il territorio regionale e, dall'altro, identifichino questi protagonisti quali **produttori** e **divulgatori nel contesto della Strategia regionale**.

4. LE LINEE DI INTERVENTO

Obiettivi, azioni, strumenti

La strategia si sviluppa su

- ***3 Linee di intervento (attività primarie)***
  1. Persone
  2. Imprese
  3. Brand

- ***2 Linee di staff (linee di supporto)***
  1. Networking
  2. Management

Per ogni linea sono individuati:

a. gli **obiettivi** specifici;
b. la **cassetta degli attrezzi**, cioè le azioni in essere e le proposte di sviluppo, tanto quali nuove iniziative quanto come innovazione e *restyling* di iniziative già avviate in precedenti programmazioni;
c. le **misure di finanziamento attivabili;**
d. l'**orizzonte temporale** di sviluppo (breve, medio o lungo termine).

Come già riferito al par. 3, le misure illustrate in questo documento sono volte a promuovere, valorizzare, trattenere e attrarre i talenti, al fine di rendere la regione Puglia un luogo dinamico fondati sul talento. Gli obiettivi indicati sono in linea con le Strategie e le pianificazioni strategiche di settore.

4.1 PERSONE

4.1.1 Vision

Vivere in una regione che valorizza il territorio, le energie e i talenti creando le migliori condizioni per la scoperta ed il perfezionamento delle proprie attitudini, vivere esperienze culturali innovative, in cui è facile lavorare e muoversi in maniera soddisfacente e sostenibile. Un posto in cui essere felici.

4.1.2 Target

Studenti, lavoratori (occupati o in cerca di lavoro), pugliesi di ritorno, nomadi digitali, ricercatori scientifici, *top scientists*.

4.1.3 Obiettivi

- offrire una residenzialità di alta qualità, ponendo attenzione verso nuovi stili di vita (azioni **A-#LiveInPuglia**);

- conservare i talenti regionali diminuendo il tasso di esodo di studenti e i lavoratori pugliesi e aumentare il tasso di immigrazione di risorse umane qualificate provenienti da fuori regione (azioni **B-#TalentPuglia**);
- diventare una terra attrattiva per i nomadi digitali (azioni **C-#MoveToPuglia**).

4.1.4 Uno sguardo al presente

Target studenti

- **Il Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché:** è rivolto a diplomati o laureati triennali/diplomati accademici di I livello che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che risultino iscritti ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma accademico di I o II livello di un'Università, ITS o Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatorio) con sede in Puglia, indipendentemente dall'anno di corso.
- **Garanzia Giovani Fase 2**: azioni di accoglienza, presa in carico ed orientamento rivolte ai giovani pugliesi di età compresa fra i 15 e i 29 anni iscritti al programma, che vengono contattati per le azioni preliminari alle misure di politiche attive per il lavoro e di formazione professionale, quali colloquio individuale, profiling e consulenza orientativa.
- **Pass Laureati:** azione di sostegno a favore dei giovani laureati pugliesi che vogliano frequentare un Master *post lauream*, in Italia o all'estero, finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.
- **Galattica - Rete Giovani Puglia:** iniziativa diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Target lavoratori e candidati al lavoro

- **REFIN (Research for innovation)**: l'iniziativa regionale promuove la ricerca e potenzia l'istruzione universitaria per favorire lo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito dell'innovazione.
- **RIPARTI:** l'iniziativa regionale finanzia assegni di ricerca professionalizzanti per nuovi ricercatori e il loro inserimento nel sistema produttivo regionale per rispondere ai fabbisogni di innovazione delle imprese.
- **FIR (FutureInResearch):** l'intervento favorisce il ricambio generazionale all'interno delle cinque università pugliesi, attraverso l'assunzione di ricercatori per tre anni. L'intervento, oggi chiuso, ha introdotto un nuovo approccio sperimentale alla ricerca e innovazione, valorizzando l'eccellenza della ricerca scientifica pugliese e ponendo le basi per la creazione di nuova massa critica all'interno delle università.
- **Punti Cardinali:** punti di orientamento per la formazione e il lavoro, tesi ad incentivare la creazione di una "**comunità orientativa educante**" dalla forte responsabilità sociale che attui percorsi orientativi di qualità, i quali investano l'intero arco di vita dei cittadini (lifelong learning).

Target contesto

- **Luoghi Comuni:** una misura che sostiene iniziative di recupero dei luoghi sottoutilizzati con progetti di innovazione sociale rivolti al territorio e alle comunità. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni del terzo settore con sede in Puglia composti in maggioranza da giovani fino a 35 anni.
- **Rete di servizi di facilitazione digitale:** una rete di 231 punti di accesso fisici, sia fissi che itineranti, da attivare su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di raggiungere 183.000 pugliesi compresi nella fascia di età 18/75 per rafforzare le competenze digitali e supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del *digital divide*.
- ***Community Library*** ("Biblioteca di Comunità"): con la misura si intende costruire in maniera partecipata un modello evoluto di biblioteca in grado di offrire servizi innovativi per la promozione della lettura e della cultura, adottando strumenti tecnologici e risorse, quali catalizzatori culturali all'interno di ogni specifica realtà territoriale.
- **Piano di Innovazione *Family Friendly* nelle PMI:** la misura favorisce l'adozione, nelle piccole e medie imprese pugliesi, di modelli di organizzazione improntati alla destandardizzazione degli orari o delle modalità di lavoro, sostenendole nei costi per la redazione e l'implementazione di un "Piano di Innovazione *Family friendly*" a beneficio di lavoratori e lavoratrici, dunque alla creazione di un territorio amico della famiglia.
- **Servizio civile regionale:** la misura, replicando l'occasione nazionale, si rivolge alle giovani e ai giovani tra i 18 e i 28 anni, cui offre l'opportunità di dedicare un anno della propria vita a progetti di solidarietà sociale e tutela del bene comune, realizzati con enti, pubblici o no profit, accreditati nell'Albo unico del Servizio Civile Universale.
- ***She Tomorrow Roadshow*. Le *Leaders* del futuro**: l'iniziativa intende potenziare la proposta di nuove progettualità basate sulla logica del "*women empowerment*" e prevede una rassegna di 6 incontri itineranti in Puglia nelle 6 province Pugliesi: Bari, Foggia, Brindisi, BAT, Taranto, Lecce, con protagoniste dell'impresa d'innovazione e professioniste di successo, di livello nazionale che regionale.
- **Puglia Women Code:** bootcamp sul coding riservato al genere femminile.
- **Residenze artistiche:** la Regione Puglia ha promosso lo sviluppo e il consolidamento di cinque Residenze Artistiche nei Territori e di un Centro di Residenza regionale, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano.

4.1.5 Uno sguardo al futuro

La Regione, raccordandosi con le Università, gli Istituti Tecnici Superiori, gli Enti di ricerca, i Distretti e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, promuove e sostiene la scoperta, creazione e valorizzazione, la mobilità in entrata, la permanenza e l'attrazione dei talenti ad elevata specializzazione per lo sviluppo di alte competenze nel campo della ricerca e dell'innovazione nel territorio regionale, attraverso attività di livello nazionale ed internazionale, negli ambiti della Strategia Regionale di specializzazione intelligente (S3) e dell'internazionalizzazione dell'offerta accademica, intervenendo su differenti macro ambiti di azione:

A. #LiveInPuglia: terra *cool*, *smart*, *social*

- promuove azioni finalizzate a rendere la Puglia un territorio amico delle famiglie, accogliente ed attrattivo, perché attento ai bisogni delle famiglie con figli minori e con servizi dedicati che favoriscano il benessere di tutti i suoi componenti e il benestare in Puglia;
- promuove azioni volte al miglioramento della disponibilità e della qualità delle infrastrutture, da quelle di base (strade, ferrovie, energia, telefonia mobile, internet) ai trasporti pubblici di qualità e all'accesso alla banda larga e ai servizi digitali avanzati, nonché misure per rispondere ai bisogni socioeducativi e ai corretti stili di vita emergenti, sia in termini di conciliazione, sia in termini di rafforzamento dell'offerta educativa, ricreativa, culturale, motoria e sportiva;
- attiva percorsi di promozione, produzione e protezione della salute attraverso la l'incentivazione di una produzione e un consumo sostenibile e responsabile in Puglia e a misure di valorizzazione dello stile di vita pugliese con quelle di protezione e di attivazione sociale;
- promuove l'adozione di opportune politiche di agevolazione all'insediamento (Voucher da utilizzare per alloggio), anche riqualificando zone periferiche, che affrontino tra gli altri il problema dell'accessibilità delle aree più interne e appenniniche e che ne migliorino l'attrattività, in termini di opportunità di studio e occupazione, attraverso opportuni investimenti nelle dotazioni infrastrutturali, dei servizi pubblici, di connettività, di assistenza e mobilità;
- promuove, in collaborazione con i Comuni, l'attivazione di una piattaforma di "alloggi disponibili", quale luogo di incontro tra domanda e offerta e vero e proprio atlante di disponibilità; promuove politiche di agevolazione per la mobilità con l'attivazione Voucher da utilizzare per i servizi di trasporto;
- promuove la creazione di Zone Economiche Giovanili, contributi, agevolazioni, collaborazioni e misure per favorire lo studio, la formazione, la cultura e l'imprenditoria giovanile;
- attiva e promuove servizi innovativi per la promozione della lettura e della cultura, adottando strumenti tecnologici e risorse come catalizzatori culturali all'interno di ogni specifica realtà territoriale;
- promuove lo sviluppo di *policies* d'innovazione che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo in un quadro economico globale;
- promuove l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo e il monitoraggio delle linee di intervento definite dall'Agenda di Genere regionale, sviluppate su differenti schede di intervento, quali:
    a. migliorare le condizioni di vita delle donne e promuovere la partecipazione attiva;
    b. *empowerment* femminile nei settori strategici istruzione-formazione-lavoro;
    c. favorire la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo sostenibile e all'innovazione;
    d. migliorare le condizioni del lavoro delle donne;
- sviluppare azioni trasversali per la rimozione degli stereotipi di genere e il miglioramento dell'azione amministrativa; promuove iniziative volte al rafforzamento delle competenze

nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia, alla primaria e alla secondaria, attraverso azioni mirate a sostenere le scuole, i docenti e le studentesse e gli studenti, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, dell'inclusione e dell'orientamento scolastico e lavorativo;

- sostiene i servizi di accoglienza offerti ai talenti e ai loro familiari per l'accesso ai servizi primari del territorio per l'accesso ai sistemi educativi, formativi e per il lavoro, per la fruizione dell'offerta culturale, per la partecipazione all'associazionismo regionale e alle attività del terzo settore, nonché per la fruizione di servizi per accrescere la conoscenza della lingua italiana a favore di talenti ad elevata specializzazione anche in collaborazione con l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (ADISU);
- promuove l'istituzione sul territorio di scuole che offrano una educazione internazionale, anche di impostazione steineriana, agli alunni dalla scuola dell'infanzia sino al termine della secondaria di secondo grado;
- promuove un sistema di offerta dei servizi educativi per l'infanzia (0-6) con misure volte all'incremento del tempo scuola con i servizi connessi (tempo pieno, servizio mensa, attività scolastiche integrative e servizi di trasporto) e l'integrazione dell'offerta scolastica con l'offerta extrascolastica nei servizi socioeducativi e nei servizi culturali a fini didattici;
- promuove misure a favore del miglioramento dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture urbane da parte di persone con disabilità,
- promuove e valorizza misure in tema di "invecchiamento attivo", attraverso lo sviluppo di programmi di educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione ai programmi di prevenzione alle cronicità, nonché attività di comunicazione e sensibilizzazione sul tema;
- promuove lo sviluppo della cittadinanza attiva, il welfare di comunità, misure di integrazione e formazione sia per acquisire competenze tecniche sul settore e le attività del progetto (*hard skills*) che competenze trasversali e di cittadinanza (*soft skills*), sviluppando capacità nel *problem solving*;
- promuove iniziative volte allo sviluppo del welfare di comunità per sostenere e consolidare forme di collaborazione tra le reti locali, orientate alla tutela dei beni comuni;
- promuove misure di "adozione di prossimità", quale telaio di accoglienza e supporto dei talenti e/o delle famiglie di questi. Lo strumento, che coinvolgerebbe persone di ogni età e gruppi familiari o associativi, anche informali, consentirebbe di moderare gli effetti dall'assenza di una rete familiare nel territorio; sostiene iniziative di recupero di luoghi sottoutilizzati con progetti di innovazione sociale rivolti al territorio e alla comunità;
- promuove la diffusione di Hub di innovazione sociale che favoriscano da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per l'innovazione sociale dei territori e, dall'altro, il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale;
- promuove il *lifelong learning* per la qualità della vita e il benessere sociale.

B. #TalentPuglia: territorio di competenza e talenti

- promuove misure volte alla riduzione drastica delle tasse universitarie;

- sostiene gli studenti, diplomati o laureati triennali/diplomati accademici di I livello, che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che risultino iscritti ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma accademico di I o II livello di un'Università, ITS o Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatorio) con sede in Puglia, indipendentemente dall'anno di corso;
- promuove l'arte e la creatività;
- promuove forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati per l'attivazione di corsi intensivi modulari per la formazione di figure sperimentali di *workers*/applicati nei settori strategici per la Puglia (tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda, servizi digitali, meccanica, produzione e manutenzione di macchine, auto motive, impiantistica, logistica e trasporti, tipografia, agricoltura e manutenzione del verde, edilizia, salute e benessere, economia del mare, turismo e cultura);
- sostiene giovani laureati che vogliano frequentare un Master *post lauream* in Puglia, in Italia o all'estero, finanziandoli totalmente o parzialmente con voucher formativi. Sono due le azioni da attivare:
    a. Pass Laureati **andata&ritorno**: la Regione Puglia sostiene i giovani laureati pugliesi che vogliano frequentare un Master *post lauream* in Italia o all'estero finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.
    L'obiettivo è formare competenze da ricollocare nel territorio;
    b. Pass Laureati **incoming**: la Regione Puglia sostiene i giovani laureati provenienti da altre Regioni che vogliono frequentare un Master *post lauream* in Puglia finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.

  L'azione ripropone la misura PassLaureati, con modifiche volte a valorizzare il finanziamento concesso e a contrattualizzare, dunque a far rimanere sul territorio, il talento formato. Al termine del periodo formativo, grazie alla collaborazione di ARPAL, viene proposta allo studente un'**offerta di lavoro** coerente con il profilo formativo finanziato. Se lo studente accetta tale proposta (o comunque firma un differente contratto sul territorio regionale), e rimane in Puglia per un periodo pari a 5 anni, il finanziamento concesso si considera a fondo perduto e non deve essere restituito. Qualora lo studente non accetti l'offerta di lavoro formulata da ARPAL e lasci il territorio regionale prima dei 5 anni dalla fine del percorso formativo, il finanziamento si trasforma in un prestito che l'interessato restituisce rateizzato in 10 anni;
- promuove attività di alta formazione attraverso corsi brevi, *Summer* e *Winter School*s, corsi e laboratori di formazione per giovani laureandi, laureati e dottorandi, con particolare attenzione alle aree di specializzazione territoriale della Puglia e alle nuove competenze digitali per il lavoro da remoto;
- promuove e sostiene, anche in sinergia e complementarità con interventi messi a sistema dalle Università del territorio, azioni di orientamento, sensibilizzazione, formazione nel campo sicurezza e nella resilienza delle infrastrutture critiche, nella mobilità sostenibile, nell'*upskilling* e nel *reskilling* per materie STEM e nei settori della S3, con particolare attenzione all'acquisizione di giovani talenti femminili in campo ICT, e, più in generale, di superamento del *gender gap* nel settore STEM;

- sostiene assegni, contratti e dottorati di ricerca, servizi che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale;
- sostiene le università e gli istituti per l'alta formazione perica, musicale e coreutica (AFAM) nella programmazione di percorsi di studio volti al riconoscimento di titoli universitari riconosciuti a livello internazionale, nonché alla partecipazione alle alleanze europee universitarie (europeanunialliance.eu);
- promuove azioni di supporto all'internazionalizzazione delle università, anche mediante sedi all'estero, per attività di formazione e orientamento;
- sostiene il *reskilling* dei lavoratori dei tavoli di crisi aperti;
- sostiene la realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione, l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze digitali destinato ai beneficiari del Programma per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL);
- sostiene l'assunzione di *top scientists* nelle Università pugliesi nei settori: biomedicina, intelligenza artificiale, energia, idrogeno, aerospazio, psicologia, filosofia, materiali innovativi, ecc. La Regione si impegna a garantire le risorse per il costo di assunzione del professore a tempo determinato, nonché fondi di ricerca;
- attiva strumenti per l'attrazione di vincitori di grant europei che decidono di portare la sedi di svolgimento delle loro attività in una università pugliese;
- attiva misure di incentivazione alle assunzioni di talenti (sgravio IRPEF) anche in coerenza con altre linee di programmazione regionale e in sinergia con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese;
- sostiene le Università e gli istituti per l'alta formazione (già presenti in Puglia e che vi si intendano insediare) in attività di marketing territoriale e orientamento in Italia e all'estero per promuovere la scelta della Puglia come luogo di opportunità di alta formazione e specializzazione innovativa in linea con le sfide globali e gli SDGS;
- dedica particolare attenzione ai contesti degradati/neet/periferie, portando proprio lì scuole pop up d'eccellenza sulle nuove competenze digitali e prevedendo dei percorsi di accompagnamento per l'integrazione dei ragazzi nel mondo del lavoro digitale;

- favorisce misure di collaborazione tra:
  a) gli Istituti Tecnici Superiori, le Università ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa in ottica anche multi regionale;
  b) enti di formazione accreditati e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e l'innovazione, gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine della creazione e valorizzazione di talenti.

  anche mediante servizi mirati di accompagnamento al lavoro e di sostegno all'apertura internazionale dell'offerta da parte del sistema degli enti accreditati per la formazione professionale, nonché mediante la partecipazione a iniziative previste da programmi europei quali Erasmus+;

  attiva misure di agevolazione finalizzate alle assunzioni da parte di imprese nazionali ed internazionali di talenti residenti in Puglia con particolare focus sui lavori altamente qualificati da remoto;
- attiva misure di scouting e valorizzazione dei talenti femminili secondo gli obiettivi e le progettualità previste dalla Agenda di genere della Regione Puglia ma anche con misure innovative attivate di concerto con imprese e associazioni.

C. #MoveToPuglia: terra attrattiva per i nomadi digitali

- promuove la definizione di *policies* per lo sviluppo di competenze, agevolazioni ed occasioni di lavoro digitali da remoto dalla Puglia, a partire da una preliminare analisi della domanda di mercato, che preveda un match con imprese nazionali ed internazionali alla ricerca di talenti ed impegnate nello scouting di competenze digitali in settori strategici per le nuove sfide globali, anche in collaborazione con iniziative già esistenti;
- promuove servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione e alla promozione di azioni di animazione territoriale all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile;
- promuove l'organizzazione di residenze per talenti e nomadi digitali da suddividere per aree di specializzazione, anche con l'obiettivo di riflettere e proporre soluzioni innovative alle sfide regionali;
- mette in campo incentivi ed azioni di sostegno per l'organizzazione di attività esperienziali volte a creare connessioni di networking tra il nomade digitale / residente temporaneo e la comunità locale, corsi esperienziali di lingua e cultura locale, attività rigenerative volte al miglioramento della produttività lavorativa attraverso la condivisione della filosofia #weareinpuglia;
- promuove l'adozione di strumenti attuativi che incentivino la diffusione e la messa a disposizione di spazi di *coworking* nonché di ricettività smart (con particolare attenzione alla valorizzazione delle aree periferiche) ed il supporto alle spese per il loro utilizzo da parte dei talenti ad elevata specializzazione;
- incentiva il telelavoro e di altri strumenti per la flessibilità del lavoro, al fine di minimizzare la criticità costituita dalla scarsa accessibilità di alcune aree interne della regione, in cui a redditi tendenzialmente più bassi si accompagna una minore attrattività.

4.1.6 Proposte di sviluppo

Di seguito le nuove iniziative:

Tabella 1 Proposte di sviluppo - nuove iniziative - linea PERSONE

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
A	#LiveInPuglia	A1	Politiche di agevolazione per la mobilità: *Voucher* da utilizzare per i servizi di trasporto	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione Dipartimento mobilità		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A2	Politiche di agevolazione all'insediamento: *Voucher* da utilizzare	Dipartimento Ambiente,		*Da definire*

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
			per alloggio, anche riqualificando zone periferiche	Paesaggio e qualità urbana Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		
A	# LiveInPuglia	A3	Progettazione e realizzazione di Piattaforma AlloggiPuglia, luogo di incontro tra domanda e offerta di strutture finalizzate al target.	Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Comuni della Regione		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A4	Creazione di Zone Economiche Giovanili, contributi, agevolazioni, collaborazioni e misure per favorire lo studio, la formazione, la cultura e l'imprenditoria giovanile	Dipartimento Sviluppo Economico		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A5	Istituzione sul territorio di scuole che offrano una educazione internazionale agli alunni dalla scuola dell'infanzia sino al termine della secondaria di secondo grado anche di impostazione steineriana	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A6	Introduzione di agevolazioni a favore delle imprese che mettano a servizio dei propri dipendenti servizi e benefit rivolti alla famiglia: asili nido, estensione dei periodi di paternità, programmi di mantenimento del ruolo e reskilling per donne rientrate dalla	Dipartimento Welfare		*Da definire*

Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia – Documento preliminare

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
			maternità, congedo mestruale.			
A	# LiveInPuglia	A7	Introduzione di un mentoring program per studenti, lavoratori e candidati al lavoro: percorso one-to-one tra una persona esperta, il mentor, ed un'altra, il mentee, nel quale quest'ultimo, grazie alla guida, ai consigli e ai punti di vista del suo mentore, intraprende un percorso di crescita sia professionale che personale.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A8	*Reskilling* docenti: formazione su digitalizzazione, inclusione, sostenibilità e sviluppo progettuale per diminuire lo *skill mismatch* e renderli in grado di supportare lo sviluppo dei cittadini attivi del futuro.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A9	Introduzione nelle scuole primarie di un programma didattico esperienziali di educazione civica incentrato su 3 pilastri: inclusione e superamento degli stereotipi di genere, sostenibilità ambientale, uso della tecnologia e digitale.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A10	Introduzione nelle scuole secondarie di un programma didattico esperienziali di educazione economico-imprenditoriale, alfabetizzazione finanziaria e orientamento, che includa formazione frontale, competizioni,	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
			confronti con professionisti e imprenditori			
A	# LiveInPuglia	A11	Sviluppo del progetto Wifi Italia, WiFi Italia" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l'App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.	Dipartimento sviluppo economico		*Da definire*
A	# LiveInPuglia	A12	"Adozione di prossimità" quale telaio di accoglienza e supporto dei talenti e/o delle famiglie di questi.	Dipartimento Welfare		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B1	Riduzione drastica delle tasse universitarie	Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione ADISU		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B2	Sgravio fiscale (IRPEF)	Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture		*Da definire*

Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia – Documento preliminare

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
B	#TalentPuglia	B3	Agevolazioni per le assunzioni da parte di imprese nazionali ed internazionali di talenti residenti in Puglia con particolare focus sui lavori altamente qualificati da remoto.	Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture Dipartimento Sviluppo Economico		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B4	Pass Laureati andata&ritorno: la Regione Puglia sostiene i giovani laureati pugliesi che vogliano frequentare un Master *post lauream* in Italia o all'estero finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi. L'obiettivo è formare competenze da ricollocare nel territorio con posizione di lavoro (si fa rimando alla descrizione)	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B5	Pass Laureati incoming: la Regione Puglia sostiene i giovani laureati provenienti da altre Regioni che vogliano frequentare un Master *post lauream* in Puglia finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi. L'obiettivo è formare competenze da ricollocare nel territorio con posizione di lavoro (si fa rimando alla descrizione).	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
B	#TalentPuglia	B6	Assunzione di 20 *top scientists* nelle Università pugliesi nei settori: biomedicina, intelligenza artificiale, energia, idrogeno, aerospazio, psicologia, filosofia, materiali innovativi ecc.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B7	*Reskilling* dei lavoratori dei tavoli di crisi aperti (5000 circa). Corso su competenze digitali	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione ARPAL		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B8	Lavora Futuro: workshop formativi e pratici che offrano esperienze coinvolgenti per studenti, neet e lavoratori, con professionisti esperti per conoscere e imparare i concetti base delle professioni più richieste in un ambiente interattivo.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
B	#TalentPuglia	B9	Summer/Winterland: attività di alta formazione attraverso corsi brevi, *Summer* e *Winter School*s, corsi e laboratori di formazione per giovani laureandi, laureati e dottorandi, con particolare attenzione alle aree di specializzazione territoriale della Puglia e alle nuove competenze digitali per il lavoro da remoto	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		*Da definire*
C	#MoveToPuglia	C1	Promuove l'ideazione e lo sviluppo di un festival esperienziale #WeAreInPuglia per nomadi digitali, con contestuale *academy* per il lavoro da	Puglia Promozione		*Da definire*

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
			remoto e un nuovo *work and life balance* #WeAreInPuglia			
C	#MoveToPuglia	C2	Co-living Puglia: promozione della nascita di co-living per nomadi digitali che possano vivere per alcuni periodi (estivi e non), lavorando in spazi con internet ad alta velocità e scambio di idee aprendo questi luoghi ai cittadini, in particolare giovani studenti e lavoratori, per permettere la contaminazione.	Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture Dipartimento Sviluppo Economico Dipartimento Ambiente		*Da definire*

Azioni già attivate o programmate:

Tabella 2 Proposte di sviluppo -iniziative già attivate o programmate - linea PERSONE

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
A	#LiveInPuglia	A13	Attivazione di percorsi di promozione, produzione e protezione della salute attraverso la l'incentivazione di una produzione e un consumo sostenibile e responsabile in Puglia e a misure di valorizzazione dello stile di vita pugliese con quelle di protezione e di attivazione sociale	Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio Puglia Promozione Teatro Pubblico Pugliese	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A14	PugliaFamilyFriendly	Dipartimento Welfare	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A15	Hub di innovazione sociale	Dipartimento Welfare	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A16	Puglia Capitale Sociale 3.0	Dipartimento Welfare	Già finanziati	Medio/lungo termine

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
A	#LiveInPuglia	A17	Community library	Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A18	Punti Cardinali	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A19	PugliaScuola+	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A20	Futuro Donna	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A21	Buoni per servizi educativi	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione Dipartimento Welfare	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A22	Garanzia Giovani	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione ARPAL	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A23	Punti di facilitazione digitale	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A24	Servizio civile regionale	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A25	Luoghi comuni	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A26	Progetti di ricerca, sportelli di ascolto, equipe di specialisti, campagne di sensibilizzazione, potenziamento di servizi e di interventi per favorire il benessere psicologico degli studenti.	MUR	Già finanziati	Medio/lungo termine
A	#LiveInPuglia	A27	GOL Formazione Digitale	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine

Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia – Documento preliminare

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
B	#TalentPuglia	B10	Premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B11	Potenziamento offerta di ricerca/Alta Formazione Post Laurea (Patti territoriali)	CURC	Fondi MUR	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B12	Sviluppo di competenze per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche e della mobilità sostenibile (Patti territoriali)	CURC	Fondi MUR	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B13	Piattaforma di e-learning del Sistema Universitario Pugliese (Patti territoriali)	CURC	Fondi MUR	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B14	Upskillink e Reskilling per materie STEM e settori della S3 (Patti territoriali)	CURC	Fondi MUR	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B15	Finanziare assegni di ricerca professionalizzanti per nuovi ricercatori e il loro inserimento nel sistema produttivo regionale per rispondere ai fabbisogni di innovazione delle imprese.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B16	Favorire il ricambio generazionale all'interno delle cinque università pugliesi (RIPARTI)	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B17	PugliaScuola+	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B18	Galattica - Rete Giovani Puglia 2.0 – usare la rete anche per iniziative di attrazione talenti	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
B	#TalentPuglia	B19	Borse di studio universitarie	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione ADISU	Già finanziati	Medio/lungo termine

4.2 IMPRESE

4.2.1 Vision

Una regione capace di attrarre e mantenere sul territorio investimenti in grado di creare occupazione qualificata e innovazione, promuovendo la sostenibilità e l'integrazione delle filiere regionali.

4.2.2 Target

Startup di tutto il mondo.

4.2.3 Obiettivi

- creazione di una comunità pulsante di *startuppers*, servizi alle *startup*, fondi di investimento, incubatori, tessuto umano legato a questo tipo di attività che sia attrattivo nei confronti degli aspiranti imprenditori di tutto il mondo (azioni **D-#Supporto**);
- sviluppare e migliorare le capacità di ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate (azioni **D-#Supporto**);
- rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese e la creazione di posti di lavoro anche mediante investimenti produttivi (azioni **D-#Supporto**);
- sviluppare competenze e interazioni su scala internazionale. (azioni **E-#Progettazione**).

4.2.4 Uno sguardo al presente

- **Estrazione dei talenti**: finanziamento per percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione per team informali di almeno tre persone. Sostegno agli aspiranti imprenditori innovativi nell'ambito delle aree indicate nella Strategia regionale per la specializzazione intelligente.
- **Factories**: nell'ambito della più ampia misura di "Estrazione dei Talenti", l'iniziativa ha selezionato 25 "fabbriche regionali". Si tratta di partenariati pubblico-privati, che riuniscono investitori e incubatori privati con università e istituti di formazione, nonché cluster aziendali e tecnologici, per fornire tutoraggio e supporto allo sviluppo del business ai team di potenziali imprenditori, selezionato attraverso l'iniziativa di estrazione di talenti;
- **NIDI**: un fondo che eroga un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile per le iniziative proposte da microimprese di nuova costituzione. Il fondo è sostenuto dall'Unione Europea attraverso il Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020.
- **TECNONIDI**: un fondo che sostiene le imprese di piccola dimensione che intendono avviare o sviluppare piani di investimento in ambito tecnologico nelle seguenti aree di innovazione: manifattura sostenibile; salute dell'uomo e dell'ambiente; comunità digitali, creative e inclusive.
- **Contratti di Programma**: iniziativa rivolta ad imprese di grande dimensione e a piccole e/o medie imprese in associate alla grande impresa proponente che intendano realizzare un investimento di tipo integrato nel territorio della Regione Puglia.

- **Percorsi d'impresa**: il programma pubblico di accompagnamento all'imprenditorialità rivolto a tutte le giovani e tutti i giovani pugliesi, promosso da ARTI e Regione Puglia.
- **Piani Formativi Aziendali (PFA):** contributi finanziari alle imprese per sostenere lo sviluppo delle competenze e l'aggiornamento professionale delle lavoratrici, dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi.
- **StartCup Puglia**: organizzata da ARTI sin dal 2008, la gara ha l'obiettivo di contribuire allo sviluppo regionale di una nuova cultura imprenditoriale basata sull'innovazione, promuovere la nascita sul territorio di imprese innovative e favorire la crescita economica del sistema produttivo regionale.
- **Innovation Hub**, creando ambienti più congeniali al supporto di start-up innovative. Oltre a due incubatori certificati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, quali** Impact Hub (Bari) e QCUBE (Lecce), si annovera "l'Innovation Lab" di Exprivia S.p.A. e "MecDigito" (il Polo tecnologico per la Meccatronica), promosso dal Comune di Bari.
- **Laboratori di contaminazione**, promossi dalle università locali, che aiutano gli studenti a sviluppare nuove idee imprenditoriali, unendo creatività e know-how tecnologico, con competenze manageriali, quali:
    a. Digilab presso il Politecnico di Bari
    b. Balab dell'Università degli Studi di Bari
    c. Clab@Salento presso l'Università del Salento;
    d. Acceleratori d'impresa, che supportano le aziende in via di sviluppo assicurando loro l'accesso a tutoraggio, investitori e altri supporti che le aiutino a diventare imprese stabili e autosufficienti.
- **PIN**: una misura dedicata a progetti che intendono realizzare iniziative imprenditoriali innovative in campo culturale, tecnologico e sociale. L'iniziativa regionale è a fondo perduto ed è aperta a gruppi di due o più persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Puglia.
- **Innoprocess**: una misura finalizzata supportare le micro, piccole e medie imprese nella realizzazione di soluzioni ICT (Tecnologia dell'informazione e della comunicazione) come commercio elettronico, *cloud computing*, manifattura digitale e sicurezza informatica, coerentemente con la strategia di *smart specialisation*.
- **Innolabs**: una misura finalizzata a finanziare progetti pilota di sperimentazione di soluzioni innovative al fine di contribuire alla promozione di nuovi mercati per l'innovazione agendo su differenti settori quali, ad esempio, Ambiente, Sicurezza e Tutela territoriale, Cultura e Turismo, Energia rinnovabile e competitiva, Governo elettronico per la Pubblica Amministrazione, Salute, Benessere e dinamiche socio-culturali, Istruzione ed Educazione, Economia creativa e digitale, Trasporti e Mobilità sostenibile.
- **Innonetwork**: una misura finalizzata a favorire l'unione tra ricerca e impresa in un sistema virtuoso, per realizzare progetti innovativi che sostengano lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo a vantaggio del territorio e delle comunità.
- **Fondo Equity**: Intervento di ingegneria finanziaria finalizzato a fornire alle piccole e medie imprese e alle start up innovative la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati. I Gestori individuati per la costituzione di fondi di coinvestimento si

impegnano a svolgere attività di scouting di investimenti ammissibili in potenziali società target.

- **PugliaForesight**: assemblea delle start up e PMI innovative pugliesi a valle degli eventi internazionali di Barcellona - Mobile World Congress, di Dublino - DTS e di Toronto al fine di fare un bilancio sulla partecipazione agli eventi internazionali e per ascoltare e raccogliere le esigenze e gli orientamenti sulle iniziative regionali e sugli interventi così diventare spunto di riflessione per le azioni regionali di sviluppo.
- **Food4Health:** in collaborazione col CIHEAM, il progetto mira a rafforzare la competitività delle PMI dell'area transfrontaliera attraverso il miglioramento delle tecniche produttive ed il trasferimento, la condivisione e l'adozione di standard di qualità europei per la trasformazione, la valorizzazione di prodotti tipici e tradizionali del settore agroalimentare della pesca, al fine di favorire l'accesso ai mercati.
- **PUGLIA Start-up Capital**: programma destinato alle START UP innovative. Si compone di 3 linee: formazione e autoformazione; selezione di n. 2 fiere internazionali, con programmi e iniziative di avvicinamento e orientamento; attività di comunicazione e iniziative promozionali a supporto del found racing. Le iniziative regionali si raccorderanno con i programmi nazionali e internazionali per le start up innovative (es. Global start up) nonché con il sistema di incentivi regionali dedicati a questa tipologia di aziende.

4.2.5 Uno sguardo al futuro

La Regione favorisce interventi:

- in tutti i sistemi di specializzazione;
- nelle diverse filiere del sistema regionale;
- negli ambiti tematici previsti dalla S3.

Tali interventi sono finalizzati alla scoperta di idee imprenditoriali, nonché alla creazione, accelerazione e crescita di imprese innovative da parte di talenti ad elevata specializzazione.

A tal fine, la Regione, in coerenza con la normativa in materia di aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, europei ed internazionali, spazi, servizi ed eventi finalizzati contribuisce:

D-#Supporto

- alle iniziative di impresa, nonché alla formazione e allo sviluppo di competenze con sistemi di accompagnamento diversificato;
- all'inserimento dell'obbligo per le grandi imprese di coinvolgere nei progetti previsti per le nuove misure dei Contratti di Programma attivate con il PR 2021-2027, le PMI o startup presenti sul territorio;
- alla promozione di azioni di *cross contamination, business matching* e *investment forum;*

- alla promozione di un sistema *mentoring* e supporto alle startup che investono nella Regione Puglia, facilitando l'integrazione e il successo delle loro iniziative come previsto nella strategia di attrazione investimenti INVESTinPUGLIA;
- alla creazione e incubazione di idee imprenditoriali e start-up innovative;
- all'accelerazione di nuove imprese favorendo l'attrazione di investitori nazionali, europei ed internazionali, nonché il ricorso a strumenti di finanza agevolata;
- alla messa a disposizione di laboratori e infrastrutture di ricerca e innovazione in collaborazione con i soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, al fine di sviluppare collaborazioni con il sistema produttivo regionale;
- al rafforzamento e allo sviluppo di misure di sostegno all'innovazione (ricerca collaborativa, innovazione di processo, innovazione di prodotto) anche tese alla promozione delle startup tecnologiche: dal supporto alla cultura dell'imprenditorialità alla creazione di imprese creative e innovative;
- allo sviluppo iniziative di *one-stop-shop* volte a potenziare e semplificare il sistema di tutoring & mentoring per le imprese estere che investono in Puglia;
- alla promozione e all'attuazione di percorsi di trasferimento tecnologico, dal brevetto al mercato e *back* (quindi, da un lato diffusione delle tecnologie innovative presso le imprese e, dall'altro, interrelazione dei risultati rispetto alle misure di InnovaPuglia e di PugliaSviluppo) per i settori industriali trainanti l'economia della regione, a partire da quelli tradizionali, anche attraverso reti regionali per la valorizzazione delle strutture, delle competenze e dei risultati della ricerca di università, centri di ricerca pubblici e privati;
- allo sviluppo di programmi e misure informative e di sostegno per la mobilità professionale ed imprenditoriale in Europa rese disponibili dalla rete EURES e dal programma "Erasmus per giovani imprenditori".

E. #Progettazione

- alla partecipazione a progetti europei ed internazionali di cooperazione e sviluppo territoriale.

4.2.6 Proposte di sviluppo

Di seguito le nuove iniziative

Tabella 3 Proposte di sviluppo - linea IMPRESE

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
D	#Supporto	D1	Incubatori e acceleratori di imprese nei settori della specializzazione intelligente (Aerospazio, Automotive, Agroalilmentare, Meccanica Avanzata, elettronica, automazione, Sistema casa, Sistema moda, Industria della salute e del benessere, sistemi energetici e ambientali, comunità digitali, ecc.)	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI		Da definire

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
D	#Supporto	D2	Incubatori e acceleratori internazionale di imprese femminili con focus su progetti di innovazione sociale che riflettano i punti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, scalabili attraverso l'uso del digitale e della tecnologia, connesso con realtà similari europee e internazionali.	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI		Da definire
D	#Supporto	D3	Iniziative di *one-stop-shop*, volte a potenziare e semplificare il sistema di *tutoring & mentoring* per le imprese estere che investono in Puglia	Dipartimento Sviluppo Economico Puglia Sviluppo		Da definire
D	#Supporto	D4	Promuovere ed attuare il trasferimento tecnologico per i settori industriali trainanti l'economia della regione, a partire da quelli tradizionali, anche attraverso reti regionali per la valorizzazione delle strutture, delle competenze e dei risultati della ricerca di università, centri di ricerca pubblici e privati	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI		Da definire
E	#Progettazione	E1	Partecipazione a progetti europei ed internazionali di cooperazione e sviluppo territoriale (Collaborazioni/adesioni internazionali e interregionali)	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire

Azioni già attivate o programmate

Tabella 4 Proposte di sviluppo - azioni già attivate o programmate - linea IMPRESE

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
D	#Supporto	D5	FONDO EQUITY	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Breve termine
D	#Supporto	D6	NIDI	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D7	TECNONIDI	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
D	#Supporto	D8	PIN	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D9	Contratti di programma (obbligo di inserire start up o pmi innovative nel progetto)	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D10	Piani Formativi Aziendali	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D11	#Estrazionedeitalenti: Sostegno agli aspiranti imprenditori innovativi nell'ambito nei settori della specializzazione intelligente, con l'introduzione di grant per lo scaleup Technology Readiness Level	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D12	#STARTCUP: Contribuire allo sviluppo regionale di una nuova cultura imprenditoriale basata sull'innovazione, promuovere la nascita sul territorio di imprese innovative e favorire la crescita economica del sistema produttivo regionale	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D13	Rafforzamento e allo sviluppo di misure di sostegno all'innovazione (ricerca collaborativa, innovazione di processo, innovazione di prodotto)	Dipartimento Sviluppo Economico InnovaPuglia	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D14	PugliaForesight	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine
D	#Supporto	D15	PUGLIA Start-up Capital	Dipartimento Sviluppo Economico	Già finanziati	Medio/lungo termine

4.3 BRAND

4.3.1 Vision

Una regione capace di attrarre, garantire la permanenza e la valorizzazione dei talenti a favore del sistema produttivo e culturale

4.3.2 Target

Nomadi digitali, talenti, studenti, startuppers, pugliesi di ritorno, top scientists.

4.3.3 Obiettivi

- promuovere attività di valorizzazione e animazione territoriale nonché grandi eventi in ambito musicale, sportivo, agroalimentare, artistiche, coreutiche, ecc. (azioni **F-#MarketingTerritoriale**);
- promuovere il *Brand Puglia*: posizionare la Regione Puglia e renderla una regione attraente per persone innovative, al fine di capitalizzare competenze (azioni **F-#MarketingTerritoriale**);
- promuovere iniziative di *Business Diplomacy* volte a costruire alleanze con imprese straniere presenti in Puglia per promuovere l'immagine della Puglia come destinazione di vita e di lavoro (azioni **F-#MarketingTerritoriale**);
- favorire iniziative di divulgazione e collaborazione sul territorio regionale per illustrare le potenzialità che il territorio offre (azioni **F-#-#MarketingTerritoriale**).

4.3.4 Uno sguardo al presente

- Bando co-branding;
- Iniziative "Pugliesi nel mondo".

4.3.5 Uno sguardo al futuro

La Regione promuove:

F. #MarketingTerritoriale

- la creazione di un marchio "Puglia" per nomadi digitali e talenti internazionali attraverso azioni di marketing territoriale, evidenziando le unicità del territorio, la cultura vibrante, i paesaggi meravigliosi (#LiveInPuglia), nel fiorente ecosistema micro-imprenditoriale, nonché la creazione di un assunto di "*Puglia as the Green Tech Hub"* quale territorio fertile per la creazione e lo sviluppo di un ecosistema in crescita di aziende Green Tech;
- l'individuazione di un *testimonial* della Strategia e di uno slogan;
- l'istituzione/la valorizzazione del titolo "Ambasciatore della Puglia". Si tratta di un titolo a rappresentare la regione, che si intende attribuire a esponenti significativi della comunità pugliese in Puglia e nel mondo. La responsabilità principale queste persone è quella di attrarne altre dal contesto nazionale ed internazionale. Si pensa a talenti, aspiranti *startuppers*, nomadi

digitali, studenti, fondatori di *startup* in Puglia. Gli ambasciatori sono chiamati a comunicare e disseminare le opportunità, le risorse e il supporto disponibili. Essi svolgerebbero in tal modo un ruolo cruciale per colmare il divario tra la Regione e la comunità globale, facilitando lo scambio di conoscenze e promuovendo la collaborazione, evidenziando le unicità del territorio, la cultura vibrante, i paesaggi meravigliosi (ambito di azione #ViviInPuglia). A tale premio è possibile candidarsi, essere proposti da altri, oppure essere individuati direttamente dalla Regione;

- l'istituzione di un *nomad/hybrid community manager*, figura incaricata di
  a. progettare la struttura della comunità e gli eventi, in base a eventuali richieste di utenti o agli obiettivi formulati; definisce in seguito le modalità di aggregazione;
  b. scegliere gli strumenti, i servizi, le categorie di discussione;
  c. creare le condizioni opportune perché si generi una comunicazione positiva attorno al brand Puglia;
- l'istituzione di "*role models*", **figure di riferimento** positive – *role models,* appunto – in grado di operare un racconto delle loro storie di crescita o di resilienza, in questo modo ispirando una evoluzione sul territorio e attivando processi di fiducia in esso. I role models saranno curvati sulle *primery*;
- azioni di informazione e formazione per supportare le imprese, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, i centri di formazione professionale, le università, i centri di ricerca e gli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione nella loro capacità di attrarre, accogliere e valorizzare talenti ad alta specializzazione;
- l'avvio di iniziative di informazione e promozione su opportunità di attrazione e carriera di talenti e di creazione di impresa nel territorio regionale, attraverso eventi pubblici, seminari, *carreer day*, fiere ed eventi internazionali, nonché promozione attraverso mezzi di comunicazione e social network, anche in relazione a specifiche tematiche o finalità connesse con gli indirizzi della S3;
- tour di orientamento nelle 6 province pugliesi (a ciascuna provincia viene assegnato un settore merceologico). Nel periodo di bassa stagione gli studenti, i giovani talenti, regionali e non, i nomadi digitali vengono coinvolti in un percorso di illustrazione di ciò che il territorio offre in termini di aziende, formazione, infrastrutture e svago. Chi voglia partecipare (l'accesso è garantito ad un numero limitato di persone) ha diritto ad alloggio, vitto, ingresso musei/cinema, partecipazione a spettacoli nel territorio e la visita delle aziende;
- la definizione di un programma di eventi di networking e connessione con le comunità locali, su piattaforme tematiche, telematiche o in presenza, per le comunità internazionali, i residenti temporanei e i nomadi digitali presenti in Puglia;
- l'implementazione di azioni di supporto di progetti che abbiano l'obiettivo di replicare o trasferire sul territorio pugliese competenze e/o esperienze di successo condotte in altri territori (in Italia o all'estero) da cittadini nati in Puglia, tramite la collaborazione tra i medesimi e Organizzazioni pubbliche e private pugliesi;
- l'attivazione di servizi di promozione nazionale ed internazionale del territorio e delle filiere regionali per l'attrazione/la valorizzazione/il rientro de talenti, attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio e delle loro associazioni di rappresentanza.

4.3.6 Proposte di sviluppo

Di seguito le nuove iniziative

Tabella 5 Proposte di sviluppo - linea BRAND

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
F	#Marketing Territoriale	F1	Creazione di un marchio Puglia per nomadi digitali e talenti internazionali	Gabinetto del Presidente Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F2	Individuazione di un testimonial della Strategia e di uno slogan (ad esempio *Pensati pugliese*)	Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale Puglia Promozione		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F3	Campagna di marketing per individuare gli Ambasciatore della Puglia	Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale Dipartimento Turismo, economia della cult ura e valorizzazione del territorio Puglia Promozione Teatro Pubblico Pugliese Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F4	Istituzione della figura del *nomad/hybrid community manager*, uno per ogni provincia.	Dipartimento Welfare Puglia Promozione		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F5	#Nato in Puglia: creare connessioni tra cittadini nati in Puglia ma attualmente residenti fuori dal territorio regionale, che si sono contraddistinti dal punto di vista professionale ed Organizzazioni pubbliche e private pugliesi.	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F6	Istituzione di una *community* dei talenti tornati in Puglia	ARTI		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F7	Grandi eventi nazionali ed internazionali da trasferire in Puglia	Dipartimento Sviluppo Economico Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale Puglia Promozione		Da definire
F	#Marketing Territoriale	F8	Tour di orientamento nelle 6 province pugliesi (a ciascuna	Dipartimento Turismo,		Da definire

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
			provincia viene assegnato un settore merceologico) per studenti e lavoratori dai 18 ai 35 anni	economia della cult ura e valorizzazione del territorio Puglia Promozione Teatro Pubblico Pugliese Dipartimento Sviluppo Economico		
F	#Marketing Territoriale	F9	Organizzazione di eventi in scuole e università poste in luoghi chiave nelle 6 province, dedicati a far conoscere agli studenti e alla comunità locale le imprese di eccellenza del territorio e stimolare la contaminazione, l'ispirazione e lo sviluppo di competenze di base con workshop dedicati a diversi settori industriali.	Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione Dipartimento Turismo, economia della cult ura e valorizzazione del territorio Puglia Promozione Teatro Pubblico Pugliese Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire

4.4 NETWORKING

4.4.1 Vision

La strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti si focalizza sull'implementazione di elementi di supporto innovativi che favoriscono la creazione di un ecosistema propizio alla crescita della regione e allo sviluppo delle persone. La Puglia guarda alla collaborazione e all'interconnessione quale drivers di crescita e sviluppo del territorio.

4.4.2 Target

Nomadi digitali, talenti, studenti, startuppers, Pugliesi di ritorno, *top scientist*, imprese, investitori

4.4.3 Obiettivi

- sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità anche attraverso strumenti di pianificazione e/o regolatori. (azioni **G-#Pianificazione**);

- effettuare una analisi dei fabbisogni coinvolgendo aziende nazionali ed internazionali per anticipare il livello di competenze richieste (azioni **H-#AnalisiDeiFabbisogni**);
- facilitare l'incontro tra le competenze dei talenti e le esigenze delle imprese attraverso piattaforme di *matchmaking* efficaci e un sistema di segnalazione delle opportunità di lavoro, con la collaborazione attiva di soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione con le loro reti presenti a livello europeo ed internazionale, nonché in raccordo co i servizi di promozione di opportunità lavorative erogati dalle università. valorizzando le community presenti (azioni **I-#RicercaTalenti**);
- creare uno spazio fisico o virtuale dedicato all'incontro, collaborazione e incubazione delle Startup, fornendo risorse, tutoring e servizi di supporto (azioni **I-#RicercaTalenti**);
- promuovere l'interazione tra Startup, investitori, micro, piccole, medie e grandi imprese del territorio istituzioni e risorse locali attraverso eventi, competizioni e networking che stimolino l'ecosistema imprenditoriale nella regione (azioni **I-#RicercaTalenti**);
- creazione di *communities* di talenti, anche valorizzando realtà già presenti sul territorio (azioni **I-#RicercaTalenti**);
  creare sinergie tra gli *stakeholders* su scala regionale, nazionale e internazionale (azioni **J-#Accordi**).

4.4.4 Uno sguardo al presente

- **Portale LavoroXte** dedicato al mondo del lavoro: una collezione di servizi digitali per agevolare la relazione fra persone, imprese e enti della filiera del mercato del lavoro https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/.
- **Programma Puglia Orizzonti** - programma di innovazione che mira a migliorare l'attrattiva della Puglia per startup globali, VC, investitori e attori dell'innovazione, attraverso il quale 20 brillanti talenti provenienti dalla Puglia, da altre parti dell'Italia e da vari Paesi del mondo hanno lavorato insieme per attivare progetti di *open innovation* indirizzati allo sviluppo di soluzioni innovative su macro aree di intervento.
- Executive Program Startup Training: formazione organizzata da Fortune Italia e Treccani Accademia in collaborazione con Smart Puglia. Il percorso, attraverso un approccio strategico, si pone l'obiettivo di aiutare i **protagonisti delle start up** ad acquisire gli strumenti per definire un **modello di sviluppo dell'innovazione che sia anche sostenibile**, partendo da una approfondita analisi di processi, modelli organizzativi e strumenti che supportano e alimentano l'innovazione in azienda. Tra gli argomenti trattati: strategia e organizzazione aziendale, finanza, marketing, storytelling e branding. Un percorso sviluppato in 6 moduli e **60 ore di alta formazione** in modalità live streaming all'interno della piattaforma e-learning di Treccani Accademia.
- Eventi **hackathon** per startup.
- partecipazione della Regione a organismi internazionali di tipo istituzionale e associativo.
- Community "Inchiostro di Puglia".

4.4.5 Uno sguardo al futuro

La Regione promuove e sostiene:

G. #Pianificazione

- sviluppo di nuovi strumenti di regolazione regionale in particolare in materia di *Open Innovation* e attrazione dei talenti.

H. #AnalisiDeiFabbisogni

- sistemi informativi volti all'anticipazione e all'analisi dei fabbisogni di competenze attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese nel territorio regionale e dei soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche in collaborazione delle agenzie regionali;
- progetti attrazione territoriale finalizzati allo sviluppo di interventi volti a potenziare la spinta imprenditoriale nonché affrontare alcuni obiettivi sfidanti legati allo sviluppo locale.

I. #RicercaTalenti

- servizi avanzati per la ricerca di talenti ad elevata specializzazione a favore del sistema produttivo regionale e culturale, mediante il ricorso ad apposite piattaforme digitali e avvalendosi della collaborazione delle Agenzie regionali;
- la realizzazione e lo sviluppo di una apposita sezione LinkedIn-*Puglia*, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a supporto delle imprese e delle filiere produttive regionali, con la collaborazione attiva e finanziaria di soggetti pubblici e privati oltre all'organizzazione di specifiche iniziative di *recruting*;
- la creazione di una piattaforma collaborativa, interconnessa con altre piattaforme esistenti finalizzata a favorire e supportare lo sviluppo di ecosistemi di innovazione aperta quale luogo di incontro tra i talenti, le startup, gli investitori, le istituzioni pubbliche e private, i nomadi digitali, le grandi imprese, ecc. per:
  a) individuare sistematicamente le sfide innovative e tecnologiche a cui il sistema industriale può rispondere operando in ottica di ecosistema;
  b) veicolare azioni di cross-fertilisation (Cross Settorialità) tra ambiti tecnologici e produttivi diversi;
  c) contribuire allo sviluppo di Industrie Emergenti valorizzando le *key competences* e *key enabling technologies* per rispondere alle sfide tecnologiche individuate;
  d) contribuire al processo di *Entrepreneurial Discov*ery volto a scoprire le nuove opportunità da supportare e sviluppare;
  e) individuare nuove tendenze del settore ricettivo smart per nomadi digitali, dal co-living alle strutture ibride che offrono spazi dedicati alla socialità, alla cultura, al lavoro e alla residenza temporanea;
- l'istituzione di una *community* dei talenti tornati in Puglia;
- creazione di una rete di soggetti di riferimento in ambito di attrazione dei talenti (investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, personalità pubbliche, startuppers, ecc.), nonché luoghi di incontro tra grandi imprese e startup.

J. #Accordi

- protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l'ingresso e la permanenza di talenti, erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli già acquisiti all'estero;
- lo sviluppo di soluzioni software volte alla semplificazione amministrativa delle interazioni con le Amministrazioni Pubbliche per il rilascio dei visti;
- partenariati ed accordi in collaborazione con Enti Locali, Camere di Commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e loro partenariati europei ed internazionali, fondazioni, università, istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, centri di ricerca ed altri soggetti dell'ecosistema ragionale della ricerca e dell'innovazione della Puglia, nonché enti accreditati per la formazione e per i servizi per il lavoro ed altre iniziative connesse con piani e programmi, volte alla promozione di progetti a vari livelli per l'attrazione e la mobilità di talenti ad elevata specializzazione, all'offerta di "servizi di prossimità", alla valorizzazione delle loro carriere nel contesto regionale, all'accesso a progettualità e opportunità di finanziamento e co-progettazione per lo sviluppo di servizi, allo sviluppo di attività di marketing, per la valorizzazione del patrimonio pubblico ed iniziative rivolte ai talenti/nomadi digitali;
- accordi di collaborazione e partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, europee ed internazionali sulle attività di rilievo internazionale della Regione, nonché partnership con analoghi ecosistemi internazionali, tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio regionale, anche attraverso il concorso delle proprie società in house nonché le proprie agenzie regionali;
- partecipazione ad Enti, Associazioni, Fondazioni, su tematiche afferenti la S3.

4.4.6 Proposte di sviluppo

Di seguito le nuove iniziative

Tabella 6 Proposte di sviluppo - linea NETWORKING

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio /lungo termine)
G	#Pianificazione	G1	Legge regionale sulla Open Innovation	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
G	#Pianificazione	G2	Legge regionale in materia di attrazione e valorizzazione dei talenti	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
H	#AnalisiDeiFabbisogni	H1	Analisi dei fabbisogni di competenze	ARTI		Da definire

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio /lungo termine)
H	#AnalisiDeiFabbisogni	H2	Progetti di attrazione territoriale e facilitazione incontro domanda offerta di lavoro – *Puglia Orizzonti 2.0*	Dipartimento sviluppo Economico		Da definire
I	#RicercaTalenti	I1	Ricerca di talenti ad elevata specializzazione a favore del sistema produttivo regionale e culturale, mediante il ricorso ad apposite piattaforme digitali e avvalendosi della collaborazione delle Agenzie regionali **HEAD HUNTING**	ARPAL		Da definire
I	#RicercaTalenti	I2	LinkedIn-Puglia	Dipartimento Sviluppo Economico ARTI		Da definire
I	#RicercaTalenti	I3	LavoroXte – Sezione Startup	Dipartimento Sviluppo Economico Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		Da definire
I	#RicercaTalenti	I4	Creazione di una piattaforma collaborativa finalizzata a favorire e supportare lo sviluppo di ecosistemi di innovazione aperta quale luogo di incontro tra i talenti, le startup, gli investitori, le istituzioni pubbliche e private, i nomadi digitali, le grandi imprese, ecc.	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
I	#RicercaTalenti	I5	CompanyMeetsPuglia, momenti di incontro tra le aziende interessate ad assumere persone in Puglia e community locali	Dipartimento Sviluppo Economico Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione		Da definire
J	#Accordi	J1	Partecipazione all'Innovation Network del Ministero del Turismo, con l'obiettivo di definire strategie ed iniziative coordinate a supporto della nuova imprenditorialità innovativa nel settore del turismo	Dipartimento Sviluppo Economico Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio		Da definire
J	#Accordi	J2	Protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l'ingresso e la permanenza di talenti, erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli già acquisiti all'estero	Gabinetto del Presidente		Da definire

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio /lungo termine)
J	#Accordi	J3	Sviluppo di soluzioni software alla semplificazione amministrativa delle interazioni con le Amministrazioni Pubbiche per il rilascio dei visti	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
J	#Accordi	J4	Protocollo di collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e l'ANG per iniziative dedicate ai giovani.	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
J	#Accordi	J5	Partecipazione a "*Call for expression of interest for new S3 thematic partnerships*"	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
J	#Accordi	J6	Partecipazione ad associazioni europee attive nei settori della S3	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
J	#Accordi	J7	creazione di una rete di soggetti di riferimento in ambito di attrazione dei talenti (investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, personalità pubbliche, start upper, ecc	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
J	#Accordi	J8	Partecipazione, anche in supporto agli enti locali, a call e reti Europee Urbact, European Innoovative Actions, EIT, New European Bauhaus	Dipartimenti		Da definire
J	#Accordi	J9	Puglia Life Science Foundation	Gabinetto del Presidente		Da definire

4.5 MANAGEMENT

Collegare il territorio ad altri ecosistemi dell'innovazione e favorire l'attrazione di talenti, idee e capitali è fondamentale per affermare la Regione Puglia come un uno dei principali *hub* di innovazione in Europa e nell'area mediterranea estesa, in congiunzione con l'Africa da un lato e i Balcani e il Vicino Oriente dall'altro.

Molti sono i *driver* di sviluppo presenti nel territorio pugliese, ma per definire una proposta di valore distintiva occorre essi siano potenziati con politiche adeguate, che siano poi comunicate in modo efficace: la Puglia ha la possibilità di diventare un punto di riferimento in particolare per le persone che attualmente operano in altre parti del Mediterraneo, ma ha bisogno di un *catalizzatore* per far conoscere efficacemente questo *hub* come attrattivo per i fondatori di *startup* e finanziatori.

Per raggiungere tale obiettivo, con la **Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti pugliesi** si cerca di definire una *vision* unica**,** una strategia integrata condivisa regionale che, partendo dalle competenze ed esperienze acquisite negli anni nei vari temi della S3 da parte di tutti gli apparati amministrativi regionali, ascoltando il territorio, possa fungere da moltiplicatore di crescita e innovazione.

In primo luogo, è stata già rafforzata la governance regionale dei processi legati al Mediterraneo con un focus particolare, come già sottolineato, su Nord Africa, Balcani e Vicini Oriente. Infatti, con la Delibera n. 1044 del 24/07/2023 sono state rimodulate le funzioni sia della Struttura di progetto "Interreg management structure" sia della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale che per l'appunto assume il nome di "**Cooperazione Euro-Mediterranea**". Tale ultima struttura avrà il compito di intensificare le relazioni con quegli Stati con i quali esiste un margine più alto di possibile crescita di partnership scientifiche industriali e produttive che possono sfociare anche nell'attrazione di competenze e volontà verso la nostra Terra.

L'implementazione della Strategia nelle linee di intervento fin qui illustrate richiede

a. l'individuazione di bandi Europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia (azioni **K-#Risorse)** sia a livello regionale che locale, anche attraverso il supporto e l'accompagnamento agli enti locali;
b. la progettazione di un sistema di monitoraggio dei risultati (azioni **L-#Monitoraggio)**;
c. lo sviluppo del piano di comunicazione (azioni **M-#PianoCom)**;
d. l'implementazione del processo partecipativo di consultazione pubblica attraverso il portale Puglia Partecipa oltre che incontri conoscitivi, di approfondimento e di discussione (azioni **N-#Consultazione)**.

4.5.1 Candidatura delle proposte facenti parte della strategia

Le azioni illustrate nei precedenti paragrafi potranno essere realizzate, anche al di fuori delle linee di finanziamento indicate, sulla base di risorse previste da programmi europei, nazionali o internazionali, comunque denominati.

Sarà compito della Governance che è oggetto di illustrazione al successivo paragrafo 5.1, l'individuazione di bandi europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia.

4.5.2 Sistema di monitoraggio

La Strategia regionale prevede azioni di *accountability*, valutazione e monitoraggio dell'effettiva realizzazione degli interventi programmati, e della loro ricaduta sul territorio e sui destinatari.

Sono previste attività che riguardano sia il monitoraggio ***in itinere*** sia la valutazione ***ex post***:

- *in itinere*: si provvederà al monitoraggio dei progetti e degli interventi per verificare periodicamente le azioni in corso e confrontare i risultati ottenuti con quelli attesi. In questo

modo potranno essere attuate azioni di correzione qualora ritenute necessarie e migliorare il coordinamento e la gestione delle interconnessioni tra gli interventi stessi;

- *ex post*, attraverso analisi di tipo controfattuale, per verificare i risultati e gli impatti che le varie iniziative ottengono. Tale valutazione costituirà un importante strumento di riferimento per misurare il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti all'interno della Strategia e per sviluppare processi virtuosi di apprendimento delle politiche volti al miglioramento continuo della capacità di programmazione e di gestione delle politiche a livello regionale.

Sarà valutata l'implementazione di attività di benchmarking competitivo o esterno vs analoghe iniziative internazionali. Gli indicatori che di seguito vengono presentati hanno un carattere generale. In tal modo, essi racchiudono più interventi al loro interno e, contemporaneamente, misurano in maniera chiara e oggettiva l'efficacia delle iniziative attuate.

Tabella 7 Indicatori

Ambiti	Baseline	Target
Persone		
Imprese		
Brand		
Networking		

L'attività di monitoraggio dovrà garantire lo sviluppo e realizzazione di un sistema dashboard (cruscotto) *web-based* per l'analisi *realtime* degli indicatori di risultato e di *output*, totalmente personalizzabile sulla base delle esigenze del soggetto collettivo di cui al successivo paragrafo 5.1 e visionabile all'esterno, con differenti livelli di accesso, per

a. fornire ai diversi attori-chiave coinvolti una traccia dei progressi ottenuti in ciascuna delle linee di intervento e delle attività progettuali in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed effetti prodotti e nell'ottica di definire la base informativa per la successiva e complementare attività di valutazione;
b. permettere al Nucleo tecnico regionale, di cui al successivo paragrafo 5.2) e al soggetto collettivo di cui al successivo paragrafo 5.1, di acquisire informazioni su quanto si sta realizzando, promovendo modifiche e adattamenti alle attività di progetto sulla base delle eventuali criticità emerse;
c. implementare una eventuale ri-pianificazione in corso d'opera delle attività progettuali previste per adattarlo alla realtà in cui si sta operando;
d. comunicare lo sviluppo delle azioni previste a tutti gli stakeholders nonché ai cittadini.

4.5.3 Piano di comunicazione

La Strategia regionale di attrazione dei talenti è una delle principali strategie di medio-lungo periodo della Regione, predisposta con l'obiettivo di accrescere l'attrattività, l'innovazione, la qualità e la sostenibilità dello sviluppo del territorio regionale, rimuovendo ogni altra forma di diseguaglianza, in particolare promuovendo la piena parità di genere nell'accesso ai servizi e alle misure.

Per dare riconoscibilità e unicità al modo di comunicare le azioni proposte sul territorio pugliese e per creare un rinnovato senso di fiducia nelle istituzioni, verrà adottato un nuovo paradigma di comunicazione, collaborativo, basato sulla partecipazione e il coinvolgimento diretto dei destinatari.

La comunicazione della Strategia Regionale di attrazione dei talenti si inserisce nell'ambito della strategia e delle modalità di comunicazione già attive da parte della stessa Regione, nello specifico, da parte della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale.

Obiettivi del Piano di comunicazione

Il piano di comunicazione mira a:

- rafforzare le azioni di informazione su obiettivi, strategie e risultati;
- coinvolgere gli stakeholders sulle opportunità e sulla pianificazione di dettaglio delle attività previste nonché sui risultati per garantire un'informazione puntuale, corretta e trasparente, basata sulla capacità di fare rete, inclusiva e che tenga conto delle diverse tipologie di destinatari;
- raggiungere l'informazione di massa attraverso strumenti che consentano una larga diffusione del messaggio, utilizzando modalità tradizionali e soluzioni più innovative, orientate ad accrescere l'interesse e l'interattività del pubblico senza tralasciare le informazioni relative agli obblighi e le responsabilità. Saranno privilegiati canali e strumenti comunicativi differenziati per target, semplificazione del linguaggio ed assistenza ai beneficiari. Il materiale di comunicazione ed i portali saranno accessibili alle persone con disabilità, secondo le più aggiornate tecnologie;
- sviluppare le specifiche linee di intervento definite nel documento.

Azioni

Le azioni da implementare sono afferenti ad attività di:

- informazione;
- sensibilizzazione;
- comunicazione;
- accompagnamento e supporto;
- partecipazione/*engagement*.

Il Piano di comunicazione dovrà essere integrato di tutte le azioni di promozione e *branding* indicate nelle principali linee di intervento.

Destinatari

I gruppi *target* potranno essere identificati tra i seguenti:

- effettivi e potenziali beneficiari, diretti ed indiretti, delle misure di attrazione (nomadi digitali, talenti, studenti, *startuppers*, pugliesi di ritorno, *top scientists*, investitori, PA, ecc. con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle donne);

- *stakeholders* su scala locale, regionale, nazionale e internazionale (tematici e trasversali), associazioni di categorie, parti sociali, ecc.;
- a livello locale, soggetti capaci di potenziare l'informazione.

Canali e strumenti

Il modello di gestione delle informazioni includerà la configurazione di strumenti e canali di comunicazione volti a raggiungere un pubblico sempre più vasto e mirato, rispetto agli obiettivi e finalità degli interventi. Le attività messe in campo adotteranno un approccio sinergico dei diversi strumenti e canali media tradizionali, social e digital media, quali:

- portale *web* istituzionale;
- piattaforma di partecipazione;
- social media, con la possibilità di raggiungere migliaia di destinatari;
- eventi pubblici informativi e seminari specifici (in presenza e *online*), iniziative di coinvolgimento diretto;
- pubblicazioni (*online* o cartacee), produzioni audiovisive e materiale promozionale;
- comunicati stampa.

4.5.4 I processi partecipativi

La Strategia è, per sua stessa natura e per impianto metodologico, un documento dinamico. Si tratta di una vera e propria Agenda, che necessita di una forma continuativa e costante di *restyling*, in grado di restituire coerenza tra i suoi contenuti e il momento storico in cui essa si situa. Del resto, il processo di miglioramento dell'efficienza della P.A. e della *governance* multilivello passa anche grazie ad un rafforzamento delle modalità di intervento condivise, basate sul coinvolgimento dei territori e dei *networks* di attori strategici che su questo agiscono.

Per tale motivazioni il documento preliminare sarà sottoposto ad un processo partecipativo per il tramite della **piattaforma istituzionale PugliaPartecipa** oltre che incontri di dissemini nazione di approfondimento e di discussione comunicati attraverso la medesima piattaforma, quali ad esempio il Meeting per l'amicizia fra i popoli, previsto a Rimini il prossimo 20 agosto, oltre chela Fiera Campionaria prevista a Bari dal 9 al 17 settembre 2023, e coinvolgerà i principali *stakeholders* quali studenti, ricercatori universitari, lavoratori, imprenditori, nomadi digitali, rappresentanti di enti e istituzioni, gli startuppers i *top scientists*, ecc.

Il processo partecipativo sarà sviluppato su due differenti livelli:

- **interno**: rivolto alle Strutture Regionali, le Agenzie e le società in house;

esterno: rivolto a studenti, ricercatori universitari, start upper, lavoratori, imprenditori, nomadi digitali, rappresentanti di enti e istituzioni. Tra le attività oggetto di consultazione, giova evidenziare altresì la definizione della forma giuridica più consona alle specifiche finalità della strategia per costituire una Alleanza per lo sviluppo della Strategia di cui al successivo paragrafo 5.1.

I risultati del processo partecipativo verranno riportati in un **documento finale,** approvato con deliberazione di Giunta Regionale, che costituirà il principale riferimento per la progettazione esecutiva delle misure di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia.

4.5.5 Proposte di sviluppo

Di seguito le nuove iniziative

Tabella 8 Proposte di sviluppo - linea MANAGEMENT

Macro ambito		ID	Azione	Competenza	Risorse o linee di intervento	Orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine)
K	#Risorse	K1	L'individuazione di bandi Europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia.	Nucleo Tecnico Regionale Alleanza per lo sviluppo della Strategia		Da definire
L	#Monitoraggio	L1	Sviluppo e realizzazione di un sistema *dashboard* (cruscotto) *web-based* per l'analisi *realtime* degli indicatori di risultato e di output, totalmente personalizzabile sulla base delle esigenze della Ente (Associazione/Fondazione) e visionabile all'esterno	Dipartimento Sviluppo Economico		Da definire
M	#PianoCom	M1	Sviluppo del Piano di Comunicazione della Strategia e delle iniziative in essa contenute	Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale Puglia Promozione		Da definire
N	#Consultazione	N1	Predisposizione e avvio del processo partecipativo del documento preliminare "Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti"	Dipartimento Sviluppo Economico Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale		Da definire

5. LA GOVERNANCE DELLA STRATEGIA

5.1 ALLEANZA PER LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA

Il primo tema che la Strategia deve affrontare è **l'alleanza tra i soggetti pubblici e privati** che hanno a cuore l'attrattività del territorio verso le persone. Tale alleanza è finalizzata ad implementare le proposte strategiche illustrate in questo documento per attrarre investimenti e promuovere un fiorente ecosistema di innovazione nella regione, un luogo di incontro tra varie parti interessate, inclusi enti governativi, soggetti del Terzo Settore, Università, Centri di Ricerca esperti del settore, nomadi digitali, università, *startup*, imprese(siano esse startup, micro, piccole, medie o grandi imprese), pugliesi e/o localizzate in Puglia, investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, per collaborare assieme verso la crescita guidata dell'innovazione.

Pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettagliati nel documento preliminare, secondo le modalità previste dalla legge, è necessario costituire un presidio della Governance attraverso una Alleanza per lo sviluppo della Strategia, un soggetto collettivo – di seguito Alleanza o soggetto collettivo- (che potrà assumere la forma giuridica di associazione/fondazione o evolvere nel tempo), finalizzato ad implementare le proposte strategiche illustrate in questo documento per attrarre investimenti e promuovere un fiorente ecosistema di innovazione nella regione, un luogo di incontro tra varie parti interessate, inclusi enti governativi, soggetti del Terzo Settore, Università, Centri di Ricerca esperti del settore, nomadi digitali, università, startup, imprese(siano esse startup, micro, piccole, medie o grandi imprese), pugliesi e/o localizzate in Puglia, investitori, ricercatori scientifici, artisti/creativi, per collaborare assieme verso la crescita guidata dell'innovazione.

L'Alleanza svolgerà azione propositiva, di gestione e monitoraggio delle attività previste nella presente strategia nonché tutte le eventuali ulteriori attività connesse, ivi incluse operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al perseguimento degli scopi prefissati.

Tra i compiti attribuiti all'Alleanza di seguito si provvede ad enumerare:

- redazione dell'Agenda strategica annuale finalizzata ad indirizzare e favorire le azioni per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti in Puglia;
- osservatorio sui talenti, anche in collegamento con altri osservatori regionali già costituiti o comitati tecnici scientifici, finalizzato all'analisi dei fenomeni della mobilità e circolazione dei talenti, nonché alla semplificazione dei processi;
- periodico aggiornamento della Strategia per adeguarla ai cambiamenti di contesto e ai nuovi fabbisogni di innovazione, sia pubblici che delle imprese;
- supporto sulle politiche di promozione dell'attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti in Puglia;
- individuazione di bandi Europei per la candidatura delle proposte facenti parte della strategia;
- sviluppo di un piano per la gestione di servizi avanzati.

La definizione della forma giuridica più consona alle specifiche finalità della strategia per costituire una Alleanza per lo sviluppo della Strategia sarà definita, con deliberazione di Giunta regionale, a valle delle indicazioni espresse nel percorso di consultazione pubblica di cui al paragrafo 4.5.4.

5.2 NUCLEO TECNICO REGIONALE

Nelle more della costituzione del soggetto collettivo, le funzioni ad esso ascritte potranno essere svolte dal Nucleo tecnico regionale istituito con deliberazione di Giunta regionale composto da tutti i dipartimenti regionali e gli enti strumentali interessati, che rimarrà comunque a fungere da interfaccia fra la Regione ed il soggetto collettivo anche dopo la sua istituzione. Tra i compiti specifici attribuiti al Nucleo Tecnico:

- la progettazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio della Strategia;
- l'istituzione del soggetto collettivo su mandato della Giunta Regionale;
- l'interfaccia tra Regione e il soggetto collettivo, una volta costituito;
- il supporto tecnico al soggetto collettivo;
- le azioni e i servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le proprie agenzie strumentali e società in house;
- il raccordo della Strategia con i diversi ambiti e settori delle politiche regionali;
- l'interfaccia con le strutture regionali e gli enti strumentali responsabili a vario titolo della programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio delle stesse politiche;
- il coordinamento tra le varie iniziative di trasferimento tecnologico attivate nei settori altamente innovativi richiamati della Strategia Regionale di Specializzazione intelligente, quali la produzione sostenibile, la salute umana e ambientale, nonché le comunità digitali creative ed inclusive;
- tutti i compiti ascritti al soggetto collettivo fino a quando lo stesso non sarà operativo.

6. UNA STRATEGIA IN CAMMINO

La strategia **è già attivata**. Molte azioni, come verificabile dal presente documento, sono momentaneamente sospese per il cambio di Programmazione, ma saranno riattivate a breve.

Al fine di costruire una cornice normativa entro la quale contribuire **all'attrattività**, all'innovazione e alla competitività del sistema della Puglia promuovendo l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti, il governo regionale promuoverà l'approvazione di una **legge regionale sull'attrazione dei talenti**, che individui finalità, strumenti e risorse, che declini meccanismi di monitoraggio, di comunicazione e di revisione periodica.

L'istituzione del **soggetto collettivo** di cui al paragrafo 5.1 e l'approvazione della **legge regionale** saranno condotte in parallelo rispetto alle attività già in essere e a quelle di nuova istituzione che sono nella condizione di essere attivate immediatamente.

Di seguito la pianificazione delle attività da implementare.

Tabella 9 GANTT pianificazione sviluppo della Strategia

Attività	ANNI											
	2023						2024		2025	[…]	2030
	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-giu	lug-set			
Approvazione con dgr del documento preliminare *"Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia"*											
Predisposizione del processo partecipativo sul portale Puglia Partecipa											
Avvio del ***Processo partecipativo presso la Fiera dell'Amicizia di Rimini – 20 agosto 2023***											
Presentazione del documento preliminare presso la ***Fiera del Levante, 9-17 settembre 2023***											
Integrazione *documento preliminare con le valutazioni a valle del processo partecipativo*											
Approvazione con ***deliberazione di Giunta Regionale****:* *- del documento strategico a valle del processo partecipativo* *- dell'indirizzo all'istituzione del soggetto collettivo di Alleanza per lo sviluppo della strategia* *- del disegno di legge regionale sull'attrazione e valorizzazione dei talenti*											
Attuazione misure											
Attuazione delle misure in essere											
Attuazione delle nuove misure											

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2023, n. 379

L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. Fondazione "Giovan Battista Imperiali" con sede in Francavilla Fontana (BR). Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta a firma dell'Assessore al ramo come predisposta dalla competente Struttura regionale;

Vista La Legge Regionale n.15/2004 e s.m.i. "Riforma delle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone", col relativo Regolamento di attuazione n.1/2008, ha dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;

Considerato che:

- la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari opportunità, con Determina n. 885 del 18/11/2008 accoglieva l'istanza di trasformazione in Persona giuridica di diritto privato - Fondazione dell'I.P.A.B. "Giovan Battista Imperiali", con sede in Francavilla Fontana (BR), approvando contestualmente la proposta del nuovo statuto, disponendo l'iscrizione della predetta nel Registro Regionale;

- ai sensi dell'art. 10, dello Statuto della Fondazione "Giovan Battista Imperiali", approvato con l'atto di cui sopra, il Cda dell'Ente è composto da tre membri di cui il Presidente nominato dalla Regione Puglia nell'ambito di una terna di nominativi proposta dal Presidente uscente;

Atteso che:

- Con DPGR n. 272 del 19/08/2021, si è proceduto alla nomina dell'Avv. Birtolo Francesco quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Giovan Battista Imperiali";
- con nota pec, trasmessa in data 20/06/2023, il Presidente della Fondazione comunicava le sue dimissioni dalla carica di Presidente e contestualmente, ai sensi di quanto previsto dall' art. 10, dello Statuto della Fondazione, indicava la terna di nomi tra i quali designare il prossimo Presidente;

Richiamata la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 "Misure Organizzative per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza" Linee Guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in Enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico e privato;

Accertata la necessità, a mente del richiamato art. 10 dello Statuto della Fondazione, di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

DECRETA:

1. Il sig. DOMENICO BIANCO, di cui è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione "Giovan Battista Imperiali", con sede in Francavilla Fontana (BR);
2. Che lo stesso produca all'atto dell'insediamento e trasmetta alla Scrivente Sezione Inclusione Sociale Attiva dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
3. Il presente Decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
4. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica;

5. La Sezione Inclusione Sociale Attiva è incaricata di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

Bari, addì 11 agosto 2023 **EMILIANO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA 10 agosto 2023, n. 618

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 16 "Cooperazione" - Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". Avviso approvato con DAG n. 175 del 22/12/2022 (BURP n. 140 del 29/12/2022) e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa e dell'elenco delle Domande di Sostegno non ammissibili.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998, in attuazione della Legge regionale n. 7 del 04 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03 febbraio 1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
VISTO il Reg. (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello organizzativo– MAIA 2.0" – approvazione atto di alta organizzazione.
VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022 al Prof. Gianluca Nardone;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, Prot.n. AOO_001_PSR14/10/2021–0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura";
VISTA la Determinazione n. 478 del 29/12/2021 della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l'agricoltura, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dei responsabili di raccordo e

sottomisure, parificate a P.O., incarichi prorogati a partire dal 01/01/2023 con Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 875 del 30.11.2022;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 429 del 29/06/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile delle Sottomisure 16.4 e 16.5 alla dott.ssa Elisabetta Scarascia;
Sulla base dell'istruttoria, espletata dalla Responsabile della Sottomisura 16.4 e dal Responsabile di Raccordo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l'utilizzo dei Fondi strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Reg.(UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
VISTO il Reg.(UE) n.1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR) che abroga il Reg.(CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio(CEE) n.352/78, (CE)n.165/94, (CE)n.2799/98, (CE)n.814/2000, (CE)n.1290/2005 e (CE)n.485/2008;
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE)n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Reg.(UE)2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg.(UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE)2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n.3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412del24/11/2015";
ISTE le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017,C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)5454 del 27 luglio 2017, C(2017)7387 del 31 ottobre 2017, C(2018)5917 del 6 settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021)2595 del 9 aprile 2021, C(2021) 7246 del 30.09.2021, C(2022) 9331 del 07/12/2022;
VISTO il Regolamento (UE)2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;
VISTA la versione vigente n. 15.0 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, approvata con decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 5183 del 25.07.2023;
PRESO ATTO dell'approvazione dei Criteri di Selezione, derivanti dalla procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2022, avviata con nota n. AOO_001/PSR/02/07/2021/000766 e conclusa con nota n. AOO_001/PSR/19/07/2021/0000822;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.4 del PSR PUGLIA 2014-2022;
VISTA la DAG n. 175 del 22/12/2022, pubblicata sul BURP n. 140 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, afferenti alla Sottomisura 16.4;
VISTA la DAG n. 2 del 23/01/2023, pubblicata sul BURP n. 12 del 02/02/2023 con la quale è stato rettificato l'Avviso pubblico approvato con DAG n. 175 del 22/12/2022;

VISTA la DAG n.67 del 27/03/2023, pubblicata sul BURP n.30 del 30/03/2023 con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio delle Domande di Sostegno di cui alla DAG n.175/2022, pubblicata sul BURP n.140 del 29/12/2022, al 28/04/2023;
VISTA la DAG n.84 del 28/04/2023, pubblicata sul BURP n.42 del 04/05/2023 con la quale sono stati prorogati i termini per il rilascio delle Domande di Sostegno di cui alla DAG n.175/2022, pubblicata sul BURP n.140 del 29/12/2022, al 19/05/2023;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie attribuite per l'Avviso Pubblico SM 16.4, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022 sono pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00);
VERIFICATO, mediante consultazione del portale SIAN, che allo scadere dei termini precitati sono state rilasciate n° 22 Domande di Sostegno e che il contributo complessivo richiesto delle DdS rilasciate ammonta ad € 5.158.182,36 (euro cinquemilionicentocinquantottomilacentoottantadue/36);
VISTO il paragrafo *24. Attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria* definitiva dell'Avviso SM 16.4 il quale prevede che sulla base della documentazione presentata vengano effettuate le verifiche dei punteggi di cui al paragrafo *23.Criteri di Selezione* e formulata la graduatoria delle DdS ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa in base alla dotazione finanziaria disponibile, recante i punteggi verificati e gli importi di spesa richiesti, nonchè le DdS ammissibili ma non finanziabili e le DdS non ammissibili;
VISTO il paragrafo *25. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno* dell'Avviso SM 16.4 che prevede che *I richiedenti gli aiuti che saranno collocati in posizione utile in graduatoria e per i quali nel progetto sono previsti interventi materiali che richiedono la presentazione di una pratica edilizia o la realizzazione di mercati locali all'aperto dovranno inviare all'indirizzo PEC filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre i termini previsti dal provvedimento di pubblicazione della graduatoria di ammissibilità, la documentazione integrativa necessaria per l'espletamento della fase di istruttoria tecnico-amministrativa;*
CONSIDERATO che i Criteri di Selezione della SM 16.4 prevedono che il punteggio minimo da raggiungere ai fini dell'ammissibilità del progetto sia pari a 40 punti, nel rispetto dei singoli punteggi soglia, così come riportato nel paragrafo *23. Criteri di Selezione* dell'Avviso SM 16.4;
PRESO ATTO degli esiti di verifica dei punteggi di cui al paragrafo *23. Criteri di Selezione* dell'Avviso SM 16.4 da cui è emerso che:

- 20 DdS raggiungono il punteggio minimo pari a 40 punti, e il punteggio soglia sul principio 1;
- 1 DdS non raggiunge il punteggio soglia sul Principio 1;
- 1 DdS risulta non ammissibile a causa del mancato rispetto di una delle condizioni poste a pena di inammissibilità della istanza, paragrafo *9.2. Condizioni di ammissibilità del raggruppamento* dell'Avviso SM 16.4;

VISTA la comunicazione r_puglia/AOO_030/PROT/27/07/2023/0014743, inviata via pec in data 27/07/2023 ai sensi dell'art. 10-bis - Legge n. 241/1990, al soggetto richiedente Tafuni Vito cuaa **...omissis...**, in qualità di capofila del progetto RURALE FG 16.4, con la quale è stata comunicata la non ammissibilità della DdS 34250259024 per il mancato raggiungimento del punteggio soglia sul *principio 1* di cui al paragrafo *23. Criteri di selezione* dell'Avviso SM 16.4;
PRESO ATTO delle controdeduzioni presentate da Tafuni Vito cuaa **...omissis...**, capofila del progetto AGRI AMICA BARI (nome corretto del progetto, come comunicato dallo stesso nelle controdeduzioni), pervenute in data 07/08/2023 e acquisite agli atti con prot. r_puglia/AOO_030/PROT/08/08/2023/0015317, ritenute valide e che consentono allo stesso di raggiungere il punteggio soglia sul principio 1 di cui al paragrafo *23. Criteri di selezione* dell'Avviso SM 16.4, necessario per essere inclusi nella graduatoria delle DdS ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa;
VISTA la comunicazione r_puglia/AOO_030/PROT/27/07/2023/0014749, inviata via pec in data 27/07/2023 ai sensi dell'art. 10-bis - Legge n. 241/1990, al soggetto richiedente Fore Società Cooperativa Sociale ETS Cuaa 05080590754, in qualità di capofila del progetto "NutriSALENTO – Mercati etici nella provincia di Lecce" con la quale è stata comunicata la non ammissibilità della DdS a causa del mancato rispetto di una delle condizioni poste a pena di inammissibilità della istanza, paragrafo *9.2. Condizioni di ammissibilità del raggruppamento dell'Avviso SM 16.4;*

VERIFICATO che alla pec *filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it* non risulta pervenuta alcuna controdeduzione alla richiamata comunicazione del 27/07/2023 inviata al soggetto richiedente Fore Società Cooperativa Sociale ETS Cuaa 05080590754, capofila del progetto "NutriSALENTO – Mercati etici nella provincia di Lecce" e che per i motivi indicati nella stessa la DdS non potrà essere ammessa all'istruttoria tecnico amministrativa;
VISTA la DAG n. 129 del 02/08/2023 con la quale è stato concesso al soggetto richiedente SANA TERRA DEL SOLE SOC. COOP. AGRICOLA cuaa 07894890727 di perfezionare la DdS 34250259099, quindi di effettuare il RILASCIO;
PRESO ATTO degli esiti di verifica dei punteggi di cui al paragrafo *23. Criteri di Selezione* dell'Avviso SM 16.4 della DdS 34250259099 rilasciata dal soggetto richiedente SANA TERRA DEL SOLE SOC.COOP.AGRICOLA 07894890727 in qualità di capofila del progetto CulturAl hub of the Short supply ChAin da cui è emerso che viene raggiunto il punteggio minimo pari a 40 punti, e il punteggio soglia sul principio 1, necessario per essere inclusi nella graduatoria delle DdS ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa;
CONSIDERATO pertanto, che le DdS rilasciate totali e ritenute ammissibili sono n° 22 e che il contributo complessivo richiesto ammonta ad € 5.413.133,09 (euro cinquemilioniquattrocentotredicicentotrentatre/09);
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle n. 22 domande di sostegno con i relativi punteggi, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo *24. Attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria definitiva* di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria risulta possibile ammettere all'istruttoria tecnico amministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 20;
VISTO che con riferimento all'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere con una maggiorazione del 20 % rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€.5.000.000,00) e che pertanto possono essere ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 21 alla posizione 22;
RITENUTO opportuno precisare che l'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa non costituisce ammissione all'aiuto, in quanto la stessa è condizionata all'esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla posizione 21 alla posizione 22 anche all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell'esito dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 20.

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone:

- **di approvare** la graduatoria delle n. 22 domande di sostegno con i relativi punteggi, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo *24. Attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria definitiva* di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- **di ammettere** alla fase di "Istruttoria tecnico-amministrativa" di cui al paragrafo *25. Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* della D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, le n° 20 Domande di Sostegno riportate nell' Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che con riferimento all'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa, si è ritenuto opportuno procedere con una maggiorazione del 20% rispetto alla disponibilità finanziaria (€ 5.000.000,00) e che pertanto sono ammesse a tale istruttoria anche le ditte collocate dalla posizione 21 alla posizione 22;
- **di precisare** che l'ammissione all'istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all'aiuto, in quanto la stessa è condizionata all'esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla posizione 21 alla posizione 22 anche all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell'esito dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 20;
- **di approvare** l'elenco delle DdS non ammissibili di cui all'Allegato "B", parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che tutti i richiedenti titolari delle DdS riportate nell'allegato "A" dovranno presentare al SUE

di competenza la pratica edilizia specifica per la realizzazione degli interventi, entro e non oltre 40 gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;

- **di stabilire** che per le pratiche edilizie relative ad interventi per la cui realizzazione non sono necessari atti di assenso e/o autorizzazioni d'ufficio, da parte dello sportello unico per l'Edilizia e che prevedono nel modello della pratica l'indicazione della data di inizio lavori (CILA, CILA con altre comunicazioni, SCIA e SCIA Unica), i richiedenti dovranno trasmettere entro e non oltre 60 gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, alla PEC *filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it* la documentazione atta a dimostrare la cantierabilità degli interventi e tutto quanto indicato al paragrafo *25.Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* dell'Avviso Pubblico, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, pena l'esclusione delle spese relative alla realizzazione degli interventi;
- **di stabilire**, in alternativa al punto precedente, che per le pratiche edilizie relative invece ad interventi che potranno essere realizzati solo dopo l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico per l'Edilizia, di atti di assenso e/o autorizzazioni (CILA con richiesta contestuale di atti presupposti, SCIA Condizionata, Permesso di Costruire.), i richiedenti dovranno trasmettere:
    - entro e non oltre 60 gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, alla PEC *filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it*, ricevuta di consegna, al SUE di competenza, della pratica edilizia con gli estremi di protocollo e copia della pratica stessa, al fine di dimostrare l'effettivo avvio delle attività propedeutiche alla cantierabilità degli interventi;
    - entro 20 gg dalla comunicazione da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'avvenuto rilascio dell'ultimo atto di assenso necessario o dal rilascio del titolo abilitativo e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, la documentazione atta a dimostrare la cantierabilità degli interventi e tutta la documentazione indicata al paragrafo *25.Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* dell'Avviso Pubblico, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, pena l'esclusione delle spese relative alla realizzazione degli interventi;
- **di stabilire** che per le Domande di Sostegno che prevedono interventi per i quali sono stati già rilasciati da parte del SUE di competenza tutti gli atti di assenso necessari e/o autorizzazioni per la realizzazione degli interventi, i richiedenti dovranno trasmettere entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento la documentazione atta a dimostrare la cantierabilita' degli interventi e tutta la documentazione indicata al paragrafo *25.Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* dell'Avviso Pubblico, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, pena l'esclusione delle spese relative alla realizzazione degli interventi;
- **di stabilire** che tutti i richiedenti titolari delle DdS riportate nell'allegato "A" che realizzeranno mercati locali che richiedono l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovranno trasmettere alla PEC *filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it*, entro e non oltre 40 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, il permesso all'occupazione del suolo pubblico, pena l'esclusione delle spese relative all'allestimento di spazi pubblici aperti (piazze, vuoti urbani, aree pedonali) finalizzato alla realizzazione del mercato locale;
- **di confermare** quant'altro stabilito nell'Allegato "A" dell'Avviso Pubblico D.A.G. n. 175/2022, BURP n. 140 del 29/12/2022 e nella DAG n. 2 del 23/01/2023, BURP n. 12 del 02/02/2023;
- **di stabilire** che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia assume valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n.679/2016 e del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgsn. 101/2018

Garanzie alla Riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs.

101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lgs.n. 118/2011 e della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26, c.2 e 27 del D. Lgs. 33/2013

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di approvare** la graduatoria delle n. 22 domande di sostegno con i relativi punteggi, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo *24. Attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria definitiva* di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- **di ammettere** alla fase di "Istruttoria tecnico-amministrativa" di cui al paragrafo *25. Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* della D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, le n° 20 Domande di Sostegno riportate nell' Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che con riferimento all'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa, si è ritenuto opportuno procedere con una maggiorazione del 20% rispetto alla disponibilità finanziaria (€ 5.000.000,00) e che pertanto sono ammesse a tale istruttoria anche le ditte collocate dalla posizione 21 alla posizione 22;
- **di precisare** che l'ammissione all'istruttoria tecnica amministrativa non costituisce ammissione all'aiuto, in quanto la stessa è condizionata all'esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso Pubblico e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla posizione 21 alla posizione 22 anche all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell'esito dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 20;
- **di approvare** l'elenco delle DdS non ammissibili di cui all'Allegato "B", parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che tutti i richiedenti titolari delle DdS riportante nell'allegato "A" dovranno presentare al SUE di competenza la pratica edilizia specifica per la realizzazione degli interventi, entro e non oltre 40 gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- **di stabilire** che per le pratiche edilizie relative ad interventi per la cui realizzazione non sono necessari atti di assenso e/o autorizzazioni d'ufficio, da parte dello sportello unico per l'Edilizia e che prevedono nel modello della pratica l'indicazione della data di inizio lavori (CILA, CILA con altre comunicazioni, SCIA e SCIA Unica), i richiedenti dovranno trasmettere entro e non oltre 60 gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, alla PEC filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it la documentazione atta a dimostrare la cantierabilità degli interventi e tutto quanto indicato al paragrafo *25.Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* dell'Avviso Pubblico, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, pena l'esclusione delle spese relative alla realizzazione degli interventi;
- **di stabilire**, in alternativa al punto precedente, che per le pratiche edilizie relative invece ad interventi che potranno essere realizzati solo dopo l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico per l'Edilizia, di atti di assenso e/o autorizzazioni (CILA con richiesta contestuale di atti presupposti, SCIA

Condizionata, Permesso di Costruire.), i richiedenti dovranno trasmettere:

- entro e non oltre 60 gg dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, alla PEC *filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it*, ricevuta di consegna, al SUE di competenza, della pratica edilizia con gli estremi di protocollo e copia della pratica stessa, al fine di dimostrare l'effettivo avvio delle attività propedeutiche alla cantierabilità degli interventi;
- entro 20 gg dalla comunicazione da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'avvenuto rilascio dell'ultimo atto di assenso necessario o dal rilascio del titolo abilitativo e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, la documentazione atta a dimostrare la cantierabilità degli interventi e tutta la documentazione indicata al paragrafo *25.Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* dell'Avviso Pubblico, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, pena l'esclusione delle spese relative alla realizzazione degli interventi;

- **di stabilire** che per le Domande di Sostegno che prevedono interventi per i quali sono stati già rilasciati da parte del SUE di competenza tutti gli atti di assenso necessari e/o autorizzazioni per la realizzazione degli interventi, i richiedenti dovranno trasmettere entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento la documentazione atta a dimostrare la cantierabilita' degli interventi e tutta la documentazione indicata al paragrafo *25.Istruttoria tecnico amministrativa delle Domande di Sostegno* dell'Avviso Pubblico, D.A.G. n. 175 del 22/12/2022, pena l'esclusione delle spese relative alla realizzazione degli interventi;
- **di stabilire** che tutti i richiedenti titolari delle DdS riportate nell'allegato "A" che realizzeranno mercati locali che richiedono l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovranno trasmettere alla PEC filierecortemercatilocali.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 40 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, il permesso all'occupazione del suolo pubblico, pena l'esclusione delle spese relative all'allestimento di spazi pubblici aperti (piazze, vuoti urbani, aree pedonali) finalizzato alla realizzazione del mercato locale;
- **di confermare** quant'altro stabilito nell'Allegato "A" dell'Avviso Pubblico D.A.G. n. 175/2022, BURP n. 140 del 29/12/2022 e nella DAG n. 2 del 23/01/2023, BURP n. 12 del 02/02/2023;
- **di stabilire** che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia assume valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
  - è immediatamente esecutivo;
  - è redatto in forma integrale;
  - sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
  - sarà pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
  - sarà pubblicato ai sensi ai sensi degli artt. 26, c.2, e 27 del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "atti di concessione" del sito https://regione.puglia.it;
  - sarà pubblicato nel sito regionale: https://psr.regione.puglia.it;
  - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - è adottato in originale ed è composto da n° 11 (undici) facciate e dall'Allegato A composto da 1 (una) facciata e dall'Allegato B composto da 1 (una) facciata.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile Sottomisure 16.4, 16.5
Elisabetta Scarascia

P.O. Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure LEADER - GAL
Cosimo Roberto Sallustio

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Mariangela Lomastro

ALLEGATO A

PSR PUGLIA 2014-2022 – MISURA 16 – SOTTOMISURA 16.4 - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DAG N. 175 DEL 22/12/2022 - BURP N. BURP n. 140 del 29/12/2022
GRADUATORIA DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

							Principio 1 - Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura						Principio 2 - Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell'estensione del territorio da essi gestito		Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali				
Numero d'ordine	Soggetto richiedente	Nome progetto	CUAA	Codice a Barre	Spesa Imponibile	Importo Richiesto	Raggruppamento costituito tra la data di pubblicazione dell'avviso pubblico e la data della presentazione della DdS (tale premialità sarà riconosciuta ai raggruppamenti costituiti ex-novo e non ai raggruppamenti già esistenti)	Diversificazione del paniere dei prodotti agricoli, di base e/o trasformati, offerti in filiera corta ed immessi sul mercato locale	Recupero funzionale di immobili già esistenti per la realizzazione del mercato locale	Allestimento di spazi pubblici aperti (piazze, vuoti urbani, aree pedonali) finalizzato alla realizzazione del mercato locale	Utilizzo, nell'ambito del processo di trasferimento dei prodotti offerti, di mezzi di trasporto comuni ecosostenibili (mezzi isotermici elettrici, ecc)	Organizzazione e realizzazione di almeno una sagra e/o una fiera di paese	Numero aziende partner aderenti al raggruppamento	SAU media del raggruppamento: Σ SAU di tutti i partner/n. dei partner	Percentuale di aziende agricole presenti nel raggruppamento	Percentuale di aziende, presenti nel raggruppamento, aderenti al metodo di agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2007) e/o aderenti al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI – art.2 c.3 della L. n. 4/2011)	PUNTEGGIO TOTALE DICHIARATO IN AUTOVALUTAZIONE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO (punteggio soglia 40)	PUNTEGGIO PRINCIPIO 1 ATTRIBUITO (punteggio soglia 23)	AMMISSIBILITA' ALL'ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
1	BUONO & BIO SRL	BUO' IL BIOLOGICO DI QUA VICINO	05738690725	34250258299	346.158,00	299.629,00	10	10	10	5	10	5	20	10	10	10	100	100	50	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
2	CASCINA SAVINO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	RETE DEI CONTADINI DI PUGLIA	04135130716	34250258968	284.257,08	274.778,54	10	10	0	5	10	5	20	8	10	10	100	88	40	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
3	O.P. PARCO DELLA PERANZANA SOCIETA' COOPERATIVA	ALFA-OMEGA BIO	04132770712	34250258786	299.681,97	271.840,99	10	10	0	0	10	5	20	8	10	10	81	83	35	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
4	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GARGANO PARADISE	UNICI - ECCELLENZE DAUNE	94115730718	34250257945	214.799,38	182.467,00	10	10	10	5	0	5	20	6	8	8	82	82	40	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
5	SANA TERRA DEL SOLE SOC.COOP.AGRICOLA	CULTURAL HUB OF THE SHORT SUPPLY CHAIN	07894890727	34250259099	397.610,73	397.610,73	10	10	10	0	10	5	20	8	5	0	81	78	45	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
6	JAZZ LE COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	A MU.RE. - AGRICOLTORI DELLA MURGIA IN RETE	08578120720	34250253290	125.506,01	121.225,28	10	10	0	5	10	5	10	10	10	8	78	78	40	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
7	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TIPICA ADELFIA	CHIACCHIR E FRUTT: LA BIODIVERSITA' A PORTATA DI MANO - CHIFRUBIO	93364940721	34250255766	113.822,62	126.010,92	10	10	0	5	10	5	20	10	8	0	78	78	40	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
8	UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI SOC. COOP. AGRICOLA	AGRICOLTORI DELLA VALLE D'ITRIA	00061630745	34250251500	299.896,59	212.110,77	0	10	10	0	10	5	20	10	10	0	75	75	35	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
9	DAUNIA & BIO - SOCIETA' COOPERATIVA	BIO COOPERAZIONE DELLA DAUNIA (BCDD)	03798010710	34250258356	242.181,97	214.340,99	0	10	0	0	10	5	20	6	10	10	75	71	25	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
10	TAFUNI VITO	AGRI AMICA BARI	OMISSIS	34250259024	228.797,35	202.297,35	10	10	0	5	0	5	20	6	8	5	84	69	30	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
11	AGRITOPPI SRLS SOCIETA' AGRICOLA	RURALE FG 16.4	04115800718	34250252383	316.339,62	237.257,98	10	10	10	0	0	5	15	10	8	0	81	68	35	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
12	D'AMICO GIANNICOLA	MERCATINO DELLA FILIERA CORTA	OMISSIS	34250258083	292.778,78	292.778,78	10	5	10	0	0	5	10	8	10	5	65	63	30	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
13	MASSERIA CHIUNNO SOC.AGR. R.L	GUSTO MURGIA	07972250729	34250257390	335.491,45	275.453,65	10	10	10	0	0	5	5	6	10	5	61	61	35	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
14	CUCURACHI GIOVANNA	MERCATO LOCALE CAMPAGNA AMICA DI LECCE	OMISSIS	34250253126	421.473,09	299.028,95	10	10	0	5	0	0	20	6	10	0	76	61	25	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
15	POSTA FAUGNO S.R.L.S. AGRICOLA	MERCATO DELLA TERRA DAUNIA	04146880713	34250256285	300.000,00	300.000,00	10	10	0	0	0	5	15	6	8	5	64	59	25	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
16	OLIVICOLTURA SALENTINA 4.0 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	COOPERARE PER ESSERCI/CONTARE	05104630750	34250259081	70.000,00	61.050,00	0	3	10	0	10	0	20	6	10	0	69	59	23	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
17	IMPERIALE ELISA	IL GUSTO DELLA MURGIA	OMISSIS	34250258505	299.973,44	299.973,44	10	10	0	5	0	5	15	8	5	0	69	58	30	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
18	SOCIETA' AGRICOLA AGRICULTURA FANIZZA S.S. DI FANIZZA FLORIANA E FANIZZA PASQUALE	L'AGRICOLTURA AL CENTRO - AGRI BRINDISI	02298550746	34250252623	230.016,36	230.016,36	10	10	0	5	0	5	10	6	10	0	56	56	30	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
19	CONFAGRICOLTURA FOGGIA - UNIONE PROV. AGRICOLTORI DI FOGGIA	ACCORCIAMO LE DISTANZE - MERCATI DI CAPITANATA	80002970715	34250259073	301.500,00	300.000,00	10	10	0	5	0	0	15	6	8	0	61	54	25	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
20	CARRINO CARMELO	GREEN MARKET BELVEDERE	OMISSIS	34250258810	285.246,00	285.246,00	10	5	0	5	0	5	10	8	10	0	66	53	25	AMMISSIBILE E FINANZIABILE
21	AGRICOLTA' SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	AGRI AMICA TARANTO	03182130736	34250252722	230.016,36	230.016,36	10	5	0	5	0	5	10	8	8	0	56	51	25	AMMISSIBILE
22	RETE DI IMPRESE " RETE SPAC "	EMPORIO CAPITANATA	94104790715	34250258539	320.000,00	300.000,00	10	5	10	0	0	0	10	6	10	0	100	51	25	AMMISSIBILE

La Responsabile della Sottomisura 16.4
Dott.ssa Elisabetta Scarascia

Il Responsabile di Raccordo
Dott. Agr. Cosimo Roberto Salvatore

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

ALLEGATO B

PSR PUGLIA 2014-2022 – MISURA 16 – SOTTOMISURA 16.4 - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DAG N. 175 DEL 22/12/2022 - BURP N. BURP n. 140 del 29/12/2022
ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI

Numero d'ordine	Soggetto richiedente	Nome progetto	CUAA	Codice a Barre	Spesa Imponibile	Importo Richiesto	NON AMMISSIBILITA'
1	FORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	NutriSALENTO – Mercati etici nella provincia di Lecce	05080590754	34250258364	174.820,00	142.660,00	Non Ammissibile – Comunicazione r_puglia/AOO_030/PROT/27/07/2023/0014749, inviata via pec in data 27/07/2023 ai sensi dell'art. 10-bis - Legge n. 241/1990. Nessuna controdeduzione pervenuta.

La Responsabile della Sottomisura 16.4
Dott.ssa Elisabetta Scarascia

Il Responsabile di Raccordo
Dott. Agr. Cosimo Roberto Sallustio

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Dott.ssa Mariangela LOMASTRO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 2 agosto 2023, n. 521

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386.- Aggiornamento del Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

VISTI:

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4, 5 e 6;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali" al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 606 del 19/09/2022 di conferimento dell'incarico di P.O. "Vivaistica e ricerca forestale" alla dott.ssa Anna Ruggiero;

Sulla base l'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Vivaistica e ricerca forestale", dott.ssa Anna Ruggiero, riceve la seguente relazione.

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" fornisce indicazioni in merito alla vivaistica forestale e demanda agli organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome) la definizione delle modalità e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali di base, alla licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai controlli.

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2018, n.34 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali" all'articolo 16

ha disposto alcune modifiche al Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

La determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2009, n.757 "*Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia*" e ss.mm. ii. ha individuato in Puglia i popolamenti boschivi nei quali è possibile raccogliere materiale forestale da moltiplicazione. Successivi aggiornamenti sono stati approvati con le Determinazioni dirigenziali n.44 del 21/06/2011, n. 211 dell'11/12/2015 e con la Determinazione n. 167 del 29/08/2017 riguardante "*Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386; Determinazione del Dirigente Servizio Foreste 21 dicembre 2009, n° 757 "Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia": integrazione allegato A con inserimento della scheda n.52 "Torre Guaceto", agro di Carovigno (BR)."*

I criteri e le indicazioni procedurali sono stati aggiornati con la Deliberazione della Giunta Regionale del 18/07/2017, n.1177, con oggetto "*D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. "Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione*", con la quale è stato dato mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di adottare apposita modulistica in attuazione dell'aggiornamento dei precitati "Criteri ed Indicazioni", così come ottemperato con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 20/02/2018 recante "*Deliberazione della Giunta Regionale del 18/07/2017, n.1177, "Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione". Adozione Modulistica*".

Con Determinazione dirigenziale n. 348 del 20/12/2017 sono state approvate le specie forestali da impiegare nelle regioni forestali della Puglia e con Determinazione dirigenziale n. 150 del 17 aprile 2019 è stato aggiornato l'elenco dei fornitori di materiale forestale, iscritti al Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale ed è stato approvato l'elenco dei fornitori di materiali forestali in possesso di certificati di identità ed è stato infine specificato l'elenco delle specie forestali che si possono raccogliere nei Boschi da Seme della Regione Puglia.

Alle indicazioni specifiche del vivaismo forestale sono da aggiungere le indicazioni fitosanitarie fornite dalla normativa vigente, come il REG. UE 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante che, tra l'altro, istituisce il Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP) e il Regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è entrato in vigore il nuovo regime fitosanitario europeo. La Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ha dato indicazione sull'applicazione del Reg UE 2016/2031 con le Determinazioni n.225 del 9 dicembre 2019 e n.250 del 23 dicembre 2019; ha inoltre approvato l'elenco degli Operatori Professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali con Determinazione n.45 del 26 maggio 2021.

Al fine di dare continuità ai controlli svolti dal Servizio Fitosanitario della Regione Puglia, presso i vivai forestali iscritti all'elenco regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03, si ritiene utile e necessario l'allineamento della registrazione al "*Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03*" e al RUOP con i dati riportati sulla visura camerale.

Considerato che

- a seguito di nuovi iscrizioni, il Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale ha subito alcune modifiche rispetto all'elenco approvato con DDS n. 647 del 22/12/2021;
- per alcuni vivai forestali regionali registrati al RUOP e al "*Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale*

forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03", è stato riscontrato l'uso di dati anagrafici diversi rispetto ai dati rinvenuti sulla visura della camera di commercio;

Ritenuto

- necessario aggiornare il Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale della Puglia, anche al fine di facilitare l'incontro tra la domanda di piantine certificate ai sensi del D. Lgs 386/2003 e l'offerta da parte dei fornitori di materiale forestale autorizzati e in possesso di tale certificazione;
- necessario uniformare le iscrizioni al RUOP e al "*Registro Regionale dei Produttori di Materiale Forestale, anche al fine di facilitare l'incontro tra la domanda di piantine certificate ai sensi del D. Lgs 386/2003*" con i dati anagrafici riportati nelle visure della.

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- aggiornare il "*Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03 della Puglia*", riportato nell'allegato A) composto da n. 2 facciate, parte integrale e sostanziale del presente atto;
- rilasciare nuova licenza di iscrizione al "*Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03*" per i vivai la cui iscrizione è avvenuta con una denominazione diversa dalla visura camerale.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e ss. mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di aggiornare il "*Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03 della Puglia*", riportato nell'allegato A) composto da n. 2 facciate, parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di rilasciare nuova licenza di iscrizione al "*Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03*" per i vivai la cui iscrizione è avvenuta con una denominazione diversa dalla visura camerale.

Il presente provvedimento
- é composto di n. 5 facciate e dall'allegato A);
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali: foreste.regione.puglia.it.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Vivaistica e Ricerca Forestale
Anna Ruggiero

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Domenico Campanile

Allegato A)

Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 386/03

	Vivaio	Sede legale	Sede operativa	Codice iscrizione *	Codice RUOP	Codice centro aziendale
1	Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia "Sede Acquara"	Via Delle Magnolie n. 6 Modugno	Loc. Acquara -Orsara di Puglia (FG)	005/2007	IT-16-1292	FG0007
2	Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia "Sede Fungipendola"	Via Delle Magnolie n. 6 Modugno	Loc. Fungipendola-Cassano delle Murge (BA)	004/2007	IT-16-1292	BA0005
3	Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia –"Vivaio Regionale "Galiò"	Via Delle Magnolie n. 6 Modugno		009/2007	IT-16-1292	LE0003
4	Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia -Vivaio Regionale "Li Foggi"	Via Delle Magnolie n. 6 Modugno	Loc. Li Fogg-Gallipoli (LE)	010/2007	IT-16-1292	LE0004
5	Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia-Vivaio Regionale "Restinco"	Via Delle Magnolie n. 6 Modugno	Loc. Restinco-Brindisi	013/2007	IT-16-1292	BR0001
6	Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia-Vivaio Regionale "Legiadrezze"	Via Delle Magnolie n. 6 Modugno	Loc. Legiadrezze-Taranto	015/2007	IT-16-1292	TA0002
7	Agenzia Regionale per	Via Delle	Loc. Chieuti Scalo-	017/2007	IT-16-1292	FG0006

	le attività irrigue e forestali-ARIF Puglia-Vivaio Regionale "Torre Fantine"	Magnolie n. 6 Modugno	Chieuti (FG)			
8	Società agricola Mello Vivai di Mello Antonio s.n.c.	Via G. Verdi n. 26- Veglie (LE)	Via G. Verdi n. 26- Veglie (LE)	002/2007	IT-16-0402	
9	Campanale Leonardo	Via Sannicandro, 54/B- Cassano delle Murge (BA)	Via Sannicandro, 54/B- Cassano delle Murge (BA)	003/2007	IT-16-0498	
10	Piero Tunno Vivai	Via Duca degli Abbruzzi, 10 - Taviano (LE)	Loc. Massani-Taviano (LE)	020/2008	IT-16-1172	
11	Mello Lucio	Via Provinciale per Novoli KM 1- Carmiano (LE)	Loc. Li Mali-Carmiano (LE)	021/2008	IT-16-0398	
12	De Nicolo Giuseppe	Località Casa Michele CN - Terlizzi (BA)	Loc. Pozzo Schettini- Terlizzi (BA)	022/2010	IT-16-0522	
13	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	Località Borgo Celano 71014 San Marco in Lamis (FG)	Viale C. Colombo, 243 71121 Foggia	023/2012	IT-16-1430	
14	Mello Alessandro	Via Salice Località La Donna – Veglie (LE)	Via Salice Località La Donna – Veglie (LE	024/2012	IT-16-0171	
15	Pichichero Pasquale	Via per Acquaviva km 1- Cassano delle Murge (BA)	Via per Acquaviva km 1- Cassano delle Murge (BA)	027/2014	IT-16-0314	
1	Società Agricola Vivai	c.da Marziotta	c.da Marziotta	028/2014	IT-16-0481	

6	Buemi s.r.l.	c.p. 21- Palagiano (TA)	c.p. 21- Palagiano (TA)			
17	De Laurenzis Giuseppe	Via Tenuta Strafella- Leverano (LE)	Via Tenuta Strafella- Leverano (LE)	030/2015	IT-16-1191	
18	Verde Giuranna di Giuranna Alessio Mauro	C.da Incianà- SN- Parabita (LE)	C.da Incianà- SN- Parabita (LE)	031/2015	IT-16-0282	
19	Campanale Giandomenico	Via c.da Riformati, 4- Cassano delle Murge (BA)	Via per Acquaviva Km 0,700- Cassano delle Murge (BA)	032/2016	IT-16-0060	
20	Società Agricola Mello Florvivai snc di Mello Cosimo & Salvatore	Via Verdi, 26 – Veglie	Via Salice Salentino- Veglie	033/2021	IT-16-1538	
21	Delta Garden Società Agricola s.r.l.	Via Diaz- Maglie (LE)	Via Scorrano, 98- Maglie (LE)	034/2022	IT-16-1157	
22	Silvestri s.a.s. di Silvestri Stefano & C	Via Zona A n. 33/C- Noci (BA)	Via Zona A n. 33/C- Noci (BA)	035/2022	IT-16-1297	
23	Vivai Decandia Giovanni	Via Campobasso n. 107- Altamura (BA)	Via Campobasso n. 107- Altamura (BA)	036/2022	IT-16-0484	
24	Tricarico Francesco	C.da Piscina degli zingari n. 15- Terlizzi (BA)	C.da Piscina degli zingari n. 15- Terlizzi (BA)	037/2023	IT-16-0216	

Codice iscrizione * = Codice di iscrizione al Registro Regionale dei produttori di materiale forestale per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell' art.4 del D.Lgs n. 386/03.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 2 agosto 2023, n. 522

Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Rettifica alle DDS n. 51 del 3/1/2023 e DDS N. 391 del 12/06/2023.

Il giorno 02/08/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di Luglio, in Bari, nella Sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Lungomare Nazario Sauro 45/47

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina il procedimento amministrativo;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA, Approvazione dell'Atto di Alta Organizzazione*";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*", che all'art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30.09.2021, di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali";
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 04/10/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio "Risorse Forestali" alla dott.ssa Rosa Fiore;
- la Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 606 del 19/09/2022 di conferimento incarico della PO "Vivaistica e ricerca forestale" alla dott.ssa Anna Ruggiero;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Vivaismo e Ricerca Forestale" dott.ssa Anna Ruggiero, riferisce quanto segue.

VISTE:

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 424 del 26/10/2021 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia.*";
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 51 del 03/02/2023 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia.*";
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia.*" con la quale è stato approvato l'elenco n. 9 degli Alberi Monumentali;

CONSIDERATO CHE:

- con la DDS n. 424 del 26/10/2021 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. E' stato approvato l'elenco regionale **n. 8** degli Alberi Monumentali in Puglia.*";
- per errore materiale i successivi elenchi regionali di Alberi Monumentali approvati con DDS n. 51 del 03/02/2023 e DDS n. 391 del 12/06/2023 sono stati numerati "E*lenco regionale **n. 8** degli Alberi Monumentali in Puglia.*" ed "E*lenco regionale **n. 9** degli Alberi Monumentali in Puglia;*

RITENUTO

- di dover procedere con una rettifica della numerazione degli elenchi regionali *degli Alberi Monumentali in Puglia* riportati nelle precitate determinazioni n. 51 del 03/02/2023 e n. 391 del 12/06/2023 come di seguito:

a) la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 51 del 03/02/2023 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale **n. 9** degli Alberi Monumentali in Puglia.*";

b) la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale **n. 10** degli Alberi Monumentali in Puglia.*"

- di dover precisare che nell'Allegato A della Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 recante "Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n. 10 degli Alberi Monumentali in Puglia.", per l'esemplare identificato con il codice 001/F152/BR/16, nome scientifico "Quercus Virgiliana Ten.", nome comune "Quercia virgiliana", ubicato in Mesagne, si è proceduto alla verifica della sua ubicazione che è risultata essere "Contrada Guarano".

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- rettificare la numerazione dell'elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia, approvato con la Determinazione del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 51 del 03/02/2023 in ***"Elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia"*** anzicchè *Elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia*;
- rettificare la numerazione dell'elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia, approvato con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 in ***"Elenco regionale n. 10 degli Alberi Monumentali in Puglia;"*** anzicchè *Elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia*;
- di ***precisare che l'esemplare*** riportato nell'Allegato A della determinazione del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n. 10 degli Alberi Monumentali in Puglia*", identificato con il codice 001/F152/BR/16, nome scientifico "*Quercus Virgiliana* Ten.", nome comune "*Quercia virgiliana*", è ubicato in "Contrada Guarano" in agro di Mesagne.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 193/06 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell'atto all'Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 193/06 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs 118/2011

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione dell'istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

- di rettificare la numerazione dell'elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia, rettificare la numerazione dell'elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia, approvato con la Determinazione del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 51 del 03/02/2023 in ***"Elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia"*** anzicchè *Elenco regionale n. 8 degli Alberi Monumentali in Puglia*;
- di rettificare la numerazione dell'elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia, approvato con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 in ***"Elenco regionale n. 10 degli Alberi Monumentali in Puglia;"*** anzicchè *Elenco regionale n. 9 degli Alberi Monumentali in Puglia*;
- di ***precisare che l'esemplare*** riportato nell'Allegato A della determinazione del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 391 del 12/06/2023 recante "*Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell'elenco regionale n. 10 degli Alberi Monumentali in Puglia*", identificato con il codice 001/F152/BR/16, nome scientifico "*Quercus Virgiliana* Ten.", nome comune "*Quercia virgiliana*", è ubicato in "Contrada Guarano" in agro di Mesagne.

Il presente provvedimento:

- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate;
- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito della Sezione foreste.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Vivaistica e Ricerca Forestale
Anna Ruggiero

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Domenico Campanile

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 3 agosto 2023, n. 526

"Scuola in bosco - edizione 2023" - Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.ii., Determinazioni del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.269 del 20 aprile 2023, n. 358 del 29 maggio 2023, e n.466 del 12 luglio 2023, . Approvazione graduatorie definitive.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L.R. n. 7/97, agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- il D. Lgs. 165/01, agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- il D. Lgs. 118/11;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023*";
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 33 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la pariotà di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di Impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali" al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 21 del 14/07/2023 di conferimento di direzione *ad interim* al dott. Domenico Campanile del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
- la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 297 del 29/04/2022 di conferimento incarico P.O. "Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale" alla dott.ssa Rosabella Milano;
- l'istruttoria espletata dalla responsabile di PO dott.ssa Rosabella Milano.

PREMESSO che:

- la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 "Boschi didattici della Puglia", integrata dalla Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11, istituisce il circuito dei "Boschi didattici della Puglia" al fine di promuovere la conoscenza del comparto forestale, sostenere le attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivare forme di reddito complementare alla produzione forestale;

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e

Naturali n. 490 del 19/07/2022 recante 20 aprile 2023, n.269 "Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.ii. - Attività di divulgazione in campo forestale - Promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Approvazione avviso pubblico "Scuola in bosco - edizione 2023" e prenotazione della spesa di € 100.000,00 sul capitolo U0905019 e di € 32.000 sul capitolo U0121021.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 46 del 18/05/2023, è stato approvato apposito avviso pubblico, indirizzato ai gestori dei Boschi Didattici della Regione Puglia, per la realizzazione di una proposta didattica rivolta a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, denominata "Scuola in Bosco- edizione 2023";

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 29 maggio 2023, n. 358 recante "Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 20 aprile 2023, n.269 "Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.ii. - Attività di divulgazione in campo forestale - Promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Approvazione avviso pubblico "Scuola in bosco - edizione 2023" e prenotazione della spesa di € 100.000,00 sul capitolo U0905019 e di € 32.000 sul capitolo U0121021." pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.50 del 01/06/2023, è stato prorogato il termine di presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 20 aprile 2023, n.269;

CONSIDERATO che:
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 12 luglio 2023, n.466 recante "Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.ii., Determinazioni del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 20 aprile 2023, n.269 e 29 maggio 2023, n. 358. "Scuola in bosco - edizione 2023". Approvazione graduatorie provvisorie." si è provveduto a:

- approvare la graduatoria provvisoria riferita ai Boschi Didattici gestiti da privati che hanno presentato istanza per la partecipazione all'iniziativa "Scuola in Bosco 2023";
- approvare la graduatoria provvisoria riferita ai Boschi Didattici gestiti da enti pubblici che hanno presentato istanza per la partecipazione all'iniziativa "Scuola in Bosco 2023";
- assegnare il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell' atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) per la presentazione di eventuali osservazioni ai punteggi assegnati;

- la suddetta determinazione è stata pubblicata sul BURP n.68 del giorno 20 luglio 2023 ed è stata notificata via PEC ai gestori dei Boschi Didattici che hanno presentato istanza per il Bando di cui alle Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali nn. 269/2023 e 358/2023.
- alla data del 31 luglio 2023 risultano pervenute:

1) nota acquisita al prot. AOO36/26/07/2023 n.9392 da parte del gestore del Bosco Didattico "Falcare", alla quale è stato dato riscontro con nota Prot. r_puglia/AOO_036/PROT/31/07/2023/0009542, con esito negativo sulla richiesta di modifica del punteggio attribuito;
2) nota acquisita al prot. AOO36/28/07/2023 n.9443 da parte del gestore del Bosco Didattico "Eredi Fragassi" in merito ad una precisazione sul punteggio assegnato, che si accoglie interamente;

Ritenuto di:
- procedere all'approvazione delle graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, denominati rispettivamente "Scuola in Bosco 2023- Graduatoria definitiva Boschi Didattici gestiti dai privati" e "Scuola in Bosco 2023- Graduatoria definitiva Boschi Didattici gestiti da enti pubblici";
- rimandare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno di spesa sul capitolo U0905019 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti ad altre imprese", della somma di €100.000 per l'anno 2023, diretto ai boschi didattici gestiti dai privati e l'impegno di spesa sul capitolo U0121021 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel

settore forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti a amministrazioni locali", della somma di €24.000 per l'anno 2023, diretto ai boschi didattici gestiti da enti pubblici;

Verificata, con riferimento all'oggetto del presente atto, l'inesistenza di posizioni di conflitto di interesse, ai sensi del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, e non sussistendo, in conseguenza, alcun obbligo di astensione;
Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare la graduatoria definitiva dei Boschi Didattici gestiti da privati che hanno presentato istanza per la partecipazione all'iniziativa "Scuola in Bosco 2023", riportata nell'Allegato A, composto da n. 2 facciate, parte integrante del presente atto;
- di approvare la graduatoria definitiva dei Boschi Didattici gestiti da enti pubblici che hanno presentato istanza per la partecipazione all'iniziativa "Scuola in Bosco 2023", riportata nell'Allegato B, composto da n. 1 facciata, parte integrante del presente atto;
- di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno di spesa sul capitolo U0905019 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti ad altre imprese", della somma di €100.000 per l'anno 2023, diretto ai boschi didattici gestiti dai privati e l'impegno di spesa sul capitolo U0121021 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti a amministrazioni locali", della somma di €24.000 per l'anno 2023, diretto ai boschi didattici gestiti da enti pubblici;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e di notificarlo ai gestori dei Boschi Didattici che hanno presentato istanza per il Bando di cui alle Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali nn. 269/2023 e 358/2023.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Adempimenti contabili
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare la graduatoria definitiva dei Boschi Didattici gestiti da privati che hanno presentato istanza per la partecipazione all'iniziativa "Scuola in Bosco 2023", riportata nell'Allegato A, composto da n. 2 facciate, parte integrante del presente atto;

Di approvare la graduatoria definitiva dei Boschi Didattici gestiti da enti pubblici che hanno presentato istanza per la partecipazione all'iniziativa "Scuola in Bosco 2023", riportata nell'Allegato B, composto da n. 1 facciata, parte integrante del presente atto; Di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno di spesa sul capitolo U0905019 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti ad altre imprese", della somma di €100.000 per l'anno 2023, diretto ai boschi didattici gestiti dai privati e l'impegno di spesa sul capitolo U0121021 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000 – trasferimenti correnti a amministrazioni locali", della somma di €24.000 per l'anno 2023, diretto ai boschi didattici gestiti da enti pubblici;
Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e di notificarlo ai gestori dei Boschi Didattici che hanno presentato istanza per il Bando di cui alle Determinazioni del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali nn. 269/2023 e 358/2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Pianificazione e Programmazione forestale ed ambientale
Rosabella Milano

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Domenico Campanile

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

ALLEGATO A

DDS n.269/2023 e DDS n.358/2023- - Graduatoria definitiva Boschi Didattici gestiti da privati "Scuola in Bosco 2023"

	Bosco Didattico	Punteggio					Contributo richiesto
		Proposta progettuale*			Proposta sicurezza	tot	
		A	B	C			
1	CONSERVA COSIMO-	30	20	30	20	100	€ 4.000,00
2	AZIENDA AGRICOLA D'AMICO ALESSANDRO	30	20	30	20	100	€ 4.000,00
3	SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO A R.L.	30	20	30	20	100	€ 4.000,00
4	MASSERIA CHINUNNO SOCIETA' AGRICOLA ARL	30	20	30	13	93	€ 4.000,00
5	NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE	30	20	30	13	93	€ 4.000,00
6	ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA AR.L.	30	20	30	13	93	€ 4.000,00
7	SPIRDO	30	20	30	13	93	€ 4.000,00
8	DELTA GARDEN SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	30	20	30	10	90	€ 4.000,00
9	WWF TRULLI E GRAVINE	30	20	30	10	90	€ 4.000,00
10	AZIENDA AGRICOLA AGROSI'	30	20	30	10	90	€ 4.000,00
11	CAROLI HOTEL S.R.L.	30	20	30	10	90	€ 4.000,00
12	ASD CENTRO YOGA RADHIKA	30	20	30	7	87	€ 4.000,00
13	CIUCHINO BIRICHINO SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	30	20	30	7	87	€ 4.000,00
14	SOC. AGR. RAPA ITI SRL	30	20	30	7	87	€ 4.000,00
15	PALMIROTTA FRANCESCO	30	20	30	7	87	€ 4.000,00
16	MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA A.R.L.	30	20	30	3	83	€ 4.000,00
17	PARCO SOLARIS S.R.L.	30	20	30	3	83	€ 4.000,00
18	GUGLIEMI ANNA	30	20	30	3	83	€ 4.000,00
19	BASURTO ANTONIO GERARDO	30	/	30	20	80	€ 4.000,00
20	AZIENDA AGRICOLA EREDI FRAGASSI ANTONIO S.S.	30	20	30	/	80	€ 4.000,00
21	GIANFRANCO CIOLA	30	/	30	13	73	€ 4.000,00
22	BLUSERENA S.P.A.	30	/	30	3	63	€ 4.000,00

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

23	**MEZZAPESA DOMENICO**	30	/	30	3	63	€ 4.000,00
24	**CENTRINDUSTRIA SRL**	30	/	30	3	63	€ 4.000,00
25	**MEZZAPESA LAURA**	30	/	30	3	63	€ 4.000,00
TOT CONTRIBUTI RICHIESTI							**€ 100.000,00**
ISTANZE NON FINANZIABILI							
26	**AZ. AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA S.N.C.**	/	20	30	3	53	€ 4.000,00
27	**SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SANTA CATERINA**	30	20	/	0	50	€ 4.000,00
28	**SOCIETA' AGRICOLA AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS**	/	/	30	3	33	€ 4.000,00

(*) **Attribuzione dei punteggi** in base all'avviso pubblico rivolto ai gestori dei boschi didattici per l'assegnazione di contributi per l'iniziativa "Scuola in bosco – edizione 2023" approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 20 aprile 2023, n. 269 (*ex* Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA) e alle modifiche introdotte dalla Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile d Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 29 maggio 2023, n. 358:

A- Programma educativo con la presenza di docenti qualificati, con laurea in Scienze Forestali o Scienze Agrarie o Scienze Naturali o Scienze Biologiche o Architettura e/o Ingegneria (o Lauree equipollenti), 6 punti per ogni giornata con presenza di esperto, fino a un massimo di 30 punti;

B- Accordo con Scuola primaria o secondaria pugliese per la partecipazione degli alunni alle attività. (Punti 20)

C- Organizzazione degli incontri in concomitanza con "Giornata internazionale dell'albero",21 novembre. (Punti 30)

Il presente AllegatoA è composto da n.2 facciate
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Domenico
Campanile
10.08.2023
15:23:44
GMT+00:00

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

ALLEGATO B

DDS n.269/2023 e DDS n.358/2023 Graduatoria definitiva Boschi Didattici gestiti da Enti pubblici "Scuola in Bosco 2023"

	Bosco Didattico	Punteggio					Contributo richiesto
		Proposta progettuale*			Proposta sicurezza	tot	
		A	B	C			
1	**COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**	30	20	30	20	100	€ 4.000,00
2	**COMUNE DI COLLEPASSO**	30	20	30	20	100	€ 4.000,00
3	**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**	30	20	30	20	100	€ 4.000,00
4	**COMUNE DI CUTROFIANO**	30	20	30	13	93	€ 4.000,00
5	**COMUNE DI MELENDUGNO**	30	20	30	7	87	€ 4.000,00
6	**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO**	12	20	30	0	62	€ 4.000,00
TOT CONTRIBUTI RICHIESTI							**€ 24.000,00**

(*) **Attribuzione dei punteggi** in base all'avviso pubblico rivolto ai gestori dei boschi didattici per l'assegnazione di contributi per l'iniziativa "Scuola in bosco – edizione 2023" approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 20 aprile 2023, n. 269 (*ex* Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA) e alle modifiche introdotte dalla Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile d Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 29 maggio 2023, n. 358:

A) Programma educativo con la presenza di docenti qualificati, con laurea in Scienze Forestali o Scienze Agrarie o Scienze Naturali o Scienze Biologiche o Architettura e/o Ingegneria (o Lauree equipollenti), 6 punti per ogni giornata con presenza di esperto, fino a un massimo di 30 punti;
B) Accordo con Scuola primaria o secondaria pugliese per la partecipazione degli alunni alle attività. (Punti 20)
C) Organizzazione degli incontri in concomitanza con "Giornata internazionale dell'albero",21 novembre. (Punti 30)

Il presente Allegato B è composto da n. 1 facciata
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Domenico Campanile
10.08.2023
15:23:44
GMT+00:00

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 agosto 2023, n. 91

NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE AGRARIE 2023 - Autorizzazione in deroga all'impiego del prodotto fitosanitario denominato Goltix, a base della sostanza attiva metamitron, per il diserbo pre-emergenza dello spinacio.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la DDS n. 62 del 21/07/2022 di conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 11 del 22/03/2023 di proroga della titolarità delle Posizioni Organizzative;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

RICHIAMATO:

- la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 04/04/2023, relativa all'approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili Regionali per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2023;
- l'Allegato A alla citata Determinazione Dirigenziale, con specifico riguardo alla scheda tecnica di coltura relativa al diserbo dello spinacio;

PRESO ATTO:

- della richiesta pervenuta a questa Sezione (Prot. A00_181/7101 del 10/8/2023), da parte di UNAPROA, per conto di aziende produttrici operanti nel territorio regionale, relativamente alla possibilità di impiegare il prodotto fitosanitario denominato "Goltix", contenente la sostanza attiva metamitron, per il controllo delle infestanti su spinacio, nell'ambito delle citate norme eco-sostenibili Regionali;
- del Decreto del Ministero della Salute del primo agosto 2023, con cui è stato autorizzato l'uso eccezionale del prodotto "Goltix", contenente la sostanza attiva metamitron, per il controllo delle infestanti su spinacio, dal primo agosto al 28 novembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- nelle citate norme eco-sostenibili Regionali, la scheda tecnica di diserbo dello spinacio prevede l'impiego di una sola sostanza attiva, per il diserbo di pre- emergenza;

VALUTATO CHE:

- la sostanza attiva metamitron risulta efficace, in pre-emergenza, nei confronti di diverse infestanti quali, ad esempio, giavone comune, sanguinella comune, sorghetta da seme, coda di volpe, meno sensibili alla sostanza attiva presente nella scheda tecnica di diserbo dello spinacio;
- la sostanza attiva metamitron è dotata di un meccanismo di azione diverso rispetto alla sostanza attiva presente nella scheda tecnica di diserbo dello spinacio;
- l'impiego di sostanze attive dotate di diverso meccanismo di azione permetterebbe una più agevole gestione delle infestanti, in particolar modo nella prevenzione dell'insorgenza di resistenza;
- la sostanza attiva metamitron non è soggetta a restrizioni all'impiego, secondo i criteri definiti nell'ambito delle Linee Guida Nazionali;

RITENUTO:
di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di ammettere l'impiego, in deroga, del prodotto fitosanitario denominato "Goltix", contenente la sostanza attiva metamitron, per il controllo delle infestanti in pre- emergenza su spinacio, esclusivamente per il periodo compreso fra la data di esecutività del presente provvedimento e il 28 novembre 2023 e rigorosamente secondo le prescrizioni di etichetta;
di dare atto che il presente provvedimento, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da 4 (quattro) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. P.O. Gestione e coordinamento del piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Agostino Santomauro

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 agosto 2023, n. 137

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Corsano nel "C.le Torrente Ricco". - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il Regolamento (UE) 200/741 del 25/05/2020 recante disposizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue affinate;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

PREMESSO CHE:

- questa Sezione, con AD n. 74 del 04/04/2017, ha rilasciato sia l'autorizzazione provvisoria allo scarico dell'effluente del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Corsano, sia l'autorizzazione provvisoria al riutilizzo delle acque reflue affinate nel comprensorio irriguo gestito dal Comune di Corsano;
- l'AQP, con nota prot. 67307 del 15/06/2017, ha trasmesso le attestazioni richieste nel titolo autorizzativo allo scarico;
- l'AQP, con nota prot. 8103 del 23/01/2018, ha trasmesso il piano di gestione speciale ex RR n. 13/2017;
- l'AQP, con nota prot. 9573 del 25/01/2018, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico e quello relativo al riutilizzo delle acque reflue affinate;
- l'AQP, con nota prot. 86562 del 29/08/2018, ha trasmesso il piano di gestione ex RR n. 13/2017;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 12003 del 17/10/2018, ha richiamato il Comune di Corsano ad ottemperare alle prescrizioni indicate nell'AD n. 74 del 04/04/2017;
- il Comune di Corsano, con nota del 28/01/2019, acquisita in atti al prot. 1166 del 30/01/2019, ha riscontrato solo parzialmente la nota di sollecito della Regione;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 11119 del 09/09/2019, ha diffidato le Amministrazioni comunali ricomprese nell'agglomerato di riferimento relativamente alle immissioni abusive delle acque meteoriche di dilavamento in fogna nera, come segnalate ripetutamente da AQP; tale diffida è stata successivamente ribadita con nota prot. 4495 del 11/05/2020;
- questa Sezione, con nota prot. 8591 del 01/09/2020, ha diffidato l'AQP per i superamenti dei valori limite segnalati da Arpa Puglia e, con riguardo ai frequenti superamenti del parametro "Cloruri", ha chiesto ad AQP ed ai Comuni ricompresi nell'agglomerato l'attivazione delle opportune iniziative di controllo;

ATTESO CHE:

- l'agglomerato di Corsano è costituito dai Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano e dalle località di *Marina di Guardiola, Marina di Novaglie, Montesardo;*
- dalla documentazione acquisita in atti, si constata che il depuratore ha un processo biologico a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dai fanghi e successiva loro disidratazione meccanica; l'impianto è attualmente dimensionato per trattare un carico in ingresso pari a 18.500 AE ed una portata media oraria di 104 mc/h, scaricando un effluente conforme ai valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del TUA nel C.le Torrente Ricco;
- nella sua attuale configurazione impiantistica, il depuratore è costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- grigliatura;
- equalizzazione;
- Sedimentazione primaria;

- Predenitrificazione;
- ossidazione-nitrificazione;
- sedimentazione secondaria;
- disinfezione con ipoclorito di sodio;

Linea fanghi

- stabilizzazione aerobica;
- ispessimento;
- disidratazione;
- letti di essiccamento di emergenza;

- in adiacenza al depuratore è ubicato l'impianto di affinamento gestito sempre da AQP;
- Il recettore finale è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 800 m nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 789.735,78 E, 4.419.213,78 N; (18°23'15,70"E, 39°52'24,66"N, – nel sistema WGS84);
- Il PTA, nel suo aggiornamento 2015-2021, ha previsto un carico riveniente dall'agglomerato di 22.200 AE, una potenzialità nominale del depuratore di 18.500 AE (capacità max 22.200), il rispetto dei limiti allo scarico di tab. 4 all. V alla parte III del TUA ed il riutilizzo delle acque reflue affinate per gli usi irrigui;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, emerge che gli AE serviti siano pari a 9.322 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia stato pari a 493.115 (1.351 mc/giorno ~ 56 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato nel 2022 si è verificato un superamento del parametro "Azoto totale", tre superamenti del parametro "Fosforo Totale" e tre del parametro "Cloruri";
- Nel primo semestre del 2023 Arpa non ha attualmente segnalato superamenti dei valori limite allo scarico;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite

dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;

- la LR n. 17/2000, agli art. 25 e 26, ha definito i compiti delle Province e dei Comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo; tali competenze sono state ulteriormente confermate con DPGR n. 178 del 2010 (BURP n. 42 del 04/03/2010); successivamente, il RR n. 13/2017, richiamando il quadro delle competenze già definito dalle norme pocanzi richiamate, ha introdotto, all'art. 10, particolari disposizioni per la gestione degli oneri manutentivi e di vigilanza e controllo dei corpi idrici naturali extra-consortili interessati dallo scarico dei depuratori comunali;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Corsano nel C.le Torrente Ricco, nel punto di scarico individuabile alle seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 789.735,78 E, 4.419.213,78 N; (18°23'15,70"E, 39°52'24,66"N, – nel sistema WGS84);
2. **di stabilire che:**
   a. il presente atto disciplinerà il solo scarico delle acque reflue nel recettore finale, mentre con un atto dirigenziale autonomo verrà autorizzato il riutilizzo delle acque reflue affinate ai sensi della normativa vigente;
   b. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando

la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;

c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di ***E. Coli*** **pari a 2.500 UFC/100 ml**;

3. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
   - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
   - dovrà verificare ed attestare la presenza dei cartelli già installati e riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;

b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;

c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **2c, nonché la qualità delle acque reflue affinate da garantire nel riutilizzo irriguo**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato pari a 12 all'anno per i parametri di tab.1 (con valori limite di tab. 4), di cui almeno 8 dovranno essere estesi a tutti i parametri di tab.4 (**E. Coli max 2.500 ufc/100 ml**); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;

e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Ossigeno disciolto %, COD, Batteri coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità**; **unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; il gestore **dovrà indicare le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico;** il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

f. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
   - i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore (3d e 3e); qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
   - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
   - l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
   - e schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;

g. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017;

h. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
i. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

4. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
5. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
    a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
    b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
    c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
    d. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, **il riutilizzo delle acque reflue affinate e dei fanghi di depurazione**, **nonché la qualità del corpo recettore**; nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
    e. dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
    f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
6. **di stabilire che** intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;
7. **di impegnare** la Provincia di Lecce a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
8. **di impegnare Arpa Puglia:**
    a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 12 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 1 (valori limite di tab. 4); di questi, minimo 8 dovranno essere effettuati considerando i parametri ed i relativi valori limite di tab. 4 (E. Coli max 2.500 ufc/100 ml);
    b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs.

152/2006;

c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

9. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
10. **di impegnare** i Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Lecce, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
11. **di impegnare** specificatamente i Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
12. **di impegnare altresì la Provincia di Lecce ed il Comune di Corsano, ognuno per le specifiche competenze delegate,** a svolgere le attività di polizia idraulica e gli appropriati interventi di manutenzione del tratto di recapito a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inalveamento delle portate effluenti; **l'AQP dovrà corrispondere il contributo dovuto ai sensi delle disposizioni del RR n. 13/2017, stipulando appositi protocolli d'intesa**;
13. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
14. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notiziare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
15. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
16. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
17. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
18. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
19. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano;

20. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Corsano, Alessano, Tiggiano;
e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 8 agosto 2023, n. 138

Autorizzazione al riutilizzo per usi irrigui delle acque reflue affinate dall'impianto di depurazione/ affinamento a servizio dell'agglomerato di Corsano. Reg (UE) 2020/741, D.lgs. n.152/2006, DL 39/2023.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:

LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il DM 12/06/2003 n. 185 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- il RR 18/04/2012 n. 8 "Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b);
- il Regolamento (UE) 200/741 del 25/05/2020 recante disposizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue affinate;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Corsano ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, individuato come un comparto di trattamento terziario, strettamente connesso con l'impianto di depurazione dei reflui urbani a servizio dell'agglomerato di Corsano, allo stato attuale gestito dall'AQP S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- l'impianto di affinamento è stato avviato all'esercizio e assunto in gestione da AQP S.p.a. fin dal 18.06.2010, allorquando fu sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, l'AQP S.p.a., il Comune di Corsano (capofila), il Comune di Alessano, il Comune di Tiggiano, l'AIP, l'ARPA Puglia e la Provincia di Lecce al fine del riutilizzo in agricoltura delle acque depurate, secondo specifico programma di riutilizzo predisposto dal Comune di Corsano;
- questa Sezione, con AD n. 74 del 04/04/2017, ha rilasciato sia l'autorizzazione provvisoria allo scarico dell'effluente del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Corsano, sia l'autorizzazione provvisoria al riutilizzo delle acque reflue affinate nel comprensorio irriguo gestito dal Comune di Corsano;
- l'AQP, con nota prot. 67307 del 15/06/2017, ha trasmesso le attestazioni richieste nel titolo autorizzativo allo scarico;
- l'AQP, con nota prot. 8103 del 23/01/2018, ha trasmesso il piano di gestione speciale ex RR n. 13/2017;
- l'AQP, con nota prot. 9573 del 25/01/2018, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico e quello relativo al riutilizzo delle acque reflue affinate;
- l'AQP, con nota prot. 86562 del 29/08/2018, ha trasmesso il piano di gestione ex RR n. 13/2017;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 12003 del 17/10/2018, ha richiamato il Comune di Corsano ad ottemperare alle prescrizioni indicate nell'AD n. 74 del 04/04/2017;
- il Comune di Corsano, con nota del 28/01/2019, acquisita in atti al prot. 1166 del 30/01/2019, ha riscontrato solo parzialmente la nota di sollecito della Regione;
- la Regione Puglia con DGR n. 1585 del 02/09//2019 ha approvato il Piano di Gestione e lo schema di protocollo d'intesa ai sensi del RR n. 8/2012;
- il Comune di Corsano, con nota prot. 2694 del 08/04/2020, ha trasmesso la documentazione indicata nell'AD n. 74/2017;
- a seguito dell'entrata in vigore del Reg (UE) 2020/741 e del DL 39/2023, l'AQP, in qualità di gestore dell'impianto di affinamento di Corsano, con nota prot. 44607 del 28/06/2023, ha depositato il "Piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo delle acque affinate", **nel prosieguo PdGR**, chiedendo l'attivazione della procedura autorizzativa introdotta dall'art. 7 del precitato DL 39/2023;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 8002 del 30/06/2023, ha avviato il procedimento unico ex art. 7 del

DL 39/2023, indicendo la conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii, e convocando la prima riunione il giorno 13/07/2023;

CONSIDERATO CHE:

- in data 13/07/2023 si è svolta la prima seduta di Cds, giusto verbale trasmesso con nota prot. 8439 del 14/07/2023; in tale occasione Arpa e Regione hanno valutato positivamente il **PdGR** predisposto da AQP, chiedendo di aggiungere al paragrafo 7.2.1 del Piano quanto indicato a verbale; il Comune di Corsano ha condiviso senza osservazioni la parte del piano predisposto da AQP che riguardava il sistema di distribuzione e riutilizzo irriguo delle acque affinate; il rappresentante di AIP ha condiviso in linea di massima il piano di gestione dei rischi, riservandosi di inviare un parere entro i termini della cds;
- al fine di consentire l'acquisizione dei pareri di AIP e dell'Asl competente, la Regione ha concordato con i presenti di convocare la seconda ed ultima riunione di cds per il giorno 01/08/2023;
- il giorno 01/08/2023 si è svolta la seconda ed ultima seduta di Cds, giusto verbale trasmesso con nota prot. 9292 del 01/08/2023; in tale occasione è stato acquisito il parere favorevole di Asl (prot. 109858 del 25/07/2023) ed il parere favorevole di AIP (prot. 4479 del 17/07/2023);
- la Regione, in ragione delle posizioni favorevoli emerse, ha concluso i lavori della cds riservandosi l'adozione della determinazione conclusiva entro il 12/08/2023;
- l'AQP, con nota prot. 53131 del 03/08/2023, ha trasmesso il **PdGR** aggiornato;

ATTESO CHE:

- il Reg. (UE) 2020/741 all'art. 6 stabilisce che l'autorizzazione al riutilizzo si basa sul piano di gestione dei rischi e specifica tra l'altro quanto segue:
    a. *la classe o le classi di qualità delle acque affinate nonché la destinazione d'uso delle colture per il quale, in conformità dell'allegato I, le acque affinate sono permesse, il luogo di utilizzo, l'impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;*
    b. *le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;*
    c. *le condizioni relative alle prescrizioni supplementari per il gestore dell'impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;*
    d. *ogni altra condizione necessaria per eliminare eventuali rischi inaccettabili per l'ambiente e per la salute umana e animale così da portare qualsiasi rischio a un livello accettabile;*
    e. *il periodo di validità del permesso;*
    f. *il punto di conformità.*
- il **PdGR** predisposto da AQP contiene: tutte le informazioni relative al sistema di riutilizzo (impianto di depurazione, affinamento, rete di distribuzione ed utilizzatori finali); i punti di conformità; i soggetti responsabili della filiera; i pericoli, gli eventi pericolosi e gli esiti della valutazione del rischio associata al riutilizzo; le misure di controllo (barriere e misure preventive); sistema di monitoraggio ambientale, protocolli operativi e di controllo, protocolli di emergenza e di comunicazione;
- il **PdGR** è parte integrante della presente autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- per effetto dell'art. 22 della LR n. 18/2012, delle LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., 37/2015 e ss. mm. ii. e 9/2016, del RR n. 21 del 2019, della LR n. 17/2000, così come da ultimo modificata dall'art. 7 della LR n. 32/2022, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati

urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi del RR n. 8/2012, è il soggetto preposto all'esecuzione dei controlli di conformità presso l'impianto di affinamento;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di assumere** all'unanimità la decisione finale favorevole della Conferenza di Servizi sulla base dei pareri acquisiti ai sensi dell'art. 14 ter della L 241/90 e ss.mm.ii.;
2. **di autorizzare conseguentemente**, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, dell'art. 7 del DL 39/2023, del Reg. (UE) 2020/741, il riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate provenienti dall'impianto di depurazione/ affinamento di Corsano nel comprensorio irriguo indicato nel **PdGR**, stabilendo che:
    - l'AQP spa è responsabile della gestione dell'impianto di affinamento e del rilascio dei relativi reflui affinati nel punto di consegna della rete di distribuzione irrigua;
    - il Comune di Corsano è responsabile della rete di distribuzione, dal predetto punto di consegna sino agli utilizzatori finali che abbiano avuto l'assenso all'allaccio alla rete, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente atto, dal DL 39/2023 e dal Reg. (UE) 2020/741, lungo tutta la filiera del riutilizzo;
3. **di stabilire che:**
    - il presente atto **disciplinerà il solo riutilizzo delle acque reflue affinate** e avrà validità sino al 31/12/2023 secondo quanto attualmente previsto dall'art. 7 del DL 39/2023; qualora, però, il quadro normativo in evoluzione non introduca novità in contrasto con le previsioni del **PdGR,** la validità dell'autorizzazione sarà estesa **anche per la campagna irrigua del 2024**;
    - il **PdGR** è parte integrante del presente provvedimento;

4. **di stabilire che trovano applicazione tutte le previsioni, prescrizioni di base e supplementari, le procedure operative, di emergenza e di monitoraggio indicate nel PdGR ed in particolare quanto segue:**
    - le responsabilità dei soggetti interessati sono definite al capito 2 del **PdGR;**
    - come indicato al capito 5 del **PdGR,** la **classe di qualità** delle acque affinate che l'impianto è in grado di licenziare è quella **B;** con tale classe di qualità **potranno essere irrigate le seguenti colture**: *"colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture per alimentazione animale (pascolo e colture da foraggio); colture non alimentari"*;
    - come indicato al capito 5 del **PdGR,** in ragione dell'attuale assenza di un sistema di monitoraggio della "Legionella spp" e dei "nematodi intestinali", è previsto uno specifico divieto di riutilizzo delle acque affinate per i seguenti casi:
        - per l'irrigazione di colture in ambienti confinati (es serre) e/o con l'utilizzo di sistemi di erogazione che nebulizzano la vena d'acqua (collegato con il rischio di diffusione aerea per la legionella spp);
        - per l'irrigazione di aree destinate al pascolo o di colture foraggere (collegato al rischio di infestazione di elminti);
    - la descrizione del sistema di riutilizzo e del luogo di riutilizzo sono contenuti al capito 1 (paragrafi 1.1, 1.2, 1.3) del **PdGR;** il programma di utilizzo di cui al paragrafo 1.3.2 del **PdGR** prevede un volume di acque reflue affinate erogabile nella **stagione irrigua (giugno-settembre)** di circa **150.000 mc**;
    - le prescrizioni di base e supplementari definite per il sistema di riutilizzo, nonché i protocolli operativi, di emergenza e di monitoraggio che i soggetti responsabili sono tenuti ad applicare sono quelli indicati ai capitoli 5, 6, 7 del **PdGR**;
    - i parametri ed i valori limite da accertare saranno quelli di tab. 16 del **PdGR** secondo le modalità e frequenze indicate nella tab. 22 del medesimo **PdGR** (cfr paragrafo 7.2.1.1 del **PdGR); il punto di conformità (punto di consegna dall'impianto di affinamento alla rete di distribuzione) è quello definito nel PdGR al paragrafo 1.2, vale a dire l'impianto di sollevamento e la vasca di accumulo delle acque affinate;**
    - lo scarico di emergenza dell'impianto di affinamento avviene nello stesso recapito delle acque reflue, vale a dire il "Torrente Ricco", con immissione nel collettore emissario nel punto avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento WGS84: Lat. Nord 39°52'26,252" – Long. Est 18°22'45,421";
    - come indicato al paragrafo 7.2.1.1 del **PdGR,** anche il Gestore della rete di distribuzione dovrà effettuare autocontrolli sulla qualità delle acque distribuite agli utilizzatori finali secondo le modalità e frequenze indicate in tab. 22; **il Comune di Corsano**, in qualità di responsabile della distribuzione, **dovrà comunicare le coordinate del punto di monitoraggio della qualità delle acque individuato sulla rete di distribuzione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;**
    - come indicato al paragrafo 7.2.2 e connessi sottoparagrafi del **PdGR**, il Comune dovrà effettuare il monitoraggio degli effetti delle acque reflue affinate su suolo e sulle colture secondo le modalità e tempistiche ivi indicate; **il Comune dovrà comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, l'esatta posizione delle parcelle di controllo individuate nel comprensorio irriguo di riferimento**;
    - nell'erogazione delle acque affinate dovranno essere osservate le procedure operative/ gestionali indicate al paragrafo 7.1.3 del **PdGR;**
    - i fuori limite di tab. 16 del **PdGR dovranno essere gestiti secondo la procedura di emergenza di cui al paragrafo 7.3.3 del PdGR;**

6. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto di depurazione/affinamento e lungo la filiera del riutilizzo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
7. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notiziare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni impartite, secondo quanto riportato all'art. 22 del RR n. 8/2012;
8. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
9. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
10. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
11. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
12. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Corsano;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
d. inviato in formato digitale all'Aqp S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Corsano;
e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI SANITARI ED AMBIENTALI DEL RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE SISTEMA CORSANO

1

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

INDICE

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO (KMR1) 4
1.1. IMPIANTO DI DEPURAZIONE E QUALITÀ ACQUE DEPURATE 5
1.1.1. CARATTERISTICHE AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEPURATO 6
1.2. IMPIANTO DI AFFINAMENTO E QUALITÀ DELLE ACQUE RECUPERATE 8
1.2.1. CARATTERISTICHE EFFLUENTE AFFINATO 10
1.3. RETE DI DISTRIBUZIONE E COMPRENSORIO IRRIGUO 14
1.3.1. CARATTERISTICHE AGRONOMICHE DEL COMPRENSORIO 16
1.3.2. PROGRAMMA ANNUALE DI RIUTILIZZO DELLA RISORSA 18
1.4. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 20
1.4.1. CONTESTO CLIMATICO 20
1.4.2. PEDOLOGIA DELL'AREA E PROPRIETÀ IDRAULICHE DEI SUOLI 23
1.4.3. CONTESTO GEOMORFOLOGICO E IDROGRAFICO 26
1.4.4. CONTESTO IDROGEOLOGICO 30
1.4.5. QUADRO VINCOLISTICO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO 33
1.4.5.1. PPTR 33
1.4.5.2. ZONE VULNERABILI DA NITRATI 33
1.4.5.3. INTERFERENZA CON AREE DI RISPETTO E SALVAGUARDIA DEL PTA 34
2. SOGGETTI RESPONSABILI (KMR2) 39
3. PERICOLI, EVENTI PERICOLOSI, RECETTORI E VIE DI ESPOSIZIONE (KRM3 E KRM4) 40
3.1. Pericoli 40
3.2. Eventi pericolosi 41
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE E SANITARIO (KMR 5) 43
5. QUADRO PRESCRITTIVO DI BASE E SUPPLEMENTARE (KMR6) 49
6. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E BARRIERE (KMR 7) 53
6.1. SISTEMA IMPIANTO DEPURAZIONE/AFFINAMENTO E VASCA DI ACCUMULO ACQUE AFFINATE 53
6.2. SISTEMA RETE DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZATORI FINALI 56
7. MISURE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA E MONITORAGGIO AMBIENTALE (KMR 8-9-10-11) 61
7.1. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO (KMR 8) 61
7.1.1. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE/AFFINAMENTO 61
7.1.2. PROTOCOLLO OPERATIVO E DI CONTROLLO RETE DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZATORI FINALI 61
7.1.3. PROCEDURE OPERATIVE/GESTIONALI 62
7.2. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ED IGIENICO SANITARIO (KRM 9) 65
7.2.1. MONITORAGGIO QUALITÀ ACQUE REFLUE AFFINATE 65

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

7.2.1.1. PUNTI DI CAMPIONAMENTO E FREQUENZA CONTROLLI ANALITICI SU ACQUE AFFINATE 68

7.2.1.2. EFFETTI SANZIONATORI DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ALLO SCARICO 68

7.2.2. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI SU SUOLO E COLTURE DEL RIUTILIZZO DI ACQUE AFFINATE 69

7.2.2.1. MONITORAGGIO DELLA MATRICE SUOLO 69

7.2.2.2. MONITORAGGIO SU PIANTE E PRODOTTI VEGETALI 70

7.2.2.3. MONITORAGGIO QUALITÀ ACQUE SOTTERRANEE 70

7.3. PROTOCOLLI DI EMERGENZA (KMR 10) 70

7.3.1. SISTEMA DEPURATORE/AFFINAMENTO 70

7.3.2. RETE DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZATORI FINALI 70

7.3.3. GESTIONE DEI FUORI LIMITE DEI PARAMETRI DI TAB. 16 71

7.4. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE (KMR 11) 72

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO (KMR1)

Il sistema descritto nel presente Piano di Gestione del rischio (di seguito ***PdGR***) è organizzato per consentire il riutilizzo delle acque reflue affinate ed è composto dai seguenti elementi principali:

- impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Corsano (LE), identificato nel Piano di Tutela delle Acque vigente (PTA) con il codice 1607502401;
- impianto di affinamento, integrato con l'adiacente depuratore a servizio dell'agglomerato di Corsano (LE), ubicato a Sud-Est dell'abitato di Corsano a circa 100 m dalla SP 187, lungo una strada vicinale;
- una rete di distribuzione a servizio del distretto irriguo denominato "Marre" (complessivamente esteso 162 ha), ubicata nel Comune di Corsano.

Tutti gli elementi del sistema risultano compresi tra le coordinate Nord 4418640 / 4420369 ed Est 787654 / 789774 (CRS: WGS84/UTM 33N – EPSG:32633) e sono interamente rappresentati nel Foglio n. 537 – Capo Santa Maria di Leuca della Cartografia Tecnica Regionale numerica regionale alla scala 1:50.000 e nel Foglio 223 I-SE della Carta Topografica d'Italia dell'Istituto Geografico Militare (serie 25v).

Figura 1: Inquadramento territoriale del sistema oggetto del Piano di Gestione.

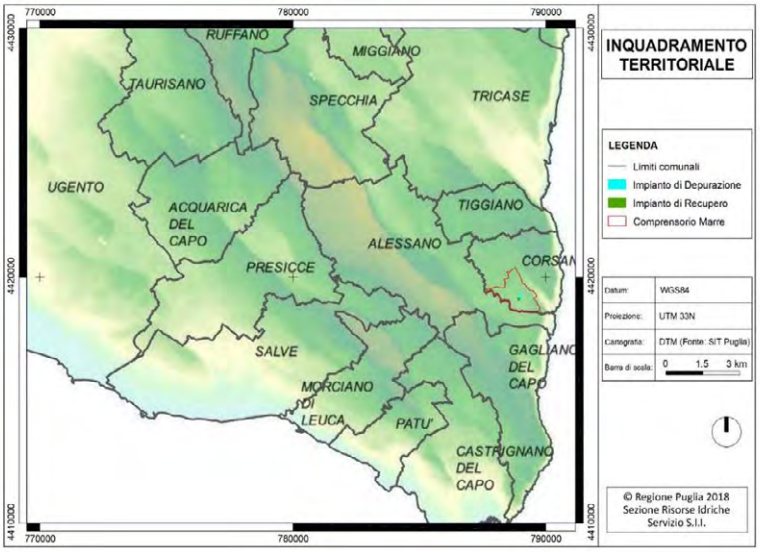

4

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.1. IMPIANTO DI DEPURAZIONE E QUALITÀ ACQUE DEPURATE

È caratterizzato da un *carico generato* di **22.187** A.E.T.U.

La potenzialità dell'impianto di depurazione, come attestato dalla scheda di impianto trasmessa da AQP SpA con nota prot. n. 67451 del 29/06/2015, risulta pari a **18.500** A.E..

L'impianto di depurazione di Corsano, nella sua consistenza attuale, riferita alle stazioni che costituiscono la filiera di trattamento, presenta la seguente configurazione:

Linea acque:

- Grigliatura
- Equalizzazione
- Sollevamento iniziale
- Sedimentazione primaria;
- Ripartizione della portata al comparto biologico
- Denitrificazione
- Ossidazione – Nitrificazione
- Ricircolo miscela aerata
- Produzione aria ossidazione
- Stazione di decantazione secondaria
- Disinfezione

Linea fanghi:

- Ricircolo fanghi e supero
- Digestione aerobica
- Sollevamento fanghi digeriti al post-ispessitore
- Post-ispessimento
- Sollevamento fanghi digeriti alla stazione di disidratazione meccanica dei fanghi
- Disidratazione meccanica dei fanghi
- Letti di essiccamento.

Opere complementari:

- Cabina elettrica
- Quadri elettrici
- Gruppo elettrogeno di soccorso
- Palazzina servizi
- Sistema di supervisione e comando
- Illuminazione esterna
- Viabilità interna e area a verde
- Rete di collettamento acque meteoriche del piazzale.

Si specifica che nell'impianto in oggetto non si svolge il trattamento bottini.

5

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.1.1. CARATTERISTICHE AFFLUENTE ED EFFLUENTE DEPURATO

I reflui provenienti dall'agglomerato di Corsano hanno natura prevalentemente urbana, con presenza di scarichi di acque reflue di processo opportunamente autorizzati dal gestore Aqp, in modo tale che rispettino i valori limite applicabili in ragione della capacità di abbattimento del depuratore comunale (processo prevalentemente di natura biologica) e delle caratteristiche del recettore finale (tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 con assenza di sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato).

Pertanto, al fine di verificare che i reflui da recuperare non derivino da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, come richiesto dall'Art. 5 comma 2 lettera c) del RR 8/2012, il gestore Aqp ha fornito l'elenco delle aziende autorizzate a scaricare nella fognatura afferente al depuratore di Corsano, come indicate in tabella 1.

Solo quatto utenze conferiscono al depuratore acque di processo con una portata totale massima di circa **3.168,50 m³/anno**; come dichiarato dal Gestore, i cicli produttivi di tali aziende *non contengono sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e non vi sono elementi limitanti tali da impedirne l'impiego in determinati contesti o per determinati usi*.

Tabella **1**: Elenco ditte autorizzate allo scarico e portate annue.

Titolare	Tipologia di attività	Ragione sociale	abitato	Portata A.R. industriali [m³/anno]
PONZETTA VITO	AUTOLAVAGGIO	CRYSTAL CAR WASH	TIGGIANO	240
ZOCCO SALVATORE	AUTOLAVAGGIO	PLANET WASH	ALESSANO	1100
PANTALEO MICHELA	LAVANDERIA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERA	TIGGIANO	1800
TORSELLO LUIGI	PRODUZIONE A BASE DI CARNI	LUTO	ALESSANO	28,5

Al fine di preservare la riutilizzabilità della risorsa, l'Aqp ha definito le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura in apposito Protocollo sottoscritto dal Direttore Operativo acquisito in atti.

Nello specifico, si prevede che l'allaccio in fogna di nuove utenze produttive possa avvenire alle seguenti condizioni:

- devono essere sempre rispettati all'immissione i valori per lo scarico in rete fognaria, definiti in **Tabella 3** dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e dal vigente Regolamento del SII, relativamente a tutte le sostanze che il depuratore è in grado di trattare;
- devono essere rispettati i valori limite prescritti, a salvaguardia del corpo recettore, della **Tabella 4** dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che il depuratore NON è in grado di trattare;
- è imposto il divieto di scarico in fognatura delle sostanze pericolose di cui alla **Tabella 3/A**;
- è imposto il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui il recapito finale dell'impianto depurativo sia costituito dal suolo;
- deve essere rilasciato da tecnico abilitato atto di notorietà, ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 445/2000, che attesti, nel dettaglio, le sostanze effettivamente o potenzialmente utilizzate nel ciclo produttivo e l'idoneità dell'impianto di depurazione a servizio dell'insediamento al rispetto dei limiti prescritti per ognuna di esse;
- devono essere comunicate dalla ditta le modalità di allontanamento dei rifiuti prodotti nel ciclo di lavorazione e deve essere trasmessa copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata;

6

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

- deve essere presentata dal titolare dello scarico nuova richiesta di autorizzazione a fronte di eventuali variazioni della qualità e della quantità delle acque scaricate.

Ad integrazione di ciò, si riporta di seguito l'elenco delle sostanze, riportate nella tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, che l'impianto di depurazione non è in grado di trattare:

Tabella **2**: Elenco delle sostanze che l'impianto di depurazione non è in grado di trattare.

Parametri previsti dalla Tabella 3 per gli scarichi delle acque reflue che recapitano in acque superficiali ed in fognatura:	**Parametri previsti dalla Tabella 4 per le acque urbane ed industriali che recapitano sul suolo:**
Alluminio; Arsenico; Bario; Boro; Cadmio; Cromo totale; Cromo VI; Ferro; Manganese; Mercurio; Nichel; Piombo; Rame; Selenio; Stagno; Zinco; Cianuri totali (come CN); Solfuri (come H_2S); Solfiti (come SO_3); Solfati (come SO_4); Cloruri; Fluoruri; Idrocarburi totali; Fenoli; Aldeidi; Solventi organici aromatici; Solventi organici azotati; Pesticidi fosforati; Pesticidi totali (esclusi i fosforati), tra cui: aldrin, dieldrin, endrin, isodrin; Solventi clorurati.	Alluminio; Berillio; Arsenico; Bario; Boro; Cromo totale; Ferro; Manganese; Nichel; Piombo; Rame; Selenio; Stagno; Vanadio; Zinco; Solfuri (come H2S); Solfuri (come SO3); Solfati (come (SO4); Cloruri (come Cl); Fluoruri (F); Fenoli totali; Aldeidi totali; Solventi organici aromatici totali; Solventi organici azotati totali.

Con riguardo alla qualità dell'effluente depurato rispetto ai valori limiti di tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, si riportano nel seguito i dati estrapolati dal prospetto riepilogativo trasmesso da Arpa Puglia con nota prot. 26898 del 18/04/2023 relativamente al monitoraggio condotto nel 2022:

Tabella **3**: Impianti di depurazione – rispetto dei limiti allo scarico annualità 2022.

Impianto	**Limiti allo scarico**	**Controlli effettuai da Arpa**	**Numero superamenti**					
			BOD_5	**COD**	**SST**	**Ntot**	**Ptot**	**Altri parametr**
Corsano	Tab. 4	12 controlli di cui 8 comprensivi parametri di tab. 4	-	-	-	1	3	Cloruri 3

In termini quantitativi il superamento dell'Azoto totale ha raggiunto il valore di 18,5 mg/l, mentre il fosforo totale ha raggiunto, in uno dei tre superamenti, il limite più alto di 4,52 mg/l; tali valori risultano comunque compatibili con il range di valori previsti dal DM 185/2003 e dall'allegato A al DL 39/2023.

Il parametro "Cloruri", invece, in due dei tre superamenti rilevati da Arpa ha raggiunto il valore di 269 mg/l e 290 mg/l, superiori ai limiti previsti per il riutilizzo irriguo (250 mg/l) dal DM 185/2003.

Ad ogni buon conto, l'effluente depurato rispetta mediamente i limiti di tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, non rilevandosi problematiche di superamento degli altri parametri di tab. 4, ivi inclusi quelli associati ai metalli pesanti.

Come dichiarato da Aqp, in qualità di gestore dell'Impianto di depurazione, *risulta che* ***i reflui depurati sono idonei al recupero****, sulla base dei risultati delle analisi di autocontrollo*.

7

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.2. IMPIANTO DI AFFINAMENTO E QUALITÀ DELLE ACQUE RECUPERATE

L'impianto di affinamento è ubicato in adiacenza al depuratore, a Sud-Est dell'abitato di Corsano a circa 100 m dalla SP 187, lungo una strada vicinale (figure seguenti), ed è localizzato alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento WGS84: 39° 52' 26,69" N – 18° 22' 44,73" E; l'area occupata dalla stazione di affinamento è estesa per circa 7.757 m^2.

Figura 2: Ubicazione dell'impianto di Corsano su stralcio georiferito CTR Puglia (Fonte: SIT Puglia).

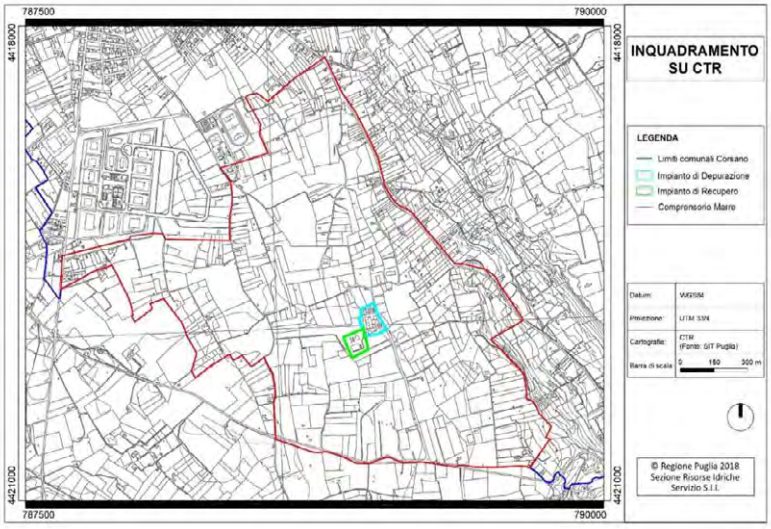

Figura 3: Delimitazione dell'impianto di Corsano su stralcio georiferito Ortofoto (Fonte: PAI Puglia).

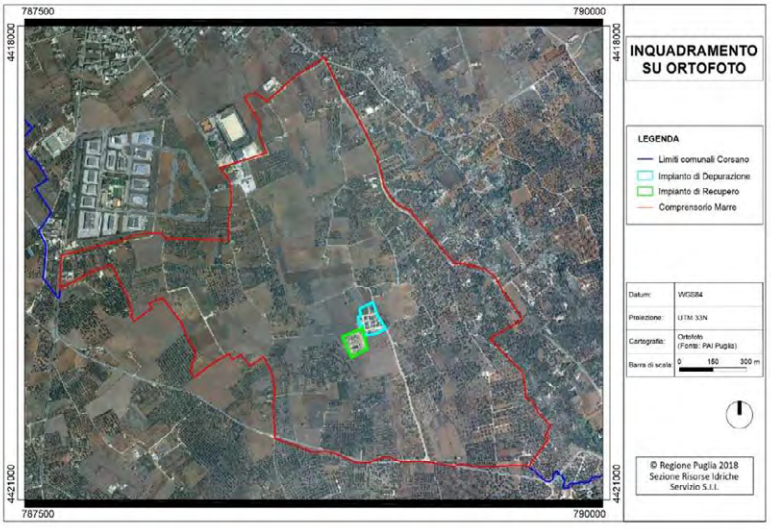

L'impianto di affinamento è stato realizzato dal Comune di Corsano ed è stato dimensionato e verificato per trattare l'intera portata riveniente dall'adiacente depuratore, corrispondente a 2.495 m^3/d (attualmente la portata media dell'impianto è di circa 1.525 m^3/d); l'impianto è stato avviato all'esercizio nel 2010 ed è attualmente gestito da AQP SpA.

8

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Nel corso delle ultime stagioni irrigue, l'effluente affinato ha rispettato i valori limite di cui al DM 185/2003 ed è stato impiegato per alimentare la rete di distribuzione a servizio del comprensorio irriguo "*Marre"*.

L'impianto di affinamento, è integrato nell'impianto di depurazione ed ha origine con l'opera di presa, costituita da un pozzetto con due paratoie manuali (pozzetto detto di by-pass) che consentono di deviare il flusso dell'effluente depurato o verso il Canale Ricco (scarico ex art. 124 in recapito finale) o verso le stazioni di affinamento che terminano con quella di disinfezione.

L'impianto di sollevamento alla rete irrigua, posto immediatamente a valle della predetta stazione di debatterizzazione, pur ricadendo all'interno del perimetro dell'impianto, costituisce la parte iniziale del sistema di distribuzione irriguo e rappresenta il *"punto di conformità"* di cui al Reg. UE 2020/741.

Dagli elaborati e dalla documentazione tecnica, acquisita nella redazione del Piano di Gestione di cui al RR n. 8/2012, si rileva che il comparto di affinamento è costituito dalle seguenti stazioni:

- Chiariflocculazione;
- Filtrazione;
- Disinfezione a raggi UV;

L'attuale schema di funzionamento è rappresentato nella seguente figura:

Figura 4: Schema a blocchi della sezione di affinamento.

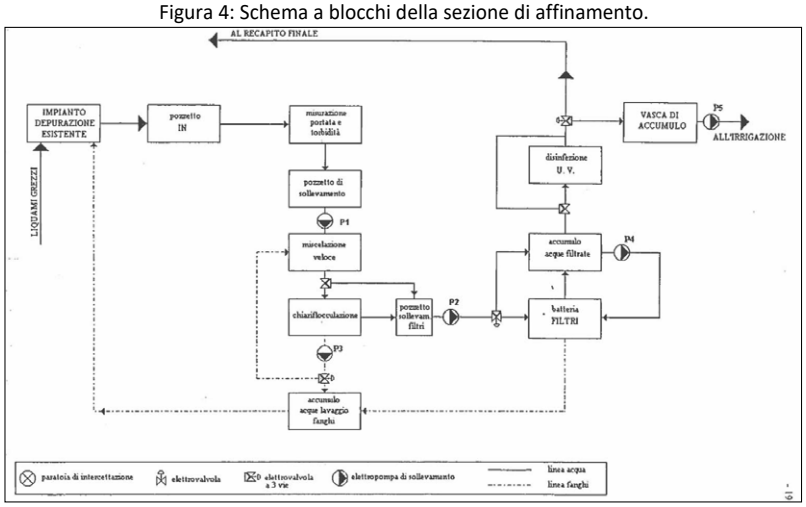

Da un esame delle diverse tecnologie di *upgrading* all'epoca disponibili si esclusero quelle di natura biologica in quanto ritenute scarsamente efficaci per lo scarico in questione da trattare; quest'ultimo, infatti, provenendo dall'ossidazione biologica effettuata nel trattamento di depurazione, presenta una frazione organica residuale scarsamente biodegradabile, per la cui rimozione si renderebbero necessari tempi e volumetrie economicamente non convenienti.

Apparve, invece, particolarmente opportuno e mirato, per il caso in argomento trattare gli effluenti depurati attraverso:

- un processo chimico-fisico di coagulazione-flocculazione-chiarificazione per ridurre i solidi sospesi ed il BOD5, la cui natura fisica, a questo stadio di trattamento, è rappresentata prevalentemente da sostanze colloidali; si utilizza, quale reattivo coagulante, il cloruro ferrico ($FeCl_3$);
- un processo fisico di filtrazione da attuare mediante l'adozione di filtri rapidi in pressione con strato filtrante costituito da sabbia quarzitica, da utilizzare nel caso in cui si vogliano apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dell'effluente;
- un processo di disinfezione per abbattere l'eventuale carica batterica ancora presente basato sulla tecnologia dei raggi ultravioletti (UV);

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Le componenti del sistema di affinamento rappresentate in figura 3 sono nel seguito elencate:

- Pozzetto "IN", che accoglie gli effluenti provenienti dal processo depurativo;
- Misurazione portata e torbidità;
- Pozzetto e sollevamento iniziale;
- Miscelazione veloce;
- Pozzetto di carico al chiariflocculatore;
- Stazione stoccaggio e dosaggio Flocculante;
- Chiariflocculatore;
- Pozzetto di sollevamento alla filtrazione;
- Batteria filtri;
- Disinfezione UV;
- Vasca raccolta acque filtrate.

La vasca di accumulo usi irrigui e l'impianto di sollevamento all'irrigazione, pur rientrando nel perimetro dell'impianto di depurazione/affinamento, **sono considerate parti integranti del sistema di distribuzione irrigua, sotto la gestione del Comune di Corsano,** e costituiscono il *"punto di conformità"* di cui al Reg. UE 2020/741, ovvero il "*punto di consegna*".

Le acque reflue depurate, sottoposte preventivamente a misurazione della portata e della torbidità, sono avviate al comparto terziario, alla testa del quale vi è la fase di coagulazione (miscelazione veloce).

Da qui, mediante valvola motorizzata si decide di inviare la portata al distretto irriguo oppure al canale "Torre Ricco"

Le acque provenienti dal lavaggio dei filtri, insieme ai fanghi del chiariflocculatore, sono accumulate ed inviate in testa all'impianto di depurazione (vasca di equalizzazione) per essere sottoposte ad un nuovo ciclo depurativo.

In ottemperanza alle buone regole di gestione, le singole unità di processo (chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione) sono collegate da piping flessibile (tubazioni, valvole, paratoie, ecc.), in grado di dotare, ognuna di esse, di adeguato by-pass ed eventualmente permettere, in caso di emergenza, una ridotta sequenza tecnologica di funzionamento.

Lo scarico di emergenza dell'impianto di affinamento avviene nello stesso recapito dell'impianto di depurazione, costituito dal canale "Torre Ricco", nel punto ricadente nel Comune di Corsano, individuato alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento WGS84: Lat. Nord 39°52'26,252" – Long. Est 18°22'45,421"; il canale sfocia in località Guardiola nel Mare Adriatico (così come dichiarato nella nota prot. n. 67451 del 29/06/2015 che l'AQP SpA ha trasmesso alla Regione Puglia).

Nell'anno 2022 la portata delle acque trattate dal 01/01 al 31/12 è stata pari a 556.772 m^3 e la portata delle acque affinate nello stesso periodo è stata pari a 556.772 m^3, con un rendimento pari al 100 %

1.2.1. CARATTERISTICHE EFFLUENTE AFFINATO

Obiettivo del trattamento terziario è la restituzione di un effluente *idoneo al riutilizzo*, cioè conforme ai requisiti chimico-fisici e microbiologici definiti dalla normativa vigente.

Prima dell'entrata in vigore del DL 39 del 14/04/2022 che ha anticipato l'efficacia del Reg. UE 2020/741, i parametri di riferimento erano quelli previsti dall'Allegato al DM 185 del 12 giugno 2003, nonché quelli previsti dal RR 8/2012, ripresi dallo stesso DM e integrati con i due parametri aggiuntivi, il Litio e il Molibdeno.

Tali limiti, peraltro, risultavano in linea con quelli previsti per lo scarico al suolo (Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006), salvo risultare, in pochi casi:

10

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

- più restrittivi, per i parametri Solidi sospesi totali, Arsenico, Cromo totale ed Escherichia coli;
- meno restrittivi, per i parametri Boro, Rame, Selenio, Cloruri e Fluoruri.

Per i soli parametri ***pH, Conducibilità Elettrica, Manganese, Solfati, Cloruri e Azoto ammoniacale***, il Regolamento regionale, in virtù di quanto previsto dal comma 3 art. 15 del DM, prevedeva il meccanismo della deroga ai valori limite indicati (comunque non superiori ai limiti imperativi riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 per scarico in acque superficiali, previo parere conforme del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tabella **4**: Valori limite per l'idoneità al riutilizzo previsti dal DM 185/2003 e dal RR n. 8/2012

Parametro	Unità di misura	Limite DM 185/03 RR . 8/2012	Limite max derogabile
Solidi sospesi totali	mg/L	**10**	-
BOD_5	mg/L O_2	20	-
COD	mg/L O_2	100	-
Escherichia coli **(nota 1)**	UFC/100 mL	**10** (80% campioni) **100** (punt. max)	-
Salmonella	-	Assente	-
pH	-	6 - 9,5	**5,5** - **9,5**
SAR	-	10	-
Materiali grossolani	-	Assenti	-
Fosforo totale **(nota 2)**	mg P/L	2	-
Azoto totale **(nota 2)**	mg N/L	15	-
Azoto ammoniacale	mg NH_4/L	2	**15**
Conducibilità elettrica	µS/cm	3000	**4000**
Alluminio	mg/L	1	-
Arsenico	mg/L	**0,02**	-
Bario	mg/L	10	-
Berillio	mg/L	0,1	-
Boro	mg/L	**1**	-
Cadmio	mg/L	0,005	-
Cobalto	mg/L	0,05	-
Cromo totale	mg/L	**0,1**	-
Cromo VI	mg/L	0,005	-
Ferro	mg/L	2	-
Litio **(nota 3)**	mg/L	2,5	-
Manganese	mg/L	0,2	**2**
Mercurio	mg/L	0,001	-
Molibdeno **(nota 3)**	mg/L	0,01	-
Nichel	mg/L	0,2	-
Piombo	mg/L	0,1	-
Rame	mg/L	**1**	-
Selenio	mg/L	**0,01**	-
Stagno	mg/L	3	-
Tallio	mg/L	0,001	-
Vanadio	mg/L	0,1	-

11

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Parametro	Unità di misura	Limite DM 185/03 RR . 8/2012	Limite max derogabile
Zinco	mg/L	0,5	-
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05	-
Solfuri	mgH_2S/L	0,5	-
Solfiti	mgSO_3/L	0,5	-
Solfati	mgSO_4/L	500	**1000**
Cloro attivo	mg/L	0,2	-
Cloruri	mgCl/L	**250**	**1200**
Fluoruri	mgF/L	**1,5**	-
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10	-
Oli minerali **(nota 4)**	mg/L	0,05	-
Fenoli totali	mg/L	0,1	-
Pentaclorofenolo	mg/L	0,003	-
Aldeidi totali	mg/L	0,5	-
PCE, TCE (somma)	mg/L	0,01	-
Solventi clorurati totali	mg/L	0,04	-
Trialometani (somma conc.)	mg/L	0,03	-
Solventi org. aromatici tot.	mg/L	0,01	-
Benzene	mg/L	0,001	-
Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001	-
Solventi organici azotati tot.	mg/L	0,01	-
Tensioattivi totali	mg/L	0,05	-
Pesticidi clorurati (ciasc.) **(nota 5)**	mg/L	0,001	-
Pesticidi fosforati (ciasc.)	mg/L	0,0001	-
Altri pesticidi totali	mg/L	0,05	-

Nota 1. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

Nota 2. Il RR 8/12 prevede che nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possano essere elevati ai valori indicati in parentesi, 10 e 35 mg/l rispettivamente, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nota 3. L'elemento è previsto dal RR 8/12 e non figura tra quelli elencati nell'Allegato del D.M. 185/03, ma la sua presenza in acque destinate ad irrigazione può risultare tossica entro certi limiti. La prescrizione è da applicarsi nei soli casi di riutilizzo irriguo.

Nota 3. l'elemento è previsto dal RR 8/12 e non figura tra quelli elencati nell'Allegato del D.M. 185/03, ma la sua presenza in acque destinate ad irrigazione può risultare tossica entro certi limiti. La prescrizione è da applicarsi nei soli casi di riutilizzo irriguo.

Nota 4. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo (omissis). Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella

Nota 5. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L

Il DL 39 del 14/04/2023 ha introdotto la nuova classificazione della qualità delle acque affinate per gli utilizzi in agricoltura, previste dal Reg. UE n. 2020/741, e le prescrizioni relative a ciascuna classe di qualità delle acque.

12

Tabella **5**: Classi di qualità e prescrizioni di qualità delel acque reflue affinate ai fini irrigui in agricoltura (fonte allegato A DL 39/2023)

Classe di qualità (3)	***Obiettivo Tecnologico indicativo(3)***	***Prescrizioni di qualità***									
		E. coli § (numero/100 mL)(3)	***BOD5 (mg/L O2) (3)***	***TSS (mg/L) (3)***	***Torbidità (NTU) (3)***	***Legionella spp. § (ufc/L) (*)(3)***	***Nematodi intestinali § (**)(3)***	**Ntot (mg/L) ‡**	**Ptot (mg/L) ‡**	**Salinità (psu)*****	**Salmonella spp.**
A	***Trattamento, secondario, terziario, filtrazione e Disinfezione***	***≤ 10***	***≤10***	***≤10***	***≤5***	***≤ 1000***	***≤ 1 uovo /L***	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	≤10	assente
B	***Trattamento secondario, terziario e disinfezione***	***≤ 100***	***In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)***	***In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)***		***≤ 1000***	***≤ 1 uovo /L***			≤10	assente
C	***Trattamento secondario,terziario e disinfezione***	***≤ 1000***				***≤ 1000***	***≤ 1 uovo /L***			≤10	assente
D	***Trattamento secondario,terziario e disinfezione***	***≤10.000***				***≤ 1000***	***≤ 1 uovo /L***			≤10	assente

* Legionella spp.: se vi è rischio di diffusione per via aerea;

** Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;

§ I valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;
Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;

*** Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;

‡ Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10 mg/l per Ntot e 1 mg/L per Ptot: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi

13

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.3. RETE DI DISTRIBUZIONE E COMPRENSORIO IRRIGUO

Le informazioni sulla rete di distribuzione delle acque reflue affinate sono state fornite dal Comune attraverso la documentazione tecnica acquisita in atti.

Tra le informazioni fornite dal Comune, nel seguito vengono descritte sinteticamente quelle richieste espressamente dal Regolamento Regionale per il caso di riutilizzo irriguo (Art. 5 e Allegato 7).

La rete di distribuzione irrigua del distretto *Marre,* realizzata dal Comune di Corsano, e le aree agricole da essa servite si sviluppano interamente entro i confini amministrativi del comune di Corsano (LE), su un'area compresa tra le coordinate Nord 4418640 / 4420369 ed Est 787654 / 789774 (CRS: WGS84/UTM 33N – EPSG:32633), a coprire un dislivello massimo di circa 12,7 m (tra una quota minima di circa 102,30 m s.l.m e una massima di circa 125 m s.l.m.).

Tutte le componenti del sistema sono inquadrabili nel foglio n. 537 – Capo Santa Maria di Leuca della Cartografia Tecnica Regionale numerica regionale alla scala 1:50.000.

Dal punto di vista catastale, il comprensorio irriguo "Marre" è compreso nel foglio di mappa n. 8 e in parte dei fogli n. 5, 7 e 9.

Nella figura seguente si propone una rappresentazione grafica dello sviluppo areale del distretto irriguo *Marre* rispetto ai limiti amministrativi comunali; la rappresentazione grafica della rete di distribuzione oggetto del presente ***PdGR*** riporta l'indicazione della posizione dell'impianto di depurazione e recupero, nonché dei principali elementi del sistema.

Figura 5: Lay-out della rete di distribuzione

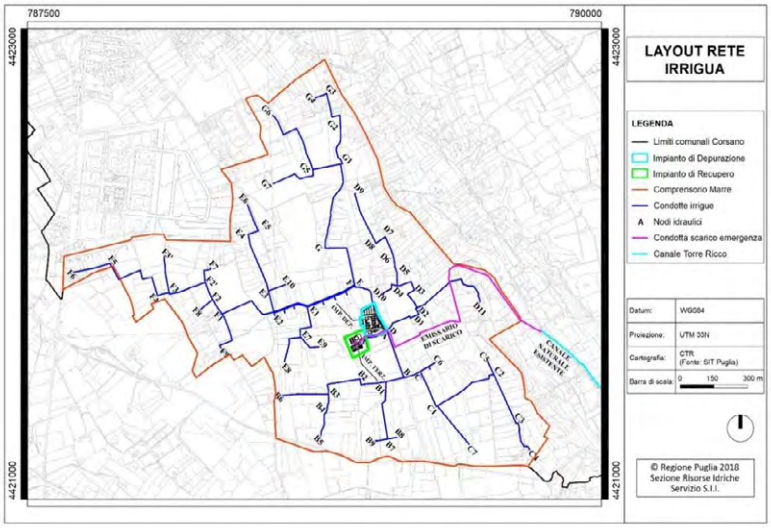

Lo schema idrico della rete irrigua esistente comprende:la vasca di compenso e l'impianto di sollevamento (posti all'interno dell'impianto di depurazione/affinamento) e la rete di distribuzione.

Ne consegue che **la vasca di compenso e l'impianto di sollevamento sono parte integrante della rete di distribuzione e costituiscono il "punto di conformità" di cui al Reg. UE 2020/741, ovvero il "punto di consegna"**.

La **vasca di compenso**, gestita dal Comune di Corsano è interrata ed è stata progettata per contenere almeno **1.300 m^3** di risorsa idrica affinata; ha sezione trasversale trapezia con pareti inclinate (2:3), rivestita con un sistema di impermeabilizzazione di tipo continuo, costituito da un manto in HDPE, posto tra due strati di tessuto non tessuto.

La stessa vasca, con dimensioni nette in pianta di 26,0 x 11,0 m in sommità (20,9 x 35,9 m al fondo), ha profondità utile di 3,0 m ed un franco di 0,3 m.

14

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Per la fornitura delle acque alla vasca è stato previsto un pozzetto, ricavato in fregio al bordo nord della stessa, in cui sbocca la condotta proveniente dalla sezione di disinfezione.

L'**impianto di sollevamento** è posto all'interno di un edificio interrato, situato in adiacenza della vasca di compenso, con dimensioni planimetriche pari a 6,05 x 4,20 m, completamente in calcestruzzo armato. La presa dell'impianto di sollevamento è realizzata con una condotta che parte con una sugheruola dal pozzetto ribassato, situato al fondo della vasca di compenso, e giunge nel vano di alloggiamento delle pompe.

Lo stesso impianto è dotato di 5 elettropompe ad asse orizzontale sistemate in parallelo, di cui una con portata di 40 l/s e prevalenza pari a 25 m, due con portata pari a 20 l/s e prevalenza pari a 26 m e due con portata pari a 10 l/s e prevalenza pari a 27 m. Nel complesso il sistema di sollevamento può erogare la portata massima di 60 l/s, con varie prevalenze.

Il collettore di mandata è collocato nella parte alta della sala pompe in modo da avere la stessa quota della condotta iniziale della rete. All'uscita dalla stazione di sollevamento è posizionata una cassa d'aria, che oltre ad attenuare i fenomeni di moto vario nella rete irrigua, agisce da polmone per i transitori di assorbimento dai comizi.

Per contenere le opere murarie e per garantire un esercizio, con meno necessità di manutenzione, sono state previste delle elettropompe centrifughe ad asse verticale, installate in appositi contenitori verticali.

Al momento della redazione del presente Piano di Gestione, il quadro elettrico utilizzato per il sollevamento alla rete irrigua è intestato ad AQP e l'energia elettrica per il suo funzionamento è un costo che sostiene la stessa AQP.

La **rete di distribuzione irrigua**, di proprietà del Comune, ha un funzionamento a pressione che consente derivazioni libere di portata contenute entro prefissate dotazioni idriche.

La rete, costituita da tubi in acciaio, ha una lunghezza di circa 93627 m ed è in grado di garantire una adeguata pressione di consegna agli idranti, potendo servire attualmente circa 162 utenze, per una superficie irrigata con acque affinate di circa **142,56 ha** su un totale di superficie del comprensorio di **162 ha.**

La corografia del distretto irriguo *Marre* è riportata nell'elaborato **T06**, nel quale è evidenziata la distribuzione planimetrica di condotte irrigue, nodi idraulici, condotta dello scarico di emergenza, idranti, saracinesche di linea, contalimitatori di portata, confini comizi irrigui.

Nell'area agricola di riferimento non ci sono fonti di approvvigionamento idrico convenzionale e non sono presenti punti di mescolamento tra il refluo recuperato e la risorsa idrica grezza non potabile.

15

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.3.1. CARATTERISTICHE AGRONOMICHE DEL COMPRENSORIO

Le informazioni riportate in questa sezione sono state desunte dalla "Relazione essenziale per Piano di gestione" prodotta dal Comune di Corsano.

Dalle informazioni ricavabili dalla carta di uso del suolo trasmessa dal Comune di Corsano, si ricava che la superficie agricola del comprensorio irriguo di riferimento è ripartita tra le seguenti macro tipologie colturali: Oliveto 60%; Seminativi arborati 25%; Seminativi 15%.

Figura 6: Uso del suolo nel comprensorio "Marre"

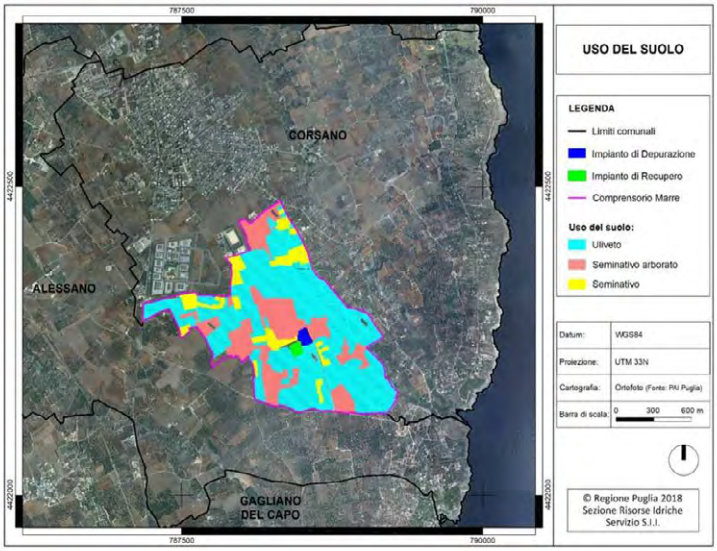

Sulla base delle informazioni sulle colture in atto (con particolare riferimento al patrimonio arboricolo esistente), sulla tipologia degli ordinamenti colturali registrata nella superficie già irrigata, nonché delle previsioni di mercato a medio termine (sulla base dei documenti programmatici regionali, nazionali e comunitari),è stata ipotizzata una ripartizione colturale esemplificata dell'ettaro-tipo di seguito indicato:

Tabella 6: Ripartizione colturale nell'ettaro-tipo.

Coltura	Ripartizione superficie in %
Oliveto specializzato	40%
Frutteto	8%
Ortive primaverili-estive	8%
Ortive/colture industriali	10%
Cereali	5%
Oliveto a sesto largo	29%

L'estensore della relazione agronomica, pur ritenendo che tale ripartizione colturale costituisca una prima approssimazione della reale situazione sul campo, l'ha comunque presa come modello di riferimento per individuare i consumi idrici di massima, ben consapevole che sia, insufficiente allorquando si debba intervenire realmente per stabilire turni e domande.

Si è quindi giunti a definire i fabbisogni idrici (in m^3) riferiti all'ettaro-tipo, riportati in tabella 8, considerando i seguenti ed ulteriori dati:

16

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

- Superficie topografica del Comprensorio pari a 162 ettari (ha);
- Tare pubbliche e private: 19,44 ha;
- Superficie irrigabile: 142,56 ha;

Tabella 7: Fabbisogni idrici (m^3) nell'ettaro-tipo.

Colture	% di copertura	Superficie [ha]	Giugno [m^3]	Luglio [m^3]	Agosto [m^3]	Settembre [m^3]	Ottobre [m^3]	Fabbisogni [m^3]
Oliveto	40,00	57,02	4.197,60	6.296,40	4.197,60	2.098,80	0,00	16.790,40
Frutteto	8,00	11,40	410,30	1.230,90	410,30	410,30	0,00	2.461,80
Ortive	8,00	11,40	945,00	945,00	472,50	0,00	472,50	2.835,00
Colture industriali	10,00	14,26	1.195,00	1.195,00	597,50	597,50	597,50	4.182,50
Cereali	5,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oliveto a sesto largo	29,00	41,34	434,07	868,14	434,07	0,00	0,00	1.736,28
Tot.	**100,00**	**142,56**	**7.181,97**	**10.535,44**	**6.111,97**	**3.106,60**	**1.070,00**	**28.005,98**

Nel comprensorio "Marre" sono presenti **9 pozzi artesiani**, in parte di proprietà del Comune di Corsano ed in parte di proprietà di privati cittadini.

I pozzi, ubicati in agro di Corsano, sono tutti regolarmente autorizzati, **ma non sono utilizzati per servire la rete di distribuzione irrigua esistente**. Essi sono identificati e posizionati come indicato in tabella:

Tabella 8: Informazioni identificative dei pozzi artesiani.

Agro	Fg.	P.lla	Uso/Finalità
Corsano	7	11	Diverse
Corsano	7	35	Irriguo
Corsano	7	65	Domestico
Corsano	7	85	Irriguo
Corsano	7	127	Domestico
Corsano	7	203	Domestico
Corsano	7	207	Domestico
Corsano	7	246	Irriguo
Corsano	7	392	Domestico

La rete di distribuzione irrigua di cui trattasi è alimentata solo con acque reflue affinate e non con altre fonti di approvvigionamento idrico convenzionale, **non essendo presenti punti di mescolamento tra il refluo recuperato e la risorsa idrica grezza**.

17

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.3.2. PROGRAMMA ANNUALE DI RIUTILIZZO DELLA RISORSA

In base a quanto dichiarato dal Comune di Corsano, la stagione irrigua si svolge tipicamente nel periodo giugno-ottobre. Le condizioni di piovosità che si riscontrano annualmente potranno comunque variare la durata della stagione irrigua.

La gestione della rete irrigua è stata progettata in funzione di una distribuzione irrigua collettiva "a domanda", che consente derivazioni libere di portate contenute entro dotazioni prefissate.

Tale sistema si basa essenzialmente sul principio di mettere a disposizione di ciascun utente, attraverso una rete in pressione, una portata continua o "modulo", la cui misura minima è data dall'esigenza di una normale postazione-tipo (ala piovana) per l'irrigazione e quella massima dall'esigenza della superficie che si intende servire con una presa.

Ciò consente ad ogni utente di derivare l'acqua senza vincoli di turni, ma con portata contenuta entro i limiti fissati in sede di dimensionamento dell'impianto.

La rete di distribuzione irrigua è stata realizzata in conformità del progetto esecutivo, del quale, di seguito, si riportano i dati utili alla definizione del calendario di distribuzione:

- Portata a regime dell'effluente depurato: 2.495 m3/d, equivalente a 28,88 l/s;
- Durata giornaliera dell'esercizio: 12 h/d;
- Portata a regime con accumulo nelle 12 ore: 57,75 l/s;
- Superficie irrigabile totale: 142,56 ha;

Attualmente, però, l'impianto non funziona a pieno regime e i dati sopra indicati risultano così modificati:

- Volume dell'affluente depurato nella stagione irrigua 2022: 154.542,00 m3;
- Stagione irrigua 2022: 101 giorni (22 giugno – 30 settembre 2022);
- Portata a regime dell'affluente depurato = 1.530,00 m3/d, equivalente a 17,71 l/s;
- Durata giornaliera dell'esercizio: 12 h/d;
- Portata effettiva attuale con accumulo nelle 12 ore: 35,42 l/s;
- Parzializzazione: 100%;
- Superficie irrigabile totale: 142,56 ha;

Gli adacquamenti colturali avvengono attraverso una gestione programmata, con interventi manuali di apertura e chiusura delle rispettive bocche comiziali (a cura degli "acquaioli").

Nella tabella 9 è riportato un programma di riutilizzo irriguo con acque affinate riferito alla superficie unitaria comiziale:

Tabella 9: Programma di utilizzo.

Coltura	Sup.	Vol. Sp. Ad.	GIU		LUG		AGO		SET		OTT		TOTALE	
	ha	[m³/ha]	N°	m³	N°	m³	N°	m³	N°	m³	N°	m³	N°	m³
Olivo specializzato	9,50	220	2	4.181,76	3	6.272,64	2	4181,76	1	2090,88	0	0,00	8	16.727,04
Frutteto	1,90	220	1	418,18	3	1.254,53	1	418,18	1	418,18	0	0,00	6	2.509,06
Ortive Primaverili-estive	1,90	250	2	950,40	2	950,40	1	475,20	0	0,00	1	475,20	6	2.851,20
Ortive/Colture Industriali	2,38	250	2	1.188,00	2	1.188,00	1	594,00	1	594,00	1	594,00	7	4.158,00

18

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Coltura	Sup.	Vol. Sp. Ad.	GIU		LUG		AGO		SET		OTT		TOTALE	
Cereali	1,19	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Oliveto a Sesto Largo	6,89	63	1	434,10	2	868,19	1	434,10	0	0,00	0	0,00	4	1.736,38
TOTALE	**23,76**			7.172,43		**10.533,76**		6103,23		3103,06		1069,20	129	**27.981,68**
Totale *6 comizi	**142,56**													**167.890,06**

Le acque depurate ed affinate già rispondono a rigidi criteri di sicurezza igienico-sanitaria, ma, per concorrere ad incrementare la sicurezza igienico-sanitaria, è opportuno adottare sistemi di irrigazione a microportata di erogazione (a goccia) in maniera da evitare il possibile contatto diretto con le parti eduli degli ortaggi destinate al consumo fresco.

Un'altra tecnica agronomica impiegabile è quella della pacciamatura che, oltre ad evitare il contatto diretto con l'acqua della parte aerea della pianta, limita l'evaporazione e quindi i consumi idrici, aumentando l'efficienza irrigua.

19

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.4. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

1.4.1. CONTESTO CLIMATICO

Il clima può esercitare la sua influenza sull'utilizzazione agronomica dei reflui attraverso numerosi fattori, essendo in grado di condizionare sia il comportamento delle piante che l'evoluzione di svariate caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del terreno. Volendo, però, limitare l'analisi agli aspetti più direttamente connessi con l'impiego agronomico dei reflui urbani affinati, si possono, essenzialmente, individuare due fattori fondamentali: il regime termico e l'andamento delle precipitazioni.

I valori di temperatura modulano, infatti, la velocità di tutte le reazioni chimiche nel terreno e possono, quindi, accelerare o rallentare i ritmi di degradazione dei composti organici apportati, determinando i tempi di permanenza, e di successiva utilizzazione da parte delle colture, dei prodotti della mineralizzazione della frazione organica. A questo riguardo, dunque, valori termici più elevati assicurano un più rapido ripristino delle condizioni presenti prima dell'apporto delle acque reflue ed una più pronta trasformazione dei composti di partenza.

Molto più ridotta è, invece, l'influenza che la temperatura può esercitare sulla dinamica degli elementi minerali eventualmente apportati attraverso la somministrazione degli effluenti sui campi coltivati. In molti casi, infatti, l'inerzia biologica di tali materiali fa sì che il loro destino sia legato soprattutto a processi fisici di movimento o di lento assorbimento da parte delle colture. In questo modo il regime termico è in grado di influenzare solo in maniera indiretta la dinamica di questi fenomeni, la cui evoluzione appare condizionata da fattori più complessi e numerosi.

Per quanto riguarda, invece, l'andamento delle precipitazioni è necessario premettere che il regime delle piogge, inducendo condizioni di deficit o di surplus idrico nel terreno, può determinare la prevalente direzione di spostamento dei reflui distribuiti: rispettivamente verticale (percolazione) od orizzontale (ruscellamento). Naturalmente altri fattori sono in grado di interagire significativamente sul movimento dell'acqua, come l'intensità di pioggia, la velocità di infiltrazione nel terreno, il sistema dei pori del suolo (inteso sia come consistenza complessiva che come forma, dimensioni, orientamento e interconnessione), i valori delle costanti idrologiche, ecc., ma la quantità e la distribuzione delle precipitazioni costituiscono senz'altro, a livello macroscopico, il primo fattore da tenere in considerazione per la previsione del destino ambientale delle acque reflue e delle sostanze in esse contenute.

Il territorio comunale di Corsano è interamente compreso nell'*area climatica omogenea* n. **4** come definita nello studio di zonizzazione climatica regionale *Vegetazione e clima della Puglia*[1], condiviso e approvato da ARPA Puglia[2].

Sulla base dell'elaborazione dei dati di 52 stazioni meteo distribuite sull'intero territorio regionale, infatti, è stato possibile suddividere la Puglia in n. 5 aree climatiche omogenee, sebbene molto varie in relazione alle discontinuità topografiche e alle caratteristiche orografiche e geografiche, cui corrispondono ben definiti tipi di vegetazione.

La **zona 4** è compresa tra le isoterme 16°-18°C, occupa due distinti territori della Puglia: un primo, costituito dall'ampio anfiteatro di Bari, che dalla costa si apre a ventaglio nell'entroterra salendo dolcemente di quota sino ad oltre 200 m, dominato dalle isoterme 16°C e 17°C, ed un secondo nell'estremo meridionale corrispondente all'incirca ai rilievi collinari delle Serre Salentine e dominato dall'isoterma 18°C.

La Penisola Salentina, per la sua tipica posizione geografica compresa tra il mar Jonio e il mar Adriatico, per la sua ampiezza limitata, per il suo enorme sviluppo costiero e per l'assenza di veri e propri rilievi montuosi, ad eccezione del limitato e basso sistema collinare delle Serre, è caratterizzato da un particolare clima notevolmente differenziato rispetto al clima regionale. Infatti, è esposta a perturbazioni e spostamenti

[1] Macchia F., Cavallaro V., Forte L., Terzi M. **Vegetazione e clima della Puglia**. In: Marchiori S. (ed.), De Castro F. (ed.), Myrta A. (ed.). *La cooperazione italo-albanese per la valorizzazione della biodiversità*. Bari: CIHEAM, 2000. p. 33-49 (Cahiers Options Méditerranéennes; n. 53).

[2] ARPA Puglia. *Zonizzazione del territorio regionale della Puglia ai sensi del D.Lgs. 155/2010*, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale N. 2979 DEL 29 dicembre 2011.

20

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

di masse d'aria provenienti da varie direzioni e agenti su di una superficie caratterizzata da rilievi non cospicui ma spesso ripidi e intervallati da aree subpianeggianti e depresse.

Figura 7: Inquadramento meteo-climatico del territorio comunale di Corsano (LE).

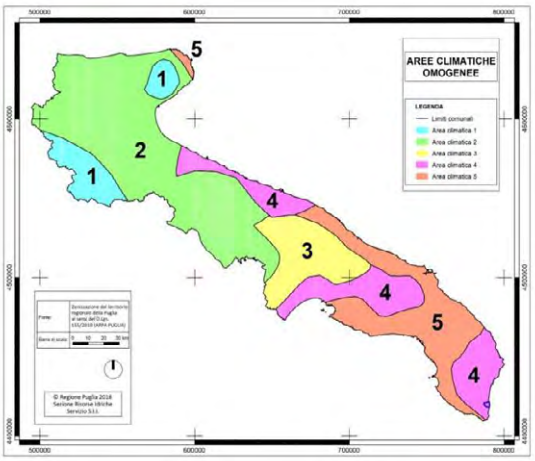

I territori orientali, che si estendono a sud di Otranto sino a Santa Maria di Leuca, dal punto di vista climatico risentono dell'influenza dell'Egeo meridionale.

L'enorme apporto termico del versante ionico nei mesi freddi (dovuto ai venti caldi della Tunisia e della Libia) raggiunge il versante adriatico delimitando così un'ampia area omogenea tra 8 e 9 °C, comprendente la pianura di Brindisi e Lecce; inoltre, un'altra zona omogenea di 8,5 °C si crea a Sud-Est grazie all'innalzamento di quote delle Serre.

I dati pluviometrici rilevano precipitazioni particolarmente abbondanti verso Sud, con valori massimi superiori a 850 mm nel settore orientale.

Il numero medio annuo dei giorni piovosi aumenta spostandosi verso la costa orientale, anche se il valore massimo (70 gg circa) è riscontrato nelle aree interne. Fondamentale, dunque, nella distribuzione spaziale del numero dei giorni piovosi è l'orografia del territorio e la distanza dal mare. I valori più alti della densità media annua delle precipitazioni si riscontrano nella porzione meridionale del Salento: 12,5 mm/gg per la stazione di Minervino di Lecce (distante circa 35 km da Corsano).

Il Salento meridionale mostra un Indice di Aridità compreso tra 25 e 30, caratterizzato quindi da un clima sub-umido.

Secondo quanto riportato negli allegati tecnici del PTA (All. 1.2 e All. 1.2.1), l'area in esame è caratterizzata dai seguenti dati climatici:

- precipitazione media annua: 800-900 mm;
- temperatura massima annua: 30-31 °C;
- temperatura media annua: 16-17 °C;
- temperatura minima annua: 4-5 °C;
- evapotraspirazione potenziale annua: 850-900 mm;
- indice climatico: secco sub-umido (clima arido per il quale risulta un indice climatico compreso nell'intervallo -0,2÷0).

In particolare, il PTA riporta per la zona 4 i valori climatici seguenti:

21

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Tabella 10: Dati climatici della Zona 4 (Fonte: PTA).

	Temperature massime	Temperature medie	Temperature minime	Evapotraspirazione potenziale
Gennaio	11-12 °C	8-9 °C	4-5 °C	15-17,5 mm
Febbraio	12-13 °C	8-9 °C	5-6 °C	17,5-20 mm
Marzo	14-15 °C	10-11 °C	7-8 °C	30-32,5 mm
Aprile	18-19 °C	13-14 °C	9-10 °C	50-52.5 mm
Maggio	22-23 °C	17-18 °C	13-14 °C	97,5-90 mm
Giugno	27-28 °C	22-23 °C	17-18 °C	125-130 mm
Luglio	29-30 °C	24-25 °C	20-21 °C	150-155 mm
Agosto	30-31 °C	24-25 °C	12-13 °C	140-145 mm
Settembre	27-28 °C	21-22 °C	16-17 °C	100-105 mm
Ottobre	21-22 °C	17-18 °C	13-14 °C	62,5-65 mm
Novembre	16-17 °C	12-13 °C	9-10 °C	32,5-35 mm
Dicembre	12-13 °C	9-10 °C	6-7 °C	20-22,5 mm

Dal punto di vista climatico per il Comune di Corsano la media delle temperature massime, nell'ultimo trentennio, risulta essere pari a circa 26 °C, mentre la media delle temperature minime è pari a circa 8 °C. In particolare, lo specifico andamento climatico dell'area è caratterizzato da stagioni estivo-primaverili, calde e secche ed inverni miti, intensamente umidi.

Ai fini del bilancio termopluviometrico annuo della zona in esame si riporta l'elaborazione di Bagnouls-Gaussen che mette in relazione la quantità di precipitazioni medie mensili con i valori delle temperature medie mensili. Tale analisi viene espressa graficamente mediante il "diagramma termopluviometrico di Bagnouls-Gaussen" che riporta, in ascissa, il tempo in mesi, sull'ordinata sinistra la scala delle temperature, sull'ordinata destra la scala delle precipitazioni in scala doppia:

Figura 8: Diagramma termopluviometrico di Bagnouls-Gaussen.

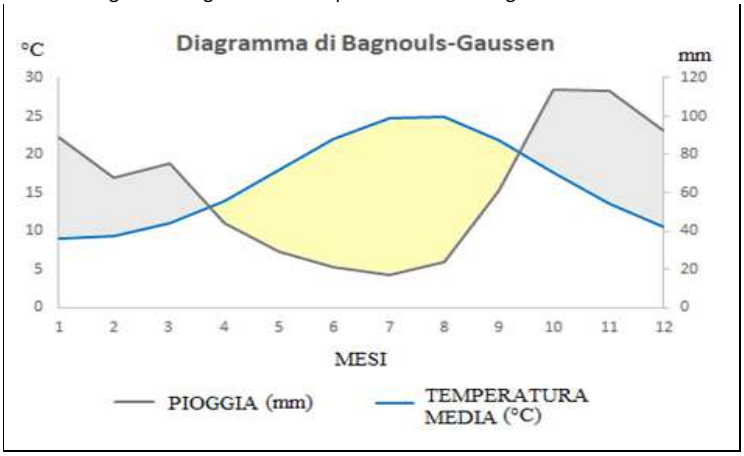

Il Deficit Idrico Climatico (D.I.C.) annuo medio per la zona in esame risulta pari a - 538 mm di pioggia. Esso si calcola attraverso la formula seguente:

D.I.C. = [P (mm di pioggia precipitati) – ETo (evapotraspirazione)]

e sommando tutti i valori negativi ottenuti per ciascun mese.

La stima dell'ETo e la conseguente valutazione dei consumi idrici delle colture hanno portato a determinare negli elaborati del progetto esecutivo della rete di distribuzione irrigua un **Indice di Consumo di Punta pari a 0,70 l/sec/ha irrigabile**, collocato nel **mese di luglio con un impiego di 900 m^3/ha di risorsa idrica**.

22

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.4.2. PEDOLOGIA DELL'AREA E PROPRIETÀ IDRAULICHE DEI SUOLI

Il tipo di terreno può influire sul destino ambientale delle acque reflue soprattutto in relazione al tasso di mineralizzazione della sostanza organica che lo contraddistingue ed alla sua drenabilità, cioè alla facilità con cui si lascia attraversare dalle acque di infiltrazione, a sua volta dipendente dalla porosità e dalla capacità idrica.

Le caratteristiche del terreno che più delle altre possono modulare tali proprietà sono senz'altro la tessitura e la struttura. La prima rappresenta la composizione della fase solida del terreno espressa in funzione del suo contenuto percentuale in peso delle particelle elementari suddivise per classi dimensionali (sabbia, limo e argilla), mentre la seconda descrive la conformazione spaziale e la modalità con cui tali particelle elementari risultano associate fra loro.

In maggior dettaglio, le caratteristiche essenziali del terreno da prendere attentamente in considerazione al fine di valutarne la maggiore o minore idoneità allo spargimento degli effluenti sono:

- la situazione topografica (pendenza, omogeneità del pendio, ecc.);
- il profilo (spessore, permeabilità e profondità che influenzano la velocità di infiltrazione e la conducibilità idrica, ecc.);
- la tessitura, la struttura e le proprietà idrologiche: velocità di infiltrazione, capacità di campo, punto di appassimento che condizionano la capacità di trattenuta idrica, la dinamica dell'acqua nel terreno e la disponibilità di questa per le colture;
- il pH e l'rH;
- il contenuto di sali e la loro composizione, la percentuale di sodio scambiabile (ESP);
- la capacità di scambio cationico ed anionico ed il contenuto di sostanza organica, che condizionano il comportamento degli elementi e dei composti chimici nel terreno (es. immobilizzazione, lisciviazione).

Tra le caratteristiche sicuramente sfavorevoli del terreno che impongono pesanti vincoli all'ipotesi di spargimento si citano:

- la pendenza eccessiva;
- la permeabilità troppo debole o troppo accentuata;
- la reazione anomala (soprattutto per eccesso di carbonato di sodio);
- la debole capacità di adsorbimento ionico;
- l'insufficiente profondità.

Il basamento carbonatico della Puglia è costituito dai calcari e dalle dolomie affioranti nelle Serre della Penisola Salentina. Il Giurese, rappresentato da dolomie, calcari dolomitici ed organogeni, nella penisola salentina è stato individuato ad una profondità di 4,4 km. Il sovrastante Cretaceo, costituito essenzialmente da calcari e dolomie, rappresenta l'ossatura di gran parte del Salento.

Per ciò che concerne il territorio salentino si deve fare riferimento in maniera specifica ai depositi miocenici ascrivibili alla "pietra leccese", secondo una nomenclatura loco-regionale: si tratta di una calcarenite formata da detriti calcarei e resti fossili immersi in un cemento calcareo-argilloso. Risultando lo stesso deposito talora a grana finissima sino ad argillosa (come sul versante adriatico della Penisola Salentina), genera un livello impermeabile sostenente una non trascurabile falda idrica superficiale.

Il Pliocene ed il Pleistocene sono rappresentati nel Salento da calcareniti (tufi) ed anche da sabbie, calciruditi ed argille. In genere i tufi ed i sabbioni calcarei sovrastanti le argille sono sede di circolazione idrica sospesa di tipo freatico. L'unità carbonatica apulo-garganica mesozoica, affiorante in corrispondenza dei rilievi del Salento, fa parte del settore di avampaese Sud appenninico o adriatico ed è ricoperta localmente da depositi marini paleogenici-neogenici e quaternari nel Salento.

23

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Nello specifico, la Penisola Salentina, caratterizzata da una forma assai allungata in direzione appenninica tra i mari Adriatico e Ionio, costituisce un'unità ben definita rappresentata da una impalcatura fondamentale di calcari del cretaceo e subordinatamente oligocenici, che formano i rilievi collinari sui quali si adagiano lembi di formazioni calcareo-arenacee ed argillo-sabbiose del Neogene e del Pleistocene, che a loro volta costituiscono le aree topograficamente più depresse. Alla deposizione dei litotipi del Cretaceo, formati in ambiente di piattaforma, dopo la loro emersione e piegamento si sono succedute fasi di sedimentazione, susseguenti a temporanee e prolungate trasgressioni, rappresentate dai depositi dei cicli trasgressivo-regressivi del Miocene e del Pliocene. Nel territorio, all'ambiente di piattaforma cretacico se ne è sostituito uno neritico e litorale, talora con episodi sublagunari, che ha permesso la formazione di depositi detritici e detritico-organogeni. I successivi movimenti di emersione e sommersione, durante i quali si è avuto il colmamento delle depressioni interposte tra i rilievi rimasti emersi, hanno portato la Penisola Salentina ad acquistare, già nel Pleistocene superiore, quando estese aree di sedimentazione venivano colmate, una configurazione molto simile a quella attuale.

Nell'area di intervento il substrato è costituito da calcari e calcareniti.

Si rileva la presenza di un suolo appartenente all'ordine degli Alfisuoli (Classificazione USDA, 1992).

La profondità del suolo è moderata, la tessitura prevalentemente franco-argillosa; il suolo ha un buon drenaggio ed è caratterizzato da un'erosione per lo più assente.

Si riporta di seguito il range quali-quantitativo degli orizzonti genetici, rilevati in una trivellazione rappresentativa eseguita nell'area in esame:

- profondità varia da 20 a 50 cm (generalmente 35 cm): la classe tessiturale varia da franco-sabbioso-argilloso a franco (generalmente franco-argilloso); l'argilla presente varia dal 25 al 38% (generalmente 30%);
- profondità varia da 50 a 100 cm (generalmente 80 cm): la classe tessiturale è argillosa; l'argilla varia dal 35 al 60% (generalmente 45%); la presenza di concrezioni ferromanganesifere varia dallo 0 al 10%.

Pedologicamente, la stessa area rientra nella zona pedoclimatica delle "terre rosse" e/o delle "terre brune dei luoghi semiaridi" (Principi, 1961), con scarsa presenza di humus. Tali "terre rosse" sono caratteristiche delle zone con clima tipicamente mediterraneo con estati calde ed asciutte e con inverni miti, moderatamente piovosi. Essi derivano dalla disgregazione della roccia calcarea sottostante (autoctoni).

La colorazione rossa, più o meno intensa, è dovuta alla presenza di una certa quantità di ossidi di ferro contenuti come impurezze nella composizione mineralogica del calcare della roccia madre da cui derivano. Sono moderatamente dotati di fosforo e potassio e generalmente poveri di azoto e sostanza organica.

Pedologicamente i terreni hanno caratteristiche chimico-fisiche tipiche dell'area, a pH neutro–alcalino, strutturati con presenza equilibrata di sabbia, limo ed argilla (medio impasto). Talvolta si riscontra evidente presenza di scheletro, specialmente nei terreni meno profondi, derivante non solo dalla disgregazione naturale della roccia sottostante, ma anche e soprattutto dall'azione meccanica degli attrezzi da lavoro impiegati nelle lavorazioni agricole.

I terreni hanno spessore variabile da qualche decina di centimetro ad oltre qualche metro, più profondi in corrispondenza di ampie conche delle rocce sottostanti dove la terra rossa si è accumulata in gran quantità. A volte si notano affioramenti rocciosi poco pronunciati.

L'area in esame ricade nel Foglio 223 "Capo Santa Maria di Leuca" della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000.

Dalla Fig. 8 si evince che:

- gli impianti di depurazione e di affinamento, nonché circa metà dell'area del comprensorio ricadono sulla formazione Calcareniti di Andrano;
- l'altra metà dell'area del comprensorio ricade sulla formazione Calcareniti del Salento.

Figura 9: Inquadramento dell'area di studio su stralcio Foglio 223 Carta geologica d'Italia.

24

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

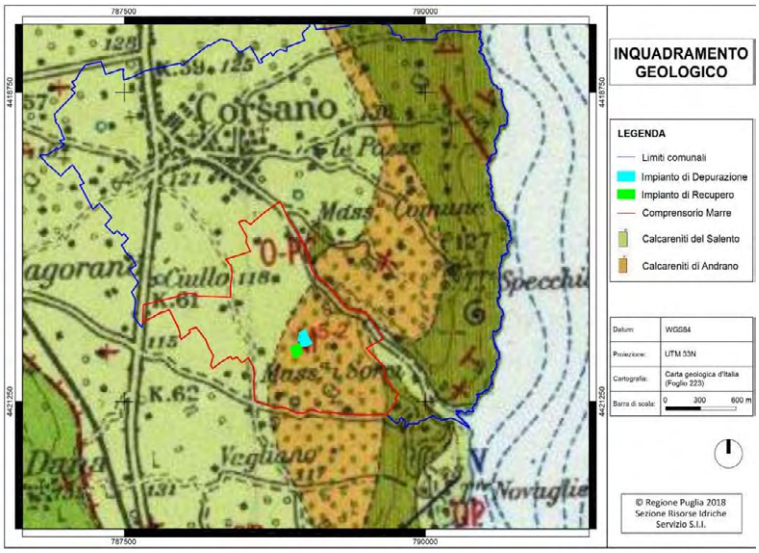

I depositi calcarenitici, presenti nell'area di intervento, sono caratterizzati da una discreta permeabilità.

Le formazioni affioranti nell'area in esame sono descritte nella tabella seguente:

Tabella 11: Formazioni affioranti (Fonte: Carta Geologica d'Italia).

Calcareniti del Salento [Pliocene-Pleistocene]	Formazioni marine	QP CALCARENITI DEL SALENTO - Calcareniti, calcari grossolani tipo "panchina", sabbioni calcarei più o meno cementati, talora argillosi ("tufi"); verso la base sono presenti alle volte brecce e conglomerati; il colore è grigio, giallastro o rossastro, la stratificazione è molto variabile, talora indistinta od incrociata. I resti fossili sono spesso abbondanti; accanto a *Ostrea, Pecten, Glycymeris, Pinna, Mytilus, Venus,* ecc. e Foraminiferi di facies come *Elphidium, Ammonia, Cibicides, Discorbis,* si rinvengono talora forme più significative che permettono di distinguere le seguenti associazioni: a *Hyalinea baltica* (SCHR.), *Cassidulina laevigata* d'ORB. *carinata* SILV., *Bulimina marginata* d'ORB., *Bolivina catanensis* SEG. *(CALABRIANO)*; a *Elphidium complanatum* (d'ORB.), *Globulina gibba* (d'ORB.) *fissicostata* CUSH. & OZ., *Valvulineria complanata* (CUSH.), *Globorotalia inflata* (d'ORB.) *(PLIOCENE).*
Calcareniti di Andrano [Miocene]	Formazioni marine	M3-2 CALCARENITI DI ANDRANO - Calcareniti organogene biancastre o giallastre, talora (es. Castiglione d'Otranto, Russano, Specchia) simili alla tipica "Pietra leccese", spesso detritiche ed a grana variabile; calcari detritici compatti o vacuolari e calcari bioclastici grigio-chiari e biancastri; sono presenti spesso livelli conglomeratici alla base. I macrofossili sono talora abbondanti con *Aturia aturi* (BAST.), *Aturia formae* PAR., *Pycnodonta navicularis* (BROC.), *Arca, Chlamys, Flabellipecten, Cypraea* ecc.. I Foraminiferi sono in genere frequenti; accanto a microfaune oligotipiche con *Elphidium, Discorbis, Cibicides,* si notano le seguenti associazioni: a *Bulimina echinata* d'ORB., *Bolivina dentellata* TAV. *Rectuvigerina gaudrynoides* (LIPP.), *Rectuvigerina siphogenerinoides* (LIPP.) *(MIOCENE SUPERIORE);* a *Bolivina arta* MACFAD. *Bolivina scalprata* SCHW. *miocenica* MACFAD., *Bolivinoides miocenicus* GIAN., *Uvigerina flintii* CUSH., *Orbulina suturalis* BRON., *Globorotalia menardii* (d'ORB.), *Anomalina flintii* CUSH. *(TORTONIANO - ELVEZIANO);* a *Globorotalia mayeri* CUSH. & ELL., *Bolivina hebes* MACFAD., *Bolivina tectiformis* CUSH., *Globoquadrinae (ELVEZIANO - LANGHIANO).*

Tali depositi calcarenitici sono caratterizzati da una permeabilità per porosità interstiziale e fessurazione, tipica delle rocce granulari in quanto esse contengono dei vuoti intercomunicanti che possono riempirsi di acqua e permettere il deflusso in presenza di un gradiente idraulico. In funzione del grado di cementificazione e del grado di carsificazione e fessurazione presente, queste formazioni hanno un grado di permeabilità variabile da medio-basso a medio-alto.

In generale, i depositi calcarenitici presenti nell'area in esame sono caratterizzati da una discreta permeabilità.

Una caratteristica di interesse è la cosiddetta "vulnerabilità degli acquiferi", che si intende la facilità con cui le sostanze inquinanti si possono introdurre, propagare e persistere in un acquifero. La maggiore o minore vulnerabilità degli acquiferi dipende da numerosi fattori, sia naturali che artificiali. Il fattore naturale determinante è rappresentato dalla litologia e dalle conseguenti caratteristiche idrogeologiche, con particolare riferimento alla permeabilità e alla velocità di deflusso delle acque. Un altro elemento importante è costituito dallo spessore della zona di aerazione, che rappresenta il percorso che un inquinante deve effettuare prima di arrivare in falda. I fattori artificiali sono connessi direttamente o indirettamente all'attività

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

umana. Le calcareniti presenti nell'area in argomento sono caratterizzate da valori di medio-alta vulnerabilità, con tempi di permanenza brevi, da 1 settimana a 1 anno.

Un altro parametro importante è la capacità di campo, detta anche capacità di ritenzione idrica del terreno, è la quantità d'acqua che rimane nel terreno dopo che l'acqua in eccesso è stata sottratta per opera della forza di gravità. Quando un terreno è "a capacità di campo" vuol dire che c'è una quantità sufficiente di aria nei pori e di acqua disponibile per il fabbisogno della pianta; invece, quando un terreno ha raggiunto la capacità di campo, l'acqua viene eliminata attraverso l'evapotraspirazione e la percolazione profonda. Con riferimento alle caratteristiche pedologiche medie del terreno (classificato di "medio impasto") presente nel comprensorio, il valore medio della capacità di campo (ritenzione idrica) riferito, in percentuale sul peso secco di terreno, alle caratteristiche granulometriche e di permeabilità tipiche dei suoli, è dell'ordine del 25÷40%.

La velocità di infiltrazione del terreno indica la velocità di migrazione dell'acqua: si tratta di un parametro molto importante nella gestione dell'irrigazione, poiché influisce sulla rapidità con cui l'acqua potrà essere applicata senza che si verifichi il ruscellamento ovvero lo scorrimento superficiale, che oltre a determinare la dispersione dell'apporto idrico può creare anche numerosi danni al terreno o alle colture. La velocità di infiltrazione varia in funzione della granulometria del terreno, ma incide anche la pendenza del terreno e la durata del turno irriguo, in quanto si ha una riduzione della velocità con la progressiva saturazione. Per un terreno a medio impasto è la velocità di infiltrazione rientra nel range di 1÷15 mm/h.

1.4.3. CONTESTO GEOMORFOLOGICO E IDROGRAFICO

La Penisola Salentina è caratterizzata da alture di origine tettonica, dette Serre, allineate da nord-ovest verso sud-est. Le loro quote sono piuttosto modeste in valore assoluto, ma acquistano rilievo se rapportate alle aree topograficamente depresse, conseguenza di assestamenti tettonici, che separano queste dorsali.

Le azioni tettoniche che si sono susseguite nel territorio salentino hanno, di fatto, influito molto e, soprattutto, favorevolmente sui caratteri di permeabilità delle attuali zone di percolazione e saturazione, agendo non solo in termini di fratturazione, ma ancor più sull'evoluzione della canalizzazione e vascolarizzazione carsica. Per quanto riguarda il fenomeno carsico, tra i fattori che hanno favorito lo sviluppo di vie di preferenziale incarsimento orizzontale e l'articolazione dell'intera rete carsica, un posto di primo piano spetta alla configurazione peninsulare della regione. Questa, sollecitando quasi da ogni lato lo scarico a mare delle acque di falda, ha fatto sì che qualsivoglia famiglia di giunti presenti nella roccia godesse, quantomeno localmente, di una favorevole orientazione nei confronti della spontanea direzione di deflusso della falda.

Gli assi di massimo incarsimento (e quindi di preferenziale drenaggio), non avendo assecondato un'unica direttrice tettonica preferenziale, risultano, in buona parte, orientati in vario modo. Pertanto, a condizionare lo sviluppo delle manifestazioni carsiche superficiali e sotterranee sono soprattutto i depositi carbonatici del Cretaceo. Detti depositi mostrano due differenti tendenze, rappresentate l'una da facies che favoriscono il fenomeno carsico e l'altra da una associazione di sedimenti che, per contro, lo inibisce. Alle prime appartengono sia i depositi carbonatici praticamente privi di porosità, nei quali tuttavia il carsismo prende l'avvio dai giunti di stratificazione e di fratturazione (depositi carbonatici rappresentati prevalentemente da dolomie grigie, massive, stratificate), sia i depositi carbonatici permeabili per fessurazione, nei quali si sviluppano parimenti le manifestazioni carsiche sotterranee (depositi carbonatici costituiti da calcari bianchi).

Alle seconde è ascrivibile una associazione di depositi carbonatici che, quantunque fessurati, non sono carsificabili (depositi carbonatici costituiti prevalentemente da calcari bianchi privi di stratificazione). Di solito laddove il deflusso superficiale e l'infiltrazione delle acque di pioggia si manifestano in forma diffusa, le cavità carsiche si distribuiscono in superficie senza alcun ordine apparente; viceversa, nelle zone caratterizzate da pendii più o meno acclivi e delimitati da spartiacque più o meno decisi con linee di impluvio convergenti verso aree depresse, la circolazione idrica superficiale e l'infiltrazione delle acque meteoriche si esplica prevalentemente in forma concentrata.

Queste aree di assorbimento, che costituiscono di norma nel Salento delle zone endoreiche ben definite, fungono da veri e propri centri di attività carsica, con forme ipogee dotate di notevole sviluppo verticale

26

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

(vore, inghiottitoi, pozzi, ecc.) e mostranti una morfologia carsica tipicamente isogravitazionale. Sulla base dei sopraelencati elementi macrodescrittori del contesto territoriale di riferimento è possibile sottolineare la marcata complessità e articolazione degli acquiferi di tale comparto fisico-geografico, così difficilmente correlabile ad una "ben definita unità idrogeologica".

Il quadro geologico attualmente presente nell'area è il risultato degli eventi tettonici che si sono succeduti a partire dal Cretaceo e che a più riprese hanno interessato l'intera Penisola Salentina.

Il basamento carbonatico della penisola salentina è costituito da unità carbonatico-dolomitiche e rappresenta il settore della piattaforma apula che ha subito la maggiore attività tettonica.

Un'intensa tettonica distensiva ha dato origine ad un sistema di faglie all'interno del basamento e ha generato un sistema strutturale di dorsali e depressioni tettoniche tipo *horst* e *graben* di varia grandezza ed estensione. Tali strutture hanno un andamento prevalentemente orientato in direzione Nord Ovest – Sud Est, e morfologicamente corrispondono, rispettivamente, alle attuali "serre salentine" e alle depressioni che le separano.

Nel Miocene, i movimenti tettonici hanno riportato in condizioni di sommersione le terre emerse, favorendo la sedimentazione di estesi corpi calcarenitici. Le fasi tardo-mioceniche e plioceniche hanno riattivato le faglie cretacee interessando anche i terreni del Miocene.

Nel corso di questi due ultimi periodi e del Pleistocene inferiore, ripetuti fenomeni di subsidenza e innalzamento hanno portato più volte ampie zone del Salento al di sotto e al di sopra del livello marino, determinando, rispettivamente, la deposizione di materiali terrigeni e l'erosione delle coperture più recenti.

Nel Pleistocene medio una nuova fase tettonica ha conferito alla regione una configurazione simile all'attuale, mentre i fenomeni di ingressione e regressione marina conseguenti alle fasi glaciali (in particolare del *Riss* e del *Wurm*) hanno determinato il deposito dei sedimenti costieri in aree marginali.

Lungo la costa salentina da Otranto a Leuca, in seguito alle oscillazioni su menzionate, vengono erosi i depositi a prevalente composizione calcarea o dolomitica, di età variabile dal Cretaceo (da 7,2 a 6,3 milioni di anni circa) all'Oligocene (da 35,4 a 29,3 milioni di anni circa) ed, a tratti, i depositi a prevalente composizione arenitica, di età variabile dal Pliocene (da 5,2 a 3,4 milioni di anni circa) al Pleistocene Inferiore (1,6 milioni di anni circa).

L'area oggetto di intervento ha una configurazione geomorfologica derivata dal modellamento, da parte degli agenti atmosferici, delle formazioni sedimentarie deposte in episodi successivi.

La conformazione costiera è a gradinata, testimoniata dalla presenza di orli di terrazzo morfologico formatisi in seguito alle oscillazioni pleistoceniche e oloceniche (da 1 milione a 10.000 anni fa) del livello del mare, che rappresentano i limiti di vecchie linee di costa.

Le caratteristiche idrogeomorfologiche nell'area in esame e in prossimità della stessa sono le seguenti:

- Elementi geostrutturali: si riscontra la presenza di una faglia (in parte presunta) che attraversa i territori di Alessano e Gagliano del Capo.
- Forme di versante: si riscontra la presenza di assi di displuvi; mentre non si rinvengono corpi di frana, coni di detrito, aree interessate da dissesto diffuso o aree a calanchi e forme similari.
- Forme di modellamento di corso d'acqua: non si riscontra la presenza di cigli e ripe.
- Forme ed elementi legati all'idrografia superficiale: si riscontra la presenza di corso d'acqua episodico, di più recapiti finali di bacino endoreico e di sorgenti in corrispondenza della costa; non si riscontra la presenza di canali lagunari.
- Bacini idrici: non sono evidenziati bacini idrici (Lago naturale, Lago artificiale, Laguna costiera, Salina, Stagno, acquitrino, zona palustre).
- Forme carsiche: a circa 750 m dall'estremità inferiore del comprensorio, in direzione sud-est lungo la costa (comune di Alessano), si riscontra la presenza di una grotta naturale (Grotta del Sifone); a circa

27

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1 km dall'estremità inferiore del comprensorio, in direzione sud/sud-est nei pressi della costa (comune di Gagliano del Capo), si riscontra la presenza di un'altra grotta naturale (Grotta Cipolliane).

- Forme ed elementi di origine marina: per il comune di Corsano si riscontra un tipo di costa rocciosa; il tratto di costa appartenente al comune di Alessano è invece del tipo falesia. Non si riscontrano cordoni dunari e faraglioni.
- Forme ed elementi di origine antropica: si rileva la presenza di cave abbandonate e cave riqualificate nel territorio di Alessano, nonché la presenza di un'opera di difesa costiera ubicata tra la costa di Alessano e Gagliano del Capo.
- Singolarità di Interesse Paesaggistico: non si rileva la presenza di geositi.

Nella figura seguente si sintetizzano le principali componenti idrogeomorfologiche presenti nell'area in esame:

Figura 10: Inquadramento idrogeomorfologico dell'area in esame.

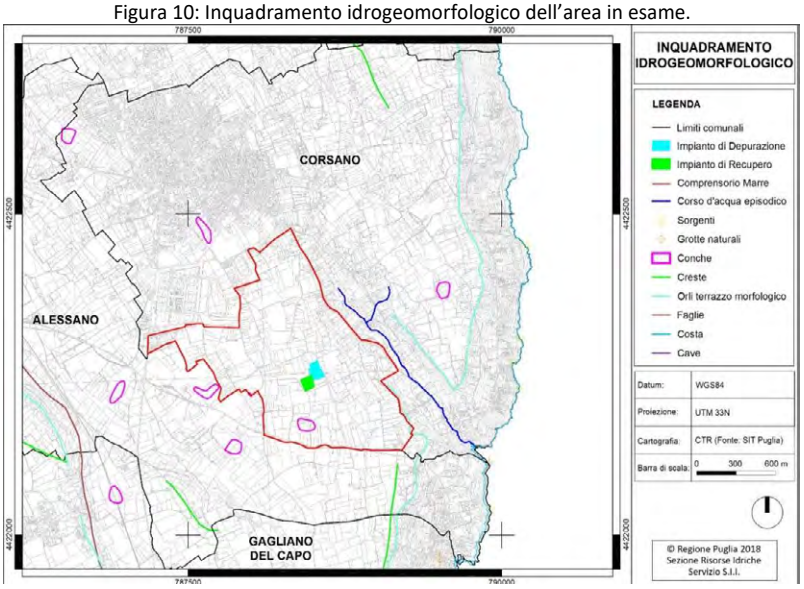

Con l'adozione del PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) da parte dell' Autorità di Bacino Puglia, sono state individuate le aree soggette a dissesto idrogeologico, identificate sull'analisi storica di eventi critici che hanno interessato aree del territorio (frane e alluvioni); con i primi dati ottenuti sono state elaborate delle prime valutazioni di classi di rischio sulla base delle quali sono stati definiti i tipi di interventi e misure da adottare per mitigare i danni e mettere maggiormente in sicurezza il territorio.

Le classi di pericolosità idraulica sono derivate da matrici che tengono in considerazione le classi di pericolosità e gli elementi a rischio presenti (agglomerati urbani, vie di comunicazione, infrastrutture, ecc.) determinando così tre classi:

- BP - area a bassa pericolosità: aree a bassa probabilità di inondazione;
- MP - area a pericolosità media: aree a moderata probabilità di esondazione;
- AP - area pericolosità alta: aree allegate e/o ad alta probabilità di esondazione.

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, le perimetrazioni PAI dell'Autorità di Bacino Puglia mostrano che, all'interno del comprensorio, a Sud-Ovest dell'impianto di affinamento si rileva la presenza di un'area a pericolosità idraulica Alta.

28

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Figura 11: Pericolosità idraulica dell'area in esame (Fonte: PAI).

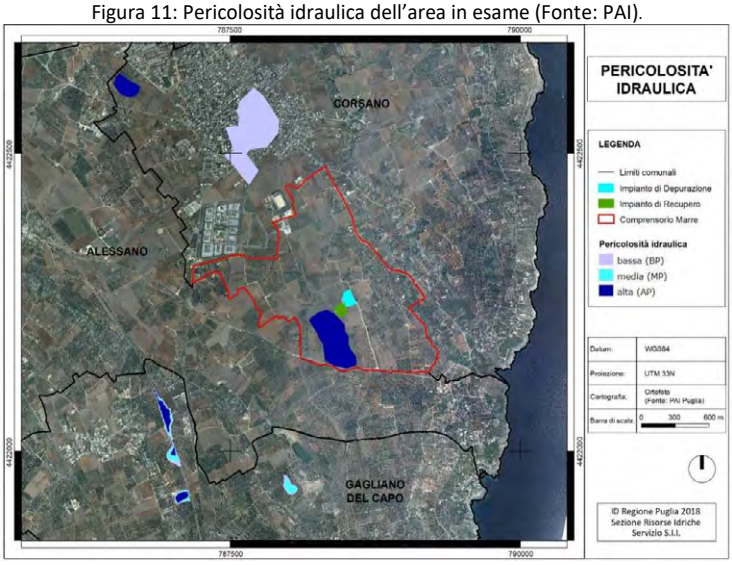

Per quanto riguarda, invece, le classi di pericolosità geomorfologica, esse sono derivate da matrici che tengono in considerazione le classi di pericolosità e gli elementi a rischio presenti (agglomerati urbani, vie di comunicazione, infrastrutture, ecc.) determinando così tre classi:

- PG1 - area a media e moderata pericolosità: aree a suscettibilità da frana bassa e media;
- PG2 - area a pericolosità elevata: aree a suscettibilità da frana alta;
- PG3 - area pericolosità molto elevata: aree a suscettibilità da frana molto alta.

Dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, le perimetrazioni PAI dell'Autorità di Bacino Puglia mostrano che il comprensorio irriguo dista circa 350 m da un'area a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) nel territorio di Gagliano del Capo e circa 450 m da un'altra area a pericolosità elevata (PG2) nel territorio di Corsano.

Figura 12: Pericolosità geomorfologica dell'area in esame (Fonte: PAI).

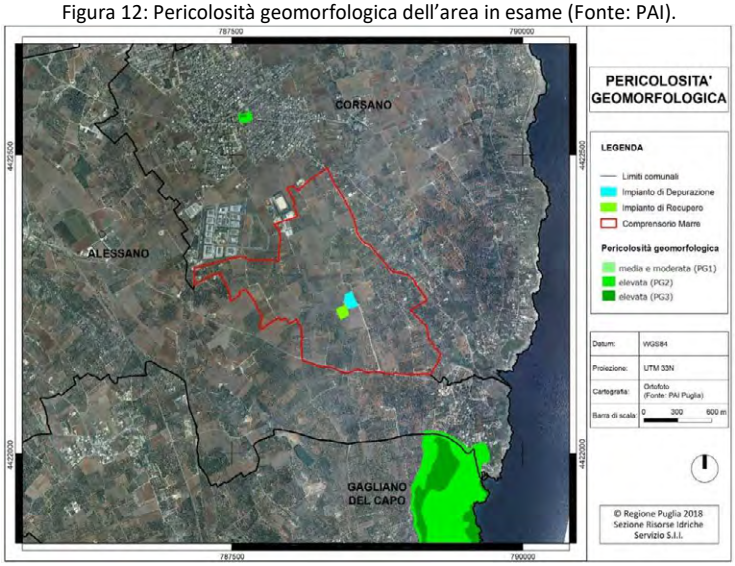

29

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

1.4.4. CONTESTO IDROGEOLOGICO

La Penisola Salentina è caratterizzata da una circolazione idrica sotterranea piuttosto complessa in quanto non riconducibile ad un solo acquifero, ma viceversa ad un maggior numero di livelli idrici di cui il principale, sia in rapporto alle dimensioni, che all'importanza soprattutto dal punto di vista antropico, è quello noto con il termine di falda "profonda" o falda "di base". La circolazione si esplica principalmente a pelo libero e subordinatamente in pressione, con una discreta uniformità delle sue caratteristiche idrogeologiche. La circolazione in pressione è dovuta al ribassamento del substrato carbonatico, per cause tettoniche, fin sotto al livello del mare ed alla copertura di tale substrato da sedimenti impermeabili. Caratteristica generale dell'acquifero carsico/fessurato salentino è anche la capacità di immagazzinamento elevata rispetto a rocce similari esistenti in altre zone della Puglia. Le acque della falda circolano generalmente a pelo libero, pochi metri al di sopra del livello marino (di norma al massimo 2,5 – 3,0 m s.l.m. nelle zone più interne) e con bassissime cadenti piezometriche (0,1 – 2,5 per mille). La falda risulta in pressione solo laddove i terreni miocenici, e talora anche quelli plio-pleistocenici, si spingono in profondità al di sotto della quota corrispondente al livello marino. Come precedentemente detto, nella Penisola Salentina le acque della falda profonda scorrono attraverso le fratture e carsificazioni delle formazioni mesozoiche. Questa principale risorsa di acqua è integrata da altre di minore entità e più superficiali che hanno sede nei terreni terziari e quaternari, non meno importanti e significative in termini di sfruttamento ed utilizzo. Il ribassamento del substrato carbonatico mesozoico in corrispondenza della porzione centro-orientale della Penisola Salentina influisce in maniera considerevole nel far sì che la falda profonda della zona compresa tra Copertino e Corigliano d'Otranto sia caratterizzata da valori di portate specifiche generalmente molto elevate.

L'area in esame ricade nell'acquifero, carsico e fessurato, del Salento.

Il bilancio idrogeologico di massa è utile alla valutazione dello stato qualitativo della falda idrica sotterranea, a partire dalla stima indiretta dei volumi di ricarica della stessa, degli emungimenti per uso potabile, irriguo e industriale e degli scambi tra corpi idrici adiacenti.

Per il Salento, in media, l'altezza di pioggia assume valori compresi tra 600 mm e 700 mm, con l'80% delle precipitazioni concentrate nei mesi autunno-invernali. In particolare, le piogge tendono ad aumentare dal confine murgiano alla punta più estrema della Penisola Salentina, distribuendosi secondo fasce omogenee pressocchè perpendicolari alle linee di costa.

L'evapotraspirazione potenziale annuale è compresa tra 1.050 e 1.150 mm; la stessa diminuisce dal versante ionico a quello adriatico. I valori massimi si rilevano nel mese di luglio, con punte superiori a 190 mm, mentre i valori minimi, compresi mediamente fra 30 e 35 mm, sono concentrati nei mesi invernali.

L'ammontare della ricarica annuale, riferita all'Acquifero del Salento, è stata stimata in circa 793 Mm^3 a fronte di un valore delle precipitazioni di circa 2.478 Mm^3 e rappresenta circa il 24% delle piogge totali. La ricarica è concentrata nei mesi autunnali e invernali (ottobre-marzo), è scarsa in settembre ed aprile ed inesistente negli altri. I valori massimi si rilevano nei mesi di novembre e dicembre. Gli emungimenti stimati per l'uso irriguo ammontano a 283 Mm^3.

L'acquifero profondo è presente nel basamento calcareo mesozoico, ampiamente permeabile per fessurazione e carsismo, ben noto e di frequente rinvenimento nell'area del basso leccese.

Il deflusso idrico sotterraneo della falda profonda, a ridosso dell'area di intervento, proveniente dalle aree interne salentine, ha prevalentemente direzione W-E, con cadente piezometrica in genere inferiore a 1‰.

I caratteri della circolazione idrica sotterranea profonda nell'area di interesse sono strettamente correlati alla quota del tetto della formazione carbonatica.

Ove i calcari del cretacico si rinvengono a quote superiori a quella del livello mare, la falda idrica risulta in genere freatica, tranne in alcuni casi in cui essa risulta confinata, a causa della presenza di banchi di roccia compatta, nell'ambito della stessa formazione carbonatica.

La base dell'acquifero profondo è ovunque costituita dall'acqua di mare di intrusione continentale.

In particolare, la falda di acqua dolce e la sottostante acqua salina sono separate da una zona definita di "transizione", ove la concentrazione salina dell'acqua subisce, procedendo dall'alto verso il basso, un

30

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

progressivo incremento, a partire dai valori tipici della falda di acqua dolce, sino a raggiungere i valori dell'acqua di mare.

La zona di transizione può essere assimilata, in prima approssimazione, ad una interfaccia netta che separa i due liquidi (acqua dolce e acqua di mare).

Sotto detta approssimazione e considerando una distribuzione idrostatica della pressione con la profondità, è possibile calcolare la profondità di rinvenimento dell'interfaccia sotto il livello del mare "h", utilizzando la nota relazione di Ghyben-Herzberg esprimibile nella forma:

$$H = [D_d/(D_m-D_d)]*h$$

dove:

- H rappresenta la profondità dell'interfaccia acqua dolce - acqua salata;
- Dd rappresenta la densità dell'acqua dolce e risulta pari a circa 1,0028 g/cm3;
- Dm rappresenta la densità dell'acqua marina pari a circa 1,028 g/cm3;
- h rappresenta la quota del livello statico.

Figura 13: Sezione idrogeologica schematica.

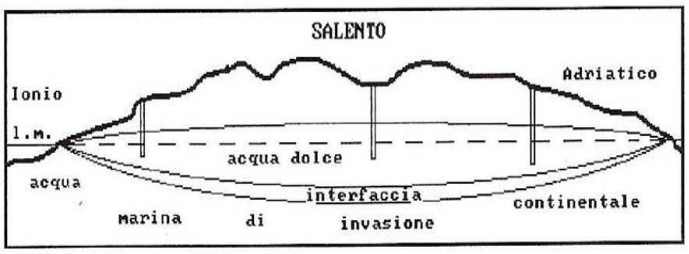

Sostituendo tali valori nell'espressione sopra indicata si ottiene un risultato pari a circa: H = 40h. Nella pratica si adottano formule con coefficienti minori di 40 (generalmente H = 33h e comunque compresi tra 30 e 35) che, tenendo conto anche della presenza della zona di diffusione, permettono di valutare più realisticamente lo spessore delle acque dolci.

In relazione all'effettiva stratificazione salina della falda ed all'effettiva distribuzione dei carichi piezometrici presso costa, si possono avere valori di "h" sensibilmente superiori a quelli desumibili dalla relazione di Ghyben-Herzberg, così come spesso verificato negli acquiferi carsici pugliesi. Considerando che nell'area oggetto di intervento la geometria della falda profonda è determinata dal rapporto tra l'altezza piezometrica della falda e la profondità di rinvenimento del tetto dell'acquifero profondo, dove quest'ultima, misurata rispetto al livello mare, è minore di circa 33h, l'acquifero è totalmente rappresentato da acqua di mare o comunque fortemente salmastra. Questo avviene soprattutto in caso di profondità del tetto dell'acquifero profondo, rispetto al livello mare, superiore ai 30 m, dove i carichi piezometrici sono inferiori all'unità; in queste condizioni può verificarsi la totale assenza di deflussi costieri.

L'alimentazione dell'acquifero profondo proviene da Ovest e Nord-Ovest dell'area di intervento, in corrispondenza delle aree interne salentine. A monte dell'area considerata, la natura fratturata e carsica della formazione carbonatica, coadiuvata spesso dalla presenza di vore, inghiottitoi e cavità verticali, favorisce l'infiltrazione delle acque meteoriche, le quali, in assenza di livelli rocciosi impermeabili che favoriscono la formazione di falde superficiali, hanno come recapito finale l'acquifero profondo carbonatico salentino.

Dalle considerazioni appena elencate è possibile affermare che nell'area d'intervento progettuale è assente un sistema di deflusso idrico superficiale.

Di seguito si riporta la piezometria dell'area in argomento:

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Figura 14: Inquadramento piezometrico dell'area.

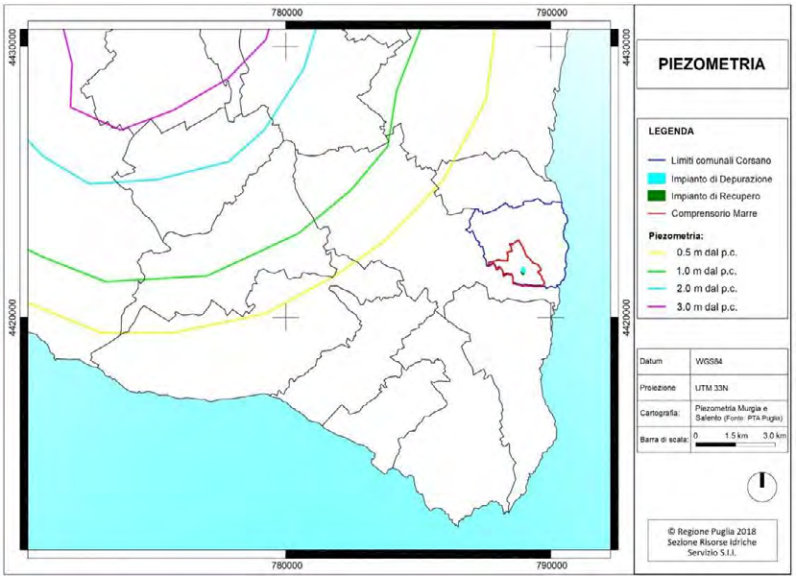

Con l'adozione del PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) da parte dell' Autorità di Bacino Puglia, sono state individuate le aree soggette a dissesto idrogeologico, identificate sull'analisi storica di eventi critici che hanno interessato aree del territorio (frane e alluvioni); con i primi dati ottenuti sono state elaborate delle prime valutazioni di classi di rischio sulla base delle quali sono stati definiti i tipi di interventi e misure da adottare per mitigare i danni e mettere maggiormente in sicurezza il territorio. Le classi di rischio sono correlate alla pericolosità, alla vulnerabilità al danno e al valore esposto, che eventi alluvionali o frane possono causare, in un intervallo di tempo definito e in una determinata area.

Le classi di rischio idrogeologico individuate sono tre:

- R2 - rischio medio: sono possibili danni minori agli edifici, infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R3 – rischio elevato: sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione delle funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- R4 – rischio molto elevato: sono possibili perdita di vita umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale e la distruzione delle attività socioeconomiche.

Dal punto di vista del rischio idrogeologico, le perimetrazioni PAI dell'Autorità di Bacino Puglia mostrano che il comprensorio irriguo dista circa 400 m, in direzione Nord-Ovest, da un'area a rischio idrogeologico di livello R2 e circa 670 m da un'area a rischio idrogeologico R3 in direzione Sud-Est.

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Figura 15: Rischio idrogeologico dell'area in esame (Fonte: PAI).

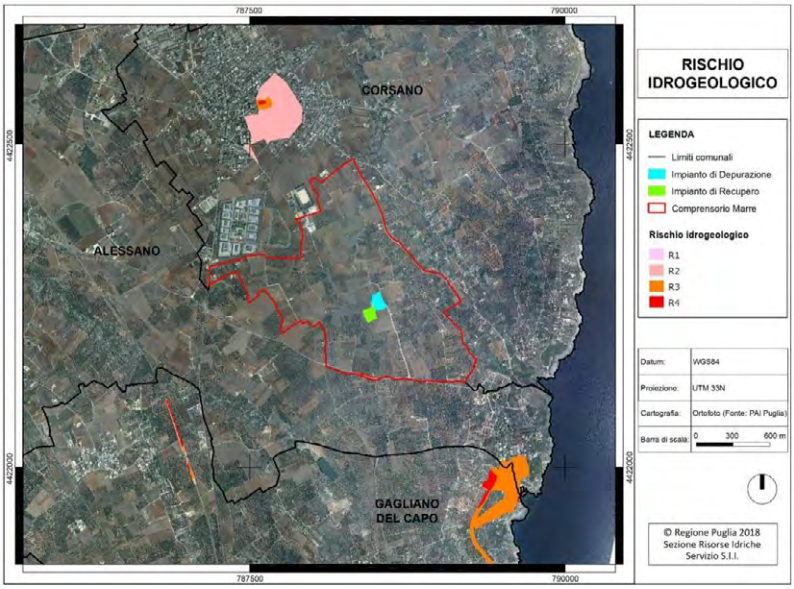

1.4.5. QUADRO VINCOLISTICO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO

L'area del comprensorio irriguo è stata esaminata anche dal punto di vista vincolistico, al fine di escludere l'esistenza di eventuali vincoli limitanti il riutilizzo delle acque reflue affinate.

1.4.5.1. PPTR

Nelle interpretazioni del PPTR, l'area assume:

- valenza ecologica alta e medio-alta sulla linea di costa dell'area Parco: su di essa insiste la presenza di comunità vegetali riguardati gli ecosistemi riferiti a praterie, prati stabili non irrigui, arbusteti, macchie, boschi, ecc.;
- valenza ecologica medio-bassa sulla restante parte del territorio comunale di Corsano, in quanto sulla stessa sono presenti aree agricole estese e comunità vegetali appartenenti ad ecosistemi generici, contenenti, seminativi e seminativi arborati, compresi piccoli frutteti (40%) e oliveti (60%).

1.4.5.2. ZONE VULNERABILI DA NITRATI

Nella DGR 6 settembre 2016, n. 1408, "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione" la Regione Puglia ha approvato il Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione regionale, costituito da:

- Parte I, in cui è riportata una descrizione delle ZVN designate con DGR n. 1787 del 01.10.2013, da riesaminare ogni quattro anni;
- Parte II, contenente le disposizioni del Programma d'Azione;
- Parte III, contenente il Piano di Comunicazione Nitrati;
- Allegato "Strumenti per l'attuazione e il monitoraggio del PAN".

33

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Nella Parte I sono descritte le aree perimetrate le zone vulnerabili da nitrati di origine agraria. In particolare, per la Provincia di Lecce è individuata l'"Area n. 10 – Nardò".

Come si evince dalla Fig. 15, l'area del comprensorio irriguo *Marre* **non ricade** nella perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate nella DGR n. 1408 del 6 settembre 2016 "Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione", e confermate dalla DGR n. 147 del 7 febbraio 2017 "Rettifica perimetrazione e designazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Figura 16: ZVN "Area n. 10 – Nardò".

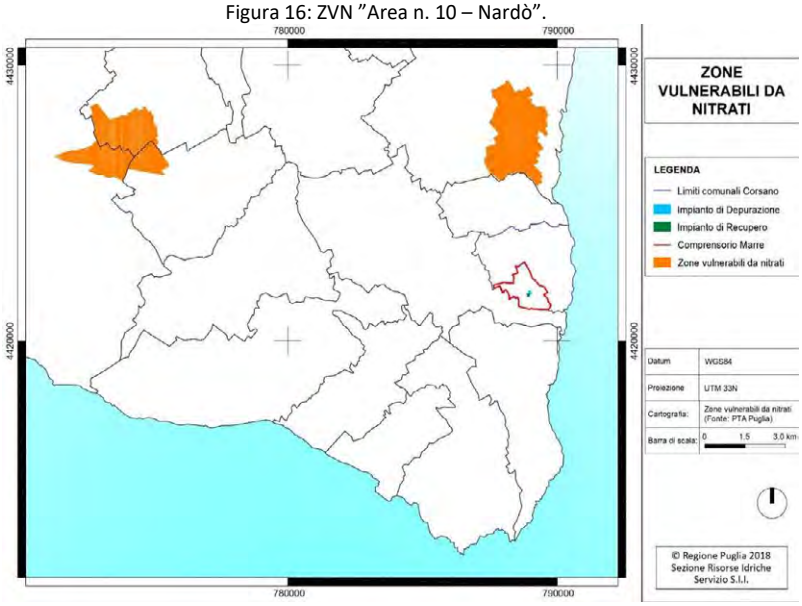

1.4.5.3. INTERFERENZA CON AREE DI RISPETTO E SALVAGUARDIA DEL PTA

Come previsto dall'Art. 5 (comma 3, lettera e) del Regolamento Regionale 8/2012, è stata verificata l'eventuale sovrapposizione delle aree di intervento con le aree di rispetto e di salvaguardia previste dal PTA).

Dalla sintesi degli esiti della suddetta verifica (limitata agli allegati tecnici attinenti per argomento e scala di rappresentazione), si evincono le informazioni riportate nella tabella che segue; sono enfatizzati eventuali vincoli e/o informazioni rilevanti ai fini del presente Piano di Gestione.

Tabella 12: Inquadramento del sito vs zonizzazioni PTA: informazioni e vincoli derivanti.

ID	**Titolo/descrizione**	**Informazioni derivanti, eventuali vincoli**
Tav. A	Zone di protezione speciale idrogeologica	Il comprensorio irriguo servito dalla rete di distribuzione **NON ricade** in alcuna ***Zona di protezione speciale***
Tav. B	Aree di vincolo d'uso degli acquiferi	Il sito (impianto e comprensorio irriguo servito dalla rete di distribuzione) è interamente compreso nell'area ***Acquifero carsico del Salento*** e nelle ***Aree vulnerabili da contaminazione salina***
Tav. 1.4	Bacini idrografici e relativa codifica	Autorità di Bacino della Puglia – ***Bacini regionali endoreici*** (R16-103), ***Altri bacini regionali con immissione in mare*** (R16-173 e R16-174)

34

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

ID	Titolo/descrizione	Informazioni derivanti, eventuali vincoli
Tav. 1.6	Corpi idrici superficiali significativi	Acque marino-costiere significative: ***Salento***
Tav. 4.1.1	Ubicazione dei recapiti finali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane - situazione attuale (riferita al 2002)	Tipologia di recapito finale: **Suolo (S)** A.E.: compresi tra **15001** e **50000**
Tav. 4.1.2	Ubicazione dei recapiti finali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane - scenario futuro	Tipologia di recapito finale: **Suolo (S)** A.E.: compresi tra **15001** e **50000**
Tav. 4.2	Insediamenti con presenza di rete fognante	Nel territorio comunale risultano insediamenti con rete fognante
Tav. 4.3.1	Stima dei carichi potenziali annui nei bacini idrografici (BOD)	Territorio caratterizzato da valori di **BOD** annui compresi tra **12001** e **24000 kg/km^2**
Tav. 4.3.2	Stima dei carichi potenziali annui nei bacini idrografici (Azoto)	Territorio caratterizzato da valori di **Azoto** annui compresi tra **3001** e **4500 kg/km^2**
Tav. 4.3.3	Stima dei carichi potenziali annui nei bacini idrografici (Fosforo)	Territorio caratterizzato da valori di **Fosforo** annui compresi tra **901** e **1200 kg/km^2**
Tav. 4.4.1	Stima dei surplus medi annui di azoto di origine agricola	Prevalenza di valori annui compresi tra **77.51** e **86 kg/ha**
Tav. 4.4.2	Stima dei surplus medi annui di fosforo di origine agricola	Prevalenza di valori annui compresi tra **12,3 e 25,9 kg/ha**
Tav. 4.5.1	Stima delle concentrazioni potenziali, medie annue, di **N** di origine agricola, delle acque di infiltrazione e di scorrimento superficiale	Valori variabili tra **0** e **5 mg/l** e **10,1** e **25 mg/l**
Tav. 4.5.2	Stima delle concentrazioni potenziali, medie annue, di **P** di origine agricola, delle acque di infiltrazione e di scorrimento superficiale	Valori variabili tra **0** e **1 mg/l** e **1** e **3 mg/l**
Tav. 4.6.1	Stima dei carichi potenziali medi annui, di **N** di origine agricola, veicolati dalle acque di scorrimento superficiale	Prevalenza di valori annui compresi tra **251** e **500 kg/km^2** e tra **4001** e **5000 kg/km^2**
Tav. 4.6.2	Stima dei carichi potenziali medi annui, di **P** di origine agricola, veicolati dalle acque di scorrimento superficiale	Prevalenza di valori annui compresi pari a **0** e tra **251** e **350 kg/km^2**
Tav. 4.7.1	Stima dei carichi potenziali medi annui, di **N** di origine agricola, veicolati dalle acque di infiltrazione	Valori variabili tra **501** e **1000 kg/km^2** . Il comprensorio rientra nella zona ***dell'Acquifero del Salento***
Tav. 4.7.2	Stima dei carichi potenziali medi annui, di **P** di origine agricola, veicolati dalle acque di infiltrazione	Valori pari a **0** e variabili tra **101** e **150 kg/km^2** e tra **151** e **250 kg/km^2**
Tav. 5.2	Rete di monitoraggio delle acque di balneazione	Presenza di n. 2 stazioni di monitoraggio delle acque di balneazione
Tav. 6.1.A	Campi di esistenza dei corpi idrici sotterranei	Sito compreso nella zona ***dell'Acquifero del Salento*** (acquifero carsico e fessurato)
Tav. 6.2	Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della Murgia e del Salento	Sito compreso tra le Isopieze **0** e **1 m s.l.m**.
Tav. 6.4	Ubicazione dei punti acqua censiti	Presenza di 1 pozzo gestito dal Consorzio

35

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

ID	Titolo/descrizione	Informazioni derivanti, eventuali vincoli
		Ugento e Li Foggi
Tav. 7.1	Distribuzione della precipitazione media annua nel periodo 1985-2000	Valori annui compresi tra **700-750 mm**
Tav. 7.2	Distribuzione della ricarica media annua nel periodo 1985-2000	Valori annui compresi tra **0** e **100 mm, 100** e **200 mm, 200** e **300 mm**
Tav. 7.3	Distribuzione del deflusso medio annuo nel periodo 1985-2000	Valori annui compresi tra **51** e **100 mm** e tra **151** e **200 mm**
Tav. 7.4	Distribuzione del fabbisogno irriguo medio annuo	Valori annui compresi tra **0** e **50 mm**
Tav. 8.1	Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici con fattore "p" (unità idrogeologiche Gargano, Murge e Salento)	Vulnerabilità ***moderata***
Tav. 8.2	Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici - analisi comparata con i caratteri del territorio e comprensori estrattivi	Indice di protezione acquiferi carsici ***alto*** e ***molto alto***
Tav. 8.3	Vulnerabilità degli acquiferi carsici integrata dalla zonizzazione della densità dei punti di prelievo della falda	Indice di protezione acquiferi carsici ***alto*** e ***molto alto***
Tav. 8.4	Vulnerabilità degli acquiferi carsici con fattore "p" - analisi comparata con le aree di prevalente ricarica (bilancio idrologico)	Vulnerabilità ***moderata***, con presenza di isolinee di ricarica 150 mm/anno e 200 mm/anno
Tav. 9.1.1	Distribuzione del contenuto salino delle acque circolanti negli acquiferi carsici della Murgia e del Salento	Valori del **contenuto salino** medio delle acque di falda prossimi a **1 g/l** da studi variante PRGA 1989
Tav. 9.2.1	Distribuzione dei nitrati nelle acque di falda circolanti negli acquiferi carsici del Gargano, della Murgia e del Salento	Dai punti privati più prossimi (a ovest dell'area) risultano concentrazione nitrati compresa tra **10,1 e 25 (mg/l)**
Tav. 9.2.2	Concentrazione dei nitrati nelle acque estratte dagli acquiferi carsici della Murgia e del Salento utilizzate a scopo potabile	Non risulta presenza di pozzi ad uso idropotabile
Tav. 9.4	Rete di monitoraggio delle acque sotterranee	Nel territorio comunale non risulta presenza di stazioni di monitoraggio
Tav. 9.5	Distribuzione delle opere di captazione censite presso gli uffici del Genio Civile	L'area ricade in zona con numero di **pozzi/km^2 minore di 2**
Tav. 9.6	Quote di attestazione dei pozzi che interessano gli acquiferi carsici della Murgia e del Salento	Quota di fondo foro compresa tra **-49** e **-25 m s.l.m.**
Tav. 14.2	Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi	L'area ricade in zona definita **Acquifero carsico del Salento; stato attuale (2009)** qualitativo: **4**; quantitativo: **C**
Tav. 14.3	Sintesi delle misure	L'area è compresa nell'area dell'**Acquifero del Salento**, per il quale sono previste misure di tipo M.1.1, M.1.3, M.1.4, M.1.6, M.2.2., M.2.3, M.2.4, M.2.5, M.2.6, M.2.7, M.2.8., M.2.9., M.2.10., M.2.12., M.3.1, M.3.2

36

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

In particolare, l'impianto di affinamento di Corsano ha una specifica valenza ai fini della:

- Tutela dell'area per la contaminazione salina (Acquifero del Salento);
- Tutela area SIC (area naturale regionale protetta Costa Otranto – Santa Maria di Leuca).

A tal proposito si ricorda che il PTA prevede[3] che nelle Aree vulnerabili da contaminazione salina le seguenti misure:

- si ritiene opportuno sospendere il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici;
- potrebbero essere consentiti prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione; dovrà inoltre essere preventivamente indicato il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente;
- per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione andrebbero verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non dovrebbero risultare superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.).

Figura 17: Inquadramento delle aree a specifica tutela (Fonte: PTA).

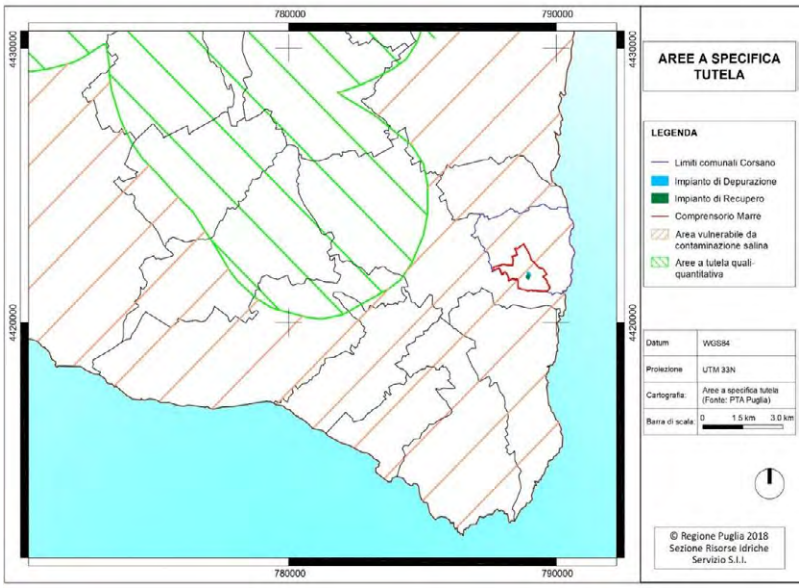

[3] nel paragrafo ***9.1.2.*** *Indicazioni sulle misure da adottare finalizzate alla tutela ed al miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici.*

37

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Figura 18: Inquadramento delle aree SIC (Fonte: PTA).

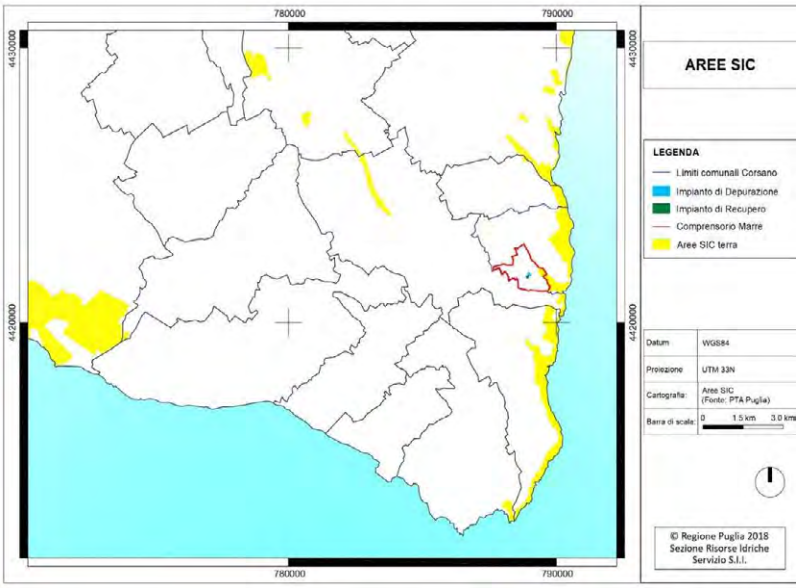

38

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

2. SOGGETTI RESPONSABILI (KMR2)

Ai sensi del Reg Ue 2020/741, del DL 39 del 14/04/2023 e del R.R. n. 8/2012, si individuano i seguenti Soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo in esame con l'indicazione dei loro ruoli e responsabilità:

- **Regione Puglia**: è l'autorità competente a valutare il PdGR e a rilasciare l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo; verifica, unitamente ad Arpa Puglia, all'Asl territorialmente competente e alla Sezione regionale di Vigilanza ambientale l'osservanza delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e quelle previste nel PdGR; assicura, infine, la trasmissione al competente Ministero dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione della normativa di settore vigente;
- **Autorità Idrica Pugliese (AIP)**: è l'Ente di governo d'ambito regionale al quale compete l'esercizio delle funzioni in materia di gestione delle risorse idriche, erede di funzioni e compiti dell'ex *Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato* della Regione Puglia (*ATO Puglia*);
- **Acquedotto Pugliese S.p.A.** (**AQP**): è il soggetto gestore dell'impianto di depurazione/affinamento a servizio dell'agglomerato di Corsano ed è responsabile del suo corretto funzionamento e della qualità delle acque reflue affinate sino al punto di conformità; è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni ad esso attribuite;
- **Comune di Corsano**: è il soggetto gestore della rete di distribuzione ed è responsabile di assicurare la qualità delle acque reflue affinate dal punto di conformità sino ai punti di consegna agli utilizzatori finali; è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni ad esso attribuite;
- **Utilizzatori finali:** sono gli utenti convenzionati con il Comune di Corsano che praticano nei propri ordinamenti coturali l'irrigazione con acque reflue affinate; essi sono tenuti a rispettare le prescrizioni impartite relative alle tecniche irrigue impiegabili, in ragione della qualità delle acque reflue affinate, del tipo di coltura praticata e della destinazione dei prodotti agricoli ottenuti;
- **Arpa Puglia:** è il soggetto preposto a valutare, congiuntamente alla Regione, il piano di gestione dei rischi per i profili prevalentemente di natura ambientale connessi al riutilizzo delle acque reflue affinate; effettua i controlli analitici ad essa assegnati secondo quanto previsto nel Sistema di controllo della qualità e di monitoraggio ambientale, parte integrante del PdGR, comunicando alla Regione gli esiti degli stessi secondo le modalità e tempistiche concordate;
- **Asl:** è il soggetto preposto a valutare, congiuntamente alla Regione, il piano di gestione del rischio per i profili prevalentemente di natura igienico –sanitaria connessi al riutilizzo delle acque reflue affinate; effettua le verifiche previste nel Sistema di controllo della qualità e di monitoraggio ambientale, parte integrante del PdGR, comunicando alla Regione gli esiti degli stessi secondo le modalità e tempistiche concordate;
- **Regione Puglia – Sezione di Vigilanza ambientale:** è il soggetto preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo e nel PdGR, comminando le sanzioni in caso di loro omessa osservanza;

39

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

3. PERICOLI, EVENTI PERICOLOSI, RECETTORI E VIE DI ESPOSIZIONE (KRM3 E KRM4)

Si procederà alla descrizione dei **potenziali pericoli** (**agenti inquinanti e patogeni**) e **dei potenziali eventi pericolosi** connessi al riutilizzo delle acque reflue affinate, e all'individuazione dei **recettori sensibili** e delle relative **vie di esposizione**.

In questa fase transitoria disciplinata dal DL 39/2023, come indicatori dello stato qualitativo delle acque reflue affinate, saranno considerati i parametri chimico/fisici e microbiologi indicati nel DM 185/2003 che risultano in numero superiore al set minimo proposto dal Reg. UE 2020/741.

Tale scelta, inoltre, consentirà di affinare la valutazione del rischio associato al riutilizzo delle acque reflue affinate, valorizzando i risultati degli accertamenti analitici effettuati nel corso del recente passato sui parametri chimico/fisici e microbiologici del DM 185/2003.

3.1. Pericoli

Elementi inquinanti fisico/chimici:

Gli inquinanti chimici sono solitamente presenti a basse concentrazioni negli effluenti derivanti dalle acque reflue domestiche/urbane trattate negli impianti di depurazione e richiedono generalmente un'esposizione di maggiore durata per provocare malattie o reazioni acute nell'uomo o negli animali; pertanto, in generale il rischio derivante da tali inquinanti è inferiore a quello derivante dagli agenti microbici patogeni.

Nel seguito si elencano i parametri chimico/fisici indicatori che si andranno a considerare (cfr set parametri DM 185/2003): pH, SAR, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo totale, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Conducibilità elettrica, Alluminio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, Cianuri totali (come CN), Solfuri, Solfiti, Solfati, Cloro attivo, Cloruri, Fluoruri, Grassi e oli animali/vegetali, Oli minerali, Fenoli totali, Pentaclorofenolo, Aldeidi totali, PCE, TCE (somma), Solventi clorurati totali, Trialometani (somma conc.), Solventi org. aromatici tot., Benzene, Benzo(a)pirene, Solventi organici azotati tot., Tensioattivi totali, Pesticidi clorurati (ciasc.), Pesticidi fosforati (ciasc.), Altri pesticidi totali, Litio, Molibdeno.

I predetti composti chimici, qualora presenti nelle acque reflue, possono essere trasportati nell'ambiente fisico (scorrimento superficiale, percolazione profonda) e possono entrare in contatto con la biocenosi di riferimento attraverso diverse modalità di esposizione (contatto, assorbimento, traslocazione ecc.).

Per tali composti e per le correlate grandezze fisiche e chimiche sono stati considerati i valori limite già fissati dalle norme attualmente vigenti, al disotto dei quali, quindi, non sono prevedibili effetti negativi sulla biogeocenosi di interesse, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Anche gli agenti patogeni microbici presenti nelle acque affinate (ad esempio E. coli e altri batteri, virus, parassiti) utilizzate a fini irrigui in agricoltura, potrebbero essere responsabili di focolai di malattie trasmesse attraverso l'acqua (ad esempio gastroenterite) e di altri effetti acuti.

In tab. 13 si riportano i principali patogeni considerati.

Tabella 13: Agenti patogeni.

Agente patogeno	Esempi	Malattia	Agente patogeno di riferimento (1)	Recettori	Vie di Esposizione
Batteri	Shigella	Shigellosi (dissenteria bacillare)	E. coli O157:H7 Campylobacter	Uomo, animali	Contatto, ingestione,

40

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

	Salmonella	Salmonellosi, gastroenterite (diarrea, vomito, febbre), artrite reattiva, febbre tifoide			inalazione (aerosol)
	Vibrio cholera	Colera			
	E. coli patogeno	Gastroenterite e setticemia, sindrome emolitico-uremica			
	Campylobacter	Gastroenterite, artrite reattiva, sindrome di Guillain-Barré			
Protozoi	Entamoeba	Amebiasi (dissenteria amebica)	Cryptosporidium		
	Giardia	Giardiasi (gastroenterite)			
	Cryptosporidium	Criptosporidiosi, diarrea, febbre			
Elminti	Ascaris	Ascariasi (infezione da vermi tondi)	Nematodi intestinali (uova di elminti)		
	Ancylostoma	Anchilostomiasi (infezione da vermi uncinati)			
	Necator	Necatoriasi (infezione da vermi tondi)			
	Trichuris	Tricuriasi (infezione da vermi a frusta)			
Virus	Enterovirus	Gastroenterite, anomalie cardiache, meningite, malattie respiratorie, disturbi nervosi, altro	Rotavirus		
	Adenovirus	Malattie respiratorie, infezioni oculari, gastroenterite			
	Rotavirus	Gastroenterite			

3.2. Eventi pericolosi

Nella tab. 14 sono stati elencati gli eventi pericolosi che saranno presi in considerazione nella valutazione del rischio.

Tabella 14: Eventi pericolosi.

Parte del Sistema	Evento pericoloso	Recettore esposto	Via di esposizione
Impianto di depurazione/affinamento	— Eventi di forza maggiore (incendio, alluvione, black-out, sversamenti	— Astanti; — Ambiente (acque	— Contatto diretto; — Ingestione accidentale;

41

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

	accidentali di chemicals, scoppio condutture, epidemia); — Reflui affluenti anomali accidentali o illegali; — Malfunzionamenti impiantistici (trattamenti secondari/terziari e vasca di accumulo); — Sviluppo di biomassa (eutrofizzazione) nel sistema di accumulo; — Contaminazione vasca di accumulo	superficiali e/o sotterranee, suolo e relativo biota);	— Inalazione; — scorrimento superficiale, percolazione, infiltrazione in acque sotterranee;
Rete di distribuzione	— Malfunzionamento sistema di sollevamento; — Contaminazione del sistema di distribuzione; — Esposizione accidentale alle acque affinate a causa di problemi di progettazione e/o incidenti operativi: scoppio di condutture o perdite lungo la rete; — Sviluppo di biomasse nelle reti e in sistemi di accumulo terminali; — Incrostazioni ed intasamenti reti — Errori umani dovuti all'inadeguatezza della formazione e delle informazioni sull'uso consentito; — tempi e modalità di distribuzione delle acque affinate per irrigazione inadeguati;	— Astanti; — Ambiente (acque superficiali e/o sotterranee, suolo e relativo biota); — Colture;	— Contatto diretto; — Ingestione accidentale; — Inalazione — scorrimento superficiale, percolazione, infiltrazione nelle acque sotterranee; — assorbimento;
utilizzatori finali	— Contatto diretto ed accidentale con acque reflue affinate; — tempi e modalità di irrigazione inadeguati; — sovradosaggio fertilizzanti; — assenza di manutenzione della rete irrigua terminale;	— Astanti; — Colture; — Ambiente (acque superficiali e/o sotterranee, suolo e relativo biota); — consumatori finali	— Contatto diretto; — Ingestione accidentale; — Inalazione; — scorrimento superficiale, percolazione, infiltrazione nelle acque sotterranee;

42

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE E SANITARIO (KMR 5)

Con riferimento al decreto legislativo 14 aprile 2023, n.39 in materia di "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" la valutazione del rischio viene effettuata tenendo conto dei pericoli ed eventi pericolosi precedentemente identificati attraverso un metodo semi quantitativo.

Tale approccio consiste nel prodotto dei punteggi assegnati alle grandezze "Probabilità" e "Gravità" in una matrice, che fornisce come risultato finale un punteggio univocamente associato all'entità del rischio considerato. Si tratta di una matrice 5x5 tenendo in considerazione le misure di controllo più significative che possono avere impatto sul profilo di rischio.

La "Probabilità" è quantificata con un numero intero discreto scelto nell'intervallo 1 – 5, in base a frequenza di accadimento dell'evento riscontrata in passato o alla sua plausibilità. La "Gravità" è quantificata con un numero intero e discreto scelto nell'intervallo compreso tra 1 e 5 ed è stabilito considerando l'aspetto di potenziale impatto sulle colture e quindi sulla salute umana.

Individuati i valori da assegnare alla probabilità ed alla gravità, questi vengono moltiplicati fra loro, fornendo come risultato un valore numerico associato al rischio risultante, compreso in una scala da 1 a 25.

PROBABILITÀ \ GRAVITÀ	1 (non significativo)	2 (bassa)	3 (moderata)	4 (elevata)	5 (molto elevata)
1 (raro)	1	2	3	4	5
2 (poco probabile)	2	4	6	8	10
3 (moderatamente probabile)	3	6	9	12	15
4 (probabile)	4	8	12	16	20
5 (quasi certo)	5	10	15	20	25

grado di rischio	< 6	6 - 9	10 - 15	>15
classificazione del rischio	basso	medio	significativo	molto alto

Considerando, quindi, tale approccio e tenendo conto dei pericoli ed eventi pericolosi precedentemente descritti, è stata sviluppata la valutazione del rischio cosi come di seguito rappresentata, considerando la gravità in funzione nelle sue due componenti di pericolosità microbiologica e chimica.

Dal punto di vista metodologico si è effettuata una prima valutazione dei rischi (R_0), considerando le condizioni di peggior scenario rappresentate dall'assenza di misure di controllo (misure preventive e/o barriere).

43

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Parte del sistema	Pericolo	Evento pericoloso	MICROBIOLOGICO	CHIMICO	GRAVITà ASSOLUTA	P0	R0	livello del rischio
Generale	Pericolosità idraulica (PAI)	Inondazione impianto	1	1	5	5	25	molto alto
	Pericolosità geomorfologica (PAI)	Frana	1	1	5	5	25	molto alto
	Rischio idrogeologico	Dissesti	1	1	5	5	25	molto alto
	Rischio incendio	Incendio	1	1	5	5	25	molto alto
Affluente	Affluente	Caratteristiche Affluente	1	1	5	5	25	molto alto
	Affluente - scarico anomalo	Affluente non trattabile	1	1	5	5	25	molto alto
	Fluttuazione stagionale per aumento A.E.	Malfunzionamento Impianto	1	1	5	5	25	molto alto
Trattamenti primari	Malfunzionamento trattamenti primari	Abbassamento efficienza trattamenti secondari	1	1	5	5	25	molto alto
	Impianto di sollevamento	Malfunzionamento elettropompe	1	1	5	5	25	molto alto
		Blackout elettrico	1	1	5	5	25	molto alto
Trattamenti secondari	Malfunzionamento trattamenti secondari	Mancato trattamento	1	1	5	5	25	molto alto
	Blackout elettrico	Mancato trattamento	1	1	5	5	25	molto alto
Affinamento	Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione	Mancato trattamento		1	4	5	20	molto alto
	Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante	Alterazione del titolo		1	4	5	20	molto alto
		Errato dosaggio flocculante		1	4	5	20	molto alto
	Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione	Mancato trattamento		1	4	5	20	molto alto
	Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV	Mancato trattamento	1		4	5	20	molto alto
	Affinamento - Disifezione con Acido Peracetico	Errato dosaggio Acido peracetico	1		4	5	20	molto alto
		Alterazione del titolo	1		4	5	20	molto alto
	Affinamento - Blackout elettrico	Mancato trattamento	1		5	5	25	molto alto
Vasca di accumulo	Vasca di accumulo - Esposizione accidentale	Contaminazione dello stoccaggio	1	1	5	5	25	molto alto
	Vasca di accumulo - Imprevisti legati alle attvità quotidiane	Contaminazione dello stoccaggio	1	1	5	5	25	molto alto
	Vasca di accumulo - Contaminazione intenzionale	Contaminazione dello stoccaggio	1	1	5	5	25	molto alto
	Vasca di accumulo - Contaminazione da animali	Contaminazione dello stoccaggio	1	1	5	5	25	molto alto
	Vasca di accumulo - Eventi forza maggiore	Contaminazione dello stoccaggio	1	1	5	5	25	molto alto
	Vasca di accumulo - Eutrofizzazione sistema di accumulo	Contaminazione dello stoccaggio	1		5	5	25	molto alto
	Impianto di sollevamento	Malfunzionamento elettropompe	1	1	5	5	25	molto alto
		Blackout elettrico	1	1	5	5	25	molto alto

Individuazione di pericoli, eventi pericolosi e calcolo di R_0 - Impianto Affinamento Corsano (LE)

Si è passati alla valutazione del rischio effettivo, introducendo le misure di controllo esistenti (e da implementare) che, agendo sulla riduzione della probabilità di accadimento, consentono di conseguenza la riduzione del rischio stesso.

Ad ogni misura di controllo è stato associato un coefficiente di riduzione, con il quale è poi stato possibile anche identificare la percentuale di abbattimento del rischio.

44

Parte del sistema	Pericolo	Evento pericoloso	Presenza di barriere idrauliche	Eventi storici di inondazioni (PAI - nessun rischio)	Eventi storici di fenomeni franosi (PAI - nessun rischio)	Monitoraggio in continuo di parametri fisici	Trattamento di disinfezione	By-pass su vasca di extraportata	Analisi degli eventi storici di extra-portata	Studi geologici (PAI - nessun rischio)	Monitoraggio scarichi su rete urbana	Agglomerati autorizzati	Periodica Derattizzazione e Deblattizzazione	Presenza di sistemi anti-intrusione animali	Controllo in situ	By pass del trattamento	Trasmissione autocontrolli da scarichi autorizzati	Monitoraggio e analisi dello storico	Svuotamento ciclico della vasca di accumulo	Presenza della copertura della vasca	Manutenzione programmata come da Piano di Gestione	Sistema di impermeabilizzazione	Controllo degli accessi	Formazione del personale addetto	Pulizia delle lampade automatica	Disinfezione alternativa con acido peracetico	Scarico di emergenza	Presenza di pompe sostitutive	Alimentazione alternativa	Pulizia periodica filtri	Stoccaggio del reagente in ambiente protetto	Dosaggio Automatico di reagente	Presenza di pompa di riserva per reagente	Controllo delle forniture dei reagenti	Adeguamento impianto a normativa anti incendio	Presenza del trattamento secondario
			0,4	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,9	0,9	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,8	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	0,2	0,4	0,7	0,6	0,7	0,3	0,3	0,3
Generale	Pericolosità idraulica (PAI)	Inondazione impianto	1	1																																
	Pericolosità geomorfologica (PAI)	Frana			1																															
	Rischio idrogeologico	Dissesti								1																										
	Rischio incendio	Incendio																						1										1		
Affluente	Affluente	Caratteristiche Affluente									1	1				1	1	1																		
	Affluente - scarico anomalo	Affluente non trattabile									1	1				1	1	1																		
	Fluttuazione stagionale per aumento A.E.	Malfunzionamento Impianto				1		1	1																											
Trattamenti primari	Malfunzionamento trattamenti primari	Abbassamento efficienza trattamenti secondari													1						1			1												1
	Impianto di sollevamento	Malfunzionamento elettropompe																			1						1	1								
		Blackout elettrico																											1							
Trattamenti secondari	Malfunzionamento trattamenti secondari	Mancato trattamento				1	1		1							1					1															
	Blackout elettrico	Mancato trattamento																			1								1							
Affinamento	Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione	Mancato trattamento													1						1			1												
	Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante	Alterazione del titolo													1																	1	1			
		Errato dosaggio flocculante													1																1			1		
	Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione	Mancato trattamento													1						1									1						
	Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV	Mancato trattamento																			1			1	1	1										
	Affinamento - Disifezione con Acido Peracetico	Errato dosaggio Acido peracetico																						1								1	1			
		Alterazione del titolo																													1			1		
	Affinamento - Blackout elettrico	Mancato trattamento																												1						
Vasca di accumulo	Vasca di accumulo - Esposizione accidentale	Contaminazione dello stoccaggio																		1	1	1														
	Vasca di accumulo - Imprevisti legati alle attvità quotidiane	Contaminazione dello stoccaggio																				1	1	1												
	Vasca di accumulo - Contaminazione intenzionale	Contaminazione dello stoccaggio																		1			1													
	Vasca di accumulo - Contaminazione da animali	Contaminazione dello stoccaggio											1	1						1																
	Vasca di accumulo - Eventi forza maggiore	Contaminazione dello stoccaggio																		1		1		1												
	Vasca di accumulo - Eutrofizzazione sistema di accumulo	Contaminazione dello stoccaggio																	1	1	1															
	Impianto di sollevamento	Malfunzionamento elettropompe																			1						1	1								
		Blackout elettrico																											1							

Assegnazione delle misure di controllo - Impianto Affinamento Corsano (LE)

45

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Esclusivamente per gli eventi pericolosi che possono essere associabili a parametri chimico/microbiologici, i coefficienti utili a definire la probabilità di accadimento sono stati calibrati con i dati storici di misura (RdP con arco temporale dal 2019 al 2022). Sostanzialmente, per ogni parametro, è stato individuato il numero di misure effettuate, il limite di legge e il numero di superamento dello stesso. Quindi, calcolata la percentuale di superamento, sono state considerate quattro fasce di rischio: basso (0%), medio (tra 0% e 20%), significativo (tra 20% e 40%) e molto alto (> 40%).

Parte del sistema	Pericolo	Evento pericoloso	P1	R1	livello del rischio	efficienza abbattimento rischio	n° parametri associati	rischio basso	rischio medio	rischio significativo	rischio molto alto	livello del rischio MISURATO
Generale	Pericolosità idraulica (PAI)	Inondazione impianto	1	5	basso	96%						
	Pericolosità geomorfologica (PAI)	Frana	1	5	basso	90%						
	Rischio idrogeologico	Dissesti	1	5	basso	90%						
	Rischio incendio	Incendio	1	5	basso	85%						
Affluente	Affluente	Caratteristiche Affluente	1	5	basso	85%	65	65	0	0	0	basso
	Affluente - scarico anomalo	Affluente non trattabile	1	5	basso	85%	65	65	0	0	0	basso
	Fluttuazione stagionale per aumento A.E.	Malfunzionamento Impianto	1	5	basso	93%						
Trattamenti primari	Malfunzionamento trattamenti primari	Abbassamento efficienza trattamenti secondari	1	5	basso	95%						
	Impianto di sollevamento	Malfunzionamento elettropompe	1	5	basso	87%						
		Blackout elettrico	1	5	basso	80%						
Trattamenti secondari	Malfunzionamento trattamenti secondari	Mancato trattamento	1	5	basso	97%						
	Blackout elettrico	Mancato trattamento	1	5	basso	84%						
Affinamento	Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione	Mancato trattamento	1	4	basso	84%	3	3	0	0	0	basso
	Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante	Alterazione del titolo	1	4	basso	83%	3	3	0	0	0	basso
		Errato dosaggio flocculante	1	4	basso	91%	3	3	0	0	0	basso
	Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione	Mancato trattamento	1	4	basso	87%	1	1	0	0	0	basso
	Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV	Mancato trattamento	2	8	medio	77%	3	1	2	0	0	medio
	Affinamento - Disifezione con Acido Peracetico	Errato dosaggio Acido peracetico	2	8	medio	79%	3	1	2	0	0	medio
		Alterazione del titolo	2	8	medio	79%	3	1	2	0	0	medio
	Affinamento - Blackout elettrico	Mancato trattamento	1	5	basso	80%						
Vasca di accumulo	Vasca di accumulo - Esposizione accidentale	Contaminazione dello stoccaggio	1	5	basso	87%						
	Vasca di accumulo - Imprevisti legati alle attvità quotidiane	Contaminazione dello stoccaggio	1	5	basso	92%						
	Vasca di accumulo - Contaminazione intenzionale	Contaminazione dello stoccaggio	1	5	basso	84%						
	Vasca di accumulo - Contaminazione da animali	Contaminazione dello stoccaggio	1	5	basso	88%						
	Vasca di accumulo - Eventi forza maggiore	Contaminazione dello stoccaggio	1	5	basso	92%						
	Vasca di accumulo - Eutrofizzazione sistema di accumulo	Contaminazione dello stoccaggio	1	5	basso	84%						
	Impianto di sollevamento	Malfunzionamento elettropompe	1	5	basso	87%						
		Blackout elettrico	1	5	basso	80%						

Calcolo del rischio - Impianto Affinamento Corsano (LE)

In relazione alla parte quantitativa nella valutazione del rischio si riportano di seguito i parametri associati agli specifici pericoli e relativi eventi pericolosi, in riferimento alle tabelle dalla normativa DM 185/2003.

- AffluenteCaratteristiche: Affluente
- Affluente - scarico anomalo: Affluente non trattabile

SAR calcolato	--> Endrin aldehyde
Fluoruri	--> Endrin Ketone
Cloruri	--> HCH alfa Lindano
Solfati(come S04)	--> HCH beta Lindano
Arsenico	--> HCH delta Lindano
Boro$aff	--> HCH gamma Lindano
Cadmio	--> Hexachlorobenzene
Cromo totale	--> Isodrin
Mercurio	--> Methoxychlor
Piombo	--> Mirex
Cloro attivo libero	--> p.p-DDD
Alluminio	--> p.p-DDE
Bario	--> p.p-DDT

46

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Berillio
Cobalto
Ferro
Manganese
Molibdeno
Nichel
Rame
Selenio
Stagno
Tallio
Vanadio
Zinco
Litio
Conducibilità
--> 1.2.3.4.-Tetracolorobenzene
--> Endosulfan alfa
--> Endosulfan beta
--> Endosulfan Solfato
--> Endrin

--> Pentachlorobenzene
--> Tetradifon
--> Chlorpyriphos
--> Chlorpyriphos-methyl
--> Dimethoate
--> Disulfoton
--> Famphur
--> O.O.O-Trimethylphosphorothionate
--> Parathion ethyl
--> Parathion methyl
--> Phorate
--> Sulfotep
--> Tetrachlorvinphos
--> Thionazin
Altri pesticidi totali
Aldrin$affin
Dieldrin
Heptaclor
Heptaclor epox trans
--> benzene

- Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione: Mancato trattamento
- Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante: Alterazione del titolo
- Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante: Errato dosaggio flocculante

COD (come O2)
Solidi sospesi totali
BOD 5 (come O2)

- Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione: Mancato trattamento

Solidi sospesi totali

- Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV: Mancato trattamento
- Affinamento - Disinfezione con Acido Peracetico: Errato dosaggio Acido peracetico
- Affinamento - Disinfezione con Acido Peracetico: Alterazione del titolo

THM
Salmonella sp. (1000 ml)*
Escherichia coli

Per quanto riguarda il rischio associato al sistema a valle del punto di conformità (vasca di accumulo acque affinate), le informazioni attualmente disponibili consentono di effettuare una valutazione di tipo qualitativo, assumendo come accettabile tale rischio, nella misura in cui venga conservata la qualità delle acque affinate (rispettose dei valori limite pocanzi considerati) lungo tutta la rete di distribuzione - dal punto di consegna sino ai punti di erogazione delle acque affinate – e venga evitato il contatto diretto delle stesse con gli umani.

Nel capitolo successivo (KMR6) si andranno a descrivere le misure di controllo (prescrizioni e/o barriere preventive) che consentono di prevenire il rischio a valle del punto di conformità al fine di ritenerlo accettabile.

47

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

A tal fine sulla rete di distribuzione sarà individuato un punto di controllo in cui effettuare gli accertamenti analitici sulla qualità delle acque affinate.

Le modalità e le frequenze di campionamento saranno successivamente descritte nel capito “Piano di Monitoraggio” unitamente alle ulteriori analisi da effettuare sul sistema suolo/pianta per verificare l’effetto della pratica del riutilizzo di acque affinate nel corso del tempo.

48

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

5. QUADRO PRESCRITTIVO DI BASE E SUPPLEMENTARE (KMR6)

Come indicato nei capitoli precedenti ed in ragione degli esiti della valutazione del rischio condotta con metodo semi quantitativo, in questa fase transitoria disciplinata dal DL 39/2023, si andrà a considerare non solo il set minimo di parametri contenuto nell'allegato A del DL pocanzi citato, ma anche i parametri chimico/fisici previsti dal DM 185/2003.

Le norme di settore attualmente vigenti, infatti, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, hanno già definito per tali parametri e per le correlate grandezze fisiche e chimiche i valori limite di emissioni (VLE) al disotto dei quali non sono prevedibili effetti negativi sulla biogeocenosi di interesse.

Il controllo di un più ampio set di parametri consentirà di aumentare il quadro informativo sulla qualità dell'acqua affinata riutilizzata ai fini irrigui ed il rispetto dei valori limite di riferimento confermerà il grado di accettabilità del rischio associato all'uso di tali acque.

L'impianto di affinamento è stato dimensionato nel recente passato per licenziare un refluo rispettoso dei valori limite del DM 185/2003.

Confrontando i valori limite dei principali parametri contenuti nella tab. 2 allegato A al DL 39/2023 (TSS, BOD, Torbidità, E. Coli) con quelli indicati nel DM 185/2003, emerge che la qualità di acque reflue erogabili attualmente dall'impianto di affinamento siano quelle di **tipo B**, come indicato nella seguente tabella 15.

La tabella associa, alla qualità delle acque affinate, la categoria di coltura che è possibile irrigare ed i metodi irrigui impiegabili.

È bene precisare che, per colture le cui parti eduli sono consumate crude, deve essere garantito l'utilizzo di specifiche barriere che assicurino l'assenza di contatto diretto tra acque affinate e le parti eduli.

Tabella 15: Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazioni e utilizzi irrigui consentiti (fonte allegato A DL 39/2023)

Classe di qualità delle acque affinate	Categoria di coltura (*)	Tecniche di irrigazione
A	Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude.	Tutte.
B	**Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture per alimentazione animale (pascolo e colture da foraggio); colture non alimentari.**	**Tutte**
C	Colture alimentary da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture alimentary non trasformate, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne.	Irrigazione a goccia (**) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura
D	Colture industriali, da energia e da sementi	Tutte le tecniche di irrigazione (***)

La necessità di implementare un sistema di monitoraggio della "Legionella spp" e dei "nematodi intestinali" attualmente assente, implica che le acque affinate di qualità B licenziabili dall'impianto di affinamento non possano essere impiegate nei seguenti casi:

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

- Per l'irrigazione di colture in ambienti confinati (es serre) e/o con l'utilizzo di sistemi di erogazione che nebulizzano la vena d'acqua (collegato con il rischio di diffusione aerea per la legionella spp);
- Per l'irrigazione di aree destinate al pascolo o di colture foraggere (collegato al rischio di infestazione di elminti).

Con le specifiche limitazioni sopra indicate, il set di parametri ed i relativi valori limite da monitorare sono riportati nella seguente tabella 16

Tabella **16**: **prescrizioni di qualità delle acque affinate di tipo B ai fini irrigui in agricoltura**

Parametro	**Unità di misura**	**VLE**	**Norma di riferimento con valore più restrittivo**
Solidi sospesi totali	mg/L	10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
BOD_5	mg/L O_2	20	Limite DM 185/03 RR 8/2012
COD	mg/L O_2	100	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Escherichia coli	UFC/100 mL	100	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Salmonella		Assente	Limite DM 185/03 RR 8/2012
pH		6 - 9,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
SAR		10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Materiali grossolani		Assenti	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Fosforo totale	mg P/L	2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Azoto totale	mg N/L	15	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Conducibilità elettrica	µS/cm	3000	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Alluminio	mg/L	1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Arsenico	mg/L	0,02	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Bario	mg/L	10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Berillio	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Boro	mg/L	1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cadmio	mg/L	0,005	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cobalto	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cromo totale	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cromo VI	mg/L	0,005	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Ferro	mg/L	2	Limite DM 185/03

50

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Parametro	Unità di misura	VLE	Norma di riferimento con valore più restrittivo
			RR 8/2012
Litio	mg/L	2,5	RR 8/2012
Manganese	mg/L	0,2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Mercurio	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Molibdeno	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Nichel	mg/L	0,2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Piombo	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Rame	mg/L	1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Selenio	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Stagno	mg/L	3	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Tallio	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Vanadio	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Zinco	mg/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solfuri	mgH_2S/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solfiti	mgSO_3/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solfati	mgSO_4/L	500	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cloro attivo	mg/L	0,2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cloruri	mgCl/L	250	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Fluoruri	mgF/L	1,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Oli minerali **(nota 1)**	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Fenoli totali	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Pentaclorofenolo	mg/L	0,003	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Aldeidi totali	mg/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012

51

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Parametro	Unità di misura	VLE	Norma di riferimento con valore più restrittivo
PCE, TCE (somma)	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solventi clorurati totali	mg/L	0,04	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Trialometani (somma conc.)	mg/L	0,03	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solventi org. aromatici tot.	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Benzene	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solventi organici azotati tot.	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Tensioattivi totali	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Pesticidi clorurati (ciasc.) **(nota 2)**	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Pesticidi fosforati (ciasc.)	mg/L	0,0001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Altri pesticidi totali	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012

Nota 1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella;

Nota 2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L;

52

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

6. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E BARRIERE (KMR 7)

6.1. SISTEMA IMPIANTO DEPURAZIONE/AFFINAMENTO E VASCA DI ACCUMULO ACQUE AFFINATE

Le misure di controllo previste e analizzate vengono di seguito brevemente descritte e associate agli eventi pericolosi per i quali ne determinano una riduzione della probabilità di accadimento:

Tabella **17**: **Misure preventive e/o barriere agenti su impianto di depurazione/affinamento e vasca di accumulo acque affinate**

MISURE DI CONTROLLO	DESCRIZIONE	EVENTI PERICOLOSI ASSOCIATI
Presenza di barriere idrauliche	Presenza di sistema di drenaggio delle acque pluviali adeguatamente dimensionato	Inondazione impianto
Eventi storici di inondazioni	Da perimetrazioni PAI Rischio idraulico: nessun rischio	Inondazione impianto
Eventi storici di fenomeni franosi	Da perimetrazioni PAI Rischio geomorfologico: nessun rischio	Frana
Monitoraggio in continuo di parametri fisici	Misura in continuo di portata in ingresso ed uscita all'impianto e misura di ossigeno in vasca di ossidazione	Malfunzionamento Impianto per Fluttuazione stagionale, per aumento A.E., o per Malfunzionamento trattamenti secondari
Trattamento di disinfezione	Presenza di sezione di disinfezione	Malfunzionamento trattamenti secondari
By-pass su vasca di extraportata	Attivazione della valvola di by-pass e presenza di una vasca di "espansione" per contenimento volumi in eccesso	Malfunzionamento Impianto per Fluttuazione stagionale, per aumento A.E.
Analisi degli eventi storici di extra-portata	Analisi storica degli eventi di extraportata: nessun rischio	Malfunzionamento Impianto per Fluttuazione stagionale, per aumento A.E., o per Malfunzionamento trattamenti secondari
Studi geologici (PAI - nessun rischio)	Da perimetrazioni PAI Rischio geomorfologico: nessun rischio	Dissesti
Monitoraggio scarichi su rete urbana	Misura periodica dei parametri chimici sull'affluente	Caratteristiche Affluente; Affluente: scarico anomalo - Affluente non trattabile
Agglomerati autorizzati	Definite modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura (4 aziende autorizzate allo scarico)	Caratteristiche Affluente; Affluente: scarico anomalo - Affluente non trattabile
Periodica Derattizzazione e Deblattizzazione	-	Vasca di accumulo - Contaminazione da animali: Contaminazione dello stoccaggio
Presenza di sistemi anti-intrusione animali	-	Vasca di accumulo - Contaminazione da animali: Contaminazione dello stoccaggio
Controllo in situ	Presenza di personale in situ per il controllo dei processi	Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione: Mancato trattamento

53

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

MISURE DI CONTROLLO	DESCRIZIONE	EVENTI PERICOLOSI ASSOCIATI
		Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante: Alterazione del titolo Errato dosaggio flocculante Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione: Mancato trattamento
By pass del trattamento	Attivazione della valvola di by-pass diretto allo scarico	Malfunzionamento Impianto per Fluttuazione stagionale per aumento A.E. o per Malfunzionamento trattamenti secondari
Trasmissione autocontrolli da scarichi autorizzati	Le 4 aziende autorizzate allo scarico trasmettono periodicamente le analisi di autocontrollo	Caratteristiche Affluente; Affluente: scarico anomalo - Affluente non trattabile
Monitoraggio e analisi dello storico	Misura periodica dei parametri chimici sull'affluente e analisi dei dati ai fini dell'adozione di azioni preventive	Caratteristiche Affluente; Affluente: scarico anomalo - Affluente non trattabile
Svuotamento ciclico della vasca di accumulo	Al fine di evitare fenomeni di ristagno dell'acqua affinata, la vasca di accumulo viene periodicamente svuotata	Vasca di accumulo - Eutrofizzazione sistema di accumulo: Contaminazione dello stoccaggio
Presenza della copertura della vasca	-	Contaminazione dello stoccaggio a causa di: - Esposizione accidentale - Contaminazione intenzionale - Contaminazione da animali - Eventi forza maggiore - Eutrofizzazione sistema di accumulo
Manutenzione programmata come da Piano di Gestione	Presenza e applicazione dei piani di gestione	Malfunzionamento trattamenti secondari Blackout elettrico Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV Vasca di accumulo - Esposizione accidentale Vasca di accumulo - Eutrofizzazione sistema di accumulo Impianto di sollevamento
Sistema di impermeabilizzazione	Presenza e manutenzione dell'impermeabilizzazione della vasca di accumulo	Vasca di accumulo - Esposizione accidentale Vasca di accumulo - Imprevisti legati alle attività quotidiane Vasca di accumulo - Eventi forza maggiore
Controllo degli accessi	Accesso consentito solo a personale autorizzato	Vasca di accumulo - Imprevisti legati alle attività quotidiane Vasca di accumulo - Contaminazione intenzionale

54

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

MISURE DI CONTROLLO	DESCRIZIONE	EVENTI PERICOLOSI ASSOCIATI
Formazione del personale addetto	Presenza di operatori adeguatamente formati e attivazione di programmi di formazione continua	Rischio incendio Affinamento - Malfunzionamento Chiariflocculazione Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV Mancato trattamento Affinamento - Disifezione con Acido Peracetico Errato dosaggio Acido peracetico
Pulizia delle lampade automatica	Presenza di sistema automatico di pulizia delle lampade UV	Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV Mancato trattamento
Disinfezione alternativa con acido peracetico	Presenza di sistema alternativo/aggiuntivo di disinfezione	Affinamento - Malfunzionamento Disinfezione raggi UV Mancato trattamento
Scarico di emergenza	Presenza di sistema idraulico di troppo pieno	Malfunzionamento elettropompe
Presenza di pompe sostitutive	Presenza di sistema di sollevamento con funzionamento alternato delle elettropompe	Malfunzionamento elettropompe
Alimentazione alternativa	Presenza di gruppo elettrogeno e/o di accumulo di energia elettrica	Blackout elettrico su trattamento secondario, affinamento e impianto di sollevamento
Pulizia periodica filtri	-	Affinamento - Malfunzionamento Filtrazione Mancato trattamento
Stoccaggio del reagente in ambiente protetto	Spazi dedicati per la sicurezza e la conservazione dei reagenti utilizzati	Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante Alterazione del titolo Affinamento - Disifezione con Acido Peracetico Alterazione del titolo
Dosaggio Automatico di reagente	Presenza di sistemi di dosaggio automatico dei reagenti	Errato dosaggio flocculante Errato dosaggio Acido peracetico
Presenza di pompa di riserva per reagente	-	Errato dosaggio flocculante Errato dosaggio Acido peracetico
Controllo delle forniture dei reagenti	Protocollo di accettazione dei reagenti con analisi e presenza di registro dei lotti di fornitura	Affinamento - Stoccaggio e dosaggio flocculante Alterazione del titolo Affinamento - Disinfezione con Acido Peracetico Alterazione del titolo
Adeguamento impianto a normativa anti incendio	Presenza di piano antincendio aggiornato, struttura e attrezzatura costantemente adeguata alle norme antincendio vigenti	Rischio incendio

Nell'analisi dei rapporti di prova dell'ultimo quadriennio si è potuto constatare che i rischi prevalenti sono attribuibili ad attività di disinfezione. Quindi, con la prospettiva di individuare misure preventive e/o barriere, applicabili a tale fase del sistema si consideri la presenza di strumenti e azioni atte alla mitigazione del rischio.

Per la disinfezione, in caso di malfunzionamento dell'impianto a raggi UV (ad oggi mai verificatosi) temporaneamente verrebbe intensificato il processo disinfezione chimica attraverso la variazione di dosaggio di acido peracetico, controllando di conseguenza le variazioni del parametro COD. Contestualmente, si provvederebbe alla sostituzione dell'impianto a raggi UV. Inoltre, l'efficienza delle lampade UV, è garantita da un sistema interno automatizzato che provvede alla pulizia delle stesse.

55

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

In caso di malfunzionamento del sistema di dosaggio dell'acido peracetico in uscita, in loco è garantita la presenza di materiale sostitutivo (pompe dosatrici) nonché l'immediato intervento di squadre interne specializzate per il pronto ripristino delle condizioni ottimali.

Infine, in caso di eventi che possano causare la non conformità ai limiti di legge dell'effluente affinato, è presente un sistema di by-pass che indirizza il flusso allo scarico anziché alla vasca di accumulo per uso irriguo.

6.2. SISTEMA RETE DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZATORI FINALI

Nella tabella seguente (adattata dalla tabella 2 della norma ISO 16075:2020 cfr. documento di orientamento a sostegno del regolamento UE 2020/741) sono indicati alcuni esempi di barriere implementabili sulla rete di distribuzione delle acque affinate, correlate alla previsione di riduzione logaritmica attesa degli agenti patogeni:

Tabella **18**: **Esempi di Barriere su rete di distribuzione e riduzione log agenti patogeni**

Tipo di Barriera	Applicazione	Riduzione log agenti patogeni	Numero di Barriere
Irrigazione a goccia	Irrigazione a goccia di colture a basso fusto la cui parte commestibile si trova ad almeno 25 cm dal suolo	2	1
	Irrigazione a goccia di colture ad alto fusto la cui parte commestibile si trova ad almeno 50 cm dal suolo	4	2
	Subirrigazione a goccia in cui l'acqua non risale per capillarità verso la superficie del terreno	6	3
Irrigazione a pioggia e a Spruzzo	Irrigazione di colture a basso fusto situate ad almeno 25 cm dal getto dell'irrigatore o del microspruzzatore	2	1
	Irrigazione di alberi da frutto situati ad almeno 50 cm dal getto dell'irrigatore o del microspruzzatore	4	2
Copertura resistente ai raggi solari	Nell'irrigazione a goccia, dove il foglio pacciamente separa la zona irrigata dalla parte aerea degli ortaggi	Da 2 a 4	1
Disinfezione supplementare sul campo	Disinfezione di basso livello (< 1 mg/l di cloro totale dopo 30 minuti di clorazione)	2	1
	Disinfezione di alto livello (≥ 1 mg/l di cloro totale dopo 30 minuti di clorazione)	4	2
Soppressione degli agenti patogeni	Sostegno alla soppressione degli agenti patogeni mediante sospensione o interruzione dell'irrigazione prima della raccolta	Da 0,5 a 2 al giorno di sospensione	Da 1 a 2

56

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Lavaggio dei prodotti prima della vendita	Lavaggio degli ortaggi da insalata, delle verdure e della frutta con acqua potabile	1	1
Disinfezione dei prodotti prima della vendita	Lavaggio degli ortaggi da insalata, delle verdure e della frutta con debole soluzione disinfettante e risciacquo con acqua potabile	1	1

In ragione della classe di qualità delle acque affinate licenziabili attualmente dall'impianto (classe B) e degli esiti della valutazione del rischio, si rende necessario prevedere sul sistema di distribuzione delle acque affinate del comprensorio irriguo di riferimento le seguenti barriere fisiche in funzione delle colture agricole praticate e dei sistemi di irrigazioni adottati.

Tabella **19**: **Barriere da adottare su rete di distribuzione in funzione delle colture praticate**

Tipologia di colture	Metodo irriguo	barriere accreditate	Numero di barriere
Ortaggi da foglia coltivati sulla superficie del terreno da consumare crudi (ad esempio lattuga, spinaci, cavolo, cavolo cinese, sedano). Colture alimentari da consumare crude, che crescono al di sopra del livello del terreno con la parte commestibile a meno di 25 cm dal suolo (ad esempio peperone, pomodoro, cetriolo, zucchina, fave)	Irrigazione a goccia	Subirrigazione a goccia in cui l'acqua non risale per capillarità verso la superficie del terreno	3
		Pacciamatura per separazione fisica tra parti commestibili e acque impiegate	1
		Disinfezione supplementare di basso livello	1
Colture alimentari che possono essere consumate crude e che crescono all'interno del terreno (ad esempio carota, ravanello, cipolla)	Irrigazione a goccia	Disinfezione supplementare di basso livello	1
	Irrigazione a pioggia	Disinfezione supplementare di basso livello	1
Colture alimentari da consumare crude, che crescono al di sopra del livello del terreno con la parte commestibile a più di 25 cm dal suolo	Irrigazione a goccia	Pacciamatura per separazione fisica tra parti commestibili e acque impiegate	1
		Disinfezione supplementare di basso livello	1

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Colture alimentari che crescono al di sopra del livello del terreno la cui parte commestibile si trova ad almeno 50 cm dal suolo, con buccia commestibile (alberi di frutti con buccia commestibile: mela, prugna, pera, pesca, albicocca, kaki, ciliegia, agrumi); o alberi di frutti da consumare previa sbucciatura (kiwi, melograno). Alberi di frutti da consumare previa trasformazione (ad esempio olive)	Irrigazione a goccia	Irrigazione a goccia di colture ad alto fusto la cui parte commestibile si trova ad almeno 50 cm dal suolo	1
	irrigazione a pioggia	Irrigazione di alberi da frutto situati ad almeno 50 cm dal getto dell'irrigatore o del microspruzzatore	1
colture alimentari trasformate;	Irrigazione a goccia o irrigazione a pioggia o altri metodi irrigui		

Come indicato al capito 5 (KMR6) le acque affinate di qualità B licenziate dall'impianto di Corsano non potranno essere impiegate nei seguenti casi:

- Per l'irrigazione di colture in ambienti confinati (es serre) e/o con l'utilizzo di sistemi di erogazione che nebulizzano la vena d'acqua (collegato con il rischio di diffusione aerea per la legionella spp);
- Per l'irrigazione di aree destinate al pascolo o di colture foraggere (collegato al rischio di infestazione di elminti).

Alle barriere di cui alla tab. 19 si aggiungono le misure di controllo da applicare sulla rete di distribuzione e utilizzatori finali (tab. 20):

Tabella **20**: **Misure di controllo su rete di distribuzione**

PARTE DEL SISTEMA	EVENTO PERICOLOSO	MISURE DI CONTROLLO
RETE DI DISTRIBUZIONE	Malfunzionamento sistema di sollevamento;	- Manutenzione programmata; - Presenza di pompe sostitutive; - Alimentazione alternativa;
	Contaminazione del sistema di distribuzione;	- Manutenzione programmata della rete; - Lavaggi stagionali pre e post utilizzo;
	Esposizione accidentale alle acque affinate a causa di problemi di progettazione e/o incidenti operativi: scoppio di condutture o perdite lungo la rete;	- Controllo periodico della presenza di perdite; - Interventi programmati in funzione della vetustà della rete;

58

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

PARTE DEL SISTEMA	EVENTO PERICOLOSO	MISURE DI CONTROLLO
	Sviluppo di biomasse nelle reti e in sistemi di accumulo terminali;	- Lavaggi stagionali pre e post utilizzo; - Svotamento/utilizzo delle acque affinate entro le successive 48 h soprattutto in presenza di sistemi di accumulo privato o controllo dello sviluppo microbico/biomassa con disinfezione supplementare; - Adeguata e continua formazione degli utilizzatori;
	Incrostazioni ed intasamenti reti	- Manutenzione programmata della rete; - Lavaggi stagionali pre e post utilizzo;
	Errori umani dovuti all'inadeguatezza della formazione e delle informazioni sull'uso consentito;	- Adeguata e continua formazione degli utilizzatori; - Adeguata comunicazione e sensibilizzazione dell'utenza;
	Tempi e modalità di distribuzione delle acque affinate per irrigazione inadeguati;	- Adeguata e continua formazione degli utilizzatori; - Per le modalità osservare prescrizioni specifiche (barriere) di cui alla tab. 19;
UTILIZZATORI FINALI	Contatto diretto ed accidentale con acque reflue affinate;	- Adeguata e continua formazione degli utilizzatori - Utilizzo dei DPI; - Definizione di distanze minime di sicurezza per ridurre l'esposizione umana ed ambientale; - Adeguata comunicazione e sensibilizzazione dell'utenza; - Uso di segnaletica che indichi che l'acqua non è potabile;
	Tempi e modalità di irrigazione inadeguati;	- Adeguata e continua formazione degli utilizzatori

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

PARTE DEL SISTEMA	EVENTO PERICOLOSO	MISURE DI CONTROLLO
		- controllo della giacitura del suolo e della saturazione idrica del terreno; - impostazione di corretti turni irrigui e volumi di adacquamento in funzione delle caratteristiche del terreno e delle esigenze idriche delle colture praticate;
	Sovradosaggio fertilizzanti;	- Adeguata e continua formazione degli utilizzatori - Adeguata comunicazione e sensibilizzazione dell'utenza
	Assenza di manutenzione della rete irrigua terminale;	- Adeguata e continua formazione degli utilizzatori - Adeguata comunicazione e sensibilizzazione dell'utenza; - Controllo dell'ostruzione dei gocciolaotori nei sistemi di irrigazione a goccia; -

60

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

7. MISURE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA E MONITORAGGIO AMBIENTALE (KMR 8-9-10-11)

Vengono individuate procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale.

I programmi di monitoraggio operativo e ambientale garantiscono un'adeguata efficienza del sistema. Essi devono comprendere protocolli, programmi (ad esempio ubicazione, parametri, frequenza) e procedure riguardanti almeno le prescrizioni relative alle attività ordinarie di monitoraggio e gli eventuali parametri e limiti aggiuntivi individuati come prescrizioni supplementari nella valutazione del rischio (KRM6).

7.1. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO (KMR 8)

7.1.1. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE/AFFINAMENTO

Con riferimento all'impianto di depurazione comprensivo delle stazioni di affinamento si farà riferimento ai documenti costituenti il Piano di gestione di cui al RR n. 13/2017: disciplinare di gestione ordinaria, programma di manutenzione e relative procedure operative.

7.1.2. PROTOCOLLO OPERATIVO E DI CONTROLLO RETE DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZATORI FINALI

Con riferimento alla rete di distribuzione irrigua e sulla base delle misure di controllo di cui al capitolo 6 (KMR 7) sub. 6.2, si riporta sotto forma tabellare il seguente protocollo operativo e di controllo redatto sulla base delle conoscenze attualmente disponibili:

Tabella **21**: **Protocollo operativo e di controllo rete di distribuzione**

COMPONENTE DEL SISTEMA	ATTIVITÀ	FREQUENZA
Impianto di sollevamento	- Manutenzione programmata; - Verifica della presenza di pompe sostitutive e della presenza/funzionamento del sistema di alimentazione alternativa;	-
Rete di distribuzione	- Controllo periodico della presenza di perdite e interventi di manutenzione programmata della rete in funzione della vetustà della stessa; - Operazioni di spurgo/lavaggio della rete pre e post utilizzo per evitare l'incremento della carica microbica, incrostazioni ed intasamenti per sviluppo biomassa; - Svotamento/utilizzo delle acque affinate entro le successive 48 h o implementazione della disinfezione supplementare per controllo dello sviluppo microbico/biomassa;	-

61

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

COMPONENTE DEL SISTEMA	ATTIVITÀ	FREQUENZA
Sistemi di irrigazione degli utilizzatori finali	- Implementazione di un sistema di gestione della distribuzione irrigua delle acque affinate che tenga conto dei fabbisogni irrigui delle colture praticate, delle caratteristiche morfologiche (pendenze, giaciture) e pedologiche dei campi da irrigare, per stabilire corretti turni irrigui e volumi di adacquamento, evitando fenomeni indesiderati (ristagni idrici, ruscellamento superficiale, danni su colture); - rispetto prescrizioni di cui alla tab. 19 (colture/metodi irrigui/barriere); - Controllo dell'ostruzione dei gocciolatoi nei sistemi di irrigazione a goccia; - Lavaggi e/o spurghi stagionali pre e post utilizzo; - Definizione di distanze minime di sicurezza per ridurre l'esposizione umana ed ambientale; - Uso di segnaletica che indichi che l'acqua non è potabile; - Utilizzo dei DPI; - Adeguata e continua formazione degli utilizzatori;	-

7.1.3. PROCEDURE OPERATIVE/GESTIONALI

Si elencano le ulteriori prassi operative/gestionali che dovranno essere implementate lungo tutta la filiera al fine di garantire il rispetto del quadro prescrittivo di cui al capito 5 (KMR6):

1. L'Aqp dovrà programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da salvaguardare la stagione irrigua, secondo il programma annuale di riutilizzo stabilito dal Gestore della rete di distribuzione;
2. Il gestore della rete di distribuzione potrà comunicare un'eventuale variazione del "programma di riutilizzo annuale" applicato nell'anno precedente entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di inizio della stagione irrigua, al fine di consentire ad Aqp la programmazione delle proprie attività;
3. Il gestore della rete, anche qualora non intervengano modifiche al programma di riutilizzo, è comunque obbligato a comunicare annualmente ad AQP la data effettiva dell'inizio della stagione irrigua, in ragione delle necessità delle utenze da servire, onde massimizzare l'impiego dell'acqua affinata; per le medesime ragioni, il gestore della rete di distribuzione dovrà annualmente comunicare la data effettiva della chiusura della stagione irrigua;
4. prima dell'inizio della stagione irrigua il gestore dell'impianto di affinamento (AQP) e quello della rete di distribuzione (Comune), comunicheranno i nomi dei referenti e i relativi contatti (recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail), anche al fine di assicurare un tempestivo ed efficace trasferimento di informazioni connesse al verificarsi di situazioni imprevedibili; l'eventuale modifica di tali riferimenti durante la stagione irrigua dovrà essere tempestivamente comunicata;

62

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

5. durante la stagione irrigua, l'AQP dovrà trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate, in funzione del fabbisogno irriguo e sino alla concorrenza massima strutturale impiantistica, e consegnarle al Gestore della rete di distribuzione che si impegna a prelevarle integralmente ed a provvedere alla successiva distribuzione nel comprensorio irriguo indicato nella documentazione trasmessa per la redazione del Piano di Gestione; ad ogni buon conto, nel caso in cui la portata trattata dall'impianto di depurazione risulti superiore a quella richiesta per il riutilizzo irriguo, i volumi idrici eccedenti (di reflui) non dovranno essere affinati, ma scaricati nel recettore finale associato all'impianto di depurazione, nel rispetto dei valori limiti *ex lege* applicabili;
6. L'Aqp, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione/affinamento dovrà rispettare quanto segue:
   a. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di garantire la qualità delle acque reflue affinate per il riutilizzo, applicando il protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
   b. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue affinate e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore; il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
   c. durante la stagione irrigua, potrà sospendere la fornitura delle acque affinate per le motivazioni e con le modalità che seguono:
      I. senza comunicazione preventiva, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per cause impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore Aqp; tale circostanza dovrà successivamente essere documentata e giustificata dal responsabile della conduzione dell'impianto di depurazione e di affinamento;
      II. tempestivamente, qualora, nel corso dei controlli stabiliti nel capito 7.2 "Piano di Monitoraggio Ambientale", risultino verificarsi le condizioni sospensive ivi indicate, dandone immediata comunicazione al gestore della rete di distribuzione irrigua e agli ulteriori soggetti responsabili di cui al capito 2; la riattivazione potrà avvenire solo dopo il verificarsi delle condizioni di cui al protocollo di emergenza (capitolo 7.3);
      III. previa comunicazione trasmessa, con congruo anticipo, al gestore della rete di distribuzione, e agli ulteriori soggetti responsabili di cui al capito 2, in caso di esecuzione di interventi manutentivi che possano incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato; in tale caso nella comunicazione dovranno essere specificate la natura, tempi, durata dei suddetti interventi manutentivi e le motivazioni che non hanno consentito di programmarli al di fuori della stagione irrigua;
      IV. previa comunicazione ai succitati soggetti, qualora durante la stagione irrigua, il Gestore della rete di distribuzione, per proprie ragioni di opportunità, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa e comunichi formalmente tale intendimento;
      V. previa comunicazione ai succitati soggetti, qualora durante la stagione irrigua, anche in mancanza di comunicazione formale da parte del gestore della rete di irrigazione, si dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata, in parte o in tutto, per un tempo superiore a 48 ore, in difformità a quanto previsto nel programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua;
      VI. qualora si verifichino i precedenti casi di sospensione, l'AQP dovrà restituire all'ambiente (nel corpo recettore) un refluo (sia che si tratti di scarico diretto del depuratore che di scarico

63

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

alternativo dalla vasca di compenso) rispettoso quantomeno dei valori limite di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA;

7. Il Gestore della rete di distribuzione dovrà rispettare quanto segue:
   a. qualora si verifichino le circostanze del precedente sub 6c) punti IV e V, dovrà comunicare ad AQP e agli ulteriori soggetti responsabili di cui al capito 2, i tempi di non utilizzazione della risorsa affinata e le opportune motivazioni, onde evitare inutili sprechi di risorse;
   b. dovrà attivare lo scarico alternativo/emergenza, solo per le finalità prefissate dal protocollo operativo (tab. 21) per evitare gli eventi pericolosi di cui alla tab.20; le acque rilasciate mediante lo scarico alternativo/emergenza dovranno comunque rispettare i valori limite di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA;
   c. dovrà vigilare sul rispetto delle barrere/prescrizioni indicate nella tab. 19;

64

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

7.2. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ED IGIENICO SANITARIO (KRM 9)

Il presente piano di monitoraggio stabilisce il numero **minimo** di controlli di conformità e di autocontrolli da effettuare **durante l'impiego delle acque reflue affinate (stagione irrigua definita nel programma di riutilizzo annuale)** al fine di verificare, lungo tutta la filiera del riutilizzo, il rispetto dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 16 del capitolo 5 "Quadro prescrittivo di base e supplementare" (KMR6).

In aggiunta, viene definito un sistema di monitoraggio degli effetti del riutilizzo delle acque affinate sulla matrice suolo e sui prodotti agricoli irrigati con le predette acque.

7.2.1. MONITORAGGIO QUALITÀ ACQUE REFLUE AFFINATE

Il Gestore dell'impianto di affinamento ed Arpa Puglia stabiliscono un sistema di rilevamento e di trasmissione dati, ritenuto da quest'ultima idoneo, al fine di poter assimilare gli autocontrolli del Gestore ai controlli di conformità effettuati da Arpa Puglia.

Nelle more dell'efficacia della procedura operativa di verifica dell'idoneità del sistema di rilevamento e trasmissione dati del Gestore dell'impianto di affinamento, trova comunque applicazione il sistema di controllo attualmente in corso (tab. 22).

I parametri ed i valori limite da accertare saranno quelli indicati in tab. 16 che qui si ripropone integralmente:

Tabella **16**: **prescrizioni di qualità delle acque affinate di tipo B ai fini irrigui in agricoltura**

Parametro	Unità di misura	VLE	Norma di riferimento con valore più restrittivo
Solidi sospesi totali	mg/L	10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
BOD_5	mg/L O_2	20	Limite DM 185/03 RR 8/2012
COD	mg/L O_2	100	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Escherichia coli	UFC/100 mL	100	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Salmonella		Assente	Limite DM 185/03 RR 8/2012
pH		6 - 9,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
SAR		10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Materiali grossolani		Assenti	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Fosforo totale	mg P/L	2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Azoto totale	mg N/L	15	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Conducibilità elettrica	µS/cm	3000	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Alluminio	mg/L	1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Arsenico	mg/L	0,02	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Bario	mg/L	10	Limite DM 185/03 RR 8/2012

65

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Parametro	Unità di misura	VLE	Norma di riferimento con valore più restrittivo
Berillio	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Boro	mg/L	1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cadmio	mg/L	0,005	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cobalto	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cromo totale	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cromo VI	mg/L	0,005	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Ferro	mg/L	2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Litio	mg/L	2,5	RR 8/2012
Manganese	mg/L	0,2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Mercurio	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Molibdeno	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Nichel	mg/L	0,2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Piombo	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Rame	mg/L	1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Selenio	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Stagno	mg/L	3	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Tallio	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Vanadio	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Zinco	mg/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solfuri	mgH_2S/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solfiti	mgSO_3/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solfati	mgSO_4/L	500	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cloro attivo	mg/L	0,2	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Cloruri	mgCl/L	250	Limite DM 185/03 RR 8/2012

66

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

Parametro	Unità di misura	VLE	Norma di riferimento con valore più restrittivo
Fluoruri	mgF/L	1,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Oli minerali **(nota 1)**	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Fenoli totali	mg/L	0,1	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Pentaclorofenolo	mg/L	0,003	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Aldeidi totali	mg/L	0,5	Limite DM 185/03 RR 8/2012
PCE, TCE (somma)	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solventi clorurati totali	mg/L	0,04	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Trialometani (somma conc.)	mg/L	0,03	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solventi org. aromatici tot.	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Benzene	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Solventi organici azotati tot.	mg/L	0,01	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Tensioattivi totali	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Pesticidi clorurati (ciasc.) **(nota 2)**	mg/L	0,001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Pesticidi fosforati (ciasc.)	mg/L	0,0001	Limite DM 185/03 RR 8/2012
Altri pesticidi totali	mg/L	0,05	Limite DM 185/03 RR 8/2012

Note alla tab. 16:

1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella;
2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L;
3. I valori indicati per E. coli sono rispettati in almeno il 90% dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli; il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml; per il parametro Salmonella, il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni; il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella;

67

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

4. il riutilizzo deve essere immediatamente sospeso anche qualora, nel corso dei controlli, il valore puntuale degli ulteriori parametri indicati in tab. 16 risulti superiore al 100% del valore limite;
5. Qualora si verifichino i superamenti e le sospensioni di cui ai precedenti punti, il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno due controlli successivi e consecutivi;
6. Per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 16 vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore.

7.2.1.1. PUNTI DI CAMPIONAMENTO E FREQUENZA CONTROLLI ANALITICI SU ACQUE AFFINATE

Dovrà essere rispettata la seguente frequenza di controlli analitici da parte dei soggetti preposti:

Tabella **22**: **Parametri da monitorare e frequenze**

Soggetto preposto	Parametri da monitorare	Tipologia di controllo	Frequenza	Punto di campionamento
AQP	SST, COD*, E.COLI	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Settimanale	Punto di conformità
AQP	BOD_5, N.TOT, P.TOT, SALMONELLA SPP, CLORURI, CONDUCIBILITÀ ELETTRICA	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Quindicinale	Punto di conformità
ARPA PUGLIA	TUTTA TABELLA 16	Controllo di conformità	Mensile (da inizio a fine stagione irrigua)	Punto di conformità
GESTORE DELLA RETE DI DISTRBUZIONE	TUTTA TABELLA 16	Autocontrollo	Bimestrale (da inizio a fine stagione irrigua)	Punto di monitoraggio rete
* In ragione della stabilità nel tempo del rapporto COD/BOD5 registrabile per le acque reflue dell'impianto di Corsano, si sceglie di misurare il solo COD nei controlli analitici con frequenza settimanale				

L'Aqp prima dell'avvio della stagione irrigua dovrà effettuare un accertamento analitico di tutti i parametri di tabella 16, subordinando l'erogazione dell'acqua affinata al rispetto dei valori limite sopra indicati.

7.2.1.2. EFFETTI SANZIONATORI DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ALLO SCARICO

Gli effetti sanzionatori connessi al superamento dei valori limite allo scarico saranno disciplinati nell'autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue affinate adottata dall'autorità competente.

Il quadro giuridico di riferimento sarà comunque quello attualmente vigente.

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

7.2.2. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI SU SUOLO E COLTURE DEL RIUTILIZZO DI ACQUE AFFINATE

Gli effetti sul suolo e sulle piante determinati dall'applicazione di reflui urbani affinati dipendono dalle caratteristiche del refluo, dalle condizioni pedoclimatiche e dalle caratteristiche delle specie vegetali coltivate.

In generale, il riuso irriguo di acque affinate presenta benefici per la fertilità del suolo e la produzione agraria che si avvantaggia, oltre che dell'acqua, anche degli elementi nutritivi, soprattutto azoto e fosforo.

Inoltre, il rispetto dei valori limite allo scarico anche degli altri elementi inorganici ed organici trasportati con le acque reflue affinate non lascia prefigurare rischi di inquinamento per il sistema suolo – acque superficiali e profonde e/o di tossicità per le colture.

Ciò nonostante, sono in ogni caso necessari controlli analitici, qualitativi e quantitativi, sulla matrice suolo e piante coltivate al fine di valutare l'instaurarsi di effetti imprevisti e negativi connessi all'uso di acque reflue affinate.

Il monitoraggio degli effetti su suolo e piante coltivate dovrà essere effettuato dal **Gestore della rete di distribuzione** secondo le modalità e le frequenze nel seguito riportate.

7.2.2.1. MONITORAGGIO DELLA MATRICE SUOLO

Il **Gestore della rete di distribuzione** effettua gli accertamenti analitici sulla matrice suolo per valutare eventuali fenomeni di modifica della struttura chimico-fisica del terreno, con particolare attenzione al possibile accumulo di metalli ed eventuale incremento di salinità.

I campioni di terreno dovranno essere prelevati da 2 distinte parcelle regolarmente irrigate con l'acqua affinata e da un ulteriore postazione prossima o interna alle aree interessate, affine per pedologia e utilizzo, ma NON interessata dall'irrigazione con acque affinate (postazione di bianco).

Il criterio di scelta delle postazioni di campionamento, lo stato dei luoghi e le modalità di campionamento del terreno dovranno essere documentati; l'ubicazione delle postazioni dovrà essere riportata su apposito elaborato cartografico, congiuntamente ai riferimenti catastali delle relative particelle.

La suddetta documentazione unitamente agli esiti degli accertamenti analitici dovrà essere trasmessa con le modalità previste nei protocolli di comunicazione (KMR11).

Gli accertamenti analitici minimi richiesti saranno i seguenti:

Tabella **23**: **Parametri da monitorare e frequenze**

Parametri da monitorare	Frequenza	Punto di campionamento
pH; tessitura; sostanza organica (%); carbonio (%); azoto totale (%); fosforo assimilabile (ppm P_2O_5); sodio assimilabile (mEq/100 g Na); potassio assimilabile (mEq/100 g K_2O); Boro solubile; conducibilità elettrica dell'estratto in pasta satura	2 a inizio e fine stagione irrigua	2 parcelle irrigate con acque affinate; 1 parcella di bianco non irrigata con acque affinate;
coliformi totali (UFC/100 ml); coliformi fecali (UFC/100 ml); streptococchi fecali (UFC/100 ml).		
Colonna A della Tabella 1 all'Allegato 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 – Parametri da 1 a 19; 26; da 39 a 46; 75; da 94 a95	1 ogni anno (fine stagione irrigua)	Alternativamente su una delle due parcelle irrigate con acque affinate

69

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

7.2.2.2. MONITORAGGIO SU PIANTE E PRODOTTI VEGETALI

I prelievi e le analisi dei prodotti agricoli potranno essere effettuati in una fase intermedia del ciclo colturale e dopo eventuale stoccaggio (es. 7-13 giorni).

I campioni andranno prelevati presso le parcelle individuate per il campionamento della matrice suolo (2 interne al comprensorio ed irrigate con acque affinate e 1 non irrigata con tali acque). Le parti di pianta da campionare potranno essere le seguenti:

- frutti e foglie (piante arboree, arbustive);
- parti eduli e foglie (ortaggi o piante erbacee).

Le analisi da effettuare saranno le seguenti:

- **microbiologiche:** coliformi totali e fecali (UFC/100 cm^2); streptococchi fecali (UFC/100 cm^2); presenza di Salmonella, Vibrioni, uova di elminti.

7.2.2.3. MONITORAGGIO QUALITÀ ACQUE SOTTERRANEE

Relativamente al monitoraggio della matrice **acque sotterranee**, il Gestore della rete di distribuzione effettuerà il campionamento delle acque sotterranee emunte dai seguenti due pozzi:

- Pozzo 1: fg. 7, p.lla 11.
- Pozzo 2: fg. 7, p.lla 35.

I campionamenti andranno effettuati in concomitanza delle campagne di prelievo di campioni di terreno (1 ogni anno alla fine della stagione irrigua); i risultati delle analisi saranno confrontati con le CSC previste dalla Tabella 2 all'Allegato 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

7.3. PROTOCOLLI DI EMERGENZA (KMR 10)

7.3.1. SISTEMA DEPURATORE/AFFINAMENTO

Con riferimento all'impianto di depurazione comprensivo delle stazioni di affinamento si farà riferimento ai documenti costituenti il Piano di gestione di cui al RR n. 13/2017: disciplinare di gestione speciale e di emergenza e relative procedure operative.

7.3.2. RETE DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZATORI FINALI

Con riferimento alla rete di distribuzione irrigua e sulla base delle misure di controllo di cui al capitolo 6 (KMR 7) si riportano sottoforma tabellare il seguente protocollo di emergenza redatto sulla base delle conoscenze attualmente disponibili.

Tabella **24**: **Procedure emergenza su rete di distribuzione/utilizzatori finali**

EVENTO PERICOLOSO	PROCEDURA DI EMERGENZA
Malfunzionamento sistema di sollevamento	- Intervento di manutenzione a guasto; - Comunicazione di arresto dell'erogazione di acqua affinata agli utilizzatori finali ed al gestore

70

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

EVENTO PERICOLOSO	PROCEDURA DI EMERGENZA
	dell'impianto di affinamento con indicazione delle tempistiche di intervento per ripristino erogazione
Esposizione accidentale alle acque affinate a causa di problemi di progettazione e/o incidenti operativi: scoppio di condutture o perdite lungo la rete	- Comunicazione ai soggetti competenti di cui al capitolo 2 con individuazione dei punti di rottura/perdita della rete; - Isolamento del settore di rete compromesso; - Intervento di manutenzione a guasto e messa in sicurezza delle aree di sversamento delle acque affinate per evitare contatti diretti con le stesse;
Contatto diretto ed accidentale con acque reflue affinate	- Astanti: lavaggio in loco con acqua potabile delle parti del corpo venute a contatto con acque affinate; - Parti eduli delle colture: sospensione o interruzione dell'irrigazione con acque affinate prima della raccolta (almeno 2 giorni prima) e/o lavaggio con acqua potabile delle parti eduli venuti in contatto accidentale con i reflui affinati.

7.3.3. GESTIONE DEI FUORI LIMITE DEI PARAMETRI DI TAB. 16

L'erogazione di acqua affinata deve essere immediatamente sospesa qualora a seguito dei controlli indicati in tabella 22 si riscontri che:

1. il valore puntuale del parametro E. Coli risulti superiore a 100 UFC/100ml;
2. si rilevi la presenza di Salmonella;
3. il valore puntuale degli ulteriori parametri indicati in tab. 16 risulti superiore al 100% del valore limite;
4. in caso del verificarsi di un incidente che possa pregiudicare la qualità delle acque per l'irrigazione.

I superamenti di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere tempestivamente comunicati dal soggetto preposto ad effettuare i controlli di conformità/autocontrolli agli ulteriori soggetti responsabili indicati al capitolo 2.

Il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno 2 (due) controlli successivi e consecutivi che dovranno essere effettuati dal Gestore dell'impianto di affinamento; quest'ultimo comunicherà gli esiti degli accertamenti analitici e il ripristino dell'erogazione di acqua affinata ai soggetti indicati al capitolo 2.

L'occorrenza dell'incidente di cui al punto 4 dovrà essere comunicato dal soggetto responsabile (gestore dell'impianto di depurazione/affinamento; gestore della rete di distribuzione) agli altri soggetti interessati di cui al capitolo 2.

Il ripristino dell'erogazione delle acque affinate avverrà solo dopo che il gestore dell'affinamento avrà effettuato un accertamento analitico del rispetto dei valori limite di tab. 16 comunicando i risultati ed il ripristino dell'erogazione ai soggetti di cui al capitolo 2.

71

AOO - PI AQP - N° PROT: 53131/2023 - USCITA DATA: 03/08/2023 14:33

7.4. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE (KMR 11)

Tutti i risultati degli autocontrolli e controlli di conformità effettuati dai soggetti competenti dovranno essere registrati, archiviati su supporto informatico e conservati per essere messi a disposizione dell'autorità di controllo.

I superamenti acclarati negli accertamenti analitici stabiliti in tab. 22 sui parametri di tab. 16 devono essere trasmessi ai soggetti responsabili di cui al capitolo 2 non appena disponibili anche per consentire l'attivazione dei protocolli di emergenza.

Il Gestore dell'impianto di depurazione/affinamento e quello della rete di distribuzione trasmetteranno gli accertamenti analitici previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale con cadenza annuale, unitamente ad una relazione contenente valutazioni sui risultati di gestione.

Con la medesima cadenza annuale Arpa Puglia dovrà trasmettere gli accertamenti analitici di propria competenza.

72

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 10 agosto 2023, n. 139

Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue ed al riutilizzo irriguo ed ambientale dei reflui affinati rivenienti dalla configurazione temporanea dell'impianto di depurazione/ affinamento a servizio dell'agglomerato di Fasano. D.Lgs. n.152/2006, RR n. 13/2017 DM 185/2003, RR. 8/2012, DL 39/2023.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il DM 12/06/2003 n. 185 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- il RR 18/04/2012 n. 8 "Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b);
- il Regolamento (UE) 200/741 del 25/05/2020 recante disposizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue affinate;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

PREMESSO CHE:

- la scrivente Sezione, con AD n. 146 del 12/07/2017, ha autorizzato sia lo scarico provvisorio nel mare Adriatico dell'effluente del depuratore in oggetto, sia lo scarico provvisorio con finalità di riutilizzo irriguo ed ambientale delle acque reflue affinate rivenienti dall'impianto di affinamento di Fasano;
- questa Sezione, con successiva AD n. 134 del 01/09/2023, ha concesso una nuova autorizzazione provvisoria sia allo scarico nel mare Adriatico dell'effluente del depuratore in oggetto, sia al riutilizzo irriguo ed ambientale delle acque reflue affinate rivenienti dall'impianto di affinamento di Fasano; quest'ultima autorizzazione è stata rilasciata in prosecuzione alla prima al fine di aggiornare il quadro delle responsabilità sul riutilizzo delle acque affinate, in ragione del subentro nella gestione dell'impianto di affinamento del nuovo soggetto vincitore della gara di appalto del Comune di Fasano, vale a dire la società Technoacque srl;
- la società Technoacque srl con nota del 17/05/2023, acquisita in atti al prot. 6136 del 18/05/2023, ha chiesto per quanto di competenza il rinnovo del titolo autorizzativo concesso nel 2022;
- l'AQP, con nota del 19/05/2023, acquisita in atti al prot. 6242 del 22/05/2023, ha trasmesso il disciplinare di gestione provvisoria inerente ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Fasano (progetto P0741);
- l'AQP, con nota prot. 39350 del 08/06/2023, ha chiesto per quanto di competenza il rinnovo del titolo autorizzativo concesso nel 2022;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 9419 del 03/08/2023, ha trasmesso il verbale delle riunioni tenutesi nei giorni 09-13-20 giugno e 3-12 luglio 2023 condiviso da tutti i soggetti interessati;
- Nell'ultima riunione del 12 luglio 2023 è stata valutata come perseguibile l'ipotesi della presa in gestione temporanea da parte di AQP delle componenti impiantistiche dell'impianto di affinamento comunale al fine di completare il processo depurativo e consentire durante la gestione provvisoria di licenziare sia un'effluente rispettoso dei valori limite di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 sia un refluo affinato idoneo al riutilizzo nei termini della normativa di settore vigente; l'AQP si è riservata di effettuare gli ultimi approfondimenti tecnici con la collaborazione di Technoacque srl e del Comune di Fasano per verificare la classe di qualità delle acque affinate conseguibile con la presa in gestione integrale dell'impianto di affinamento;
- Il Comune di Fasano, con nota prot. 47216 del 07/08/2023, ha trasmesso: la DGC n. 263 del 03/08/2023; la convenzione sottoscritta tra AQP, Technoacque srl e Comune di Fasano per la presa in gestione temporanea di AQP delle componenti dell'impianto di affinamento elencate in apposita planimetria con i numeri da 1 a 7; il verbale di consegna e di consistenza sottoscritto tra le parti;
- L'AQP, con nota prot. 54171 del 09/08/2023, ha chiesto l'aggiornamento del titolo autorizzativo per il suo subentro nella gestione temporanea dell'impianto di affinamento, restando nella responsabilità

della società Technoacque srl la gestione della rete di distribuzione delle acque affinate fino agli utilizzatori finali;

RICHIAMATE integralmente le interlocuzioni istituzionali intervenute tra gli Enti ed i soggetti interessati relative alla gestione dell'impianto di depurazione e dell'impianto di affinamento, al progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione e alle problematiche connesse ai valori anomali dei reflui convogliati nella fogna nera dell'agglomerato di Fasano, in termini di concentrazione dei cloruri e di conducibilità elettrica;

PRESO ATTO dei contenuti della convenzione sottoscritta tra le parti ed in particolare:

- dell'art. 2, nel quale si stabilisce che *"l'AQP, con l'assunzione in gestione delle opere innanzi citate, si impegna a completare il processo di depurazione, per l'intera portata affluente all'impianto di depurazione (pari a circa 10.000 mc/d) in modo che le acque depurate possano essere recapitate in mare, come da autorizzazione allo scarico, nei limiti previsti della tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e contenente valori di concentrazione di Escherichia coli, parametro batteriologico, al di sotto del limite di 5000 UFC/ml; Altresì, AQP si impegna ad eseguire il processo di affinamento ed a consegnare a Technoacque, per la successiva distribuzione, acque conformi al DM 185/2003 ed al reg. reg. N 8/2012, fino al rilascio da parte della Regione di nuova autorizzazione al riutilizzo in conformità al reg. UE 741/2020 e al dl. 39/2023 e fino alla Redazione del Nuovo Piano di Gestione del Rischio"*;
- dell'art. 3, nel quale si stabilisce che: *"1 - Il punto di controllo dello scarico a mare sarà a valle della elettropompa indicata al punto n. 6 nella allegata planimetria, nell'area dell'attuale impianto di depurazione, in corrispondenza del collettore emissario; 2- Il punto di controllo della qualità delle acque affinate da AQP alle esigenze della distribuzione (gestita da Techoacque) sarà a valle della stazione indicata al punto n. 7 nella allegata planimetria (stazione gestita da AQP) in un punto e con modalità concordate in sede di verbale di consegna in cui si utilizzerà un campionatore mobile"*;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico

sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE

- la soluzione condivisa nei tavoli tecnici tenutisi sul tema della gestione provvisoria, formalizzata nell'apposita convenzione sottoscritta tra AQP, Comune di Fasano e società Technoacque srl, consentirà di migliorare le performance depurative indicate inizialmente nel disciplinare redatto da AQP e, nel contempo, renda possibile continuare a distribuire acque reflue affinate per gli usi irrigui ed ambientali, nel rispetto delle norme di settore;
- a decorrere dal 26/06/2023 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) ha introdotto disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- il Regolamento regionale n. 8/2012, antesignano del Regolamento comunitario, ha già previsto in ambito regionale uno strumento di regolazione/controllo della filiera del riutilizzo delle acque reflue affinate denominato "Piano di Gestione";
- nelle more dei conseguenti adattamenti delle norme nazionali e regionali al nuovo regolamento comunitario sul riutilizzo e della redazione dei nuovi "piani di gestione del rischi", è ragionevole consentire il riutilizzo delle acque reflue affinate, lì dove sia stato già acquisito un adeguato quadro informativo sulla filiera del riutilizzo, siano stati mappati i punti critici dell'intero processo di affinamento e riutilizzo delle acque recuperate, siano state assegnate le responsabilità ai diversi soggetti della filiera e sia stato definito un sistema di controllo della conformità delle acque affinate lungo tutta la filiera;
- sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali intercorse con i soggetti competenti e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono, pertanto, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento che avrà validità per il tempo strettamente necessario a consentire la transizione ai nuovi standard previsti dalla normativa comunitaria;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare provvisoriamente**, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, lo scarico del depuratore a servizio

dell'agglomerato di Fasano in mare, nell'attuale punto di scarico in battigia avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 705.831,43 E, 4.525.603,96 N; (17°26'31,16"E, 40°51'20,36"N, – nel sistema WGS84), stabilendo che:

a. l'AQP spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico integrato e del complesso impiantistico (depuratore/affinamento) individuato nella convenzione richiamata in premessa, è titolare dell'autorizzazione allo scarico;
b. nell'esercizio dello scarico dovrà essere rispettato il quadro prescrittivo di cui all'**allegato A** parte integrante del presente provvedimento;

2. **di autorizzare provvisoriamente**, ai sensi del DM 185/03, del RR n. 8/2012, del Reg (UE) 2020/741 e del DL 39/2023, il riutilizzo dei reflui affinati, nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione dei Rischi con le modalità di cui all'art. 7 del DL 39/2023, stabilendo che:
   a. l'AQP spa è responsabile della gestione del complesso impiantistico (depuratore/affinamento) individuato nella convenzione richiamata in premessa e del rilascio dei relativi reflui affinati nel punto di consegna della rete di distribuzione irrigua, **nel rispetto dei limiti di cui al punto 1B e 2B dell'allegato B**;
   b. la società Technoacque srl è responsabile della rete di distribuzione, dal predetto punto di consegna sino agli utilizzatori finali, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente atto e dalla normativa vigente, lungo tutta la filiera del riutilizzo;
   c. il processo di affinamento ed il riutilizzo delle acque reflue affinate dovrà avvenire nel rispetto del quadro prescrittivo di cui all'**allegato B** parte integrante del presente provvedimento, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione dei rischi di cui al DL 39/2023;
3. **di stabilire che:**
   a. il presente atto**,** di natura provvisoria, avrà **validità pari a quella della convenzione** sottoscritta tra Comune, AQP e società Technoacque srl, già indicata in premessa;
   b. **almeno 2 mesi prima della sua scadenza,** i soggetti responsabili della depurazione, dell'affinamento e della distribuzione delle acque affinate, dovranno inoltrare l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo;
4. **di impegnare AQP,** in qualità di gestore temporaneo del complesso impiantistico (depuratore/affinamento) individuato nella convenzione di cui sopra:
   a. ad inoltrare il Piano di gestione dei rischi di cui al Reg. UE 2020/741 e DL 39/2023 entro il termine di **30 giorni dal ricevimento del presente atto**, secondo le modalità indicate all'art. 7 dello stesso DL 39;
   b. a trasmettere ai soggetti interessati e competenti, entro **7 giorni dal ricevimento del presente atto,** le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N sia del punto di campionamento della qualità delle acque reflue da scaricare a mare (*valle dell'elettropompa indicata al punto n. 6 nella allegata planimetria)* sia del **punto di consegna delle acque affinate** (*valle della stazione indicata al punto n. 7 nella allegata planimetria (stazione gestita da AQP) in un punto e con modalità concordate in sede di verbale di consegna in cui si utilizzerà un campionatore mobile)*;
5. **di impegnare la società Technoacque srl,** in qualità di gestore della rete di distribuzione, a fornire il proprio contributo tecnico nella redazione del Piano di gestione dei rischi pocanzi indicato;
6. **con riguardo alla qualità dello scarico a mare di impegnare Arpa Puglia:**
   a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, dell'attuale potenzialità nominale dell'impianto di depurazione, e del periodo di gestione provvisoria, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, aventi valore fiscale, **sui parametri di tab. 1 all. V parte III del TUA, ivi compreso il parametro microbiologico "E. coli" con limite di 5.000 UFC/100 ml;**
   b. con il solo obiettivo di monitorare lo scarico e non ai fini fiscali, 3 controlli di tab. 3 su base annuale soltanto per i seguenti parametri: "Nh4", "No2", "No3", "P.tot", "Grassi e olii animali/

vegetali", "idrocarburi totali", "Tensioattivi totali", "Alluminio", "Cloro attivo libero", "saggio di tossicità";

c. a trasmettere tempestivamente, anche alla Scrivente Sezione, gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

7. **con riguardo alla qualità delle acque reflue affinate di impegnare Arpa Puglia, in questa fase transitoria** (sino all'approvazione del Piano di Gestione dei rischi di cui al DL 39/2023) e sulla base dell'allegato 4 del RR n. 8/2012, ad eseguire 4 controlli di conformità, da effettuare nel punto di consegna delle acque reflue affinate, considerando i parametri e valori limite delle Sezioni 1 e 2 di tab. 1 all. 1 del RR n. 8/2012;
8. **di stabilire che** nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico in battigia, vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;
9. **di impegnare** l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
10. **di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
11. **di impegnare specificatamente il Comune di Fasano** ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
12. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
13. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
14. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
15. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
16. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento

in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

17. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, alla società Technoacque srl, all'Autorità Idrica Pugliese, al Comune di Fasano, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia ed alla Provincia di Brindisi;
18. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento, sarà:

a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, alla società Technoacque srl, all'Autorità Idrica Pugliese, al Comune di Fasano, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia ed alla Provincia di Brindisi;
e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

ALLEGATO A

QUADRO PRESCRITTIVO AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO IN MARE NELLA FASE DI GESTIONE PROVVISORIA

1.A l'effluente depurato dovrà rispettare, nella fase di gestione provvisoria, i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., ivi compreso il parametro microbiologico "*E. Coli"* con limite massimo di 5.000 UFC/100 ml;

2.A l'AQP, nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 1.A), nonché la necessità di garantire la qualità delle acque reflue affinate per il riutilizzo, applicando il protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze, come indicato all'art. 5 comma 2 lettera e) del RR n. 8/2012;

3.A l'AQP dovrà effettuare gli autocontrolli secondo le seguenti modalità e frequenze:

a 24 autocontrolli all'anno **sull'effluente** per la verifica della conformità dei valori limite di tab. 1 e del parametro *E. coli* (limite di 5.000 UFC/100 ml) da effettuare su campioni di effluente medio ponderati nell'arco delle 24 ore prelevati attraverso campionatore automatico; dei 24 autocontrolli 3 dovranno essere estesi ai seguenti parametri con finalità di monitoraggio: "Nh4", "No2", "No3", "P.tot", "Grassi e olii animali/vegetali", "idrocarburi totali", "Tensioattivi totali", "Alluminio", "Cloro attivo libero", "saggio di tossicità".

b un minimo di 12 autocontrolli/anno sulle acque reflue affluenti all'impianto;

c monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **TOC, PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**;

d i soli superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente** dovranno essere prontamente trasmessi non appena disponibili;

4.A l'AQP, con l'istanza di rilascio dell'autorizzazione definitiva, dovrà trasmettere:

a le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;

b li dove disponibile il certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate, ovvero il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate;

5.A di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

a dovrà rispettare gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione provvisoria;

b dovrà attivare e rendere pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi disponibili per il trattamento dei reflui;

c dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale;

d i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;

e dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica;

f dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;

g lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

ALLEGATO B

QUADRO PRESCRITTIVO AUTORIZZAZIONE
ALLO RIUTILIZZO IRRIGUO E AMBIENTALE DEI REFLUI AFFINATI

1.B le acque reflue affinate riutilizzate ai fini irrigui ambientali, nelle more dell'approvazione del "Piano di gestione dei rischi" di cui al Reg (UE) 2020/741 e DL 39/20023, dovranno rispettare i parametri ed i valori limite indicati nella tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012;

2.B in merito alla succitata tabella si evidenzia e dispone quanto segue (cfr note alla tab. 1 del RR n. 8/2012):

a *Per tutti i parametri chimico-fisici i valori limite sono da riferirsi a valori medi della singola campagna irrigua;* ***il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite****;*

b *Per il parametro Escherichia coli, il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml;* ***il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml;***

c *Per il parametro Salmonella, il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;* ***il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella.***

d Qualora si verifichino i superamenti e le sospensioni di cui ai precedenti punti, ***il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso*** *sia rientrato al di sotto del valore limite* ***in almeno tre controlli successivi e consecutivi****.*

3.B l'AQP, durante la gestione provvisoria, **potrà sospendere** la fornitura delle acque affinate per le motivazioni e con le modalità che seguono:

a senza comunicazione preventiva, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento del complesso impiantistico (depurazione / affinamento) per cause impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore AQP; tale circostanza dovrà successivamente essere documentata e giustificata dal responsabile della conduzione dell'impianto di depurazione e di affinamento;

b tempestivamente, qualora, nel corso dei controlli di conformità o di autocontrollo, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui ai punti 1.B e 2.B, dandone immediata comunicazione all'AIP, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, all'ARPA Puglia e al gestore della rete di distribuzione irrigua; la riattivazione potrà avvenire solo dopo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.B lettera d);

c previa comunicazione trasmessa, con congruo anticipo, al gestore della rete di distribuzione, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e vigilanza ambientale) e ad Arpa Puglia, **in caso di esecuzione di interventi connessi ai lavori di potenziamento del depuratore** che possano incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato; in tale caso nella comunicazione dovranno essere specificate la natura, tempi, durata dei suddetti interventi manutentivi;

d qualora si verifichino i precedenti casi di sospensione, l'AQP dovrà restituire all'ambiente (nel corpo recettore canale della Lamia) un refluo (sia che si tratti di scarico diretto del depuratore che di scarico alternativo dalla vasca di compenso) rispettoso dei valori limite indicati nell'Allegato A – punto 1.A;

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE

4.B il monitoraggio della qualità delle acque affinate, nelle more dell'approvazione del piano di gestione dei rischi dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Soggetto preposto	Parametri da monitorare	Tipologia di controllo	Frequenza	Punto di campionamento
AQP	SST, COD, E.COLI CLORURI, CONDUCIBILITÀ ELETTRICA	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Settimanale	Punto di consegna
AQP	BOD_5, N.TOT, P.TOT, SALMONELLA SPP	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Quindicinale	Punto di consegna
AQP	tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Mensile	Punto di consegna
ARPA PUGLIA	tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012	Controllo di conformità	Mensile (max 4 anno)	Punto di consegna
GESTORE DELLA RETE DI DISTRBUZIONE	tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012	Autocontrollo	Bimestrale	Punto di monitoraggio rete

5.B Il gestore della rete di distribuzione delle acque affinate (Technoacque srl), è assoggettato alle seguenti prescrizioni:

a dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui ai sub 1.B) e 2.B) dal punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua agli utilizzatori finali;

b dovrà vigilare affinché siano rispettati i limiti ed i divieti espressamente previsti dall'art. 8 commi 4, 5, 6, dall'art. 11 comma 7 e dall'allegato 5 del RR n. 8/2012 e quelli di seguito indicati:

- il divieto di riutilizzo delle acque affinate per l'irrigazione di colture in ambienti confinati (es serre) e/o con l'utilizzo di sistemi di erogazione che nebulizzano la vena d'acqua (collegato con il rischio di diffusione aerea per la legionella spp);
- il divieto di riutilizzo delle acque affinate per l'irrigazione di aree destinate al pascolo o di colture foraggere (collegato al rischio di infestazione di elminti);

c dovrà effettuare, **con cadenza annuale**, il monitoraggio degli effetti ambientali del riutilizzo secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- **analisi del suolo**: 2 campioni per stagione (inizio e fine stagione) su 3 postazioni (2 parcelle irrigue + 1 bianco) con il set di parametri chimico-fisici e microbiologici indicati al punto 2 paragrafo 2 "Monitoraggio dell'attività di riutilizzo" all. 4 del RR n. 8/2012;
- **analisi microbiologiche dei prodotti agricoli**: 3 campioni per stagione su 4 postazioni (3 prodotti + 1 bianco) con il set di parametri microbiologici indicati al punto 2 paragrafo 2 "Monitoraggio dell'attività di riutilizzo" all. 4 del RR n. 8/2012.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 giugno 2023, n. 197

Valutazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per gli anni 2020-2021 ai fini dell'erogazione del relativo trattamento economico di risultato.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. 3 marzo 1993, n.29;
- **VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
- **VISTA** la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
- **VISTA** la legge Regionale del 4 marzo1997, n.7;
- **VISTA** la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
- **VISTA** la legge Regionale n. 2 del 9 marzo 2011;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 dicembre 2020, n. 1974, pubblicata sul BURP n. 14 del 26 gennaio 2021 che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- **RICHIAMATO** il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 684 del 26 aprile 2021 recante la nomina del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale del Dott. Vito Montanaro.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, dal quale riceve la seguente relazione:

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, che ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
- il D.P.C.M. n. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, all'articolo 1, comma 5, secondo il quale il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione;
- il D.lgs n. 171/2016 e s.m.i., all'art. 2, comma 3, che stabilisce quanto segue*: "Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto:*

    a. *del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla*

sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

b. *della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva;*
c. *degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;*
d. *degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente*

Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad oggi non ha definito ai sensi del predetto art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2016, i criteri e le procedure per valutare e verificare l'attività dei Direttori generali;

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2304 del 28/12/2017 è stato determinato il trattamento economico per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR;

La stessa D.G.R. n. 2304/2017 ha stabilito, ai sensi della normativa innanzi citata, che il trattamento economico è integrato con una un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso trattamento economico, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione e con oneri a carico delle rispettive Aziende ed Enti SSR;

I contratti stipulati con i Direttori generali delle Aziende Sanitarie, secondo lo schema approvato - da ultimo - con la D.G.R. n. 1487 del 02/08/2019, prevedono anch'essi che annualmente vengano stabiliti degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche mediante apposito sistema indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo, nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del Direttore generale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 684 dell'11 maggio 2022 "Definizione e assegnazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero- Universitarie del S.S.R. triennio 2020-2022." La quale nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento, ha dettagliato gli obiettivi economico- gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per il triennio 2020-2022;

Considerata l'attività straordinaria posta in essere da tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nella gestione della pandemia da COVID-19 che ha impegnato, negli anni di riferimento, tutto il Sistema Sanitario Regionale in una sfida molto complessa e prolungata che ha imposto priorità operative diverse rispetto a quelle degli anni precedenti;

Considerato quanto stabilito dalla L. 145/2018 - art. 1 – comma 865, secondo il quale: "*Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento".* La disposizione normativa specifica che il riconoscimento della suddetta quota parte è riconosciuto in maniera proporzionale secondo il grado di raggiungimento

di suddetto obiettivo, in particolare la quota pari al trenta per cento dell'indennità di risultato : a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

Vista la DGR n. 611 del 19/04/2021 secondo cui le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 502/1995 e s.m.i. in materia di trattamento economico integrativo dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR siano applicate in analogia e con la medesima metodologia, anche ai Commissari Straordinari, nominati ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2018, con oneri a carico dell'Azienda o Ente del SSR;

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del S.S.R., ai sensi della L.R. n. 17/2017, il trattamento integrativo sarà corrisposto, in proporzione alla durata dell'incarico, a seguito di valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli stessi obiettivi a tal fine assegnati annualmente al Direttore Generale dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.);

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1508 del 4 settembre 2018 con cui è stato nominato il Direttore Generale della ASL BA;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 31/01/2018 con cui è stato nominato Direttore Generale della ASL BT e deliberazione di Giunta regionale n. 255 del 15/02/2021 con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'ASL BT;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1506 del 4 settembre 2018 con cui è stato nominato il Direttore Generale della ASL BR;
- la deliberazione di Giunta regionale n. n. 507 del 19/03/2019 con cui è stato nominato il Direttore Generale della ASL FG;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1584 del 02/09/2019 con cui è stato nominato il Direttore Generale della ASL LE;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 4 settembre 2018 con cui è stato nominato il Direttore Generale della ASL TA;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1582 del 6/9/2018 con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari e deliberazione di Giunta regionale n. 1975 del 10/12/2020 con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 855 del 31/05/2020 con cui è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Ospedali Riuniti"di Foggia e deliberazione di Giunta regionale n. 1892 del 30/11/2020 con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti"di Foggia;

Al fine della valutazione, con nota prot. n. AOO_183/11483 del 19/09/2022, integrata con mail del 06/06/2023 e del 13/06/2023, il Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R. ha inviato alle Sezioni e Servizi del Dipartimento Salute le relazioni e rendicontazioni dei Direttori Generali, in carica negli anni 2020-2021, sul grado di raggiungimento degli obiettivi agli stessi assegnati con la predetta D.G.R. n. 684/2022;

I predetti Servizi e Sezioni del Dipartimento Salute, con l'ulteriore contributo dell'A.Re.S.S. Puglia e del Direttore del Centro Regionale Sangue, hanno riscontrato, fornendo la valutazione in ordine al raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi nelle macro-aree di competenza, come di seguito:

- con note prot. n. A00_168/1150 del 07/02/2023 e n. A00_168/3599 del 26/05/2023 a firma del Dirigente del Servizio Gestione Sanitaria Accentrata e del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;
- con nota prot. AOO_081/1010 dell'11/05/2023 a firma della Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie e del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologie Sanitarie;
- con nota prot. n. AOO_197/1735 del 22/05/2023 a firma del Dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza;
- con mail del 07/06/2023 e del 13/06/2023 il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con mail del 23/06/2023 il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera-Gestione Rapporti Convenzionali;
- con nota prot. n. AOO_082/2427 del 24/05/2023 a firma della Dirigente Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, fornendo tuttavia dati su obiettivi non soggetti a valutazione nel biennio di riferimento;

Preso atto che con proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE, rep. Atti n. 55/CSR del 31/03/2020 concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziare per il Servizio Sanitario Nazionale 2020 sono state stabilite le seguenti percentuali:

- 5% Prevenzione;
- 51% Distrettuale: che si suddivide a sua volta in:
    - 7% Medicina di base;
    - 11,76% Farmaceutica;
    - 13,30% Specialistica;
    - 18,94% Territoriale;
- 44% Ospedaliera;

Con riferimento alla metodologia di valutazione degli obiettivi gestionali raggiunti da ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie del SSR, per gli anni 2020-2021, tenuto conto del periodo emergenziale COVID e che alcuni obiettivi non sono stati oggetto di valutazione, come da DGR n. 684 dell'11 maggio 2022, ai fini del conseguente diritto all'erogazione del trattamento economico integrativo, si è inteso attribuire il seguente peso percentuale alle diverse macro-aree, tenuto conto anche delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali:

Azienda Sanitaria Locale (ASL)

- 30% alla macro-area "Aspetti economico finanziari e di controllo di gestione", contenente l'obiettivo "Tempi di pagamento dei fornitori" ai sensi della L. 145/2018 - art. 1 – comma 865;
- 5% per "Sanità Digitale" ed "Investimenti Strutturali", attribuito d'ufficio;
- il restante 65%, tenendo conto delle quote di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per i vari setting assistenziali, ovvero:
    - 41,353% per la macro-area "Assistenza Ospedaliera" e "Rapporti con erogatori privati";
    - 16,003% per la macro-area "Prevenzione e Promozione della Salute";
    - 7,644% per la macro-area "Assistenza Farmaceutica".

Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)

- 30% alla macro-area "Aspetti economico finanziari e di controllo di gestione", contenente l'obiettivo "Tempi di pagamento dei fornitori" ai sensi della L. 145/2018 - art. 1 – comma 865;

- 5% per “Sanità Digitale” ed “Investimenti Strutturali”, attribuito d’ufficio;
- il restante 65%, tenendo conto delle quote di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per i vari setting assistenziali, ovvero:
    - 57,36% per la macro-area “Assistenza Ospedaliera”: tale percentuale è stata rideterminata per le AOU non avendo la quota di assistenza territoriale;
    - 7,644% per la macro-area “Assistenza Farmaceutica”.

Rispetto alla metodologia di calcolo, ai fini della determinazione del raggiungimento complessivo degli obiettivi gestionali annuali si è proceduto secondo il seguente ordine:

1. Calcolo della media percentuale di obiettivi raggiunti per ciascuna macro-area;
2. Calcolo della media ponderata rispetto al peso percentuale assegnato a ciascuna macro-area (secondo i valori sopra riportati);

Considerato che gli anni 2020 e 2021 sono stati fortemente caratterizzati dalla gestione dell’emergenza pandemica, le attività sanitarie si sono concentrate principalmente su:

- adeguamento della rete ospedaliere all’andamento epidemiologico ed il potenziamento della stessa ai sensi del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
- una importante campagna vaccinale.

La valutazione complessiva dei singoli obiettivi per macro-area è stata effettuata dal Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R. sulla base dei contributi pervenuti dai Dirigenti di Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, dettagliatamente riportata nella Tabella agli atti del citato Servizio.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di prendere atto delle comunicazioni trasmesse dalle Strutture del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e dall’A.Re.S.S. Puglia in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi/indicatori sulla base dei target indicati per gli anni 2020-2021 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R con D.G.R. n. 684 dell’11 Maggio 2022;
2. di stabilire ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, che il trattamento economico di risultato è riconosciuto al Direttore Generale, sulla base degli esiti della valutazione degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei

servizi per le annualità 2020-2021, nella seguente misura:

- 20% in caso di raggiungimento di una quota maggiore o uguale al 75% della media ponderata dei citati obiettivi;
- 15% in caso di raggiungimento di una quota compresa tra il 60% e il 74% della media ponderata dei citati obiettivi;
- 10% in caso di raggiungimento di una quota compresa tra il 45% al 59% della media ponderata dei citati obiettivi;
- nessun riconoscimento al di sotto del 44% della media ponderata dei citati obiettivi;

3. di riconoscere ai Direttori Generali in carica negli anni 2020-2021, sulla base delle risultanze della verifica effettuata nonché dell'effettiva durata dell'incarico di ciascun Direttore Generale la quota integrativa secondo quanto riportato nelle seguenti Tabelle:

OBIETTIVI DG 2020 Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Peso %	MACRO-AREA OBIETTIVO	ASL BA	ASL BAT	ASL BR	ASL FG	ASL LE	ASL TA
41,35%	Assistenza ospedaliera	85%	83%	71%	83%	71%	71%
	Rapporti con gli erogatori privati						
16,00%	prevenzione e Promozione della Salute	90%	100%	90%	70%	100%	90%
7,64%	assistenza Farmaceutica	nr*	nr*	nr*	nr*	nr*	33,33%
30%	Aspetti economico finanziari e di controllo di gestione	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5%	Sanità Digitale	71%	57,14%	71%	42,85%	42,85%	57,14%
	Investimenti strutturali						
	MEDIA PONDERATA	**83,10%**	**83,18%**	**77,31%**	**77,67%**	**77,50%**	**79,16%**
	QUOTA INTEGRATIVA RICONOSCIUTA	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**

*nr: non raggiunto, in quanto gli obiettivi afferenti alla macro-area non risultano raggiunti

OBIETTIVI DG 2020 Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)

Peso %	MACRO-AREA OBIETTIVO	AOU Policlinico	AOU "OO. RR."
57,36%	Assistenza ospedaliera	80%	80%
	Rapporti con gli erogatori privati		
7,64%	assistenza Farmaceutica	nr*	50%
30%	Aspetti economico finanziari e di controllo di gestione	100%	100%
5%	Sanità Digitale	71%	71%
	Investimenti strutturali		
	MEDIA PONDERATA	**79,44%**	**83,26%**
	QUOTA INTEGRATIVA RICONOSCIUTA	**20%**	**20%**

*nr: non raggiunto, in quanto gli obiettivi afferenti alla macro-area non risultano raggiunti

OBIETTIVI DG 2021 Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Peso %	MACRO-AREA OBIETTIVO	ASL BA	ASL BAT	ASL BR	ASL FG	ASL LE	ASL TA
41,35%	Assistenza ospedaliera	71%	83%	71%	83%	85%	71%
	Rapporti con gli erogatori privati						

16,00%	prevenzione e Promozione della Salute	100%	100%	100%	66,66%	83%	100%
7,64%	assistenza Farmaceutica	nr*	nr*	nr*	nr*	nr*	33,33%
30%	Aspetti economico finanziari e di controllo di gestione	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5%	Sanità Digitale	71%	57,14%	71%	42,85%	42,85%	57,14%
	Investimenti strutturali						
	MEDIA PONDERATA	**78,91%**	**83,18%**	**78,91%**	**77,13%**	**80,57%**	**80,76%**
	QUOTA INTEGRATIVA RICONOSCIUTA	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**

*nr: non raggiunto, in quanto gli obiettivi afferenti alla macro-area non risultano raggiunti

OBIETTIVI DG 2021Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU)

Peso %	**MACRO-AREA OBIETTIVO**	**AOU Policlinico**	**AOU "OO.RR."**
57,36%	Assistenza ospedaliera	80%	80%
	Rapporti con gli erogatori privati		
7,64%	assistenza Farmaceutica	nr*	50%
30%	Aspetti economico finanziari e di controllo di gestione	100%	100%
5%	Sanità Digitale	71%	71%
	Investimenti strutturali		
	MEDIA PONDERATA	**79,44%**	**83,26%**
	QUOTA INTEGRATIVA	**20%**	**20%**

*nr: non raggiunto, in quanto gli obiettivi afferenti alla macro-area non risultano raggiunti

4. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali in carica negli anni 2020 e 2021, nonché alle Direzioni Strategiche delle ASL e AOU ai fini degli adempimenti conseguenti;

Il presente provvedimento è composto di 11 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà affisso** all'Albo on line della Sezione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- **sarà notificato,** a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ai componenti della Commissione di esperti summenzionati.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Milena Dell'accantera

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
Antonella Caroli

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 211

ELIDE SRL - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2/05/2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata "San Domenico" ubicata in Cavallino (LE) alla Via Montegrappa snc con dotazione di 40 pl ai fini dell'autorizzazione e n. 20 pl ai fini dell'accreditamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:
"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale

competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:
-

> "*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)*
>
> *3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*
>
> *4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*"

- all'articolo 29, comma 9, che:

> "*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il*

termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:
"*3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento*";

-art 10 comma 3 e comma 5 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:
3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;
e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017 (omissis)
5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da

demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:
a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

QRRA. ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non *contrattualizzata;*
QRRA. ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già *contrattualizzata.*

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:
"*a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.*"

-all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.ll) che,
"*1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:*
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."
Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "*R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento*" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI

TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;

- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: − dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; − i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

- In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento

"*PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE*
Tenuto conto che:
• il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
• con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
• Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento, ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.
(omissis)
Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

- In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"*R.R. N. 4/2019 - REQUISITI PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 NON CONTRATTUALIZZATE CON LE AA.SS.LL: Ai sensi del precedente art. 12.3 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:*

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019
2) R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
• art. 36 - requisiti comuni alle strutture
• art. 66 - requisiti strutturali
3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
• 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
• 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
- *7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*
- *7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza*

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento:

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2 e 4 prevede:
"*2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:*
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis) 4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".
Con Determinazione Dirigenziale n. 1094 del 25/11/2018 il Comune di Cavallino rilasciava alla Elide srl (P.IVA 04859650758), con sede legale in Via Leuca n. 92 B, Lecce, ed operativa in Cavallino alla Via Montegrappa snc, l'autorizzazione al funzionamento per una Rssa ex art 66 RR 4 del 2007 con dotazione di n.40 pl denominata "*San Domenico*".
Con pec del 31 gennaio 2020 la Elide srl, presentava in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla Elide srl 40 pl di rsa di mantenimento di tipo A ai fini della conferma dell'autorizzazione e 20 pl di rsa di mantenimento di tipo A ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la*

fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 ⎯ Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla Elide srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Elide srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (Nota di incarico AOO 189 4250 del 11/03/2021).

Con pec del 31/05/2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 7607 del 01/06/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce – Servizio igiene e Sanità Pubblica Area Nord inviava nota prot. n 79614 del 31/05/2022 con cui all'esito dell'accertamento effettuato comunicava che ***"si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al RR 4 del 2019 ai fini dell'autorizzazione per n. 40 pl".*** Nella nota di trasmissione era stata omesso l'invio dell'Allegato 2 " Schede delle operazioni di verifica", pertanto la pratica veniva congelata in quanto incompleta.

Con pec del 07/07/2022 acquisita al Protocollo di questa Sezione al n AOO 183- 8926 del 11/07/2022 il Dipartimento di prevenzione dalla Asl Bari incaricato delle verifiche per l'accreditamento esprimeva ***"parere favorevole per l'accreditamento istituzionale della Rsa non autosufficienti RR 4/2019 denominata San Domenico sita in Cavallino alla Via Montegrappa snc,20 pl mantenimenti anziani che possiede i requisiti comuni e specifici previsti dal RR 16/2019 (Fase Plan) e i requisiti della Sez. A del RR 03/2010".***

Con pec del 19/05/2023, acquisita al protocollo al n. AOO_183_7786, la struttura in oggetto sollecitava il Dipartimento di prevenzione ASL Lecce, l'invio dell'Allegato succitato, ai competenti Uffici Regionali, in modo tale da poter procedere all'evasione della pratica.

Con pec del 01/06/2023, acquisita al protocollo al n. AOO_183_ 8274, il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce- Servizio igiene e Sanità Pubblica Area Nord, inviava nota prot. n.82791 del 01/06/2023 con cui comunicava

"*(…) In relazione alla nota ricevuta prot. Asl Lecce n.0076581 del 19/05/2023 dalla quale è emerso che il Legale Rappresentante di Elide srl nel verificare lo stato della pratica presso i competenti Uffici Regionali, è stato avvisato che la stessa è congelata in quanto sprovvista di allegato 2 "Schede delle operazioni di verifica". Come da verifica nella nostra nota di trasmissione prot. n.0079614 del 31/05/2022, effettivamente, risulta mancante la trasmissione dell'Allegato 2 "Schede delle operazioni di verifica", pertanto con la presente, si trasmette la documentazione indicata. (…)*".

Unitamente alla predetta nota veniva trasmesso l'Allegato 2 e l'elenco del personale in carico alla struttura.
Dalla valutazione istruttoria effettuata sulla documentazione integrativa trasmessa emerge il possesso dei requisiti previsti dal RR 4 del 2019

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Elide srl
Sede legale: Lecce alla via Leuca 92/b
Attività: RSA non autosufficienti R.R. 4/2019
Sede operativa: Cavallino via Montegrappa snc
Denominazione : "*San Domenico*"
N. posti letto autorizzati: 40 pl di rsa di Mantenimento di tipo A
N. posti letto accreditati: 20 posti letto di RSA di mantenimento tipo A
Responsabile sanitario: dott. Carlo Maria Minelli nato a (...) il 10/09/1955 e residente (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum e con specializzazione in Cardiologia presso l'università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum e in Medicina Interna presso l'università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce dal 12/01/1981 al n. 3109

Con la precisazione che

l. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Elide srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
III. il legale rappresentante della Elide srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati*."
VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della "Elide srl" elidesrl@pec.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl LE sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore Generale della ASL LE direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl BA dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente provvedimento:

a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove *disponibile*);
b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico*);
e. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 212

Cooperativa Sociale Nuove Risposte arl_ Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Cooperativa Sociale Nuove Risposte arl con dotazione di 21 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 20 pl ai fini dell'accreditamento denominata "Villa Rosa" ubicata in Copertino (LE) alla Via S. Botticelli Contrada Li Tuni.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:
"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

> "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. *(OMISSIS)*
> *3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*
> *4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*"

- all'articolo 29, comma 9, che:

> "*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare*".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede che: "*In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:*

> *a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
> *b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;*
> *c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
> *d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza";*
> *e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
> *f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
> *g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*
> *h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento*";

- art. 10 (Fabbisogno per l'accreditamento):

> • comma 1 determina il fabbisogno di posti letto anziani/demenze ai fini dell'accreditamento e stabilisce anche quali siano le strutture ed i relativi posti letto che rientrano nel predetto fabbisogno;
> • comma 3 stabilisce che:
> *Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:*
>
> *a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n.*

3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;
e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale;
f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017."

- al comma 5 prevede che:

"*La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:*

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente.
La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

1. *RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;*
2. *RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.*

Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l'ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione:

- *Fino a n. 3 strutture, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 3 nuclei da n. 20 p.l.;*
- *Da n. 4 strutture in poi, la quota di posti disponibili è assegnata nel limite di n. 2 nuclei da n. 20 p.l. "*

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

"*a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3*

dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

- all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.ll) che:

"*1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:*

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "*R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento*" la Regione approvava:

• l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
• l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: − dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; − i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

" *PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE*

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento*

ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.

(omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: "Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 66 - requisiti strutturali*

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
- *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
- *7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*
- *7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza*

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 *prevede:*

"*2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:*

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma

di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..
5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con Determinazione del Dirigente dell'Area Sociale e Culturale- Settore Servizi Sociali n. 689 del 15/09/2011 veniva rilasciava alla Cooperativa Sociale Nuove risposte arl l'autorizzazione al funzionamento per n. 21 posti letto di RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 ubicata in Copertino alla Via Sandro Botticelli- Contrada Li Tuni.

La predetta autorizzazione veniva convalidata con Determinazione del Dirigente dell'Area Sociale e Culturale- Settore Servizi Sociali n. 777 del 19/07/2019 ad oggetto "*LR n. 19 del 2006 e RR 4/2007 e smi art 66 RSSA "Villa Rosa" sita in Copertino. Convalida dell'autorizzazione al funzionamento e variazione del legale rappresentante dell'Ente Gestore*"
Con pec del 30/01/2020 la Cooperativa Sociale Nuove risposte arl in ottemperanza alle revisioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla Cooperativa Sociale Nuove risposte arl 21 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accreditamento (di cui 10 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 10 pl di Rsa di Rsa di mantenimento di tipo B).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 –– Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla Cooperativa Sociale Nuove risposte arl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Cooperativa Sociale Nuove risposte arl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_ 3945 del 09/03/2021).

Con pec del 01/07/2022 acquisita al protocollo al n AOO 183 8806 del 06/05/2022 **il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce** inviava nota prot. 129688/22, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, avente ad oggetto "*Domanda di autorizzazione all'esercizio Rsa non autosufficienti di cui al RR 4/2019. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art 8 commi 3 e 5 LR n. 9 02/05/2017 e ss.mm.ii. Comunicazione esito" comunicando all'esito delle operazioni di verifica effettuate che"si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al RR 4/2019 ai fini dell'autorizzazione all'esercizio per n. 21 posti letto*"**.**
Con pec del 29/09/2022 acquisita al protocollo al n AOO 183 12436 del 29/09/2022 **il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari** incaricato della verifica dei requisiti di accreditamento per n. 20 pl all'esito

dell'accertamento effettuato esprimeva "*parere favorevole per l'accreditamento istituzionale della Rsa non autosufficienti RR n. 4/2019 denominata "Villa Rosa" sita in Copertino alla Via Sandro Botticelli snc per n. 10 pl Mantenimento anziani e 10 pl Mantenimento demenze che possiede i requisiti comuni e specifici previsti dal RR 16/2019 (Fase Plan) e i requisiti di Sezione A del RR 3 del 2010*".

Con pec del 26/10/2022 acquisita al protocolla al n AOO 183 13698 del 27/10/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari integrava l'esito già trasmesso con la trasmissione delle Griglie di Valutazione dei requisiti per la fase di Plan.

All'esito dell'istruttoria effettuata la Regione con nota prot. n. AOO 183 16223 del 29 12 2022 chiedeva chiarimenti in merito ai titoli accademici del responsabile sanitario individuato dalla struttura.

A seguito della nota prot. n. 19571 del 06/02/2023 con cui il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce forniva i chiarimenti richiesti in merito al Responsabile sanitario la Regione con nota prot. n. AOO 183 5881 del 13/04/2023 diffidava la Cooperativa sociale Nuove risposte a nominare un nuovo responsabile sanitario avente i requisiti previsti dall'art 5.3 del RR 4 del 2019 e dall'art 12 della LR 9 del 2017.

Con pec del 01/06/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 8282 del 01/06/2023 il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce inoltrava nota prot. n. 83007 del 01/06/2023 con cui comunicava la sostituzione del responsabile sanitario nella struttura di che trattasi con nomina del Dott. Inguscio Cesare Giuseppe.

Lo stesso Dipartimento con pec del 08/06/2023 acquisita al prot. n. AOO 183/8649 del 08/06/2023 integrava quanto già trasmesso inoltrando la Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio RSA non Autosufficienti e l'elenco del personale in carico alla struttura acquisito in data 29/05/2023 (prot. Asl le 80467).

Dall'istruttoria effettuata sulla documentazione acquisita risulta la variazione del Responsabile sanitario della struttura nella persona del Dott. Cesare Giuseppe Inguscio, con Specializzazione in geriatria.

E' emersa altresì la seguente carenza dei requisiti organizzativi: Assistente sociale carente di 1,3 ore/sett.

Per tutto quanto sopra riportato, richiamata la Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva "Quanto alla possibilità di inserire le cd. "*prescrizioni di obblighi*" *nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso*".
Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".
A titolo esemplificativo:
1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).
In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:
"*di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia; di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".*

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Cooperativa Sociale Nuove risposte arl (P.Iva 03084500754)
Legale Rappresentante: Rosanna D'Errico;
Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019
Sede legale: in Sogliano Cavour (LE) Via Cairoli n. 27
Sede operativa: Copertino (LE) Via Sandro Botticelli - Contrada Li Tuni
Denominazione: "Villa *Rosa*"
N. posti autorizzati: n. 21 pl di cui: 11 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A Rsa e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B;
N. posti accreditati: n. 20 pl di cui: 10 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A Rsa e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B;

Responsabile sanitario dott. Giuseppe Cesare Inguscio nato il 18/03/1955 laureato in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Modena e specializzato in Gereontologia e Geriatria iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di LECCE (Ordine della Provincia di LECCE) al n. 0000004507 dal 20/06/1990.
Con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della "*Cooperativa Sociale Nuove risposte arl*" entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, a pena di inefficacia del medesimo integri la carenza dello standard organizzativo pari a 1,3 ore/sett di assistente sociale.

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

Con la precisazione che

I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Nuove risposte arl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
III. il legale rappresentante Cooperativa Sociale Nuove risposte arl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati*."
VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti*

stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Cooperativa Sociale Nuove risposte arl (coopnuoverisposte@certificazioneposta.it)
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl LE sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore Generale della ASL LE direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl BA dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico*);
e. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 213

Cooperativa Sociale Don Bosco (P. IVA 04402840757) Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Cooperativa Sociale Don Bosco denominato "PantaKala'" con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato in Martano (LE) alla Giovanni XXIII angolo via Persia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:
"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)*

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare*".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.
Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:
-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:
"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate
al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."
-art 10 commi 6 e 7 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:
"6. Nell'ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:
a) i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;
b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018.
7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:
a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al

fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

1. *Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;*
2. *Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata*."

-all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:
"*b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.*"
-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che:
"1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- *entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- *entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.
2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto *"R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5."* la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "*NORME TRANSITORIE*" - punto 12.1 "*DISPOSIZIONI TRANSITORIE*", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "*NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE"*, riportante la ricognizione: − dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di

cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; − i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:
In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:
"*PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE*
Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio*;
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,*

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 ."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"*1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019*
2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
art. 36 - requisiti comuni alle strutture
art. 60 - requisiti strutturali
3. R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI
6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili
4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;
5. R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"
Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:
"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della

struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.
……..

3. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge."*

Con Determinazione Dirigenziale n. 227 RG 449 del 09/12/2014 veniva autorizzata al funzionamento dal Responsabile di Settore – Affari Tecnici del comune di Martano (LE) il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato "Panta Kala'" con capacità ricettiva di 30 utenti, ubicato in Martano (LE) in via Giovanni XXIII and. Via Persia e di titolarità della Cooperativa Sociale Don Bosco avente sede legale e amministrativa in Via G. Carducci n. 81, Comune di Martano (LE).

Con successiva Determinazione n. 1248 del 23/12/2014 del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia la predetta struttura veniva iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi destinati ai disabili.
In data 04/05/2018, con Determinazione n. 269 RG 105, il Responsabile di Settore – Affari Tecnici del comune di Martano (LE) procedeva a convalidare l'autorizzazione al funzionamento con ricettività di 30 utenti.
Con pec del 31/01/2020 la Cooperativa Sociale Don Bosco presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava in via provvisoria al Centro Diurno per Disabili "*Panta Kala'*",
30 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e 30 posti ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".*

Con successiva DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni"* la Regione confermava al Centro Diurno per Disabili "*Panta Kala'"* l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dal Centro diurno "Panta Kala'" ai sensi delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota di incarico prot. n. AOO 183_ 4302 del 11/03/2021).
Con pec del 23/06/2022, acquisita al protocollo Regione Puglia al n. AOO 183 n. 8448 del 27/06/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviava nota prot. 2102 del 23/06/2022, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, comunicando che il Centro Diurno Disabili della Cooperativa Don Bosco risultava in possesso dei requisiti e pertanto si esprimeva esito positivo.
Nella stessa comunicazione, emergeva che il legale rappresentante della Cooperativa Don Bosco non era più la sig.ra Nuzzo Daria, come da istanza del 2020 ma il sig. Caracuta Cesare.
Con pec del 10/11/2022, acquisita al protocollo al n. AOO_183 al n. 14450 del 14/11/2022, il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, incaricato delle verifiche di accreditamento, esprimeva *" (…) si esprime PARERE FAVOREVOLE per l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno Disabili R.R. n.5/2019 denominato Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Panta Kala'", sito in Martano alla via Giovanni XXIII angolo via Persia snc, per n.30 posti, che possiede i requisiti comuni e specifici previsti dal RR n° 16/2019 (Fase Plan) e i requisiti della Sezione A del R.R. n. 3/2010 (…) ".*
Dall'analisi effettuata sulla documentazione trasmessa dai Dipartimenti emergevano alcune criticità:

- Il rappresentante legale della Cooperativa Don Bosco risulta essere differente rispetto a colei che ha firmato l'istanza di conferma di autorizzazione e accreditamento;
- il personale è garantito in termini numerici mentre il rapporto lavorativo a tempo determinato risulta superiore al 30% rispetto al totale del personale in organico.

Quanto al rapporto di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato la normativa regionale all'art 14 comma 1 del RR 5 del 2019 stabilisce che: "*1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A "Requisiti generali", ed alla normativa nazionale vigente in materia*."
La Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010 (Sezione A.01.03) prevede espressamente: *"In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);per posizione funzionale; per qualifica; per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario; nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali."*
Inoltre, il personale previsto negli artt. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)
- i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria

l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)

- Ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (forma scritta; durata non superiore a dodici mesi; durata superiore ai dodici mesi e comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)
- Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi

Dalla documentazione inviata si evince che il CCNL applicato al personale assunto dalla Cooperativa Sociale Don Bosco è il CCNL Cooperative Sociali.
Il predetto contratto collettivo prevede all'art 25 bis che l'utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo. Tale limite risulta superato.
In data 11/04/2023, questa Sezione inviava alla Cooperativa Don Bosco una pec con prot. n. AOO_183-5792_2023 con oggetto: *"Richiesta integrazione documentale Centro diurno socio-educativo e riabilitativo Panta Kala' ubicato in Martano (LE) alla via Giovanni XXIII, ang. Via Persia Cooperativa Sociale Don Bosco-Ente Del Terzo Settore, CF e P.I. (04402840757)"* nella quale veniva richiesta documentazione inerente il nuovo rappresentante legale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:

- assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui l'art.9, comma5,L.R. n.9/2017 e s.m.i.
- assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art.20, comma2, lett.e) L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec del 12/04/2023, acquisita al prot. Regione Puglia al n. AOO_183-9413_2023, la Cooperativa Don Bosco forniva la documentazione richiesta.

Con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava **"***Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo*" stabilendo che "*Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.*
Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento

stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti ***solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".***
A titolo esemplificativo:

1. *non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;*
2. *la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).*

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:
"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (…) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Cooperativa Sociale Don Bosco (P. IVA 04402840757)

Legale Rappresentante: Cesare Caracuta
Sede Legale: Via G. Carducci n. 81 - Martano (LE)
Attività: CENTRO DIURNO DISABILI RR 5 del 2019
Sede operativa: via Giovanni XXIII and. Via Persia – Martano (LE)
Denominazione : Panta Kala'
N. posti autorizzati: n. 30
N. posti accreditati: n. 30
CCNL: Cooperative sociali;
Responsabile sanitario: Dott. Francesco Farì, nato a (…) il 21/11/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce dal 28/12/1979 al n. 02829.
Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Don Bosco, entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce:

- riduca il numero dei contratti a tempo determinato a meno del 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- trasmetta la comunicazione relativa al Responsabile Sanitario attestante: i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario;

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

e con la precisazione che:

I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
III. il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda*

sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";

VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati*."

VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Cooperativa Sociale Don Bosco (coop.donbosco@legalmail.it);
- Al Direttore generale della ASL Lecce (direzione.generale@pec.asl.lecce.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce (area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimento.prevenzione@asl.bari.it);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
c. sarà trasmesso in copia conformeall'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
f. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 luglio 2023, n. 218

"San Francesco Hospital s.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena Nuova San Francesco S.r.l.").
Mantenimento dell'accreditamento per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle attività sanitarie della Casa di Cura "Villa Serena" - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura "Nuova San Francesco" - Viale degli Aviatori n. 125 e degli ambulatori "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." e "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.", precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137.
Accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il nuovo plesso di Foggia in Viale degli Aviatori n. 128.
Conferma dell'accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 ("*Compiti della Regione*"), comma 3, lett. c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (…)*";

- all'art. 24 ("*Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti*"), commi 1 e 3, che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. (…)";

- all'art. 26 *("Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni"*), commi 1, 2 e 3, che:

"1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.
2. Ferma restando l'applicazione della l. 241/1990, l'accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:

a) venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 20;
b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra specifica normativa;
c) violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;
d) violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

2. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento.";

- all'art. 28 ("*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"*) quanto segue:

"(…)
1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere)

dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";

- all'art. 29 (*"Norme transitorie e finali"*), comma 9 che "*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico -sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.*".

Con D.D. n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato "*ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla "San Francesco Hospital S.r.l.*", (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)", di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle sottoelencate attività sanitarie:

- attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini con l'utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il Piano seminterrato del plesso di Viale degli Aviatori n. 128 - Foggia;
- *delle seguenti discipline con posti letto:*

Discipline con Posti Letto (p.l.)	***Piano nuovo plesso***
Cardiologia con 14 p.l.	*14 p.l al piano terzo*

Chirurgia generale con 18 p.l.	*3 p.l. al piano terzo e 15 p.l. al piano primo*
Medicina generale con 28 p.l.	*17 p.l. al piano terzo e 11 p.l. al piano secondo*
Ortopedia e traumatologia con 41 p.l.	*18 p.l. al piano terzo e 23 p.l. al piano primo*
Recupero e riabilitazione funzionale con 14 p.l. (rectius 15 p.l., n.d.r.)	*15 p.l al piano secondo*

- *dei Servizi senza p.l. dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio di Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio Generale di Base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del plesso di Viale degli Aviatori n. 128 - Foggia.*"

Con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022, la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi degli art. 8 e 17 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della DGR n. 142/2018 delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- Ambulatorio di Cardiologia
- Medicina di Laboratorio di base
- Microbiologia e Virologia X/PLUS

precedentemente erogate presso la sede di Foggia In Via Rosati, 137;

Con Determina Dirigenziale n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, la scrivente Sezione ha aggiornato "*l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia;", ha rettificato la D.D. N. 74 del 10/03/2022, avente ad oggetto: "San Francesco Hospital S.r.l. (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena – Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco – Viale degli Aviatori n. 125." con riferimento "alla data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella Determina de qua;", ha disposto "ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della scrivente Sezione n. 69 del 09/03/2020, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020);", ha disposto "ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020);*".

Con Pec del 27/07/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11353 del 15/09/2022, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.) ha trasmesso nota prot. n. 21/2022 del 25/07/2022, allegando le griglie di autovalutazione per le fasi "CHECK" e "ACT", compilate e sottoscritte, ai sensi del R.R. n. 16/2019, in riferimento alle strutture ospedaliere private, alle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e alle strutture private di medicina di laboratorio.

Con nota prot. n. AOO_183/5601 del 06/04/2023, avente ad oggetto ""*San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l."). Mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della Casa di Cura Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125 e dell'ambulatorio di Cardiologia, Medicina di Laboratorio di base, Microbiologia e Virologia X/PLUS precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137. Accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128. Incarico di verifica dei requisiti ulteriori.", indirizzata al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.*", ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di BT e FG ed al Commissario Prefettizio del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(…)

Con Pec del 18/05/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8723 del 28/05/2021, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.) ha trasmesso nota prot. n. 24/2021 del 13/05/2021, avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione al trasferimento definitivo in altra sede di struttura sanitaria già autorizzata e accreditata ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede (art. 28, comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i." rappresentando quanto segue:

"*(…)*

Premesso che:

- *La società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l.", avente sede in Foggia alla via Rosati, 137 è già autorizzata all'esercizio con provvedimento n. 4210 rilasciato dal sindaco di Foggia in data 04/11/1992 per l'attività di Medicina di Laboratorio di base e Genetica*
- *La società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l.", è già accreditata con Atto Dirigenziale n. 69 del 09/03/2020 per l'attività di Medicina di Laboratorio di base e Genetica e Microbiologia e virologia (X/Plus)*
- *Con atto del notaio Daniela Augelletta del 29/09/2020, registrato a Foggia il 2 ottobre 2020 con numero di repertorio n. 14863/1T, la società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l. ha ceduto alla società "Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.", il ramo d'azienda relativo alle discipline di Medicina di Laboratorio di base e Genetica e Microbiologia e virologia (X/Plus)*
- *In data 19/12/2020, con atto notaio Daniela Augelletta, rep. 3093 registrato a Foggia il 21/12/2020 n. 20691 è stata apportata una modifica alla denominazione ed alla sede legale della società Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ora SAN FRANCESCO HOSPITAL S.r.l., con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori, 128.*
- *Con atto prot. n. 140737 in data 29/12/2020, il Comune di Foggia ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Medicina di Laboratorio di base con sezione di Genetica e di Microbiologia e virologia (X/Plus), di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l. alla società Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.*
- *Con istanza prot. n. 45/2020 del 29/12/2020 la società San Francesco Hospital S.r.l. (già Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.) ha inoltrato istanza a Codesto ufficio per il trasferimento di*

titolarità dell'accreditamento istituzionale (ex art. 24, comma 5 della L.R. 9/2017)

Tanto premesso il sottoscritto, con la presente istanza,

CHIEDE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova Sede,

L'AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO NELL'AMBITO DELLO STESSO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL'AZIENDA ASL FG

ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 9/2017 E S.M.I.

dell'Ambulatorio di Medicina di Laboratorio di base con sezione di Genetica e di Microbiologia e virologia (X/Plus), ubicato in Foggia alla via G. Rosati, 137, nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori 128. A tal proposito, si precisa che:

- *Il trasferimento richiesto nella presente istanza è effettuato nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale ASL FG e dello stesso Comune di Foggia*
- *La nuova sede è in possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2010*
- *L'autorizzazione al trasferimento definitivo nella nuova sede viene inteso come atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 9/2017.*"

(…)

Con Pec del 17/03/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5234 del 24/03/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 06/2022 del 17/03/2022 con cui il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." ha chiesto "il mantenimento dell'accreditamento per trasferimento definitivo presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di tutte le attività sanitarie erogate nella Casa di Cura VILLA SERENA, ubicata in FOGGIA al Viale Europa n° 12 e di parte delle attività erogate nella Casa di Cura NUOVA SAN FRANCESCO, ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n° 125, già Autorizzate all'Esercizio e Accreditate Istituzionalmente, nella nuova sede unica ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n°128.", secondo lo schema dettagliato delle discipline con posti letto, dei servizi senza posti letto e delle attività specialistiche ambulatoriali di seguito riportate:
"(…)

1. *Discipline con posti letto, presso il nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128:*

Discipline con Posti Letto (p.l.)	***Piano nuovo plesso***
Cardiologia con 14 p.l.	*14 p.l al piano terzo*
Chirurgia generale con 18 p.l.	*3 p.l. al piano terzo e 15 p.l. al piano primo*
Medicina generale con 28 p.l.	*17 p.l. al piano terzo e 11 p.l. al piano secondo*
Ortopedia e traumatologia con 41 p.l.	*18 p.l. al piano terzo e 23 p.l. al piano primo*

Recupero e riabilitazione funzionale con 15 p.l.	*15 p.l al piano secondo*

2. Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128.

3. Attività specialistiche ambulatoriali del plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia e dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio.".

Con la prefata nota prot. n. 06/2022 il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." ha, altresì, richiesto "il contestuale rilascio di accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128, già in possesso di autorizzazione all'esercizio." ed ha dichiarato che:

"(…)

- *la nuova struttura è in possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019 ai fini dell'accreditamento istituzionale delle suddette attività;*
- *la direzione sanitaria è affidata al dott. Nicola Ciavarella, nato a (…) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna in data 11/11/1980, in possesso dei requisiti ex art. 12 L.R. 9/2017 e s.m.i. e art. 5 del DPR 484/97, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487.*",

allegandovi copia della seguente documentazione:

- *Determina Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022 della scrivente Sezione di conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede;*
- *autorizzazione propedeutica al trasferimento rilasciata dalla scrivente Sezione con nota prot. n. AOO_183/16559 del 06/11/2020;*
- *autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e rimodulazione dei posti letto rilasciata dal Comune di Foggia con nota prot. n. 126056 del 20/11/2020;*
- *segnalazione certificata di agibilità depositata presso il SUAP del Comune di Foggia con prot. n. 1853 del 18/01/2021;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti di accreditamento;*
- *titoli accademici del Responsabile sanitario;*
- *copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante.*

Con Pec del 31/03/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5811 del 11/04/2022, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl) ha trasmesso nota prot. n. 13/2022 di pari data, avente ad oggetto "ISTANZA DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO NELLA NUOVA SEDE, NELL'AMBITO DELLO STESSO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL'ASL FG, DI STRUTTURA SANITARIA GIÀ AUTORIZZATA E ACCREDITATA (art. 28, co. 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.)" rappresentando quanto segue:

"(…)

Premesso che:

- *la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 140737 in data 29/12/2020, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività dì Medicina di Laboratorio di Base con sezione di Microbiologia e Virologia (X/Plus), di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l. alla società Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.*
- *la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 140740 in data 29/12/2020, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Ambulatorio di Cardiologia, di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla società Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l. alla società Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.*
- *in data 19/12/2020, con atto notaio Daniela Augelletta, rep 3093 registrato a Foggia Il 21/12/2020 n. 20691 è stata apportata una modifica alla denominazione ed alla sede legale della società Case di Cura Riunite Villa Serena e nuova San Francesco S.r.l., ora SAN FRANCESCO HOSPITAL S.r.l., con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori, 128.*
- *la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l. ha ottenuto dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi dell'art. 8 e art. 17 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. della DGR n. 142/2018 delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:*
    - *Ambulatorio di Cardiologia*
    - *Medicina di Laboratorio di base*
    - *Microbiologia e Virologia X/PLUS*

precedentemente erogate presso la sede di Foggia In Via Rosati, 137

Tanto premesso il sottoscritto, con la presente istanza,

CHIEDE

IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO PRESSO LA NUOVA SEDE

ai sensi dell'art. 28, co. 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.
delle seguenti attività di cui ai punti 1.7.1 e 1.7.2 dell'art. S della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- *Ambulatorio di Cardiologia*
- *Medicina di Laboratorio di base*
- *Microbiologia e Virologia X/PLUS*

precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137"

all'uopo dichiarando:
"(…)

- *Che il trasferimento definitivo nella nuova sede è effettuato nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale ASL FG e dello stesso Comune di Foggia;*
- *Che la struttura è autorizzata all'esercizio per trasferimento definitivo delle attività sanitarie con atto n°39932 del 31.03.2022 rilasciato dal Comune di Foggia;*
- *Che la nuova struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;*

- *Che la nuova struttura è In possesso di tutti I requisiti minimi e ulteriori qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale, previsti dal R.R. n. 3/2010, dal R.R. n. 9/2018 e dal R.R. n. 16/19;*
- *di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;*
- *l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;*
- *la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;*
- *l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante;*
- *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e Integrativa a tutela dei lavoratori;*
- *Che la direzione sanitaria è affidata al dott. Nicola Ciavarella, nato a* ***...omissis...*** il 09.08.1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna in data 11.11.1980, in possesso dei requisiti ex art. 12 L.R. 9/2017 s.m.i., e art. 5 DPR 484/97, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487."

allegando la seguente documentazione:
"(…)

- *Copia della Segnalazione Certificata di Agibilità depositata presso il SUAP del Comune di Foggia In data 18/01/2021 con prot. n. 1853*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente Il possesso dei requisiti per l'accreditamento, il numero e le qualifiche del personale impiegato nella struttura*
- *Copia dei titoli accademici del Direttore sanitario*
- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Medicina di Laboratorio di Base con sezione di Microbiologia e Virologia (X/Plus), di cui alla nota prot. n. 140737 rilasciata dal Comune di Foggia in data 29/12/2020*
- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Ambulatorio di Cardiologia, di cui alla nota prot. n. 140740 rilasciata in data 29/12/2020 dal Comune di Foggia*
- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede, rilasciata dal Comune di Foggia con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva resa da parte del legale rappresentante*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la sussistenza della condizione di accreditamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. h) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ossia "il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nel confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e Integrativa a tutela dei lavoratori*".
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 del R.R. n. 16/2019, del possesso dei requisiti di accreditamento limitatamente alla fase di "Plan" e "Do", con le annesse griglie di autovalutazione o attestazione dell'avvenuta trasmissione delle stesse alla competente sezione regionale e al QUOTA. La dichiarazione attesta altresì la sussistenza dei requisiti ulteriori generali e specifici di cui alla sezione A e B.01 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2010 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019.*
- *Copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della presente istanza.*".

(...).

Con Pec del 28/07/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 10134 del 22/08/2022, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.", in riscontro alla prescrizione contenuta nella D.D. n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, ha trasmesso copia dell'istanza, con la quale il dr. Nicola Ciavarella, Responsabile Sanitario della Struttura: "chiede di poter continuare l'attività professionale con le funzioni di Direttore Sanitario, non avendo ancora raggiunto i 40 (quaranta) anni di servizio effettivo secondo la normativa vigente in materia di mantenimento in servizio del personale sanitario così come previsto dalla L.R. 9/2017 e s.m.i." e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

"(…)

- *di aver accettato l'incarico di Direttore Sanitario a far data dal 8 gennaio 2008;*
- *di esser in possesso del seguente titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia rilasciato dall'Università degli Studi di Bologna in data 11 novembre 1980*
- *di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 DPR 484/97 e art. 12 L.R. 9/17 s.m.i.*
- *di essere abilitato all'esercizio della professione II Sessione Anno 1980*
- *di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia dal 12.12.1980 al numero 2487*
- *che non vi sono motivi di incompatibilità con il ruolo assunto presso la Struttura San Francesco Hospital ai sensi del comma 7 articolo 4 della Legge n. 412 del 30.12.1991 e s.m.i.*
- *di aver iniziato l'attività lavorativa il 16.3.1981 e proseguita fino al 9.8.2020 (39 anni di servizio)*
- *di aver ricevuto dall'Azienda parere favorevole al prosieguo dell'attività in data 15.6.2020*
- *ovvero che non vi sono incompatibilità previste dalle vigenti leggi in materia di lavoro nel settore privato sanitario e socio-sanitario nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL.*"

(…).

Premesso quanto precede; atteso che:

- *con nota prot. n. AOO_183/8631 del 26/05/2021 la scrivente Sezione ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL FG al fine di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione all'esercizio anche delle attività di specialistica ambulatoriale non oggetto di trasferimento di Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco), tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, e di verificare il possesso dei requisiti del Laboratorio generale di base oggetto di trasferimento da Viale degli Aviatori n. 125 al viale degli Aviatori n. 128;*
- *con nota prot. n. 6539 del 20/01/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/1425 del 28/01/2022, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL FG ha confermato "la permanenza dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività specialistiche ambulatoriali del plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco) al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento", tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, ed ha espresso "parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128" inter alia dei Servizi senza posti letto, comprensivi del Laboratorio Generale di Base;*
- *con D.D. n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato "ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla "San Francesco Hospital S.r.l.", (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)", di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle sottoelencate attività sanitarie: (omissis).*"
- *con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022, la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi dell'art. 8 e art. 17 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. della DGR n. 142/2018 delle seguenti attività*

specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:(omissis);

- Con Determina Dirigenziale n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, la scrivente Sezione ha aggiornato "*l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia;*", ha rettificato la D.D. N. 74 del 10/03/2022, avente ad oggetto: "*San Francesco Hospital S.r.l. (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco). Conferma/ aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena – Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco – Viale degli Aviatori n. 125.*" con riferimento "*alla data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella Determina de qua;*"*,* ha disposto "*ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della scrivente Sezione n. 69 del 09/03/2020, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020);*"*,* ha disposto "*ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020).*".

In relazione all'istanza dell'accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC), atteso che:

- *l'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. u) della L.R. n. 1 del 19/02/2008, ha stabilito che "Fino al completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lett. u) della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi gli accreditamenti di strutture private non accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici (…)*";
- *l'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, in vigore dal 2 maggio 2017, prevede che "Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.";*

considerato che:

- *la Casa di Cura "San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.") con sede in Foggia in Viale degli Aviatori n. 128 risulta accreditata istituzionalmente, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per diverse branche specialistiche ambulatoriali per utenti esterni, tra cui l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi macchine;*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 08/08/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., al rilascio della*

verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia per l'installazione di una grande macchina TAC presso la struttura "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl" sita nel Comune di Foggia in Viale Europa 12;

- *con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 30/09/2014 il medesimo Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha rilasciato, "ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., alla società "Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l." con sede legale in Foggia al Viale Europa n. 12, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Silvio De Pascale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo di un'apparecchiatura TAC mod. Aquilion CLX 64 collocata presso l'Unità di Radiologia/ambulatorio di diagnostica per immagini della "Casa di Cura Villa Serena" sita in Foggia al Viale Europa n. 12" con la precisazione, inter alia, che "allo stato vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, la società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.", già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini, non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – TAC";*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato alla società "San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.") con sede in Foggia la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle ivi elencate attività sanitarie, tra cui l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il Piano seminterrato del plesso di Viale degli Aviatori n. 128 in Foggia;*

si rileva che:

- *la Casa di Cura "San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.") nella sede di Foggia al Viale degli Aviatori n. 128 può essere accreditata per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, in quanto in relazione a detta attività sussistono le condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1 (possesso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 della verifica di compatibilità al fabbisogno e dell'autorizzazione regionale all'esercizio), le quali consentono di superare la sospensione degli accreditamenti prevista dal sopra riportato art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007*;
- *pertanto, l'apparecchiatura TAC mod. Aquilion CLX 64 collocata presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia sito in Viale degli Aviatori n. 128 si considera accreditabile in applicazione dell'eccezione al regime di sospensione dei nuovi accreditamenti introdotta dall'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017.*

Posto quanto sopra;

atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"), commi 1 e 3, che:*

  "*(omissis).*";

- *all'art. 26 ("Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni"), comma 1, che:*

  "*(omissis).*";

- *all'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate") quanto segue:*

  "(omissis).";

- *all'art. 29 ("Norme transitorie e finali"), comma 9 che: "(omissis).";*

considerato che:

- *il R.R. n. 3 del 19 febbraio 2018 (allo stato, abrogato), ad oggetto "Approvazione – Regolamento regionale: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.", aveva previsto alla "TABELLA C_BIS", per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, i seguenti posti letto accreditati: (omissis)*;
- *con DD.DD. n. 14 del 10/02/2012 e n. 184 del 03/12/2014 le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco sono state autorizzate all'erogazione di prestazioni di Day Service nell'ambito delle discipline di Medicina Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale ed Ortopedia e Traumatologia;*
- *i successivi RR.RR. n. 23 del 22 novembre 2019, ad oggetto "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016- 2017", e n. 14 del 20 agosto 2020, ad oggetto "Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica ed integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019", hanno confermato per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, la distribuzione delle Discipline/posti letto e dei Servizi senza posti letto già approvata con il R.R. n. 3/2018;*

preso atto del verbale di assemblea straordinaria, redatto dal notaio Daniela Augelletta e registrato a Foggia il 21/12/2020 al n. 20691/IT, con cui è stato deliberato di trasferire la sede legale della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." da Viale Europa n. 12 a Viale degli Aviatori n. 128 e di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale con riferimento alla variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." a "San Francesco Hospital S.r.l.";

con la presente si invita:

- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della Casa di Cura San Francesco Hospital, in Foggia al Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (con particolare riferimento ai requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento per le strutture ospedaliere, per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e per le strutture di medicina di laboratorio) relativi, anche alla fasi "Do", "Check" ed "Act", sulla base delle griglie di autovalutazione:*
  - *ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 9, per l'accreditamento istituzionale dell'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC) presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;*
  - *ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'accertamento della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02. del R.R. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;*
  - *ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, per il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;*
  - *ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, per il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle discipline con posti letto di:*

- *Cardiologia (cod. 8) 12 p.l.*
- *Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l.*
- *Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l.*
- *Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l.*
- *Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l.*

- *ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, per il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, per le attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:*

  - *Ambulatorio di Cardiologia*
  - *Medicina di Laboratorio di base*
  - *Microbiologia e Virologia X/PLUS.*

(…).";

Con nota prot. n. AOO_183/8074 del 26/05/2023, trasmessa con Pec in pari data, avente ad oggetto "*San Francesco Hospital s.r.l.*". *Trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. Riscontro e sollecito adempimenti di competenza. Integrazione*.", indirizzata al Legale Rappresentante della San Francesco Hospital s.r.l., al Direttore Generale dell'ASL FG, al Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG, Al Direttore della Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia ASL FG ed al Sindaco del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"*Con nota prot. n. AOO_183_7590 del 15/05/2023, trasmessa con Pec in data 17/05/2023, avente ad oggetto "San Francesco Hospital s.r.l.". Trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. Riscontro e sollecito adempimenti di competenza.", indirizzata al Legale Rappresentante della San Francesco Hospital s.r.l., al Direttore Generale dell'ASL FG, al Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG, Al Direttore Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia ASL FG ed al Sindaco del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:*

"*Con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 26/07/2007 dell'Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria è stata accreditata istituzionalmente per complessivi n. 104 p.l. la Casa di Cura di titolarità della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl", con sede legale in Foggia al viale Europa n. 12 (rinveniente dalla fusione per incorporazione della società "Nuova Clinica San Francesco S.r.l." nella società "Casa di Cura Villa Serena s.r.l.") e, contestualmente, la medesima Casa di Cura è stata attribuita nella fascia "B" di cui al D.M. 30/06/75.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, indirizzata al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.", al Direttore Generale ASL FG, al Dirigente U.O.G.R.C. ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG ed al Sindaco del comune di Foggia la scrivente Sezione:

- *(omissis)*".

Con Pec del 17/03/2023, è stata trasmessa nota n. 3/2023 del 03/02/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4890 del 20/03/2023, con la quale il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l." ha chiesto "di variare sul sistema Edotto la partita iva delle società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." e "Centro di Cardiologia Clinica e strumentale s.r.l.", mantenendone i relativi codici Edotto con la seguente partita iva 00368500716 relativa alla San Francesco Hospital s.r.l., società che ha acquisito i rami di azienda delle due società su elencate e con cui la Regione Puglia con determina dirigenziale n. 256 del 18/07/2022 ha sancito l'acquisizione autorizzandone l'esercizio e trasferendo il relativo accreditamento in capo alla Società "San Francesco Hospital s.r.l.".".

Posto quanto sopra, considerato che:

- *sono state completate le attività in capo alla scrivente Sezione inerenti al trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale dalle strutture private, accreditate ex lege, "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." e "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazioni all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui ai prott. n. 140740 del 29/12/2020 e n. 140737 del 29/12/2020), giusta D.D. n. 256 del 18/07/2022*;
- *è stata aggiornata l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia, giusta D.D. n. 256 del 18/07/2022;*
- *ad oggi, come competenza ASL, la scrivente Sezione non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte degli Uffici preposti dell'ASL FG circa la chiusura delle prestazioni delle strutture sanitarie, censite in EDOTTO come segue:*

codice id. regionale	***Denominazione***	***Accreditamento attivo***	***Contratto attivo***
820672	*Nuova Clinica San Francesco s.r.l.*	*SI*	*SI*
820632	*Villa Serena s.r.l.*	*SI*	*SI*
820639	*Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.*	*SI*	*SI*
820671	*Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.*	*SI*	*SI*
969325	*CdC Riunite Villa Serena – San Francesco s.r.l.*	*NO*	*NO*

Tabella 1

Questa inadempienza ha comportato l'alterazione del flusso informativo ed il mancato censimento della "San Francesco Hospital s.r.l.", come struttura privata accreditata, nel sistema informativo sanitario regionale EDOTTO;

- *con nota prot n. AOO_181/3551/APS 1 dell'11/10/2013, il Dirigente del Servizio "Accreditamento e programmazione Sanitaria" ha rappresentato che "con l'avvio del nuovo sistema informativo regionale Edotto,* ***la chiave univoca di identificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie gestite dallo stesso è diventata il codice identificativo regionale e non più il numero di partita Iva (…)****";*

per tutto quanto sopra, ***la scrivente Sezione:***

- *comunica al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.",* ***che la richiesta di variazione della partita iva*** *delle società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." e "Centro di Cardiologia Clinica e strumentale s.r.l." con la seguente partita iva 00368500716 relativa alla San Francesco Hospital s.r.l., società che ha acquisito i rami di azienda, mantenendone i relativi codici Edotto,* ***deve considerarsi improcedibile;***
- *invita il Direttore Generale ASL FG, il Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG ed il Direttore U.O.S.E. ASL FG* ***a comunicare - entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente nota - la chiusura delle prestazioni relative alle seguenti strutture,*** *censite in EDOTTO come segue:*

codice id. regionale	***Denominazione***	***Accreditamento attivo***	***Contratto attivo***
820672	*Nuova Clinica San Francesco s.r.l.*	*SI*	*SI*

820632	*Villa Serena s.r.l.*	*SI*	*SI*
820639	*Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.*	*SI*	*SI*
820671	*Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.*	*SI*	*SI*
969325	*CdC Riunite Villa Serena – San Francesco s.r.l.*	*NO*	*NO*

Tabella 2

(…)".

Posto quanto innanzi, la scrivente Sezione chiarisce che ***"(…) la chiusura delle prestazioni (…)"*** *relativa alle strutture, attualmente censite in EDOTTO,* **debba intendersi esclusivamente come chiusura delle posizioni** *delle stesse e non come chiusura delle SDO/SDA, così da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, in termini di rendicontazione, contabilità e gestione delle degenze in corso.*".

Con *Pec* del 29/05/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 42348/23 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183_8199 del 30/05/2023, avente ad oggetto ""*SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L." (GIÀ "CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.R.L."). MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 9/2017 E S.M.I., PER TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEL COMUNE DI FOGGIA, NELLA NUOVA SEDE DI VIALE DEGLI AVIATORI N. 128, DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DELLA CASA DI CURA VILLA SERENA - VIALE EUROPA N. 12 E DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DELLA CASA DI CURA NUOVA SAN FRANCESCO - VIALE DEGLI AVIATORI N. 125 E DELL' AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA, MEDICINA DI LABORATORIO DI BASE, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA X/PLUS PRECEDENTEMENTE EROGATE PRESSO LA SEDE DI FOGGIA IN VIA ROSATI, 137. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON UTILIZZO DELLE GRANDI MACCHINE – N. 1 TAC, PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL NUOVO PLESSO DI FOGGIA – VIALE DEGLI AVIATORI N. 128. INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI ULTERIORI. – INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. NR. 5601 DEL 06.04.2023*" Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha rappresentato quanto segue:

"*(…)*

Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. 03/2005 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. 16/2019) ed al R.R. 16/2019 (con particolare riferimento ai requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento per le strutture ospedaliere, per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e per le strutture di medicina di laboratorio) relativi anche alla fase "Do", "Check" ed "Act".

Tutto ciò premesso, a conclusione del procedimento:

- *Valutata la documentazione trasmessa in data 26.04.2023, 02.05.2023, 15.05.2023 e 24.05.2023 da Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
- *Vista la documentazione inerente il R.R. 03/2005 e s.m.i. e l'elenco del personale trasmesso dal legale rappresentante, dai quali si riscontra che non è soddisfatto quanto previsto al punto A.01.03, ossia "(…) In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito: (…) per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;", mentre tra il personale è stato individuato personale medico con età superiore ai settanta anni;*
- *Acquisita la comunicazione del Legale Rappresentante con la quale si precisa che l'attuale sede della Casa di Cura San Francesco Hospital è Viale degli Aviatori, 128 – Foggia (si veda allegato 1);*

- *Acquisita la lettera trasmessa dal Legale Rappresentante del Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali srl di Foggia, successivamente acquisita dalla San Francesco Hospital srl, al Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, con la quale veniva precisato che per mero errore non sono state indicate, in aggiunta alla Genetica Medica, le Sezioni Specializzate di Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e RIA/Tossicologia, le quali non risultano incluse nell'incarico indicato in oggetto (si veda allegato 2);*
- *Visto l'esito della verifica delle griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alle fasi "Do", "Check" ed "Act", con esito favorevole;*
- *Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 10.05.2023;*

*si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza e fatte salve diverse valutazioni dell'organo regionale, per il rilascio in favore della **CASA DI CURA "SAN FRANCESCO HOSPITAL"**, di:*

*1. ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **accreditamento istituzionale dell'attività diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC)**;*
*2. ai sensi dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali non oggetto di trasferimento:** Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatra, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla Sez. C.02 del R.R. 03/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;*
*3. ai sensi dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **mantenimento dell'accreditamento dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base) e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service**;*
*4. ai sensi dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **mantenimento dell'accreditamento delle discipline con posti letto:***

a. ***Cardiologia (cod. 08) 12 p.l.***
b. ***Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l.***
c. ***Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l.***
d. ***Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l.***
e. ***Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l.***

*5. ai sensi dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **mantenimento dell'accreditamento** per le attività di specialistica ambulatoriali, di cui all'art. 5 comma 1 punti 1.7.1. e 1.7.2. della L.R. 09/2017 e s.m.i.:*

a. ***Ambulatorio di Cardiologia***
b. ***Medicina di Laboratorio di base***
c. ***Microbiologia e Virologia X/Plus**;*

***con la prescrizione** di implementare il requisito organizzativo al fine di soddisfare quanto previsto dal punto A.01.03 del R.R. 03/2005 e s.m.i.*

Denominazione	***CASA DI CURA SAN FRANCESCO HOSPITAL***
Titolare	***SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L.***
Legale rappresentante	***DE PASCALE SILVIO***

Sede Legale	***VIALE DEGLI AVIATORI, 128 - FOGGIA***
Sede operativa	***VIALE DEGLI AVIATORI, 128 - FOGGIA***
Attività	***CASA DI CURA***
Ricettività	***SI VEDANO I PUNTI 1., 2., 3., 4. E 5. PRECEDENTEMENTE RIPORTATI***
Natura giuridica	***PRIVATA***
C.C.N.L. applicato	*****

Direttore Sanitario della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

DR. NICOLA CIAVARELLA	
Nato / il	***...omissis... – 09.08.1953***
residenza	**...omissis...**
laurea	***MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' BOLOGNA – 11.11.1980***
abilitazione	***MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVERSITA' BOLOGNA – 1980/2***
Iscrizione albo/ordine	***FOGGIA - N. 2487 – 12.12.1980***

La struttura in oggetto, risulta essere organizzata come da schema riepilogativo di seguito riportato

CASA DI CURA SAN FRANCESCO HOSPITAL		
SERVIZI SENZA POSTI LETTO		
DISCIPLINA - REPARTO O UNITA' FUNZIONALE	***UBICAZIONE (ALA)***	***RESPONSABILE ATTIVITA' CLINICHE***
Direzione sanitaria di presidio	*1 (ala vecchia)* *2 (ala vecchia)*	*Dr. Nicola Ciavarella*
Radiologia	*-1 (ala vecchia)* *0 (ala vecchia)*	*Dr.ssa Giuseppina Miscio*
Laboratorio Analisi	*-1 (ala vecchia)*	*Dr.ssa Giovanna Genua*
Sett. Specializzato - Microbiologia e Virologia	*-1 (ala vecchia)*	*Dr. Antonio Gelato*
Sett. Specializzato - X/Plus	*-1 (ala vecchia)*	*Dr.ssa Fedora Schinco*
Ambulatorio Cardiologia	*0 (ala vecchia)* *2 (ala vecchia)*	*Dr.ssa Rosaria Russo*
Ambulatorio Chirurgia Generale	*0 (ala vecchia)*	**...omissis...**
Ambulatorio Medicina Fisica e Riabilitativa	*2 (ala vecchia)*	*Dr. Michele Rendina*
Ambulatorio Ortopedia e Traumatologia	*0 (ala vecchia)*	*Dr. Luciano Limonciello*
Ambulatorio Otorinolaringoiatra	*0 (ala vecchia)*	**...omissis...**
Ambulatorio Urologia	*0 (ala vecchia)* *2 (ala vecchia)*	**...omissis...**
Ambulatorio Anestesia	*0 (ala vecchia)*	*Dr. Pietro Olivelli*

SERVIZI DI RICOVERO				
DISCIPLINA - REPARTO O UNITA' FUNZIONALE	***TOTALE P.L. OGGETTO DI ACCREDITAMENTO***	***UBICAZIONE (ALA)***	***NR. DI STANZE***	***RESPONSABILE ATTIVITA' CLINICHE***

Cardiologia	*12*	*2 (ala vecchia)*	*6*	*Dr. Emilio Franciolini*
Chirurgia Generale	*15*	*1 (ala vecchia)*	*8*	**...omissis...**
Medicina Generale	*11*	*2 (ala vecchia)*	*6*	*Dr.ssa Rosaria Russo*
	14	*3 (ala vecchia)*	*7*	
Ortopedia e Traumatologia	*23*	*1 (ala vecchia)*	*12*	*Dr. Luciano Limonciello*
	13	*3 (ala vecchia)*	*7*	
Recupero e Riab. Funzionale	*15*	*2 (ala vecchia)*	*8*	*Dr.ssa Alessia Russo*
TOTALE P.L.	*103*			

(…)".

Con Pec del 01/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8593 del 07/06/2023, è stata trasmessa nota di pari data, avente ad oggetto: "Riscontro vs comunicazioni (Oggetto: "San Francesco Hospital s.r.l.". Trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. Riscontro e sollecito adempimenti di competenza).", con la quale il Direttore della Struttura Complessa Statistica ed Epidemiologia ASL FG ha rappresentato quanto segue:

"*(…) si inviano le variazioni delle posizioni relative alla "San Francesco Hospital s.r.l." (attività di ricovero, attività ambulatoriale).*
Come concordato, si è proceduto alla chiusura al 31/05/2023 delle seguenti posizioni:

- *Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco – Casa di cura*
- *Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco – Ambulatorio e laboratorio*
- *Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali – Ambulatorio e laboratorio*
- *Centro Cardiologia Clinica e Strumentale - Ambulatorio e laboratorio*

ed all'apertura al 1 giugno 2023 delle seguenti posizioni:

- *San Francesco Hospital s.r.l. – Casa di cura*
- *San Francesco Hospital s.r.l. – Ambulatorio e laboratorio*

Si allega tabella sinottica.

Apertura 1 giugno 2023

Apertura	***Denominazione***	***Indirizzo***	***Partita IVA***	***Tipo di struttura***	***Codice NSIS***	***Codice Edotto***	***Tipo di assistenza erogata***
01/06/2023	*San Francesco Hospital s.r.l.*	*Foggia Viale degli Aviatori, 128*	*00368500716*	*Casa di cura*	*160182*		*Ospedaliera*
01/06/2023	*San Francesco Hospital s.r.l.*	*Foggia Viale degli Aviatori, 128*	*00368500716*	*Ambulatorio e laboratorio*	*075094*		*S01 – S02 – S03*

Chiusura 31 maggio 2023

Chiusura	***Denominazione***	***Tipo di struttura***	***Codice NSIS***	***Codice Edotto***	***Tipo di assistenza erogata***
31/05/2023	*Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco*	*Casa di cura*	*160181*	*969325*	*Ospedaliera*
31/05/2023	*Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco*	*Ambulatorio e laboratorio*	*075093*	*820632*	*S01 – S02 – S03*
31/05/2023	*Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali*	*Ambulatorio e laboratorio*	*075158*	*820639*	*S03*
31/05/2023	*Centro Cardiologia Clinica e Strumentale*	*Ambulatorio e laboratorio*	*819849*	*820671*	*S01*

(…).".

Con *Pec* del 22/06/2023, è stata trasmessa nota n. prot. AOO_183/9277 di pari data, avente ad oggetto: ""*San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l."). Mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della Casa di Cura Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125 e dell' ambulatorio di Cardiologia, Medicina di Laboratorio di base, Microbiologia e Virologia X/PLUS precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137. Accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128. Incarico di verifica dei requisiti ulteriori. INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. NR. 5601 DEL 06.04.2023". RISCONTRO.*", indirizzata al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.", ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di BT e FG ed al Commissario Prefettizio del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"*(…)*

considerato che:

- *nel parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT, giusta nota prot. n. 42348/23 del 29/05/2023, si rileva "(…) la prescrizione di implementare il requisito organizzativo al fine di soddisfare quanto previsto dal punto A.01.03 del R.R. 03/2005 e s.m.i." e che "(…) non è soddisfatto quanto previsto al punto A.01.03, ossia "(…) In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito: (…) per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;", mentre tra il personale è stato individuato personale medico con età superiore ai settanta anni*";
- *la sez. A.01.03.01 "Gestione Risorse Umane / Fabbisogno" del R.R. 3/2010 stabilisce, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale deve essere garantito, tra l'altro, "(…)*
- *in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)*
- *per posizione funzionale;*
- *per qualifica;*
- *per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;*
- *nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali.";*

- *con nota prot. n. A00/151/13815 del 13/12/2011 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) Ufficio 3, interpellato dall'Organizzazione Sindacale SI.RE.F. in ordine alle tipologie contrattuali del personale in organico alle strutture private accreditate e la loro valenza ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio previsto dalla DGR n. 1500/2010, ha precisato che "la stessa griglia allegata alla DGR 1500/2010, nella sezione "Personale", ai fini dell'attribuzione del punteggio, riporta quali elementi di valutazione: i dipendenti a tempo indeterminato o collaborazione libero professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per quanto sopra esplicitato, appare del tutto evidente, che a parte i "rapporti di consulenza", che rappresentano un quid pluris, e non influiscono sulla dotazione organica, tutti gli altri rapporti concorrono a determinare la dotazione organica con l'accorgimento che i rapporti part-time devono essere rapportati a 36 ore per il personale del comparto (infermieri, tecnici, 0SS) ed a 38 ore per il personale della dirigenza medica e sanitaria";*
- *con nota prot. A00/151/853 del 21/01/2013 il Servizio PAOS - Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito che per personale, ai fini dell'accreditamento, s'intende:*

"*(…)*

- *personale dipendente a tempo indeterminato;*
- *personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;*
- *collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con contratto di durata almeno annuale. Per le collaborazioni di lavoro parasubordinato a progetto, tale proposta sindacale non potrà essere ratificata in quanto trattasi di una tipologia di contratto nel quale non è previsto alcun debito orario e quindi inconferente (…)";*

considerato, altresì, che l'articolo 5-bis "Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come poi modificato dall'articolo 30-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede al comma 2 "Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.", per cui si rileva la non superabilità del settantesimo anno di età;

premesso che:

- *le strutture private accreditate, con riferimento ai limiti di età del proprio personale, soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche, con le quali condividono gli standard qualitativi da garantire nell'erogare le prestazioni sanitarie;*
- *con la prefata circolare prot. n. A00/151/13815 del 13/12/2011 è stato consentito alle strutture accreditate di utilizzare figure professionali con rapporto di lavoro diverso dalla dipendenza e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, da considerarsi però esclusivamente in aggiunta al personale utile al soddisfacimento dei requisiti organizzativi previsti per l'accreditamento;*
- *in analogia, il personale che supera i limiti di età corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario è sempre stato considerato un "quid pluris" che non influisce sulla dotazione organica necessaria ai fini dell'accreditamento;*

la scrivente Sezione chiede al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di chiarire e completare il parere espresso, giusta nota prot. n. 42348/23 del 29/05/2023, ***precisando:***

- ***per ogni figura professionale, che supera il limite d'età dei 70 anni, l'Unità Operativa nella quale risulta incardinata ed il ruolo ivi ricoperto;***

- ***quanti e quali delle suddette figure professionali, che superano il limite d'età dei 70 anni, sono funzionali al possesso dei requisiti organizzativi necessari all'accreditamento.***

Infine e non per ultimo, occorre porre particolare attenzione alla figura del Direttore Sanitario prossimo al compimento dei limiti d'età (data di nascita 09/08/1953).
(…).".

Con *Pec* del 30/06/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 51766/23 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183_8199 del 30/05/2023, avente ad oggetto "*"SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L." (GIÀ "CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.R.L."). MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 9/2017 E S.M.I., PER TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEL COMUNE DI FOGGIA, NELLA NUOVA SEDE DI VIALE DEGLI AVIATORI N. 128, DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DELLA CASA DI CURA VILLA SERENA - VIALE EUROPA N. 12 E DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DELLA CASA DI CURA NUOVA SAN FRANCESCO - VIALE DEGLI AVIATORI N. 125 E DELL' AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA, MEDICINA DI LABORATORIO DI BASE, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA X/PLUS PRECEDENTEMENTE EROGATE PRESSO LA SEDE DI FOGGIA IN VIA ROSATI, 137. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON UTILIZZO DELLE GRANDI MACCHINE – N. 1 TAC, PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL NUOVO PLESSO DI FOGGIA – VIALE DEGLI AVIATORI N. 128. INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI ULTERIORI. – INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. NR. 5601 DEL 06.04.2023*" Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha rappresentato quanto segue:

"(…)

Pertanto, per quanto richiesto, si relaziona quanto segue.
Nella tabella sottostante è riportato l'elenco del personale medico che supera il limite d'età dei 70 anni, l'Unità Operativa nella quale risulta incardinata ed il ruolo ivi ricoperto

Nominativo	*Data di nascita*	*U.O.*	*Ruolo*
...omissis...	**...omissis...**	*Cardiologia Ambulatoriale*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Chirurgia Generale*	*Medico*
		Ambulatorio Urologia	*Medico*
		Reparto Chirurgia Generale	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Reparto Chirurgia Generale*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Chirurgia Generale*	*Responsabile attività*
		Ambulatorio Urologia	*Responsabile attività*
		Reparto Chirurgia Generale	*Responsabile attività*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Anestesia*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Cardiologia*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Ortopedia*	*Medico*

...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Medicina Fisica E Riabilitativa*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Cardiologia*	*Medico*
		Reparto Cardiologia	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Cardiologia Ambulatoriale*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Reparto Ortopedia*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Reparto Medicina Generale*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Ortopedia*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Chirurgia Generale*	*Medico*
		Ambulatorio Urologia	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Reparto Chirurgia Generale*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Cardiologia*	*Medico*
		Reparto Cardiologia	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Cardiologia*	*Medico*
		Reparto Cardiologia	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Reparto Medicina Generale*	*Medico*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Otorinolaringoiatra*	*Responsabile attività*

Del suddetto personale medico, che supera il limite di d'età dei 70 anni, sono funzionali al possesso dei requisiti organizzativi necessari all'accreditamento:

...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Chirurgia Generale*	*Responsabile attività*
		Ambulatorio Urologia	*Responsabile attività*
		Reparto Chirurgia Generale	*Responsabile attività*
...omissis...	**...omissis...**	*Ambulatorio Otorinolaringoiatra*	*Responsabile attività*

Si precisa che:

- *il Dr.* ***...omissis...*** *è responsabile delle attività elencate e che nei suddetti ambulatori/reparto sono presenti altri medici, i quali superano il limite d'età dei 70 anni;*
- *Il Dr.* ***...omissis... ...omissis...*** *dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra.*

Infine si specifica che il Direttore Sanitario, alla data odierna, possiede il requisito anagrafico per ricoprire tale incarico.

Per quanto sopra esplicitato, fatte salve diverse valutazioni dell'organo regionale, preso atto delle circolari prot. n. 3078 del 06.02.2023 e n. 4397 del 09.03.2023, si conferma il ***GIUDIZIO FAVOREVOLE*** *già espresso con nota prot. n. 42348/23 del 29.05.2023 con la prescrizione, fatte salve diverse indicazioni che fornirà il Ministero*

di cui sarà data opportuna pubblicità notizia, che venga individuato entro e non oltre il 30/09/2023, un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria, la Responsabilità dell'Ambulatorio Chirurgia Generale, Ambulatorio di Urologia, Reparto Chirurgia Generale e Ambulatorio otorinolaringoiatra.

(…).".

Per tutto quanto sopra rappresentato;

posto che:

- con nota prot. n. AOO_183/8631 del 26/05/2021 la scrivente Sezione ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL FG al fine di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione all'esercizio anche delle attività di specialistica ambulatoriale non oggetto di trasferimento di Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco), tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, e di verificare il possesso dei requisiti del Laboratorio generale di base oggetto di trasferimento da Viale degli Aviatori n. 125 al viale degli Aviatori n. 128;
- con nota prot. n. 6539 del 20/01/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/1425 del 28/01/2022, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL FG ha confermato "*la permanenza dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività specialistiche ambulatoriali del plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco) al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento*", tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, ed ha espresso "*parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128" inter alia* dei Servizi senza posti letto, comprensivi del Laboratorio Generale di Base;
- Con D.D. n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato *"ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla "San Francesco Hospital S.r.l.", (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)", di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il* 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 (…).";

considerato che:

- con D.D. 255 del 26/07/2007 è stato riconosciuto l'accreditamento delle seguenti discipline/posti letto delle Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.:
  - Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) n. 16 p.l.
  - Cardiologia (cod. 08) n. 6 p.l.
  - Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) n. 30 p.l.
  - Recupero e riab. Funzionale (cod. 56) n. 10 p.l.
  - Medicina Generale (cod. 66) n. 16 p.l.
  - Chirurgia generale (cod. 09) n. 16 p.l.
  - Otorinolaringoiatria (cod. 38) n. 10 p.l.,

  per un totale di n. 104 posti letto;

- la D.G.R. n. 53 del 23/01/2018, ad oggetto "Approvazione – Regolamento regionale: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016- 2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.", ha previsto per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco le seguenti discipline/posti letto:

- Cardiologia (cod. 08) 12 p.l. accreditati - 2 p.l. autorizzati
- Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l. accreditati - 3 p.l. autorizzati
- Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l. accreditati - 3 p.l. autorizzati
- Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l. accreditati - 5 p.l. autorizzati
- Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l. accreditati,

per un totale di n. 116 posti letto, di cui n. 103 p.l. accreditati e n. 13 p.l. solo autorizzati;

- il R.R. n. 3 del 19 febbraio 2018 (allo stato, abrogato), ad oggetto "*Approvazione – Regolamento regionale: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.", aveva previsto alla "TABELLA C_BIS*", per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, i seguenti posti letto accreditati:
  - Cardiologia (cod. 08) 12 p.l.
  - Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l.
  - Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l.
  - Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l.
  - Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l.

  per un totale di n. 103 posti letto,
  e i seguenti Servizi senza posti letto:
  - Anestesia
  - Direzione Sanitaria di Presidio
  - Laboratorio di Analisi
  - Radiologia;

- con DD.DD. n. 14 del 10/02/2012 e n. 184 del 03/12/2014 le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco sono state autorizzate all'erogazione di prestazioni di Day Service nell'ambito delle discipline di Medicina Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale ed Ortopedia e Traumatologia;
- i successivi RR.RR. n. 23 del 22 novembre 2019, ad oggetto "*Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017*", e n. 14 del 20 agosto 2020, ad oggetto "*Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica ed integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019*", hanno confermato per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, la distribuzione delle Discipline/posti letto e dei Servizi senza posti letto già approvata con il R.R. n. 3/2018;

considerato, altresì, che:

- nella prefata nota prot. n. 51766/23 del 30/06/2023 è acclarato che hanno superato il limite d'età dei 70 anni: il dr. **...omissis...**, responsabile degli ambulatori di Chirurgia Generale e di Urologia, e del Reparto di Chirurgia Generale ed il dr. **...omissis...**, responsabile dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra. Di conseguenza la Struttura risulta attualmente in una condizione di carenza dei requisiti organizzativi;
- il Direttore Sanitario della Struttura, nato il 09/08/1953, così come riportato nella prefata D.D. n. 256 del 18/07/2022, è prossimo al compimento dei 70 anni;
- l'art 12, comma 8, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i. stabilisce che "*8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali";*
- con nota Circolare prot. AOO_183/3078 del 06/02/2023 sono stati forniti chiarimenti sull'interpretazione della normativa regionale relativa ai limiti di età del responsabile sanitario ex art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che "*che i titolari delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate che*

avessero interpretato diversamente la normativa regionale e che, nelle more dei chiarimenti forniti con la presente nota-circolare, si fossero dotate e/o avessero mantenuto un responsabile sanitario che non rispetti i suddetti limiti di età, sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di legge entro il 30/04/2023";

- al fine di garantire una più approfondita analisi sul tema, è stato trasmesso all'Ufficio competente del Ministero della Salute un quesito afferente all'applicazione della disposizione di cui al vigente art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla cornice normativa nazionale ed alla possibilità di estendere o meno la deroga sul limite di età del responsabile sanitario, altresì, alle strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- nelle more del riscontro del Ministero al quesito di cui sopra, con Circolare n. 4397 del 09/03/2023 si è stabilito che il termine del 30/04/2023 stabilito per adeguarsi alle prescrizioni di legge (di cui alla prefata nota Circolare prot. AOO_183/3078 del 06/02/2023) è prorogato al 30/09/2023 e che "*a. nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alla strutture non accreditate, le strutture accreditate nelle quali il responsabile sanitario superi il limite di età massimo previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN sono tenute ad adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023*; *b. i provvedimenti regionali di accreditamento non ancora adottati dalla scrivente Sezione, relativi a strutture per le quali si rilevi il possesso degli altri requisiti di accreditamento ma il responsabile sanitario supera il suddetto limite di età, saranno adottati con la precisazione che, nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alla strutture non accreditate, la struttura destinataria del provvedimento di accreditamento dovrà adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023 o nel diverso termine eventualmente stabilito nel provvedimento medesimo.*";

si propone per la Casa di Cura "San Francesco Hospital", con sede in Viale degli Aviatori n. 128 – Foggia, il cui Direttore Sanitario è il Dr. Nicola Ciavarella, nato a (…) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università di Bologna in data 11/11/1980, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487, gestita dalla società "San Francesco Hospital s.r.l.":

1. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC) presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
2. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la conferma dell'accreditamento istituzionale per accertata permanenza dei requisiti previsti per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02. del R.R. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;
3. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede in Viale degli Aviatori n. 128 dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
4. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle Discipline con posti letto di:

Discipline con Posti Letto	**Posti letto**
Cardiologia (cod. 8)	12 p.l.
Chirurgia generale (cod. 09)	15 p.l.
Medicina generale (cod. 26)	25 p.l.
Ortopedia e traumatologia (cod. 36)	36 p.l.
Recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56)	15 p.l.
Totale posti letto	103 p.l.

5. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, per le attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 comma 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- Ambulatorio di Cardiologia
- Medicina di Laboratorio di base
- Microbiologia e Virologia X/PLUS

con la prescrizione per il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." di sostituire, causa superamento del limite d'età dei 70 anni, il dr. **...omissis...**, responsabile degli ambulatori di Chirurgia Generale e di Urologia, e del Reparto di Chirurgia Generale, ed il dr. **...omissis...**, responsabile dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra, concedendo un termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento per rimuovere la carenza dei relativi requisiti organizzativi, in cui versa la struttura San Francesco Hospital, **pena revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i.**,
con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni fornite dal Ministero (di cui sarà data opportuna pubblicità-notizia), dovrà individuare un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria della Struttura, inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018;
- al fine di garantire la continuità sulla piattaforma EDOTTO, senza soluzione di continuità, dei flussi prestazionali, si rende necessario ripristinare la data di apertura delle nuove posizioni per le prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale riferite alla società "San Francesco Hospital s.r.l." a far tempo dal 01/06/2023;
- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile, documentare i titoli professionali da questo posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- le sezioni specializzate di Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e RIA/Tossicologia, giacché non indicate dall'istante in fase di richiesta, dovranno essere oggetto di istanza per trasferimento di titolarità e sede, ai sensi degli artt. 24, comma 5 e 28, commi 2 e 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'accreditamento si intende valido esclusivamente per il soggetto, a cui viene conferito, e per i locali cui si riferisce, così come risulta dall'atto che lo concede.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- nei confronti della Casa di Cura "San Francesco Hospital", con sede in Viale degli Aviatori n. 128 – Foggia, il cui Direttore Sanitario è il Dr. Nicola Ciavarella, nato a (…) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università di Bologna in data 11/11/1980, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487, gestita dalla società "San Francesco Hospital s.r.l.":

1. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC) presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
2. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare l'accreditamento istituzionale per accertata permanenza dei requisiti previsti per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02. del R.R. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;
3. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, di rilasciare il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede in Viale degli Aviatori n. 128 dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
4. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, di rilasciare il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle Discipline con posti letto di:

Discipline con Posti Letto	**Posti letto**
Cardiologia (cod. 8)	12 p.l.
Chirurgia generale (cod. 09)	15 p.l.
Medicina generale (cod. 26)	25 p.l.
Ortopedia e traumatologia (cod. 36)	36 p.l.
Recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56)	15 p.l.
Totale posti letto	103 p.l.

5. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, di rilasciare il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, per le attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 comma 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
   - Ambulatorio di Cardiologia
   - Medicina di Laboratorio di base
   - Microbiologia e Virologia X/PLUS

con la prescrizione per il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." di sostituire, causa superamento del limite d'età dei 70 anni, il dr. **...omissis...**, responsabile degli ambulatori di Chirurgia Generale e di Urologia, e del Reparto di Chirurgia Generale, ed il dr. **...omissis...**, responsabile dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra, concedendo un termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento per rimuovere la carenza dei relativi requisiti organizzativi, in cui versa la struttura San Francesco Hospital, **pena revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i.**,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni fornite dal Ministero (di cui sarà data opportuna pubblicità-notizia),

dovrà individuare un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria della Struttura, inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018;

- al fine di garantire la continuità sulla piattaforma EDOTTO, senza soluzione di continuità, dei flussi prestazionali, si rende necessario ripristinare la data di apertura delle nuove posizioni per le prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale riferite alla società "San Francesco Hospital s.r.l." a far tempo dal 01/06/2023;
- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile, documentare i titoli professionali da questo posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- le sezioni specializzate di Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e RIA/Tossicologia, giacché non indicate dall'istante in fase di richiesta, dovranno essere oggetto di istanza per trasferimento di titolarità e sede, ai sensi degli artt. 24, comma 5 e 28, commi 2 e 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'accreditamento si intende valido esclusivamente per il soggetto, a cui viene conferito, e per i locali cui si riferisce, così come risulta dall'atto che lo concede.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." con sede legale in Foggia, Viale degli Aviatori n. 128;

- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG
- al Direttore Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia ASL FG
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Commissario Prefettizio del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 42 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie**;**
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 220

Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Grumo Appula, Putignano, Adelfia, Gioia del Colle, Conversano, Monopoli e Bari nell'arco temporale 1 - 10° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalle società "SRP S.r.l.s.", "Mask S.r.l.", "Centro Medico New Life S.r.l.s.", "Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.", "New Medica S.r.l.", "L.3 Srl", "La Madonnina Life & Care S.r.l.", per le branche di AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA, CHIRURGIA PLASTICA E OCULISTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Bari.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*".
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*", del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.
L'art. 8-*ter*, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*".
La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 ("*Autorizzazioni*"), comma 1 che "*Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale*";
- all'art. 7 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*";
- all'art. 8 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*".

  Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("*Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche*") prevede:

  - all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"), comma 9 che: *"Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.";*
  - all'art. 14 ("*Fabbisogno*"), comma 2 che "*Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*

    a) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica;

    b) una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;

    c) una struttura ogni 250.000 abitanti (o frazione superiore a 125.000 abitanti) che eroga

prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;
d) una struttura ogni 300.000 abitanti (o frazione superiore a 150.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.".

- all'art. 15 ("*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*") che: "*1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.*".

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 ("*Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria*"), in vigore dall'01/08/2023, all'art. 6 ("*Rideterminazione fabbisogni sanitari*") comma 1 prevede che "*Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 (Attuazione della l.r. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così modificato:*

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;"";
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;";
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;";
d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.".": e al comma 3 che "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*"."

e al comma 3 che "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*"."

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004* (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, *inter alia*, che:

"*Considerato che:*

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (…).".

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n.2037/2013 dal primo bimestre decorrente dalla data di entrata in vigore del R. R. n. 15/2020 fino al decimo bimestre (*i.e.* dall'08/09/2020 al 07/05/2022), a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di "*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL Bari, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità**:**

i. nel terzo bimestre dal Comune di Grumo Appula (BA), con nota prot. 191 del 07/01/2021, trasmessa a mezzo raccomandata in data 11/01/21, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"SRP S.r.l.s."**,P. IVA 08060590729, con sede operativa in Grumo Appula (BA) alla Via Della Repubblica n. 20;
ii. nel terzo bimestre dal Comune di Adelfia (BA), con nota prot. n. 3957 del 02/03/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Centro Medico New Life S.r.l.s."**, P. IVA 07779660724, con sede operativa in Adelfia (BA) alla Via Vittorio Veneto n. 196;
iii. nel quinto bimestre dal Comune di Gioia del Colle (BA), con nota prot. 4103 del 27/05/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.**", P. IVA 07956350727, con sede operativa in Gioia del Colle (BA) alla via Goito n. 16;
iv. nel sesto bimestre dal Comune di Conversano (BA), con nota prot. 25782 del 21/07/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**New Medica S.r.l.**", P. IVA 07164020724, con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
v. nel settimo bimestre dal Comune di Monopoli (BA) con nota prot. REP_PROV_BA/- BA-SUPRO 0100154/04-11-2021 del 04/11/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**L.3 S.r.l..**", P. IVA 07640280728, con sede operativa in Monopoli (BA) alla via Conchia n. 2;
vi. nell'ottavo bimestre dal Comune di Putignano (BA), con nota prot. n. 69578 del 10/11/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Mask S.r.l."**, P. IVA 06510030726, con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62;
vii. nel decimo bimestre dal Comune di Bari (BA) con nota prot. REP_PROV_BA/- BA-SUPRO 0073783/27-08-2021 del 27-08-2021, trasmessa a mezzo *Pec* del 28/08/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**La Madonnina Life & Care S.r.l.**", P. IVA 07776640729, con sede operativa in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18;

per le **branche** di seguito riepilogate:

N.	Bim.	Denominazione	Comune	Area medica	Area chirurg.	Chir. Plast.	Ocul.
i	3	SRP S.r.l.s.	Grumo Appula	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*
ii	3	Centro Medico New Life S.r.l.s.	Adelfia	*SI*	*SI*	*SI*	
iii	5	Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.	Gioia del Colle	*SI*	*SI*	*SI*	
iv	6	New Medica S.r.l.	Conversano	*SI*	*SI*	*SI*	
v	7	L.3 S.r.l.	Monopoli	*SI*	*SI*		
vi	8	Mask S.r.l.	Putignano	*SI*	*SI*	*SI*	
vii	10	La Madonnina Life& Care S.r.l.	Bari	*SI*	*SI*	*SI*	

Posto quanto sopra, considerato che:
il fabbisogno regolamentare attuale relativo all'ambito territoriale della **ASL Bari**, definito in base:

- ai **parametri** del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii., così come modificati dalla L.R. n. 20/2023, per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della citata L. R. "*(omissis) deve ritenersi corrispondente* a:

a. una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;*
c. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica*";

alla **popolazione** ivi residente (n 1.223.102 abitanti – dati ISTAT aggiornati all'01/01/2023);
è pari a:

- n. 15 strutture per una o più branche di AREA MEDICA;
- n. 24 strutture per una o più branche di AREA CHIRURGICA;
- n. 15 strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;
- n. 31 strutture per la branca di OCULISTICA;

con atto dirigenziale n. 157 del 24/05/2023 la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento all'arco temporale dal primo all'ottavo bimestre (decorrente dall'08/09/2020 al 07/01/2022), ha già rilasciato parere favorevole in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 7 (sette) strutture per la branca di OCULISTICA;

il fabbisogno residuo non soddisfatto nell'ambito territoriale dell'ASL di Bari è pari a:

- n. 15 strutture per una o più branche di AREA MEDICA;
- n. 24 strutture per una o più branche di AREA CHIRURGICA;
- n. 15 strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;
- n. 24 strutture per la branca di OCULISTICA;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'**ASL BARI** con riferimento all'arco temporale I – X bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- **per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA** alle richieste trasmesse:

  - dal Comune di Monopoli (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**L.3 S.r.l.**", con sede operativa in Monopoli (BA) alla via Conchia n.2;

- **per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA** alle richieste trasmesse:

  - dal Comune di Adelfia (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Centro Medico New Life S.r.l.s."**, con sede operativa in Adelfia (BA) alla Via Vittorio Veneto n. 196;
  - dal Comune di Gioia del Colle (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.**", con sede operativa in Gioia del Colle (BA) alla via Goito n. 16;
  - dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**New Medica S.r.l.**", con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
  - dal Comune di Putignano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Mask S.r.l."**, con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62;
  - dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**La Madonnina Life & Care S.r.l.**", con sede operativa in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18;

- **per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e di OCULISTICA** alla richiesta trasmessa dal Comune di Grumo Appula (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"SRP S.r.l.s.",** con sede operativa in Grumo Appula (BA) alla Via Della Repubblica n. 20;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'**ASL BARI** con riferimento all'arco temporale I – X bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:
per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA alle richieste trasmesse:

- dal Comune di Monopoli (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**L.3 S.r.l.**", con sede operativa in Monopoli (BA) alla via Conchia n.2;

per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse**:**

- dal Comune di Adelfia (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Centro Medico New Life S.r.l.s."**, con sede operativa in Adelfia (BA) alla Via Vittorio Veneto n. 196;
- dal Comune di Gioia del Colle (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.**", con sede operativa in Gioia del Colle (BA) alla via Goito n. 16;
- dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**New Medica S.r.l.**", con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
- dal Comune di Putignano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Mask S.r.l."**, con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62;
- dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**La Madonnina Life & Care S.r.l.**", con sede operativa in Bari (BA) al Viale Louis Pasteur n. 18;

per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e di OCULISTICA alla richiesta trasmessa dal Comune di Grumo Appula (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"SRP S.r.l.s.",** con sede operativa in Grumo Appula (BA) alla Via Della Repubblica n. 20;
con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità,

assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società "Centro Medico New Life S.r.l.s.", "SRP S.r.l.s.", "Clinica Polimedica Peucezia S.r.l.", "New Medica S.r.l.", "L.3 S.r.l.", "Mask S.r.l.", "La Madonnina Life & Care S.r.l.";
- al Direttore Generale dell'ASL Bari;
- ai Sindaci dei Comuni di Grumo Appula, Putignano, Adelfia, Gioia del Colle, Conversano, Monopoli, Bari.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Francesco D'Aquino

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 221

Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Foggia e Cerignola (FG) nell'arco temporale I - XIII bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalla società "G.M.F. S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA, CHIRURGIA PLASTICA e OCULISTICA e dal dott. "D'Aprile Osvaldo" per la branca di OCULISTICA nell'ambito territoriale dell'ASL Foggia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*".
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.
L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*".
La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 ("*Autorizzazioni*"), comma 1 che "*Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis)*

1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale";

- all'art. 7 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*";
- all'art. 8 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("*Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche*") prevede:

- all'art. 4 ("*Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile*") comma 9 che: "*Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.*";
- all'art. 14 ("*Fabbisogno*"), comma 2 che "*Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*

  a. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
  b. *una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;*
  c. *una struttura ogni 250.000 abitanti (o frazione superiore a 125.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*

d. *una struttura ogni 300.000 abitanti (o frazione superiore a 150.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.*";

- all'art. 15 ("*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*") che: "*1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.*".

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 ("*Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria"), in vigore dall'01/08/2023, all'art. 6 ("Rideterminazione fabbisogni sanitari") prevede al comma 1 che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 (Attuazione della l.r. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così modificato:*

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"*a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;";*

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;";

d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica." .";

e al comma 3 che *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*".

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, inter alia, che:*

"*Considerato che:*

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
(omissis)
Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (…).".
Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n.2037/2013 dal **primo bimestre** al **tredicesimo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R. R. n. 15/2020 (i.e. dall'08/09/2020 al 07/11/2022) a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di "*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL FOGGIA, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità :

- **per una o più branche di AREA MEDICA e di AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA,** nel quarto bimestre, dal Comune di Foggia, con *Pec* del 16/03/2021 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/5004 del 23/03/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**G.M.F. S.r.l.**", P. IVA 04016320717, con sede operativa in Foggia al viale L. Pinto n. 201;

- **per la sola branca di OCULISTICA,** nel tredicesimo bimestre, dal Comune di Cerignola (FG), con *Pec* del 26/09/2022 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/12898 del 10/10/2022, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione del dott. "**D'Aprile Osvaldo**", C.F. DPRSLD63R15H926K, con sede operativa in Cerignola (FG) alla via Masaniello n. 68.

Posto quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale relativo all'ambito territoriale della **ASL FOGGIA**, definito in base:

- ai **parametri** del R. R. n. 15/2020 e ss.mm.ii., così come modificati dalla L.R. n. 20/2023, per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della citata L. R. "*…deve ritenersi corrispondente a:*

    a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
    b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.) di cui all'allegato 3A, escluso chirurgia plastica;*
    c. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.) di cui all'allegato 3A;*
    d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.*";

- alla **popolazione** ivi residente (n. 594.007 abitanti – dati ISTAT aggiornati all'01/01/2023);

è pari a :

- n. 15 (quindici) strutture per la branca di OCULISTICA;
- n. 12 (dodici) strutture per una o più branche di AREA CHIRURGICA;
- n. 7 (sette) strutture per una o più branche di AREA MEDICA;
- n. 7 (sette) strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. nell'ambito territoriale dell' ASL FOGGIA con riferimento all'arco temporale I – XIII bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- **per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA** alla richiesta trasmessa nel quarto bimestre dal Comune di Foggia, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**G.M.F. S.r.l.**", con sede operativa in Foggia al viale L. Pinto n. 201;
- limitatamente alla branca di **OCULISTICA** alla richiesta trasmessa nel tredicesimo bimestre dal Comune di Cerignola (FG), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione del dott. "**D'Aprile Osvaldo**", con sede operativa in Cerignola (FG) alla via Masaniello n. 68;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- i soggetti istanti sono obbligati a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, i soggetti interessati dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed il legale rappresentante della società "G.M.F. S.r.l." dovrà specificare in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i. nell'ambito territoriale dell' ASL FOGGIA con riferimento all'arco temporale I – XIII bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- **per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA** alla richiesta trasmessa nel quarto bimestre dal Comune di Foggia, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**G.M.F. S.r.l.**", con sede operativa in Foggia al viale L. Pinto n. 201;
- limitatamente alla branca di **OCULISTICA** alla richiesta trasmessa nel tredicesimo bimestre dal Comune di Cerignola (FG), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione del dott. "**D'Aprile Osvaldo**", con sede operativa in Cerignola (FG) alla via Masaniello n. 68;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- i soggetti istanti sono obbligati a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, i soggetti interessati dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed il legale rappresentante della società "G.M.F. S.r.l." dovrà specificare in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "G.M.F. S.r.l.";
- al dott. "D'Aprile Osvaldo";
- al Direttore Generale dell'ASL FOGGIA;
- ai Sindaci dei Comuni di Foggia e Cerignola.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Rocco Nigro

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 222

Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Specchia, Cavallino, Martignano, Lecce, Racale, Tricase, Cutrofiano e Squinzano nell'arco temporale del I bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalle società "Specchiapharm S.r.l.", "Polilab Calabrese S.r.l.", "Santa Chiara Martignano S.r.l.", "Sorimed S.r.l.", "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", "Centro Medico San Sebastiano S.r.l.", "Villa Immacolata S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA E CHIRURGIA PLASTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.
L'art. 8-*ter*, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*".
La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 ("*Autorizzazioni*"), comma 1 che "*Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale*";
- all'art. 7 *("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.";
- all'art. 8 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e ss.mm.ii. ("*Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche*") prevede:

- all'art. 4 ("*Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile*") comma 9 che "*Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.";*
- all'art. 14 ("*Fabbisogno*"), comma 2 che "*Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*

    a. *(omissis)*
    b. *una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto*

ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;

c. *una struttura ogni 250.000 abitanti (o frazione superiore a 125.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
d. *una struttura ogni 300.000 abitanti (o frazione superiore a 150.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.*";

- all'art. 15 ("*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*") che "*1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.*".

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 ("*Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d'attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria*"), in vigore dall'01/08/2023, all'art. 6 ("*Rideterminazione fabbisogni sanitari*") comma 1 prevede che "*Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 (Attuazione della l.r. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così modificato:*

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "(omissis)";
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;";
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;";
d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.".";

e al comma 3 che "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*".

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004,*

per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)*"* stabilisce, *inter alia*, che:

"*Considerato che:*

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (…).".

Nel primo arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al **primo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (*i.e.*, il bimestre decorrente dall'08/09/2020 al 07/11/2020), a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di "*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL LECCE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità:

i. dal Comune di Specchia (LE), con nota prot. 7902 del 24/09/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Specchiapharm S.r.l.**", P. IVA 04335340750, con sede operativa in Specchia (LE) alla via R. Levi Montalcini n. 2;
ii. dal Comune di Cavallino (LE), con nota prot. n. 17092 del 19/10/2020, trasmessa a mezzo *Pec* in data 03/11/2020, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Polilab Calabrese S.r.l."**, P. IVA 04848310753, con sede operativa in Cavallino (LE) alla via Lecce-Maglie Km 1,5;
iii. dal Comune di Martignano (LE), con nota prot. n. 3335 del 22/10/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Santa Chiara Martignano S.r.l.**", P. IVA 05107920752, con sede operativa in Martignano (LE) alla via Caduti di tutte le guerre snc;
iv. dal Comune di Lecce, con nota prot. 123842 del 23/10/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.**", P. IVA 04220880753, con sede operativa in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3;
v. dal Comune di Racale (LE), con nota prot. n. 19905 del 28/10/2020, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Diagnostica per immagini De Marco S.r.l."**, P. IVA 04152070753, con sede operativa in Racale (LE) alla via Milano;
vi. dal Comune di Tricase (LE), con nota prot. 13826 del 29/10/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.**", P. IVA 04220880753, con sede operativa in Tricase (LE) alla via L. Galvani n. 25;
vii. dal Comune di Racale (LE), con nota prot. n. 20613 del 06/11/2020 trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Centro Medico San Sebastiano S.r.l."**, P. IVA 04773170750, con sede operativa in Racale (LE) alla via G. Mazzini n. 182;
viii. dal Comune di Cutrofiano (LE) con nota prot. 11926 del 06/11/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Villa Immacolata S.r.l.**", P. IVA 04333970756, con sede operativa in Cutrofiano in località "Pozzo Dolce";
ix. dal Comune di Squinzano (LE), con nota del 22/10/2020, consegnata a mano in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Sorimed S.r.l.**", P. IVA 04410480752, con sede operativa in Squinzano (LE) alla via Campi n. 170;

per le **branche** di seguito riepilogate:

	Denominazione	**Comune**	**Area medica**	**Area chirurgica**	**Chirurgia plastica**
i	Specchiapharm S.r.l.	Specchia	*sì*	*sì*	*sì*
ii	Polilab Calabrese S.r.l.	Cavallino	*sì*	*sì*	*sì*
iii	Santa Chiara Martignano S.r.l.	Martignano	*sì*	*sì*	*sì*
iv	Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.	Lecce	*sì*	*sì*	*sì*
v	Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.	Racale	*sì*	*sì*	*sì*
vi	Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.	Tricase	*sì*	*sì*	*sì*
vii	Centro Medico San Sebastiano S.r.l.	Racale	*sì*	*sì*	*sì*
viii	Villa Immacolata S.r.l.	Cutrofiano	*sì*	*sì*	*sì*
ix	Sorimed S.r.l.	Squinzano	-	*sì*	*sì*

Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale relativo all'ambito territoriale della **ASL LECCE**, definito in base:

- ai **parametri** del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii., così come modificati dalla L.R. n. 20/2023, per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della citata L. R. "*(omissis) deve ritenersi corrispondente* a:

    a. *(omissis)*
    b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;*
    c. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
    d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.*";

- alla **popolazione** ivi residente (n. 770.078 abitanti – dati ISTAT aggiornati all'01/01/2023);

è pari a:

- n. 10 strutture per una o più branche di AREA MEDICA;
- n. 15 strutture per una o più branche di AREA CHIRURGICA;
- n. 10 strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL LECCE con riferimento all'arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.:

- **per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA** alle richieste trasmesse:

i. dal Comune di Specchia (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Specchiapharm S.r.l.**", con sede operativa in Specchia (LE) alla via R. Levi Montalcini n. 2;
ii. dal Comune di Cavallino (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Polilab Calabrese S.r.l."**, con sede operativa in Cavallino (LE) alla via Lecce-Maglie Km 1,5;
iii. dal Comune di Martignano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Santa Chiara Martignano S.r.l.**", con sede operativa in Martignano (LE) alla via Caduti di tutte le guerre snc;
iv. dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.**", con sede operativa in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3;
v. dal Comune di Racale (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Diagnostica per immagini De Marco S.r.l."**, con sede operativa in Racale (LE) alla via Milano snc;
vi. dal Comune di Tricase (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.**", con sede operativa in Tricase (LE) alla via L. Galvani n. 25;
vii. dal Comune di Racale (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Centro Medico San Sebastiano S.r.l."**, con sede operativa in Racale (LE) alla via G. Mazzini n. 182;
viii. dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Villa Immacolata S.r.l.**", con sede operativa in Cutrofiano in località "Pozzo Dolce";

- **per una o più branche di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA** alla richiesta trasmessa dal Comune di Squinzano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Sorimed S.r.l.**", con sede operativa in Squinzano (LE) alla via Campi n. 170;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL LECCE con riferimento all'arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.:

- **per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA** alle richieste trasmesse:

  i. dal Comune di Specchia (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Specchiapharm S.r.l.**", con sede operativa in Specchia (LE) alla via R. Levi Montalcini n. 2;
  ii. dal Comune di Cavallino (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Polilab Calabrese S.r.l.", con sede operativa in Cavallino (LE) alla via Lecce-Maglie Km 1,5;
  iii. dal Comune di Martignano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Santa Chiara Martignano S.r.l.", con sede operativa in Martignano (LE) alla via Caduti di tutte le guerre snc;
  iv. dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", con sede operativa in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3;
  v. dal Comune di Racale (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", con sede operativa in Racale (LE) alla via Milano snc;
  vi. dal Comune di Tricase (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", con sede operativa in Tricase (LE) alla via L. Galvani n. 25;
  vii. dal Comune di Racale (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Centro Medico San Sebastiano S.r.l.", con sede operativa in Racale (LE) alla via G. Mazzini n. 182;
  viii. dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Villa Immacolata S.r.l.", con sede operativa in Cutrofiano in località "Pozzo Dolce";

- **per una o più branche di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA** alla richiesta trasmessa dal Comune di Squinzano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Sorimed S.r.l.**", con sede operativa in Squinzano (LE) alla via Campi n. 170;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla

realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica;

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società "Specchiapharm S.r.l.", "Polilab Calabrese S.r.l.", "Santa Chiara Martignano S.r.l.", "Sorimed S.r.l.", "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", "Centro Medico San Sebastiano S.r.l.", "Villa Immacolata S.r.l.";
- al Direttore Generale dell'ASL LECCE;
- ai Sindaci dei Comuni di Specchia, Cavallino, Martignano, Squinzano, Lecce, Racale, Tricase e Cutrofiano.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2023, n. 223

Parere favorevole di compatibilità con riferimento alla richiesta del Comune di Conversano ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cardiologia e ortopedia presso la struttura sanitaria denominata "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*";
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.
L'art. 8-*ter*, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: "*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*".
La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 ("*Autorizzazioni*"), comma 1 che "*Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito*

provvedimento di Giunta regionale";

- all'art. 7 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*";
- all'art. 8 ("*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*"), comma 3 che "*Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*".

Il R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche", prevede:

- all'art. 4 ("*Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile*"), comma 9 che: "*Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta*";
- all'art. 14 ("*Fabbisogno*"), comma 12 che: *"Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.".*

Con Pec del 05/03/21 il legale rappresentante della società "Anthea Hospital S.r.l.", ha trasmesso nota prot. 010/ADW/VLH/2021 ad oggetto: "*Istanza di autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i. dell'ambulatorio chirurgico del presidio ospedaliero Villa Lucia Hospital in* "*Ambulatorio Chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. 9/2017 e s.m.i.*": *Adempimenti in attuazione del Reg. Reg. 15/2020*", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4037 del 09/03/21, con la quale ha rappresentato quanto segue:
"…(omissis)

PREMESSO CHE:

1) Villa Lucia Hospital, ai sensi del punto 1.1. dell'art. 5 della L.R. 9/17, ed in forza della D.D. 336 del 27 dicembre 2009, è una struttura sanitaria, ed eroga, prevalentemente in regime di accreditamento, prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, di fascia funzionale "A", con la dotazione di posti letto di cui alla seguente tabella:
2) La stessa, pertanto, risulta autorizzata ed accreditata per le dette discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 15/2020.
3) Villa Lucia Hospital risulta, altresì, autorizzata ed accreditata per l'erogazione di prestazioni in regime di Day Service, nelle Discipline di Chirurgia Generale, Oculistica, Urologia, Cardiologia, Ortopedia, Maxillofacciale, in forza delle seguenti Determine Dirigenziali

a. *D.D. n. 75 del 04.04.2016;*
b. *D.D. n. 20 del 09.02.2016;*
c. *D.D. n. 15 del 28.01.2016;*
d. *D.D. n. 132 del 15.10.2014*

4) Ai sensi dell'art. 14 di cui al Reg. Reg. 15/2020, "gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento ***non concorrono alla determinazione del fabbisogno*** *previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5 c.1., punto 1.6.1. della L.R. 9/17 e s.m.i."*
5) In relazione a quanto previsto dall'allegato 3B del R.R. 15/2020, l'ambulatorio chirurgico di Villa Lucia Hospital rispetta requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ivi indicati.
6) Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della LR 9/2017 e s.m.i., la struttura dove si svolgono le attività sanitarie è nel possesso di Villa Lucia Hospital, in forza di contratto di locazione tra …(omissis);
7) L'immobile è dotato di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Conversano in data 11 marzo 2015 (prot. n. 6485/2015);
8) L'immobile è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Bari in data 14 ottobre 2019 (Protocollo n. 27302 - rif. pratica 35878);
9) Anthea Hospital, in relazione al presidio Villa Lucia Hospital rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro.
CHIEDE
ai sensi dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 15/2020, in relazione al suddetto ambulatorio chirurgico, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. 9/2017 e s.m.i.. A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:
a) la Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Luigi Lestingi, (…) Laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, iscritto presso l'Ordine del Medici della Provincia di Bari al n. 7863, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di responsabile sanitario dal comma 3 dell' Art. 12 della LR. 9/2017, cosi come modificata dalla L. R. 65/17.
b) Detto Ambulatorio chirurgico rispetta i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 3B del Reg. Reg. 15/2020, come da allegata Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. 2).
Si *allega:*
1) Fotocopia documento di riconoscimento;
2) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00
3) Dichiarazione di Agibilità rilasciate dal Comune di Conversano;
4) Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco Provincia di Bari
5) Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione Sanitaria/Accreditamento Istituzionale della Regione Puglia;
6) Planimetrie, Elaborati grafici
7) Contratto di locazione
…(omissis)" .

Con *Pec* del 23/05/2023 il Servizio SUE del Comune di Conversano ha trasmesso la nota prot. 22144 ad oggetto: "*…(omissis) Pratica SUAP n. 36675 del 05.03.21 Comunicazione di compatibilità urbanistico edilizia ai sensi della L.R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15 del 20.08.2020…(omissis)*", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8089 del 26/05/2023, con la quale il Responsabile del Servizio ha rappresentato quanto segue:
"*…(omissis) La struttura "Anthea Hospital" esercita funzioni sanitarie sul territorio, nella fattispecie a Conversano, già istituzionalmente accreditate con il servizio sanitario nazionale.*
Tutto ciò premesso con la presente si comunica il proprio parere favorevole all'intervento edilizio oltre a comunicare la compatibilità ex art. 7 Comma 2 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., al fine di avviare il subprocedimento di competenza regionale per il rilascio del parere di compatibilità regionale …(omissis) ".
Per quanto sopra;
atteso che il Presidio Ospedaliero "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." risulta autorizzato per l'erogazione delle discipline di ricovero di cardiologia, e ortopedia e non anche per le discipline di chirurgia generale, maxillofacciale, oculistica, urologia, ai sensi del R.R. n. 14/2020 "*Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019*" e della D.G.R. n. 528/2022 e che, pertanto, per la discipline non autorizzate la società de qua concorrerà con le altre strutture sanitarie i cui Comuni territorialmente competenti hanno presentato richiesta ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale nell'arco temporale (bimestre) di riferimento;
si propone, di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico per le discipline di cardiologia e ortopedia presso il Presidio Ospedaliero "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la Società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata al Comune di Conversano;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico per le discipline di cardiologia e ortopedia presso il Presidio Ospedaliero "Villa Lucia Hospital" di cui è titolare la società "Anthea Hospital S.r.l." di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. sito in Conversano (BA) alla via Lacalandra n. 13 con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la Società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata al Comune di Conversano;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "Anthea Hospital S.r.l.", con sede legale in Bari alla via C. Rosalba nn. 35-37, pec: gvm-med@legalmail.it; gvm- ant@legalmail.it;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Conversano.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo Angelo
Donato Attolico

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 224

ALBANOVA Cooperativa Sociale (part. IVA 03637880752) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8,comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi CON PRESCRIZIONE per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R.n.4/2019 con dotazione di 24 pl posti letto ai fini dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accreditamento denominata "RESIDENZA PROTETTA ALBANOVA" ubicata in Corigliano d'Otranto (LE), in via G. Mazzini, snc.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:
"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)*

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

> "*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare*".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti*" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSSA ex ART 66 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:
"*3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7- bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";*

-art 10 comma 3 e comma 5 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:
3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;
e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62

della L.R. n. 67/2017 (omissis)
5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:
a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

QRRA. *ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;*
QRRA. *ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata.*

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:
"a*) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."*
-all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.ll) che,
*"*1*. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:*
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Con Determinazione n.151 del 11/03/2010 emessa dal Comune di Corigliano d'Otranto, la struttura denominata *"Residenza Protetta Albanova*", ubicata in Corigliano d'Otranto (LE) in via Giuseppe Mazzini

veniva autorizzata al funzionamento come residenza sociosanitaria assistenziale (ex. art.66 R.R. 4/2007) per una ricettività di 20 utenti.

Con Determinazione n. 627 del 26/07/2017 del Responsabile di settore Welfare State e Cultura del comune di Corigliano d'Otranto, la Struttura in oggetto veniva autorizzata al funzionamento per ulteriori 4 posti a seguito di ampliamento.

Con atto dirigenziale n. 858 del 15/09/2017, la Regione Puglia provvedeva a iscrivere la struttura nel registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali per una ricettività massima di 24 posti letto.

Quanto ai posti letto oggetto di ampliamento di cui alla predetta ultima determinazione con nota prot. n. AOO 183-5786 del 11/04/2023 questa Sezione chiedeva al Dipartimento Welfare di chiarire se l'ampliamento, concesso nel periodo di inammissibilità contemplato dalla LR 9 del 2017, fosse da ricondurre ad una delle ipotesi di deroga previste dall'art 29 commi 7 e 7 bis della Lr 9 del 2017.

Il Dipartimento Welfare con nota prot. 4422 del 27/04/2023 comunicava che dagli atti dell'ufficio emergeva la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi contemplata dall'art 29 comma 7 della LR 9 del 2017 secondo cui erano fatte salve le istanze relative al completamento o alla trasformazione di strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ottemperanza alla previsioni di cui all'art 12.2 del RR 4/2019 e alla DGR 2154 del 2019, il 03 Febbraio 2020 la società Albanova Cooperativa Sociale, titolare della "Residenza Protetta Albanova" autorizzata al funzionamento per n. 24 posti letto, sottoscriveva il piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per 2 posti letto di Mantenimento Anziani.

Con pec trasmessa in data 28/12/2019, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda allegato alla D.G.R. n. 2153 del 25/11/2019 il Legale Rappresentante della società Cooperativa Sociale Albanova con sede in Corigliano d'Otranto (LE) alla via Pendino n.96 chiedeva congiuntamente, allo scrivente Servizio, il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento per la RSA non autosufficienti denominata "*Residenza Protetta Albanova*", ubicata in Corigliano d'Otranto alla via Giuseppe Mazzini.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione assegnava alla Soc. Coop. Sociale Albanova 24 pl ai fini della conferma dell'autorizzazione e 14 pl (di cui 12 di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 di Rsa di mantenimento di tipo B) ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "*2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.*"

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi*

applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla Soc. Coop. Sociale Albanova l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Soc. Coop. Sociale Albanova ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota prot. di incarico AOO183 n° 3946 del 09/03/2021).

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 ad oggetto "Attuazione dell'art. 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accreditamento" la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione. Inoltre, la DRG n. 1729 prevede che "gli ulteriori posti assegnati in accreditamento per le strutture residenziali si intendano di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A (anziani) per le Rsa non autosufficienti e di mantenimento di tipo A (disabili gravi) per le Rsa disabili."

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di "assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa".

Con pec del 24/11/2021, il Legale Rappresentante della struttura RSA denominata "*Residenza Protetta Albanova*" dichiarava "*di accettare gli ulteriori posti assegnati n. 6 ai fini dell'accreditamento a completamento del nucleo per un totale di nr. 20 posti letto*".

Con pec del 25/01/2022 (nota prot. n. 743 del 19/01/2023) la Regione comunicava al Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce, Dipartimento di Prevenzione Asl Bari e al legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Albanova ad integrazione della nota di incarico l'aggiornamento dei posti letto ai fini dell'accreditamento in 20 pl.

In data 02/12/2021 il Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità riceveva a mezzo posta nota prot. n. 171416 del 17/11/2021 con cui il Dipartimento di Prevenzione comunicava l'esito positivo delle verifiche effettuate allegando la seguente documentazione:

a. Allegato 1 - Elenco nominativo degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e iscrizione al relativo Albo/Ordine (se prevista) e dalla tipologia di contratto stipulato.
b. Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sul possesso dei titoli per il personale assunto
c. Allegato 3 – Copia dei contratti del personale impiegato e Accordi di prestazioni in regime libero professionale
d. Allegato 4 – Comunicazioni Unilav
e. Allegato 5 – Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario
f. Allegato 6 – Planimetria scala 1:100 e relazione tecnica asseverata sulle dimensioni e le destinazioni d'uso degli ambienti, datata e vistata dall'ente cui compete la potestà autorizzativa.

Con pec del 14/04/2022 trasmessa al Dipartimento Welfare che inoltrava per competenza a questa Sezione in data 05/05/2022, il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute Nas di Lecce trasmetteva nota 9034/20 del 14/04/2022 con cui comunicava che a seguito di ispezione igienico sanitaria effettuata in pari data presso la Rsa non autosufficienti riscontrava: "*in alcuni servizi igienici di pertinenza delle camere da letto degli ospiti,*

i water erano mancanti di coprisedile, un lavabo era sprovvisto di acqua corrente, un bidet otturato. E' stata esortata la parte presente a tenere aperte le porte dei suddetti wc in quanto quasi tutti rinvenuti chiusi e quindi non fruibili liberamente dagli ospiti con la quasi totalità degli scaldini di produzione dell'acqua calda spenti. E' stata riscontrata la presenza dei sottonotati ospiti di età inferiore a quella prevista dall'art 66 del RR 4/2007".

Con pec del 16/12/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. n. 156826/2022 del 16/12/2022 avente ad oggetto *"Conferimento incarico di verifica dei requisiti di accertamento della struttura – RAS Albanova sita in Corigliano d'Otranto alla via Mazzini, 91 gestito dalla Coop. Sociale Albanova – R.R. 04/2019 Parere Favorevole"* comunicando che: *"… questo Dipartimento di Prevenzione ha concluso con esito favorevole le verifiche di propria competenza, effettuate ai sensi della nota prot. AOO 183/18 Luglio 2022 n. 9207."*

Successivamente all'acquisizione dei predetti esiti con note prot. n. AOO 183 5807 e 5809 del 12/04/2023 questa Sezione chiedeva rispettivamente al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, di verificare la rimozione da parte della struttura delle criticità strutturali rilevate dai Nas e riportate nel verbale e al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari di chiarire il numero dei posti accreditabili oggetto di valutazione.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce con nota prot. 73873 del 15/05/2023 comunicava di aver effettuato un nuovo sopralluogo in data 02/05/2023 e di aver verificato che la struttura "*ha provveduto a ripristinare le criticità strutturali rilevate dai Carabinieri Nas"*

Con pec del 05/06/2023, acquisita al prot. AOO_183-8483_2023, il dipartimento ASL di Bari inoltrava nota con cui comunicava in riferimento sia all'incarico prot. 3946 del 09/03/2021 che al prot. 743 del 19/01/2022 di aver concluso con esito positivo le verifiche per il rilascio dell'accreditamento

In ultimo, con pec del 10/07/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 10629 del 19/07/2023 il Legale rappresentante della Albanova soc coop sociale comunicava di aver integrato l'organico con una unità infermieristica per n. 12 ore settimanali, inoltrando il modello Unilav ed il contratto di lavoro individuale.

Considerato, altresì, che:

- L'art 12 comma 8 stabilisce infatti che "8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali";
- In riferimento alla predetta comunicazione si rappresenta che il Medico a cui è stata affidata la Responsabilità della struttura non ha i requisiti previsti dall'art 12 comma 8 avendo superato i 70 anni di età.
- con nota Circolare prot. AOO_183/3078 del 06/02/2023 sono stati forniti chiarimenti sull'interpretazione della normativa regionale relativa ai limiti di età del responsabile sanitario ex art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che "che i titolari delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate che avessero interpretato diversamente la normativa regionale e che, nelle more dei chiarimenti forniti con la presente nota-circolare, si fossero dotate e/o avessero mantenuto un responsabile sanitario che non rispetti i suddetti limiti di età, sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di legge entro il 30/04/2023"
- al fine di garantire una più approfondita analisi sul tema, è stato trasmesso all'Ufficio competente del Ministero della Salute un quesito afferente l'applicazione della disposizione di cui al vigente art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla cornice normativa nazionale ed alla possibilità di estendere o meno la deroga sul limite di età del responsabile sanitario, altresì, alle strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- nelle more del riscontro del Ministero al quesito di cui sopra, con Circolare n. 4397 del 09/03/2023 si è stabilito che il termine del 30/04/2023 stabilito per adeguarsi alle prescrizioni di legge (di cui alla prefata nota Circolare prot. AOO_183/3078 del 06/02/2023) è prorogato al 30/09/2023 e che "a. nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alla strutture non accreditate, le strutture accreditate nelle quali il responsabile sanitario

superi il limite di età massimo previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN sono tenute ad adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023; b. i provvedimenti regionali di accreditamento non ancora adottati dalla scrivente Sezione, relativi a strutture per le quali si rilevi il possesso degli altri requisiti di accreditamento ma il responsabile sanitario supera il suddetto limite di età, saranno adottati con la precisazione che, nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alla strutture non accreditate, la struttura destinataria del provvedimento di accreditamento dovrà adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023 o nel diverso termine eventualmente stabilito nel provvedimento medesimo."

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Albanova Soc. Coop. Soc. P.IVA (03637880752)
Legale rappresentante: Cavalera Cristina
Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019
Sede legale: Via Pendino n.96, Corigliano d'Otranto (LE)
Sede operativa: Via Giuseppe Mazzini, snc, Corigliano d'Otranto (LE)
Denominazione: *"Residenza Protetta Albanova*"
N. posti autorizzati: 24 pl di cui n. 22 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 p.l. di Rsa mantenimento demenze di tipo B;

N. posti accreditati: 20 pl di cui n. 18 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e 2 p.l. di Rsa mantenimento demenze di tipo B;
Responsabile sanitario, dott. Viva Aldo nato il 19/08/1952 a (…) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa e specializzato in Fisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Napoli e iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di LECCE (Ordine della Provincia di LECCE) al n. 0000002502 dal 1901/1978

Con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della Albanova Soc. Coop. Soc. entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni che fornirà il Ministero di cui sarà data opportuna pubblicità, individui un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n.145/2018.

e con le precisazioni che:

I. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
II. il legale rappresentante Albanova Soc. Coop. Soc. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
III. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
IV. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
V. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati*."
VI. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
VII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni*

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

Di notificare il presente provvedimento

- Al legale rappresentante della Società Albanova Soc. Coop. Soc. (albanovacoop@pec.it)
- Al Direttore generale della ASL LECCE;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL LECCE;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI (dipartimentodiprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto,composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 10 agosto 2023 n. 217

CUP: B39I23000550002 -L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Bando per l'erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco - D.D. n.129/2023 (B.U.R.Puglia n.54/2023). Nomina Commissione.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- la DGR n.1518 del 31/07/2015;
- il DPGR n.443 del 31/07/2015;
- la DGR n. 458 dell'08/04/2016;
- il DPGR n.304 del 10/05/2016;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
- Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;
- Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii."Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario istruttore, letta e confermata dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

PREMESSO che:

La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante "Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco", riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell'importanza di tali manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
in particolare la suindicata l.r. n. 1/2018:
all'art 3 contempla l'istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è attribuita la competenza in materia;
all'art. 5 stabilisce che "*La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l'erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute".*
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri

modalità e termini per l'inserimento nel registro nonché per l'erogazione dei contributi dei rituali festivi legati al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1;
Sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato l'avviso per l'iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell'area "Cultura e Turismo", alla voce Turismo - Bandi, Avvisi e Esami. I destinatari di detto avviso sono i Comuni della Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul territorio regionale della Puglia i richiamati rituali del fuoco. L'avviso non prevede termini di decadenza per l'inoltro dell'istanza di iscrizione al registro de quo che viene implementato progressivamente.

Alla data del presente atto risultano iscritte n. 31 manifestazioni.

Con Determinazione Dirigenziale Turismo e Internazionalizzazione n. 129 del 09.05.2023 è stato approvato, ai sensi della l.r. n.1/2018 e del regolamento regionale n. 8/2019, il bando per l'erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco (B.U.R. Puglia n. 54 del 15.06.2023) a copertura delle spese sostenute per le manifestazioni inserite nel relativo Registro regionale.

Il richiamato bando all'art.7 *"Modalità di presentazione della domanda"* stabilisce che "*La domanda di assegnazione del contributo va presentata, dai soggetti di cui all'art.2, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, mediante pec alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia, all'indirizzo servizioturismo@pec.rupar.puglia.it., specificando nell'oggetto "* ***Bando per l'erogazione di contributi dei Rituali festivi legati al fuoco anno 2023****".*

Le istanze pervenute oltre i termini suindicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse. Farà fede la data di invio della pec.

Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 15.07.2023.

Le attività da finanziare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, pari ad Euro 180.000,00 per l'anno 2023 (di cui euro 160.000,00 sul capitolo U0701025 ed euro 20.000,00 sul capitolo U0701026), saranno selezionate da apposita Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI VALUTAZIONE	**INDICATORI**	**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE**
A. Qualità dell'evento in rapporto alle finalità individuate dalla l.r. 1/2018	Livello di aderenza alle finalità individuate nell'art. 1 L.r. /2018	**30**
B. Seguito della manifestazione	Afflusso di pubblico risultante dagli atti autorizzativi/dichiarativi previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,ovvero, in caso di evento on line, dagli accessi registrati	**30**
C Appartenenza a circuito tra manifestazioni storiche di interesse locale	Numero di manifestazioni appartenenti al circuito	**15**

D celebrazione o rappresentazione che coinvolge più città italiane o europee con loro tradizioni e culture	Numero città coinvolte	**15**
	Totale	**90**

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento le istanze che, a seguito della fase di valutazione, avranno riportato un punteggio ***uguale o superiore*** *a* 50 punti.

L'assegnazione del contributo è commisurata al punteggio conseguito in base al criterio di proporzionalità.

RILEVATA
la necessità di provvedere alla nomina della Commissione, ai sensi dell'art. 4 del richiamato bando;

CONSIDERATO che:
per la composizione della Commissione sono state prese in considerazione professionalità interne all'Amministrazione, esperte nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del bando e di cui sono stati acquisiti i curricula vitae, e precisamente:

- Dott.ssa Angela Gabriella Belviso - Dirigente Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto - Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia - Presidente;
- Dott. Antonio Longo - Responsabile Posizione Organizzativa "Progetti di sviluppo interregionali, attività in materia di reti tecnologiche e comunicazione" - Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia– Componente;
- Dott.ssa Chiara Toraldo - Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia-Componente;

le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Rosa De Florio- Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia.

I componenti della Commissione, all'accettazione dell'incarico, presa visione dell'elenco dei proponenti in qualità di organizzatori degli eventi iscritti nel Registro Regionale dei Rituali festivi legati al fuoco, produrranno opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione.

Per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell'Amministrazione che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'Ufficio, non è previsto alcun compenso.

Tanto premesso,

VISTO

il bando per l'erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco –Determinazione Dirigenziale n.129 del 09 maggio 2023 (B.U.R. Puglia n. 54 del 15.06.2023)

VISTA
la determinazione dirigenziale n. 69/2019

VISTI
Il regolamento regionale n. 8/2018
la legge regionale. n. 1/2018

si propone al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione di adottare la conseguente determinazione.

VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm.ii

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario istruttore e dal Dirigente ad interim del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.4 del bando "*Bando per l'erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco anno 2023"* composta dai seguenti membri:

  - Dott.ssa Angela Gabriella Belviso - Dirigente Servizio Promozione del Territorio e Diversificazione del Prodotto - Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia - Presidente;
  - Dott. Antonio Longo - Responsabile Posizione Organizzativa "Progetti di sviluppo interregionali, attività in materia di reti tecnologiche e comunicazione" - Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia – Componente;
  - Dott.ssa Chiara Toraldo - Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia- componenete;
  - di stabilire che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Rosa De Florio - Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ;

- di stabilire che la precitata Commissione dovrà:

  a. preliminarmente verificare l'ammissibilità formale e sostanziale delle istanze, ai sensi degli articoli 3 (Oggetto del Contributo) e 4 (Criteri di selezione delle attività) del Bando;
  b. trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione la graduatoria, unitamente al piano di distribuzione delle risorse disponibili, con l'indicazione, in ordine decrescente di punteggio

ottenuto, delle istanze ammesse a finanziamento e finanziabili (nei limiti del budget massimo messo a disposizione), nonché l'elenco delle istanze non ammesse al finaziamento in quanto non hanno raggiunto la soglia minima di cui all'art.4 del Bando;

- di stabilire che i componenti della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico e dopo aver preso visione dell'elenco dei proponenti, produrranno opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445 del 28/12/2000, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di componente di Commissione;
- di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento:

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.22/2021;
si compone di n.7 pagine;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 056/DIR/2023/00214 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore
Rosa De Florio

Il Dirigente ad Interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture, Imprese e Professioni
Salvatore Patrizio Giannone

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 10 agosto 2023 n. 218

Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica pro loco "Ulivo Vivo" di Pezze di Greco (Fasano) all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco:

"a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia

e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”,
e, all’art. 5, prevede che:
“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”

Considerato che

In data 20 luglio 2023 è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco da parte dell’associazione turistica pro loco “Ulivo Vivo” di Pezze di Greco (Fasano), via Tripoli 1, Pezze di Greco (Fasano), C.F. 90039650743, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_056/20/07/2023/0002479.

L’associazione turistica in allegato all’istanza ha prodotto la seguente documentazione: copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell’Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.

Con nota prot. n. AOO_056-0002578 del 28/07/2023 è stata richiesta al Comune di Fasano informativa ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale.

Il Comune di Fasano ha fornito riscontro, entro il termine fissato, con nota prot. n. 45758/2023, acquisita agli atti al prot. n. AOO_056/07/08/2023/0002610, confermando quanto dichiarato dall’associazione turistica relativamente alla sede sociale.

Ritenuto che

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia, all’esito dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione,

si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;
Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'associazione turistica pro loco "Ulivo Vivo" di Pezze di Greco (Fasano), via Tripoli 1, Pezze di Greco (Fasano), C.F. 90039650743, con competenza territoriale limitata alla frazione di Pezze di Greco (Fasano);
- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;
- di dare atto che il presente provvedimento:

• è immediatamente esecutivo;
• sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;
• si compone di n. 5 pagine.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 056/DIR/2023/00219 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Progetti di sviluppo interregionali / Reti tecnologiche / Comunicazione istituzionale online
Antonio Fabrizio Longo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA/RIR 7 agosto 2023, n. 312

D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Riconoscimento conformità e validità di n. 4 corsi di aggiornamento riguardanti la professione di tecnico competente in acustica, proposti dall'Ente di formazione Formedil CPT di Foggia, della durata di n. 6 ore ciascuno e da svolgersi con frequenza a distanza (FaD).

LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 e successive integrazioni e modifiche operate da ultimo con D.G.R. n. 1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive integrazioni e modifiche, operate da ultimo con DD.PP.GG.RR. nn. 327 e 328 del 17 settembre 2021, recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo "MAIA 2.0";
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";*
VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021 recante l'approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";*
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio2021 n.22*";
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";*
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il "*conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*";
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";*
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "*Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale*"";
VISTA la D.D. n. 9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione recante il

"*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*", con la quale è stato nominato il Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la DGR n.302 del 07.03.2022 recante "*Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*";
VISTA la D.D. n. 75 del 10.03.2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente ad oggetto "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";
VISTA la L.R. del 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "*Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti*";
VISTA la D.G.R. n. 938 del 3/7/2023 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Inoltre, **VISTI:**

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;
- le *"Linee guida per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017" e le "Ulteriori indicazioni integrative"*, che costituiscono la prima stesura di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 42/2017 e smi., di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell'8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito MATTM);
- le versioni aggiornate rispettivamente al 22.12.2022 e al 23.11.2022 dei suddetti documenti intitolati "*Indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del D.Lgs 42/2017*" e "*Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica*".

TENUTO CONTO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento professionale, il punto 2 dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017, stabilisce che *"…gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni".* In altre parole, ai tecnici iscritti nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica è fatto obbligo di acquisire nell'arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco (corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo, n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall'elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017);
- ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 *"Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica"* del documento intitolato "*Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - agg. 23 novembre 2022*", i corsi di aggiornamento professionale:
    - sono riconosciuti e dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui vengono tenute tutte le relative lezioni);
    - se erogati esclusivamente a distanza, sono riconosciuti dalla Regione nella quale ha sede legale l'ente che organizza il corso;
    - devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono esperiti;

- sono esonerati dall'obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC.

- il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale;
- con nota prot. n. 20918 del 25.11.2019 la Divisione IV - Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico del MATTM, sentito il TTNC, ha comunicato che *"come stabilito dall'Allegato 1, punto 2 del citato decreto, i tecnici che hanno partecipato con profitto ad un corso di aggiornamento devono comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si rileva l'impossibilità per le amministrazioni regionali di inserire nei propri registri ore di aggiornamento professionale effettuate da tecnici non residenti nelle stesse".*

CONSIDERATO CHE:

- con PEC del 28.06.2023, acquisita dalla struttura regionale competente al prot. n. 10156 del 04.07.2022, il legale rappresentante dell'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia, con sede legale in Via Napoli, km 3,800- 71122 Foggia, ha chiesto il riconoscimento, da parte del Servizio regionale competente, di n. 4 corsi di aggiornamento professionale per i Tecnici Competenti in Acustica;
- nella suddetta istanza di riconoscimento, il legale rappresentante dell'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia ha reso le seguenti dichiarazioni:
  - il Direttore dei corsi è il Rag. Raffaele Mangino;
  - i corsi risultano essere i seguenti:
    - ***Acustica degli edifici nei contenziosi legali. Casi studio*** - n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 25.09.2023 e il 27.09.2023;
    - ***Acustica dei solai***- n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 24.10.2023 e il 31.10.2023;
    - ***Acustica delle facciate e acustica delle sale. Casi studio*** **(Corso 1)-** n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 15.11.2023 e il 17.11.2023;
    - ***Acustica delle facciate e acustica delle sale. Casi studio (Corso 2)*** - n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 22.11.2023 e il 29.11.2023.
  - le lezioni e/o esercitazioni teoriche si terranno in modalità FaD sincrona mediante la piattaforma multimediale certificata *Moodle*, in accordo con quanto previsto al § 1.2 del documento *"Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs. n. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - agg. 23. Novembre 2022*". La piattaforma multimediale utilizzata per la FaD garantirà l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti, con conseguente produzione di specifici report, nonché prevedrà una utenza ospite a disposizione degli uffici regionali per eventuali verifiche in itinere;
  - sarà prevista una prova scritta di verifica al termine di ciascun corso, inerente agli argomenti trattati e con almeno 4 domande per ogni ora di lezione;
  - il numero massimo di discenti sarà pari a 30;
  - il docente incaricato dei corsi è un tecnico competente in acustica, in possesso della necessaria esperienza professionale richiesta, rilevabile dal CV allegato all'istanza presentata;
  - sarà garantito il confronto aperto tra docenti e discenti sugli argomenti trattati in ciascun corso;
  - l'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia risulta essere regolarmente accreditato presso la Regione Puglia quale organismo formativo, giusta DD. n. 147 del 28.01.2021 (cod. N-75Z4FW6) della Sezione Formazione Professionale.
- a corredo dell'istanza è stata inviata, per ciascun corso proposto, la documentazione descrittiva degli argomenti trattati, unitamente al CV dettagliato del docente incaricato.

PRESO ATTO di quanto stabilito con la predetta DD. n. 147/2021 della Sezione Formazione Professionale, da cui si rileva che l'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia risulta regolarmente accreditato presso la Regione Puglia quale organismo formativo (cod. N-75Z4FW6).

RITENUTO CHE:

- il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n. 30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente in acustica all'elenco nazionale di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs. n. 42/2017, corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale del richiamato elenco da parte del Ministero competente;
- per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio richiedere apposito parere al TTNC;
- sulla scorta della summenzionata DD. n. 147/2021 della Sezione Formazione Professionale, l'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia risulta essere un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento, ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
- i n. 4 corsi di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica, proposti dall'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia, soddisfano i requisiti previsti dal documento intitolato "*Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - agg. 23 novembre 2022*".

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017.

Di riconoscere la conformità e validità dei seguenti n.4 corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acustica, proposti dall'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia:

- ***Acustica degli edifici nei contenziosi legali. Casi studio*** - n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 25.09.2023 e il 27.09.2023;
- ***Acustica dei solai***- n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 24.10.2023 e il 31.10.2023;
- ***Acustica delle facciate e acustica delle sale. Casi studio*** **(Corso 1)** - n. 6 ore - modalità FaD – date di

previsto svolgimento il 15.11.2023 e il 17.11.2023;
- ***Acustica delle facciate e acustica delle sale. Casi studio*** **(Corso 2)** - n. 6 ore - modalità FaD – date di previsto svolgimento il 22.11.2023 e il 29.11.2023.

Di dare atto che il requisito di accesso ai corsi previsto dalla normativa di riferimento e le modalità di verifica della presenza dei partecipanti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione, dovranno essere verificati e garantiti dall'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia.

Di disporre che, per l'avvio delle attività in modalità FaD, dovrà essere rispettato quanto previsto dal documento intitolato "*Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica - agg. 23 novembre 2022*".

Di stabilire che:

- entro 15 giorni dal termine di ciascun corso di aggiornamento, il Direttore del corso dovrà trasmettere al Servizio Regionale AIA-RIR, il registro elettronico di tutti i partecipanti al corso, da cui è possibile verificare l'effettiva partecipazione dei discenti (orari ingresso/uscita);
- entro il medesimo termine di cui al punto precedente, il Direttore del corso dovrà trasmettere al Servizio Regionale AIA-RIR, per i soli tecnici competenti in acustica residenti nel territorio pugliese per i quali la struttura regionale competente è tenuta al riconoscimento delle ore di aggiornamento e conseguente inserimento nel proprio registro:
    - la dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n. 445/2000 e smi, attestante l'avvenuta partecipazione con profitto degli stessi;
    - copia degli attestati di partecipazione/superamento prova finale rilasciati al termine del corso di aggiornamento ai tecnici competenti;
    - apposito questionario di gradimento finale del corso.
- la prova finale di ciascun corso di aggiornamento deve tenersi al termine dello stesso; l'attestato di frequenza e superamento con profitto della prova finale del corso dovrà riportare chiaramente la data di svolgimento della prova e quella di emissione dell'attestato stesso.

Di stabilire che il Direttore del corso dovrà informare i tecnici competenti non residenti in Regione Puglia, che hanno partecipato con profitto al corso di aggiornamento in oggetto, che per la convalida delle ore di aggiornamento dovranno comunicare l'avvenuta partecipazione con profitto al corso in oggetto alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n. 445/2000 e smi..

Di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria non potranno subire variazioni durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnico-amministrative, che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della struttura regionale competente.

Che il presente provvedimento potrà essere annullato qualora risultassero, a seguito delle verifiche sull'attività svolta, difformità tali da far venir meno i presupposti per la conformità e validità del corso in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 42/2017.

Di disporre l'inserimento delle informazioni relative ai corsi in oggetto nel sistema informatico Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE), di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2017.

Di notifcare il presente provvedimento all'Ente di Formazione Formedil CPT di Foggia all'indirizzo di PEC riportato nell'istanza presentata.

Di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o il MASE e ad ISPRA.

Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è di 12 mesi a partire dalla data di emanazione, fatti salvi eventuali riesami.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 9 (nove) facciate;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- sarà pubblicato:
    - in formato elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
    - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
    - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.
- tramite il sistema CIFRA:
    - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
    - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto R.I.R
Christian Botta

P.O. Rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
Luigia Brizzi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA/RIR 7 agosto 2023, n. 313

ID AIA 2582 - Azienda Zootecnica Sant'Antonio - Società Agricola Semplice - Contrada Lomuscio/Porcili - Minervino Murge (BT). IPPC 6.6 b). Aggiornamento AIA ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio AIA Regione Puglia con D.D. n. 199 del 08.06.2022.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

- **Visti** gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- **Visti** il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) 2016/679.
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale.
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche, con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni.
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto "Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo Maia 2.0".
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 Modello Organizzativo Maia 2.0. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 29 aprile 2021, n. 13 con cui si provvedeva alla proroga, fino alla data del 30 giugno 2021, degli incarichi di dirigente di Servizio.
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 con cui si provvedeva al conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione del 4 novembre 2021, n. 20 con cui si provvedeva al conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana alla dott.ssa Antonietta Riccio.
- **Vista** la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22 con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi.
- **Vista** la determinazione dirigenziale n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni

Ambientali "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*".

- **Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- **Vista** la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse*";
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali e s.m.i.*"
- la Legge n. 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.*";
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*";
- la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al l Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3*";

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla funzionaria ing. Concita Cantale in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata:

RELAZIONE DEL SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L'Azienda Zootecnica "Sant'Antonio" – Società Agricola Semplice (IPPC 6.6 b), allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (con peso superiore a 30 kg), è stata autorizzata con D.D. n. 199 del 08.06.2022 rilasciata dal Servizio AIA della Regione Puglia. Le attività verranno svolte all'interno di un complesso zootecnico in cui sono ubicati n. 6 (sei) capannoni di stabulazione denominati A-B-C-D-E-F. Trattandosi di un progetto finanziato con fondi strutturali regionali la competenza è affidata alla Regione, ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 18/2012.

L'allevamento suinicolo è già stato precedentemente autorizzato in AUA (D.D. n. 999 del 19.11.2020 della Provincia BAT) per emissioni in atmosfera e impatto acustico, per un numero di capi inferiore a 2000 posti suini, ed ha effettuato comunicazione di messa in esercizio in forza di tale autorizzazione. Allo stato attuale esercisce in AUA. Con la presente modifica viene rielaborato il quadro emissivo autorizzato con D.D. n. 199/2022. Nello specifico si prevede la riduzione del numero dei punti di monitoraggio per emissioni convogliate in atmosfera. Vista, infatti, l'omogeneità distributiva delle stabulazioni all'interno dei singoli capannoni, il monitoraggio

degli inquinanti (polveri totali, ammoniaca e concentrazione di odore) verrà svolto su tre camini distinti, scelti in maniera rappresentativa per ciascun capannone. In particolare per i capannoni C- D-E-F saranno adeguati n.3 abbaini già esistenti a camini di forma regolare al fine di renderli conformi alla normativa UNI applicabile all'idoneo monitoraggio. Inoltre è prevista l'implementazione del monitoraggio in continuo con controllo del parametro ammoniaca (NH3).

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si procede quindi alla ricostruzione dell'iter procedimentale.

Con nota acquisita al prot. n. 11812 del 22.09.2022 la Società Azienda Zootecnica Sant'Antonio – Soc. Agr. Sempl. presentava istanza di modifica consistente nella richiesta di variazione del quadro emissivo rispetto a quanto già autorizzato con determinazione AIA D.D. n. 199 del 08.06.2022. Nello specifico proponeva il nuovo quadro emissivo sia per le emissioni convogliate sui capannoni di stabulazione che per quelle odorigene al perimetro.
Inoltre nella relazione tecnica allegata all'istanza, il Gestore specificava che "…*La tabella 0-5 del PM&C relativa al quadro riassuntivo dei punti di emissione diffuse e convogliate necessita di modifica in quanto va precisato che, mentre nei capannoni A e B sono stati installati "camini di aspirazione" in quanto collegati a ventole di aspirazione (e precisamente di n. 16 camini di cui alle foto 5 e 6), nei capannoni C – D – E – F, invece, si tratta di "sfiati" in quanto sono state realizzate semplici aperture (cd. "abbaini"), senza alcun sistema di aspirazione, posizionati sui tetti dei capannoni di stabulazione (precisamente di n.27 abbaini nei capannoni C e D e di n.23 abbaini nei capannoni E-F). Pertanto, relativamente ai capannoni C- D E-F, trattandosi di emissioni provenienti dai ricambi d'aria (si vedanofotografie1÷4) che hanno il solo scopo di rinnovare l'aria all'interno dei locali (non vi è alcuna conduttura o impianto di aspirazione), si ritiene debbano essere intese come emissioni diffuse*…". Pertanto proponeva di effettuare il campionamento dell'ammoniaca (NH3) e delle polveri su un solo camino a campione (e quindi un solo punto di prelievo) per ciascuno dei capannoni A e B.

A seguito della verifica sulla completezza documentale, con nota prot. n. 12260 del 04.10.2022 questo Servizio chiedeva alla Società di provvedere a perfezionare l'istanza con l'invio di documentazione integrativa.

Il Gestore inviava a mezzo pec del 13.10.2022 la documentazione integrativa, acquisita al prot. n. 13862 del 08.11.2022.

Con nota prot. n. 14226 del 15.11.2022 questo Servizio comunicava l'avvio del procedimento invitando le amministrazioni in indirizzo a far pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della nota i rispettivi pareri, a seguito dei quali l'amministrazione procedente avrebbe provveduto a comunicare le decisioni istruttorie per il prosieguo del procedimento amministrativo in oggetto.

Con nota prot. n. 82352 del 05.12.2022, acquisita al prot. n. 15224 del 06.12.2022, Arpa DAP BAT trasmetteva il parere del Centro Regionale Aria (CRA). Nella nota il CRA evidenziava quanto segue: "…*dalla lettura di quanto sopra riportato, a parere dello scrivente servizio, sembra emergere la sostituzione non autorizzata dei punti di emissione convogliati per i capannoni C –D –E –F, previsti nella proposta progettuale approvata con la D.D. 199/2022, con abbaini. Sul punto appare opportuno verificare se tale modifica sia stata già effettuata o se sia solo un intendimento del Gestore, rimettendo comunque all'Autorità competente le valutazioni di competenza…*".

Questo Servizio, con nota prot. n. 15551 del 13.12.2022, chiedeva al Gestore alcuni chiarimenti a seguito del parere del CRA (nota prot. n. 82352 del 05.12.2022) e disponeva la sospensione del procedimento per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Nello specifico veniva richiesto quanto segue: "… *chiarire se siano stati realizzati gli abbaini in sostituzione dei punti di emissione convogliata per i capannoni C-D-E-F o se si tratti, allo stato attuale, di una mera ipotesi progettuale. In quest'ultimo caso, tuttavia, dalla documentazione agli atti emerge che l'istanza del Gestore ha quale oggetto la modifica del quadro riassuntivo dei punti*

di emissione diffuse e convogliate e delle relative modalità di monitoraggio e non anche le variazioni da apportare ai manufatti di progetto approvati. Si ricorda che nella D.D. 199/2022 è riportato quanto segue: "*…ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali" e s.m.i…".*

Con pec. del 12.01.2023, acquisita al prot. n. 662 del 19.01.2023, il Gestore trasmetteva il riscontro al CRA. Con tale documentazione chiariva che: "*si precisa che i punti di emissione nei capannoni C-D-E-F nella precedente istanza di A.I.A. sono stati erroneamente identificati e descritti come "camini" sebbene il progetto prevedesse per tali capannoni la realizzazione di "sfiati" in quanto trattasi di semplici aperture (cd."abbaini"), senza alcun sistema di aspirazione, posizionati sui tetti di stabulazione (precisamente di n. 27 abbaini nei capannoni C e D e di n. 23 abbaini nei capannoni E-F), come raffigurati nell'istanza di comunicazione di modifica ex art. 29 – nonies del D.Lgs 152/06. Questo spiega il motivo per cui il gestore, resosi conto delle incongruenze riportate nel provvedimento di AIA e nel relativo PMeC scaturite da un'errata rappresentazione degli elaborati progettuali, ha ritenuto opportuno rappresentare un'istanza di comunicazione di modifica ex art. 29 – nonies del D.Lgs 152/06 nella quale contemplare contestualmente sia la richiesta di modifica del PMeC rispetto al numero dei monitoraggi da effettuarsi sui camini dei capannoni A e B sia rispetto all'errata rappresentazione progettuale dei punti emissivi dei capannoni C-D- E-F costituiti da aperture su tetto (abbaini) anziché da camini….*" Precisava che: " *l'allevamento suinicolo è già autorizzato in AUA per emissioni in atmosfera e impatto acustico per allevamento suini da ingrasso per n. capi < 2000 (D.D. n. 999 del 19.11.2020 prov. BAT) relativamente ai capannoni A_B_C_D … ed ha effettuato comunicazione di messa in esercizio e messa a regime per cui l'allevamento è attivo già dal 08.02.2021…*". Chiariva inoltre che: "…a) *gli abbaini nei capannoni C e D sono esistenti ed esercitati dall'8/02/2021; b) gli abbaini nei capannoni E ed F sono attualmente un'ipotesi progettuale in quanto tali capannoni non risultano ancora realizzati; c) il Gestore non ha apportato alcuna variazione ai manufatti autorizzati in AIA e oggetto di comunicazione di modifica ex art. 29 – nonies del D.Lgs 152/06…".*

Con nota prot. n. 9942 del 13.02.2023, acquisita al prot. n. 2639 del 20.02.2023, il CRA controdeduceva al riscontro dell'Azienda Zootecnica Sant'Antonio, trasmesso con pec del 12.01.2023. Il CRA osservava che:

1. *"Preso atto del riscontro del parere fornito dal Gestore, non si comprendono le motivazioni per le quali i capannoni di stabulazione A e B siano stati dotati di camini per il convogliamento delle emissioni in atmosfera, mentre per i capannoni C-D-E-F siano stati previsti degli abbaini. Atteso l'obbligo normativo di prevedere il convogliamento di tutte le emissioni in atmosfera, si rimettono all'A.C. le valutazioni di competenza";*
2. *"Nel PMC_rev05 del 10/01/2023, il Gestore prevede il monitoraggio degli odori in aria ambiente lungo il perimetro aziendale e indica la norma UNI EN 13725:2022 quale metodo analitico (cfr. Tabella 0-5b: Quadro riassuntivo delle emissioni diffuse). Pur prendendo atto della proposta indicata, si rileva che la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente non può essere effettuata utilizzando le metodologie applicate alle emissioni diffuse da sorgente. Inoltre la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente, in maniera estemporanea e programmata, fornisce informazioni spesso limitate. La proposta del Gestore non e pertanto condivisibile e si reitera dunque la richiesta di monitoraggio della concentrazione di odore dai punti di emissione convogliati.*
3. *"Si prende atto delle motivazioni addotte dal Gestore sulla dispendiosità del monitoraggio su un numero elevato di camini. Tuttavia sulla base delle indicazioni del D. Lgs. 152/06, art. 270, co. 5, non si condivide la proposta di limitare il monitoraggio a uno solo dei punti di emissione a servizio dei diversi capannoni di stabulazione, indicando al contempo la possibilità di convogliamento a un unico punto di emissione*".

Con nota prot. n. 4825 del 21.03.2023 questo Servizio, vista la complessità del procedimento in esame,

convocava per il giorno 30.03.2023 la seduta di C.d.S sincrona da svolgersi su piattaforma telematica. All'ordine del giorno veniva posta la discussione della modifica proposta dal Gestore ed il relativo quadro emissivo in atmosfera. In conseguenza dell'oggetto della discussione veniva richiesta la partecipazione di Arpa e del CRA. Il giorno 30.03.2023 si teneva la seduta di conferenza di servizi il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 5782 del 05.04.2023. Si riportano a seguire i passaggi salienti:

- Il CRA precisava che: "*la funzione dei camini è proprio quello di convogliare in atmosfera gli inquinanti al fine di favorirne la dispersione. I camini permettono il campionamento delle emissioni sulla base di norme tecniche, cosa non possibile dagli abbaini. Il monitoraggio della concentrazione di odore in aria ambiente è una pratica che Arpa non avvalla più poiché restituisce informazioni scarsamente significative dell'impatto odorigeno generato dagli impianti.*"
- Il consulente per il Gestore interveniva sottolineando quanto riportato a seguire:"...*Gli inquinanti devono essere controllati in linea con le BAT e per forza di cose occorre rappresentare al meglio il quadro emissivo secondo le norme tecniche di settore. Alla luce di quanto per fotografare al meglio il quadro emissivo sarebbe necessario adeguare gli abbaini a camini di forma regolare al fine di condurre il monitoraggio de quo. Definito il quadro emissivo per tutti i camini dal punto di vista fluidodinamico sarebbe possibile individuare per ciascun capannone tre camini distinti rappresentativi delle emissioni su cui condurre prelievo e dosaggio di polveri totali, ammoniaca e concentrazione di odore.*"
- Il Servizio AIA chiedeva se fosse già possibile individuare preliminarmente tre punti di emissione su ciascun capannone su cui svolgere i campionamenti, vista l'omogeneità distributiva delle stabulazioni presenti all'interno dei singoli capannoni. Pertanto lì dove fossero già stati realizzati gli abbaini il consulente per il Gestore proponeva che si intervenisse solo su tre abbaini al fine di modificarli costruttivamente e renderli adeguati alla normativa UNI applicabile. Questa richiesta veniva accolta da tutti i presenti.
- In merito al monitoraggio in continuo il CRA proponeva un monitoraggio conoscitivo di un anno, al fine di valutare l'impatto emissivo dello stabilimento. Al termine di questo anno di monitoraggio si sarebbe dovuto procedere in maniera congiunta a valutare i risultati e le necessità della sua prosecuzione. Indicava VOC ed ammoniaca quali parametri da monitorare per il sistema in continuo, al camino polveri, ammoniaca e concentrazione di odore. Sul punto del monitoraggio in continuo chiedeva una proposta tecnica da parte del Gestore su cui avrebbe espresso il proprio parere.

Si concordava l'invio della documentazione richiesta entro e non oltre il 30.04.2023.

Con nota prot. n. 27015 del 31.03.2023 acquisita al prot. n. 5369 del 03.04.2023 ASL BAT esprimeva parere igienico sanitario sfavorevole alla richiesta di variazione del quadro riassuntivo relativo ai punti di emissione diffusa e convogliata e delle relative modalità di monitoraggio.

Con pec del 28.04.2023 acquisita al prot. n. 5369 del 03.04.2023 il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa che segue:

- Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 6;
- Tav. 3B "Planimetria dei Punti di Monitoraggio Ambientale con modifiche proposte a seguito esiti Cds Del 30/03/2023".

Con nota prot. n. 7137 del 02.05.2023 questo Servizio chiedeva ad ARPA DAP BAT di esprimersi con proprio parere di competenza sul PMeC rev 6, trasmesso dal Gestore con pec del 28.04.2023, alla luce delle risultanze della seduta di conferenza sincrona del 30.03.2023.

Con nota prot. n. 43566 del 15.06.2023 acquisito al prot. n. 9562 del 20.06.2023, ARPA DAP BAT trasmetteva il parere di competenza del CRA. Nello specifico, con riferimento al precedente parere trasmesso con nota prot. 9337 del 09/02/2023, il CRA precisava quanto segue:

"…a. Si ritengono pertanto ottemperate le indicazioni di ARPA Puglia in merito ai punti 1) e 3)….
In merito al monitoraggio in aria ambiente di cui al punto 2)…
b. Si ritiene pertanto ottemperata l'indicazione di ARPA Puglia, ma si chiede di prevedere un sensore per l'NH3 con minore limite di rilevabilità, fornendo all'Agenzia la scheda tecnica di questo nuovo analizzatore, per le valutazioni e l'approvazione di competenza…".

Con la medesima nota Arpa DAP BAT chiedeva a questo Servizio*"…di notiziare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, lo scrivente Dipartimento qualora il Gestore abbia trasmesso specifica comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., al fine di valutare la possibilità di procedere con l'attività di controllo ex art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (verifica d'ufficio) prevista dal Piano Regionale dei controlli 2023 (Arpa prot. n. 16826 del 10/03/2023)…".*

Con nota prot. n. 9654 del 22.06.2023 questo Servizio chiedeva al Gestore di trasmettere entro 7 giorni dal ricevimento della nota, la scheda tecnica del nuovo analizzatore per le valutazioni e l'approvazione di competenza. Inoltre riferiva che *"…facendo seguito a quanto prescritto al punto 4 della D.D. n. 199 del 08.06.2022 (ID AIA 1633), si rappresenta che ad oggi il Gestore non ha trasmesso specifica comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i…".*

Con pec del 29.06.2023 acquisita al prot. n. 10629 del 14.07.2023 il Gestore riporta quanto segue: *"I citati sistemi analitici, qualora configurati per lo scopo, richiederebbero un impegno economico iniziale di straordinaria onerosità a cui si dovrebbero sommare i costi per il mantenimento e la gestione di tale – poco diffusa - tecnologia, per il rilievo in continuo di aeriformi gassosi attenzionati per un "livello critico" pari a 270 µg/m3. In ordine al "livello critico", si ritiene, altresì, necessaria qualche specifica osservazione. Supponendo che la citazione "linee guida OMS" della Spett.le ARPA si riferisca alla pubblicazione "Air Quality Guidelines for Europe" seconda edizione, si fa presente che il citato "livello critico" è riferibile ad effetti sulla vegetazione per esposizioni pesate sulle 24 ore, la cui confidenza, secondo quanto esposto dalle medesime linee guida, non è supportata da studi esaustivi e le ricerche in materia sono ancora in itinere. Tanto premesso, livelli di attenzione sicuramente rigorosi dei valori limite per l'ammoniaca gassosa (NH3), da non superare relativi alla esposizione professionale, … esprimono concentrazioni da 63 a 133 volte superiori rispetto a quelli individuati da codesta Agenzia. Lo scrivente gestore non può essere in grado di impegnare risorse economiche tanto rilevanti per monitorare concentrazioni così basse attraverso una sofisticata, eccezionale e poco diffusa tecnologia. In alternativa ed in ossequio alla richiesta dell'Agenzia si propone, pertanto, di mantenere la configurazione strumentale già proposta ed in parte validata, integrata da un monitoraggio giornaliero, estesa a sette giorni per semestre di esercizio, condotto con impiego di campionatori passivi a diffusione radiale (UNI EN 13528-1:2003) che garantiscono il rilievo dell'ammoniaca gassosa sulla base di un limite pratico di quantificazione pari a circa 20 µg/m^3…".*

Con nota prot. n. 49956 del 13.07.2023 acquisita al prot. n. 10630 del 14.07.2023 Arpa DAP BAT trasmetteva il parere di competenza del CRA in riscontro alla nota del Proponente pec. del 29.06.2023. Nel parere si riporta quanto segue: *"… Con la presente si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla suddetta proposta, integrata dalle seguenti condizioni: 1. il monitoraggio con campionatori passivi dovrà essere condotto, senza interruzione, per un intero anno solare; 2. i tempi di esposizione dei campionatori passivi dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dai produttori; 3. il monitoraggio dovrà essere condotto negli stessi siti individuati per il monitoraggio dei composti organici volatili (COV) con sensori a fotoionizzazione (PID)...".*

PARERI/TITOLI RILASCIATI AI FINI AIA

Si elencano di seguito i pareri rilasciati nel corso del procedimento di AIA:

- parere igienico sanitario sfavorevole di ASL BAT alla richiesta di variazione del quadro riassuntivo relativo ai punti di emissione diffusa e convogliata e delle relative modalità di monitoraggio (prot. n.

27015 del 31.03.2023 acquisito al prot. n. 5369 del 03.04.2023);
- parere del CRA prot. n. 43566 del 15.06.2023, acquisito al prot. n. 9562 del 20.06.2023, con parziale parere favorevole e richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- parere favorevole con condizioni del CRA, prot. n. 49956 del 13.07.2023 acquisito al prot. n. 10630 del 14.07.2023.

Ad oggi non è stato trasmesso altro parere dalla ASL BAT. Il parere sfavorevole prot. n. 27015 del 31.03.2023 si intende superato poiché non ha tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30.03.2023 in cui si giungeva a definire il nuovo quadro emissivo e le relative modalità di monitoraggio.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO
Premesso che:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali*" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non comporta modificazioni al ciclo lavorativo;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo già autorizzato fatta eccezione per una riduzione dei punti di emissione convogliata, che consentirà di individuare un minor numero di punti di emissione da monitorare, mantenendo inalterati i parametri da controllare (polveri, ammoniaca e concentrazione odori); la riduzione dei punti di emissione non va ad inficiare la qualità del monitoraggio; peraltro è prevista l'implementazione del sistema di monitoraggio in continuo in aria ambiente – di tipo conoscitivo per la durata di un anno – con l'aggiunta del parametro ammoniaca, al fine di individuare i valori limite di attenzione che diventeranno parte integrante del PMeC.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi:

- riduzione dei punti di emissione convogliata in atmosfera, a tre camini distinti rappresentativi per ciascun capannone di stabulazione (A,B,C,D,E,F) su cui condurre prelievo e dosaggio degli inquinanti (polveri totali, ammoniaca e concentrazione di odore), come da Tav. 3B rev. 19.04.2023;
- implementazione del monitoraggio in continuo con l'inserimento del parametro ammoniaca (NH_3).

Si propone di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D. n. 199 del 08.06.2022, come segue:

- sostituzione nel Documento tecnico della tabella riportata al paragrafo 12.1 "*Emissioni convogliate*", con la seguente:

N.	Provenienza Reparto - Macchina	Altezza emissione dal suolo (m)	Portata aeriforme (Nm^3/h)	Sostanza inquinante	Valore limite BAT-AEL	Valore autorizzato con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
E3, E8 e E13 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione A	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E19, E24 e E29 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione B	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E38, E46 e E55 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione C	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E65, E73 e E82 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione D	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E93, E100 e E106 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione E	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E116, E123 e E129 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione F	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	

Tabella 1: quadro emissioni convogliate

- sostituzione nel Documento tecnico della prescrizione n. 7, al paragrafo 12.2.1 *"Monitoraggio in continuo"*, come segue:

7. Il Gestore deve adottare un sistema di monitoraggio corredato di due sensori per il controllo dei seguenti parametri:

- composti organici volatili (VOC): sensore a fotoionizzazione PID (Photo Ionization Detector) ad elevata sensibilità, dotata di doppio canale di misurazione, uno con range di misurazione 0-3 ppm e sensibilità 0,5 ppb riferibile a isobutilene equivalente (Total Volatile Organic Compund), l'altro con range di misurazione 0-40 ppm e sensibilità 1 ppb riferibile a isobutilene equivalente (Total Volatile Organic Compund);
- ammoniaca (NH3): sensore corredato da rivelatore a celle elettrochimiche, integrato nella centralina per il controllo in remoto dei dati, con limite di rilevabilità pari a 0,5 ppm; tale configurazione strumentale sarà integrata da un monitoraggio giornaliero, esteso a sette giorni per semestre di esercizio, condotto con impiego di campionatori passivi a diffusione radiale (UNI EN 13528-1:2003) che garantiscono il rilievo dell'ammoniaca gassosa sulla base di un limite pratico di quantificazione pari a circa 20 $\mu g/m^3$.

I due sensori saranno alloggiati all'interno di una centralina per il controllo in remoto dei dati dotata di una camera di flusso idonea a garantire la protezione dagli agenti atmosferici ed a preservare, nel tempo, la funzionalità del sensore anche in condizioni di elevate polverosità e umidità. Inoltre, il sistema di monitoraggio sarà integrato con una stazione meteo che rilevi direzione e velocità del vento, umidità relativa e pioggia. Il sistema di monitoraggio in continuo sarà sincronizzato con una piattaforma online al fine di permettere il riversamento automatico dei dati di concentrazione e meteo registrati in stabilimento e consultare lo stato dei sensori.
Tale monitoraggio conoscitivo avverrà, senza interruzione, per un intero anno solare, al fine di valutare l'impatto emissivo dello stabilimento e definire i valori limite di attenzione che diventeranno parte integrante del PMC.
I tempi di esposizione dei campionatori passivi dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dai produttori.
Il monitoraggio dell'ammoniaca (NH3) dovrà essere condotto negli stessi siti individuati per il monitoraggio dei composti organici volatili (VOC) con sensori a fotoionizzazione (PID).

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone alla Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, la seguente modifica:

- riduzione dei punti di emissione convogliata in atmosfera a tre camini distinti rappresentativi per ciascun capannone di stabulazione (A,B,C,D,E,F) su cui condurre prelievo e dosaggio degli inquinanti (polveri totali, ammoniaca e concentrazione di odore), come da Tav. 3B rev. 19.04.2023;
- implementazione del monitoraggio in continuo con l'inserimento del parametro ammoniaca (NH3).

Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D. n. 199 del 08.06.2022, come segue:
- sostituzione nel Documento tecnico della tabella riportata al paragrafo 12.1 "Emissioni convogliate", con la seguente:

N.	Provenienza Reparto - Macchina	Altezza emissione dal suolo (m)	Portata aeriforme (Nm^3/h)	Sostanza inquinante	Valore limite BAT-AEL	Valore autorizzato con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
E3, E8 e E13 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione A	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/ anno	2,6 kg NH_3/ posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E19, E24 e E29 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione B	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/ anno	2,6 kg NH_3/ posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E38, E46 e E55 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione C	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/ posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E65, E73 e E82 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione D	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/ posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	
E93, E100 e E106 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	Capannone di stabulazione E	6	10.000 (portata max a camino)	Concentrazione odori	/	2000 ouE/m^3	annuale
				Ammoniaca	0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno	2,6 kg NH_3/ posto animale/anno	
				Polveri	/	10 mg/Nm^3	

E116, E123 e E129 (rif. Tav. 3B rev. 19.04.2023)	**Capannone di stabulazione F**	**6**	**10.000 (portata max a camino)**	**Concentrazione odori**	**/**	**2000 ouE/m^3**	**annuale**
				Ammoniaca	**0,1 – 2,6 kg NH_3/posto animale/anno**	**2,6 kg NH_3/posto animale/anno**	
				Polveri	**/**	**10 mg/Nm^3**	

Tabella 1: quadro emissioni convogliate

- sostituzione nel Documento tecnico della prescrizione n. 7, al paragrafo 12.2.1 "*Monitoraggio in continuo*", come segue:

7. Il Gestore deve adottare un sistema di monitoraggio corredato di due sensori per il controllo dei seguenti parametri:

- composti organici volatili (VOC): sensore a fotoionizzazione PID (Photo Ionization Detector) ad elevata sensibilità, dotata di doppio canale di misurazione, uno con range di misurazione 0-3 ppm e sensibilità 0,5 ppb riferibile a isobutilene equivalente (Total Volatile Organic Compund), l'altro con range di misurazione 0-40 ppm e sensibilità 1 ppb riferibile a isobutilene equivalente (Total Volatile Organic Compund);
- ammoniaca (NH3): sensore corredato da rivelatore a celle elettrochimiche, integrato nella centralina per il controllo in remoto dei dati, con limite di rilevabilità pari a 0,5 ppm; tale configurazione strumentale sarà integrata da un monitoraggio giornaliero, esteso a sette giorni per semestre di esercizio, condotto con impiego di campionatori passivi a diffusione radiale (UNI EN 13528-1:2003) che garantiscono il rilievo dell'ammoniaca gassosa sulla base di un limite pratico di quantificazione pari a circa 20 µg/m^3.

I due sensori saranno alloggiati all'interno di una centralina per il controllo in remoto dei dati dotata di una camera di flusso idonea a garantire la protezione dagli agenti atmosferici ed a preservare, nel tempo, la funzionalità del sensore anche in condizioni di elevate polverosità e umidità. Inoltre, il sistema di monitoraggio sarà integrato con una stazione meteo che rilevi direzione e velocità del vento, umidità relativa e pioggia. Il sistema di monitoraggio in continuo sarà sincronizzato con una piattaforma online al fine di permettere il riversamento automatico dei dati di concentrazione e meteo registrati in stabilimento e consultare lo stato dei sensori.
Tale monitoraggio conoscitivo avverrà per un periodo iniziale pari ad un anno, al fine di valutare l'impatto emissivo dello stabilimento e definire i valori limite di attenzione che diventeranno parte integrante del PMC.
I tempi di esposizione dei campionatori passivi dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dai produttori.
Il monitoraggio dell'ammoniaca (NH3) dovrà essere condotto negli stessi siti individuati per il monitoraggio dei composti organici volatili (VOC) con sensori a fotoionizzazione (PID).

Di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018.

Di stabilire che:

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale D.D. n. 199 del 08.06.2022 dal Servizio AIA - Regione Puglia;

3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
4. il presente provvedimento:
    - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
    - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.

Di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 199 del 08.06.2022.

Di precisare che la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/2012 e s.m.i., è Autorità Competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio dei soli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali. Pertanto, per tutti i compiti istituzionali associati all'esercizio dell'installazione (ad esempio comunicazioni varie, provvedimenti ex art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e a modifiche del progetto non finanziate, l'Autorità Competente resta la Provincia di BAT ai sensi della L.R. n. 3/2014.

Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "Azienda Zootecnica Sant'Antonio Società Agricola Semplice" con sede legale in Via Roma, 17 - 70020 - Bitritto (BA), aziendazootecnicasantantonio@pec.it.

Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT, all'ARPA Puglia Direzione scientifica, al Comune di Minervino Murge, alla Provincia di BAT, al Dipartimento di prevenzione ASL BAT.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

1. è redatto in unico originale, composto da n. 2 allegati:
    a. Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo rev.6;
    b. Allegato 2: Tav. 3B "Planimetria dei punti di monitoraggio ambientale con modifiche proposte a seguito degli esiti cds del 30/03/2023;
2. è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
3. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
4. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
5. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data

di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione Integrata Ambientale- Supporto Attività Piano di Tutela Ambientale-Supporto Controllo di Gestione
Concita Cantale

P.O. Coordinamento A.I.A
Michela Inversi

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
Luigia Brizzi

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
COMUNE DI MINERVINO MURGE

D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte Seconda, Allegato VIII

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di allevamento di suini ad ingrasso all'interno del complesso agricolo - zootecnico sito in Minervino Murge (BT) - Contrada Porcili n. 23, su suolo identificato in catasto al Fg. 179 p.lle 42, 58, 76, 249, 257, 275, 276, 278

Codifica file	Codifica elaborato	Descrizione elaborato	Scala
8	-	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	-

19/04/2023	Aggiornamento a seguito esiti della CdS del 30/03/2023	Ing. Giuseppe Zenobj	Ing. Giuseppe Zenobj	Ing. Giuseppe Zenobj
10/01/2023	Aggiornamento a seguito richiesta riscontro al parere del CRA prot. n. 82352 del 05.12.2022	Ing. Giuseppe Zenobj	Ing. Giuseppe Zenobj	Ing. Giuseppe Zenobj
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMMITTENTE:

Azienda Zootecnica Sant'Antonio
Società Agricola Semplice

Contrada Lomuscio/Porcili n. 23
76013 - Minervino Murge (BT)

AZIENDA ZOOTECNICA SANT'ANTONIO Soc. Agr. Sempl. Via Roma, 17 70020 BITRITTO (BA) Partita IVA: 01934790785

PROGETTAZIONE:

ZETA VU s.r.l SOCIETÀ DI INGEGNERIA

ZETA VU Srl - SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via Trani 81, 76121 Barletta (BT)
Tel: +39 0883 333 4319 - Fax: +39 0883 340 2001
info@prevenzionesicurezza.com

Direttore Tecnico:
Ing. Giuseppe Zenobj

	Data: 19/04/2023	Rev.06

INDICE

1. PREMESSA 2
2. FINALITÀ DEL PIANO 3
3. COMPONENTI AMBIENTALI 4
3.1 CONSUMO DI MATERIE PRIME E AUSILIARIE 5
3.2 CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 6
3.3 CONSUMO DI ENERGIA 6
3.4 EMISSIONI ATMOSFERICHE 7
3.5 SCARICHI IDRICI 13
3.6 RUMORE 14
3.7 RIFIUTI 15
3.1 EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 16
4. PIANO DI GESTIONE 18
4.1 RESPONSABILI IN FASE DI CONTROLLO 18
4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE 18
4.3 DOCUMENTAZIONE 18
4.4 COMUNICAZIONE 18
4.5 ASPETTI AMBIENTALI 19
4.6 EMERGENZE 19
5. GESTIONE OPERATIVA 20
5.1 Gestione operativa impianti e strutture 20
5.2 Gestione operativa vasche di raccolta e rete idrica acque meteoriche 20
5.3 Gestione operativa fosse settiche del tipo Imhoff 21
5.4 .Gestione operativa impianti capannoni di stabulazione 21
5.5 .Gestione operativa impianti di stoccaggio effluenti 22
5.6 .Tabella riassuntiva dei monitoraggi 22
6. INDICATORI DI PRESTAZIONE 24
7. RESPONSABILITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 24
8. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 25

1. PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo viene aggiornato a seguito degli esiti della CdS del 30/03/2023 trasmessi dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (prot. *089-05/04/2023/5782)* nell'ambito dell'istanza di modifica ai sensi dell'art.29-nonies c.1 del D.Lgs 152/06 presentata dal Gestore.

Tutte le modifiche/integrazioni vengono riportate con carattere azzurro in grassetto.

L'azienda zootecnica Sant'Antonio ha elaborato il Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 -Parte Seconda- e s.m.i., nell'ambito del procedimento di AIA per la seguente attività IPPC:

- **Attività IPPC n. 6.6 b): Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg).**

Il Piano è redatto in conformità alle linee guida in materia di Sistemi di monitoraggio – Decreto 31 gennaio 2005 & BREF Monitoring adeguandolo alla tipicità del contesto in cui opera l'Azienda Zootecnica Sant'Antonio ed alle attività/requisiti applicabili.

2. FINALITÀ DEL PIANO

Le finalità perseguite attraverso il presente PMC sono:

- ✓ La verifica di conformità degli impianti facenti capo al Gestore e titolare dell'AIA;
- ✓ La raccolta sistematica di dati ed informazioni atte ad inquadrare le prestazioni ambientali degli impianti ed a rappresentarne il miglioramento nel tempo come auspicato nella normativa IPPC;
- ✓ La verifica delle BAT disponibili;
- ✓ La verifica dell'efficienza e stato di manutenzione degli impianti e di tutti i presidi ambientali.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito chiamato PMC) sarà compilato ed aggiornato a cura del Gestore con riferimento ai parametri da controllare ed ivi presenti, secondo le frequenze e le modalità esecutive indicate e previste per il monitoraggio e controllo.

Qualora esigenze di impianto dovessero richiedere la rivalutazione del Piano, il GESTORE provvederà a darne motivata comunicazione all'Ente di Controllo al fine di consentire, alla Autorità Competente, di vagliarne l'istanza.

3. COMPONENTI AMBIENTALI

Ai fini della definizione del PMC, considerando le attività esercitate presso l'impianto dell'Azienda Zootecnica Sant'Antonio, si sono individuate le seguenti componenti ambientali:

- ✓ Consumo di materie prime e ausiliarie
- ✓ Consumo di risorse idriche;
- ✓ Consumo di energia;
- ✓ Emissioni in atmosfera ed odori;
- ✓ Radiazioni;
- ✓ Rumore;
- ✓ Rifiuti;
- ✓ Suolo e sottosuolo;
- ✓ Salute pubblica
- ✓ Paesaggio
- ✓ Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

3.1 CONSUMO DI MATERIE PRIME E AUSILIARIE

Si riporta di seguito l'elenco delle materie prime ed ausiliarie che si intende utilizzare nell'intero impianto con l'indicazione delle fasi di utilizzo e delle quantità stimate:

Fase di utilizzo	Materie prime, intermedie [tipologia]	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito
Alimentazione suini	825 IT – 830 IT - 835 IT - 840 IT - 850 IT - 860 IT Mangimi completi per suini	3285	t/a	Silo
Alimentazione suini	Siero	6517	t/a	Silo
Pulizia impianti/ allevamenti	Detergenti/sanificanti	240	l/a	Taniche/sacchi
Cure veterinarie	Farmaci veterinari	non stimabile	t/a	Contenitori
Trattamenti fitosanitari e dei terreni oggetto di spandimento degli effluenti	Erbicidi/insetticidi	non stimabile	t/a	Taniche/sacchi
Allevamento ad ingrasso	Suini in ingresso	2976	N.	Stabulazione

I suini saranno alimentati a volontà. Il mangime finito viene stoccato in due silos in vetroresina posizionati anteriormente ad ogni porcilaia aventi capacità di 25 mc cadauno. Il mangime attraverso un sistema a coclea viene veicolato all'interno della porcilaia e andrà a riempire le mangiatoie posizionate all'interno di ogni box.

L'acqua utilizzata per l'abbeveraggio è quella fornita dall'A.Q.P. e stoccata all'interno di n.3 serbatoi da 20 m^3. Lungo la parete perimetrale all'altezza di cm 30 e 70 verranno installati ciucciotti antispreco in modo da poter abbeverare l'animale e nel contempo ridurre gli sprechi. Il siero viene invece stoccato all'interno di n. 4 serbatoi da 23 mc. La distribuzione dell'acqua e del siero alle porcilaie avviene attraverso collettore collegato ad autoclave posizionata nel locale tecnico dove è presente inoltre una vasca per la eventuale miscelazione dell'acqua di abbeverata con il siero.

Tabella 0-1: Reporting materie prime e ausiliarie

Denominazione	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo	Frequenza controllo	UM	Modalità di registrazione	Reporting
Mangimi	Alimentazione suini	Solido	Bolle di consegna mangime	Ad ogni ingresso	t/anno	Registro acquisti	Annuale
Siero	Alimentazione suini	Liquido	Bolle di consegna siero	Ad ogni ingresso	m^3/anno	Registro acquisti	Annuale
Detergenti/sanificanti	Pulizia impianti/ allevamenti	Liquido/solido	Fatture di acquisto	Mensile	l/anno	Registro acquisti cartaceo e/o informatico	Annuale
Farmaci veterinari	Cure veterinarie	Liquido/solido	Fatture di acquisto	Mensile	Euro/anno	Registro acquisti cartaceo e/o informatico	Annuale
Erbicidi/insetticidi	Trattamenti fitosanitari e dei terreni oggetto di spandimento degli effluenti	Liquido/solido	Fatture di acquisto	Mensile	l/anno	Registro acquisti cartaceo e/o informatico	Annuale

Denominazione	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo	Frequenza controllo	UM	Modalità di registrazione	Reporting
Suini in ingresso	Allevamento ad ingrasso	Solido	Registrazione degli ingressi	In occasione delle entrate	n.capi	Registro ingresso dei capi cartaceo e/o informatico	Annuale

3.2 CONSUMO DI RISORSE IDRICHE

L'approvvigionamento idrico avviene tramite il collegamento diretto alla rete del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia con contratto stipulato il 28.11.2019.

Nel processo di allevamento nel settore suinicolo il consumo preponderante di acqua è richiesto per soddisfare le necessità fisiologiche degli animali mentre una minor parte è da associare al consumo per il lavaggio delle stalle e per i servizi igienico assistenziali. Naturalmente i consumi risultano condizionati da diversi fattori che dipendono dallo stato di benessere dell'animale (stato di salute, condizioni microclimatiche, tipologia di alimentazione e sistema di abbeveraggio).

L'allevamento è dotato di abbeveratoi che evitano la dispersione e lo spreco di acqua (ciucciotti).

È previsto inoltre il riutilizzo delle acque meteoriche che dilavano dalle coperture dei capannoni di stabulazione che saranno raccolte in apposita vasca e riutilizzate ai fini del lavaggio dei box e dell'impianto "vacuum" di raccolta e smaltimento dei liquami.

Tabella 0-2: Reporting consumi acqua

Tipologia	Punto di prelievo e di misura	Utilizzo	Frequenza controllo	UM	Modalità di registrazione	Reporting
Acqua	Serbatoio	Abbeveraggio suini/Lavaggio/ igienico sanitaria	Mensile	m^3	Registro informatico	Annuale
	Rete consortile	Lavaggio/ igienico sanitaria	Mensile	m^3	Registro informatico	Annuale

Tabella 0-3: Reporting consumi acqua meteorica recuperata ai fini dei lavaggi

Tipologia	Punto di prelievo e di misura	Utilizzo	Frequenza controllo	UM	Modalità di registrazione	Reporting
Acqua meteorica	Vasca interratada 600 m^3 (a valle del capannone F)	Lavaggio box + impianto vacuum	Mensile	m^3	Registro informatico	*Annuale*

Questi consumi vengono registrati, monitorati ed analizzati attraverso l'ausilio di un foglio di calcolo.

3.3 CONSUMO DI ENERGIA

L'impiego di energia nell'allevamento è imputabile unicamente all'energia elettrica. Questa è fornita tramite allacciamento alla rete nazionale da cabina elettrica MT. L'energia elettrica alimenta numerose attività legate alla conduzione dell'allevamento, tra cui la distribuzione dei mangimi ai capi, illuminazione, celle frigorifere per le spoglie animali, alimentazione autoclave, collettore, sistema vacuum, aspirazione e rilancio liquami alle vasche di stoccaggio/separatore, alimentazione separatore liquami, ventole, camini di aspirazione, finestre vasistas.

Si riportano di seguito i parametri elettrici di impianto:

- Fornitura da: ENEL in MT
- Sistema di distribuzione MT/BT con cabina interna
- Potenza Richiesta 250kW
- Frequenza 50Hz
- Tensione tra fase e fase 400V
- Tensione tra fase e neutro, fase e terra 230V

Tabella 0-4: Reporting consumi energia

Tipologia	Punto di prelievo	Punto di misura	Frequenza controllo	UM	Modalità di registrazione	Reporting
Energia Elettrica	Cabina ENEL in MT	Contatore Enel	Mensile	kWh	Registro informatico	*Annuale*

Nota: I consumi energetici sono registrati mensilmente in apposito foglio di calcolo per poi essere analizzati ai fini del controllo di gestione.

3.4 EMISSIONI ATMOSFERICHE

All'interno dell'Azienda si è in presenza sia di emissioni convogliate provenienti dai capannoni di stabulazione, sia di emissioni diffuse provenienti dalle finestrature degli stessi capannoni nonché dalle vasche di stoccaggio degli effluenti.

In particolare va precisato che, mentre nei capannoni A e B sono stati installati "camini di aspirazione" in quanto collegati a ventole assiali di aspirazione (e precisamente di n. 16 camini di cui alle foto 5 e 6), nei capannoni C – D – E – F, invece, si tratta di semplici aperture (cd. "abbaini"), senza alcun sistema di aspirazione, posizionati sui tetti dei capannoni di stabulazione (precisamente di n.27 abbaini nei capannoni C e D e di n.23 abbaini nei capannoni E-F), che, per loro concezione tecnologica rispetto ad una emissione convogliata, emettono con minor forza emissiva l'effluente gassoso, estratto solo per tiraggio naturale dai capannoni.

Pertanto, a seguito di quanto emerso in sede di CdS del 30/03/2023, vista l'omogeneità nelle stabulazioni presenti all'interno dei singoli capannoni, il gestore ha individuato, per ciascun capannone, tre camini distinti rappresentativi delle emissioni su cui condurre prelievo e dosaggio degli inquinanti (polveri totali, ammoniaca e concentrazione di odore). In particolare per i capannoni C-D-E-F intende adeguare n.3 abbaini a camini di forma regolare al fine di renderli adeguati alla normativa UNI applicabile e poter condurre il monitoraggio.

Si precisa inoltre che i capannoni A, B, C e D sono attualmente operativi in virtù dell'ottenimento dell'autorizzazione in AUA per emissioni in atmosfera e impatto acustico per allevamento suini da ingrasso per n. capi < 2000 (D.D. n.999 del 19.11.2020 prov. BAT), mentre i capannoni E ed F non sono operativi e non sono stati ancora realizzati.

I principali effluenti gassosi sono composti da ammoniaca, metano e protossido di azoto e sono originati principalmente dal contatto tra le deiezioni animali e l'aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica.

In particolare le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle fasi di stabulazione degli animali, stoccaggio, trattamento e trasporto degli effluenti ovvero alle fasi di spandimento sui terreni degli effluenti.

Per l'allevamento in oggetto sono stati calcolati i valori di emissione, espressi in tonnellate all'anno prodotte per ammoniaca (NH_3), metano (CH_4), protossido di azoto (N_2O) e polveri.

Per calcolare i valori di tali emissioni sono stati utilizzati, per ogni fase di processo coinvolta:

- il numero dei capi che si intende allevare (2976);
- l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, per la parte relativa al settore agricoltura (Fonte: ISPRA, IIR2020).

Secondo quanto prescritto nell' AIA ottenuta con D.D. n.199 del 08/06/2022 si ritengono da sottoporre a monitoraggio le emissioni convogliate di polveri e ammoniaca e le emissioni di odori provenienti dai capannoni di stabulazione, ovvero le emissioni in aria ambiente nell'intorno dello stabilimento attraverso l'installazione di un'unità di monitoraggio in continuo dei composti organici volatili (VOC) e ammoniaca.

Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni diffuse e convogliate da considerare nell'ambito dell'istanza di modifica ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. così come rettificata a seguito degli esiti della CdS del 30/03/2023 trasmessi dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (prot. 089-05/04/2023/5782):

Tabella 0-5: Quadro riassuntivo punti di emissione diffuse e convogliate

Punti di emissione	Provenienza/fase di produzione	Parametri	Durata emissione giorni/anno	Reporting
Camini di aspirazione (convogliate)	Capannoni di stabulazione A-B	Ammoniaca (NH_3) Polveri totali Concentrazione di odore	365	Annuale
Aperture su tetti (abbaini) (convogliate)	Capannoni di stabulazione C-D-E-F	Ammoniaca (NH_3) Polveri totali Concentrazione di odore	365	Annuale
Contributo emissivo dell'intero stabilimento	Capannoni di stabulazione A-B-C-D-E-F Vasche di stoccaggio liquami e platea stoccaggio letame	Ammoniaca (NH_3) VOC	365	Annuale

Tabella 0-5a: Quadro riassuntivo punti di emissione convogliate (camini capannoni di stabulazione A e B; abbaini capannoni di stabulazione C, D, E ed F)

N.	Provenienza Reparto - Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata aeriforme (Nm3/h)	Sostanza inquinante	Valore autorizzato con AIA	Modalità di monitoraggio/ Metodologia	Frequenza di monitoraggio	Tipo di abbattimento
Camini da 1 a 16	Capannone A	6	10.000 (portata max)	Ammoniaca (NH_3)	0,1-2,6 Kg NH3/posto animale/anno	Su camini E3, E8 ed E13 rappresentativi dei 16 camini/ UNI EN ISO 21877:2020	Annuale	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
				Polveri totali (PTS)	10 mg/Nm3	Su camini E3, E8 ed E13 rappresentativi dei 16 camini / UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		
				Concentrazione di odori	2.000 ouE/m3	Su camini E3, E8 ed E13 rappresentativi dei 16 camini / UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		

N.	Provenienza Reparto - Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata aeriforme (Nm3/h)	Sostanza inquinante	Valore autorizzato con AIA	Modalità di monitoraggio/ Metodologia	Frequenza di monitoraggio	Tipo di abbattimento
Camini da 17 a 32	Capannone B	6	10.000 (portata max)	Ammoniaca (NH_3)	0,1-2,6 Kg NH3/posto animale/anno	Su camini E19, E24 ed E29 rappresentativi dei 16 camini/ UNI EN ISO 21877:2020	Annuale	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
				Polveri totali (PTS)	10 mg/Nm3	Su camini E19, E24 ed E29 rappresentativi dei 16 camini / UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		
				Concentrazione di odori	2.000 ouE/m3	Su camini E19, E24 ed E29 rappresentativi dei 16 camini / UNI EN 13725:2022		
Abbaini da 33 a 59	Capannone C	6	N.A.	Ammoniaca (NH_3)	0,1-2,6 Kg NH3/posto animale/anno	Su abbaini adeguati a camini E38, E46 ed E55 rappresentativi dei 27 abbaini/ UNI EN ISO 21877:2020	Annuale	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
				Polveri totali (PTS)	10 mg/Nm3	Su abbaini adeguati a camini E38, E46 ed E55 rappresentativi dei 27 abbaini/ UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		
				Concentrazione di odori	2.000 ouE/m3	Su abbaini adeguati a camini E38, E46 ed E55 rappresentativi dei 27 abbaini/ UNI EN 13725:2022		
Abbaini da 60 a 86	Capannone D	6	N.A.	Ammoniaca (NH_3)	0,1-2,6 Kg NH3/posto animale/anno	Su abbaini adeguati a camini E65, E73 ed E82 rappresentativi dei 27 abbaini/ UNI EN ISO 21877:2020	Annuale	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
				Polveri totali (PTS)	10 mg/Nm3	Su abbaini adeguati a camini E65, E73 ed E82 rappresentativi dei 27 abbaini/ UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		
				Concentrazione di odori	2.000 ouE/m3	Su abbaini adeguati a camini E65, E73 ed E82 rappresentativi dei 27 abbaini/ UNI EN 13725:2022		

N.	Provenienza Reparto - Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata aeriforme (Nm3/h)	Sostanza inquinante	Valore autorizzato con AIA	Modalità di monitoraggio/ Metodologia	Frequenza di monitoraggio	Tipo di abbattimento
Abbaini da 87 a 109	Capannone E*	6	N.A.	Ammoniaca (NH_3)	0,1-2,6 Kg NH3/posto animale/anno	Su abbaini adeguati a camini E93, E100 ed E106 rappresentativi dei 23 abbaini/ UNI EN ISO 21877:2020	Annuale	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
				Polveri totali (PTS)	10 mg/Nm3	Su abbaini adeguati a camini E93, E100 ed E106 rappresentativi dei 23 abbaini/ UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		
				Concentrazione di odori	2.000 ouE/m3	Su abbaini adeguati a camini E93, E100 ed E106 rappresentativi dei 23 abbaini/ UNI EN 13725:2022		
Abbaini da 110 a 132	Capannone F*	6	N.A.	Ammoniaca (NH_3)	0,1-2,6 Kg NH3/posto animale/anno	Su abbaini adeguati a camini E116, E123 ed E129 rappresentativi dei 23 abbaini/ UNI EN ISO 21877:2020	Annuale	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
				Polveri totali (PTS)	10 mg/Nm3	Su abbaini adeguati a camini E116, E123 ed E129 rappresentativi dei 23 abbaini/ UNI EN 16911:2013 + UNI EN 13284-1:2017		
				Concentrazione di odori	2.000 ouE/m3	Su abbaini adeguati a camini E116, E123 ed E129 rappresentativi dei 23 abbaini/ UNI EN 13725:2022		

**: Capannoni non ancora realizzati*

Tabella 0-5b: Quadro riassuntivo delle emissioni diffuse da monitorare in continuo

Provenienza Reparto - Macchina	Sostanza inquinante	Valore autorizzato con AIA	Modalità di monitoraggio/ Metodologia	Frequenza di monitoraggio	Tipo di abbattimento
Capannone A Capannone B Capannone C Capannone D Capannone E Capannone F Vasche di stoccaggio liquami e platea stoccaggio letame	VOC	N.A.	UNITÀ DI MONITORAGGIO IN CONTINUO	In continuo per la durata di 1 anno (valutazione della prosecuzione al termine del primo anno)	- Rimozione frequente del liquame con vacuum system. - Pavimento parzialmente fessurato con grigliato in cls prefabbricato con larghezza delle fessure pari a cm. 1,8 e larghezza dei travetti pari a cm. 8 e restante superficie dei box in pavimento pieno in cls antiscivolo con pendenza verso il grigliato conforme al D.Lgs. 122/2011; - Copertura vasche e platea - sistemi di controllo dei parametri ambientali quali temperatura, umidità e tasso di ventilazione all'interno del ricovero
	Ammoniaca (NH3)	N.A.			

Bisogna precisare che, per quanto riguarda l'ammoniaca (NH3) l'azienda ha provveduto alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni prodotte in corrispondenza dei recettori posti nelle vicinanze del sito (si veda Relazione Tecnica Valutazione previsionale dell'impatto olfattivo del 16/06/2020 e relazione integrativa del 28/09/2020 in riscontro alle osservazioni di Arpa Puglia nell'ambito del procedimento di A.U.A).

Infatti la Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 32 "Disciplina in materia di emissioni odorigene" (così come rivista dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2019) dispone l'obbligo di individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni.

Nell'ambito della stima dell'impatto olfattivo, dall'analisi condotta si evince solo un marginale superamento dei valori limiti di accettabilità in corrispondenza del recettore R1, discendente dalle ipotesi cautelative previste dal modello previsionale.

Per tali ragioni si propone di installare, come prescritto nella Determina AIA ed in considerazione di quanto emerso a seguito della conferenza dei servizi del 30.03.2023, un sistema di monitoraggio in continuo corredato di due sensori per il monitoraggio dei seguenti parametri:

1. Composti organici volatili (VOC): sensore a fotoionizzazione PID (Photo Ionization Detector) ad elevata sensibilità, dotata di doppio canale di misurazione, uno con range di misurazione 0-3 ppm e sensibilità 0,5 ppb riferibile a isobutilene equivalente (Total Volatile Organic Compund), l'altro con range di misurazione 0-40 ppm e sensibilità 1 ppb riferibile a isobutilene equivalente (Total Volatile Organic Compund).
2. Ammoniaca (NH3): sensore corredato da rivelatore a celle elettrochimiche, integrato nella centralina per il controllo in remoto dei dati, con limite di rilevabilità pari a 0,5 ppm;

I due sensori saranno alloggiati all'interno di una centralina per il controllo in remoto dei dati dotata di una camera di flusso idonea a garantire la protezione dagli agenti atmosferici ed a preservare, nel tempo, la funzionalità del

sensore anche in condizioni di elevate polverosità e umidità. Inoltre, il sistema di monitoraggio sarà integrato con una stazione meteo che rilevi direzione e velocità del vento, umidità relativa e pioggia. Il sistema di monitoraggio in continuo sarà sincronizzato con una piattaforma online al fine di permettere il riversamento automatico dei dati di concentrazione e meteo registrati in stabilimento e consultare lo stato dei sensori. Si propone di condurre tale monitoraggio conoscitivo per un periodo iniziale pari ad un anno, al fine di valutare l'impatto emissivo dello stabilimento al fine di valutare, con la supervisione delle Autorità Competenti, i valori limite di attenzione, che diventeranno parte integrante del PMC.

3.5 SCARICHI IDRICI

L'Azienda non produce alcuno scarico idrico di processo. Anche le acque reflue domestiche provenienti da insediamento civile (uffici e servizi igienico-assistenziali) non costituiscono scarichi in quanto, dopo essere state opportunamente trattate all'interno di vasche Imhoff già esistenti ed autorizzate, vengono accumulate e gestite come rifiuti.

A tal proposito l'Azienda zootecnica Sant'Antonio ha già ottenuto il parere igienico sanitario favorevole dalla ASL Bat – Servizio SISP prot. n. 6763 del 31/01/2018 nell'ambito del P.A.U. n.31 del 13/02/2018 inerente la pratica SUAP nr. 21420 del 30/09/2017.

Inoltre, non vi sono scarichi meteorici in quanto le uniche superfici impermeabilizzate sono rappresentate dalle coperture dei capannoni di stabulazione dalle quali le acque meteoriche di dilavamento saranno raccolte in apposita vasca interrata della capacità di 600 m3 e riutilizzate ai fini del lavaggio dei box e dell'impianto "vacuum" di raccolta e smaltimento dei liquami. Relativamente alle quote eccedenti che dovessero tracimare dalla vasca interrata posta a valle dell'azienda, le stesse saranno recapitate sul suolo (si rimanda ad apposita relazione tecnica).

Bisogna inoltre precisare che il fabbisogno idrico annuo per il lavaggio dei box e dell'impianto "vacuum" è superiore al quantitativo di acque meteoriche raccolte nell' apposita vasca per cui l'intero volume delle acque meteoriche raccolte viene riutilizzato per tali scopi.

Trattandosi di acque meteoriche di dilavamento che derivano esclusivamente dalle coperture dei capannoni, tettoia e palazzina uffici/alloggio in quanto la pavimentazione del sito è permeabile, lo scarico su suolo delle parti eccedenti di tali acque meteoriche di dilavamento non è soggetto al rispetto di alcun valore limite di emissione, come previsto dall'art.2 comma 7 del Regolamento 9 dicembre 2013, n. 26.

È previsto inoltre lo svuotamento dei sedimenti sia della vasca di raccolta delle acque meteoriche sia delle vasche Imhoff e la verifica di funzionalità del sistema di dispersione dei liquidi nel suolo della parte eccedente la vasca di accumulo delle acque meteoriche.

Tabella 0-7:Scarichi idrici

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Frequenza analisi chimiche	Reporting
S1 (scarico eventuali quote eccedenti di acque meteoriche di dilavamento)	Vasca interrata da 600 m3 per quote eccedenti (a valle del capannone F)	/	2-3	Durata evento	Non Previste	/

Nelle tabelle seguenti si riportano i parametri oggetto di analisi per il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee ovvero degli smaltimenti di rifiuti accumulatisi nelle vasche di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui civili, come identificati nelle Tabella 0-8 e 0-9.

Tabella 0-8: Suolo e Acque sotterranee ex art.29-sexies comma 6-bis: Piezometri e parametri da campionare

Piezometro	Posizione piezometri* (coordinate geografiche WGS 84)	Frequenza misura	Parametri
N.1 (a monte)	41.038584, (latitudine) 16.075292 (longitudine)	ogni 2 anni (acque sotterranee)	Parametri riportati alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 152/06
N.2 (a monte)	41.037165, (latitudine) 16.075469 (longitudine)	ogni 2 anni (suolo)	Parametri riportati alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 152/06
N.3. (a valle)	41.035881 (latitudine) 16.073318 (longitudine)	ogni 2 anni (acque sotterranee)	Parametri riportati alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 152/06
N.4 (a valle)	41.036869 (latitudine) 16.072713 (longitudine)	ogni 2 anni (suolo)	Parametri riportati alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 152/06

***** le coordinate geografiche indicate risultano essere indicative in quanto l'ubicazione esatta dei punti di campionamento sarà valutata dal geologo in occasione dei monitoraggi.

Smaltimenti rifiuti vasche acque meteoriche e vasche imhoff

Tabella 0-9 - Smaltimento fanghi derivanti dallo stoccaggio delle acque meteoriche e dalle vasche imhoff

Descrizione del rifiuto	Origine del rifiuto	Codice EER	Frequenza controllo	Formulario attestante lo smaltimento	Modalità di registrazione	Reporting
Fanghi	Vasca interrata da 600 m3 (a valle del capannone F)	19 08 14 o 19 08 02	Annuale	In occasione del conferimento	Registro cartaceo/ informatico	Annuale

Descrizione del rifiuto	Origine del rifiuto	Codice EER	Frequenza controllo	Formulario attestante lo smaltimento	Modalità di registrazione	Reporting
Liquami/Fanghi	Vasca Imhoff reflui civili palazzina uffici	20 03 04	Annuale	In occasione del conferimento	Registro cartaceo/ informatico	Annuale
Liquami/Fanghi	Vasca Imhoff reflui civili spogliatoi vano tecnico	20 03 04	Annuale	In occasione del conferimento	Registro cartaceo/ informatico	Annuale

3.6 RUMORE

L'azienda ha effettuato indagini sul rumore, sia all'esterno del complesso zootecnico (ex DPCM 14/11/1997) sia all'interno dello stesso (ex DLgs 81/08). Nella Relazione tecnica previsionale di impatto acustico si fornisce la previsione dei livelli sonori globali prodotti dall'allevamento al perimetro e in prossimità dei recettori. Da tale valutazione emerge che non ci sono criticità di rumore inerenti l'allevamento in questione.

Il Gestore condurrà con cadenza almeno biennale un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante.

Tabella 0-10: Tabella riepilogativa del monitoraggio emissioni rumore

Sorgente prevalente	Descrizione e posizione punto di misura	Condizione di funzionamento impianti	Frequenza controllo	Metodo di riferimento	Fonte del dato (Relazione valutazione impatto acustico)	Reporting
Compressori, ventilatori a parete, aspiratori, separatore	Due punti per ogni lato lungo e due per ogni lato corto	A regime	Biennale	DM 16/3/1998	Relazione valutazione impatto acustico	Biennale
Compressori, ventilatori a parete, aspiratori, separatore	In corrispondenza dei recettori R1, R2, R3, R4	A regime	Biennale	DM 16/3/1998	Relazione valutazione impatto acustico	Biennale

3.7 RIFIUTI

I rifiuti connessi all'attività sono originati principalmente da imballaggi. Le spoglie animali saranno gestite in celle frigo e mediante trasporto da parte di ditta autorizzata allo smaltimento.

La tabella seguente riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti prodotti dall'installazione. In ogni caso i rifiuti vengono prodotti in modo tale da garantire le seguenti condizioni:

- i depositi temporanei vengono gestiti al di sotto di apposita tettoia per evitare contaminazioni del suolo o delle acque;

- la loro classificazione e la loro gestione avviene secondo i criteri del D.Lgs 152/06 e relativamente al criterio prescelto per il "deposito temporaneo" dei rifiuti prodotti si adotta il criterio quantitativo ovvero non superiore a 30 m^3 e comunque non superiore ad un anno.

Tabella 0-11: Tabella controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti	EER	Metodo di smaltimento	Controlli da effettuare	Frequenza del controllo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
Forniture materiali/prodotti in ingresso	Imballaggi di carta e cartone	150101	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Forniture materiali/prodotti in ingresso	Imballaggi di plastica	150102	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Forniture materiali/prodotti in ingresso	Imballaggi in legno	150103	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Forniture materiali/prodotti in ingresso	Imballaggi in materiali misti	150106	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Manutenzione/pulizia	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	15 01 10*	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro Informatico/MUD	Annuale
Manutenzione/ Sostituzione attrezzature	Ferro e acciaio	17 04 05	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale

Attività	Rifiuti prodotti	EER	Metodo di smaltimento	Controlli da effettuare	Frequenza del controllo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting
Sostituzione attrezzature	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	16 02 14	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Attività d'ufficio	Toner per stampa esauriti	08 03 18	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Manutenzione	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	02 01 04	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Cure veterinarie (recipienti contaminati da composti veterinari)	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni	18 02 02*	SMALTIMENTO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro Informatico/MUD	Annuale
Cure veterinarie (farmaci scaduti o inutilizzati)	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	18 02 05*	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro Informatico/MUD	Annuale
Trattamenti terreni	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	02 01 08*	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro Informatico/MUD	Annuale
Vasche reflui civili	Fanghi fosse settiche Liquidi chiarificati	20 03 04 16 10 02	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Vasche di raccolta acque meteoriche	Fanghi prodotti nella vasca di raccolta acque meteoriche	19 08 14 o 19 08 02	RECUPERO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro informatico	Annuale
Manutenzione	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio non specificati altrimenti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose)	150202*	SMALTIMENTO	Controllo visivo deposito temporaneo	Bisettimanale	Registro di carico e scarico/Registro Informatico/MUD	Annuale

Tabella 0-12: Tabella controllo carcasse animali

Controllo da effettuare	Periodicità	Registrazione	Reporting
Controllo della mortalità	Giornaliero	Bolle trasporto	Annuale
T/anno carcasse animali smaltite	Annuale	Comunicazione AUSL di cui all'Ordinanza Min. 12/04/2008	Annuale

3.1 EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

L'azienda ha elaborato il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che prevede l'utilizzo di tutti gli effluenti prodotti dall'allevamento all'interno dei terreni di proprietà dell'Azienda zootecnica con una superficie agricola utile (SAU) per lo spandimento di circa 226 ha. La stima di azoto totale nel liquame prodotto dall'allevamento (circa 29.135,04 kg all'anno) risulta coerente con il valore limite consentito dalla Deliberazione di Giunta

Regionale n.363 del 07/03/2013 per lo spandimento di effluenti nelle Zone ordinarie (<340 Kg/Ha).

Gli effluenti che saranno autorizzati allo spandimento agronomico saranno smaltiti nei terreni censiti nel PUA e il loro utilizzo sarà regolarmente documentato ai sensi dell'art.6 del DM n.5046 del 25/02/2016 e dell'art.20 dell'Allegato A della DGR 363/2013

L'azienda ha previsto l'installazione di un impianto di separazione degli effluenti in grado di separare i liquidi dai solidi per cui provvederà sia al monitoraggio degli effluenti di allevamento prodotti sia al monitoraggio degli effluenti trattati:

Tabella 0-13: Tabella riepilogativa della produzione degli effluenti di allevamento:

Anno	T palabili (letame)	Kg azoto palabili (letame)	m^3 non palabili (liquame)	Kg azoto non palabili (liquame)	Modalità di registrazione	Reporting
					Registro cartaceo / informatico	Annuale

Tabella 0-14: Tabella riepilogativa di monitoraggio degli effluenti di allevamento trattati:

Impianto di separazione	Matrice	Frequenza	Metodo
Volume trattato in m3	Refluo in ingresso	Continuo	Lettura contatori annuale
Massa trattata in t	Refluo in ingresso	Giornaliera	Pesata/ Calcolata
Azoto totale sul tal quale In g/Kg	Refluo in ingresso e separato solido	Annuale	EN 25663; ISO 5663
Massa separata in t	Separato solido	Annuale	Pesata/ Calcolata

Tabella 0-15: Tabella riepilogativa di monitoraggio degli effluenti di allevamento trasportati:

Controllo da effettuare	Periodicità	Registrazione	Reporting
Quantitativo conferito	Ogni fine ciclo	Bolle/Registro informatico	Annuale
Imbrattamento delle strade	Ad ogni spandimento	Registro informatico	Annuale
Identificazione di qualsiasi segno di deflusso dei liquami distribuiti sui terreni	Ad ogni spandimento	Registro informatico	Annuale

3. PIANO DI GESTIONE

La struttura dell'Azienda Zootecnica Sant'Antonio si articola come da organigramma seguente in cui sono chiariti ruoli e responsabilità rispetto alle principali attività esercite.

4.1 RESPONSABILI IN FASE DI CONTROLLO

Tabella 0-16: Responsabilità in fase di controllo

Legale rappresentante/ Referente IPPC/RSPP	*Grieco Lucia Maria Antonietta*
Responsabile impianto/controllo qualità	*Da definire*
Responsabile Manutenzione	*Da definire*

4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Personale, a vario livello, è formato rispetto alle mansioni svolte. A gennaio di ogni anno viene redatto il programma in cui vengono pianificati e aggiornati i fabbisogni formativi secondo le necessità dell'Organizzazione. La formazione è relativa a:

- Normativa ambientale e relativi aggiornamenti;
- Formazione obbligatorio ai sensi del Dlgs. 81/08 e ss.mm.i.
- Conoscenza degli impatti ambientali derivanti dalla attività;
- Gestione delle emergenze;
- Procedure ed istruzioni operative redatte dall'Organizzazione;
- Politica Aziendale;
- tutto quanto necessario e pertinente con le attività svolte

La formazione viene modulata secondo livelli di specificità dei ruoli ricoperti in azienda.

4.3 DOCUMENTAZIONE

Le attività aziendali sono gestite utilizzando la documentazione e reportistica interna in formato cartaceo e/o elettronico e archiviate dal responsabile referente dell'attività stessa.

Sono stati predisposti appositi registri di produzione e manutenzione in cui vengono annotate le attività, gli interventi, le eventuali anomalie sugli impianti, sui mezzi, sulle macchine.

4.4 COMUNICAZIONE

Periodicamente vengono svolte riunioni con tutto il Personale anche alla presenza del legale rappresentante in cui vengono condivisi, a seconda delle necessità:

- Gli obiettivi aziendali;

- I risultati raggiunti;
- Eventuali novità/aggiornamenti sulle attività;
- Procedure interne;
- Altro ritenuto utile.

Per quanto concerne la comunicazione esterna, al momento, la Società utilizza il sito web www. http://www.sicilianispa.it per la pubblicizzazione delle sue attività, in cui è riportato un indirizzo e-mail per chiunque volesse ricevere maggiori informazioni o porre domande circa l'allevamento di suini sito alla contrada Lomuscio/Porcili in Minervino Murge.

I flussi informativi con gli organi competenti vengono gestiti, essenzialmente, a mezzo pec.

4.5 ASPETTI AMBIENTALI

Nell'ambito della documentazione aziendale saranno implementate procedure ed istruzioni operative per la gestione e monitoraggio delle matrici ambientali interessate dalle attività svolte dall'Azienda Zootecnica Sant'Antonio e modalità di intervento in caso di superamento dei livelli di guardia (sebbene ad oggi le valutazioni previsionali degli aspetti ambientali evidenzino un posizionamento dell'organizzazione nettamente al di sotto dei limiti imposti).

4.6 EMERGENZE

Sono stati predisposti appositi piani per individuare e gestire fonti di emergenza e rischio e le relative procedure in caso di eventi di emergenza in particolare relativamente a:

- Sversamenti accidentali detergenti e fitofarmaci;
- Rottura vasche interrate
- Incendio
- Malfunzionamento impianto vacuum
- Malfunzionamento separatore effluenti
- Black out;
- Sisma

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE/SEGNALAZIONE AGLI ENTI DI MALFUNZIONAMENTO, INCIDENTI E/O EMERGENZE

In caso di:

a. malfunzionamenti o fermo del presidi ambientali e/o dei sistemi di controllo e monitoraggio dalla durata superiore a 1 ora;

b. incidenti di interesse ambientale che possano avere effetti negativi per l'ambiente;

c. impossibilità a condurre le attività in conformità alle Autorizzazioni nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati;

il Responsabile dell'area in cui si verifica qualsivoglia incidente deve disattivare l'eventuale macchina, impianto interessato dall'evento ed informare immediatamente il datore di lavoro che dovrà, entro le 8 ore successive all'evento, comunicare a mezzo fax o e-mail o PEC a Regione, Provincia, Comune, ARPA e Asl quanto si è verificato descrivendo gli inconvenienti sopraggiunti, gli impatti connessi all'evento, gli interventi di emergenza e di adeguamento previsti ed i tempi necessari per la risoluzione dell'emergenza.

In caso di anomalia di funzionamento o interruzione dell'esercizio dei presidi ambientali tali da non garantire il rispetto dell'Autorizzazione, il Responsabile dell'impianto deve ordinare l'immediata sospensione delle relative attività per il tempo necessario al ripristino della completa funzionalità dei presidi.

Inoltre in riferimento ai presidi ambientali (es. camini di aspirazione capannoni di stabulazione, vasche di raccolta acque meteoriche, vasche reflui civili, ecc.) al fine di minimizzare la probabilità del fermo impianto, il Responsabile dell'impianto è tenuto a dar seguito agli interventi di manutenzione programmata sotto l'accurata vigilanza del Responsabile della manutenzione.

4. GESTIONE OPERATIVA

Il presente paragrafo ha la finalità di descrivere la gestione operativa dell'impianto, conformemente a quanto previsto dalla direttiva IPPC-Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

Saranno implementate procedure ed istruzioni operative per la gestione dell'impianto, per il mantenimento in efficienza di tutte le macchine, per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione clienti, per operare nel rispetto e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, per la compliance legislativa.

5.1 Gestione operativa impianti e strutture

Le attività produttive e le manutenzioni saranno gestite secondo le procedure interne e registrate in formato cartaceo e/o elettronico e custodite dal Responsabile dell'impianto.

L'elenco aggiornato di impianti e strutture presenti nello stabilimento e i relativi interventi di manutenzione sono gestiti nell'ambito della documentazione interna aziendale.

5.2 Gestione operativa vasche di raccolta e rete idrica acque meteoriche

La manutenzione ordinaria prevista ed effettuata sull'impianto di raccolta delle acque meteoriche prevede le attività descritte nella tabella seguente secondo le frequenze indicate.

Tutte le attività di controllo/manutenzione sono annotate in apposito registro in formato elettronico.

Tabella 0-17: Sintesi gestione operativa vasca di raccolta e rete idrica acque meteoriche

Descrizione	Frequenza	Modalità registrazione/Trasmissione	Reporting
Manutenzione rete idrica	Annuale	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale

Verifica tenuta stagna delle vasche (metodo UNICHIM n.195)	Annuale	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale
Pulizia caditoie/griglie	Mensile	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale
Manutenzione caditoie/griglie	Annuale	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale

5.3 Gestione operativa fosse settiche del tipo Imhoff

Tabella 0-18: Sintesi gestione operativa fosse settiche del tipo Imhoff per reflui civili

Descrizione	Frequenza	Modalità registrazione	Reporting
Ispezione delle fosse Imhoff (sedimentatore e digestore) attraverso il controllo del livello dei sedimenti	Trimestrale	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale
Estrazione del fango di fondo, pulizia delle pareti interne e delle condotte di entrata e uscita	Trimestrale	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale
Verifica tenuta stagna delle vasche (metodo UNICHIM n.195)	Annuale	Registro formato elettronico/cartaceo	Annuale

5.4. Gestione operativa impianti capannoni di stabulazione

Le attività di verifica dello stato di conservazione e del corretto funzionamento degli impianti e dei serbatoi fuori terra (es. serbatoi dell'acqua e del siero) saranno effettuate giornalmente in quanto rientrano nelle buone pratiche di allevamento ma non saranno registrate

Tabella 0-19: Sintesi gestione operativa impianti a servizio dei capannoni di stabulazione

Descrizione	Frequenza	Modalità registrazione	Reporting
Manutenzione ordinaria ventole di aspirazione	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria ventilatori a parete	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria finestre a vasistas	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria autoclave	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria collettore	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria coclea distributore mangime	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria sistemi di abbeveraggio e rete idrica di abbeveraggio	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria sistema vacuum	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Verifica stato di conservazione strutture aziendali, coperture, pavimentazioni	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Interventi di controllo e di riparazione delle perdite di acqua da condotte, serbatoi e sistemi di abbeveraggio; controllo funzionamento valvola di riduzione e di regolazione della pressione dei sistemi di distribuzione idrica	Mensile	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle celle frigorifere destinate alle carcasse	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale

5.5. Gestione operativa impianti di stoccaggio effluenti

Le attività di verifica dello stato di conservazione e del corretto funzionamento degli impianti saranno effettuate giornalmente in quanto rientrano nelle buone pratiche di allevamento ma non saranno registrate

Tabella 0-20: Sintesi gestione operativa impianti presenti nei capannoni di stabulazione e nel vano tecnico

Descrizione	Frequenza	Modalità registrazione	Reporting
Manutenzione ordinaria pompa di aspirazione e rilancio liquami alle vasche di stoccaggio/separatore	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Manutenzione ordinaria separatore liquami	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale
Verifica tenuta stagna delle vasche di stoccaggio liquami e della platea (metodo UNICHIM n.195)	Annuale	Registro Cartaceo/formato elettronico	Annuale

5.6. Tabella riassuntiva dei monitoraggi

Componente ambientale	Parametro	Punti di misura e/o di prelievo / Unità di misura	Frequenza
1. Consumo di materie prime e ausiliarie	Mangimi	Registro acquisti t	Ad ogni ingresso
	Siero	Registro acquisti m^3	Ad ogni ingresso
	Detergenti/sanificanti	Registro acquisti l	Mensile
	Farmaci veterinari	Registro acquisti Euro	Mensile
	Erbicidi/insetticidi	Registro acquisti l	Mensile
	Suini in ingresso	Registro acquisti n.capi	In occasione delle entrate (n.2 volte/anno)
	Manutenzione ordinaria collettore	Locale tecnico	Annuale
	Manutenzione ordinaria coclea distributore mangime	Locale tecnico/capannoni di stabulazione	Annuale
2. Consumo di risorse idriche	Approvvigionamenti da Serbatoi	Contatore volumetrico m^3	Mensile
	Approvvigionamenti da Rete consortile	Contatore volumetrico m^3	Mensile
	Raccolta acque meteoriche per lavaggi (vasca interrata)	Registro m^3	Mensile
	Interventi di controllo e di riparazione delle perdite di acqua; controllo funzionamento valvola di riduzione e di regolazione della pressione	Condotte, serbatoi e sistemi di abbeveraggio; sistemi di distribuzione idrica	Mensile
	Manutenzione ordinaria autoclave	Locale tecnico	Annuale
	Manutenzione ordinaria sistemi di abbeveraggio e rete idrica di abbeveraggio	Capannoni di stabulazione	Annuale
3. Consumo di energia	Consumi energia elettrica	Contatore Enel KWh	Mensile
4. Emissioni atmosferiche	Concentrazione di odore	E3; E8; E13/ E19; E24; E29 (Capannoni di stabulazione A e B); E38, E46 ed E55/ E65, E73 ed E82 (Capannoni di stabulazione C, D, E, F); ouE/m3	Annuale
	Polveri Totali	E3; E8; E13/ E19; E24; E29 (Capannoni di stabulazione A e B); E38, E46 ed E55/ E65, E73 ed E82 (Capannoni di stabulazione C, D, E, F); mg/Nm3	Annuale

Componente ambientale	Parametro	Punti di misura e/o di prelievo / Unità di misura	Frequenza
	Ammoniaca	E3; E8; E13/ E19; E24; E29 (Capannoni di stabulazione A e B); E38, E46 ed E55/ E65, E73 ed E82 (Capannoni di stabulazione C, D, E, F); mg/Nm3	Annuale
	VOC Ammoniaca	Unità di Monitoraggio in continuo	In continuo
	Manutenzione ordinaria ventole di aspirazione	Capannoni di stabulazione	Annuale
	Manutenzione ordinaria ventilatori a parete	Capannoni di stabulazione	Annuale
	Manutenzione ordinaria finestre a vasistas/abbaini	Capannoni di stabulazione	Annuale
5. Suolo	Parametri riportati alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 152/06	N.1 (a monte) N.1 (a valle)	Ogni 2 anni
	Manutenzione rete idrica acque meteoriche	Rete idrica e vasca di raccolta	Annuale
	Ispezione del sedimentatore e digestore attraverso il controllo del livello dei sedimenti	Fosse Imhoff	Trimestrale
	Estrazione del fango di fondo, pulizia delle pareti interne e delle condotte di entrata e uscita	Fosse Imhoff	Annuale
	Verifica tenuta stagna delle vasche	Fosse Imhoff	Annuale
	Manutenzione ordinaria sistema vacuum	Capannoni di stabulazione	Annuale
	Verifica stato di conservazione	Strutture aziendali, coperture, pavimentazione	Annuale
6. Acque sotterranee	Parametri riportati alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs 152/06	N.1 (a monte) N.1. (a valle)	Ogni 2 anni
7. Rumore	Limite diurno Leq (A): 70 Limite notturno Leq (A): 60	Due punti per ogni lato lungo e due per ogni lato corto	Biennale
	Limite diurno Leq (A): 70 Limite notturno Leq (A): 60	In corrispondenza dei recettori R1, R2, R3, R4	Biennale
8. Rifiuti	Verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e smaltimento reflui e fanghi	Vasche Imhoff	Trimestrale
	Verifica dei quantitativi dei fanghi prodotti e smaltimento fanghi	Vasca di raccolta acque meteoriche	Annuale
	Controllo visivo deposito temporaneo	Tettoia deposito temporaneo rifiuti	Quindicinale
9. Gestione decessi	Controllo della mortalità	Capannoni di stabulazione	Giornaliero
	Carcasse animali smaltite	Cella frigorifera T/anno	Annuale
10. Effluenti di allevamento	Volume refluo in ingresso	Lettura contatori m3	Annuale
	Massa trattata refluo in ingresso	Calcolo/pesata t	Giornaliera

Componente ambientale	Parametro	Punti di misura e/o di prelievo / Unità di misura	Frequenza
	Azoto totale sul tal quale del refluo in ingresso e del separato solido	Calcolo g/Kg	Annuale
	Massa separata del separato solido	Calcolo/pesata t	Annuale
	Quantitavo effluente conferito	Pesata t	Semestrale
	Verifica imbrattamento delle strade	Percorso per spandimento effluenti	Ad ogni spandimento
	Verifica presenza deflussi dei liquami distribuiti	Terreni oggetto di spandimento	Ad ogni spandimento
	Manutenzione ordinaria	Pompa di aspirazione e rilancio liquami alle vasche di stoccaggio/separatore	Annuale
	Manutenzione ordinaria	Separatore liquami	Annuale
	Verifica tenuta stagna	Vasche di rilancio e stoccaggio liquami e della platea	Annuale

5. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Il Gestore, per dare evidenza delle prestazioni degli impianti e una quantificazione degli impatti derivanti dalle sue attività propone i KEY PERFORMANCE INDICATORS elencati nella tabella seguente sulla base delle valutazioni fatte in sede di analisi e valutazione dei suoi aspetti più significativi.

Si precisa che tali indicatori potrebbero essere suscettibili di variazioni sulla base dell'evoluzione e degli obiettivi dell'azienda stessa e, eventuali modifiche e integrazioni, saranno concordate con l'Ente che ha rilasciato il provvedimento.

Tabella 0-21: Sintesi indicatori di prestazione

Descrizione	UM	Frequenza di monitoraggio	Modalità registrazione/Trasmissione	Reporting
Consumo Energia / kg di peso vivo prodotto	kWh/kg	Annuale	Formato elettronico	Annuale
Consumo acqua / kg di peso vivo prodotto	m^3/kg	Annuale	Formato elettronico	Annuale
Quantitativo di azoto contenuto negli alimenti / Tonn di peso vivo prodotto	Kg N/T	Annuale	Formato elettronico	Annuale
Indice di mortalità suini	%	Annuale	Formato elettronico	Annuale
Ettari di terreni utilizzati nell'anno per lo spandimento / ettari totali utilizzabili	%	Annuale	Formato elettronico	Annuale
Quantità di rifiuti prodotti /peso vivo prodotto	Kg/ p.v. prodotto	Annuale	Formato elettronico	Annuale
Rapporto fra la concentrazione di odori misurata ed il limite previsto dalla LR 32/2018	%	Annuale	Formato elettronico	Annuale

6. RESPONSABILITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore si impegna a svolgere tutte le attività previste nel presente piano avvalendosi, all'occorrenza, di società terze di consulenza e di laboratori qualificati pur rimanendo del Gestore la responsabilità del rispetto del PMC.

7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale. Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmetterà una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il Piano di Monitoraggio è parte integrante. I contenuti minimi della sintesi sono i seguenti:

Informazioni generali:

- Nome dell'impianto;

- Nome del gestore;

- N° ore lavorate

- N° ore di avvii e spegnimenti annui degli impianti

- N. capi annui allevati.

Dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Il Gestore dell'impianto, dichiarerà formalmente che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto annuale, sia avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;

- Il Gestore riporterà il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad Autorità Competente ed Ente di Controllo, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;

- Il gestore riporterà il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad AC, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:

- Consumo materie prime e ausiliarie nell'anno;

- Consumo risorse idriche nell'anno;

- Consumo di energia nell'anno;

Emissioni in atmosfera :

- quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;

- Risultati delle analisi di controllo degli inquinanti nelle emissioni, come previsto nel PMC;

Odori:

- Risultanze delle campagne di monitoraggio effettuate

Scarichi idrici:

- Quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;

- Risultati delle analisi di controllo degli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto nel PMC;

- Eventuale monitoraggio delle acque sotterranee e caratterizzazione suolo/sottosuolo

Rumore:

- Risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e notturne

Rifiuti:

- Codici, descrizione qualitativa e quantitativa di rifiuti prodotti nell'anno e loro destino;

- Quantità di rifiuti pericolosi prodotti rispetto al totale dei rifiuti prodotti

- Numero e quantità di carcasse animali smaltite nell'anno

Ulteriori informazioni

Il rapporto sarà completato con tutte le informazioni che il gestore ritiene utile aggiungere per rendere più chiara la valutazione da parte dell'AC. dell'esercizio dell'impianto.

Riferimento e recapito del Referente del PMC:

GRIECO LUCIA MARIA ANTONIETTA

l.grieco61@gmail.com

Tel. 080 631216

Bitritto (BA), lì 19.04.2023

Il legale rappresentante

AZIENDA ZOOTECNICA
SANT'ANTONIO Soc. Agr. Sempl.
Via Roma, 17
70020 BITRITTO (BA)
Partita IVA: 01934790765

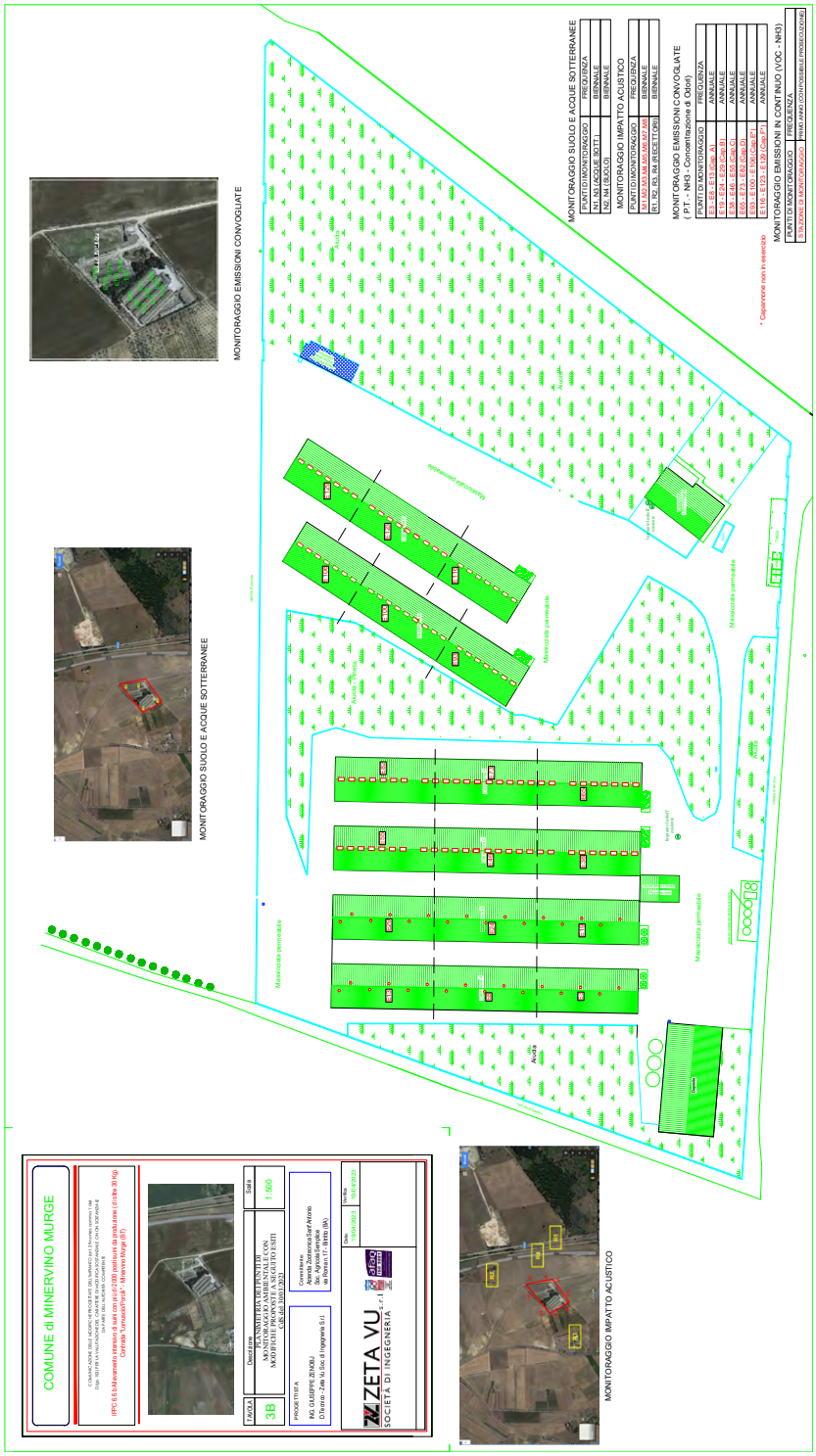
MONITORAGGIO EMISSIONI CONVOGLIATE
MONITORAGGIO SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
MONITORAGGIO IMPATTO ACUSTICO
MONITORAGGIO SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
PUNTI DI MONITORAGGIO | FREQUENZA
N1, N3 (ACQUE SOTT.) | BIENNALE
N2, N4 (SUOLO) | BIENNALE
MONITORAGGIO IMPATTO ACUSTICO
PUNTI DI MONITORAGGIO | FREQUENZA
R1, R2, R3, R4 (RECETTORI) | BIENNALE
R1, R2, R3, R4 (RECETTORI) | BIENNALE
MONITORAGGIO EMISSIONI CONVOGLIATE
(E1 - E2 - E3 - N.H3 - Condizione di Out)
PUNTI DI MONITORAGGIO | FREQUENZA
E1 - E2 - E3 (CAMINO ASCIUGO) | ANNUALE
E19 - E24 - E25 (Cap.3) | ANNUALE
E26 - E48 - E50 (Cap.5) | ANNUALE
E49 - E51 - E52 (Cap.6) | ANNUALE
E60 - E100 - E106 (Cap.8) | ANNUALE
E115 - E125 - E126 (Cap.2) | ANNUALE
* Capannone non in esercizio
MONITORAGGIO EMISSIONI IN CONTINUO (VOC - NH3)
PUNTI DI MONITORAGGIO | FREQUENZA
E39 (CONO DI MONITORAGGIO) | PIANO ANNO (COMPATIBILE PROGRESSIVAMENTE)
COMUNE di MINERVINO MURGE
IPPC 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti per le produzioni (di oltre 30 Kg)
Ditta: Soc. Agricola Fratelli Lamacchia S.r.l.
TAVOLA 3B
Descrizione PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO CON MONITORAGGIO AMBIENTALE E CON MONITORAGGIO EMISSIONI IN CONTINUO E SUOLI
Scala 1:500
PROGETTISTI P.A. PAOLO GIUSEPPE ZENDOLI
Committente Azienda Zootecnica Sant'Antonio Strada Provinciale 231 km 4 s/n
ZETA VU. SOCIETÀ DI INGEGNERIA
MONITORAGGIO IMPATTO ACUSTICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 3 agosto 2023, n. 310

ID 6498 Fasc. 3178- PNRR M1C3I2.2. - Progetto di "Manutenzione straordinaria al fabbricato rurale localizzato in agro di Altamura alla c.da CERASO - Mass. CERASUOLO" nel comune di Altamura - Proponente Forte Vincenzo _ Pratica SUAP Altamura n. 47278 - Procedura di VINCA Fase I Screening ex art. 5 del DPR 357/97 e smi.-

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30-09-2021 avente oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, de! decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";*
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "*Coordinamento VINCA*";
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22* "*Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale*.";
VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "*Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";*

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;*
VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la "*Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22*" con cui l'arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio VIA VINCA;
VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente *a.i.* della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".
VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 "*Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia***"** (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC "*Murgia Alta*" è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia;
- l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*";
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia*";
- l'art. 42 "*Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio*" della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d'atto";
- le "*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4*" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.*"
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

PREMESSO che:

1. il Progetto di Lavori di Manutenzione straordinaria al fabbricato rurale localizzato in agro di Altamura alla c.da CERASO – Mass. CERASUOLO" nel comune di Altamura – proposto dal Sig. Forte Vincenzo è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR – M2C1I2.2 - e che ai se.nsi dell'art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening";
2. Con nota prot.n.61318 del 25.06.2023, il SUAP di Altamura ha trasmesso la formale istanza presentata dal Sig. V. Forte – utile all'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) Fase I di *screening* per il progetto;
3. Con nota prot. n. 10274 del 07/07/2023, questo Servizio richiedeva integrazioni e contestualmente il previsto "sentito" dell'Ente Gestore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
4. Con nota prot. n. 10975 del 19/07/2023, questo Servizio informava tutti i soggetti interessati di un errore materiale presente nella nota di cui al punto precedente che, comunque, non inficiava la correttezza della procedura avviata;
5. con nota n.4528 del 01.08.2023 il Parco dell'Alta Murgia forniva il proprio sentito e il nulla osta n.57/23;
6. ad una più attenta disamina, risultava presente tutta la documentazione necessaria all'avvio del procedimento compreso il "*format proponente*" nonché la documentazione utile alla comprensione della portata della proposta progettuale, che viene di seguito sinteticamente descritta.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento di che trattasi, consiste nella realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, realizzazione di depositi, realizzazione di servizio igienico, realizzazione di un locale tecnico e sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili dell'azienda agricola sito in agro di Altamura alla località S.C.E. Lago Russo, in catasto al foglio di mappa 13 particella 131-133-135. La manutenzione straordinaria sarà eseguita su un fabbricato realizzato prima del 1967 e le opere previste consisteranno essenzialmente in:

- rimozione completa della copertura e rifacimento della stessa;
- rimozione di intonaco interno e rifacimento con intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare e successiva pitturazione;
- rimozione del pavimento con sottostante massetto e vespaio e rifacimento con vespaio aerato composto da cupolette tipo igloo, massetto per sotto pavimentazione e posa di pavimento in gres;
- idrolavaggio di paramenti murari in pietra interni ed esterni;
- realizzazione di un servizio igienico composto da bagno e antibagno;
- realizzazione degli impianti idrico-fognario ed elettrico.

VALUTAZIONE

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), in ambito "Alta Murgia":

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica

L'area oggetto degli interventi, come detto, ricade all'interno della ZSC/ZPS IT9120007 "Murgia Alta", situandosi anche all'interno del perimetro del Parco Nazionale.

Il controllo effettuato in ambito GIS individua la stessa area come non direttamente interessata da habitat della Direttiva omonima: in particolare una area contraddistinta da habitat prioritario codice 62A0 - Formazioni

erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae) risulta ad una distanza di oltre 300 metri dall'area di intervento. Il progetto s'inserisce in un contesto agrario caratterizzato da colture di tipo estensivo insieme ad aree a pascolo.
Considerata la tipologia di area, la zona è principalmente ricompresa in quella di potenziale habitat per specie di ambienti agricoli e steppici, ad esempio di avifauna (es. *Falco naumanni*) o di mammiferi (es. *Pipistrellus pipistrellus).*
Incidenza su habitat e specie: La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata eseguita sulla base dei dati riportati nei Formulario standard relativi alla ZSC interessata e aggiornati con la D.G.R. n. 218/2020. Gli interventi, auspicabili in quanto tesi al recupero di edifici rurali tipici del Parco, non hanno interferenze dirette con habitat tutelati. L'habitat prioritario codice 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae) viene valutato in buono stato di conservazione, anche se proprio queste praterie rischiano di scomparire o comunque di essere fortemente ridotte (si pensi ad esempio alla nota problematica dello "spietramento" della Murgia). Analoghe valutazioni sono state condotte per lo stato di conservazione delle specie elencate nel Formulario standard. In questo caso si rileva uno stato di conservazione eccellente per *Falco naumanni.* Il Proponente non ha suggerito alcuna forma di mitigazione. Tenuto conto che la tipologia di intervento e l'ambiente dovrebbero consentire di escludere impatti significativi sulle specie (impatti legati sostanzialmente alla fase di cantiere – rumori e polveri), si ritiene che le condizioni poste dall'Ente gestore del Parco dell'Alta Murgia nel proprio nulla osta siano sufficienti a garantire la assenza di impatti significativi su habitat e soprattutto su specie tutelate. Queste sono:

1. Siano rispettate le misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- Sia preventivamente accertata l'assenza di nidi presso l'area d'intervento, in assenza i lavori non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio;
- Siano rispettate le misure di conservazione relative agli interventi di manutenzione degli edifici per il Falco naumanni, avendo cura di conservare tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione;
- Per il rifacimento dei tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi nella misura di 1 tegola ogni 20 mq, in alternativa sia rivestita con tegole tipo coppo poste in opera a due file, senza l'utilizzo di sottocoppi, secondo l'uso della tradizione;
- Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 16 - Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat, in particolare:
- Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi;
- Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità;
- Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;
- È fatto divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti;
- È fatto divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
- Siano preservate e conservate tutte le superfici a pascolo permanente che a tal fine non dovranno essere dissodate e /o convertite ad altri usi;
- E' fatto divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e le superfici esterne ai manufatti;
2. Tutti gli interventi edilizi a farsi siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali della tradizione storica locale, preferendo tecniche, soluzioni e materiali della bioedilizia e nel rispetto delle linee guida per il recupero ed il riuso dell'architettura rurale di cui all'Allegato VII al Piano per il Parco, ed in particolare:
- Sia conservata l'integrità dei paramenti murari degli antichi corpi di fabbrica;
- Per le coperture siano utilizzate tegole tipo coppo poste in opera a due file, secondo l'uso della tradizione;
-Gli infissi siano in legno;

3. L'uso e la destinazione del manufatto siano connessi all'attività primaria;
4. Siano preservate e conservate tutte le superfici a pascolo permanente, che a tal fine non dovranno essere dissodate e /o convertite ad altri usi, oltre che la vegetazione arbustiva autoctona presente, ovvero, quella su cui si accerti la presenza di siti di nidificazione;
5. In fase di cantiere siano utilizzati mezzi manuali o gommati di piccole dimensioni, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni caso non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea e sulle superfici ad habitat;
6. i materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;
7. a fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.
8. siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente, oltre che le norme richiamate nel presente provvedimento;
9. siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TENUTO CONTO che è stato acquisito nei tempi previsti dalla DGR n. 1515/2021 il nulla osta e "sentito" del Parco Nazionale dell'Alta Murgia – è che questo è favorevole alla realizzazione dell'intervento**;**

RILEVATO che il progetto proposto insiste su edifici esistenti e che lo stesso è finalizzato al recupero di edifici tipici della Murgia;

CONSIDERATO che l'intervento proposto non incide su habitat tutelati e non ne provoca incidenze significative e che gli impatti sulle specie vengono valutati non significativi;

VALUTATE idonee e sufficienti tutte le forme di mitigazione segnate nella sezione "Incidenza su habitat e specie" e che qui si intendono integralmente riportate.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta", non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI."
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di NON RICHIEDERE l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto proposto dal Sig. Forte Vincenzo nell'ambito del PNRR M1C3I2.2: di "Manutenzione straordinaria al fabbricato

rurale localizzato in agro di Altamura alla c.da CERASO – Mass. CERASUOLO" nel comune di Altamura, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, nonché nel rispetto di tutte le forme di mitigazione proposte nella sezione "Incidenza su habitat e specie" e che qui si intendono integralmente riportate;

- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente, Sig. Forte Vincenzo;
- **di TRASMETTERE** il presente provvedimento al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, al SUAP di Altamura e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari);
- **di FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di TRASMETTERE** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n.8 (otto) pagine compresa la presente.

Il presente provvedimento,

è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
c. sarà pubblicato sul BURP.in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Vincenzo Moretti

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 - 2022 8 agosto 2023, n. 134

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Misura 3 - "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". Sottomisura 3.2 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno". Avviso approvato con DAdG n. 133/2023: modifica penultimo capoverso paragrafo 9.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale (L.R.) n.7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n.19 del 07/02/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.3261 del 28/07/1998, in attuazione della L.R. n.7/1997 e del Decreto legislativo (D.lgs.) n.29 del 03/02/1993 e successive modifiche e/o integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. .

VISTA la L.R. n.15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicata nel BURP n. 102 del 27/06/2008.

VISTO il regolamento regionale del 29/09/2009, n.20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicato nel BURP n.153 del 02/10/2009.

VISTO l'articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'articolo 18 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e ss.mm.ii..

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n.679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii..

VISTO il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii..

VISTO il regolamento regionale n.13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n.78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n.109 del 03/08/2015 e s.m.i. .

VISTA la DGR n.1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"

VISTO il DPGR n.22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii..

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

VISTO il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. .

VISTA la Deliberazione n.1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

VISTA la Deliberazione n.1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia.

VISTA la nota protocollo AOO_001/PSR–14/10/2021 n.1453 a firma del prof.Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale nonché AdG del PSR 2014/2022 della Puglia, riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura".

RILEVATO che tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure / Sottomisure / Operazioni del PSR 2014/2022 della Puglia emanati dall'AdG.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione di Programmi Comunitari per l'Agricoltura nr. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito, con decorrenza 01/07/2022-30/06/2023, alla Dott.ssa Lucrezia De Lucia l'incarico di Responsabile della Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" e della Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale" del PSR 2014/2022 della Puglia.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 462 del giorno 08/06/2023 con la quale è stato prorogato non oltre il 31 dicembre 2023, tra gli altri, alla dott.ssa Lucrezia De Lucia l'incarico di Responsabile delle Misure innanzi dette.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 3, Sottomisura 3.2 "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" si relaziona quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412".

VISTA la versione vigente nr. 15.0 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2023) 9331 del 25/07/2023;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017 che ha modificato i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e 652/2014.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2220 del 23/12/2020 che, tra l'altro, ha modificato i regolamenti (UE) 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 ed ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n.144 del 07/05/1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.

VISTA la nota AOO_001/PSR/19/05/2022/0000273 dell'AdG con la quale si è conclusa, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno (RI), la consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia

2014/2022 avviata in data 05 maggio 2022 con nota n. 235, relativa alla modifica, tra gli altri, dei criteri di selezione della Sottomisura 3.2.

VISTA la scheda della Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" – Sottomisura 3.2 "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR 2014/2022 della Puglia.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 163 del 08/08/2017 con la quale è stata trasmessa alla Commissione Europea la comunicazione di esenzione di cui all'Allegato II del Reg. 702/2014 'Informazioni relative agli Aiuti di Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento' della SM. 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da Associazioni di Produttori nel mercato interno" - art. 24 del Reg. (UE) 702/2014. La stessa è stata ricevuta in data 03/10/2017 con numero Fascicolo di esenzione SA.49184.

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 133 del 03/08/2023, in corso di pubblicazione nel BURP, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 3.2.

CONSIDERATO che è necessario allineare il penultimo capoverso del paragrafo 9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI dell'Avviso con quanto riportato nel paragrafo 18. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

Per quanto innanzi riportato, si propone di voler approvare la modifica all'Allegato "A", approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 133 del 03/08/2023, di seguito riportata:

- sostituire il testo del penultimo capoverso del paragrafo 9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI:

"Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente Avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP e devono concludersi entro il 31 dicembre 2024, pena la revoca degli aiuti concessi."

con il seguente:

"Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente Avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP e devono concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, pena la revoca degli aiuti concessi."

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 E DEL D.LGS. N.196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.101/2018
Clausola di riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. nr. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26, c.1 e 27 del D.Lgs 33/2013.

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile della Sottomisura 3.2 del PSR 2014/2022 della Puglia, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

E di:

1. approvare la modifica all'Allegato "A", approvato con DAdG nr. 133 del 03/08/2023, di seguito riportata:

   - sostituire il testo del penultimo capoverso del paragrafo 9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI:

   "Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente Avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP e devono concludersi entro il 31 dicembre 2024, pena la revoca degli aiuti concessi."

   con il seguente:

   "Tutte le attività di informazione e promozione ammesse ai benefici a seguito del presente Avviso, devono avere inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURP e devono concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione, pena la revoca degli aiuti concessi."

2. di dare atto che il presente provvedimento:

   - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
   - sarà disponibile nel sito internet (https://www.psr.regione.puglia.it);
   - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
   - sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
   - sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
   - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2 e Diogene;
   - sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.1, e 27 del D.Lgs. 33/2013". nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
   - è adottato in originale ed è composto da nr. 7 (sette) pagine.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2023/00136 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile Misura 3, Misura 9
Lucrezia De Lucia

Firmato digitalmente da:

Autorità di gestione PSR 2014-2022
Gianluca Nardone

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Estratto D.D. 31 luglio 2023, n. 1204

PARERE SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER "Progetto di piattaforma di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi nella Zona Industriale e Artigianale di Cerignola (FG)".

Cod. Prat.: 2022/00105/VER.

PROPONENTE: Laveco S.r.l di Aucello Vincenzo.

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 31/07/2023, visti i pareri degli enti interessati al procedimento ed il parere del Comitato Tecnico per la VIA del 11.07.2023, ha deciso di assoggettare a VIA il progetto:

"*Progetto di piattaforma di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi nella Zona Industriale e Artigianale di Cerignola (FG)*".

Cod. Prat.: 2022/00105/VER.

PROPONENTE: Laveco S.r.l di Aucello Vincenzo

Provincia di Foggia
Settore Ambiente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Estratto D.D. 8 agosto 2023, n. 1254

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI CUI ALL'ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006, RELATIVO A: PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE PER INCREMENTO CAPACITÀ PRODUTTIVA DI IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO PER TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI INERTI (RIF. DET 2018/0000994 DEL 12/06/2018).

COMUNE: ORTA NOVA (FG)

PROPONENTE: RECUPERI GERVASIO SRL

(COD.PRAT.: 2020/00157/VIA-PAUR).

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia con determinazione dirigenziale n. 1254 del 08/08/2023 ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) positivo avente oggetto:

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI CUI ALL'ART. 27-BIS D.LGS. 152/2006, RELATIVO A:

PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE PER INCREMENTO CAPACITÀ PRODUTTIVA DI IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO PER TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI INERTI (RIF. DET 2018/0000994 DEL 12/06/2018).

COMUNE: ORTA NOVA (FG)

PROPONENTE: RECUPERI GERVASIO SRL

(COD.PRAT.: 2020/00157/VIA-PAUR)

Provincia di Foggia
Settore Ambiente

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 255

Avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'elenco degli psicologi di base della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 11 "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;
Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali" al dott. Vito Carbone;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 24/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali" al dott. Vito Carbone;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022, di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale al dott. Mauro Nicastro;
Visto il D.P.G.R. n. 22/2021 relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0";
Vista la Legge Regionale n. 11 del 15/06/2023 recante "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base", che istituisce, nella Regione Puglia, il servizio di Psicologia di base;
Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 31/03/2020 e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve dal Responsabile del procedimento la seguente relazione:

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 11 del 15/06/2023 recante *"Disposizioni in materia di istituzione del servizio di*

Psicologia di base", ha istituito, nella Regione Puglia, il servizio di Psicologia di base;

- a norma dell'art. 1, comma 3, della suddetta L.R. n. 11/2023, il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) articolato in ogni Distretto socio sanitario e case di comunità e che esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, denominati Psicologi di base, così come disciplinato dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii;
- l'art. 3 della predetta L.R. n. 11/2023 istituisce l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie, a cui possono essere iscritti i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia;
b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;
d) specifiche competenze e titoli, di cui all'art. 4 comma 5 della stessa legge regionale, a norma del quale *"la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base"*;
e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Puglia a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

Considerato, tuttavia, che ai sensi del comma 3 del succitato art. 3 L.R. n. 11/2023, *"in fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lett. e), accedono all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia, con priorità gli psicologi e psicologi psicoterapeuti iscritti nella graduatoria regionale di specialistica ambulatoriale disciplina psicologia e psicoterapia, in subordine gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi contratto, nelle ASL, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Puglia, gli psicologi e psicologi psicoterapeuti con comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio della libera professione in strutture o studi privati, documentata da regolare documentazione fiscale. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta"*.

Preso atto che, in fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui all'art. 3, comma 2, lett. e) della L.R. n. 11/2023, occorre procedere alla raccolta delle disponibilità per la formazione dell'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia, previsto dall'art. 3, comma 3 della citata legge regionale, tramite pubblicazione di un apposito avviso pubblico che disciplini i criteri e le modalità di acquisizione delle domande e che sia comprensivo del relativo modello per la presentazione delle medesime istanze.

Ritenuto che le domande di ammissione all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia *ex* art. 3 comma 3 della L.R. n. 11/2023 dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ed entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Rilevato che, a norma dell'art. 8 della medesima L.R. n. 11/2023, rubricato "Norma finanziaria", alla copertura degli oneri derivanti dalla stessa legge, quantificati complessivamente in € 1.950.000,00 per gli anni 2023 e 2024, e € 1.500.000,00 a valere dal 2025, si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il SSR e si provvede con somme iscritte nella missione 13, programma 01, titolo 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di:

1. **dare atto** che la Legge Regionale n. 11 del 15/06/2023 recante *"Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base"*, ha istituito, nella Regione Puglia, il servizio di Psicologia di base;
2. **dare atto** che, in fase di prima applicazione della L.R. 11/2023 e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui all'art. 3, comma 2, lett. e) della suddetta legge regionale, occorre procedere alla raccolta delle disponibilità per la formazione dell'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia, previsto dall'art. 3, comma 3 della predetta legge regionale, tramite pubblicazione di un apposito avviso pubblico che disciplini i criteri e le modalità di acquisizione delle domande e che sia comprensivo del relativo modello per la presentazione delle medesime istanze;
3. **approvare** gli allegati "A" e "B", parti integranti della presente determinazione dirigenziale, contenenti rispettivamente l'avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia di cui all'art. 3 comma 3 L.R. n. 11/2023 e il relativo modello di domanda di ammissione;
4. **disporre** che le domande di ammissione all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ed entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dare atto** che la Legge Regionale n. 11 del 15/06/2023 recante *"Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base"*, ha istituito, nella Regione Puglia, il servizio di Psicologia di base;
- **di dare atto** che, in fase di prima applicazione della L.R. 11/2023 e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui all'art. 3, comma 2, lett. e) della suddetta legge regionale, occorre procedere alla raccolta delle disponibilità per la formazione dell'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia, previsto dall'art. 3, comma 3 della predetta legge regionale, tramite pubblicazione di un apposito avviso pubblico che disciplini i criteri e le modalità di acquisizione delle domande e che sia comprensivo del relativo modello per la presentazione delle medesime istanze;
- **di approvare** gli allegati "A" e "B", parti integranti della presente determinazione dirigenziale, contenenti rispettivamente l'avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia di cui all'art. 3 comma 3 L.R. n. 11/2023 e il relativo modello di domanda di ammissione;
- **di disporre** che le domande di ammissione all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ed

entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il provvedimento, unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, composto da n. 6 (sei) facciate:

a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e. sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Emanuele Carbonara

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera-Gestione Rapporti Convenzionali
Vito Carbone

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI PSICOLOGI DI BASE DELLA REGIONE PUGLIA

Art. 3, comma 3, Legge Regionale 15 giugno 2023 n. 11 (BURP n. 58 del 20/06/2023)
"Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base"

A norma dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 11/2023 *"Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base"*, accedono all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia:

a) con priorità: gli psicologi e psicologi psicoterapeuti inseriti nella graduatoria regionale di specialistica ambulatoriale, disciplina psicologia e psicoterapia, che saranno graduati in relazione al punteggio acquisito nella graduatoria medesima, distinta per ambiti provinciali;

b) in subordine: gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentano l'esercizio di attività, almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Puglia e gli psicologi e psicologi psicoterapeuti con comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio della libera professione in strutture o studi privati, documentata da regolare documentazione fiscale, che saranno riportati in un unico elenco regionale, distinto per ambiti provinciali. L'elencazione terrà conto della data di invio alla PEC istituzionale dedicata alla ricezione delle domande.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, sia per quanto riguarda i professionisti di cui alla lett. a), sia per quanto riguarda i professionisti di cui alla lett. b) di cui sopra, dovranno essere:

- redatte secondo il modello di cui al seguente allegato B);
- sottoscritte a pena di nullità, avendo cura di allegare copia di un valido documento di riconoscimento;
- trasmesse esclusivamente, a pena di irricevibilità, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizio.sgao.regione@pec.rupar.puglia.it

Nella domanda di ammissione potrà essere indicata, a pena di esclusione, l'ammissione all'elenco per un solo ambito provinciale.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURP.

Le domande pervenute entro il sudetto termine saranno esaminate, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, dal Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Convenzionali, incardinato presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia.

Si precisa che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà, nei confronti degli ammessi, ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il professionista decadrà dall'iscrizione nell'elenco effettuata sulla base della suddetta dichiarazione.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti di cui alla presente procedura, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, di recepimento del GDPR, Reg. UE n. 679/2016.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

ALLEGATO B)

Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera –
Gestione Rapporti Convenzionali
servizio.sgao.regione@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI PSICOLOGI DI BASE DELLA REGIONE PUGLIA
(art. 3, comma 3, L.R. n. 11/2023)

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ il _____ residente a _____ Prov. _____ via _____ n. _____ c.a.p. _____ codice fiscale_____ tel. _____

CHIEDE

di essere inserito nell'Elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 11/2023, nell'ambito della provincia di (indicare una sola provincia a pena di esclusione)_____

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000):

1. di essere in possesso della cittadinanza _____;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____);
3. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
4. di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: _____)
5. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) laurea in psicologia;

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

b) iscrizione all'Albo degli psicologi.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.R. 11/2023, di trovarsi nella seguente condizione professionale:

- psicologo/psicologo psicoterapeuta inserito nella graduatoria regionale di specialistica ambulatoriale, disciplina psicologia e psicoterapia, alla posizione n. _____ con punteggio_____;

- psicologo/psicologo psicoterapeuta con esercizio di attività, almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Puglia, come di seguito meglio specificato:

Struttura (Asl, azienda ospedaliera, IRCCS, struttura convenzionata)	**Incarico**	**Tipo di contratto**	**Dal - al**

A tal fine allega la seguente documentazione (anche di natura fiscale, oscurando i valori economici, in caso di attività contrattualmente svolta con struttura convenzionata): _____

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

- psicologo/psicologo psicoterapeuta con comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio della libera professione in strutture o studi privati, come di seguito meglio specificato:

Struttura / Studio privato	**Dal - al**

A tal fine allega regolare documentazione fiscale, oscurando i valori economici.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di avere rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale per n. di ore settimanali _____;
- di non avere rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale.

Si allega curriculum vitae redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Chiede inoltre di ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente (indicare una sola modalità):

- indirizzo PEC _____
- indirizzo mail _____

Si autorizza al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, di recepimento del GDPR, Reg. UE n. 679/2016.

Data _____ Firma_____

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento.

ASL BR

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 752 E 753 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30.12.2021 IN FAVORE DEI MEDICI EX CONDOTTI CHE PRESTAVANO SERVIZIO A PARTIRE DALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1988.

BANDO DI AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 2012 del 09/08/2023 , è indetto avviso pubblico riservato esclusivamente

AI MEDICI EX CONDOTTI CHE PRESTAVANO SERVIZIO A PARTIRE DALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1988

che hanno optato per il trattamento economico omnicomprensivo ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 270/1987.

La domanda può essere presentata anche dagli eredi.

Il presente bando è disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute 27.04.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2023, n. 142, che individua i criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 1, commi 752 e 753 della Legge 30.12.2021 n. 234 per il completamento di interventi perequativi.

La partecipazione all'avviso è condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE:

Essere stato/a in servizio presso l'USL o in Aziende Sanitarie/USL confluite nell'Azienda Sanitaria Locale alla data del 01.01.1988, oppure avere prestato servizio, in data successiva, presso altre USL o Aziende Sanitarie/ USL confluite nell'Azienda Sanitaria;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice (vedi schema esemplificativo Allegato A), datata, firmata ed indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Asl Brindisi Via Napoli n. 8 72100 Brindisi, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- tramite Raccomandata A.R. In tal caso farà fede il timbro con la data dell'Ufficio Postale accettante;
- mediante invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aziendale: **protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it** . La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del richiedente, di una casella postale elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del richiedente.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei richiedenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali forniti dai

richiedenti saranno raccolti presso l'Azienda Asl Brindisi, le Regioni e le Province Autonome e il Ministero della Salute, in qualità di titolari del trattamento, per quanto di competenza, per le finalità inerenti la gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti previsti dalla legislazione vigente. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è riportata nell'Allegato B) al presente Avviso Pubblico.

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il Commissario Straordinario
(Dr. Giovanni Gorgoni)

ALLEGATO A)

Al Commissario Straordinario
dell'Azienda Asl Brindisi
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Il/la sottoscritto/a ……nato/a a ……

…….il……..CF ……

e residente a ……..in Via……..

Telefono……indirizzo mail……..

pec……

C H I E D E

di essere ammesso/a all'avviso riservato esclusivamente

AI MEDICI EX CONDOTTI CHE PRESTAVANO SERVIZIO A PARTIRE DALLA DATA DEL 1 GENNAIO 1988

che hanno optato per il trattamento economico omnicomprensivo ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 270/1987.

La domanda può essere presentata anche dagli eredi.

La partecipazione all'avviso è condizione necessaria per l'eventuale attribuzione delle risorse.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

D I C H I A R A

□ di essere stato in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale ……..…… alla data del 01.01.1988;

□ di avere prestato servizio presso le seguenti l'Unità Sanitarie Locali / Aziende Sanitarie successivamente alla data del 01.01.1988:

……dal……al ……...……...

……dal……al……...

□ di aver effettuato il passaggio a rapporto unico con decorrenza dal ……...

oppure

□ di non avere mai effettuato il passaggio a rapporto unico e di essere rimasto in servizio come medico ex condotto fino alla cessazione;

□ di avere percepito esclusivamente il trattamento economico omnicomprensivo previsto per i medici ex condotti dai contratti collettivi nel tempo vigenti, non essendo a conoscenza di ulteriori somme percepite anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi;

oppure

□ di avere percepito, a qualsiasi titolo, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi, i seguenti emolumenti per ciascun anno di servizio:

1. anno 1988 _____
2. anno 1989 _____
3. anno 1990 _____
4. anno 1991_____
5. anno 1992_____

…….…….

□ di aver percepito, per effetto di sentenze o accordi transattivi intervenuti successivamente alla cessazione, i seguenti emolumenti:

……

dichiara inoltre

□ di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di avviso e di accettarle senza riserva alcuna;

□ di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari raccolti dall'Azienda Asl Brindisi, dalle Regioni e Province Autonome e dal Ministero della Salute, in qualità di titolari del trattamento, per le finalità inerenti la gestione della presente procedura e dei successivi adempimenti;

□ di rinunciare a rivendicare ulteriori pretese connesse con il rapporto intercorso con l'Azienda e con tutte le USL o aziende ed enti del SSN nelle quali ha prestato servizio e con la sua risoluzione;

□ di impegnarsi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che l'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le comunicazioni riguardanti l'avviso vengano indirizzate a:

- Dr./Dr.ssa ……
- Via …….
- Comune di……..
- Provincia……..Cap……

- Tel…….
- indirizzo mail……
- pec……

Allega alla presente:

- una copia non autenticata e firmata di valido documento di riconoscimento (senza tale fotocopia la dichiarazione non ha valore)

Data……. Firma……

Allegato B)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 - Regolamento UE 2016/679)

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Titolari del trattamento
I Titolari del trattamento sono L'Azienda Sanitaria, la Regione Veneto e il Ministero della Salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge.

I dati di contatto dei Titolari del trattamento sono riportati in calce alla presente informativa e sono, altresì, pubblicati sui siti istituzionali degli stessi.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti o consorzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

Finalità del trattamento

Il trattamento è finalizzato alla ricezione, valutazione, trattazione e trasmissione, delle istanze dei medici ex condotti quali aventi diritto ai benefici economici (somme a titolo perequativo) derivanti dal riparto delle risorse di cui alla L. 234 del 30.12.2021, art. 1, commi 752 e 753, in ragione delle previsioni di cui al Decreto Ministero della Salute 27.04.2023, pubblicato nella Gazzette Ufficiale 20 giugno 2023, n. 142.

Base giuridica del trattamento

I dati personali comunicati dall'interessato sono trattati sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- Legge 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, commi 752 e 753;
- Decreto Ministero Salute del 27.04.2023;
- Necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, comma 1, lettera b) Regolamento UE 2016/679.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione delle istanze finalizzate al riconoscimento dei benefici economici.

Data la finalità del trattamento, potranno essere trattati dati personali oltre che dei beneficiari, anche degli eventuali eredi che presentino l'istanza.

Tali dati sono di natura anagrafica (come nome, cognome, residenza, eventuale matricola), reddituale, e riferiti ad eventuali accordi transattivi e conciliativi intercorsi con le Aziende sanitarie di riferimento.

Non è previsto il trattamento di dati personali particolari.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario perché la richiesta di riconoscimento delle somme previste a titolo perequativo dalla normativa sopra citata possa essere valutata.

In caso di rifiuto, anche parziale, del conferimento dei dati richiesti, le domande presentata dall'interessato non potrà essere valutata.

Fonti di origine dei dati personali

I dati personali trattati sono forniti dagli istanti, medici ex condotti beneficiari o relativi eredi, ai sensi della normativa citata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento UE 2016/679, fonte dei dati non acquisiti direttamente dagli interessati sono le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché gli altri Enti pubblici che li detengano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione o di conservazione dei dati

I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, per tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalle procedure.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia informatica sia cartacea, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Comunicazione e Diffusione

I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del GDPR a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale nei modi e per le finalità sopra illustrate.

I dati personali non saranno in alcun caso soggetti a diffusione.

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione Internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati personali a Paesi Terzi fuori dallo spazio economico europeo e/o Organizzazioni Internazionali.

Processo decisionale automatizzato senza profilazione
Il trattamento dei dati non prevede l'esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (GDPR art.22, paragrafi 1 e 4).

Diritti dell'interessato

Nella qualità di interessato, si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ex artt. 15-22 del Regolamento Europeo n. 2016/679, laddove compatibili con il trattamento; in particolare potrà essere richiesto l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero sarà possibile opporsi al trattamento.

Si potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento o il rispettivo RPD, utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Ciascun Titolare fornirà riscontro nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e responsabilità.

Potrà, altresì, essere proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) è un soggetto designato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento privacy, che costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

I dati di contatto dei Responsabile della Protezione dei Dati sono riportati in calce alla presente informativa e sono, altresì, pubblicati sui siti istituzionali dei Titolari di afferenza.

	Titolare del Trattamento	**Responsabile della Protezione dei dati**
Ministero della Salute	Ministero della Salute, viale Giorgio Ribotta, 5 00144 – Roma	rpd@sanita.it
Regione	Regione Puglia via Gentile 52 - 70126 Bari	rpd@regione.puglia.it
Azienda	Asl Brindisi via Napoli, 8 - 72100 Brindisi	responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it

ASL BT

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA SANITA' - DISCIPLINA DI SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.

LA DIRETTRICE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 1360 del 8 agosto 2023

RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di **Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina di Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.**

Il presente avviso è indetto ed espletato in conformità a:

- disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i.;
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all'art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale della Dirigenza dell'Area Sanità.

Il rapporto di lavoro, conseguente al presente avviso, è disciplinato dal CCNL della dirigenza Area Sanità, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR del 25/05/2018, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare al suddetto Avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) **essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell'accesso al pubblico impiego**. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

1. gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:

1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
2. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) **Idoneità fisica all'impiego**: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'ASL BT, prima dell'immissione in servizio. In caso di accertamento sanitario negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l'interessato non si presenterà alla visita medica nel giorno e nel luogo comunicato senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;

c) **Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari**;

d) **Godimento dei diritti politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) **Non avere riportato condanne penali** che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) **Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione** per persistente insufficiente rendimento, **ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.**

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

1. **Laurea in Medicina e Chirurgia**;

2. **Specializzazione nella disciplina di Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, in discipline equipollenti o affini** *ex* D.D. M.M. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3. **Iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.** L'iscrizione al corrispondente ordine Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di Paese non comunitario consente la partecipazione all'avviso. Si precisa che i titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dalla Legge n. 15 del 15 febbraio 2022, di conversione del D.L. 31 dicembre 2021 n. 228.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, modificato ed integrato dall'art. 4, comma 3, del D. L. n. 198 del 29/12/2022, avente ad oggetto: "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", possono essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a **medici specializzandi, iscritti regolarmente all'ultimo anno e penultimo anno del corso della Scuola di specializzazione di Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, o in discipline equipollenti o affini.**

Ai sensi dell'art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all'estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione all'Avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle relative domande di ammissione.

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso **dovrà essere, pena l'esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA** collegandosi al seguente sito internet: **https://aslbat.concorsismart.it/**

Successivamente accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Dopo aver completato la procedura di registrazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni ***"Curriculum"*** e ***"Concorsi".***

Il candidato potrà eventualmente compilare la sezione "Curriculum" direttamente sulla piattaforma, inserendo titoli ed esperienze professionali possedute, che verranno trasferiti all'interno della candidatura per la procedura prescelta.

Sarà possibile anche accedere direttamente alla sezione "Concorsi" e presentare domanda per il concorso di interesse ("Presenta una domanda per questa procedura"), inserendo i requisiti richiesti dal Bando.

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d'uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi **obbligatori**.

Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si può procedere all'invio della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e confermato l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei campi mancanti e di errore.

Nella Sezione *"Conferma e di invio"* saranno visualizzati i seguenti campi:

- *Annulla domanda*: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata;
- *Anteprima domanda:* permette di visualizzare l'anteprima della domanda compilata e scaricarla;
- *Invia domanda*: consente di inviare definitivamente la propria candidatura.

Il sistema informatico inoltrerà al candidato una mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda. Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella Sezione *"Riepilogo Candidatura"*.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la riapertura della domanda dalla sezione "Riepilogo Domanda" selezionando il tasto "Annulla invio domanda". Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto Invia domanda, presente nella Sezione "Conferma e Invio".

La presentazione delle domande deve essere effettuata **entro le ore 18 del 15º giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia**. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, **a pena di irricevibilità**.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser aggiornato di navigazione tra quelli di maggiore diffusione.

Per **supporto ed assistenza** relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il **Team di Assistenza Concorsi Smart** attraverso la **chat** presente in piattaforma, cliccando sul tasto ***"Contattaci"*** in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola "Operatore". Gli addetti all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 :00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18: 00 (esclusi i festivi).
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali la ASL BT non si assume responsabilità alcuna, con la precisazione che l'assistenza tecnica fornita dagli operatori sarà garantita fino alle ore 18.00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nel "Riepilogo Candidatura". L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica, occorrerà indicare quanto segue:

- la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l'ammissione deve essere resa nella sezione **"*Titoli di studio e abilitazioni professionali*"** ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all'estero deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, che dovrà essere allegato alla domanda;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa sezione **"*Titoli di studio e abilitazioni professionali*";**
- **per la Dirigenza medica**: le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell'anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella

sezione **"Titoli di studio e abilitazioni professionali"** e verranno valutate secondo quanto previsto dall'art. 27 Comma 7 del Dpr 483/97(0,500 punti per anno), dovendo indicare la denominazione della specializzazione, l'Università di conseguimento la durata del corso e l'anno di immatricolazione;

- **per la Dirigenza medica**: le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (successivamente all'anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione **"Titoli di studio e abilitazioni professionali"** e verranno valutate come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso (1 punto per anno), nel limite massimo della durata del corso di studi, dovendo indicare anche la denominazione della specializzazione, l'Università di conseguimento, la durata del corso e l'anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/ accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione "**Esperienze lavorative presso PA come dipendente**". Le dichiarazioni devono contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale). Deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o Aziende private, ovvero presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione **"Altre esperienze lavorative presso PA"**; le dichiarazioni devono contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale); deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni inerenti l'attività di specialista ambulatoriale; le stesse devono indicare la disciplina e l'orario settimanale svolto. Tale attività specialistica ambulatoriale è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Il servizio deve contenere la disciplina e l'indicazione dell'orario di attività settimanale, tale attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non riportino le ore settimanali di attività;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato devono essere rese nella sezione **"Esperienze lavorative presso privati"** con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'Istituto, la sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano provveduto o meno all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761 del 20/12/1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra da inserire nelle sezioni **"Esperienze lavorative presso PA come dipendente"** e **"Altre esperienze lavorative presso PA"**; il candidato dovrà specificare l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale), eventuali interruzioni del

rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento. Il candidato, qualora non abbia ottenuto il decreto di riconoscimento del servizio prestato, potrà inserire la sua esperienza lavorativa nella sezione **"Esperienze lavorative presso privati"**;

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. n. 483/1997 nella sezione **"Esperienze lavorative presso PA come dipendente"**, in cui deve essere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno con la stessa mansione / qualifica messa a concorso. Lo stesso vale per il servizio civile;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno essere inserite nella sezione "**Esperienze lavorative presso privati**";
- le dichiarazioni relative alle pubblicazioni e ai titoli scientifici dovranno essere inserite nella sezione **"Articoli e pubblicazioni".** Eventuali pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere allegate nella sezione "**Allegati".** Le pubblicazioni devono essere complete, non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni soltanto dichiarate, autocertificate o soltanto elencate nella domanda di partecipazione on-line ma NON allegate;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere inserite nella sezione **"Corsi convegni congressi"** indicando la denominazione dell'Ente organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di ore formative effettuate (intendendosi convenzionalmente una giornata corrispondente a n° 6 ore) e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da Enti Pubblici dovranno essere rese nella sezione **"Attività di docenza presso PA"** e dovranno contenere: denominazione dell'Ente che ha conferito l'incarico, oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte;

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente all'amministrazione ed alla Commissione esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione per la successiva valutazione dei titoli.
L'amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e/o incomplete.
L'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, **non rimborsabile**, di un contributo pari ad €.10,00, da effettuarsi **entro i termini di scadenza del bando** ed **esclusivamente** mediante bonifico bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – **IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999**.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:

Codice 75 Avviso Pubblico Dirigente Medico – disciplina di **Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione**

Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura.

ART. 3 "DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

- Cognome, nome, codice fiscale, luogo, data di nascita e residenza;
- **indirizzo di posta elettronica certificata** alla quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione finalizzata all'assunzione;
- essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- titolo di studio richiesto dal presente bando (Requisiti specifici di ammissione);
- l'indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di iscrizione e dell'Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso medesimo;
- di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso della specializzazione);
- l'anno di iscrizione del corso di specializzazione richiesta dal presente bando (Requisiti specifici di ammissione). Tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di riconoscimento del titolo di studio e/o specializzazione conseguito all'estero, necessario all'ammissione (da allegare nella sezione "Allegati");
- iscrizione all'albo del relativo ordine professionale richiesta dal presente bando (da indicare nella sezione "Requisiti Specifici");
- il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione tra quelli indicati nel presente bando;
- eventuali riserve di legge, con indicazione del relativo riferimento normativo (da indicare nella sezione "Requisiti generici");
- di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
- di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
- di accettare che le comunicazioni inerenti **all'espletamento della procedura di avviso** saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
- di autorizzare l'ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e comunitaria in materia, per l'espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del rapporto di lavoro;
- di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali finalizzato all'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL BT per tutte le comunicazioni inerenti al concorso pubblico;
- di accettare che le modalità di convocazione finalizzate **all'assunzione** saranno effettuate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda**;**
- di aver effettuato il versamento del contributo **pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:** ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – **IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999**, indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente articolo. Il contributo di concorso dovrà essere **versato entro i termini di scadenza del presente bando,** pena esclusione dalla predetta procedura**,** indicando all'interno della sezione "Informazioni Aggiuntive": **nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.**

I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.

Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento all'avviso *de quo,* tramite PEC all'indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "**ELEMENTI DI VALUTAZIONE"** allegati al presente bando, come parte integrante dello stesso.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

Saranno ammessi all'avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.

Con provvedimento motivato della Direttrice Generale dell'ASL BT potrà essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dall'avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.

ART. 4 "DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA"

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:

- l'eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
- l'eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
- l'eventuale documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi prestati all'estero secondo le procedure della L. 735/1960;
- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un **unico file** in formato jpg o pdf e non superare i 20 MB.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica: pertanto il candidato NON dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.

ART. 5 "CAUSE DI IRRICEVIBILITA', NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE"

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l'esclusione del candidato dal concorso è deliberata dalla Direttrice Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici** entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce **motivo di irricevibilità**:
- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

Costituisce **motivo di non ammissione**:
- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la documentazione richiesta dal presente avviso. Le pubblicazioni dichiarate nella domanda ma non allegate alla stessa non saranno oggetto di valutazione;
- mancato versamento entro il termine di scadenza del contributo di partecipazione all'avviso;

Costituisce **motivo di esclusione**:
- accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.

ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice della presente procedura sarà nominata con deliberazione della Direttrice Generale, dopo la scadenza dell'avviso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. n. 483/97, nonché di quanto disposto dall'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O.S.V.D. "Assunzioni – mobilità – concorsi/ Personale Convenzionato".

ART. 7 – VALUTAZIONE TITOLI

Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di **20** punti, così ripartiti:

- **20 punti per i titoli di cui**:

  - Titoli di carriera **punti 10;**
  - Titoli accademici e di studio **punti 3;**
  - Pubblicazioni e titoli scientifici **punti 3;**
  - Curriculum formativo e professionale **punti 4.**

È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l'Azienda in occasione di altre procedure amministrative.

La Commissione nella valutazione del curriculum effettuata sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella seduta preliminare, valuterà, con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo quelle inerenti al profilo oggetto del presente avviso.

In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l'avvio dei rituali controlli di veridicità.

Saranno valutati solo i titoli inseriti nell'apposita Sezione della domanda di partecipazione.

Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze descritte dal candidato in modo approssimativo ed impreciso.

La Commissione, a conclusione della procedura relativa all'avviso, attribuirà ai candidati un punteggio complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli.

ART. 8 – GRADUATORIA

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:

1. **una graduatoria di medici specialisti in servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione**, ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. **una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica** iscritti regolarmente all'ultimo anno e penultimo anno del corso della Scuola di specializzazione di Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione ovvero in disciplina equipollente o affine.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.

L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei e

utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, è subordinata all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto del diritto di convocazione secondo l'ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l'ordine della stessa, attribuendo l'incarico al candidato che *medio tempore* abbia conseguito il relativo titolo di specializzazione, **fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento**.

La Direttrice Generale dell'Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura de quo - all'approvazione della graduatoria.
Si precisa che l'assunzione del personale per il quale è indetto il presente avviso verrà effettuata compatibilmente con le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di personale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

ART. 9 – CONFERIMENTO INCARICO

Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all'occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio dell'Azienda.

Il candidato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, cui verrà conferito l'incarico, previo accertamento della sussistenza del requisito per l'accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente bando e dell'idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell'incarico e a presentare entro il termine assegnato tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della nomina.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo **pec** indicato nella domanda. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare il proprio recapito di posta elettronica certificata). Sono escluse altre modalità.

L'accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell'Azienda ASL BT prima dell'immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell'avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:

- Idoneo alla mansione specifica;
- Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
- Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
- Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell'avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:

- Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
- Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà quello previsto dal vigente CCNL per la dirigenza dell'Area Sanità per il corrispondente profilo di Dirigente.

L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.

I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;
- l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.

L'ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

La data di immissione in servizio verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla comunicazione del conferimento medesimo. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva immissione in servizio.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel presente bando.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Direttrice Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla procedura concorsuale in questione.

Per ottenere **informazioni riguardanti l'Avviso, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato alla compilazione della domanda**, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda ASL BT – U.O.S.V.D. "Assunzioni/ Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato" - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì (**sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).**

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione dell'avviso, visitando la sezione "concorsi ed avvisi" del

sito **www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.**

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, successivamente, sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Per informazioni sull'assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all'uopo previsti e che saranno indicati sul portale della ASL BT all'indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione "concorsi/domanda on-line".

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'avviso o comunque acquisiti a tal fine dall'Azienda Sanitaria Locale BT è finalizzato all'espletamento delle attività concorsuali, oltre che alla gestione del rapporto di lavoro, ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione esaminatrice, presso l'U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture Accreditate, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l'Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, pec: dpo.aslbat@pec.rupar.puglia.it .

ET/vd

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro SCELZI

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Di Matteo

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Dirigente Area Sanità

Ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

I 20 punti per la valutazione dei titoli, così come previsto dall'avviso pubblico *de quo*, sono così ripartiti:

- Titoli di carriera: **10 punti**;
- Titoli accademici e di studio: **3 punti**;
- Pubblicazioni e titoli scientifici: **3 punti**;
- Curriculum formativo e professionale: **4 punti**.
-

TITOLI DI CARRIERA: max 10 punti

I titoli di carriera, saranno valutati anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 483/97, secondo il seguente dettaglio:

- Servizio presso S.S.N. prestato nella disciplina a tempo pieno: **1,200 punti per anno**;
- Servizio presso S.S.N. prestato nella disciplina affine a tempo pieno: **0,900 punti per anno**;
- Servizio presso S.S.N. prestato in altra disciplina a tempo pieno: **0,600 punti per anno**;
- Specializzazione ai sensi del D.Lgs. 368/99: **1,000 punti per anno**;
- Attività dì specialista ambulatoriale nella disciplina: **1,000 punti per anno**;
- Attività dì specialista ambulatoriale in disciplina affine: **0,750 punti per anno**;
- Attività di specialista ambulatoriale in altra disciplina: **0,500 punti per anno**;
- Attività come medico presso Pubblica Amministrazione: **0,500 punti per anno**;
- Servizio militare/civile come medico: **0,500 punti per anno**;
- Servizio presso case di cura convenzionate nella disciplina a concorso e/o equipollente tempo pieno (valutati nella misura del 25% di punti 1,200 per anno): **0,300 punti per anno**;
- Servizio presso case di cura convenzionate in disciplina affine tempo pieno (valutati nella misura del 25% di punti 0,900 per anno): **0,225 punti per anno**;
- Servizio presso case di cura convenzionate in altra disciplina tempo pieno (valutati nella misura del 25% di punti 0,600 per anno): **0,150 punti per anno**;

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato, anche per i candidati in formazione specialistica, fra i titoli di carriera come servizio prestato, nel numero di anni di specializzazione frequentanti. Ciò a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

I servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti sono valutati ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 483/97.

L'attività di specialista ambulatoriale è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Il servizio deve contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale, tale attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non riportino le ore settimanali di attività;

Per quanto non espressamente previsto, si dispone quanto segue:

- I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno solare sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi cumulativi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;
- in caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max 3 punti
I punteggi da assegnare per i titoli accademici e di studio sono determinati come segue:

- Specializzazione nella disciplina ai sensi del D.lgs. 257/91: **0,500 punti per anno**;
- Altra specializzazione in disciplina equipollente: **punti 1,000**;
- Altra specializzazione in disciplina affine: **punti 0,500**;
- Specializzazione in altra disciplina: **punti 0,250**;
- Ulteriore specializzazione in disciplina equipollente: **punti 0,500**;
- Ulteriore specializzazione in disciplina affine: **punti 0,250**;
- Ulteriore specializzazione in altra disciplina: **punti 0,125**;
- Altra Laurea del ruolo medico: **punti 0,500**;
- Dottorato di ricerca in materia attinente: **punti 1,00**;
- Master universitario di II livello attinente: **punti 0,500**;
- Master universitario di I livello attinente: **punti 0,300**.
-

Ai sensi del D.Lgs 257/91 (prima dell'anno accademico 2006/2007), la specializzazione anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli accademici e di studio **con punti 0,500 per anno** di corso di specializzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97.
PUBBLICAZIONE E TITOLI SCIENTIFICI (max 3 punti) – (ultimo quinquennio)
I punteggi da assegnare per le pubblicazioni e i titoli scientifici, sono determinati come segue:

- Pubblicazioni attinenti internazionali, Capitolo di libro (singolo autore) **punti 0,050**;
- Pubblicazioni attinenti internazionali, Capitolo di libro (autori in collaborazione) **punti 0,025**;
- Pubblicazioni attinenti nazionali (singolo autore) **punti 0,020**;
- Pubblicazioni attinenti nazionali (autori in collaborazione) **punti 0,010**;
- Abstract /Poster/Comunicazioni a Convegno/Congresso, case report: **punti 0,005**.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 4 punti)

I punteggi da assegnare per il curriculum formativo e professionale saranno attribuiti solo se attinenti alla disciplina e al profilo oggetto della procedura e determinati come segue:

- attività libero professionale / co.co.co. / co.co.pro. / Borse di Studio (dopo acquisizione della laurea) presso Servizio Sanitario: **punti 0,500 per anno**;
- attività libero professionale / co.co.co / co.co.pro / Borse di Studio (dopo acquisizione della laurea) presso strutture accreditate, convenzionate, equiparate: **punti 0,150 per anno**;
- partecipazione corsi, convegni, congressi e seminari, con riconoscimento ECM e FAD, in qualità di discente: **punti 0,010 cadauno**;
- partecipazione a corsi, convegni, congressi e seminari, con riconoscimento ECM e FAD, in qualità di docente/relatore: **punti 0,050 cadauno**;
- corsi di informatica/lingua con esame finale **punti 0,010 cadauno**;
- Attività di docenza presso PA: **punti 0,050 cad**.;
- corsi universitari di perfezionamento, corsi universitari di alta formazione: **punti 0,150 cadauno**;
- casistica di specifiche esperienze e attività professionali (**massimo punti 1,00**). L'attribuzione di tale punteggio deve essere motivato dalla Commissione.
- assegni di ricerca, stage, tirocinio, frequenza volontaria: non valutabile.

ASL BT

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO - AREA SANITA' - DISCIPLINA DI ONCOLOGIA.

LA DIRETTRICE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 1361 del 8 agosto 2023

RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Area Sanità - disciplina di Oncologia.

Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:

1) disposizioni del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all'art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
8) le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i.

Sarà garantita, la riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 nei limiti delle percentuali ivi previste, per i volontari delle Forze Armate, nonché le altre riserve di legge sempre nei limiti percentuali previsti dalle norme di riferimento.

L'assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:

- all'esito positivo del procedimento concorsuale;
- al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali per il personale della Dirigenza dell'Area Sanità vigenti al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL dell'Area Sanità, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 35, coma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che testualmente recita "*I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente*

disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.", i vincitori, nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso altre PP.AA., per un periodo di 5 anni.

ART. 1 "REQUISITI DI AMMISSIONE"

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare al suddetto concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

1) **essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell'accesso al pubblico impiego**. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.:
   - gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
   - i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
   - i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

   I cittadini europei o extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:
   - godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
   - possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   - adeguata conoscenza della lingua italiana.

2) **Idoneità fisica all'impiego**: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'ASL BT, prima dell'immissione in servizio. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l'interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;

3) **Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari**;

4) **Godimento dei diritti politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

5) **Non avere riportato condanne penali** che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

6) **Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione** per persistente insufficiente rendimento, **ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.**

7) **Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.**

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

1) **Laurea in Medicina e Chirurgia**;

2) **Specializzazione** nella disciplina di Oncologia, in disciplina equipollente *ex* D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto (01/02/1998) è esentato dal requisito della specializzazione

nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3) **Iscrizione all'albo** del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i., modificato dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 51 del 10/05/2023, conv. in Legge n. 87 del 03/07/2023, sono ammessi alla presente procedura **i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica richiesta o equipollente che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente bando**; gli stessi saranno collocati, all'esito positivo, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria separata di medici specializzandi, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all'estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 2 "DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

a) Cognome, nome, codice fiscale, luogo, data di nascita e residenza;
b) **indirizzo di posta elettronica certificata** alla quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione finalizzata all'assunzione;
c) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
d) titolo di studio richiesto dal presente bando (Requisiti specifici di ammissione);
e) l'indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di iscrizione e dell'Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso medesimo;

f) di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso della specializzazione);
g) l'anno di iscrizione del corso di specializzazione richiesta dal presente bando (Requisiti specifici di ammissione). Tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato;
h) gli estremi dell'eventuale provvedimento di riconoscimento del titolo di studio e/o specializzazione conseguito all'estero, necessario all'ammissione (da allegare nella sezione "Allegati");
i) iscrizione all'albo del relativo ordine professionale richiesta dal presente bando (da indicare nella sezione "Requisiti Specifici");
j) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione tra quelli indicati nel presente bando;
k) eventuali riserve di legge, con indicazione del relativo riferimento normativo (da indicare nella sezione "Requisiti generici");
l) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti;
p) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex *lege* n. 104/92, che il candidato dovrà documentare su richiesta dell'Amministrazione unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte della ASL BT. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione delle procedure selettive);
q) Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovrà indicare nella sezione "Requisiti Generici" la necessità di ausili per l'espletamento delle prove e/o tempi aggiuntivi. La richiesta dovrà essere documentata e certificata dalla commissione medico-legale dell'ASL o da equivalente struttura pubblica (da allegare nella sezione "Allegati"). Sulla scorta della documentazione sarà la commissione esaminatrice che determinerà a suo insindacabile giudizio l'adozione di tali misure;
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
s) di accettare che le comunicazioni inerenti **all'espletamento della procedura di concorso** saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
t) di autorizzare l'ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e comunitaria in materia, per l'espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del rapporto di lavoro;
u) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali finalizzato all'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL BT per tutte le comunicazioni inerenti al concorso pubblico;
w) di accettare che le modalità di convocazione finalizzate **all'assunzione** saranno effettuate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che

l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda**;**

x) di aver effettuato il versamento del contributo **pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:** ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – **IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999**, indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente articolo. Il contributo di concorso dovrà essere **versato entro i termini di scadenza del presente bando,** pena esclusione dalla predetta procedura**,** indicando all'interno della sezione "Informazioni Aggiuntive": **nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.**

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice integrata dal Medico competente aziendale, sulla scorta della documentazione esibita e sulla base dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato riscontro - entro i termini indicati nella richiesta - della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ASL BT di fornire l'assistenza richiesta. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art- 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare anche i titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

I titoli posseduti dovranno essere indicati in modo esaustivo.

I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (da dichiarare nella sezione "Competenze linguistiche");
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia (da dichiarare nella sezione "Titoli di studio e abilitazioni professionali" – Conseguito all'estero).

Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso *de quo,* tramite PEC all'indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puqlia.it. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente. In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/ Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione

esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto o incomplete. Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente) con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

ART. 3 "MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE"

La domanda di partecipazione al concorso **dovrà essere, pena l'esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA** collegandosi al seguente sito internet: **https://aslbat.concorsismart.it/**

Successivamente accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Dopo aver completato la procedura di registrazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni "**Curriculum**" e "**Concorsi**".

Il candidato potrà eventualmente compilare la sezione "Curriculum" direttamente sulla piattaforma, inserendo titoli ed esperienze professionali possedute, che verranno trasferiti all'interno della candidatura per la procedura prescelta.

Sarà possibile anche accedere direttamente alla sezione "Concorsi" e presentare domanda per il concorso di interesse ("Presenta una domanda per questa procedura"), inserendo i requisiti richiesti dal Bando.

Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d'uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi **obbligatori**.

Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si può procedere all'invio della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e confermato l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei campi mancanti e di errore.

Nella Sezione "*Conferma e Invio*" saranno visualizzati i seguenti campi:

- *Annulla domanda:* permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata;
- *Anteprima domanda:* permette di visualizzare l'anteprima della domanda compilata e scaricarla;
- *Invia domanda:* consente di inviare definitivamente la propria candidatura.

Il sistema informatico inoltrerà al candidato una mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda. Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella Sezione "*Riepilogo Candidatura*".

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare richiesta di riapertura della domanda contattando l'assistenza attraverso la chat dedicata sulla Piattaforma. La riapertura è possibile fino ad un'ora prima del dell'ora e del giorno di scadenza previsto dal bando di concorso e comunque non oltre l'orario lavorativo sottoindicato. Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto *Invia domanda,* presente nella Sezione "*Conferma e Invio*".

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, "Concorsi". **A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del**

citato bando sulla G.U.R.I. ed entro e non oltre le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile, la piattaforma *on-line* consentirà l'accesso alla procedura di compilazione della domanda. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
L'assistenza ai candidati da parte degli operatori è garantita fino alle ore 18 del giorno di scadenza.

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, **a pena di irricevibilità.**

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser aggiornato di navigazione tra quelli di maggiore diffusione.

Per **supporto ed assistenza** relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il **Team di Assistenza Concorsi Smart** attraverso la **chat** presente in piattaforma, cliccando sul tasto "**Contattaci**" in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola "Operatore". Gli addetti all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali la ASL BT non si assume responsabilità alcuna, con la precisazione che l'assistenza tecnica fornita dagli operatori sarà garantita fino alle ore 18.00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nel "Riepilogo Candidatura". L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica:

- la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l'ammissione deve essere resa nella sezione **"*Titoli di studio e abilitazioni professionali*"** ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo di studio conseguito all'estero deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, che dovrà essere allegato alla domanda;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa sezione **"Titoli di studio e abilitazioni professionali"**;
- per la Dirigenza medica: le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell'anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella

sezione "**Titoli di studio e abilitazioni professionali"** e verranno valutate secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 7, DPR 483/97 (0,500 punti per anno), dovendo indicare la denominazione della specializzazione, l'Università di conseguimento la durata del corso e l'anno di immatricolazione;

- per la Dirigenza medica: le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (successivamente all'anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione **Titoli di studio e abilitazioni professionali"** e verranno valutate come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso (1 punto per anno), nel limite massimo della durata del corso di studi, dovendo indicare anche la denominazione della specializzazione, l'Università di conseguimento, la durata del corso e l'anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/ accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione "**Esperienze lavorative presso PA come dipendente**". Le dichiarazioni devono contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale). Deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o Aziende private, ovvero presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione **"Altre esperienze lavorative presso PA"**; le dichiarazioni devono contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale); deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato devono essere rese nella sezione **"Esperienze lavorative presso privati"** con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'Istituto, la sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano provveduto o meno all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761 del 20/12/1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra da inserire nelle sezioni "**Esperienze lavorative presso PA come dipendente**" e **"Altre esperienze lavorative presso PA"**; il candidato dovrà specificare l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale), eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento. Il candidato, qualora non abbia ottenuto il decreto di riconoscimento del servizio prestato, potrà inserire la sua esperienza lavorativa nella sezione **"Esperienze lavorative presso privati"**;

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.P.R. n. 483/1997 nella sezione **"Esperienze lavorative presso PA come dipendente"**, in cui deve essere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno con la stessa mansione / qualifica messa a concorso. Lo stesso vale per il servizio civile;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno essere inserite nella sezione "**Esperienze lavorative presso privati**";
- le dichiarazioni relative alle pubblicazioni e ai titoli scientifici dovranno essere inserite nella sezione **"Articoli e pubblicazioni".** Eventuali pubblicazioni, edite a stampa, dovranno essere allegate nella sezione **"Allegati".** Le pubblicazioni devono essere complete, non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni soltanto dichiarate, autocertificate o soltanto elencate nella domanda di partecipazione on-line ma NON allegate;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere inserite nella sezione **"Corsi convegni congressi**" indicando la denominazione dell'Ente organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di ore formative effettuate (intendendosi convenzionalmente una giornata corrispondente a n° 6 ore) e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da Enti Pubblici dovranno essere rese nella sezione **"Attività di docenza presso PA"** e dovranno contenere: denominazione dell'Ente che ha conferito l'incarico, oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte;

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online consente all'amministrazione e alla Commissione esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione per la successiva valutazione dei titoli.
L'amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e/o incomplete.
L'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

ART. 4 "CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO"

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, **non rimborsabile**, di un contributo pari ad €.10,00, da effettuarsi **entro i termini di scadenza del bando** ed **esclusivamente** mediante bonifico bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – **IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999**.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:

Codice 74 Concorso Dirigente Medico – **DISCIPLINA DI ONCOLOGIA**

Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
Il contributo di concorso dovrà essere **versato entro i termini di scadenza del presente bando,** pena esclusione dalla predetta procedura**,** indicando all'interno della sezione "Informazioni Aggiuntive": **nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.**

ART. 5 "DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA"

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti:

- l'eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
- l'eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
- l'eventuale documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi prestati all'estero secondo le procedure della L. 735/1960;
- l'eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità e/o di DSA, che indichi l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova concorsuale, così come prescritto dalla vigente normativa di riferimento;
- l'eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9 D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore dei volontari delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte;
- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un **unico file** in formato jpg o pdf e non superare i 20 MB.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica: pertanto il candidato NON dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.

ART. 6 "CAUSE DI IRRICEVIBILITA', NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE"

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l'esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici** entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce **motivo di irricevibilità**:

- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella previste dal presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.

Costituisce **motivo di non ammissione** il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione.

Costituisce **motivo di esclusione**:

- mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d'esame;
- violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica;
- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato;
- mancata presentazione della documentazione richiesta del presente bando nel giorno di espletamento della prova;
- mancato versamento entro il termine di scadenza del contributo di partecipazione al concorso;

Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivi di esclusione:

- non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

ART. 7 "AMMISSIONE DEI CANDIDATI"

Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.

La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione.

Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.

L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

ART. 8 "COMMISSIONE ESAMINATRICE"

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione della Direttrice Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. n. 483/97, nonché di quanto disposto dall'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell'Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria, alle ore 15:30 del martedì della settimana successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, e comunque previo avviso pubblicato sul sito **www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici**. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione di eventuali altri componenti di nomina aziendale, i sorteggi avverranno presso la sede legale dell'Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l'ora del sorteggio saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il sorteggio.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O.S.V.D. "Assunzioni – mobilità – concorsi/ Personale Convenzionato".

ART. 9 "PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE TITOLI"

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10/12/9197 n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente bando sono le seguenti:

a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla inerenti alla disciplina stessa.

b) Prova pratica:

1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2. la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera, punti 10;
b) titoli accademici e di studio, punti 3;
c) pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;
d) curriculum formativo e professionale, punti 4.

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4-5-6-7, del D.P.R. n. 483/97.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "**ELEMENTI DI VALUTAZIONE"** allegati al presente bando, come parte integrante dello stesso, nonché nel rispetto del citato DPR n. 483/97.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.
I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

La ASL BT si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È pertanto necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando, poiché in caso di errato inserimento o inserimento in sezioni differenti, gli stessi non daranno luogo a valutazione.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.

La Commissione potrà espletare parte della propria attività anche in modalità da remoto. Inoltre, potrà stabilire che la prova scritta e la prova pratica possano svolgersi con l'ausilio di apparecchiature informatiche. In tal caso i candidati ammessi a sostenere la prova scritta e la prova pratica avranno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per ciascuna prova, il sistema interromperà la procedura ed acquisirà definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato potrà correggere le risposte già date.
In ogni caso e indipendentemente dalla modalità di espletamento prescelte, durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di **almeno 21/30**.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di **almeno 14/20.**

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.

ART. 10 "CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI"

Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame, l'Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet istituzionale, **www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici** con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale.

Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

Le prove, scritta e pratica, si potranno svolgersi nella medesima sessione d'esame. I candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell'impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell'immediato.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta, per i soli candidati presenti alla stessa, e, comunque, prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi D.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, per ragioni organizzative, anche dovute alle possibili assenze dal servizio del personale partecipante al concorso, ciascuna prova di concorso (scritta e pratica, orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all'avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso e l'aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla successiva prova orale, verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove precedenti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti, verranno considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa dell'assenza, anche indipendentemente dalla loro volontà.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire a pena dell'esclusione documento di riconoscimento in corso di validità.

L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure richieste per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione pandemica, comporta l'esclusione dalla procedura.

Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica saranno effettuate attraverso pubblicazione sul sito aziendale **www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione**

Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici. Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalle commissioni esaminatrici.

ART. 11 "GRADUATORIA"

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà:

- **una graduatoria di candidati specializzati,** secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

- **una graduatoria separata di candidati specializzandi** idonei in cui rientrano i medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione nella disciplina messa a concorso ed equipollenti.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso e tenuto conto delle riserve di legge di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, nonché delle altre riserve di legge, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei candidati specializzati, secondo l'ordine delle posizioni derivante dall'attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno di essi, fino all'integrale copertura dei posti messi a concorso.

Nel caso i partecipanti aventi titolo alle riserve di legge non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a dichiarare vincitori del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria degli specializzati, secondo l'ordine delle posizioni derivante dall'attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino all'integrale copertura dei posti messi a concorso.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in tutte le prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza di cui all'art. 14 del D.P.R. 483/97.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata graduatoria separata di medici specializzandi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell'art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i..

Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto del diritto di convocazione secondo l'ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l'ordine della stessa, attribuendo l'incarico al candidato che *medio tempore* abbia conseguito il relativo titolo di specializzazione, **fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 548 bis della L. n. 145 del 30 dicembre 2018, le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria dei medici specializzandi, di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al

possesso del titolo di formazione specialistica.

La Direttrice Generale dell'ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alle graduatorie e nomina i vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonché sul sito ufficiale dell'Azienda e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia. A tal fine, si ribadisce, che detta graduatoria rimane valida per un termine di 24 mesi dalla data di approvazione.
Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 35, coma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che testualmente recita "*I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.*", i vincitori, nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso altre PP.AA., per un periodo di 5 anni.

Le graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo professionale per la disciplina a concorso.

La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

ART. 12 "IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI"

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dagli stessi, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC all'indirizzo di protocollo **protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it,** indicando con esattezza la procedura concorsuale a cui si riferisce. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

L'accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell'Azienda ASL BT prima dell'immissione in servizio. È ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del presente concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:

- Idoneo alla mansione specifica;
- Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
- Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
- Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:

- Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;

- Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.

I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;
- l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.

L'ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

I vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, co. 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L'assunzione è subordinata:
- all'esito degli adempimenti ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- all'esito positivo del procedimento concorsuale;
- al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla vigente normativa contrattuale, fatti salvi i casi di esonero previsti dal CCNL vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 13 "CONFERIMENTI DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO"

Tenuto conto della grave carenza di personale dirigenziale medico nella disciplina di che trattasi e nelle more dell'espletamento della presente procedura, questa Direzione Generale si riserva la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato mediante l'utilizzo delle domande di partecipazione al concorso *de quo.*
La Direzione Generale, tramite la piattaforma "ConcorsiSmart", provvederà a chiedere a ciascun candidato la propria disponibilità e le stesse saranno graduate secondo i criteri che seguono:

1. Anzianità di specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;
2. Voto di specializzazione;
3. Anno di frequenza alla Scuola di Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;

4. Possesso di Anzianità di conseguimento del titolo specifico di ammissione (data di laurea);
5. Voto di laurea;
6. A parità di punteggio/posizione precede il più giovane di età.

ART. 14 "NORME FINALI"

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel presente bando.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Direttrice Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda ASL BT - Area Gestione Personale - U.O.S.V.D. Assunzioni/Mobilità/Concorsi/ Personale Convenzionato - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì (**sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti i requisiti di partecipazione).**

Per **informazioni sull'assistenza tecnica,** relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, si richiama quanto riportato nel comma 15 dell'art. 3 del presente bando. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, visitando la sezione "concorsi ed avvisi" del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) - 4ª serie speciale - e, contestualmente alla pubblicazione sulla G.U., sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 15 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Azienda Sanitaria Locale BT è finalizzato all'espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di lavoro ed avrà a cura delle persone preposte alle predette attività, anche da parte della commissione

esaminatrice, presso l'U.O.S.V.D. Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l'Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, pec: dpo@mailcert.aslbat.it.

ET/vdg

LA DIRETTRICE GENERALE
D.ssa Tiziana DIMATTEO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

DIRIGENTE AREA SANITÀ

Ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

I 20 punti per la valutazione dei titoli, così come previsto dall'avviso pubblico *de quo*, sono così ripartiti:

- Titoli di carriera: **10 punti**;
- Titoli accademici e di studio: **3 punti**;
- Pubblicazioni e titoli scientifici: **3 punti**;
- Curriculum formativo e professionale: **4 punti**.

TITOLI DI CARRIERA: max 10 punti

I titoli di carriera, saranno valutati anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 483/97, secondo il seguente dettaglio:

- Servizio presso S.S.N. prestato nella disciplina a tempo pieno: **1,200 punti per anno**;
- Servizio presso S.S.N. prestato nella disciplina affine a tempo pieno: **0,900 punti per anno**;
- Servizio presso S.S.N. prestato in altra disciplina a tempo pieno: **0,600 punti per anno**;
- Specializzazione ai sensi del D.Lgs. 368/99: **1,000 punti per anno**;
- Attività dì specialista ambulatoriale nella disciplina: **1,000 punti per anno**;
- Attività dì specialista ambulatoriale in disciplina affine: **0,750 punti per anno**;
- Attività di specialista ambulatoriale in altra disciplina: **0,500 punti per anno**;
- Attività come medico presso Pubblica Amministrazione: **0,500 punti per anno**;
- Servizio militare/civile come medico: **0,500 punti per anno**;
- Servizio presso case di cura convenzionate nella disciplina a concorso e/o equipollente tempo pieno (valutati nella misura del 25% di punti 1,200 per anno): **0,300 punti per anno**;
- Servizio presso case di cura convenzionate in disciplina affine tempo pieno (valutati nella misura del 25% di punti 0,900 per anno): **0,225 punti per anno**;
- Servizio presso case di cura convenzionate in altra disciplina tempo pieno (valutati nella misura del 25% di punti 0,600 per anno): **0,150 punti per anno**;

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato, anche per i candidati in formazione specialistica, fra i titoli di carriera come servizio prestato, nel numero di anni di specializzazione frequentanti. Ciò a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
I servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti sono valutati ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 483/97.

L'attività di specialista ambulatoriale è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Il servizio deve contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale, tale attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non riportino le ore settimanali di attività;

Per quanto non espressamente previsto, si dispone quanto segue:

- I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno solare sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi cumulativi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;
- in caso di servizi contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max 3 punti
I punteggi da assegnare per i titoli accademici e di studio sono determinati come segue:

- Specializzazione nella disciplina ai sensi del D.lgs. 257/91: **0,500 punti per anno**;
- Altra specializzazione in disciplina equipollente: **punti 1,000**;
- Altra specializzazione in disciplina affine: **punti 0,500**;
- Specializzazione in altra disciplina: **punti 0,250**;
- Ulteriore specializzazione in disciplina equipollente: **punti 0,500**;
- Ulteriore specializzazione in disciplina affine: **punti 0,250**;
- Ulteriore specializzazione in altra disciplina: **punti 0,125**;
- Altra Laurea del ruolo medico: **punti 0,500**;
- Dottorato di ricerca in materia attinente: **punti 1,00**;
- Master universitario di II livello attinente: **punti 0,500**;
- Master universitario di I livello attinente: **punti 0,300**.

Ai sensi del D.Lgs 257/91 (prima dell'anno accademico 2006/2007), la specializzazione anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli accademici e di studio **con punti 0,500 per anno** di corso di specializzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97.

PUBBLICAZIONE E TITOLI SCIENTIFICI (max 3 punti) – (ultimo quinquennio)
I punteggi da assegnare per le pubblicazioni e i titoli scientifici, sono determinati come segue:

- Pubblicazioni attinenti internazionali, Capitolo di libro (singolo autore) **punti 0,050**;
- Pubblicazioni attinenti internazionali, Capitolo di libro (autori in collaborazione) **punti 0,025**;
- Pubblicazioni attinenti nazionali (singolo autore) **punti 0,020**;
- Pubblicazioni attinenti nazionali (autori in collaborazione) **punti 0,010**;
- Abstract /Poster/Comunicazioni a Convegno/Congresso, case report: **punti 0,005**.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 4 punti)

I punteggi da assegnare per il curriculum formativo e professionale saranno attribuiti solo se attinenti alla disciplina e al profilo oggetto della procedura e determinati come segue:

- attività libero professionale / co.co.co. / co.co.pro. / Borse di Studio (dopo acquisizione della laurea) presso Servizio Sanitario: **punti 0,500 per anno**;
- attività libero professionale / co.co.co / co.co.pro / Borse di Studio (dopo acquisizione della laurea) presso strutture accreditate, convenzionate, equiparate: **punti 0,150 per anno**;
- partecipazione corsi, convegni, congressi e seminari con riconoscimento ECM e FAD, in qualità di discente: **punti 0,010 cadauno**;
- corsi, convegni, congressi, seminari, con riconoscimento ECM e FAD in qualità di docente/relatore: **punti 0,050 cadauno**;
- corsi di informatica/lingua con esame finale **punti 0,010 cadauno**;
- Attività di docenza presso PA **punti 0,050 cad**.;
- Corsi di informatica/lingua con esame finale**: punti 0,010 cadauno;**
- corsi universitari di perfezionamento, corsi universitari di alta formazione: **punti 0,150 cadauno**;
- casistica di specifiche esperienze e attività professionali (**massimo punti 1,00**). L'attribuzione di tale punteggio deve essere motivato dalla Commissione.
- assegni di ricerca, stage, tirocinio, frequenza volontaria: non valutabile.

ASL FG

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Medico - Area Sanità - disciplina Malattie dell'apparato respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera D.G. n. 805 del 11.08.2023

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di **n. 4 posti** di Dirigente Medico – Area Sanità - disciplina di "Malattie dell'apparato respiratorio". Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità alle disposizioni:

1) del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

2) del D.P.R. 483/97;

3) dell'art. 57 Legge n. 125/1991, dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

4) dell'art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;

5) dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;

6) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

7) del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;

8) della L. n. 145/2018 e s.m.i.;

9) ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 la riserva sarà garantita nei limiti delle percentuali ivi previste, per i volontari delle Forze Armate, nonché le altre riserve di legge sempre nei limiti percentuali previsti dalle norme di riferimento.

L'assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:

• all'esito positivo del procedimento concorsuale;

• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali per il personale della Dirigenza dell'Area Sanità vigenti al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL dell'Area Sanità, è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5bis, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., **i vincitori del presente concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.**

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare al suddetto concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.:

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini europei o extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

2) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'ASL Foggia, prima dell'immissione in servizio. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l'interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;

3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;

4) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

6) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego;

7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:

1) Laurea in Medicina e Chirurgia;

2) Specializzazione nella disciplina di "Malattie dell'apparato respiratorio" o in disciplina equipollente e/o in disciplina affine, ex D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.lgs. 08/08/1991 n. 257 o del D. Lgs 17/08/1999 n. 368, come pure la durata del corso di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa; ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 483/97, il personale del servizio sanitario in servizio di ruolo nella disciplina a concorso alla data di entrata in vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina;

3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica richiesta o equipollente o affine che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente bando; gli stessi saranno collocati, all'esito positivo, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria separata di medici specializzandi, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando;

4) Iscrizione all'albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

Ai sensi dell'art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all'estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

ART. 2 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, esclusivamente, la piattaforma online disponibile all'indirizzo **https://servizi.aslfg.it/.**

La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata, a pena di non ammissione.

Il sistema informatico permetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno previsto per la scadenza.

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori comporta l'impossibilita di effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul sito web aziendale ASL FG- Albo Pretorio Concorsi e Avvisi, non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL Foggia – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Milano – **IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001**. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato: **Concorso Dirigente Medico - Malattie dell'apparato respiratorio.**

Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.

ART. 3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La partecipazione al presente Concorso Pubblico avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line, secondo le modalità di seguito riportate ed è da intendersi tassativa, pertanto non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso pubblico, **pena l'esclusione dallo stesso**.

Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:

- **a)** Collegarsi al sito https**://servizi.aslfg.it/;**
- **b)** All'interno della sezione cliccare sul link **CONCORSI ON LINE** e selezionare la procedura selettiva alla quale si intende partecipare;
- **c)** Accedere tramite SPID;
- **d)** Compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
- **e)** Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili;
- **f)** Inoltrare la domanda.

ART. 4 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., **a pena di esclusione**:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita e residenza;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione finalizzata all'assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
g) titolo di studio richiesto dal presente bando (Requisiti specifici di ammissione);
h) l'indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di iscrizione e dell'Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso medesimo;
i) di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m.i., ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all'assegnazione del relativo punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso della specializzazione);
j) l'anno di iscrizione del corso di specializzazione richiesta dal presente bando (requisiti specifici di ammissione). Tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato;
k) gli estremi dell'eventuale provvedimento di riconoscimento del titolo di studio e/o specializzazione conseguito all'estero, necessario all'ammissione;
l) iscrizione all'albo del relativo ordine professionale richiesta dal presente bando (Requisiti specifici di ammissione);
m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione tra quelli indicati nel presente bando all'art. 9;
n) l'indicazione della titolarità della riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010;
o) eventuali riserve di legge, con indicazione del relativo riferimento normativo;
p) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
q) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate;
r) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
s) i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti;
t) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario nazionale ex lege n. 104/92, che il candidato dovrà documentare su richiesta dell'Amministrazione unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte della ASL Foggia. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione delle procedure selettive);
u) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
v) di accettare che le comunicazioni inerenti all'espletamento della procedura di concorso saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL Foggia consultabile all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **concorsi e avvisi**;
z) di autorizzare l'ASL Foggia al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e comunitaria in materia, per l'espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del rapporto di lavoro;
aa) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali finalizzato all'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;

bb) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
cc) di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
dd) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Foggia – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Milano – **IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001**, indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente articolo. Il contributo di concorso dovrà essere versato entro i termini di scadenza del presente bando, **pena esclusione dalla predetta procedura**, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice integrata dal Medico competente aziendale, sulla scorta della documentazione esibita e sulla base dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato riscontro - entro i termini indicati nella richiesta - della documentazione attestante la disabilità dichiarata non consentirà all'ASL Foggia di fornire l'assistenza richiesta.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare anche i titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. I titoli posseduti dovranno essere indicati in modo esaustivo.
I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, **a pena di esclusione**:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso de quo, tramite PEC all'indirizzo: **concorsiaslfg@mailcert.aslfg.it.**
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo PEC da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

ART. 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format. **Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nonché la valutazione dei titoli.**
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente. In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché

la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziaria, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda: quindi, **in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda.**
Le pubblicazioni devono essere dichiarate nella domanda ed allegate necessariamente alla stessa. Le stesse dovranno essere edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice. **Non si procederà alla valutazione delle pubblicazioni non allegate.**
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l'upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente) con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

ART. 6 CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l'esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **concorsi e avvisi** entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituisce **motivo di irricevibilità**:
• l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
• l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
Costituisce **motivo di non ammissione:**
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
• la mancata presentazione dei documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda ai sensi dell'art. 5;
Costituisce **motivo di esclusione:**
• mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d'esame;
• mancato conseguimento in tutte le prove d'esame della valutazione di sufficienza;
• accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato;
• mancato versamento entro il termine di scadenza del contributo di partecipazione al concorso;
Per i cittadini europei o extracomunitari costituisce motivi di esclusione:
• non aver dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• non aver dichiarato nella domanda di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

ART. 7 AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
La ASL Foggia potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione. L'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **concorsi e avvisi.**
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

ART. 8 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,

dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. n. 483/97, nonché di quanto disposto dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale dell'Azienda, via Protano 71121 – Foggia, secondo il calendario pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 6 e 25 del DPR 483/1997 e comunque previo avviso pubblicato sul sito https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **Concorsi e Avvisi.**

In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione di eventuali altri componenti di nomina aziendale, i sorteggi avverranno presso la sede legale dell'Azienda Asl Foggia, via Protano 71121 – Foggia, previo avviso pubblicato sul sito https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **concorsi e avvisi.**

Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell'U.O. Concorsi e Assunzioni.

ART. 9 PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE TITOLI

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente bando sono le seguenti:

a. **Prova scritta**: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno **21/30**.

b. **Prova pratica**: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno **21/30**.

c. **Prova orale**: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno **14/20**.

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera, punti 10;

b) titoli accademici e di studio, punti 3;

c) pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;

d) curriculum formativo e professionale, punti 4.

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/97.

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati **secondo gli ELEMENTI DI VALUTAZIONE allegati al presente bando, come parte integrante dello stesso**, nonché nel rispetto del citato DPR n. 483/97.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta, per i soli candidati presenti alla stessa, e, comunque, prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere

posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La Commissione potrà stabilire che la prova scritta e la prova pratica possano svolgersi con l'ausilio di apparecchiature informatiche. In tal caso i candidati ammessi a sostenere la prova scritta e la prova pratica avranno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per ciascuna prova, il sistema interromperà la procedura ed acquisirà definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato potrà correggere le risposte già date.
In ogni caso e indipendentemente dalla modalità di espletamento prescelte, durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. I candidati non possono, durante la prova, comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.

ART. 10 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame, l'Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella **sezione concorsi e avvisi** del sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di:
- di un valido documento di riconoscimento;
- codice fiscale;
- copia della ricevuta di versamento del contributo per la partecipazione alla procedura di che trattasi;
- eventuale altra documentazione richiesta ai candidati unitamente alla comunicazione del diario delle prove.

Solo per i non cittadini italiani, oltre alla documentazione innanzi citata, è necessario portare anche documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini dell'accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.).
È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l'ASL Foggia in occasione di altre procedure concorsuali.
L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario ed il relativo esito, sarà effettuata attraverso pubblicazione sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **Concorsi e Avvisi**.
Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova, definite dalle commissioni esaminatrici.

ART. 11 GRADUATORIA

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà:
• una graduatoria di candidati specializzati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
• una graduatoria separata di candidati specializzandi idonei in cui rientrano i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione nella disciplina messa a concorso ed equipollenti.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso e tenuto conto delle riserve di legge di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, nonché delle altre riserve di legge, i candidati

utilmente collocati nella graduatoria dei candidati specializzati, secondo l'ordine delle posizioni derivante dall'attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno di essi, fino all'integrale copertura dei posti messi a concorso.
Nel caso i partecipanti aventi titolo alle riserve di legge non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a dichiarare vincitori del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria degli specializzati, secondo l'ordine delle posizioni derivante dall'attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino all'integrale copertura dei posti messi a concorso.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in tutte le prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza di cui all'art. 14 del D.P.R. 483/97.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata graduatoria separata di medici specializzandi, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell'art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto del diritto di convocazione secondo l'ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l'ordine della stessa, attribuendo l'incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell'ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alle graduatorie e nomina i vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonché sul sito ufficiale dell'Azienda e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia.
Le graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo professionale per la disciplina a concorso.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **Concorsi e Avvisi** sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.

ART. 12 IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dagli stessi, a prendere servizio **entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro**. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC all'indirizzo di protocollo **concorsiaslfg@mailcert.aslfg.it**, indicando con esattezza la procedura concorsuale a cui si riferisce.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
L'accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell'Azienda ASL Foggia prima dell'immissione in servizio.
È ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del presente concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
- Idoneo alla mansione specifica;
- Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
- Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;

• Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.
Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l'assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente in fase di visita preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l'interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
- l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L'ASL Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
I vincitori di concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, co. 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L'assunzione è subordinata:
• all'esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse finanziarie necessarie;
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla vigente normativa contrattuale, fatti salvi i casi di esonero previsti dal CCNL vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 13 NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel presente bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Il presente bando costituisce "*lex specialis*" della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta, implicitamente, l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L. Area Sanità.

Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda ASL Foggia - Area Gestione Personale - U.O. Concorsi e Assunzioni - tel. 0881 884 988/623/537/981/874, dalle **ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì** (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti i requisiti di partecipazione).

Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo dare indicazioni su eventuali problemi tecnici.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, visitando la sezione "concorsi ed avvisi" del sito https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **Concorsi e Avvisi.**

Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) - 4ª serie speciale - e, contestualmente alla pubblicazione sulla G.U., sul sito Internet Aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio sezione **Concorsi e Avvisi**. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti in sede di partecipazione al presente avviso pubblico, saranno raccolti dall'ASL di Foggia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati.

I dati personali dei candidati saranno trattati, attraverso sistemi informatizzati, per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati dell'ASL di Foggia e da eventuali terzi designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ASL di Foggia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento (ASL di Foggia – Area Risorse Umane – U.O. "Concorsi e Assunzioni" - Via Michele Protano n.13 – 71121- Foggia - pec: **concorsiaslfg@mailcert.aslfg.it**) o il Responsabile della protezione dei dati presso l'ASL di Foggia (email: rpd@aslfg.it - Pec: rpd@mailcert.aslfg.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa dettagliata in allegato al presente bando. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa privacy per "Bandi di concorso e selezioni pubbliche" resa disponibile nell'apposita sezione "Privacy" del sito internet istituzionale, all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.

Con la partecipazione al presente Avviso Pubblico è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl Foggia - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Protano, pec: rpd@mailcert.aslfg.it

Dott. Antonio Giuseppe Nigri
DIRETTORE GENERALE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

DIRIGENTE AREA SANITÀ AI SENSI DEL DPR N. 483/97:
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 27, comma 3):
a) titoli di carriera: max 10 punti;
b) titoli accademici e di studio: max 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: max 4 punti.

TITOLI DI CARRIERA (max 10 punti) –
Ai sensi dell'art. 27, comma 4, D.P.R. n. 483/1997:
a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 483/1997
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3 punti)
Ai sensi dell'art. 27, comma 5, D.P.R. n. 483/1997:
a) ulteriore Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente punti 1,00;
b) ulteriore Specializzazione in una disciplina affine punti 0,50;
c) ulteriore Specializzazione in altra disciplina punti 0,25;
d) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
e) dottorati di ricerca, punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 nonché del D. Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il punteggio previsto dall'art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97, **0,500 per anno di corso di specializzazione**.

PUBBLICAZIONI (max 3 punti)
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da conferire e se allegati alla domanda di partecipazione.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 4 punti)
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), costituiranno oggetto di valutazione:
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in qualità di discente;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in qualità di docente/relatore;

• Master universitari (I livello, II livello ed executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento;
• Attività di docenza conferite da Enti Pubblici in materie attinenti al concorso;
• Borse di studio.

POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIO

Avviso pubblico, per soli titoli, per la mobilità volontaria a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Biologo/ Biotecnologo per la P.M.A. con esperienza in medicina della riproduzione e con esperienza di laboratorio di embriologia per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

AVVISO PUBBLICO
DI MOBILITA' VOLONTARIA

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 465 del 10/08/2023, è indetto un Avviso pubblico, **per soli titoli, per la mobilità volontaria a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Biologo/Biotecnologo per la P.M.A. con esperienza in medicina della riproduzione e con esperienza di laboratorio di embriologia per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.**

Il presente Avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità alle seguenti fonti normative:
- art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area sanità – Triennio 2016-2018;
- art. 6, comma 3.4 del Regolamento della regione Puglia 12 febbraio 2014, n. 2;
- D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

ART.1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al presente Avviso pubblico coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:

REQUISITI GENERALI

a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente Avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
    - i familiari di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    - cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
c) idoneità fisica all'impiego e all'esercizio delle mansioni specifiche. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio, fatta salva l'osservanza di disposizioni derogatorie;
d) godimento dei diritti politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.

REQUISITI SPECIFICI

1. a) Laurea magistrale in scienze biologiche (classe LM 6) o Laurea specialistica in Biologia (classe 6/S) o laurea vecchio ordinamento in scienze biologiche.

   o

   b) Laurea magistrale/specialistica in Biotecnologie (classe LM 9- classe 9/S)
2. specializzazione in Patologia Clinica o in disciplina ad essa equipollente o affine**;**
3. Iscrizione all'Ordine nazionale dei Biologi – sezione A;
4. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Biologo/Biotecnologo presso un'Azienda o ente del S.S.R. o IRCCS pubblico con una documentata esperienza in medicina della riproduzione e laboratorio di embriologia, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in dettaglio nei seguenti ambiti:
   - Applicazione delle tecniche di fecondazione in vitro e trasferimento embrionale (FIVET ed ICSI), vitrificazione di oociti , di embrioni a differenti stadi di sviluppo fino a blastocisti, congelamento e scongelamento lento di ovociti ed embrioni, crioconservazione del liquido seminale, allestimento di terreni per la coltura in vitro di gameti ed embrioni fino allo stadio di blastocisti, preparazione del liquido seminale per trattamenti di PMA , quali swim up da pellet stratificazioni su gradienti e washing, assistenza embriologica alla esecuzione di pick up oocitari, controllo e verifica delle fertilizzazioni e divisioni embrionali fino allo stadio di blastocisti in autonomia, inseminazioni intrauterine (IUI), assistenza embriologica nei transfer embrionali da tecniche FIVET ed ICSI , o da scongelamento embrionale, gestione di banche di gameti ed embrioni;
   - Possesso di competenze specifiche nell'ambito dell'analisi e nella gestione del rischio, nelle procedure di PMA e del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza (S.G.Q.S.);

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di ammissione.

Criteri preferenziali per III livello

- Deve dimostrare di aver eseguito almeno 100 biopsie embrionali con recupero di cellule intatte in almeno il 90% dei casi, e che possieda specifica certificazione nazionale o della European Society for Human Embriology (ESHRE **-** www.eshre.com).

- Possesso di competenze specifiche nell'ambito dell'analisi e nella gestione del rischio, nelle procedure di PMA e del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza (S.G.Q.S.);

ART. 2 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare apposita domanda redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, indirizzata al Direttore Generale "Policlinico Foggia – ospedaliero-universitario" Viale Pinto, 1 - 71122 Foggia, **a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale "Concorsi ed esami" ed entro e non oltre il 30°** giorno successivo.

Eventuali domande pervenute oltre il termine sopra indicato e quelle pervenute prima della pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (che precede quella per estratto sulla Gazzetta Ufficiale), non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce, a tutti gli effetti, notifica nei confronti degli interessati.

Qualora il termine fissato coincida con un giorno festivo, detto termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate secondo una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it,** indicando nell'oggetto la **seguente dicitura:** DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' PER DIRIGENTE BIOLOGO/BIOTECNOLOGO PER LA PMA**.**

Nel caso in cui la domanda venga inviata tramite pec, la stessa e i relativi allegati dovranno necessariamente essere trasmessi in un unico file, in formato PDF, a pena di esclusione dalla procedura.

La validità di invio mediante PEC è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l'invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non è titolare.

Inoltre, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica quale prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per la partecipazione all'avviso dovrà essere effettuato un versamento, **non rimborsabile,** della tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: "Tassa avviso pubblico 2023 – Dirigente Biologo/Biotecnologo PMA".

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban IT82R0526279748T20990000671 intestato a Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando.

L'attestazione di versamento deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, alla domanda di ammissione.

ART. 3 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione all'Avviso pubblico, i candidati devono indicare e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza anagrafica;
d) possesso della cittadinanza italiana o equiparata (vedi Requisiti generali art.1 lettera b);
e) i titoli di studio posseduti previsti per l'accesso alla presente procedura;
f) l'iscrizione all'Albo professionale;
g) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate o i provvedimenti di interdizione e le misure restrittive applicate;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego;
l) di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
m) di aver preso visione dell'informativa allegata all'avviso ai sensi del G.D.P.R. 2016/679;

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 non è richiesta l'autenticazione di tale sottoscrizione.

ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda di ammissione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione dalla presente procedura:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 2);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 3); relativa ai titoli di carriera con precisa indicazione delle date di inizio e fine di ciascun periodo lavorativo nonché a tutti i titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 4);
- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato;
- scheda valutazione titoli compilata nelle parti non riservate all'Ufficio e contenenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- elenco, in carta semplice, datato e firmato, riportante i titoli e i documenti presentati;
- l'attestazione del versamento della tassa di concorso di euro 20,00 non rimborsabile.

Alla domanda di partecipazione vanno, inoltre, allegate eventuali pubblicazioni; al fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere edite a stampe ed allegate in originale o in copia autenticata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi all'originale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., non possono essere allegate alla domanda di partecipazione le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti. In caso di presentazione di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione.

Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati e **allegate alla domanda** sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. **46 (all. 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'art. 47 (all. 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000** e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell'ammissione alla presente procedura, sia ai fini della valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto dall'art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è necessario che nella dichiarazione attestante il possesso del titolo di specializzazione, sia riportato il conseguimento della specializzazione ai sensi del **D.Lgs. 8/8/1991, n. 257 con l'indicazione della durata legale del corso di studio**.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

ART. 5 AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti generici e specifici di ammissione, con delibera del Direttore Generale sarà determinata l'ammissibilità o meno dei candidati.

Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale al seguente link "http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/amministrazione-trasparente" alla sezione Bandi di Concorso e varrà, a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli interessati.

Costituiscono motivo di esclusione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
- la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici di ammissione all'Avviso rese in termini difformi da quanto disposto dalla vigente normativa in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
- l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso nel mancato rispetto dei termini previsti dal presente avviso;
- la mancata attestazione del versamento della tassa di concorso di euro 20,00 non rimborsabile.
- la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente bando.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore Sanitario e da un Direttore della S.C. di Ostetricia e Ginecologia seconda universitaria e dal Dirigente della S.S.V.D. "Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita".

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione Esaminatrice, per ciascun candidato, è di 20 punti, per soli titoli, così suddivisi, che saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:

- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

Ai fini di una corretta valutazione del curriculum:

- **in maniera prevalente anzianità di esperienza in medicina della riproduzione e di laboratorio di embriologia**;
- per i corsi di aggiornamento professionale va indicato il titolo evento, la sede, la durata e se relatore;
- per gli incarichi di docenza va indicato l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, la durata dell'incarico e la disciplina della docenza;
- per i corsi di perfezionamento e i master va indicato: l'esatta denominazione del corso o master (I o II livello), l'ente presso il quale è stato conseguito, la durata e la disciplina;
- per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato l'ente, la durata e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo conseguito.

La Commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, redigerà graduatoria di merito, che sarà recepita con provvedimento del Direttore Generale.

L'assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all'assenza di impedimenti legislativi e regolamentari nazionali e/o regionali.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al presente Avviso pubblico saranno raccolti dal Policlinico Foggia ospedaliero-universitario, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati, per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Policlinico Foggia ospedaliero-universitario o delle società di servizi espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando l'Area per le Politiche del Personale (pec: **protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it**) o il Titolare del trattamento (Policlinico Foggia-ospedaliero universitario con sede legale in Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 – Foggia) o il Responsabile della protezione dei dati (E-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa in allegato al presente bando e resa disponibile nell'apposita sezione "Privacy" del sito internet istituzionale all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n. 483/97, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché dai vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente bando, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area per le Politiche del Personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni del "Policlinico Foggia – ospedaliero-universitario" - Viale Pinto, 1 - 71122 Foggia – Responsabile del procedimento amministrativo: la sig.ra Capasso Antonella – Assistente amministrativo - tel.: 0881/733705 - e-mail: acapasso@ospedaliriunitifoggia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pasqualone

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

All. 1

Fac simile di domanda

Al Direttore Generale del
"Policlinico Foggia-ospedaliero universitario"
Viale Luigi Pinto, 1
71122 **FOGGIA**

__l__ sottoscritt_____

C.F._____ chiede di essere ammess__ a partecipare all'Avviso Pubblico, per soli titoli, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Biologo/Biotecnologo per la PMA con esperienza in Medicina della Riproduzione e con esperienza di laboratorio di Embriologia per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazione mendace:

- di essere nat__ a _____ il _____;
- di essere residente in _____ Via _____;
- di avere la cittadinanza italiana (se diversa, specificare di quale Stato membro dell'Unione Europea): _____ o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  (barrare la voce che interessa)

  - familiare di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  - cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

- di essere in possesso della laurea in _____, conseguita presso _____ in data _____;
- di essere in possesso della specializzazione in _____, conseguita presso _____ in data _____,
- □ equipollente □ affine a quella oggetto della procedura.

- di essere iscritto all'Albo dei Biologi – Sezione A della _____;
- di essere in servizio a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Biologo/Biotecnologo presso un'Azienda o ente del S.S.R. o IRCCS pubblico con una documentata esperienza in Medicina della Riproduzione e laboratorio di Embriologia, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, e precisamente presso _____ _____;
- di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di _____ (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate);
- di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____;
- di aver prestato servizio come _____ presso l'Azienda _____ dal _____ al _____ (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di intrattenere/non intrattenere (depennare la opzione che non interessata) rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, con pubbliche amministrazioni (se si, specificare di seguito quali: qualifica, disciplina, Azienda/Ente e periodo);
- di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;
- di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che ogni comunicazione sarà inviata al proprio indirizzo PEC di spedizione della presente istanza;

Allega alla presente domanda:

1) copia del seguente documento in corso di validità: _____ rilasciato da_____ in data ___/___/_____;

2) ricevuta del versamento della tassa di Avviso pubblico di euro 20,00 effettuato in data _____;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5) curriculum formativo e professionale;
6) elenco, in carta semplice, datato e firmato riportante i titoli e i documenti presentati;
7) eventuali pubblicazioni;
8) eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, _____

La firma in calce non deve essere autenticata

_____

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

All. 1/a

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

- Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (prov. ____) il _____

residente in _____ (prov. _____)

via/piazza _____ n. _____

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle disposizioni del Codice Penale nonché delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

_____, li _____

Il Dichiarante

_____

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

All. 1/b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _____ nato a _____

il_____ residente a _____ Via _____

_____ codice fiscale_____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____, li _____

Il Dichiarante

_____
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

All. 1/c

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____(____) il _____ residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____ recapito telefonico_____ e-mail _____ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che i seguenti documenti allegati in copia alla domanda di ammissione sono conformi all'originale

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

DATA _____ FIRMA _____

NB: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL DICHIARANTE

Art. 19 D.P.R. n. 445/2000. Modalità alternative all'autenticazione di copie. 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 19-bis D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva. 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La presente **informativa** viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali** (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali effettuati dal Policlinico Riuniti di Foggia, nell'ambito delle attività di reclutamento del personale aziendale

Titolare del trattamento *Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?*	Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 – Foggia Telefono: 0881732441 direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it
Responsabile della Protezione dei Dati *Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?*	Dott.ssa Laura Silvestris Telefono: 0881732127 email: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it

Finalità del Trattamento *A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?*	**Base Giuridica del Trattamento** *Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?*
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: • attività amministrative connesse all'espletamento delle procedure concorsuali/selettive; • gestione della selezione e dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; • accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum, esperienza) e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari, incompatibilità, inconferibilità); • attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni sull'Albo on-line e nelle sezioni dell' Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, ai sensi del	Il trattamento di dati personali è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato, della specifica normativa assicurando che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita; che sia salvaguardata l'essenza del diritto alla protezione dei dati; che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. I trattamenti riguardano tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva e al suo intero espletamento. Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi (basi giuridiche del trattamento dei dati personali): D.Lgs. 502/1992 e smi; D.Lgs. 165/2001 e smi; DPR 487/1994 e smi; DPR 483/1997 e smi; DPR 484/1997 e smi; DPR 220/2001 e smi; L. 68/1999 e smi; L. 56/1987 e smi; L. 3/1957 e smi; D.Lgs. 33/2013 e smi; normative regionali in materia; CCNL vigenti con riferimento all'area di appartenenza.

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da disposizioni di legge; • gestione dell'accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato; • difesa in giudizio.		
Dati Personali trattati ***Quali tipologie di dati sono trattati?***	**Periodo di Conservazione** ***Per quanto tempo sono conservati i suoi dati personali?***	**Destinatari** ***A chi possono essere comunicati i suoi dati personali?***
Per le finalità sopraindicate potranno essere raccolti e trattati i seguenti dati personali: • Dati personali di cui all'art. 6 del GDPR (dati anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici, luoghi di residenza e domicilio; codice fiscale, titoli di studio, esperienze lavorative) • Dati appartenenti a categorie particolari (dati sensibili) e relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari).	I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale e dal vigente Piano di conservazione aziendale cui si rinvia.	I suoi dati personali potranno essere comunicati, a soggetti pubblici in forza di obblighi normativi, a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi per conto del Policlinico Riuniti di Foggia, in qualità di Responsabili del trattamento. L'elenco dettagliato dei soggetti esterni che trattano dati per conto del Policlinico è disponibile facendone richiesta al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati personali. I dati personali non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per le pubblicazioni obbligatorie previste per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Policlinico Foggia
ospedaliero-universitario

DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 de GDPR *Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?*	
Accesso ai dati personali – art. 15 GDPR	**Rettifica** dei dati personali – art. 16 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art. 17 GDPR	**Limitazione** del trattamento – art. 18 GDPR
Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR	**Opposizione** al trattamento – art. 21 GDPR
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 GDPR	**Diritto al reclamo** all'Autorità Garante – art. 77 GDPR. E' possibile inoltrare reclami al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Dati di contatto per l'esercizio dei diritti	A garanzia dell'esercizio dei diritti di cui sopra, Lei può rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione dei dati sopra indicato.
Revoca del consenso	Il trattamento dei dati personali non richiede il consenso dell'interessato in quanto previsto da norma di legge.
Previsione di processo decisionale automatizzato – Profilazione	Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa alcuna forma di profilazione dei suoi dati personali.
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE	I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi extra europei o Organizzazioni internazionali.
Fonte origine dei dati (ex art. 14 GDPR)	I dati personali che La riguardano possono essere raccolti anche presso terzi, per gli adempimenti di legge, richiedendoli direttamente presso altre pubbliche amministrazioni e autorità, nonché tramite banche dati pubbliche.
Conferimento dei dati	Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti dalla procedura di reclutamento è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell'apposita sezione del sito web istituzionale all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/privacy1.

[leggi il QR Code per accedere subito all'informativa privacy *on-line*]

Il Titolare del trattamento
Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 agosto 2023, n. 1033

APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI DEL «CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO ISTRUTTORE CONTABILE».

Il Direttore Generale f.f.
ai sensi della DGR n. 1241/2022

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 05/09/2022 con la quale l'arch. Maria Raffaella Lamacchia è stata nominata Commissario Straordinario per le funzioni di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento (DGR 317/2010) dell'Adisu Puglia;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia n. 4 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto: "*Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e Piano assunzionale anno 2021*", immediatamente esecutiva, veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 e il relativo Piano occupazionale anno 2021, demandando ogni ulteriore adempimento circa la sua esecuzione al Direttore generale;
- con determinazione del Direttore Generale n. 465 del 13/05/2021, in esecuzione della suddetta delibera, venivano individuati i profili professionali per le varie categorie previste nel Piano assunzionale anno 2021;
- con determinazione del Direttore Generale n. 89 del 20/01/2022, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 17/02/2021 e del nuovo Atto di organizzazione aziendale di cui alla determinazione n.606 del 01/07/2021, venivano individuati, a parziale modifica della determinazione n. 465 del 13/05/2021, i seguenti profili professionali relativi al Piano assunzionale anno 2021: n. 1 unità di categoria D, profilo contabile e n. 2 unità di categoria C, profilo contabile;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/02/2022 avente ad oggetto: "*Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e Piano assunzionale anno 2022*" confermava l'assunzione, mediante concorso pubblico, di n. 2 unità di categoria C, profilo contabile, in attuazione del Piano assunzionale anno 2021;

DATO ATTO CHE:

- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 è stato trasmesso, nei termini di legge, alla Ragioneria Generale dello Stato a mezzo dell'applicazione SICO, in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001;
- con nota prot. n. 726 del 27/01/2022 è stata avviata la procedura prevista dall'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e che nei termini di cui al citato art. 34-bis, comma 4, non è pervenuta alcuna comunicazione di assegnazione di personale in disponibilità;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14 ter, del D.L. n. 80/2021, nell'adottare misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione nonché per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dispone che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/02/2022 è stato accertato che l'Agenzia rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-*quater* della Legge 296/2009 e s.m.i. e

che la spesa derivante dal Piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022/2024;

- il Bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 dicembre 2022 e risultano assolti gli adempimenti di trasmissione previsti dal decreto-legge n.113/2016, giusta comunicazione del Settore Risorse Finanziarie del 16/01/2023, prot. n. 377/2023;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 10/05/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, ex art. 17, comma 1, della L.R. n. 18/2007;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Affari Generali e Risorse Umane n. 430 del 26/04/2022 di approvazione del bando per la selezione pubblica di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo istruttore contabile;

VISTA la determinazione n. 376 del 11/04/2022 con la quale veniva disposto l'affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, alla società CS Selezioni s.r.l., con sede in Matera alla via Del Commercio, S.N., del servizio di acquisizione delle domande di partecipazione, ed eventuale gestione della prova preselettiva;

DATO ATTO che il Bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 05/05/2022, sul sito istituzionale dell'Agenzia, nonché per estratto sulla G.U. 4^ serie speciale – concorsi n. 41 del 24/05/2022;

PRESO ATTO dell'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, trasmesso dalla CS Selezioni srl, incaricata di svolgere il servizio di acquisizione telematica delle domande, giusta nota pec acquisita al prot. n.6118 dell'11/07/2022;

RICHIAMATO il contenuto del Bando di cui trattasi, nel quale si stabiliscono, tra l'altro, i requisiti per l'ammissione alla procedura, le modalità di presentazione della domanda e le cause tassative di esclusione dal concorso;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 4 *"Ammissione ed esclusione dei candidati"* del predetto Bando dispone l'esclusione dal concorso nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di partecipazione fuori termine o secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente bando;
- omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione caricata sulla procedura telematica;
- mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando di concorso ovvero mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione;
- mancanza dei documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
- mancanza del riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 4 prevede che non siano in ogni caso ammessi al concorso:

- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 14 del *"Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022, prevede che "*con provvedimento del Direttore generale, è disposta l'ammissione o esclusione dei candidati, indicando, per questi ultimi, i motivi di esclusione. … L'esclusione dal concorso è disposta per le domande pervenute fuori termine o con modalità diverse da quelle previste, per le domande non sottoscritte dal partecipante, per quelle prive delle dichiarazioni essenziali richieste dal bando per l'ammissione alla procedura e in tutti gli altri casi tassativamente indicati dal bando medesimo*";
- l'art. 4, comma 2 del Bando prevede che l'ammissione dei candidati al concorso venga disposta con provvedimento del Direttore generale, con riserva di verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione;
- l'Agenzia conserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e di disporne con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti;
- la determinazione che dispone l'ammissione e l'esclusione dei candidati deve essere pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupuglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;
- ai sensi dell'art. 14, comma 6 del citato Regolamento e dell'art. 4, comma 5 del Bando, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, con modalità compatibili con la normativa in materia di tutela della riservatezza e vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine previsto nel bando, sono pervenute complessivamente n. 122 domande di ammissione alla procedura concorsuale in oggetto, agli atti del Servizio Risorse Umane;
- il Servizio Risorse Umane ha espletato l'attività istruttoria volta ad accertare la regolare presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, la completezza delle dichiarazioni essenziali richieste ai fini dell'ammissione, nonché il possesso dei prescritti requisiti sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, giusta nota prot. n.6996 del 04/08/2022;
- con determinazione del direttore generale f.f. n. 1008 del 15/09/2022, all'esito dell'attività istruttoria espletata dal Servizio Risorse Umane, sono stati ammessi al concorso n.115 candidati, identificati con i codici numerici riportati nell'allegato A) all'atto ed è stata disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati, identificati con i codici numerici riportati nell'allegato B), per i quali ricorrevano le cause di esclusione di cui all'art. 4, comma 3, del Bando di concorso per le motivazioni ivi riportate;
- avverso il suddetto provvedimento non è stato proposto, nei termini previsti dalla legge, alcun ricorso giurisdizionale;

RICHIAMATA la determinazione n.1148 del 14/10/2022 del Settore Affari Generali e Risorse Umane con la quale è stata nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, in sostituzione del dott. Giovanni Scalera, la dott.ssa Caterina Bizzoco, istruttore direttivo amministrativo, cat. D, assegnato al Servizio Risorse Umane;

RICHIAMATO l'art. 5 del bando di concorso, rubricato "*Commissione esaminatrice*", che dispone la nomina

della Commissione da parte del Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, in conformità al vigente Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'Adisu Puglia e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

VISTO il "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022, con particolare riferimento alle disposizioni sulla "*costituzione, competenze e ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici*" contenute nel Titolo IV;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 394 del 20/03/2023, veniva costituita, all'esito delle operazioni di sorteggio del 20/02/2023 ed acquisita la disponibilità a svolgere l'incarico, la commissione del concorso pubblico in oggetto, come segue:

- Presidente: Sandra Zappatore;
- Componenti: Silvia Siciliano – Dora Ruggiero;
- Supplenti: Mastrangelo Domenico (presidente) – Carmela Giorgia Signorile (componente);
- Segretario verbalizzante: Giovanni Scalera;

e venivano individuati il dott. Carmine Leone e la dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionari dell'Agenzia, in qualità di componenti interni per la verifica rispettivamente delle conoscenze informatiche e della lingua inglese;

PRECISATO CHE non è stata espletata alcuna prova preselettiva in quanto il numero dei candidati partecipanti al concorso de quo è inferiore alle 250 unità previste dall'art. 24 del Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia;

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali della Commissione, trasmessi al Servizio Risorse Umane, unitamente alla documentazione relativa alla procedura concorsuale di che trattasi, con verbale di consegna a firma del Segretario, acquisito al protocollo n. 5109 del 27/06/2023, in particolare:

- che i componenti della commissione di concorso, nella seduta di insediamento del 06/04/2023 (verbale n. 1), tenuto conto delle generalità dei partecipanti, hanno rilasciato dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitto di interessi e dichiarazione ex art. 15 del D.lgs. 33/2013, pubblicate sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Bandi di concorso;
- che nella predetta seduta è stata calendarizzata la data della prova scritta e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa;
- che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta, fissata il 04/05/2023, e i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa sono stati pubblicati in data 06/04/2023 (prot. n. 3010 del 06/04/2023), sul sito istituzione dell'Agenzia nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;
- che in data 04/05/2023 si svolgeva la prova scritta alla quale partecipavano n. 16 candidati, giusta verbale n. 2 e allegati fogli di presenza, in atti;
- che nella seduta del 09/05/2023, prima di procedere alla correzione delle prove scritte, la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli, giusta verbale n. 3, in atti, proseguendo i propri lavori nella seduta del 15/05/2023, con la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi (verbale n. 4);
- nella medesima seduta del 15/05/2023, la Commissione procedeva successivamente alla correzione della prova scritta sostenuta dai candidati il 4/05/2023 e, al termine delle operazioni di correzione degli elaborati e dell'abbinamento degli elaborati al cartellino anagrafico, la Commissione predisponeva l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, definendo i criteri e le modalità di espletamento della stessa (verbale n. 5);

- che la data e il luogo di svolgimento della prova orale (fissata il 19/06/2023) e i criteri e le modalità di svolgimento della stessa sono stati pubblicati in data 16/05/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;

CONSIDERATO CHE:

- le prove di concorso previste dal Bando si sono svolte regolarmente secondo il seguente calendario:
  - Prova scritta in data 04/05/2023;
  - Prova orale in data 19/06/2023;
- terminate le prove d'esame, la Commissione di concorso ha stilato la graduatoria provvisoria con il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle due prove e nella valutazione dei titoli;

VISTA la graduatoria provvisoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31 del "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*", pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" in formato tale da garantire la tutela dei dati personali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento, la graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha carattere provvisorio in quanto la stessa, unitamente ai verbali della Commissione e agli atti del concorso, è rimessa all'organo di vertice dell'Agenzia ai fini del riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali e della relativa approvazione, previa verifica, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., ove sussistente;

ACCERTATO CHE non vi sono concorrenti collocati nella graduatoria provvisoria in posizione *ex aequo*;

RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e la conformità dell'operato della Commissione alle prescrizioni contenute nel Bando di concorso e nel "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A. di.s.u. Puglia*";

RICHIAMATO l'art. 1 del bando di concorso che, ai commi 3 e seguenti, prescrive quanto segue: «*3. La domanda di partecipazione presentata si intende compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili. 4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 5. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso o per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.*»;

DATO ATTO CHE il Servizio Risorse Umane ha effettuato su tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria provvisoria i controlli d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria finale di merito, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi al 1° e 2° posto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 "*Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione*";

RICHIAMATI:

- l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 secondo cui "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.*";

- l'art. 15, comma 6, del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, secondo cui "*Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.*";

- i principi indicati nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, fra cui quelli di "*liceità, correttezza e trasparenza*" nonché di "*minimizzazione dei dati*", secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – "*trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"*, nonché "*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*" (par. 1, lett. a e c);

- l'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679 che, nella disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, se il trattamento è necessario "*per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*" oppure "*per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*";

- gli indirizzi del Garante Privacy del 14 maggio 2015 di cui alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;

- il parere del DPO dell'Adisu Puglia, prot. n. 6348 del 03/08/2023 in ordine al bilanciamento tra gli obblighi di protezione dei dati personali e quelli di trasparenza;

CONSIDERATO CHE dalle disposizioni sopra richiamare si ricava che l'obbligo di pubblicazione riguarda le sole graduatorie finali dei concorsi pubblici e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi e che l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 19 del D.lgs n. 33/2013 debba essere contemperato con il rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in ottemperanza al principio di matrice europea di "*minimizzazione dei dati*" e al fine di assicurare il giusto bilanciamento delle esigenze di trasparenza con quelle di tutela dei dati personali dei candidati, tenuto conto anche dei numerosi provvedimenti sanzionatori del Garante Privacy (da ultimo provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023), indicare nell'approvanda graduatoria finale soltanto il cognome e nome dei vincitori, con il punteggio complessivo conseguito, identificando gli idonei collocati nella graduatoria e i non idonei con il codice numerico corrispondente al numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione, dando atto che i relativi nominativi sono indicati nell'allegato privacy al presente provvedimento e che la graduatoria finale verrà aggiornata, in caso di eventuale scorrimento, con i nominativi degli idonei non vincitori;

DATO ATTO CHE:

- dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il dirigente del Servizio Risorse Umane provvederà a comunicare a ciascuno dei vincitori l'esito del concorso, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 32 del Regolamento, richiedendo la presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 del bando ai fini dell'assunzione in servizio;

- al personale assunto spetterà il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL " *Funzioni Locali*"

2019-2021 per l'area degli "*Istruttori*" (ex categoria C) e che il rapporto di lavoro acquisirà carattere di stabilità dopo il superamento del periodo di prova di sei mesi, decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, come previsto dal predetto CCNL;

- la spesa relativa ai vincitori che saranno immessi nei ruoli dell'Adisu Puglia trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale dell'Agenzia;

VISTI:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 317 del 9 febbraio 2010;

DETERMINA

per tutte le motivazioni suindicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice del «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di categoria C – posizione economica C1 – profilo istruttore contabile*» come sotto riportata, dando atto che i relativi nominativi sono indicati nell'allegato privacy al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che la graduatoria finale verrà aggiornata, in caso di eventuale scorrimento, con i nominativi degli idonei non vincitori

Posizione Graduatoria	Codice numerico	Cognome	Nome	Punteggio Totale
1	C-411	COLUCCIA	CRISTINA	57,75
2	T-170	TORSIELLO	STEFANIA	57,27
3	S-184	**********	********	53,45
4	S-417	*********	**********	52,42

5	M-601	*********	******	51,25
6	P-172	**********	******** ***	48,40
7	B-498	*********	****	44,025
8	L-438	*******	********	NON IDONEO

2) di dare atto che detta graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

3) di nominare vincitori della procedura concorsuale in oggetto, in base all'approvanda graduatoria, i seguenti candidati utilmente collocatisi fino all'esaurimento dei n. 2 posti messi a bando:

Posizione Graduatoria	Codice numerico	Cognome	Nome	Punteggio Totale
1	C-411	COLUCCIA	CRISTINA	57,75
2	T-170	TORSIELLO	STEFANIA	57,27

4) di autorizzare l'assunzione dei candidati risultati vincitori, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, dando mandato al dirigente del Servizio Risorse Umane di procedere alla convocazione degli stessi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con decorrenza del rapporto di servizio dal 01/09/2023;

5) di dare atto che al personale assunto spetterà il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL "*Funzioni Locali*" 2019-2021 per l'area degli "*istruttori*" (ex categoria C) e che il rapporto di lavoro acquisirà carattere di stabilità dopo il superamento del periodo di prova di sei mesi, decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, come previsto dal predetto CCNL;

6) di imputare la spesa necessaria per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, delle predette unità di personale nei competenti capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 dicembre 2022;

7) di trasmettere la presente determinazione al Settore "*Risorse Finanziarie*" e al Settore " *Affari Generali e Risorse Umane*" per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8) di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che non sussiste in capo alla scrivente e alla responsabile del procedimento, dott.ssa Caterina Bizzoco, alcun conflitto di interessi, anche potenziale;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del Sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

ARCH. LAMACCHIA MARIA RAFFAELLA

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 agosto 2023, n. 1034

APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORE DEL «CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE».

Il Direttore Generale f.f.
ai sensi della DGR n. 1241/2022

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 05/09/2022 con la quale l'arch. Maria Raffaella Lamacchia è stata nominata Commissario Straordinario per le funzioni di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento (DGR 317/2010) dell'Adisu Puglia;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia n. 4 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto: "*Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e Piano assunzionale anno 2021*", immediatamente esecutiva, veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 e il relativo Piano occupazionale anno 2021, demandando ogni ulteriore adempimento circa la sua esecuzione al Direttore generale;
- con determinazione del Direttore Generale n. 465 del 13/05/2021, in esecuzione della suddetta delibera, venivano individuati i profili professionali per le varie categorie previste nel Piano assunzionale anno 2021;
- con determinazione del Direttore Generale n. 89 del 20/01/2022, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 17/02/2021 e del nuovo Atto di organizzazione aziendale di cui alla determinazione n.606 del 01/07/2021, venivano individuati, a parziale modifica della determinazione n. 465 del 13/05/2021, i seguenti profili professionali relativi al Piano assunzionale anno 2021: n. 1 unità di categoria D, profilo contabile e n. 2 unità di categoria C, profilo contabile;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/02/2022 avente ad oggetto: "*Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e Piano assunzionale anno 2022*" confermava l'assunzione, mediante concorso pubblico, di n. 1 unità di categoria D, profilo contabile, in attuazione del Piano assunzionale anno 2021;

DATO ATTO CHE:

- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 è stato trasmesso, nei termini di legge, alla Ragioneria Generale dello Stato a mezzo dell'applicazione SICO, in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001;
- con nota prot. n. 726 del 27/01/2022 è stata avviata la procedura prevista dall'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e che nei termini di cui al citato art. 34-bis, comma 4, non è pervenuta alcuna comunicazione di assegnazione di personale in disponibilità;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14 ter, del D.L. n. 80/2021, nell'adottare misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione nonché per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dispone che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/02/2022 è stato accertato che l'Agenzia rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-*quater* della Legge 296/2009 e s.m.i. e che la spesa derivante dal Piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità

finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022/2024;

- il Bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 dicembre 2022 e risultano assolti gli adempimenti di trasmissione previsti dal decreto-legge n.113/2016, giusta comunicazione del Settore Risorse Finanziarie del 16/01/2023, prot. n. 377/2023;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 10/05/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, ex art. 17, comma 1, della L.R. n. 18/2007;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Affari Generali e Risorse Umane n. 428 del 26/04/2022 di approvazione del bando per la selezione pubblica di n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo contabile;

VISTA la determinazione n. 376 del 11/04/2022 con la quale veniva disposto l'affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, alla società CS Selezioni s.r.l., con sede in Matera alla via Del Commercio, S.N., del servizio di acquisizione delle domande di partecipazione, ed eventuale gestione della prova preselettiva;

DATO ATTO che il Bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 05/05/2022, sul sito istituzionale dell'Agenzia, nonché per estratto sulla G.U. 4^ serie speciale – concorsi n. 41 del 24/05/2022;

PRESO ATTO dell'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, trasmesso dalla CS Selezioni srl, incaricata di svolgere il servizio di acquisizione telematica delle domande, giusta nota pec acquisita al prot. n.6118 dell'11/07/2022;

RICHIAMATO il contenuto del Bando di cui trattasi, nel quale si stabiliscono, tra l'altro, i requisiti per l'ammissione alla procedura, le modalità di presentazione della domanda e le cause tassative di esclusione dal concorso;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 4 *"Ammissione ed esclusione dei candidati"* del predetto Bando dispone l'esclusione dal concorso nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di partecipazione fuori termine o secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente bando;
- omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione caricata sulla procedura telematica;
- mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando di concorso ovvero mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione;
- mancanza dei documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
- mancanza del riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 4 prevede che non siano in ogni caso ammessi al concorso:

- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 14 del *"Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022, prevede che "*con provvedimento del Direttore generale, è disposta l'ammissione o esclusione dei candidati, indicando, per questi ultimi, i motivi di esclusione. … L'esclusione dal concorso è disposta per le domande pervenute fuori termine o con modalità diverse da quelle previste, per le domande non sottoscritte dal partecipante, per quelle prive delle dichiarazioni essenziali richieste dal bando per l'ammissione alla procedura e in tutti gli altri casi tassativamente indicati dal bando medesimo*";

- l'art. 4, comma 2 del Bando prevede che l'ammissione dei candidati al concorso venga disposta con provvedimento del Direttore generale, con riserva di verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione;

- l'Agenzia conserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e di disporne con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti;

- la determinazione che dispone l'ammissione e l'esclusione dei candidati deve essere pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupuglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;

- ai sensi dell'art. 14, comma 6 del citato Regolamento e dell'art. 4, comma 5 del Bando, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, con modalità compatibili con la normativa in materia di tutela della riservatezza e vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine previsto nel bando, sono pervenute complessivamente n. 44 domande di ammissione alla procedura concorsuale in oggetto, agli atti del Servizio Risorse Umane;

- il Servizio Risorse Umane ha espletato l'attività istruttoria volta ad accertare la regolare presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, la completezza delle dichiarazioni essenziali richieste ai fini dell'ammissione, nonché il possesso dei prescritti requisiti sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati;
- con determinazione del direttore generale f.f. n. 881 del 28/07/2022, all'esito dell'attività istruttoria espletata dal Servizio Risorse Umane, sono stati ammessi al concorso n. 43 candidati, identificati con i codici numerici riportati nell'allegato A) all'atto ed è stata disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale di un candidato, identificato con il codice numerico riportato nell'allegato B), per il quale ricorrevano le cause di esclusione di cui all'art. 4, comma 3, del Bando di concorso per le motivazioni ivi riportate;
- avverso il suddetto provvedimento non è stato proposto, nei termini previsti dalla legge, alcun ricorso giurisdizionale;

RICHIAMATA la determinazione n.428 del 26/04/2022 del Settore Affari Generali e Risorse Umane con la quale è stata nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, la dott.ssa Caterina Bizzoco, istruttore direttivo amministrativo, cat. D, assegnato al Servizio Risorse Umane;

RICHIAMATO l'art. 5 del bando di concorso, rubricato "*Commissione esaminatrice*", che dispone la nomina della Commissione da parte del Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, in conformità al vigente Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'Adisu Puglia e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

VISTO il "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*" approvato con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022, con particolare riferimento alle disposizioni sulla "*costituzione, competenze e ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici*" contenute nel Titolo IV;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 395 del 20/03/2023, veniva costituita, all'esito delle operazioni di sorteggio del 20/02/2023 ed acquisita la disponibilità a svolgere l'incarico, la commissione del concorso pubblico in oggetto, come segue:

- Presidente: Sandra Zappatore;
- Componenti: Elisabetta Grande – Anna Lucarelli;
- Supplenti: Luigi Di Natale (presidente) – Valentina Rubini – Giuseppina Chiricallo (componenti);
- Segretario verbalizzante: Giovanni Scalera;

e venivano individuati il dott. Carmine Leone e la dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionari dell'Agenzia, in qualità di componenti interni per la verifica rispettivamente delle conoscenze informatiche e della lingua inglese;

PRECISATO CHE non è stata espletata alcuna prova preselettiva in quanto il numero dei candidati partecipanti al concorso de quo è inferiore alle 250 unità previste dall'art. 24 del Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia;

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali della Commissione, trasmessi al Servizio Risorse Umane, unitamente alla documentazione relativa alla procedura concorsuale di che trattasi, con verbale di consegna a firma del Segretario, acquisito al protocollo n. 5601 del 11/07/2023 in particolare:

- che i componenti della commissione di concorso, nella seduta di insediamento del 06/04/2023 (verbale n. 1), tenuto conto delle generalità dei partecipanti, hanno rilasciato dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitto di interessi e dichiarazione ex art. 15 del D.lgs. 33/2013, pubblicate sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di concorso;
- che nella predetta seduta è stata calendarizzata la data della prova scritta e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa;
- che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta (fissata il 04/05/2023) e i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa sono stati pubblicati in data 06/04/2023 (prot. n. 3011 del 06/04/2023) sul sito istituzione dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;
- che in data 04/05/2023 si svolgeva la prova scritta alla quale partecipavano n. 10 candidati, giusta verbale e allegati fogli presenza, in atti;
- che nella seduta del 23/05/2023, prima di procedere alla correzione delle prove scritte, la Commissione definiva i criteri di valutazione dei titoli, giusta verbale n. 3, in atti, proseguendo i propri lavori nella seduta del 13/06/2023, con la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi (verbale n. 4);
- nella seduta del 13/06/2023, la Commissione procedeva successivamente alla correzione della prova scritta sostenuta dai candidati il 04/05/2023 e, al termine delle operazioni di correzione degli elaborati e dell'abbinamento degli elaborati al cartellino anagrafico, la Commissione predisponeva l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, definendo i criteri e le modalità di espletamento della stessa (verbale n. 5);
- che la data e il luogo di svolgimento della prova orale (fissata il 06/07/2023) e i criteri e le modalità di svolgimento della stessa sono stati pubblicati in data 13/06/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;

CONSIDERATO CHE:

- le prove di concorso previste dal Bando si sono svolte regolarmente secondo il seguente calendario:
  - Prova scritta in data 04/05/2023;
  - Prova orale in data 06/07/2023;
- terminate le prove d'esame, la Commissione di concorso ha stilato la graduatoria provvisoria con il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle due prove e nella valutazione dei titoli;

VISTA la graduatoria provvisoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31 del "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*", pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" in formato tale da garantire la tutela dei dati personali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento, la graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha carattere provvisorio in quanto la stessa, unitamente ai verbali della Commissione e agli atti del concorso, è rimessa all'organo di vertice dell'Agenzia ai fini del riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali e della relativa approvazione, previa verifica, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., ove sussistente;

ACCERTATO CHE non vi sono concorrenti collocati nella graduatoria provvisoria in posizione *ex aequo*;

RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e la conformità dell'operato della Commissione alle prescrizioni contenute nel Bando di concorso e nel "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A. di.s.u. Puglia*";

RICHIAMATO l'art. 1 del bando di concorso che, ai commi 3 e seguenti, prescrive quanto segue: «*3. La domanda di partecipazione presentata si intende compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili. 4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 5. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso o per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.*»;

DATO ATTO CHE il Servizio Risorse Umane ha effettuato su tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria provvisoria i controlli d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria finale di merito, dichiarando vincitore il candidato posizionatosi al 1° posto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 "*Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione*";

RICHIAMATI:

- l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 secondo cui "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.*";
- l'art. 15, comma 6, del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, secondo cui "*Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle*

regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.";

- i principi indicati nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, fra cui quelli di "*liceità, correttezza e trasparenza*" nonché di "*minimizzazione dei dati*", secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – "*trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"*, nonché "*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*" (par. 1, lett. a e c);

- l'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679 che, nella disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, se il trattamento è necessario "*per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*" oppure "*per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*";

- gli indirizzi del Garante Privacy del 14 maggio 2015 di cui alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;

- il parere del DPO dell'Adisu Puglia, prot. n. 6348 del 03/08/2023 in ordine al bilanciamento tra gli obblighi di protezione dei dati personali e quelli di trasparenza;

CONSIDERATO CHE dalle disposizioni sopra richiamare si ricava che l'obbligo di pubblicazione riguarda le sole graduatorie finali dei concorsi pubblici e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi e che l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 19 del D.lgs n. 33/2013 debba essere contemperato con il rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in ottemperanza al principio di matrice europea di "*minimizzazione dei dati*" e al fine di assicurare il giusto bilanciamento delle esigenze di trasparenza con quelle di tutela dei dati personali dei candidati, tenuto conto anche dei numerosi provvedimenti sanzionatori del Garante Privacy (da ultimo provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023), indicare nell'approvanda graduatoria finale soltanto il cognome e nome del vincitore, con il punteggio complessivo conseguito, identificando gli idonei collocati nella graduatoria e i non idonei con il codice numerico corrispondente al numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione, dando atto che i relativi nominativi sono indicati nell'allegato privacy al presente provvedimento e che la graduatoria finale verrà aggiornata, in caso di eventuale scorrimento, con i nominativi degli idonei non vincitori;

DATO ATTO CHE:

- dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il dirigente del Servizio Risorse Umane provvederà a comunicare al vincitore l'esito del concorso, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 32 del Regolamento, richiedendo la presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 del bando ai fini dell'assunzione in servizio;
- al dipendente assunto spetterà il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL " *Funzioni Locali*" 2019-2021 per l'area dei "*Funzionari e dell'Elevata Qualificazione*" (ex categoria D) e che il rapporto di lavoro acquisirà carattere di stabilità dopo il superamento del periodo di prova di sei mesi, decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, come previsto dal predetto CCNL;
- la spesa relativa trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale dell'Agenzia;

VISTI:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 317 del 9 febbraio 2010;

DETERMINA

per tutte le motivazioni suindicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice del «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – profilo istruttore direttivo contabile*» come sotto riportata, dando atto che i relativi nominativi sono indicati nell'allegato privacy al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che la graduatoria finale verrà aggiornata, in caso di eventuale scorrimento, con i nominativi degli idonei non vincitori

Posizione Graduatoria	Codice numerico	Cognome	Nome	Punteggio Totale
1	M-601	MIRABELLI	DAVIDE	59,75
2	T-170	*********	********	57,87
3	R-793	****	******	56,44
4	C-770	*******	********	53,886
5	G-422	********	*******	50,84
6	C-411	********	********	50,75

2) di dare atto che detta graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

3) di nominare vincitore della procedura concorsuale in oggetto, in base all'approvanda graduatoria, il seguente candidato utilmente collocato in graduatoria al 1° posto messo a bando:

Posizione Graduatoria	Codice numerico	Cognome	Nome	Punteggio Totale
1	M-601	MIRABELLI	DAVIDE	59,75

4) di autorizzare l'assunzione del candidato risultato vincitore, dando mandato al dirigente del Servizio Risorse Umane di procedere alla convocazione dello stesso per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con decorrenza del rapporto di servizio dal 01/09/2023;

5) di dare atto che al dipendente assunto spetterà il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL "*Funzioni Locali*" 2019-2021 per l'area dei "*Funzionari e dell'Elevata Qualificazione*" (ex categoria D) e che il rapporto di lavoro acquisirà carattere di stabilità dopo il superamento del periodo di prova di sei mesi, decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, come previsto dal predetto CCNL;

6) di imputare la spesa necessaria per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, della predetta unità di personale nei competenti capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 dicembre 2022;

7) di trasmettere la presente determinazione al Settore "Risorse Finanziarie" e al Settore "Affari Generali e Risorse Umane" per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8) di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che non sussiste in capo alla scrivente e alla responsabile del procedimento, dott.ssa Caterina Bizzoco, alcun conflitto di interessi, anche potenziale;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione "Amministrazione trasparente" del Sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

ARCH. LAMACCHIA MARIA RAFFAELLA

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 agosto 2023, n. 1039

RETTIFICA GRADUATORIA FINALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1031 DEL 07/08/2023 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI DEL «CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA B3 - POSIZIONE ECONOMICA B3 - DI CUI N. 1 POSTO CON RISERVA, PROFILO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO».

Il Direttore Generale f.f.
ai sensi della DGR n. 1241/2022

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1241 del 05/09/2022 con la quale l'arch. Maria Raffaella Lamacchia è stata nominata Commissario Straordinario per le funzioni di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento (DGR 317/2010) dell'Adisu Puglia;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.di.s.u. Puglia n. 22 del 22 febbraio 2022 avente ad oggetto: "*Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e Piano assunzionale anno 2022*", immediatamente esecutiva, veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024 e il relativo Piano occupazionale annuale nel quale veniva prevista l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 unità di personale di categoria B3;
- con il medesimo provvedimento è stato dato atto che la prima annualità prevista dal programma corrispondesse al Piano assunzionale anno 2022, demandando ogni ulteriore adempimento circa la sua esecuzione al Direttore generale;
- con determinazione del Direttore Generale n. 261 del 09/03/2022, in esecuzione della suddetta delibera, venivano individuati i profili professionali per le varie categorie previste nel Piano assunzionale anno 2022;

DATO ATTO CHE:

- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 è stato trasmesso, nei termini di legge, alla Ragioneria Generale dello Stato a mezzo dell'applicazione SICO, in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001;
- con nota prot. n. 1941 del 10/03/2022 è stata avviata la procedura prevista dall'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e che nei termini di cui al citato art. 34-bis, comma 4, non è pervenuta alcuna comunicazione di assegnazione di personale in disponibilità;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14 ter, del D.L. n. 80/2021, nell'adottare misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione nonché per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dispone che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22/02/2022 è stato accertato che l'Agenzia rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-*quater* della Legge 296/2009 e s.m.i. e che la spesa derivante dal Piano triennale dei fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022/2024;
- il Bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 dicembre 2022 e risultano assolti gli adempimenti di trasmissione previsti dal decreto-legge n.113/2016, giusta comunicazione del Settore Risorse Finanziarie del 16/01/2023, prot. n. 377/2023;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30 gennaio 2023 è stato approvato il

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 10/05/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, ex art. 17, comma 1, della L.R. n. 18/2007;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Affari Generali e Risorse Umane n. 429 del 26/04/2022 di approvazione del bando per la selezione pubblica di n. 3 posti di categoria B3, posizione economica B3, profilo collaboratore amministrativo;

VISTA la determinazione n. 376 del 11/04/2022 con la quale veniva disposto l'affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, alla società CS Selezioni s.r.l., con sede in Matera alla via Del Commercio, S.N., del servizio di acquisizione delle domande di partecipazione, ed eventuale gestione della prova preselettiva;

DATO ATTO che il Bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 05/05/2022, sul sito istituzionale dell'Agenzia, nonché per estratto sulla G.U. 4^ serie speciale – concorsi n. 41 del 24/05/2022;

PRESO ATTO dell'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, trasmesso dalla CS Selezioni srl, incaricata di svolgere il servizio di acquisizione telematica delle domande, giusta nota pec acquisita al prot. n. 6118 dell'11/07/2022;

RICHIAMATO il contenuto del Bando di cui trattasi, nel quale si stabiliscono, tra l'altro, i requisiti per l'ammissione alla procedura, le modalità di presentazione della domanda e le cause tassative di esclusione dal concorso;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 4 *"Ammissione ed esclusione dei candidati"* del predetto Bando dispone l'esclusione dal concorso nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di partecipazione fuori termine o secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente bando;
- omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione caricata sulla procedura telematica;
- mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando di concorso ovvero mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione;
- mancanza dei documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
- mancanza del riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 4 prevede che non siano in ogni caso ammessi al concorso:

- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 14 del *"Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022, prevede che "*con provvedimento del Direttore generale, è disposta l'ammissione o esclusione dei candidati, indicando, per questi ultimi, i motivi di esclusione. … L'esclusione dal concorso è disposta per le domande pervenute fuori termine*

o con modalità diverse da quelle previste, per le domande non sottoscritte dal partecipante, per quelle prive delle dichiarazioni essenziali richieste dal bando per l'ammissione alla procedura e in tutti gli altri casi tassativamente indicati dal bando medesimo";

- l'art. 4, comma 2 del Bando prevede che l'ammissione dei candidati al concorso venga disposta con provvedimento del Direttore generale, con riserva di verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione;

- l'Agenzia conserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati e di disporne con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti;

- la determinazione che dispone l'ammissione e l'esclusione dei candidati deve essere pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupuglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;

- ai sensi dell'art. 14, comma 6 del citato Regolamento e dell'art. 4, comma 5 del Bando, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia, con modalità compatibili con la normativa in materia di tutela della riservatezza e vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine previsto nel bando, sono pervenute complessivamente n. 366 domande di ammissione alla procedura concorsuale in oggetto, agli atti del Servizio Risorse Umane;

- il Servizio Risorse Umane ha espletato l'attività istruttoria volta ad accertare la regolare presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, la completezza delle dichiarazioni essenziali richieste ai fini dell'ammissione, nonché il possesso dei prescritti requisiti sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati;

- con determinazione del direttore generale f.f. n. 1007 del 15/09/2022, all'esito dell'attività istruttoria espletata dal Servizio Risorse Umane, sono stati ammessi al concorso n. 337 candidati, identificati con i codici numerici riportati nell'allegato A) all'atto ed è stata disposta l'esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati, identificati con i codici numerici riportati nell'allegato B), per i quali ricorrevano le cause di esclusione di cui all'art. 4, comma 3, del Bando di concorso per le motivazioni ivi riportate;

- avverso il suddetto provvedimento non è stato proposto, nei termini previsti dalla legge, alcun ricorso giurisdizionale;

RICHIAMATA la determinazione n. 1148 del 14/10/2022 del Settore Affari Generali e Risorse Umane con la quale è stata nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, in sostituzione del dott. Giovanni Scalera, la dott.ssa Caterina Bizzoco, istruttore direttivo amministrativo, cat. D, assegnato al Servizio Risorse Umane;

RICHIAMATO l'art. 5 del bando di concorso, rubricato "*Commissione esaminatrice*", che dispone la nomina della Commissione da parte del Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, in conformità al vigente Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'Adisu Puglia e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

VISTO il "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022, con particolare riferimento alle disposizioni sulla "*costituzione, competenze e ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici*" contenute nel Titolo IV;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 1388 del 06/12/2022, veniva costituita, acquisita la disponibilità a svolgere l'incarico, la commissione del concorso pubblico in oggetto, come segue:

- Presidente: Luigi Di Natale;
- Componenti: Serafina Scaramuzzi – Anna Binetti;
- Segretario verbalizzante: Francesco Mazzotta;

e venivano individuati il dott. Francesco Latino e la dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionari dell'Agenzia, in qualità di componenti interni per la verifica rispettivamente delle conoscenze informatiche e della lingua inglese;

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali della Commissione, trasmessi al Servizio Risorse Umane, unitamente alla documentazione relativa alla procedura concorsuale di che trattasi, con verbale di consegna a firma del Segretario, acquisito al protocollo n. 5602 del 11/07/2023 in particolare:

- che i componenti della commissione di concorso, nella seduta di insediamento del 31/01/2023 (verbale n. 1), tenuto conto delle generalità dei partecipanti, hanno rilasciato dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitto di interessi e dichiarazione ex art. 15 del D.lgs. 33/2013, pubblicate sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di concorso;
- che nella predetta seduta è stata calendarizzata la data della prova preselettiva e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa;
- che la data e il luogo di svolgimento della prova preselettiva (fissata il 17/03/2023) e i criteri e le modalità di svolgimento della stessa sono stati pubblicati in data 23/02/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;
- che in data 17/03/2023 si svolgeva la prova preselettiva alla quale partecipavano n. 50 candidati nel 1° turno e n. 52 candidati nel 2° turno per un totale di n. 102 candidati, giusta verbale n. 2, in atti;
- che nella seduta del 17/03/2023 (verbale n. 2) è stata fissata la data della prova scritta e sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento e di valutazione della stessa;
- che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta (prevista il 12 aprile 2023) e i criteri e le modalità di svolgimento della stessa sono stati pubblicati in data 21/03/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;
- che in data 12/04/2023 è stata svolta la prova scritta alla quale partecipavano n. 51 candidati (verbale n. 3);
- che nella seduta del 22/05/2023, prima di procedere alla correzione delle prove scritte, la Commissione valutava i titoli secondo i criteri definiti dal bando di concorso e dal Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Agenzia, utilizzando un'apposita griglia allegata al verbale n. 4, in atti;
- che nella predetta seduta, terminata la valutazione dei titoli, la Commissione procedeva alla correzione degli elaborati scritti;
- la Commissione, facendo seguito ai lavori svolti nella seduta del 22/05/2023, proseguiva i propri lavori completando la correzione delle prove scritte e procedendo all'abbinamento degli elaborati al cartellino anagrafico dei n. 51 candidati ammessi alla prova scritta (verbale n. 5);
- al termine delle operazioni di correzione, la Commissione procedeva alla stesura dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale che veniva pubblicato in data 30/05/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- che la data e il luogo di svolgimento della prova orale (fissata il 21/06/2023) e i criteri e le modalità di svolgimento della stessa venivano pubblicati in data 31/05/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei termini previsti dal bando di concorso;

CONSIDERATO CHE:

- le prove di concorso previste dal Bando si sono svolte regolarmente secondo il seguente calendario:
    - Prova preselettiva in data 17/03/2023;
    - Prova scritta in data 12/04/2023;
    - Prova orale in data 21/06/2023;
- terminate le prove d'esame, la Commissione di concorso ha stilato la graduatoria provvisoria con il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle due prove e nella valutazione dei titoli;

VISTA la graduatoria provvisoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31 del "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*", pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" in formato tale da garantire la tutela dei dati personali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento, la graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha carattere provvisorio in quanto la stessa, unitamente ai verbali della Commissione e agli atti del concorso, è rimessa all'organo di vertice dell'Agenzia ai fini del riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali e della relativa approvazione, previa verifica, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., ove sussistente;

ACCERTATO CHE, contrariamente a quanto indicato nella determinazione n. 1031 del 07/08/2023, vi sono concorrenti idonei appartenenti alla categoria riservataria prevista dal bando e che non vi sono candidati collocati nella graduatoria provvisoria in posizione ex aequo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover procedere alla rettifica della graduatoria definitiva approvata con la suindicata determinazione n. 1031 del 07/08/2023, in quanto il candidato, identificato con il codice C-630, ha partecipato alla procedura concorsuale in posizione di riserva ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678 del D.lgs. n. 66/2010 e ha comprovato con documentazione, versata in atti, il possesso del titolo di riserva previsto dal Bando;

RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e della conformità dell'operato della Commissione alle prescrizioni contenute nel Bando di concorso e nel "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A. di.s.u. Puglia*";

RICHIAMATO l'art. 1 del bando di concorso che, ai commi 3 e seguenti, prescrive quanto segue: «*3. La domanda di partecipazione presentata si intende compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli valutabili. 4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 5. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso o per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.*»;

DATO ATTO CHE il Servizio Risorse Umane ha effettuato su tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria provvisoria i controlli d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria finale di merito, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi al 1°, 2° e 11° posto (in qualità di riservatario);

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 "*Le graduatorie dei concorsi per il*

reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione";

RICHIAMATI:

- l'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 secondo cui "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.*";
- l'art. 15, comma 6, del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, secondo cui "*Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.*";
- i principi indicati nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, fra cui quelli di "*liceità, correttezza e trasparenza*" nonché di "*minimizzazione dei dati*", secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – "*trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"*, nonché "*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*" (par. 1, lett. a e c);
- l'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679 che, nella disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, se il trattamento è necessario "*per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*" oppure "*per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*";
- gli indirizzi del Garante Privacy del 14 maggio 2015 di cui alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;
- il parere del DPO dell'Adisu Puglia, prot. n. 6348 del 03/08/2023 in ordine al bilanciamento tra gli obblighi di protezione dei dati personali e quelli di trasparenza;

CONSIDERATO CHE dalle disposizioni sopra richiamare si ricava che l'obbligo di pubblicazione riguarda le sole graduatorie finali dei concorsi pubblici e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi e che l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 19 del D.lgs n. 33/2013 debba essere contemperato con il rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in ottemperanza al principio di matrice europea di "*minimizzazione dei dati*" e al fine di assicurare il giusto bilanciamento delle esigenze di trasparenza con quelle di tutela dei dati personali dei candidati, tenuto conto anche dei numerosi provvedimenti sanzionatori del Garante Privacy (da ultimo provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023), indicare nell'approvanda graduatoria finale soltanto il cognome e nome dei vincitori, con il punteggio complessivo conseguito, identificando gli idonei collocati nella graduatoria e i non idonei con il codice numerico corrispondente al numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione, dando atto che i relativi nominativi sono indicati nell'allegato privacy al presente provvedimento e che la graduatoria finale verrà aggiornata, in caso di eventuale scorrimento, con i nominativi degli idonei non vincitori;

DATO ATTO CHE:

- dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il dirigente del Servizio

Risorse Umane provvederà a comunicare a ciascuno dei vincitori l'esito del concorso, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 32 del Regolamento, richiedendo la presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 del bando ai fini dell'assunzione in servizio;

- al personale assunto spetterà il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL " *Funzioni Locali*" 2019-2021 per l'area degli "*operatori esperti*" (ex categoria B3) e che il rapporto di lavoro acquisirà carattere di stabilità dopo il superamento del periodo di prova di due mesi, decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, come previsto dal predetto CCNL;
- la spesa relativa ai vincitori che saranno immessi nei ruoli dell'Adisu Puglia trova copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale dell'Agenzia;

VISTI:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il *"Codice dell'ordinamento militare"*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il "*Regolamento sull'accesso ai rapporti di lavoro dell'A.di.s.u. Puglia*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 marzo 2022;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 317 del 9 febbraio 2010;

DETERMINA

per tutte le motivazioni suindicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di rettificare la graduatoria finale del «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di categoria B3 - posizione economica B3 – di cui n. 1 posto con riserva, profilo Collaboratore amministrativo*», approvata con determinazione dirigenziale n. 1031 del 07/08/2023, come sotto riportata, dando atto che i relativi nominativi sono indicati nell'allegato privacy al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che la graduatoria finale verrà aggiornata, in caso di eventuale scorrimento, con i nominativi degli idonei non vincitori

Posizione Graduatoria	Codice numerico	Cognome	Nome	Punteggio Totale
1	L-544	LOZITO	GABRIELE	57,4
2	T-195	TARANTINI	MANUELA	56,1
3	S-475	********	******	53,7
4	D-213	** *****	*****	52,6
5	B-768	******	********	52,4
6	L-487	******	********	52
7	S-676	********	**********	51,25
8	C-565	********	********	49,05
9	T-468	********	********	48,7
10	D-529	** *****	********	48
11	C-630	CITARELLA	ALFREDO	43,6 RISERVATARIO (ex art. 1014 del D.lgs.n. 66/2010)
12	P-219	**********	********	NON IDONEO
13	P-172	**********	******** ***	NON IDONEO
14	P-429	*********	******	NON IDONEO
15	R-640	******	*******	NON IDONEO
16	S-417	*********	**********	NON IDONEO

2) di dare atto che detta graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

3) di nominare vincitori della procedura concorsuale in oggetto, in base all'approvanda graduatoria, i seguenti candidati utilmente collocatisi fino all'esaurimento dei n. 3 posti messi a bando:

Posizione Graduatoria	Codice numerico	Cognome	Nome
1	L-544	LOZITO	GABRIELE
2	T-195	TARANTINI	MANUELA
11	C-630 RISERVATARIO	CITARELLA	ALFREDO

4) di autorizzare l'assunzione dei candidati risultati vincitori, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, dando mandato al dirigente del Servizio Risorse Umane di procedere alla convocazione degli stessi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con decorrenza del rapporto di servizio dal 01/09/2023;

5) di dare atto che al personale assunto spetterà il trattamento economico stabilito dal vigente CCNL

"Funzioni Locali" 2019-2021 per l'area degli "*operatori esperti*" (ex categoria B3) e che il rapporto di lavoro acquisirà carattere di stabilità dopo il superamento del periodo di prova di due mesi, decorrente dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, come previsto dal predetto CCNL;

6) di imputare la spesa necessaria per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, delle predette unità di personale nei competenti capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 22 dicembre 2022;

7) di trasmettere la presente determinazione al Settore "*Risorse Finanziarie*" e al Settore "
Affari Generali e Risorse Umane" per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8) di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che non sussiste in capo alla scrivente e alla responsabile del procedimento, dott.ssa Caterina Bizzoco, alcun conflitto di interessi, anche potenziale;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del Sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

ARCH. LAMACCHIA MARIA RAFFAELLA

GAL ALTO SALENTO 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 70 del 11 agosto 2023
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"
AZIONE 6 "INNOVAZIONE SOCIALE PER IL PAESAGGIO"
INTERVENTO 6.3 "SOSTEGNO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE (START UP) CHE ATTUANO PRODOTTI O SERVIZI DI INNOVAZIONE SOCIALE CONNESSE ALLA GESTIONE ATTIVA DEL PAESAGGIO"
INTERVENTO 6.4 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO D'IMPRESA RIVOLTO ALL'INNOVAZIONE SOCIALE"
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412".
VISTE le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 01/07/22 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con cui si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Intervento 6.3 "*Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio*" e Intervento 6.4 "*Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale*", pubblicato sul BURP n. 153 del 09/12/21 e sul sito del GAL Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento.

CONSIDERATO

- con Determinazione Dir. n. 09 del 28/02/2022 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle DdS al giorno 15/03/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 18/03/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione;

- con Determinazione del Dir. n. 20 del 25/03/2022 è stato riaperto il bando definendo i termini per la presentazione delle DdS al 03/05/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 06/05/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 57 del 19/07/2022 è stato riaperto il bando definendo i termini per la presentazione delle DdS al 10/08/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 12/08/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 68 del 12/08/2022 (pubblicata sul BURP n. 91 del 18/08/2022) è stato riaperto il bando definendo i termini per la presentazione delle DdS al 15/09/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno al 19/09/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 103 del 08/11/2022 (pubblicata sul BURP n. 123 del 10/11/2022) è stato riaperto il bando definendo i termini per la presentazione delle DdS al 20/12/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno al 23/12/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 3 del 09/01/2023 (pubblicata sul BURP n. 4 del 12/01/2023) è stato riaperto il bando definendo i termini per la presentazione delle DdS al 31/03/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno al 04/04/2023.

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini del 04/04/2023 per la presentazione delle DdS in formato cartaceo, sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 in plico chiuso n. 4 Domande di Sostegno;

VISTA la nomina della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), da parte del CdA del GAL Alto Salento 2020 con Verbale n. 84 del 19/05/2023, finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione delle DdS effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 51 del 30/06/23 è stato approvato l'elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili, con la quale sono state dichiarate ricevibili tutte le DdS pervenute.

DOMANDA	BENEFICIARIO
34250240198	FRASCARO VANNI
34250240248	FRASCARO ANTIMO
34250242376	NARRACCI GABRIELE
34250241170	LIGORIO COSIMO

CONSIDERATO quanto riportato nei verbali di ammissibilità delle Domande di Sostegno della CTV, non sono state ritenute ammissibili tutte le DdS pervenute.

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- **di approvare** gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV della documentazione allegata alle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento;
- **di approvare** la Graduatoria delle "Domande ammissibili e non ammissibili a finanziamento" costituita da n. 4 DdS, come riportata nell'Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire che** il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.

Azione 6 "Innovazione sociale per il paesaggio"
Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio"
Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa rivolto all'innovazione sociale"

Bando approvato con Delibera del CdA n. 55 del 01.07.21, pubblicato su BURP n. 153 del 09.12.21 con Determinazione del Dir. n. 3 del 09/01/2023 riaperti i termini per la presentazione delle DdS al SIAN il 31/03/2023 e seconda scadenza al 04/04/2023 (pubblicato sul BURP n. 4 del 12/01/2023)

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 70 del 11/08/2023

"Graduatoria delle Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento"

BENEFICIARIO	N. DOMANDA DI SOSTEGNO	MOTIVO DELLA NON AMMISSIBILITA'
FRASCARO VANNI	34250240198	Ai sensi del paragrafo 10, del paragrafo 8 e del punto 2, parte A del paragrafo 14 del bando Intervento 6.3-6.4.
FRASCARO ANTIMO	34250240248	Ai sensi del paragrafo 10, del paragrafo 8, e del punto 2, parte A del paragrafo 14 del bando Intervento 6.3-6.4.
NARRACCI GABRIELE	34250242376	Ai sensi del paragrafo 10 e del punto 2, Parte A del paragrafo 14 del bando Intervento 6.3-6.4.
LIGORIO COSIMO	34250241170	Ai sensi del paragrafo 10, del punto A del paragrafo 10, dell'Avviso pubblico, del punto 2, Parte A del paragrafo 14, punto 12 del paragrafo 8, del paragrafo 15 e 16, del punto 1, Parte A del paragrafo 14 del bando Intervento 6.3-6.4.

Ostuni, 11 agosto 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Gianfranco Ciola

CIOLA GIANFRANCO
2023.08.11 14:36:07
CN=CIOLA GIANFRANCO
C=IT
O=DONAF
2.5.4.11=N. 159
RSA/2048 bits

GAL SUD-EST BARESE

Determinazione n. 20/2023 dell'11 agosto 2023

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese" e 1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 293;

VISTA la Determina n. 030/DIR/2023/00002 del 04/01/2023 di modifica della Convenzione di cui al punto precedente che proroga i termini delle attività del GAL SEB al 31/12/2025;

VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 04/04/2019;

VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico relativo agli Interventi 1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese" e 1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole" pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;

VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state

approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all'allegato "G" dell'Avviso in oggetto e sono stati, altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);

VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del 17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);

VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del 12/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);

VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del 22/03/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (4**°** Avviso);

VISTO il BURP n. 115 del 02/09/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del 27/08/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (5° Avviso);

VISTO il BURP n. 34 del 24/03/2022 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2022 del 17/03/2022 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (6**°** Avviso);

VISTO il BURP n. 64 del 09/06/2022 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 29/2022 del 27/05/2022 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (7**°** Avviso);

VISTO il BURP n. 135 del 15/12/2022 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 49/2022 del 01/12/2022 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (8**°** Avviso);

VISTO il BURP n. 62 del 29/06/2023 nel quale è stata pubblicata la Determinazione del RUP n. 11/2023 del 23/06/2023 di approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento nell'ambito dell'Avviso di cui al punto precedente;

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai beneficiari – ai sensi dell'art. 17 dell'Avviso in questione – a seguito della comunicazione di ammissibilità dei rispettivi progetti;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n. 8 DdS riportate nell'Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 1 mese dalla data di concessione del sostegno e conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento;
- di stabilire che i beneficiari dovranno far pervenire apposita comunicazione di avvio attività e apertura c/c dedicato, secondo il modello Allegato E dell'Avviso, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata galseb@gigapec.it;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale del GAL www.galseb.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(*dott. Arcangelo Cirone*)

PSR Puglia 2014-2020

Misura 19 – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia"

SSL del GAL Sud-Est Barese

Interventi 1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese" e 1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole"

Allegato A alla Determinazione n. 20/2023 dell'11/08/2023 – "Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento"

N.	Domanda di sostegno	Punteggio	Investimento ammesso (Intervento 1.2)	Contributo concesso (Intervento 1.2)	Premio concesso (Intervento 1.1)	Contributo totale (Intervento 1.1+ Intervento 1.2)
1	34250250478	61,0	36.800,50	18.400,25	15.000,00	33.400,25
2	34250249702	61,0	50.306,26	25.153,13	15.000,00	40.153,13
3	34250250353	61,0	57.141,22	28.570,61	15.000,00	43.570,61
4	34250250528	60,0	56.072,94	28.036,47	15.000,00	43.036,47
5	34250249694	59,0	68.131,94	34.065,97	15.000,00	49.065,97
6	34250251278	56,0	31.432,26	15.716,13	15.000,00	30.716,13
7	34250250734	54,0	65.618,29	32.809,15	15.000,00	47.809,15
8	34280028068	51,0	31.783,67	15.891,84	15.000,00	30.891,84

Il Responsabile Unico del Procedimento

(*dott. Arcangelo Cirone*)

Avvisi

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 562 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Lesina (FG), area denominata "Lesina 2".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa

dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che, per il Comune di Lesina, la ex Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 1085 del 07/02/2013, ha espresso parere negativo alla istanza di deperimetrazione dei livelli di *"pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3"* e "*pericolosità geomorfologica elevata – PG2"* vigenti nell'area in parola, alla istanza trasmessa dal comune di Lesina con nota prot. n. 10171/2012, acquisita al protocollo della ex Autorità di Bacino della Puglia con n. 9913 del 07/08/2012;

Considerato che il parere della ex Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 9913 del 07/08/2012 (innanzi citato) è stato avversato dal comune di Lesina e da Privato interessato (Società Lesina 2 s.r.l.) nell'ambito di un lungo e complesso iter giudiziario, conclusosi definitivamente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 7170 del 18/11/2020 che ha annullato il predetto parere e ha, contestualmente, ordinato all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di operare una riperimetrazione dei vincoli di *"pericolosità geomorfologica"* vigenti nell'area*;*

Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7170 del 18/11/2020 (di cui sopra), sulla scorta delle documentazioni tecniche nel tempo acquisite (di cui anche quelle redatte/commissionate dalla *CTU* nell'anno 2019 nell'ambito della controversia giudiziaria innanzi citata), ha elaborato (coerentemente a quanto previsto dalle *"Norme Tecniche di Attuazione – NTA"* del PAI) una proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI per il comune di Lesina (zona denominata "Lesina 2");

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" per il comune di Lesina (zona denominata *"Lesina 2"*) elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prevede, sulla base delle attività tecniche complessivamente condotte (e in applicazione delle NTA del PAI), la riclassificazione dei vigenti livelli di

"pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3" e *"pericolosità geomorfologica elevata – PG2"*, nelle classi di *"pericolosità geomorfologica elevata – PG2"* e *"pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1"*, nonché il mantenimento in una area di modesta estensione (posta nell'estremo Nord della zona edificabile) della classificazione di *"pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3"*, anche in virtù degli scenari di prudenza di uso del territorio suggeriti per la stessa area dai CTU nelle studi da loro prodotti;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3.3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune Lesina (FG), area denominata "Lesina 2", così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione

dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 355 di data 22/05/2023 relativo al Comune di Lesina (FG), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 9 maggio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 1 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Lesina (FG), area denominata "Lesina 2";

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Lesina (FG), area denominata "Lesina 2", così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e all'Amministrazione Comunale di Lesina (FG).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 563 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Giovinazzo (BA), zona periurbana nei pressi della "Strada Vicinale Patierno".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa

dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che per il comune di Giovinazzo, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI è stata avviata a seguito delle attività istituzionali di co-pianificazione intraprese tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e il comune di Giovinazzo, volte alla definizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del medesimo comune; in particolare, è emersa la necessità di aggiornare il "PAI - Assetto geomorfologico" in corrispondenza di un ambiente caveale naturale (sito in un'area di SE del territorio comunale nei pressi della linea ferroviaria e della "Strada Vicinale Patierno") non considerato nelle attuali classificazioni di "*pericolosità geomorfologica*" del medesimo PAI;

Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, tenuto conto delle potenziali condizioni di pericolosità associate agli ambienti naturali ipogei, nonché di rischio ove interferenti con manufatti antropici (nel caso in esame con la linea ferroviaria), ha elaborato la proposta di aggiornamento del PAI, richiedendo al comune di Giovinazzo informazioni di dettaglio circa l'ipogeo in parola. Tali richieste non risultano essere state riscontrate, pertanto la proposta di aggiornamento tiene conto delle sole informazioni rinvenienti dal citato archivio della Federazione Speleologica Pugliese. La proposta di aggiornamento in parola è stata, comunque, condivisa dal comune di Giovinazzo con nota comunale prot. n. 24375 del 17.11.2022, acquisita agli atti al n. 31257 del 17.11.2022;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica"* per il comune di Giovinazzo elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta, che prevede l'inserimento di aree a "*Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)*" e a "*Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*" in corrispondenza dell'area caveale ubicata in zona periurbana nei pressi della "Strada Vicinale Patierno";

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 14.02.2023, in ragione dei risultati delle attività

istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 2.3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al comune di Giovinazzo, zona periurbana nei pressi della "Strada Vicinale Patierno", così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 197 di data 28/03/2023 relativo al Comune di Giovinazzo (BA), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 14 febbraio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o

classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 13 aprile 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 35 del 13 aprile 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree costiere del territorio comunale di Giovinazzo (BA), zona periurbana nei pressi della "Strada Vicinale Patierno";

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per

l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Giovinazzo (BA), zona periurbana nei pressi della "Strada Vicinale Patierno", così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari e all'Amministrazione Comunale di Giovinazzo (BA).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 564 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Salve (LE), zone interne e costiere.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che, per il Comune di Salve, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI in argomento è stata avviata nell'ambito delle attività di copianificazione intraprese tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e comune di Salve per la definizione del "Piano Urbanistico Generale – PUG" dello stesso Comune. In detto contesto, sulla base delle documentazione tecniche complessivamente trasmesse dal comune di Salve, nonché delle risultanze emerse in fase di sopralluogo congiunto (effettuato in data 08/02/2023), è emersa la necessità di aggiornare il PAI in corrispondenza di aree costiere (laddove interessate da fenomeni di sprofondamento, ovvero in corrispondenza di configurazioni a falesia erodibile e/o nelle zone connotate dalla presenza di formazioni dunari), nonché di aree interne del territorio (ove presenti cavità naturali e/o antropiche, ovvero fenomeni di dissesto di versante);

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a *"pericolosità geomorfologica"* per il comune di Salve (zone interne e costiere) elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta (considerando anche le documentazioni tecniche complessivamente trasmesse dal comune di Salve, nonché le risultanze delle attività di sopralluogo congiunto esperito in data 08/02/23), che prevede l'introduzione delle classificazioni di "*pericolosità geomorfologica molto – elevata – PG3"* e *"pericolosità geomorfologica elevata – PG2"* in corrispondenza delle aree caratterizzate da franosità attiva e/o potenziale, nonché in corrispondenza di aree caveali naturali e antropiche, e l'inserimento della classificazione di *"pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1"* in corrispondenza di corpi dunari costieri;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3.3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020

"Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Salve (LE), zone interne e costiere, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 357 di data 22/05/2023 relativo al Comune di Salve (LE), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 9 maggio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 1 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Salve (LE), zone interne e costiere;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Salve (LE), zone interne e costiere, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:
   - *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e all'Amministrazione Comunale di Salve (LE).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 565 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di San Vito dei Normanni (BR), varie località del territorio comunale.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che, per il Comune di San Vito dei Normanni, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI in argomento è stata avviata d'ufficio dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale a seguito di segnalazioni formali e informali inoltrate da privati Cittadini relativamente alla presenza di ambienti caveali nel territorio comunale. In detto contesto, sulla base degli approfondimenti effettuati (tenendo conto del *database* del Catasto Grotte della Federazione Speleologica Pugliese e dei sopralluoghi congiunti esperiti) è emersa la necessità di aggiornare il PAI in corrispondenza delle aree interessate dalla presenza dei suddetti ambienti caveali;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a *"pericolosità geomorfologica"* per il comune di San Vito dei Normanni (in diverse aree del territorio comunale) elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta (considerando anche la documentazione complessivamente disponibile, nonché le risultanze delle attività di sopralluogo congiunto effettuate nel 2015), che prevede l'introduzione delle classificazioni di "*pericolosità geomorfologica molto – elevata – PG3"* e *"pericolosità geomorfologica elevata – PG2"* in corrispondenza delle aree interessate dalla presenza di cavità;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3.3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di San Vito dei Normanni (BR), varie località del territorio comunale., così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 358 di data 22/05/2023 relativo al Comune di San Vito dei Normannni (BR), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 9 maggio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 1 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di San Vito dei Normanni (BR), varie località del territorio comunale;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di San Vito dei Normanni (BR), varie località del territorio comunale, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/

Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e all'Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni (BR).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 566 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Squinzano (LE) - aree costiere.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che, per il Comune di Squinzano, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI in argomento è stata redatta nel passato (anno 2016) dalla ex Autorità di Bacino della Puglia che ha proposto (cfr. istruttoria ex AdBP prot. n. 1586/2016) l'inserimento dalla classificazione di *"pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1"* in corrispondenza di aree costiere connotate dalla presenza di formazioni dunari erodibili;

Considerato che la proposta di modifica di perimetrazione del PAI in parola è stata successivamente adottata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con Decreto di Adozione del Segretario Generale n. 468 del 07/17/2017 nell'ambito di procedimenti burocratici superati da normativa recentemente intervenuta (Legge n. 120 del 11/09/2020, di cui nel seguito), posta alla base del presente procedimento di riadozione del PAI;

vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a *"pericolosità geomorfologica"* per il comune di Squinzano (zona costiera) elaborata dalla ex Autorità di Bacino della Puglia (di cui alla istruttoria della ex AdBP prot. n. 1586 del 09/02/2016), considerata nelle successive attività istruttorie condotte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, che prevede l'inserimento della classificazione di *"pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1"* in corrispondenza di corpi dunari costieri erodibili;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3.3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Squinzano (LE) - aree costiere, così

come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 359 di data 22/05/2023 relativo al Comune di Squinzano (LE), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 9 maggio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 1 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Squinzano (LE) - aree costiere;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Squinzano (LE) - aree costiere, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:
   - *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli

allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e all'Amministrazione Comunale di Squinzano (LE).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 567 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Taurisano (LE), varie località del territorio comunale.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che, per il Comune di Taurisano, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI in argomento è stata redatta nel passato (anno 2015) dalla ex Autorità di Bacino della Puglia che ha proposto (cfr. istruttoria ex AdBP prot. nn. 12805/2015 e 13619/2015) l'inserimento dalle classificazioni di *"pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3"* e *"pericolosità geomorfologica elevata – PG2"* in corrispondenza di aree del territorio comunale interessate dalla presenza di cavità naturali e/o antropiche, nonché adottata con Delibera del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia n. 82/16, nell'ambito di procedimenti burocratici superati da normativa recentemente intervenuta (Legge n. 120 del 11/09/2020);
Considerato che il comune di Taurisano, in data 01/03/23 (con nota prot. n. 81000230755, acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in pari data con n. 6339) ha comunicato la propria volontà di procedere al completamento dell'iter di approvazione del PAI in parola;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a *"pericolosità geomorfologica* elaborata per il comune di Taurisano dalla ex Autorità di Bacino della Puglia (di cui alla istruttoria della ex AdBP prot. nn. 12805/2015 e 13619/2015), considerata nelle successive attività istruttorie condotte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, che prevede l'inserimento delle classificazioni di *"pericolosità geomorfologica elevata – PG3"* e *"pericolosità geomorfologica elevata – PG2"* in corrispondenza di aree interessate dalla presenza di ambienti caveali naturali e/o antropici;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3.3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Taurisano (LE), varie località del territorio comunale, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 360 di data 22/05/2023 relativo al Comune di Taurisano (LE), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 9 maggio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 1 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del

suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Taurisano (LE), varie località del territorio comunale;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Taurisano (LE), varie località del territorio comunale, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e all'Amministrazione Comunale di Taurisano (LE).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 568 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Carovigno (BR), area a sud-est del centro abitato.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate farme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che per il comune di Carovigno (BR), l'istanza di modifica di perimetrazione del P.A.I. eseguita ai sensi dell'art. 25 delle NTA, è stata presentata da soggetto privato, Sig. Luigi Trisolini, proprietario della particella catastale n. 604 Foglio 51, inizialmente con nota prot. DAM n. 17766 del 18/06/2021 e con successiva nota integrativa prot. DAM n. 27010 del 01/10/2021, a seguito di richiesta di approfondimento, espressa da questa Autorità con nota prot. n. 21352 del 22/07/2021, del quadro conoscitivo alla base dello studio idrologico-idraulico trasmesso. L'analisi condotta è finalizzata all'individuazione della precisa estensione delle aree a diversa pericolosità idraulica in corrispondenza dei diversi avvallamenti, o depressioni endoreiche, localizzati a sud nei pressi del centro abitato di Carovigno;

Considerato che lo studio idrologico ed idraulico individua un nuovo assetto della pericolosità idraulica nell'area di interesse, andando a sostituire le attuali aree allagabili in corrispondenza delle aree endoreiche, secondo un'impostazione metodologica in linea con le indicazioni di questa Autorità, mediante l'utilizzo del rilievo LIDAR con dimensione della cella pari ad 1x1, per i tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni, corrispondenti rispettivamente alla pericolosità idraulica alta, media e bassa. L'attuale perimetrazione delle aree allagabili riportata nel vigente PAI è basata su un dato topografico di minore accuratezza e precisione, oltre che meno recente;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a pericolosità idraulica per il comune di Carovigno (BR), elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta che prevede la modifica in riduzione delle aree ad "*alta pericolosità idraulica (AP)*"e a "*media pericolosità idraulica (MP)*" e l'introduzione di aree a "*bassa pericolosità idraulica (BP)*";

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Carovigno (BR), area a sud-est del centro abitato, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico vigente dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 364 del 22/05/2023 relativo al Comune di Carovigno (BR), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 30 novembre 2022, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.

152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 01 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Carovigno (BR), area a sud-est del centro abitato;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of

Management ITR161I020 “Regionale Puglia e interregionale Ofanto”, relativamente al Comune di Carovigno (BR), area a sud-est del centro abitato, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *stralcio della “Carta della pericolosità idraulica” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell’ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell’approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e all’Amministrazione Comunale di Carovigno (BR).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 569 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Massafra (TA), area a sud-est del centro abitato.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate farme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che per il comune di Massafra, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI è stata avviata a seguito di specifica istanza da parte della società Calke s.r.l., presentata con nota del 05.08.2022, acquisita agli atti al n. 21682/2022, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati relativi allo Studio idrologico e idraulico per un futuro progetto di un Capannone ricadente in località Mazzarelli nel Comune di Massafra. In particolare lo studio idrologico e idraulico inviato a corredo dell'istanza, definisce e valuta le possibili connessioni esistenti fra il reticolo idrografico "delle Gravine dell'Arco Jonico Tarantino" presenti a sud-est dell'abitato di Massafra ed alcune cave dismesse del bacino estrattivo calcarenitico di Massafra, ubicate a monte della S.S.7, al margine della cui sede ricade l'area di progetto (Part. 288 del Foglio 73);

Considerato che, a seguito di prima analisi dell'istanza della società Calke s.r.l. da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, con nota protocollo n. 31645 del 21.11.2022, veniva rilevata la necessità di estendere lo studio ad un'area più ampia al fine di ottenere lo schematismo completo fino alla confluenza con il canale Patemisco. Gli istanti trasmettevano opportune integrazioni con nota agli atti prot. n. 34277 del 15.12.2022. Lo studio integrativo inviato ha pertanto previsto una ulteriore analisi idrologica individuando nel dettaglio tutti i bacini idrografici coinvolti. Tutte le analisi eseguite risultano condotte con metodologie di studio morfologico, idrologico ed idraulico ormai consolidate all'interno del PAI e usualmente utilizzate da questa Segreteria Tecnica Operativa;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a pericolosità idraulica per il comune di Massafra elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta, che prevede l'inserimento di aree ad "*alta pericolosità idraulica (AP)*", a "*media pericolosità idraulica (MP)*" e a "*Bassa pericolosità idraulica (BP)*", in luogo di aree attualmente classificate come "*reticolo idrografico*" e contestualmente la modifica/adeguamento del tracciato del reticolo idrografico di riferimento, nell'areale a sud-est del centro abitato;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta 14.02.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3, ha

espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Massafra (TA), area a sud-est del centro abitato, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico vigente dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 202 del 28/03/2023 relativo al Comune di Massafra (TA), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 30 novembre 2022, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 13 aprile 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 35 del 13 aprile 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Massafra (TA), area a sud-est del centro abitato;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Massafra (TA), area a sud-est del centro abitato, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto e all'Amministrazione Comunale di Massafra (TA).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 570 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Salve (LE), intero territorio comunale.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate farme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che per il comune di Salve (LE), la proposta di modifica delle perimetrazioni del vigente PAI – assetto idraulico rinviene dalla richiesta del Comune di Salve, prot. ADB n. 686 del 13/01/2022, eseguita nell'ambito della revisione del redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG), con cui sono stati trasmessi gli studi di approfondimento relativi a "assetto idrogeomorfologico e pericolosità idrauliche" per tutto il territorio comunale, in particolare per le aree costiere. Attualmente le aree costiere del territorio comunale non hanno una classificazione dei livelli di pericolosità idraulica, sono esclusivamente interessate dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI, in relazione alla presenza di alcune aste del reticolo idrografico;

Considerato lo studio idrologico ed idraulico individua un nuovo assetto della pericolosità idraulica nell'area di interesse, andando a sostituire le attuali aree allagabili in corrispondenza delle aree endoreiche, secondo un'impostazione metodologica in linea con le indicazioni di questa Autorità, mediante l'utilizzo del rilievo LIDAR con dimensione della cella pari ad 1x1, per i tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni, corrispondenti rispettivamente alla pericolosità idraulica alta, media e bassa. L'attuale perimetrazione delle aree allagabili riportata nel vigente PAI è basata su un dato topografico di minore accuratezza e precisione, oltre che meno recente;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a pericolosità idraulica per il comune di Salve (LE), elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta, che prevede la modifica in aumento delle aree ad *"alta pericolosità idraulica (AP)*"e l'introduzione di nuove aree a "*media pericolosità idraulica (MP)*" e a "*bassa pericolosità idraulica (BP)*", che in parte sostituiscono le aree di pertinenza dei corsi d'acqua presenti;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Salve (LE), intero territorio comunale, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico vigente dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 365 del 22/05/2023 relativo al Comune di Salve (LE), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 30 novembre 2022, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs.

152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 01 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Salve (LE), intero territorio comunale;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto

Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Salve (LE), intero territorio comunale, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e all'Amministrazione Comunale di Salve (LE).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 571 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Vieste (FG), località Pantanello.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate farme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che per il comune di per il comune di Vieste (FG), la proposta di modifica delle perimetrazioni del vigente PAI – assetto idraulico, rinviene dalla richiesta del Comune di Vieste eseguita con documenti acquisiti ai seguenti protocolli: prot. ADB n. 5186 del 23/02/2022, n. 13892 del 19/05/2022, n. 27794 del 17/10/2022 con cui è stata richiesta la modifica delle perimetrazioni rispetto al PAI vigente e con prot. 8604 del 20/03/23 e 12335 del 26/04/2023 con cui è stato trasmesso lo studio idrologico ed idraulico;

Considerato che la nuova proposta di modifica degli scenari di allagamento del PAI è stata elaborata su un rilievo lidar eseguito nel 2017, secondo metodologie di analisi idrologica ed idraulica adeguate, esso risulta più aggiornato rispetto a quello a cui fa riferimento la perimetrazione delle aree di allagamento del PAI vigente;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a pericolosità idraulica per il comune di Vieste (FG) – loc. Pantanello, elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta, che prevede la eliminazione delle aree ad "*alta pericolosità idraulica (AP)*"e a "*media pericolosità idraulica (MP)*" e la modifica in aumento delle aree a "*bassa pericolosità idraulica (BP)*";

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 4, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Vieste (FG), località Pantanello, così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*

(PAI) – Rischio idraulico vigente dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 366 del 22/05/2023 relativo al Comune di Vieste (FG), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 30 novembre 2022, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 01 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente ad aree del territorio comunale di Vieste (FG), località Pantanello;

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Vieste (FG), località Pantanello, così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *stralcio della "Carta della pericolosità idraulica" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, e del reticolo idrografico di riferimento, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità, per il settore di territorio interessato;*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

(www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e all'Amministrazione Comunale di Vieste (FG).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto del Segretario Generale n. 589 del 4 agosto 2023

Approvazione modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al Comune di Brindisi, zona costiera denominata "Costa Morena".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il D.M. n. 161 del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall'art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",* convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa*";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *" Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica*";

Vista la Delibera n. 39/2005 del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con la quale è stato approvato, per l'allora territorio di competenza oggi denominato "UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto", il "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI" in uno alle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del medesimo PAI, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 in data 11/01/2006 e le s.m.i.;

Visti gli artt. 24 e 25 delle "Norme Tecniche di attuazione - NTA" del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI";

Considerato che, per il Comune di Brindisi, la proposta di modifica di perimetrazione del PAI in argomento è stata avviata a seguito di specifica istanza inoltrata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (con nota prot. n. 20220019681 del 17/06/2022, acquista al protocollo dell'Autorità di Bacino Distrettuale in pari data con n. 16805) con la quale, sulla scorta di studi di carattere geologico e geotecnico, è stata richiesta l'eliminazione dei livelli di "*pericolosità geomorfologica molto elevata – PG3*" ed "elevata – PG2" vigenti in corrispondenza della zona Est dell'insenatura di "Costa Morena", nonché la loro riduzione nel livello di "*pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1*" in corrispondenza della zona Ovest della stessa insenatura;

Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale, tenuto conto delle risultanze contenute negli studi geologici e geotecnici complessivamente trasmessi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a supporto della istanza presentata (di cui al precedente punto), nonché delle risultanze rinvenienti da attività di sopralluogo congiunto effettuate nell'area in parola in data 24/01/23 (trasmesse al medesima Autorità Portuale, nonché al comune di Brindisi con nota AdB_DAM prot. n. 2819 del 31/01/23), ha ritenuto (ai sensi delle "Norme Tecniche di Attuazione – NTA" del PAI) condivisibile l'istanza in argomento;

Vista la proposta di modifica alla perimetrazione/classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica"* per il comune di Brindisi (zona costiera "Costa Morena") elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta, che prevede l'eliminazione delle classificazioni di "*pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3*" e "*pericolosità geomorfologica elevata - PG2*" in corrispondenza della zona Est dell'insenatura di "Costa Morena", nonché la loro riduzione nella classe di "*pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1*" in corrispondenza della zona Ovest della stessa insenatura;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 09.05.2023, in ragione dei risultati delle attività istruttorie tecniche ed amministrative poste in essere dalla Segreteria Tecnica Operativa, con Delibera n. 3.3, ha

espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al comune di Brindisi, zona costiera denominata "Costa Morena", così come riportata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI vigente della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativa al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del PAI della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato;;*

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "…omissis… di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...*omissis*…";

Considerato che il comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4- bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

Vista la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquista al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verifichino le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

Visto il Decreto n. 354 di data 22/05/2023 relativo al Comune di Brindisi (BR), con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza Operativa del 9 maggio 2023, ha adottato la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del PAI, disponendo l'avvio del percorso di partecipazione di cui all'art. 68, c. 4-ter, del D.Lgs. 152/06 e garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulle proposte di modifica in argomento da parte dei soggetti interessati;

Visto che il suddetto Decreto relativo all'adozione della proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità del PAI è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 1 giugno 2023;

Tenuto conto che a conclusione del periodo di consultazione (durata 30 giorni) dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 del 01 giugno 2023, come da procedura prevista dal MATTM con nota n. 11329 del 04/02/2021, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto che la suddetta modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del PAI in argomento rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato dalla L. N. 120 del 11.09.2020;

Considerato che le procedure indicate dal MATTM, con la richiamata nota prot. n. 11329 del 04/02/2021, prevedono prima dell'approvazione delle proposte di riperimetrazione, l'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree, così come eventualmente integrata con le eventuali modifiche apportate, e l'acquisizione di intesa con la Regione territorialmente interessata della proposta stessa, rimettendo ai Segretari Generali delle Autorità la possibilità di valutare, con le Regioni territorialmente competenti, l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa;

Vista la nota agli atti prot. n. 16054 del 01.06.2021, con cui la Regione Puglia ha accolto la proposta del Segretario Generale avanzata con nota prot. n. 15413 del 25.05.2021, relativa all'acquisizione dell'intesa con la stessa Regione in sede di Conferenza Operativa in relazione alle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico;

Visto il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

Vista la Delibera n. 2.3 con la quale la Conferenza Operativa, nella seduta del 27/07/2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, tra gli altri alla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Brindisi, zona costiera denominata "Costa Morena";

Ritenuto di dover procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'assunzione del presente atto.

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la modifica definitiva alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a "*pericolosità geomorfologica*" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, Unit of Management ITR161I020 "Regionale Puglia e interregionale Ofanto", relativamente al territorio comunale di Brindisi, zona costiera denominata "Costa Morena", così come riportata nel seguente elaborato allegato al presente Decreto:

- *Stralcio della "Carta della pericolosità - Assetto geomorfologico" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio da frana della ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, contenente la proposta di modifica alla perimetrazione per il settore di territorio interessato.*

2. Il presente Decreto è pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappenninomeridionale.it), nella home page, Sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni: Modifiche al PAI/Approvazione modifiche al PAI (decreti di approvazione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006) e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Provvedimenti/ Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

4. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

5. Dell'approvazione di cui al presente Decreto verrà data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella prima seduta utile, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi e all'Amministrazione Comunale di Brindisi (BR).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

SOCIETA' DIFESA WIND

Pubblicazione D.D. n. 604 del 2 agosto 2023 Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche.
Soggetto proponente: Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura, 1. Lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,3 MWe, e potenza elettrica complessiva pari a 16,10 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi", un cavidotto esterno a 30 kV di connessione, ampliamento della Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenere" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., nonché delle opere ed infrastrutture connesse, nell'ambito del Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale di cui alla Autorizzazione Unica n. 178 del 27.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi del D.lgs. 387 del 29 dicembre 2003. Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento, di esproprio e di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR n.327/2001 e s.m., da corrispondere in favore delle ditte non concordatarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Ing. Rosa Tedeschi, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore Ing. Simona Matera, espone quanto segue.

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6;
Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*;
Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche**;**
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0"* Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di *Alta Organizzazione* relativo all'adozione del modello denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale-MAIA 2.0"*; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 13.03.2023 con la quale è stato disposto il comando dell'ing. Rosa Tedeschi, presso la Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, d'incarico di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Premesso che:

- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs. n.387 del 29.12.2003.

- Con determinazione dirigenziale n. 178 del 27.09.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, è stata rilasciata alla Società Difesa Wind S.r.l, con sede legale in Rovereto (TN), in Piazza Manifattura n.1, l'Autorizzazione Unica, nell'ambito del Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale "PAUR", per la realizzazione di "*un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,3 MWe, e potenza elettrica complessiva pari a 16,10 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi*", *un cavidotto esterno a 30 kV di connessione, un ampliamento della Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenere" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., da collegare in entra esci con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN di Foggia denominata "Foggia Nord" nonché delle opere ed infrastrutture connesse".*
- Con il succitato provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell'impianto di cui trattasi e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi dell'art.13 comma 4 del D.P.R. 327/2001, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta autorizzazione unica.
- Dalla lettura del provvedimento n. 178/2021 dell'allora Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali, si evince che l'Autorizzazione Unica avrà: *"la durata massima di anni 20, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per le opere a carico della Società, durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN e, laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso".*
- Con nota del 10.01.2023, acquisita con prot. n.388 del 12.01.2023,il legale rappresentante della Società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.Lgs. 327/2001, l'occupazione anticipata d'urgenza con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di esproprio, asservimento e di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere per le ditte catastali interessate, trasmettendo gli avvisi ex art. 17 DPR 327/2001, gli elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da espropriare e asservire permanentemente, la visura camerale e la dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di che trattasi si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell'espropriazione e Beneficiario della stessa la Società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1, (soggetto privato) e, pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e beneficiario dell'espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie.
- Con determinazione dell'Autorità Espropriante regionale n. 191 del 17.03.2023 è stata disposta, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1, l'occupazione anticipata preordinata all'esproprio e all'asservimento degli immobili, così come meglio individuati nell'elenco allegato al medesimo provvedimento dirigenziale di per farne parte integrante, occorrenti per l'esecuzione dei lavori e l'esercizio di *un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,3 MWe, e potenza elettrica complessiva pari a 16,10 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi", un cavidotto esterno a 30 kV di connessione, ampliamento della Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenere" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., da collegare in entra esci con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN di Foggia denominata "Foggia*

Nord", nonché delle opere ed infrastrutture connesse, nell'ambito del Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale "PAUR" di cui all'Autorizzazione Unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 178 del 27.09.2021 dell'allora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

Considerato che:

- Con nota del 04.07.2023, quivi introitata in data 10.07.2023 prot. n.11882, il legale rappresentante della società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie non accettate per le ditte non concordatarie, trasmettendo gli elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da espropriare ed asservire permanentemente e le indennità da depositare;
- per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DPR 327/2001 e s.m., al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/Bat in favore delle ditte catastali non concordatarie delle indennità provvisorie di cui agli elenchi A e B, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante che comprendono i proprietari catastali, le superfici da espropriare, asservire e da occupare temporaneamente con le relative indennità.

Verifica ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

La società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1, P.IVA 03757050715 ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., deve provvedere al deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, delle indennità di esproprio, asservimento e occupazione in favore delle ditte non concordatarie proprietarie degli immobili di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente provvedimento nella loro forma integrale, di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ubicati in agro del Comune di Foggia (FG) ed occorsi per i "*un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 7 aerogeneratori, aventi potenza elettrica uninominale pari a 2,3 MWe, e potenza elettrica complessiva pari a 16,10 MWe, sito nel Comune di Foggia (FG) località "Poppi", un cavidotto esterno a 30 kV di connessione, ampliamento della Stazione Utente 30/150 kV località "Sprecacenere" sita nel comune di Foggia (FG), di proprietà della società Margherita S.r.l., da collegare in entra esci con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN di Foggia denominata "Foggia Nord", nonché delle opere ed infrastrutture connesse",* di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l'innanzi detta determinazione dirigenziale n. 178/2021.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1, alle ditte catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.26, 7° comma del DPR n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.6 pagine e due allegati "A" e "B":

- è immediatamente esecutivo;
- è formato in unico originale informatico e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di archiviazione documentale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua esecutività, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner "pubblicità legale" dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;

Sarà, inoltre, notificato alla società Difesa Wind S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) in Piazza Manifattura n.1 e alla Sezione Transizione Energetica.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Simona Matera

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Rosa Tedeschi

PARCO EOLICO "DIFESA WIND" nel COMUNE DI FOGGIA inLocalità "POPPI"
ELENCO DELLE DITTE E PARTICELLE DA ESPROPRIARE, ASSERVIRE ED OCCUPARE TEMPORANEAMENTE

ALLEGATO B

Dati Catastali						servitù di strade e cavidotto	Esproprio del diritto di proprietà	Occupazione temporanea	Servitù aerea	V.E.M. €/mq	Servitù di Strade e cavidotti		Esproprio del diritto di proprirtà		Occupazione di urgenza	Occupazione Temporanea		Servitù Aerea		Totale Indennità [€]
Numero in Elenco	Foglio	Particella (porzione)	Qualità	Superficie [mq]	Nome / Denominazione come da visure catastali						(V.E.M.) Servitù di strade e cavidotti [€/mq]	Indennità per servitù di Strade e Cavidotti [€]	(V.E.M.) Esproprio della proprietà [€/mq]	Indennità per l'esproprio della proprietà [€]	Indennità Occupazione di urgenza 24 mesi	(V.E.M.) Occupazione Temporanea per 24 mesi	Indennità per occupazione temporanea per 24 mesi [€]	(V.E.M.) servitù aerea [€/mq]	Indennità per servitù aerea [€]	
						mq	mq	mq	mq											
1	23	590	Uliveto	3.880	DI CARLO Patrizia proprietà 1/1	590		175		3,20	1,07 €	631,30 €	3,20 €	- €	314,67 €	0,53 €	92,75 €	1,07 €	- €	1.038,72 €
	23	592	Ente Urbano	7.778		315		265		3,20	1,07 €	337,05 €	3,20 €	- €	168,00 €	0,53 €	140,45 €	1,07 €	- €	645,50 €
	23	588	Seminativo	3.269		50		65		2,70	0,90 €	45,00 €	2,70 €	- €	22,50 €	0,45 €	29,25 €	0,90 €	- €	96,75 €
8	11	77	Seminativo irriguo	39.317	AGRICOLA DI CARLO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. proprietà 1/1	1.340		470		3,00	1,00 €	1.340,00 €	3,00 €	- €	670,00 €	0,50 €	235,00 €	1,00 €	- €	2.245,00 €
9	24	56	Seminativo	46.294	D'AMICO FERNANDO proprietà 1/1	515		300			0,90 €	463,50 €	- €	- €	- €	0,45 €	135,00 €	0,90 €	- €	598,50 €
14	24	268	Seminativo	26.394	MINISCHETTI FELICIA CARMELA ANTONIA proprietà 1/1	370		230			0,90 €	333,00 €	- €	- €	- €	0,45 €	103,50 €	0,90 €	- €	436,50 €
	24	244	Seminativo irriguo	78.726		650	3.530	1580	14000	3,00	1,00 €	650,00 €	3,00 €	10.590,00 €	2.090,00 €	0,50 €	790,00 €	1,00 €	14.000,00 €	28.120,00 €
	24	241	Seminativo irriguo	51.497		640		2350		3,00	1,00 €	640,00 €	3,00 €	- €	320,00 €	0,50 €	1.175,00 €	1,00 €	- €	2.135,00 €
15	24	40	Seminativo irriguo	104.510	MINISCHETTI DANIELA proprietà 1/1	1.610	20	870	1.750	3,00	1,00 €	1.610,00 €	3,00 €	60,00 €	815,00 €	0,50 €	435,00 €	1,00 €	1.750,00 €	4.670,00 €
	24	269	Seminativo	13.727		190		120			0,90 €	171,00 €	- €	- €	- €	0,45 €	54,00 €	0,90 €	- €	225,00 €
	24	41	Seminativo	95.750		1.510	3.510	1.950	18.000	2,70	0,90 €	1.359,00 €	2,70 €	9.477,00 €	2.259,00 €	0,45 €	877,50 €	0,90 €	16.200,00 €	30.172,50 €
	24	77	Seminativo	355		130		250		2,70	0,90 €	117,00 €	2,70 €	- €	58,50 €	0,45 €	112,50 €	0,90 €	- €	288,00 €
	24	289	Seminativo	8.305		165		800		2,70	0,90 €	148,50 €	2,70 €	- €	74,25 €	0,45 €	360,00 €	0,90 €	- €	582,75 €
I dati contenuti nel seguente elenco sono conformi a quelli contenuti nell'elenco descrittivo facente parte del progetto Definitivo ad eccezione delle particelle nn. 590-592- 588 del fg 23 nel Comune di Foggia oggetto di aggiornamento Catastale .Per il calcolo delle indennità è stato usato il Valore Economico di Mercato come da perizia giurata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.181/2011 Il legale rappresentante della DIFESA WIND srl – Luigia Fatibene.											***TOTALI***	***€ 7.845,35***		***€ 20.127,00***	***€ 6.791,92***		***€ 4.539,95***		***€ 31.950,00***	***€ 71.254,22***

SOCIETA' SEROS INVEST ENERGY

Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011. REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI LIZZANELLO (LE) IN AREA IDONEA ENTRO 3 KM DALLA ZONA COMMERCIALE DEL COMUNE DI LECCE (LE) - POTENZA DC 1.200,64 kW - AC 1.000 kVA - DENOMINATO "TONDO".

Pratica n° 02227090749-20062023-1155

Suap LIZZANELLO in delega alla CCIAA di LE

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	**Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)**

Scheda anagrafica

[X] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA	[ ] PERSONA (Privato)

[X] ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale
02227090749

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
BRINDISI	**130123**	

[ ] NON ANCORA ISCRITTA

[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
GIUSEPPE	**PIZZUTO**	

Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile		**ITALIA**

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
Italia	**LECCE**

Comune
NEVIANO

[ ] Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
Italia	

Comune

Toponimo (DUG)	Dettaglio DUG
ALTRO	

Denominazione stradale

Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
		infoserosinvest@pcert.postecert.it	

Carica
AMMINISTRATORE UNICO

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
SEROS INVEST ENERGY S.R.L.

Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	**02227090749**	**02227090749**

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia
Italia	**BRINDISI**

Comune
BRINDISI

Toponimo (DUG)	Dettaglio DUG
ALTRO	**CONTRADELLA**

Denominazione stradale	Numero civico	CAP
LOBIA	**40**	**72100**

Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		INFOSEROSINVEST@PCERT.POSTECERT.IT

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome	Cognome	Sesso	Cittadinanza
PIETRO	**LICIGNANO**	**Maschio**	**ITALIA**

Nato a	il
ASMARA	**20/10/1959**

	Provincia		Stato
[ ] in Italia		**[X] all'Estero**	**ETIOPIA**

Cod.Fiscale

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in	Provincia	CAP

Indirizzo	Tel	Fax

eMail PEC
pietro.licignano@ingpec.eu

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
Il presente progetto è relativo alla creazione di un’azione congiunta fra “reddito agrario” e “reddito energetico”, ossia la possibilità di far coesistere l’attività agricola con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile senza far prevalere l’una sull’altra.

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)
pietro.licignano@ingpec.eu

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonchè il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di LIZZANELLO

indirizzo pec ufficiotecnico.lizzanello@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di LIZZANELLO indirizzo mail ufficiotecnico.lizzanello@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE A UFFICI COMUNE DI LIZZANELLO

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 – art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
LIZZANELLO		**LE**	**73023**

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico
Zona Agricola	**sn**

scala	piano	interno

dati catastali

[ ] NCEU	**[X] NCT**

foglio	particella/mappale	subalterno
11	**3**	

sezione Censuaria (Terreni)

foglio	particella/mappale	subalterno
11	**53**	

sezione Censuaria (Terreni)

foglio	particella/mappale	subalterno
11	**54**	

sezione Censuaria (Terreni)

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
0.00	**0.00**	**0.00**

Superfici terreno (reali e non catastali) mq.
28728.00

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

[ ] proprietario esclusivo
[ ] rappresentante legale
[ ] Amministratore/delegato dal Condominio
[ ] comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

	specificare
[X] locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")	**contratto preliminare di diritto di superficie**

dell'immobile interessato dall'intervento e di

[X] avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
[ ] non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

[ ] in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

[ ] essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

[X] richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

[ ] Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

[ ] collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

[ ] collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

[ ] Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

[ ] Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

[ ] Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

[ ] Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

[ ] Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

[ ] Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

[ ] Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

[ ] Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

[ ] Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

[ ] Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

[ ] Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

[X] Altro impianto di energia elettrica

specificare

Impianto AgriVoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare con pannelli distanti 3,18 m dal terreno coltivabile.

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

[X] non riguardano parti comuni

[ ] riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

[ ] riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

[ ] riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f) Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

I principali componenti dell'impianto in progetto sono:•il generatore fotovoltaico (moduli fotovoltaici), costituito da 1.792 moduli in silicio monocristallino (ciascuno di potenza pari a 670 Wp) per una potenza nominale complessiva DC pari a 1.200,64 kWp e una potenza nominale com-plessiva AC di 1.000 kVA;•le strutture di sostegno in acciaio di tipo mobile (inseguitori o Tracker) con relativi motori elettrici per la movimentazione dei moduli fotovoltaici, ancorate al suolo tramite paletti in acciaio direttamente infissi nel terreno. L'interasse tra gli inseguitori (Pitch) è stato fissato in 5,09 m ed, in posizione orizzontale, la superficie superiore del pannello è posta a circa 3,18 m dal ter-reno in modo da consentire sempre lo svolgimento regolare delle attività agri-cole. In particolare saranno installati n° 64 Tracker così distinti:-n° 64 Tracker T28 da 28 pannelli (n° 1.792 pannelli posti su una fila orizzontale);•le linee elettriche BT interrate in c.c. dai moduli, suddivisi da un punto di vi-sta elettrico in stringhe, ai quadri di parallelo stringa posizionati in campo in prossimità delle strutture; •le linee elettriche MT interne all'impianto, interrate nelle aree in cui sono in-stallati i moduli fotovoltaici, che collegano elettricamente tra loro le Cabine di Campo; •gli Inverter di Stringa (n° 5) per la conversione della corrente prodotta dai moduli in c.c. a 1.500 V, in c.a. a 800 V; •la Cabina di Campo CBT (n° 1), costituita da vano prefabbricato in c.a. di dimensioni (5,75 m x 2,5 m x 2,5 m) in cui sono alloggiati il Quadro BT ad 800 V ed il Quadro Ausiliari e di monitoraggio. •la Cabina di Consegna Utente CCU (n°1), di dimensioni (7,50 m x 2,5 m x 2,5 m), nella quale viene raccolta tutta l'energia in MT prodotta dall'impianto fotovoltaico; in tale cabina sono alloggiati il Quadro MT ed il Trasformatore. Il gruppo di trasformazione è costituito da n° 1 trasformatore MT/BT di taglia 1.000 kVA per l'innalzamento di tensione da 0,80 kV a 20 kV.•la Cabina di Consegna Distributore CCD (n°1), di dimensioni (6,75 m x 2,5 m x 2,5 m), dalla quale viene inviata tutta l'energia in MT prodotta dall'impianto fotovoltaico alla Linea Elettrica aerea esistente;•la Connessione alla linea elettrica aerea esistente avverrà tramite installazione di un nuovo palo di sostegno posto internamente all'area di impianto e di n° 4 nuovi pali posti esternamente all'impianto in altra proprietà privata. Dalla Ca-bina di Consegna Distributore, posta a ridosso della strada vicinale ed a cui gli addetti ENEL possono accedere direttamente da strada pubblica, si diparte un cavo MT interrato che raggiunge e sale sul palo di nuova installazione.

g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

[X] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
[X] legittimato da

	n.	del
[ ] titolo unico (SUAP)		

	n.	del
[ ] permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia		

	n.	del
[ ] autorizzazione edilizia		

	n.	del
[ ] accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001		

	Legge	n.	del
[ ] condono edilizio			

	Legge	n.	del
[ ] C.E. o P.d.C. in sanatoria			

	n.	del
[ ] P.d.C. in sanatoria		

	n.	del
[ ] D.I.A. / S.C.I.A		

	n.	del
[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire		

	n.	del
[ ] C.I.L./C.I.L.A.		

	estremi della denuncia catastale n.	del
[ ] primo accatastamento		

[ ] Preesistente al 1942
(Allegare planimetria catastale originale)

[ ] Preesistente al 1967
(Allegare planimetria catastale originale)

	specificare	n.	del
[X] altro	**terreno privo di fabbricati**	**0**	**30/11/0002**

h) Calcolo del contributo di costruzione

[X] l'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

D.Lgs 387/2003

[ ] l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

[ ] richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

[ ] richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) Tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

[ ] non è colui che presenta la pratica	[ ] colui che presenta la pratica

[X] incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

[ ] se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

[ ] di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

[X] che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l) Impresa esecutrice dei lavori

[X] l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

[ ] i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

[ ] i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)

che l'intervento

[ ] non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

[ ] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

[ ] dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

[ ] dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

[X] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) Diritti di terzi

[X] dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento, sono:

non è applicabile il Diritto di Prelazione ai confinanti in quanto trattasi di azione congiunta energetica ed agricola

o) Avvertenze generali

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l’acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

- che ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, è tenuto a presentare all’ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all’art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP – Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell’atto autorizzativo

[X] PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese	
[ ] poiché non previsti dal tariffario	[ ] poiché esentati
[X] sono dovuti oneri quali diritti o spese	

per un totale di Euro
40.00

[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data	ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[X] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data	indicare il codice IUV / codice TRN
20/06/2023	**03069508937837054815900159 00IT**

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)
A534

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

[ ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

[X] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01221060786635	**21/06/2023**

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

[ ] Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

[X] Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

per la seguente motivazione

procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile - Impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW (ex art. 6 D.Lgs. 28/2011)

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

[ ] Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

[ ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap LIZZANELLO in delega alla CCIAA di LE			
del comune di:	**LIZZANELLO**	Id:	**2754**
Responsabile SUAP:	**CORVINO**	**MASSIMO**	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	**02227090749-20062023-1155**
Protocollo SUAP:	**REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0071801 del 21/06/2023**
Domicilio elettronico dichiarato:	**pietro.licignano@ingpec.eu**

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	**SEROS INVEST ENERGY S.R.L.**			
Codice Fiscale:	**02227090749**	Sede legale provincia:	**BRINDISI**	
Presso il comune di:	**BRINDISI**			
via, viale, piazza ...:	**LOBIA**		n.	**40**

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	**LICIGNANO**	Nome:	**PIETRO**
Qualifica:	**PROFESSIONISTA INCARICATO**	Codice Fiscale:	

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	**LIZZANELLO**		
via, viale, piazza ...:	**N.D. Zona Agricola**	n.	**sn**

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:	
Suap LIZZANELLO in delega alla CCIAA di LE	
Indirizzo:	**PIAZZA SAN LORENZO n. 48 73023 - LIZZANELLO (LE)**
Altre info:	vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	**Amministrazione competente**
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI LIZZANELLO

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 02227090749-20062023-1155.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 02227090749-20062023-1155.003.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 02227090749-20062023-1155.019.PDF.P7M (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 02227090749-20062023-1155.002.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 02227090749-20062023-1155.004.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 02227090749-20062023-1155.020.PDF.P7M (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 02227090749-20062023-1155.017.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 02227090749-20062023-1155.022.PDF.P7M (Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 02227090749-20062023-1155.008.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 02227090749-20062023-1155.001.PDF (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 02227090749-20062023-1155.021.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 02227090749-20062023-1155.007.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 02227090749-20062023-1155.005.PDF.P7M (Relazione Descrittiva)
- 02227090749-20062023-1155.006.PDF.P7M (TAV. 1 - INQUADRAMENTO URBANISTICO)
- 02227090749-20062023-1155.010.PDF.P7M (TAV. 3 - Layout Impianto ed opera di connessione)
- 02227090749-20062023-1155.012.PDF.P7M (TAV. 5 - PARTICOLARI TRACKER E PALO VIDEOSORVEGLIANZA)
- 02227090749-20062023-1155.011.PDF.P7M (TAV. 4 - STRADE E SIEPI)
- 02227090749-20062023-1155.009.PDF.P7M (TAV. 2 - LAYOUT IMPIANTO AGRIVOLTAICO)
- 02227090749-20062023-1155.015.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 02227090749-20062023-1155.013.PDF.P7M (TAV. 6 - CABINE CONNESSIONE)
- 02227090749-20062023-1155.016.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione)

- 02227090749-20062023-1155.014.PDF.P7M (TAV. 7 - Cabine Quadri e Trasformazione)
- 02227090749-20062023-1155.018.PDF.P7M (Procura speciale)
- 02227090749-20062023-1155.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	**pietro.licignano@ingpec.eu**

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	**21/06/2023**

Suap LIZZANELLO in delega alla CCIAA di LE
Identificativo elenco nazionale SUAP: 2754

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario	LIZZANELLO	Provincia Comune Destinatario	LE
Identificativo SUAP secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP	2754	Ufficio Destinatario	Suap LIZZANELLO in delega alla CCIAA di LE

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:	SEROS INVEST ENERGY S.R.L.		
Codice fiscale	02227090749		
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		
Provincia e Numero Rea della sede legale	BR	130123	

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento	Ordinario	Codice pratica	02227090749-20062023-1155
Descrizione	Il presente progetto è relativo alla creazione di un'azione congiunta fra "reddito agrario" e "reddito energetico", ossia la possibilità di far coesistere l'attività agricola con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile senza far prevalere l'una sull'altra.		

Procura speciale

Procura speciale [X]

Nome file allegato	Descrizione
02227090749-20062023-1155.018.PDF.P7M	Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome	LICIGNANO	Nome	PIETRO
Qualifica	PROFESSIONISTA INCARICATO	Cod. Fiscale	
Indirizzo email o PEC	pietro.licignano@ingpec.eu	Telefono	

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa	pietro.licignano@ingpec.eu

Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Descrizione
02227090749-20062023-1155.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
02227090749-20062023-1155.001.PDF	Fotocopia di un documento di identita' del soggetto
02227090749-20062023-1155.022.PDF.P7M	Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del
02227090749-20062023-1155.017.PDF.P7M	Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti
02227090749-20062023-1155.019.PDF.P7M	D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
02227090749-20062023-1155.015.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
02227090749-20062023-1155.002.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
02227090749-20062023-1155.003.PDF.P7M	Estratto del P.R.G. con evidenziato l’immobile e/o l’
02227090749-20062023-1155.004.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
02227090749-20062023-1155.005.PDF.P7M	Relazione Descrittiva
02227090749-20062023-1155.006.PDF.P7M	TAV. 1 - INQUADRAMENTO URBANISTICO
02227090749-20062023-1155.009.PDF.P7M	TAV. 2 - LAYOUT IMPIANTO AGRIVOLTAICO
02227090749-20062023-1155.010.PDF.P7M	TAV. 3 - Layout Impianto ed opera di connessione
02227090749-20062023-1155.011.PDF.P7M	TAV. 4 - STRADE E SIEPI
02227090749-20062023-1155.012.PDF.P7M	TAV. 5 - PARTICOLARI TRACKER E PALO
02227090749-20062023-1155.013.PDF.P7M	TAV. 6 - CABINE CONNESSIONE
02227090749-20062023-1155.014.PDF.P7M	TAV. 7 - Cabine Quadri e Trasformazione
02227090749-20062023-1155.020.PDF.P7M	Dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori
02227090749-20062023-1155.021.PDF.P7M	DICHIARAZIONE CHE L’IMPIANTO NON SI TROVI ALL’
02227090749-20062023-1155.016.PDF.P7M	relazione tecnica di asseverazione
02227090749-20062023-1155.007.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
02227090749-20062023-1155.008.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome ***LICIGNANO PIETRO***
codice fiscale
nato a prov. **EE** stato ***ETIOPIA***
nato il residente in
indirizzo prov. stato ***ITALIA***
n. C.A.P. ***73100***
con studio in ***LECCE*** prov. ***LECCE*** stato ***ITALIA***
indirizzo n. C.A.P. ***73100***
Iscritto all'ordine **degli Ingegneri** di ***Lecce*** al n. **1188**
Telefono fax.
posta elettronica certificata **pietro.licignano@ingpec.eu**

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a **PAS** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

☐ collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
☐ collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
☐ Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
☐ Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
☐ Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
☐ Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
☐ Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
☐ Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variaz one planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
☐ Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di **potenza sino a 10 MW** connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.
☒ Altro impianto di energia elettrica **IMPIANTO AGRIVOLTAICO SITO IN AREA IDONEA ENTRO 3 KM DALLA ZONA COMM.LE DEL COMUNE DI LECCE (LE) – POTENZA DC 1.200,64 kW – AC 1.000 kVA – Denominato "TONDO"**

e che consistono in:

Impianto Fotovoltaico ad inseguitori monoassiali con i pannelli installati a 3,00 m da terra in modo da consentire la continuazione dell'attività agricola del suolo.

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

«TableStart:PRONumCivici»che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località «PREDToponimo» «PREDVia», n. «PREDNumCivico» interno «PREDInterno» avente destinazione d'uso esistente _____ (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____«TableEnd:PRONumCivici»

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
«TableStart:UNIMLista»«UNIMFog»	«UNIMMap»	«UNIMSub»	«TableEnd:UNIMLista»

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
11	**3, 53, 54**	

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.

Superfici terreno (catastali) mq **28.728**

3) **Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia**

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
☒	PUG/ PRG/ PDF	PRG	CRA	Contesto rurale a prevalente funzione agricola
☐	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
☐	PIANO DI RECUPERO			
☐	P.I.P			
☐	P.E.E.P.			
☐	ALTRO:			

4) **Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)**

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 ☒ **non necessita di alcuna variazione catastale**

4.2 ☐ **necessita di variazione catastale** che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) **Tutela dall'inquinamento acustico**

che l'intervento

5.1 ☒ **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995

5.2 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:

5.2.1 ☐ documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)

5.2.2 ☐ valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)

5.2.3 ☐ autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)

5.2.4 ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

☐ che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 **"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".**

6) **Produzione di materiali di risulta**

che le opere

6.1 ☐ non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)

6.2 ☐ **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre

6.2.1 ☐ **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012

6.2.1.1. ☐ **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da_____ con prot. _____ in data _____

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

6.2.2☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA,** e pertanto

6.2.2.1 ☐ .allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013

6.3 ☒ **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto

6.3.1 ☒ **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)

6.4 ☐ riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

6.5 ☐ **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**

6.6 ☐ **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

7.1 ☒ non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

7.2 ☐ è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

7.3 ☐ presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto

7.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

7.4 ☐ **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011

7.5 ☒ **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto

7.5.1☒ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.5.2☐ la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____ in data _____

7.6 ☐ **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data _____

8) **Amianto**

che le opere

8.1 ☒ **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto

8.2 ☐ **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**

8.2.1 ☐ **in allegato** alla presente relazione di asseverazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

8.2.2 ☐ presentato con prot. _____ in data _____

9) **Interventi strutturali e/o in zona sismica**

che l'intervento

9.1 ☒ **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica

9.2 ☐ **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto

9.2.1 ☐ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

9.2.2 ☐ la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

9.3 ☒ **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale

9.4 ☐ **prevede opere che non richiedono il il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

☐ "A1" PUNTO _____

☐ "A2" PUNTO _____

All'uopo si allega:
1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre

allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

9.5 ☐ costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. _____ in data _____

9.6 ☐ prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto

☐ **si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali

☐ **la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. _____ in data _____

9.7 ☐ **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto

9.7.1 ☐ **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

9.7.2 ☐ **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. _____ in data _____

10) **Qualità ambientale dei terreni**

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

10.1 ☒ **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento

10.2 ☐ a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto

10.2.1 ☐ **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) **Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia**

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

11.1 ☒ **non è sottoposto a tutela**

11.2 ☐ **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3 ☐ **è sottoposto a tutela** e pertanto

11.3.1 ☐ **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,** in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto

11.3.1.1☐ **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.2 ☐ **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

11.3.2.1 ☐ **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.3 ☐ **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 ☐ **accertamento di compatibilità paesaggistica** è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 ☒ **non è sottoposto a tutela**

12.2 ☐ **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 ☐ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ☐ ZONA 1 – **Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

13.2 ☐ ZONA 2 – **Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

13.3 ☐ ZONA 3 – **Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica**

14) **Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)**

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 ☐ **zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

14.2 ☐ **zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

14.3 ☐ **zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.**

15) **Bene in area protetta**

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 ☒ **non ricade in area tutelata**

15.2 ☐ **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 ☐ **è sottoposto alle relative disposizioni** e pertanto

15.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 ☐ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA

16) **Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico**

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 ☒ **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2 ☐ **ricade in area a pericolosità di <u>frana</u> e** pertanto

16.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 ☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.3 ☐ **ricade in area a pericolosità <u>idraulica</u> e** pertanto

16.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.4 ☐ **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB** non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è

allegato studio di compatibilità.

17) **Bene sottoposto a vincolo idraulico**

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 ☒ **non è sottoposta a tutela**

17.2 ☐ **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

18) **Zona di conservazione "Natura 2000"**

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) **l'intervento**

18.1☒ **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2☐ **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA),** pertanto

18.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 ☐ la valutazione è stata effettuata con prot. _____ in data _____

19) **Fascia di rispetto cimiteriale**

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1☒**l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2 ☐ **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3 ☐ **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

19.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

20) **Aree a rischio di incidente rilevante**

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 ☐ **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2 ☒ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno"** è individuata nella pianificazione comunale

20.2.1 ☐ **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2 ☒ **l'intervento ricade in area di danno**, pertanto

20.2.2.1 ☒ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 ☐ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

20.3 ☐ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto

20.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) **Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia**

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**

21.1 ☒ **non è soggetto alla normativa citata**

21.2 ☐ **è soggetto** pertanto

21.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 ☐ la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. _____ in data _____

22) **Altri vincoli di tutela ecologica**

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

22.1 ☐ **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 ☐ Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 ☐ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 ☐ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) **Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture** (*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 ☐ **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) _____

23.2 ☐ **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)

23.3 ☐ **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)

23.4 ☐ **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)

23.5 ☐ **militare** (d.lgs. n. 66/2010)

23.6 ☐ **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

23.7 ☐ Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

23.7.1 ☐ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

23.7.2 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

23.7.3 ☐ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo
20 giugno 2023

il progettista
Ing. Pietro LICIGNANO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di LIZZANELLO

***ALLEGATI* di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011**

Documentazione obbligatoria:

☒ Copia fotostatica di documento di identità;

☒ Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;

☒ Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;

☒ Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;

☐ Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
- ☐ Soprintendenza
- ☐ VV.FF.
- ☐ Consorzio di Bonifica
- ☐ Amministrazione Provinciale
- ☐ Altro (specificare)

.....

.....

☒ Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008:

☒ Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;

☒ Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;

☒ Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;

☒ DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)

☒ Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

☐ D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
☒ Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

☐ Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
☐ Autorizzazione allo Scarico
☐ Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
☒ Altro (specificare)

Relazione di inserimento urbanistico ai fini R.I.R. per valutazione VV.F

Data e luogo
20 giugno 2023

il/i dichiarante
Ing. Pietro LICIGNANO

SOCIETA' GRM GROUP

Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare su capannone industriale sito nel Comune di Trani (BT), potenza nominale pari a 696,150 kW in DC e potenza in immissione pari a 640 kW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Mariangela Gramegna ( ), in qualità di amministratrice della società GRM GROUP S.R.L. (P.IVA 07816120724), con sede legale in Potenza (PZ) – CAP 85100, alla via Tirreno n.63 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, co. 2-bis della Legge 241/90, decorsi i tempi espressamente previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, la presente dichiarazione attestante la PAS del 19-06-2023 costituisce titolo idoneo all'installazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico da ubicare su capannone industriale sito nel comune di Trani (BT) censito al catasto al foglio 12 particella 211, potenza nominale pari a 696,75kW in DC e potenza in immissione pari a 640 kW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.

Dichiaro di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Potenza, 11 agosto 2023

GRM GROUP SRL

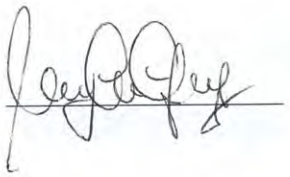

Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap di TRANI in delega alla CCIAA di BA			
del comune di:	**TRANI**	Id:	**5985**
Responsabile SUAP:	**Patruno**	**Francesco**	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	**07816120724-16062023-1548**
Protocollo SUAP:	**REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0082685 del 19/06/2023**
Domicilio elettronico dichiarato:	**grmgroupsrl@pec.it**

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	**GRM GROUP S.R.L.**		
Codice Fiscale:	**07816120724**	Sede legale provincia:	**POTENZA**
Presso il comune di:	**POTENZA**		
via, viale, piazza ...:	**TIRRENO**	n.	**63**

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	**GRAMEGNA**	Nome:	**MARIANGELA**
Qualifica:	**ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE**	Codice Fiscale:	

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	**TRANI**		
via, viale, piazza ...:	**N.D. VICINALE GESÙ E MARIA**	n.	**16**

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:	
Suap di TRANI in delega alla CCIAA di BA	
Indirizzo:	**VIA TENENTE MORRICO n. 2 70059 - TRANI (BA)**
Altre info:	vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI TRANI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 07816120724-16062023-1548.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 07816120724-16062023-1548.038.PDF.P7M (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 07816120724-16062023-1548.008.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.022.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.007.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.021.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.039.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 07816120724-16062023-1548.036.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 07816120724-16062023-1548.035.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.009.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.034.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.020.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.026.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 07816120724-16062023-1548.003.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.027.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 07816120724-16062023-1548.002.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.033.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.031.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.028.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.001.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.032.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)

- 07816120724-16062023-1548.029.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.015.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.014.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.013.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.016.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.030.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.017.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.012.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.018.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.010.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.004.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.011.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.025.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 07816120724-16062023-1548.041.PDF.P7M (copia attestazione versamento oneri, diritti e spese)
- 07816120724-16062023-1548.019.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.024.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.005.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.037.PDF.P7M (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 07816120724-16062023-1548.006.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.023.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.040.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione)
- 07816120724-16062023-1548.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	**grmgroupsrl@pec.it**

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	**19/06/2023**

Data di creazione della presente ricevuta: 02/08/2023

Sportello Unico per le Attivita' Produttive di

Suap di TRANI in delega alla CCIAA di BA

Identificativo nazionale SUAP: 5985 - Ufficio SUAP di: TRANI

(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)

Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)

Attestazione ricezione documentazione dall' impresa

COMUNICAZIONE DEL 02/08/2023 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 07816120724-16062023-1548

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da GRAMEGNA MARIANGELA in qualita' di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 07816120724-16062023-1548.

La comunicazione e' stata protocollata con protocollo SUAP: del 02/08/2023 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 07816120724-16062023-1548 protocollo REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0082685 del 19/06/2023.
Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente

NOTE DELLA COMUNICAZIONE
Richiesta Attestazione PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e dell'art. 6 della L.R. 25/2012, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2-bis della L. 241/90.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE
REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0112202 del 02/08/2023

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE
- Richiesta-Attestazione-PAS-SUAP-Trani-GRM-GROUP-SRL-signed.pdf (Richiesta attestazione PAS)

PRATICA DI RIFERIMENTO	
ESTREMI DICHIARANTE	
Cognome e Nome:	**GRAMEGNA MARIANGELA**
Codice fiscale:	
Qualifica:	**ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA**
Domicilio elettronico:	**grmgroupsrl@pec.it**
IMPRESA RICHIEDENTE	
Denominazione impresa:	**GRM GROUP S.R.L.**
Codice fiscale impresa:	
Provincia sede legale:	**POTENZA**
PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA	
Oggetto:	**Presentazione progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare su capannone industriale sito nel Comune di Trani (BT), potenza nominale pari a 696,150 kW in DC e potenza in immissione pari a 640 kW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN.**
Codice pratica:	
Estremi protocollo:	
	07816120724-16062023-1548
	REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0082685 del 19/06/2023
RESPONSABILE SUAP	
Cognome e nome:	**Patruno Francesco**

Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap di TRANI in delega alla CCIAA di BA			
del comune di:	**TRANI**	Id:	**5985**
Responsabile SUAP:	**Patruno**	**Francesco**	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	**07816120724-16062023-1548**
Protocollo SUAP:	**REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0082685 del 19/06/2023**
Domicilio elettronico dichiarato:	**grmgroupsrl@pec.it**

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	**GRM GROUP S.R.L.**		
Codice Fiscale:	**07816120724**	Sede legale provincia:	**POTENZA**
Presso il comune di:	**POTENZA**		
via, viale, piazza ...:	**TIRRENO**	n.	**63**

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	**GRAMEGNA**	Nome:	**MARIANGELA**
Qualifica:	**ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE**	Codice Fiscale:	

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	**TRANI**		
via, viale, piazza ...:	**N.D. VICINALE GESÙ E MARIA**	n.	**16**

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:	
Suap di TRANI in delega alla CCIAA di BA	
Indirizzo:	**VIA TENENTE MORRICO n. 2 70059 - TRANI (BA)**
Altre info:	vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	**Amministrazione competente**
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI TRANI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 07816120724-16062023-1548.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 07816120724-16062023-1548.038.PDF.P7M (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 07816120724-16062023-1548.008.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.022.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.007.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.021.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.039.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 07816120724-16062023-1548.036.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 07816120724-16062023-1548.035.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.009.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.034.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.020.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.026.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 07816120724-16062023-1548.003.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.027.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 07816120724-16062023-1548.002.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.033.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.031.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.028.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.001.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.032.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)

- 07816120724-16062023-1548.029.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.015.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.014.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.013.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.016.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.030.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 07816120724-16062023-1548.017.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.012.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.018.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.010.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.004.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.011.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.025.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 07816120724-16062023-1548.041.PDF.P7M (copia attestazione versamento oneri, diritti e spese)
- 07816120724-16062023-1548.019.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.024.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.005.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.037.PDF.P7M (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 07816120724-16062023-1548.006.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 07816120724-16062023-1548.023.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 07816120724-16062023-1548.040.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione)
- 07816120724-16062023-1548.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	**grmgroupsrl@pec.it**

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	**19/06/2023**

Data di creazione della presente ricevuta: 02/08/2023

Sportello Unico per le Attivita' Produttive di

Suap di TRANI in delega alla CCIAA di BA

Identificativo nazionale SUAP: 5985 - Ufficio SUAP di: TRANI

(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)

Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)

Attestazione ricezione documentazione dall' impresa

COMUNICAZIONE DEL 02/08/2023 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 07816120724-16062023-1548

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da GRAMEGNA MARIANGELA in qualita' di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 07816120724-16062023-1548.

La comunicazione e' stata protocollata con protocollo SUAP: del 02/08/2023 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 07816120724-16062023-1548 protocollo REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0082685 del 19/06/2023.
Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Richiesta Attestazione PAS ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 6 della L.R. 25/2012, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2-bis
della L. 241/90.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0112202 del 02/08/2023

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- Richiesta-Attestazione-PAS-SUAP-Trani-GRM-GROUP-SRL-signed.pdf (Richiesta attestazione PAS)

PRATICA DI RIFERIMENTO	
ESTREMI DICHIARANTE	
Cognome e Nome:	**GRAMEGNA MARIANGELA**
Codice fiscale:	
Qualifica:	**ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA**
Domicilio elettronico:	**grmgroupsrl@pec.it**
IMPRESA RICHIEDENTE	
Denominazione impresa:	**GRM GROUP S.R.L.**
Codice fiscale impresa:	
Provincia sede legale:	**POTENZA**
PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA	
Oggetto:	**Presentazione progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da ubicare su capannone industriale sito nel Comune di Trani (BT), potenza nominale pari a 696,150 kW in DC e potenza in immissione pari a 640 kW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN.**
Codice pratica:	
Estremi protocollo:	
	07816120724-16062023-1548
	REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0082685 del 19/06/2023
RESPONSABILE SUAP	
Cognome e nome:	**Patruno Francesco**

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome ANTONIO ALFREDO AVALLONE
codice fiscale
nato a prov. MT stato ITALIA
nato il
residente in prov. MT stato ITALIA
indirizzo n. C.A.P. 75012
con studio in prov. stato ITALIA
indirizzo C.A.P. 75012
Iscritto all'ordine/collegio INGEGNERI Di MATERA al n. 924
Telefono_____ fax.
posta elettronica certificata

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a **PAS** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

✓ collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
☐ collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
☐ Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
☐ Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
☐ Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
☐ Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
☐ Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
☐ Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazone planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
☐ Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di **potenza sino a 10 MW** connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.
☐ Altro impianto di energia elettrica _____

e che consistono in:

_____

_

_____

_

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

«TableStart:PRONumCivici»che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località Strada Gesù Maria, n. 16 interno avente destinazione d'uso esistente __INDUSTRIALE__ (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____«TableEnd:PRONumCivici»

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
12	211		

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
_3416,588__	_6759,015_	_7,50_
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. _10175,603_

3) **Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia**

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
✓	PUG/ PRG/ PDF	_INDUSTRIALE_	_D 1/20__	_____
☐	PIANO PARTICOLAREGGIATO	_____	_____	_____
☐	PIANO DI RECUPERO	_____	_____	_____
☐	P.I.P	_____	_____	_____
☐	P.E.E.P.	_____	_____	_____
☐	ALTRO:	_____	_____	_____

4) **Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)**

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 ✓ **non necessita di alcuna variazione catastale**

4.2 ☐ **necessita di variazione catastale** che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) **Tutela dall'inquinamento acustico**

che l'intervento

5.1 ✓ **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995

5.2 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i

contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:

5.2.1 ☐ documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)

5.2.2 ☐ valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)

5.2.3 ☐ autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)

5.2.4 ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

☐ che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 **"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".**

6) **Produzione di materiali di risulta**

che le opere

6.1 ✓ non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)

6.2 ☐ **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre

6.2.1 ☐ **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012

6.2.1.1. ☐ **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da_____ con prot. _____ in data _____

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

6.2.2☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA,** e pertanto

6.2.2.1 ☐ .allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013

6.3 ☐ **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto

6.3.1 ☐ **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)

6.4 ☐ riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

6.5 ☐ **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**

6.6 ☐ **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

7.1 ✓ non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

7.2 ☐ è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

7.3 ☐ presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto

7.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____
in data _____

e che l'intervento

7.4 ✓ **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011

7.5 ☐ **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto

7.5.1☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.5.2☐ la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____
in data _____

7.6 ☐ **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data _____

8) Amianto

che le opere

8.1 ✓ **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto

8.2 ☐ **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**

8.2.1 ☐ **in allegato** alla presente relazione di asseverazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

8.2.2 ☐ presentato con prot. _____ in data _____

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

9.1✓ **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica

9.2 ☐ **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso

ed a struttura metallica; pertanto

9.2.1 ☐ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

9.2.2 ☐ la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

9.3✓ **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale

9.4 ☐ **prevede opere che non richiedono il il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

☐ "A1" PUNTO _____

☐ "A2" PUNTO _____

All'uopo si allega:
1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

9.5 ☐ costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. _____ in data _____

9.6 ☐ prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto

☐ **si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali

☐ **la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. _____ in data _____

9.7 ☐ **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto

9.7.1 ☐ **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

9.7.2 ☐ **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. _____ in data _____

10) Qualità ambientale dei terreni

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

10.1 ✓ **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento

10.2 ☐ a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto

10.2.1 ☐ **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) **Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia**

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

11.1 ✓ **non è sottoposto a tutela**

11.2 ☐ **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3 ☐ **è sottoposto a tutela** e pertanto

11.3.1 ☐ **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,** in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto

11.3.1.1☐ **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.2 ☐ **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

11.3.2.1 ☐ **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.3 ☐ **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 ☐ **accertamento di compatibilità paesaggistica** è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

12) **Bene sottoposto a parere della Soprintendenza**

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 ✓ **non è sottoposto a tutela**

12.2 ☐ **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 ☐ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

13) **Bene inserito in zona del Centro Storico**

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ☐ ZONA 1 – **Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

13.2 ☐ ZONA 2 – **Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

13.3 ☐ ZONA 3 – **Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica**

14) **Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)**

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 ☐ **zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

14.2 ☐ **zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

14.3 ☐ **zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.**

15) **Bene in area protetta**

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 ✓ **non ricade in area tutelata**

15.2 ☐ **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 ☐ **è sottoposto alle relative disposizioni** e pertanto

15.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 ☐ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA

16) **Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico**

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 ✓ **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2 ☐ **ricade in area a pericolosità di <u>frana</u> e** pertanto

16.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 ☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.3 ☐ ricade in area a pericolosità <u>idraulica</u> e pertanto

16.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.4 ☐ **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB** non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 ✓ **non è sottoposta a tutela**

17.2 ☐ **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) **l'intervento**

18.1✓ **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2☐ **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA),** pertanto

18.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 ☐ la valutazione è stata effettuata con prot. _____ in data _____

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1 ✓ **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2 ☐ **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3 ☐ **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

19.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____
in data _____

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 ✓ **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2 ☐ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno"** è individuata nella pianificazione comunale

20.2.1 ☐ **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2 ☐ **l'intervento ricade in area di danno**, pertanto

20.2.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 ☐ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

20.3 ☐ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto

20.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) **Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia**

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**

21.1 ✓ **non è soggetto alla normativa citata**

21.2 ☐ **è soggetto** pertanto

21.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 ☐ la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. _____ in data _____

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

22.1 ☐ **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 ☐ Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 ☐ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 ☐ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) **Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture** **(*)**

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 ☐ **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) _____

23.2 ☐ **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)

23.3 ☐ **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)

23.4 ☐ **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)

23.5 ☐ **militare** (d.lgs. n. 66/2010)

23.6 ☐ **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

23.7 ☐ Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

23.7.1 ☐ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

23.7.2 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

23.7.3 ☐ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo	il progettista
19 giugno 2023	«PROProgNome»

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di TRANI

***ALLEGATI* di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011**

Documentazione obbligatoria:

- ☐ Copia fotostatica di documento di identità;
- ☐ Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- ☐ Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;
- ☐ Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
- ☐ Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
  - ☐ Soprintendenza
  - ☐ VV.FF.
  - ☐ Consorzio di Bonifica
  - ☐ Amministrazione Provinciale
  - ☐ Altro (specificare)

  .....

  .....
- ☐ Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008:
- ☐ Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;

- ☐ Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
- ☐ Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
- ☐ DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
- ☐ Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- ☐ D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- ☐ Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- ☐ Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- ☐ Autorizzazione allo Scarico
- ☐ Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- ☐ Altro (specificare)

.....

.....

Data e luogo
Trani, 19 giugno 2023

il/i dichiaranti
Antonio Alfredo Avallone

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

Francesco
Monaco
17.08.2023
14:09:02
GMT+01:00